



Alessandra Mastrodonato

La norma inefficace

Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi
nei secoli dell'età moderna

28





Collana diretta da Orazio Cancila

1. Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, 2006, pp. 560
2. Antonino Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550). La centralità della periferia mediterranea*, 2006, pp. 244
3. Domenico Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e idee nella Sicilia spagnola*, 2006, pp. 409
4. Rossella Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, 2007, pp. 714
5. Matteo Di Figlia, *Alfredo Cucco. Storia di un federale*, 2007, pp. 261
6. Geltrude Macri, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, 2007, pp. 242
7. Salvatore Fodale, *I Quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*, 2008, pp. 163
8. Fabrizio D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, 2009, pp. 406
9. Daniele Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta*, 2009, pp. 360
10. Valentina Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, 2009, pp. 288
11. Henri Bresc, *Una stagione in Sicilia*, a cura di M. Pacifico, 2010, pp. 792
12. Orazio Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, 2010, pp. 280
13. Vita Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, 2010, pp. 338
14. Amelia Crisantino, *Introduzione agli "Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820" di Michele Amari*, 2010, pp. 360
15. Michele Amari, *Studii su la storia di Sicilia dalla metà del XVIII secolo al 1820*, 2010, pp. 800
16. *Studi storici dedicati a Orazio Cancila*, a cura di A. Giuffrida, F. D'Avenia, D. Palermo, 2011, pp. XVIII, 1620
17. *Scritti per Laura Sciascia*, a cura di M. Pacifico, M.A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 2011, pp. 912
18. Antonino Giuffrida, *Le reti del credito nella Sicilia moderna*, 2011, pp. 288
19. Aurelio Musi, Maria Anna Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, 2011, pp. 448
20. Mario Monaldi, *Il tempo avaro ogni cosa fracassa*, a cura di R. Staccini, 2012, pp. 206

I testi sono consultabili (e scaricabili in edizione integrale) nella sezione Quaderni del nostro sito (www.mediterranearicerchestoriche.it)



Collana diretta da Rossella Cancila

21. Orazio Cancila, *Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI*, 2013, pp. 902
22. Claudio Maddalena, *I bastoni del re. I marescialli di Francia durante la successione spagnola*, 2013, pp. 323
23. *Storia e attualità della Corte dei conti Atti del Convegno di studi Palermo, 29 novembre 2012*, 2013, pp. 200
24. Rossella Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, 2013, pp. 306
25. Fabio D'angelo, *Caltanissetta: baroni e vassalli in uno stato feudale (secc. XVI-XVII)*, 2013, pp. 318
26. Jean-André Cancellieri, Vannina Marchi van Cauwelaert (éds), *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge Îles et continents, XIIe-XVe siècles*, 2015, pp. 306
27. Rossella Cancila, Aurelio Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, 2015, pp. VIII, 608
28. Alessandra Mastrodonato, *La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna*, 2016, pp. VII, 337



Collana diretta da Antonino Giuffrida

1. Amelia Crisantino, *Vita esemplare di Antonino Rappa comandante dei Militi a cavallo*, 2001
2. Aurelio Musi, *La storicità del vivente. Lineamenti di storia e metodologia della ricerca storica*, 2012
3. Rossella Cancila, *Aspetti del dibattito sulle giurisdizioni feudali in Sicilia (1784-1789)*, 2013
4. Nicola Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)*, 2013
5. Domenico Ligresti, *Le armi dei Siciliani Cavalleria, guerra e moneta nella Sicilia spagnola (secoli XV-XVII)*, 2013
6. Alessandro Buono, Gianclaudio Civale (a cura di), *Battaglie. L'evento, l'individuo, la memoria*, 2014

Alessandra Mastrodonato

La norma inefficace

Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi
nei secoli dell'età moderna

28

 Quaderni
Mediterranea
ricerche storiche

28

Quaderni – Mediterranea - ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Rossella Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Orazio Cancila, Pietro Corrao, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Alessandra Mastrodonato

La norma inefficace. Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi nei secoli dell'età moderna/Alessandra Mastrodonato, Palermo : Associazione Mediterranea, 2016.

(Quaderni - Mediterranea. Ricerche storiche; 28)

ISBN 978-88-99487-12-6 (a stampa)

ISBN 978-88-99487-13-3 (online)

Napoli - Corporazioni - Età moderna

Naples - Corporations - Early Modern Age

2016 © Associazione no profit "Mediterranea" - Palermo
online sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it

PREFAZIONE

Gli studi sulle corporazioni napoletane, dopo aver vissuto un'importante stagione a partire dagli anni ottanta dell'Ottocento, quando era ancora vivo e politicamente significativo il ricordo della loro soppressione, hanno ricevuto un rinnovato impulso nei decenni a cavallo tra la fine del secolo scorso e l'inizio del corrente, allorché si sono emancipati da un'impostazione di matrice giuridica per muoversi lungo nuovi itinerari, resi percorribili grazie al ricorso non solo a fonti prima inutilizzate, ma anche a più raffinate metodologie d'analisi e a più complesse categorie interpretative. In questa fase di rinnovata vitalità della ricerca da un canto sono stati rivisitati argomenti "classici" quali l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale e l'assistenza, dall'altro sono stati sondati temi nuovi relativi alla tutela del lavoro, alla conflittualità serpeggiante nell'universo corporato, alle relazioni allacciate con i poteri statuali e urbani, alla costruzione dell'identità.

In questa prospettiva storiografica si muove Alessandra Mastrodonato che qui dà alle stampe il lavoro svolto per la sua tesi di dottorato, dopo averlo sottoposto ad una capillare revisione, tesa ad approfondire l'analisi, sfrondandola da elementi pletorici e orpelli ridondanti e organizzandola con accorta lucidità. Grande aderenza alle fonti escusse, copiose e scandagliate con puntuale acribia, e buona capacità interpretativa che, per così dire, giunge a leggere tra le righe della documentazione mi paiono le cifre peculiari dello studio di Mastrodonato, supportato dalla lettura di una vasta bibliografia non soltanto circoscritta alla realtà napoletana e capace di recepire le suggestioni e gli stimoli generati dalla pro-

duzione più recente, senza perciò cadere in facili revisionismi che potrebbero indurre a non tenere nel dovuto conto i risultati conseguiti in passato.

L'obiettivo che l'autrice si prefigge, come ella stessa esplicita nell'*Introduzione* facendo proprio l'assunto di Luigi Mascilli Migliorini, consiste nel puntare l'attenzione, piuttosto che a una singola corporazione, all'«esistenza di un orizzonte comune» a tutte, vale a dire all'intero *sistema* corporativo, cogliendo «il protagonismo delle Arti nella vita civile [che] non si esplicita solo nelle vicende interne a ciascuna di esse, ma si esercita anche, e forse soprattutto, nelle connessioni che le corporazioni istituiscono e intessono tra loro in quanto parti di un'unica *istituzione*» (p. 7) in grado di esercitare pressioni e di intervenire in maniera informale, ma incisiva, nella determinazione dei rapporti politici e sociali e nelle scelte economiche. L'arco cronologico considerato parte dal tardo Quattrocento, quando per volontà della monarchia aragonese le Arti napoletane iniziano a essere regolamentate, per giungere ai primi decenni dell'Ottocento borbonico e al tramonto del sistema corporativo, sanzionato dalla formale soppressione verificatasi tra il 1821 e il 1825.

La materia trattata è suddivisa in due parti. La prima, dopo un rapido excursus dedicato all'evoluzione delle strutture corporative napoletane in età moderna, delinea «L'architettura normativa delle Arti» e si sofferma sulle élites dirigenti; sul complesso rapporto tra maestri ed apprendisti nella delicata fase della formazione professionale, non di rado foriera di conflitti; sull'organizzazione del lavoro, in teoria incentrata sulla difesa del monopolio corporativo ma in pratica capace di aggirare i dettati statutari e di accogliere innovazioni; sulle forme di assistenza e previdenza erogate dalle Arti che finiscono per diventare preminenti al punto da alterare la fisionomia stessa delle corporazioni, nate come organizzazioni di mestiere deputate al controllo del ciclo produttivo. La seconda parte muove dall'esigenza di sfatare il presunto immobilismo plurisecolare dell'universo corporativo, che si rivela molto più mosso e articolato a una attenta analisi condotta non solo sulle fonti statutarie – per parte loro niente affatto monolitiche e capaci, invece, di adeguarsi a una realtà in evoluzione – ma anche su altra documentazione, raccolta grazie ad un paziente lavoro di scavo archivistico. Aspetti inediti del sistema corporativo napoletano emergono dalle carte giudiziarie che rivelano una «incolmabile sfasatura tra l'essere quotidiano delle Arti e il *dover essere* imposto dagli Statuti»

(p. 236) e illustrano l'endemica litigiosità sia tra individui e gruppi appartenenti a una stessa Arte sia tra Arti differenti, specie da metà Seicento, a seguito di processi di riconversione funzionale del tessuto produttivo cittadino accompagnati dal ridimensionamento di alcuni mestieri antichi e dall'emergere di nuovi. Per meglio indagare il radicamento delle corporazioni nel precipuo contesto politico, sociale, culturale della Napoli moderna, il binomio Arti-città viene esaminato da una pluralità di prospettive che, sulla base di fonti diverse, analizza i rapporti delle corporazioni annonarie, importanti per l'approvvigionamento urbano e il mantenimento della quiete pubblica, con le istituzioni municipali e gli ufficiali regi, il nesso intercorrente tra mestiere e cittadinanza, le forme di autorappresentazione simbolica elaborate dalle Arti per ottenere legittimazione e riconoscimento sociale.

La varietà degli argomenti affrontati in questo ricco studio trova il proprio motivo unificatore nella dialettica tra *teoria* e *prassi*, enunciata già nel sottotitolo e continuamente evocata nelle pagine del volume, ovvero nel rapporto tra il costante sforzo di codificazione compiuto dalle istituzioni corporative e la vivace e complessa realtà quotidiana, sfuggente a ogni tentativo di esaustiva regolamentazione e in continuo divenire per l'insorgere di abusi, tensioni, conflitti e negoziazioni difficilmente riconducibili nell'alveo del composto edificio normativo. In conclusione, come scrive Alessandra Mastrodonato, la norma statutaria, su cui in una stagione storiografica ormai obsoleta si è basata la fallace impressione di granitica stabilità del sistema corporativo, sebbene si configuri come una *norma flessibile*, in grado di recepire alcune istanze di cambiamento, non riesce a stare al passo con le trasformazioni che soprattutto nella tarda età moderna coinvolgono il mondo dei mestieri e si rivela pertanto una *norma inefficace*, «contraddetta dal quotidiano operare delle Arti, dalla frequenza del contenzioso corporativo, dalla pervicacia di abusi e violazioni capitolari» (p. 333).

Elena Papagna

LA NORMA INEFFICACE

Le corporazioni napoletane tra teoria e prassi
nei secoli dell'età moderna

SIGLE ADOPERATE

Ags = Archivo General de Simancas

AscN = Archivio Storico Comunale di Napoli

Asn = Archivio di Stato di Napoli

Bnn = Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III"

Bsdi = Biblioteca di Storia del Diritto Italiano – Università degli Studi di Bari

Snsp = Società Napoletana di Storia Patria

INTRODUZIONE

Le corporazioni napoletane, a partire già dagli anni ottanta dell'Ottocento, quando ancora vivo e politicamente significativo era il ricordo della loro soppressione, sono state oggetto di un vivace dibattito storiografico che, fondato essenzialmente sull'analisi delle fonti statutarie¹, ha cercato di ricostruire la storia e la fisionomia di

¹ Nel caso napoletano, gli Statuti delle corporazioni annonarie e di mestiere sono per lo più conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, in parte in un fondo a sé stante denominato *Arti e mestieri*, attualmente confluito nell'*Archivio del Ministero dell'Interno*, e in parte nell'*Archivio del Cappellano Maggiore*. Non bisogna, infatti, dimenticare che l'*iter* procedurale per l'approvazione degli Statuti delle singole Arti, a partire almeno dalla metà del Cinquecento, allorché non è più sufficiente il solo assenso dell'Eletto del Popolo, prevede che i Capitoli stabiliti dagli appartenenti ad una data Arte e redatti da un notaio in forma di «pubblico atto», per poter ottenere il *Regio assenso*, ossia la sanzione diretta del viceré e, più tardi, del sovrano, debbano essere preventivamente esaminati dal Cappellano Maggiore, cui spetta il compito di esprimere per iscritto pareri e osservazioni sulle Capitola-zioni visionate, da trasmettere poi al viceré o, in epoca borbonica, al sovrano per l'apposizione del *videlicet*. Cfr. I. Donsi Gentile, L. Massarotta, *Le capitola-zioni di arti e mestieri esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli, nelle scritture del Cappella-no Maggiore ed in quelle del Ministero dell'Interno. Una chiave di ricerca di rapida consultazione*, «Samnium», n. s., LXX (1997), pp. 359-388 e V. Mase, *Repertorio di arti e manifatture per il Decennio francese dall'Appendice I del Ministero dell'Interno dell'Archivio di Stato di Napoli*, in L. Iacuzio, L. Terzi (a cura di), *Studi e ricerche sul decennio francese*, Sebezia, Napoli, 2008, pp. 321-343. Una ricca collezione di Sta-tuti delle Arti partenopee, meticolosamente raccolti e trascritti tra gli anni settanta e ottanta dell'Ottocento dall'avvocato ed erudito napoletano Francesco Migliaccio (1826-1896), è, inoltre, conservata presso la Biblioteca di Storia del Diritto Italiano dell'Università degli Studi di Bari e costituisce una fonte preziosissima per rico-struire la storia delle corporazioni napoletane in età moderna, dal momento che, in più di un caso, le trascrizioni del Migliaccio rappresentano l'unica copia rimasta di documenti originali ormai perduti o dispersi a seguito degli ingenti danni subiti

single Arti, alla ricerca delle “peculiarità” dell’ordinamento corporativo sviluppatosi nella Capitale partenopea nel corso dell’età moderna e dei suoi “caratteri originali” rispetto al modello prevalente nell’Italia comunale². Raccolti nella loro successione cronologica, collazionati nell’eventuale discordanza delle redazioni disponibili, distinti secondo le differenti corporazioni, gli Statuti delle Arti sono stati minuziosamente esaminati da storici e giuristi, con esiti relativamente esaurienti per ciò che attiene all’individuazione dei vincoli interni ed esterni delle corporazioni in qualità di soggetti giuridici, ma scarsamente soddisfacenti nell’ottica di un orizzonte d’indagine più ampio, che si prefigga di considerare l’ordinamento corporativo nel suo complesso e di guardare alle Arti come ad elementi significativi della vita economica, politica e sociale.

Si tratta di un’impostazione storiografica che, tendente ad accostarsi alla documentazione statutaria in termini spiccatamente formalistici, si è prolungata per buona parte del Novecento, tra fasi alterne di oblio e di ripresa della tematica corporativa³, e ha contri-

dall’Archivio di Stato di Napoli nel corso del secondo conflitto mondiale. Di tale importante collezione, nota come *Raccolta Migliaccio*, esiste un inventario curato dalla dott.ssa Eugenia Vantaggiato della Soprintendenza Archivistica per la Puglia: cfr. E. Vantaggiato, (a cura di), *La raccolta Migliaccio dell’Università di Bari: per una storia delle associazioni delle arti e mestieri nel Regno di Napoli. Inventario*, Servizio Editoriale Universitario, Bari, 2008.

² Cfr. F. Migliaccio, *Indice degli Statuti o Capitolazioni di Artisti Napoletani raccolte dall’avv. Francesco Migliaccio*, Tipografia Fratelli Orfeo, Napoli, 1880; F. Peperè, *Il diritto statutario delle Corporazioni di Arti e Mestieri massime nelle Province Napoletane: memoria del socio Francesco Peperè*, Tipografia e stereotipia della Real Università, Napoli, 1882; A. Follieri de’ Torrenteros, *Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle Corporazioni d’arti e mestieri della città di Napoli*, 2 voll. manoscritti conservati presso la Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, 1882-84, Ms. XXXIV_A_13; R. Majetti, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX*, «La Gazzetta del Procuratore», XX (1885-1886), pp. 1-5, 13-16 e 25-28; A. Broccoli, *Le corporazioni d’arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbri di Capua*, «Archivio Storico Campano», II (1892-1893), pp. 345-371; F. Migliaccio, *Il primo Statuto per la nobile arte degli Orefici napolitani (1380)*, ivi, pp. 397-409; I. Petrone, *Le corporazioni artigiane e la loro funzione economica*, «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», I (1893), n. 2, pp. 53-74; V. D’Auria, *La piazza degli orefici*, «Napoli Nobilissima», II (1893), pp. 122-125 e 137-141; G. Ceci, *La corporazione degli scultori e marmorari*, ivi, VI (1897), pp. 124-126 e Id., *La corporazione dei pittori*, ivi, VII (1898), pp. 8-13.

³ In Italia gli studi corporativi hanno toccato il proprio apice tra gli anni trenta e quaranta del secolo scorso, in concomitanza con la riscoperta dell’ideologia corporativistica da parte del Regime fascista. Per quanto riguarda in particolare il Mezzogiorno, si vedano: U. Cippaluni, *Studio sulle corporazioni d’arte nel Regno di*

buito a delineare un'immagine rigida e, per molti aspetti, riduttiva delle corporazioni napoletane: un'immagine prevalentemente modellata sui parametri esteriori dell'espressione normativa del *dover essere* delle Arti e poco attenta, invece, a quel tessuto di vincoli, pratiche sociali, consuetudini e relazioni che animano la vita quotidiana del mondo corporato e che per lo più sfuggono alla codificazione statutaria.

Soltanto in anni relativamente recenti, grosso modo a partire dai tardi anni ottanta del Novecento, l'indagine storiografica sui corpi d'Arte è riuscita ad emanciparsi da un simile approccio giuridico-formale e ha incominciato a percorrere strade nuove, ricorrendo a una maggiore diversificazione della documentazione archivistica, nonché ad un considerevole allargamento della strumentazione metodologica e della griglia concettuale di riferimento⁴.

Napoli nel periodo austriaco, «Annali del Seminario giuridico-economico della Regia Università di Bari», II (1931), pp. 120-160; G.M. Monti, *Lineamenti di storia delle corporazioni*, Cressati, Bari, 1931; Id., *Recenti studi sulla storia delle corporazioni in Italia*, «Diritto del lavoro», VI (1932), pp. 363-370 e G. Tescione, *L'arte della seta a Napoli e la colonia di S. Leucio*, Napoli, 1932. Di notevole interesse, in questo periodo, anche l'opera di Luigi Dal Pane che, su incarico della Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio, ha dedicato alla tematica corporativa un ampio volume monografico: L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni in Italia: secoli XVIII e XIX*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1940. Nel secondo dopoguerra, con il tramonto del *corporativismo* nella cultura economica dominante, la riflessione sui corpi d'Arte è stata quasi del tutto abbandonata dall'indagine storiografica, lasciando il posto a una lunga stagione di silenzio interrotta soltanto nella seconda metà degli anni ottanta da un rinnovato interesse per il sistema corporativo.

⁴ Un momento di svolta, in tal senso, è stato indubbiamente rappresentato dal Convegno di studi *Le corporazioni nella realtà economica e sociale dell'Italia nei secoli dell'età moderna*, tenutosi a Verona il 4 dicembre del 1990 nell'ambito della *Quarta giornata di studio sugli Antichi Stati Italiani*, i cui Atti, a cura di Giorgio Borelli, sono confluiti nel volume: G. Borelli (a cura di), *Le corporazioni nella realtà economica e sociale dell'Italia nei secoli dell'età moderna*, «Studi Storici Luigi Simeoni», XLI (1991). Al Convegno di Verona hanno poi fatto seguito, nel corso degli anni novanta, diverse iniziative analoghe, accomunate dall'intento di misurarsi con nuovi paradigmi interpretativi e mettere in luce la ricchezza e la complessità delle questioni sollevate dallo studio delle Arti, come mostrato chiaramente dalle dense pubblicazioni corali che ne sono scaturite: D. Zardin (a cura di), *Corpi, fraternità, mestieri nella storia della società europea*, Bulzoni, Roma, 1998; A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, FrancoAngeli, Milano, 1999; A. Mattone (a cura di), *Corporazioni, «gremi» e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, AM&D, Cagliari, 2000 e M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni: secoli XV-XIX*, FrancoAngeli, Milano, 2000. Dal 1994 è, inoltre, attivo un *Seminario permanente sulle corporazioni* che, posto sotto il patrocinio della

Alle fonti per così dire “classiche” degli studi corporativi, vale a dire l’insieme degli Statuti e delle Capitolazioni delle singole Arti, si sono infatti affiancati altri materiali di carattere meno convenzionale: dalla documentazione giudiziaria alle fonti di natura fiscale, dalle *obligationes discipulorum* agli *Acta Civilitatis*. Tali materiali soltanto da poco tempo hanno cominciato a suscitare l’interesse degli storici delle corporazioni, ma, come dimostrato dai contributi più recenti, se interrogati con intelligenza sono in grado di offrire elementi nuovi e di estremo interesse per un significativo arricchimento dell’analisi dell’universo corporativo nei secoli dell’età moderna. Un universo che, lungi dal configurarsi come una realtà immobile e monolitica, quale è stato spesso descritto e fotografato da una certa tradizione storiografica fortemente condizionata dalle categorie di *arretratezza* e *decadenza*, ad un esame più attento e meno viziato da un simile pregiudizio euristico, mostra un inedito dinamismo e un’insospettata capacità di adattamento, ma soprattutto appare estremamente diversificato al proprio interno, segnato da continui processi di cambiamento, da incipienti tentativi di modernizzazione e da significative sfasature temporali, a seconda che si focalizzi l’attenzione sugli assetti istituzionali, sull’organizzazione del lavoro, sulle funzioni assistenziali, sulla dimensione simbolica o sulle strategie di riconoscimento sociale.

Queste nuove metodologie di ricerca hanno trovato una precoce e più larga applicazione in riferimento alle differenti realtà statuali del Centro-Nord della Penisola, ma nell’ultimo ventennio anche la letteratura sul Mezzogiorno ha mosso i primi passi in direzione di una generale revisione delle categorie interpretative e

SISE (la Società Italiana degli Storici dell’Economia), si prefigge di riflettere sulle linee di ricerca perseguite e di avviare proficue collaborazioni intorno ad alcuni progetti comuni, facendo propri i risultati del lavoro svolto nell’ambito della comunità scientifica internazionale. Tale iniziativa si è concretizzata, tra le altre cose, nella raccolta di una bibliografia nazionale sul tema delle corporazioni: L. Frangioni (a cura di), *Corporazioni e dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazioni e i gruppi professionali dall’età romana alla fascista (e oltre)*, Opus Libri, Firenze, 1998. Ad anni più recenti risale, invece, l’importante Convegno di studi *Dalla corporazione al mutuo soccorso: organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, svoltosi a Imperia nel 2003, in occasione del quale è stato presentato, a cura di Angelo Moioli, un *database* su scala nazionale per un’analisi comparativa delle istituzioni corporative nei principali centri urbani dell’Italia moderna: A. Moioli, *I risultati di un’indagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna*, in P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso: organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 15-31.

degli orizzonti problematici con cui guardare al fenomeno corporativo. A partire dall'imprescindibile lavoro di Luigi Mascilli Migliorini sulle corporazioni annonarie e di mestiere nella Napoli del Settecento⁵, cui hanno fatto seguito nel corso degli anni novanta approfondimenti e ricerche di notevole interesse storiografico⁶, gli studi corporativi sul Mezzogiorno sembrano aver ritrovato una rinnovata vitalità, da un lato rivisitando con un approccio innovativo tematiche classiche, come quelle dell'organizzazione del lavoro, della formazione professionale e dell'assistenza all'interno del mondo corporato, dall'altro delineando nuove piste di ricerca ed esplorando nuovi ambiti di indagine che spaziano, per citarne solo alcuni, dai conflitti tra le Arti alla tutela del lavoro, dalle relazioni con i poteri centrali e con le autorità cittadine alla dimensione della sociabilità urbana e dell'autorappresentazione simbolica.

L'apporto indubbiamente più significativo di questa nuova stagione di studi inauguratasi sullo scorcio del XX secolo risiede nello sforzo di trascendere i limiti della singola corporazione, per porre al centro dell'analisi «quello che, opportunamente, dovrebbe definirsi il “sistema” corporativo, l'esistenza, cioè, di un tessuto di vincoli normativi, consuetudini, relazioni, che ha ancora lungo tutto l'arco del XVIII secolo una radicata ragione storica ed una piena evidenza nella vita quotidiana»⁷. Come ha opportunamente evidenziato Mascilli Migliorini nelle premesse metodologiche della sua ricerca, il protagonismo delle Arti nella vita civile non si esplicita solo nelle vicende interne a ciascuna di esse, ma si esercita anche, e forse soprattutto, nelle connessioni che le corporazioni istituiscono e intessono tra loro in quanto parti di un'unica *istituzione* o, se si preferisce un termine più adeguato a dimensioni di Antico Regime, di un unico *ordine*: «ordine o istituzione che, in quanto tale, abbrac-

⁵ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti: corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento*, A. Guida, Napoli, 1992.

⁶ Tra i lavori di maggiore interesse si segnalano: F. Assante, *Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 69-83; L. De Rosa, *Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi*, ivi, pp. 49-68; A. Dell'Orefice, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana a Napoli (secoli XVIII-XIX)*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit., pp. 241-256; R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della seta a Napoli (secoli XVI-XVIII)*, ivi, pp. 347-360 e P. Ventura, *Mercato delle risorse e identità urbana: cittadinanza e mestiere a Napoli tra XVI e XVII secolo*, in M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri* cit., pp. 268-304.

⁷ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 61.

cia la totalità delle attività lavorative (di trasformazione manifatturiera, di intermediazione commerciale, di servizi in senso stretto) e, dunque, interviene continuamente e profondamente nelle modalità dei rapporti politici, della vita sociale, delle forme produttive»⁸. Certo, di volta in volta, è la singola Arte ad essere protagonista di una scelta economica o di un contenzioso con le pubbliche autorità, ma, al di là dell'evento specifico, si profila nello studio delle Arti l'esistenza di un orizzonte comune che è dato, appunto, dall'esistenza di un *sistema* corporativo.

Si tratta di considerazioni che introducono una novità sostanziale non soltanto nella delimitazione dell'oggetto dell'indagine, ma anche nell'approccio metodologico e nella tipologia delle fonti da prendere in esame e che assumono particolare rilievo nel caso di una metropoli come Napoli, rispetto alla quale i limiti di un'analisi condotta solo su singole realtà corporative si manifestano con particolare evidenza. Nella grande città-capitale, le corporazioni annonarie e le Arti di intermediazione commerciale non svolgono, infatti, un ruolo meno significativo di quelle meccaniche, così come la delicata questione delle attività manifatturiere non si esaurisce nelle vicende delle due Arti maggiori della Seta e della Lana, ma chiama in causa la più sfaccettata realtà dei mestieri artigiani, spesso pulviscolare nelle dimensioni associative, ma che proprio per la sua varietà e vivacità concorre a dare il "tono" alla vita quotidiana della città.

Proprio questa riflessione sulla necessità di ricostruire la fisionomia dell'ordinamento corporativo napoletano nel suo complesso, guardando ad esso come ad un sistema unitario ed evidenziandone le molteplici articolazioni e connessioni interne, costituisce il punto di partenza della presente ricerca sul sistema corporativo napoletano nei secoli dell'età moderna. Una ricerca che, se non pretende di essere esaustiva, si propone quantomeno di apportare un qualche contributo originale e significativo allo *status studiorum*, approfondendo e sviluppando alcune proposte interpretative e spunti di riflessione suscitati, e talvolta solo indicati, dalla storiografia più recente. Il tutto con la curiosità di chi, intravedendo un sentiero appena abbozzato e dal tracciato non ancora ben definito, è spinto ad avventurarvisi e a percorrerlo fino in fondo, desideroso di verificare dove conduce.

⁸ Ivi, pp. 61-62.

Obiettivo prioritario dell'indagine vuol essere quello di penetrare in profondità nelle pieghe dell'universo corporativo partenopeo, senza tralasciare il riferimento alla documentazione statutaria quale essenziale strumento di conoscenza della storia e degli assetti economico-istituzionali delle singole Arti⁹, ma, al tempo stesso, sforzandosi di gettare luce sui conflitti, gli scambi e le relazioni che si intrecciano e si stratificano all'interno del mondo corporato, nonché su quella peculiare matrice politica, sociale e culturale che sembra costituire l'orizzonte comune della realtà corporativa intesa, appunto, come *sistema*. Da tali premesse può prendere le mosse una compiuta riflessione sulla persistente dialettica tra *norma* e *prassi* che sembra attraversare come un filo rosso le alterne vicende delle corporazioni partenopee, costantemente in bilico tra uno sforzo di codificazione normativa e una realtà quotidiana che, invece, si nutre di vivi contrasti di interesse, di inosservanze statutarie, di aspri conflitti tra singoli individui e gruppi, di insofferenza verso l'autorità pubblica; una realtà, insomma, in cui si manifesta in tutta la sua evidenza l'*inefficacia della norma*.

Un ulteriore criterio-guida del presente studio risiede, infine, nello sforzo di superare l'autoreferenzialità del sistema corporativo, per dar conto delle complesse strategie di riconoscimento sociale e di definizione dell'identità urbana messe in atto dalle Arti per svolgere un ruolo significativo e integrarsi compiutamente nell'ambito della società municipale. Una proposta interpretativa, questa, che fa proprie e tenta di sviluppare alcune delle sollecitazioni più feconde della letteratura storiografica dell'ultimo quindicennio, concorde nell'evidenziare i limiti di un'analisi storica che si accontenti di descrivere le dinamiche interne del sistema corporativo, senza sforzarsi di allargare lo sguardo su un orizzonte più ampio e di cogliere gli elementi di radicamento delle Arti all'interno del *milieu*

⁹ Come è stato osservato da Sandro Bulgarelli, le fonti statutarie rappresentano una sorta di «specchio normativo» dell'identità di ciascun corpo d'Arte e, per quanto spesso costrette nei limiti di un linguaggio formale e di moduli stilistici rigidamente codificati, si impongono come punto di partenza imprescindibile per ogni ricerca sulle corporazioni in età moderna, non solo in quanto preliminare strumento di conoscenza della fisionomia generale del sistema delle Arti, ma anche nella misura in cui contribuiscono indirettamente ad aprire squarci significativi sul quotidiano operare dei matricolati, che le norme statutarie si sforzano, spesso invano, di orientare e disciplinare. S. Bulgarelli (a cura di), *Gli Statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, De Luca, Roma, 1995, p. 13.

urbano¹⁰. È anche per questa ragione che si è scelto di restringere il campo dell'indagine alla sola città di Napoli e ai borghi e casali ad essa immediatamente limitrofi, tralasciando di estendere l'analisi alla totalità del Regno o anche solo ai principali centri urbani delle province. Un più ampio *focus* territoriale, pur presentando l'innegabile vantaggio di rendere possibile un'analisi comparativa tra contesti differenti, avrebbe rischiato di risultare eccessivamente dispersivo e, soprattutto, non sarebbe stato funzionale ad una riflessione mirata sui delicati rapporti tra corporazioni e città.

Per quanto riguarda, invece, i limiti cronologici dell'indagine, si è deciso di dilatarli fino a comprendere l'intera età moderna, abbracciando un arco temporale che va grosso modo dal XVI al XVIII secolo, con rapidi accenni al tardo Quattrocento, che vede i primi sviluppi del sistema corporativo napoletano per iniziativa diretta della monarchia aragonese, e ai primi due decenni dell'Ottocento, durante i quali si consuma il crollo finale di tale sistema, sanzionato dalla formale soppressione dell'ordinamento corporativo tra il 1821 e il 1825. Un arco temporale sicuramente molto ampio, con tutte le difficoltà e i rischi che una simile opzione comporta, ma che consente di delineare in un'ottica diacronica l'evoluzione storica e i processi di cambiamento che interessano le Arti napoletane nel corso dell'età moderna.

La ricerca si articola in due parti distinte. La *prima parte*, dopo aver ripercorso brevemente lo sviluppo storico del sistema corporativo napoletano nei secoli dell'età moderna, si ripropone di ricostruirne l'*architettura normativa*, cercando di declinare il *dover essere* delle Arti in riferimento alle peculiarità economiche, politiche e sociali della realtà partenopea e, nel contempo, di metterne in luce le smagliature e i processi di cambiamento sulla base di un'indagine archivistica il più possibile ampia e diversificata, nell'intento di superare i limiti un po' angusti di una certa tradizione storiografica prevalentemente basata sull'analisi delle fonti statutarie. Oggetto specifico dei primi capitoli sono, pertanto, gli assetti istituzionali delle Arti, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale e le forme di assistenza e mutualità all'interno del mondo corporato.

¹⁰ Cfr. G. Borelli, *Per una lettura del rapporto tra città, mestieri produttivi e corporazioni nell'Italia moderna*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit., pp. 31-43.

La *seconda parte* cerca, invece, di dar conto dei nuovi indirizzi della ricerca storica sulle Arti e di sviluppare alcune ipotesi interpretative suggerite dalla storiografia più recente, alla luce dell'individuazione e dell'analisi di fonti nuove e ancora sostanzialmente inesplorate, soprattutto nel contesto della letteratura sul Mezzogiorno. L'attenzione si sposta, così, dal composto edificio normativo disegnato dalle fonti statutarie al quotidiano funzionamento del sistema delle Arti e alle concrete dinamiche del mondo corporato, tra continue controversie interne e rapporti conflittuali con le magistrature cittadine e i poteri centrali, complesse strategie identitarie e tentativi, più o meno riusciti, di autopromozione sociale e di radicamento nello spazio urbano. In breve: dalla *norma* alla *prassi*.

Nel presentare questo mio studio, desidero ringraziare alcune persone che, a vario titolo, vi hanno contribuito con i loro consigli e con i loro incoraggiamenti. In primo luogo, rivolgo profonda gratitudine alla prof.ssa Elena Papagna, che mi ha seguito nelle diverse fasi della ricerca con infinita pazienza e con rigorosa professionalità, aiutandomi in più di un'occasione a districarmi nel tortuoso labirinto delle fonti e ad orientarmi sul piano metodologico e interpretativo; le nostre ricorrenti conversazioni e i vivaci momenti di confronto che hanno accompagnato la stesura del lavoro sono stati per me una fonte continua di stimolo e di approfondimento scientifico, oltre che di crescita umana e professionale. Preziosa si è, inoltre, rivelata la sollecita partecipazione del prof. Angelantonio Spagnoletti che, manifestandomi apprezzamenti e perplessità, mi ha spronato ad inserire la presente ricerca in un orizzonte d'indagine più ampio e complesso.

Ringrazio ancora, in modo particolare, il prof. Gianfranco Liberati e la dott.ssa Eugenia Vantaggiato della Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per avermi cortesemente autorizzata a consultare la documentazione inerente alla *Raccolta Migliaccio*, e il sig. Michele Liborio della Biblioteca di Storia del Diritto Italiano dell'Università degli Studi di Bari, per avermi materialmente guidata e sostenuta nella non semplice ricerca delle fonti. Parimenti non posso fare a meno di esprimere la mia più sincera riconoscenza a tutto il personale dell'Archivio di Stato di Napoli, della Biblioteca

Nazionale di Napoli e della Società Napoletana di Storia Patria, per l'efficienza e la professionalità con cui mi hanno consentito l'accesso alle fonti archivistiche e bibliografiche.

Infine, *last but not least*, uno speciale ringraziamento va a Stefano e alla mia famiglia, per avermi supportato e incoraggiato in ogni fase del lavoro e per aver condiviso con me non soltanto i momenti di entusiasmo e di profondo appagamento, ma anche quelli di difficoltà e di stanchezza. A loro è dedicato questo libro.

A.M.

Parte prima

L'ARCHITETTURA NORMATIVA DELLE ARTI:
ASSETTI ISTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO, APPRENDISTATO E ASSISTENZA

I

LA «PARABOLA» DEL SISTEMA CORPORATIVO NAPOLETANO

Il percorso seguito dal sistema corporativo napoletano durante i secoli dell'età moderna è stato spesso descritto e forse un po' troppo schematicamente esemplificato prendendo a modello l'andamento grafico di una *parabola discendente*¹. Ad un primo sguardo d'insieme, esso appare caratterizzato, nel suo sviluppo storico, da una prima fase di rapida espansione e di forte impulso da parte delle stesse autorità politiche, da una successiva stagione di ristrutturazione funzionale e di non sempre efficace riadeguamento ai cambiamenti della domanda interna e ai mutati orizzonti del mercato internazionale e, infine, da un lento, ma inesorabile *tramonto*² che sarebbe poi culminato, negli anni venti dell'Ottocento, con i decreti soppressivi delle corporazioni emanati dal restaurato governo borbonico. Ad un'analisi più attenta, tuttavia, il cammino secolare delle Arti napoletane, lungi dal configurarsi come un percorso lineare, mostra un andamento molto più complesso e discontinuo, contrassegnato da fasi di crescita e improvvise battute d'arresto, rigidità e aperture al cambiamento, aspri conflitti e deli-

¹ Cfr. V.I. Rutenberg, *Arti e corporazioni*, in *Storia d'Italia. Vol. V, tomo I: I documenti*, Einaudi, Torino, 1972-1973, pp. 616-642; L. De Rosa, *Le corporazioni nel Sud della Penisola: problemi interpretativi*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 49-68 e T. Fanfani, *Le "arti" nello sviluppo economico italiano in età moderna: colpevoli o innocenti?*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali cit.*, pp. 560-572.

² Cfr. L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni cit.*; L. Einaudi, *Alba e tramonto delle corporazioni d'arti e mestieri*, «Rivista di storia economica», II (1941), pp. 81-111; G. Assereto, *Lo scioglimento delle corporazioni*, «Studi storici», XXIX (1988), pp. 245-251 e A. Dell'Orefice, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana cit.*

cati tentativi di negoziazione con le magistrature cittadine e con gli organi del governo centrale, ma anche da significative differenze e scarti temporali tra i vari settori produttivi, che spesso sembrano procedere a velocità diverse.

Tutta la storia del sistema corporativo napoletano sembra segnata da un persistente “carattere duale”, dallo scontro continuo e via via sempre più netto tra forze modernizzanti, aperte all’innovazione e alle sollecitazioni del mercato, e tendenze conservatrici, restie ad ogni forma di cambiamento e tese a proteggere i segreti dell’Arte e la tradizione del mestiere. Un dualismo che non soltanto trova espressione nelle differenti strategie adottate dai vari comparti produttivi, alcuni dei quali si mostrano più dinamici e competitivi di altri ed evidenziano, nel tempo, una maggiore capacità di tenuta, ma che, non di rado, manifesta le sue contraddizioni anche all’interno di una medesimo settore³, attraverso l’irriducibile antagonismo tra componenti diverse di una stessa corporazione – manodopera artigiana e ceto mercantile, maestri e semplici lavoratori, piccoli produttori e grandi operatori del settore – che sembrano abbracciare e farsi promotrici di opzioni economiche differenti.

Prima di addentrarsi nell’analisi delle pratiche quotidiane che animano la vita delle Arti partenopee, nel groviglio di norme, consuetudini e strategie che si intrecciano e si stratificano all’interno della bottega artigiana e nelle pieghe del mondo corporato, è, dunque, il caso di ripercorrere brevemente le alterne vicende delle corporazioni napoletane nel periodo qui preso in esame, cercando, per quanto possibile, di movimentare e diversificare il quadro e di restituire allo sviluppo storico dei corpi d’Arte quella complessità e frammentarietà che spesso è stata misconosciuta da una certa letteratura storiografica tendente a considerare il sistema corporativo meridionale come un universo compatto e monolitico.

³ Emblematico, in tal senso, il caso della manifattura serica e laniera. Per quanto concerne il comparto della seta, molto interessanti si rivelano, in questa prospettiva, gli studi di Rosalba Ragosta: cfr. R. Ragosta, *Stato, mercanti e tintori di seta a Napoli (secc. XVI-XVIII)*, Istituto di Storia Economica – Facoltà di Economia dei Trasporti e del Commercio Internazionale, Napoli, 1988; Ead., *Istituzioni e conflitti nell’Arte della seta* cit. e Ead., *Napoli, città della seta: produzione e mercato in età moderna*, Donzelli, Roma, 2009. Riferimenti interessanti sulla conflittualità interna all’Arte della Lana si trovano, invece, in A. Dell’Orefice, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana* cit., pp. 245-248.

1. I primi sviluppi in età aragonese

Mentre nel Centro-Nord della Penisola la nascita e lo sviluppo delle Arti, a partire già dal XII secolo, si configura come un processo spontaneo e legato alla fioritura dei Comuni, nel Mezzogiorno le corporazioni di mestiere non hanno nessun tipo di riconoscimento giuridico almeno fino alla seconda metà del Trecento. Secondo Francesco Migliaccio, risalirebbe al 2 gennaio 1380 «il primo Statuto della Nobile Arte degli Orefici residenti in Napoli», che peraltro, come puntualizza l'avvocato ed erudito napoletano in uno scritto pubblicato nel 1892-93 su «Archivio Storico Campano», «sembra compilato non già dai componenti dell'Arte, ma bensì dagli Eletti dei Sedili e del Popolo napoletano costituenti la Municipalità locale, i quali avevano l'amministrazione interna della Città e ne regolavano le Arti, sottoposto pria ed ottenutane la sanzione regia»⁴.

A ben guardare, è solo un secolo più tardi, in piena età aragonese e precisamente sotto il regno di Ferdinando I d'Aragona, che il sistema corporativo napoletano comincia ad acquisire una fisionomia definita e riceve una compiuta sanzione giuridica. Tra gli anni sessanta e settanta del Quattrocento, re Ferrante, desideroso di rafforzare gli elementi borghesi dello Stato e di rilanciare la manifattura tessile nel Regno, probabilmente dietro consiglio del suo segretario Antonello Petrucci da Teano, incoraggia e favorisce l'insediamento nella Capitale di artefici forestieri, concedendo loro franchigie doganali per l'introduzione nel Regno di materie prime e di strumenti di lavoro, diritti di cittadinanza, impunità per i delitti commessi e privilegi di giurisdizione e di spada⁵. Il 5 novembre 1463, egli stipula una convenzione con Luigi e Francesco Coppola, esperti nella lavorazione della lana, affinché impiantino nella Capitale un primo nucleo di manifattura laniera⁶, stimolando così l'immigrazione di numerosi mercanti e artigiani forestieri, allettati dalla concessione di innumerevoli privilegi di carattere fiscale, economico e giurisdizionale. Due anni più tardi, nel maggio del 1465, concede una sovvenzione al veneziano Marino da Cataponte, «Maestro di panni di seta», perché reintroduca a Napoli la lavora-

⁴ F. Migliaccio, *Il primo Statuto cit.*, pp. 398-399.

⁵ Cfr. R. Pescione, *Gli statuti dell'arte della seta in rapporto al privilegio di giurisdizione (da documenti inediti)*, «Archivio storico per le province napoletane», XLIV (1919), pp. 159-191 e XLV (1920), pp. 61-87.

⁶ Cfr. G. Coniglio, *L'arte della lana a Napoli*, «Samnium», XXI (1948), pp. 62-79.

zione della seta, da alcuni decenni ormai caduta in declino dopo gli splendori dei secoli precedenti⁷, e accorda a lui e ai suoi lavoranti l'immunità dai tribunali del Regno (il cosiddetto *privilegio del foro*) e l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali sulla «estrazione delle sete»⁸. Tra il 1474 e il 1475, tali privilegi vengono estesi anche al fiorentino Francesco di Nerone e al genovese Pietro de Conversi, evidentemente, come sostiene Raffaele Pescione, «per sopperire alla perdurante mancanza di buoni Maestri e di operai»⁹.

Il primo documento che mostri formalmente costituita una corporazione della Seta risale al 1477: si tratta di un Bando di Ferdinando I, con il quale il sovrano aragonese impone a tutti i maestri e i lavoranti che esercitano l'arte della seta di iscriversi in un *libro delle matricole* per poter esercitare il mestiere e sceglie tra i maestri trasferitisi a Napoli tre Consoli, cui, tra le altre cose, è demandato il compito di giudicare nelle controversie di minor gravità, fino al valore di un'oncia, che insorgono tra gli iscritti all'Arte¹⁰. Si forma, così, tra il 1465 e il 1477, il primo nucleo del Consolato dell'Arte della Seta¹¹, cui presto si affianca, tra il 1472 e il 1480, quello dell'Arte della Lana¹², entrambi con *giurisdizione privilegiata*, un proprio Tribunale speciale, proprie carceri e tutta una serie di autonomie particolari, che saranno per la maggior parte conservate e strenuamente difese dai Consoli fino alla soppressione delle

⁷ La lavorazione della seta è attestata nel Mezzogiorno sin dal secolo XI e sembra che almeno fino alla metà del Trecento abbia rappresentato un'attività piuttosto fiorente. Le fonti tacciono, tuttavia, per il periodo seguente, lasciando supporre una fase di declino e di stagnazione della manifattura serica, che probabilmente, pur non scomparendo del tutto, si riduce ad attività prevalentemente domestica. Cfr. G. Tescione, *L'arte della seta a Napoli* cit. pp. 15-24 e G. Coniglio, *Il fondo dell'arte della seta nell'Archivio di Stato di Napoli*, «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), pp. 170-182.

⁸ Ivi, p. 171.

⁹ R. Pescione, *Il tribunale dell'arte della seta in Napoli (da documenti inediti)*, Unione tipografica combattenti, Napoli, 1923, p. 8.

¹⁰ Ivi, pp. 8-9.

¹¹ Cfr. R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti* cit.

¹² La nascita di un'embrionale Consolato dell'Arte della Lana viene fatta risalire da Giuseppe Coniglio al 1472, allorché re Ferrante sceglie Luigi e Francesco Coppola come Consoli della nascente corporazione. È, tuttavia, soltanto nel 1480, quando i fratelli Coppola vengono riconfermati alla guida dell'Arte su richiesta di mercanti e tessitori, ossia quando la carica di Console diviene elettiva, che la corporazione inizia ad acquisire una fisionomia più definita e che si vede formalmente costituito un vero e proprio Consolato dell'Arte della Lana. Cfr. G. Coniglio, *L'arte della lana a Napoli* cit., pp. 64-65.

due corporazioni¹³. La nascita delle due maggiori corporazioni del Regno, i cui primi Capitoli presentano un carattere “contrattuale” tra i maestri chiamati a Napoli e il sovrano aragonese, si configura, pertanto, come un’operazione calata dall’alto, da parte di uno Stato che ne definisce caratteri e funzioni e ne sorveglia l’attività, condizionando la scelta dei Consoli, gli orientamenti produttivi e le politiche di cooptazione dei nuovi membri¹⁴; almeno sino alla prima metà del Cinquecento, allorché tanto l’Arte della Seta quanto quella della Lana sembrano emanciparsi sempre più dalla tutela del nuovo governo vicereale e riescono a conquistare una relativa autonomia nella definizione del proprio assetto istituzionale e nella determinazione delle strategie economico-produttive.

I decenni centrali del Quattrocento vedono la nascita anche delle prime corporazioni *meccaniche*, sorte, come si legge nella più antica Capitolazione attestata per l’età aragonese, quella dei Maniscalchi del 1450, «tam pro servando cultu divino, et concordia artificiorum, quam pro equitate omnium aliorum Artis predictae, et pro tollendis litibus, et questionibus que possint oriri in futurum»¹⁵. La ragione che spinge i Maniscalchi ad «aggregarsi» e ad organizzarsi in corporazione è quella di preservare, grazie alla sorveglianza dei Consoli e alla coerenza delle regole imposte dall’istituzione corporativa, la concordia e l’uguaglianza tra i maestri e prevenire l’insorgere di liti e contenziosi tra i matricolati. Anche in questo caso non manca, tuttavia, la sanzione giuridica della monarchia aragonese, che acconsente di buon grado alla nascita dell’Arte e anzi, a partire da questo momento, sembra incoraggiare l’organizzazione del ceto artigiano in corporazioni, verosimilmente perché intravede nelle strutture corporative uno strumento efficace di regolazione dell’offerta e, al tempo stesso, di mantenimento dell’ordine pubblico e della pace sociale. Non è, forse, privo di significato che i primi Capitoli della corporazione, formalmente riconosciuti dalla monarchia nel dicembre del 1450 con *Privilegio* di Alfonso I d’Aragona, otten-

¹³ Cfr. *infra*, cap. II.

¹⁴ In un recente studio sulla produzione e il commercio di seta a Napoli durante l’età moderna, Rosalba Ragosta ha evidenziato i meriti della monarchia aragonese nell’aver creato un quadro istituzionale in grado di «offrire contemporaneamente quel senso di protezione e di libertà necessario all’esercizio della lavorazione della seta, e senza il quale essa non avrebbe potuto concretamente svilupparsi». R. Ragosta, *Napoli, città della seta cit.*, p. 26.

¹⁵ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 79.

gano la ratifica dell'Eletto del Popolo e dei deputati della città soltanto mezzo secolo più tardi, nel settembre del 1496¹⁶, a riprova di una notevole sfasatura temporale tra la lungimiranza dei sovrani aragonesi e la maggiore difficoltà degli organi del governo cittadino a vincere le proprie resistenze nei confronti dell'organizzazione corporativa della società, promossa e favorita dalla monarchia.

Dopo la corporazione dei Maniscalchi, sempre con *Privilegio* di Alfonso I d'Aragona, si costituisce, nel dicembre del 1455, l'Arte degli Aromatari¹⁷, primo nucleo di quella che diventerà nel secolo seguente la potente corporazione degli Speciali, Droghieri e Manuali, cui Andrea Russo ha dedicato nel 1966 un'interessante monografia¹⁸. Negli stessi anni che vedono la nascita delle due Arti "nobili" della Seta e della Lana, senza dubbio il periodo di maggiore prosperità del regno di Ferdinando I e forse dell'intera età aragonese, si assiste poi alla formazione di altre due importanti corporazioni: quella dei Barbieri, istituita nel novembre del 1475 con il beneplacito del sovrano¹⁹, e quella dei Calzolari e Pianellari, ufficialmente riconosciuta da re Ferrante con *Privilegio* del 13 luglio 1478²⁰. Nel decennio successivo si costituiscono l'Arte dei Piltrari e Stagnatori di padelle, i cui primi Capitoli risalgono all'aprile del 1484²¹, e la corporazione dei Mastri Calafati di navi, che ottiene l'Assenso regio nel gennaio del 1486²².

Anche la ricca corporazione degli Orefici, esistente, come si è visto, già dagli anni ottanta del Trecento, è interessata durante l'età aragonese da una fase di profonda riorganizzazione interna e di consolidamento della propria struttura associativa. È quanto si

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Tale documento è andato perduto, ma se ne ricava notizia da un atto posteriore, un *Privilegio* di Federico d'Aragona datato 6 novembre 1498, che riporta il testo dei Capitoli del 1455 «pro bono regime Artis» e ne riconferma la validità, con alcune piccole modifiche. Ivi, b. 1, fasc. 4.

¹⁸ Cfr. A. Russo, *L'arte degli speciali a Napoli*, Tip. La buona stampa, Napoli, 1966. Dello stesso autore si veda anche: Id., *Un aspetto ignorato dell'arte degli speciali in Napoli, attraverso i capitolari del 1596: il pio Monte di S. Pietro in Vinculis*, P. Mariotti, Pisa, 1958.

¹⁹ Anche in questo caso il *Privilegio* di re Ferrante è andato disperso, ma se ne fa esplicita menzione in un documento coevo, il primo verbale dell'elezione dei quattro Consoli dell'Arte «nella venerabile ecclesia seu Monasterio de S. Augustino», in data 6 novembre 1475. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 12bis.

²⁰ Ivi, b. 1, fasc. 25.

²¹ Ivi, b. 5, fasc. 131.

²² Ivi, b. 1, fasc. 22.

evincesse da svariati frammenti di Statuti conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, che testimoniano dell'intensa attività legislativa di questi anni²³, per lo più finalizzata a precisare e irrigidire le regole di ammissione all'Arte, ad imporre forme più vincolanti di controllo sulla qualità dei manufatti attraverso il meccanismo degli *apprezzi* e a rafforzare l'autorità dei Consoli, le cui prerogative giurisdizionali e i cui compiti di sorveglianza sul rispetto degli standard qualitativi imposti dalle Capitolazioni vengono notevolmente ampliati e ulteriormente formalizzati²⁴. Con i Capitoli del 1474, riconfermati da Ferdinando il Cattolico nel 1505, viene, inoltre, concesso ai maestri dell'Arte

lo puntillo, o vero lo mercho delo quale se mercano tutti li lavori di argento e di oro [...], lo quale puntillo averà ancora lo stemma de la Città di Napoli, et se debbia tenere per li Magnifici Consoli, et possano quelli mercare tutti li lavori di argento como di oro, ad gloria et fama dell'Arte, e della detta gloriosa e famosa Città di Napoli²⁵.

Dietro una simile concessione è, forse, possibile intravedere il riconoscimento e la ratifica del diritto di esistenza della corporazione da parte dello stesso governo cittadino, che accetta che i manufatti prodotti e lavorati dagli orafi e dagli argentieri iscritti all'Arte siano bollati con lo stemma della città, a garanzia dell'autenticità e della buona caratura dei metalli e delle leghe utilizzati, la cui verifica è demandata ai Consoli dell'Arte, e nel contempo «ad gloria et fama» della città stessa che, quasi risplendesse di luce riflessa, beneficia del prestigio e della notorietà delle proprie manifatture.

²³ Nell'Archivio napoletano sono conservati alcuni frammenti di uno Statuto approvato da Ferdinando I in data 24 settembre 1474, «per parte delli boni homini et mastri della piazza delli Aurifici di questa Fidelissima Città di Napoli», oltre ad un *Regio Privilegio* del settembre 1505, con il quale Ferdinando il Cattolico, riconfermando le Capitolazioni del 1474, apporta ad esse alcune modifiche e integrazioni insistentemente richieste dai matricolati. Asn, *Ministero dell'Interno – II Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5198, fasc. 33. Raffaele Majetti, tuttavia, nel suo studio sulle corporazioni napoletane fa menzione di un precedente Statuto del 1458, approvato nell'aprile di quell'anno da Alfonso I d'Aragona. Cfr. R. Majetti, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni* cit., p. 14.

²⁴ Sulle vicende dell'Arte degli Orefici in età aragonese, si veda anche: F. Strazullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle arti affini a Napoli*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri, L'arte tipografica*, Napoli, 1959, vol. 2, pp. 134-135.

²⁵ Asn, *Ministero dell'Interno – II Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5198, fasc. 33.

All'alba del secolo XVI, le basi del sistema corporativo napoletano sono, dunque, gettate: gli assetti istituzionali delle Arti, la divisione del lavoro tra i matricolati, le regole di cooptazione dei nuovi membri e le finalità assistenziali associate alle strutture corporative presentano già, *in nuce*, molti dei caratteri che si svilupperanno più compiutamente nei due secoli seguenti²⁶. Bisogna, tuttavia, aspettare almeno la metà del Cinquecento per assistere ad una maggiore diversificazione dell'universo corporativo partenopeo, con la nascita di nuove corporazioni, l'avvio di più competitivi processi di specializzazione produttiva e un più efficace radicamento delle Arti nello spazio urbano e nella società cittadina.

2. La trasformazione delle Arti tra Cinque e Seicento: il ruolo delle corporazioni nella rivolta di Masaniello

Il Cinquecento rappresenta una fase di rapida espansione e di progressivo consolidamento del sistema corporativo napoletano, sulla scorta di un più generale processo di incremento demografico, di crescita economica e di diversificazione sociale, cui corrisponde un più accentuato dinamismo del mercato interno e l'intensificarsi dei traffici internazionali. I primi viceré spagnoli raccolgono e sviluppano l'eredità del Regno aragonese, «promuovendo, però, al tempo stesso, l'integrazione di Napoli in un organismo di ben più

²⁶ Molto interessante, a questo proposito, appare il giudizio espresso da Raffaele Majetti, nel suo studio sulle corporazioni napoletane, in riferimento all'età aragonese; un giudizio che si rivela tanto più benevolo quando si consideri l'asprezza della polemica condotta dall'erudito napoletano contro i limiti dell'ordinamento corporativo partenopeo in età moderna e, in particolare, contro il ruolo frenante esercitato dalle organizzazioni di mestiere rispetto all'espansione delle attività produttive del Mezzogiorno: «Adunque le corporazioni di Arti e mestieri sotto gli Aragonesi, rispondendo perfettamente alle condizioni politiche ed economiche dei tempi, benché covassero in sé il germe del monopolio, furono un bene più che un male: furono l'asilo in cui l'operaio stette al sicuro dalle vessazioni feudali, e resero indipendente il lavoro. Giovarono all'industria perché, essendo pochi i mestieri, scarsa la produzione, rari e difficili gli sbocchi sui mercati, i corporati ebbero l'agio di perfezionarsi a vicenda, assicurare il buon servizio del pubblico, la fedeltà nelle contrattazioni ed impedire che gli uomini senza costume e senza pratica potessero defraudare i cittadini. La Cappella, poi, era un'istituzione assai provvida e benefica, perché la Religione accoppiata all'arte giovava a tutti e procurava il benessere e la moralità degli iscritti; toglieva e scemava le discordie, onde il mutuo soccorso era meglio incoraggiato e diretto». R. Majetti, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni cit.*, p. 14.

vaste proporzioni, quale è la corona d'Aragona»²⁷. La Capitale partenopea, che agli inizi del XVI secolo conta circa 150.000 abitanti, vede quasi raddoppiare la sua popolazione: nel 1547 ospita più di 210.000 persone e nel 1606 è la città più popolosa d'Europa con i suoi 270.000 abitanti. Un movimento ascendente che, seppure registri un certo rallentamento a partire dagli inizi del secolo seguente, prosegue con ritmi relativamente sostenuti ancora per tutta la prima metà del Seicento, giungendo a toccare le 300.000 anime alla vigilia della grande peste del 1656²⁸. Sull'onda di questa crescita esponenziale e in stretta correlazione con la dinamica demografica di cui è protagonista, Napoli vede moltiplicarsi le sue funzioni urbane – centro di consumi e di servizi, testa di uno Stato burocratico in espansione, sede di immunità e privilegi²⁹ –, mentre parallelamente si accresce il suo ruolo economico dipendente da queste funzioni e si assiste ad un processo di sempre più marcata differenziazione sociale, che contribuisce a rendere via via più complessa e stratificata la sua articolazione socio-professionale³⁰. Nel contempo, si amplia il mercato interno, la domanda si diversifica e alcuni prodotti delle manifatture partenopee, come i drappi di seta e altri beni di lusso, si inseriscono con successo nei circuiti del commercio internazionale.

In questo scenario relativamente dinamico e in espansione, anche le Arti vivono un periodo di crescita e di prosperità³¹. Le due Arti “nobili” della Seta e della Lana incrementano e diversificano le

²⁷ G. D'Agostino, *La Capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580*, Società editrice napoletana, Napoli, 1979, p. 132.

²⁸ Cfr. R. Romano, *Economia e finanze nella Napoli spagnola*, in *Storia di Napoli*, Vol. VI: *Tra Spagna e Austria*, Società Editrice Storia di Napoli, Napoli, 1971, pp. 570-571 e A. Musi, *Il vicereame spagnolo*, in *Storia del Mezzogiorno. Vol. IV, tomo I: Il Regno dagli Angioini ai Borbone*, Edizioni del Sole, Napoli, 1991, pp. 248-250. Sulla grave epidemia di peste del 1656, si veda invece: S. De Renzi, *Napoli nell'anno 1656*, Celli, Napoli, 1968.

²⁹ Cfr. A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 247.

³⁰ Cfr. C. Petraccone, *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento: problemi di storia demografica e sociale*, A. Guida, Napoli, 1974.

³¹ Come ha dimostrato una rilevazione a carattere nazionale condotta alcuni anni fa sotto il coordinamento di Angelo Moioli, si tratta di un *trend* ascendente che interessa, nel corso del Cinquecento e, con maggior evidenza, nella seconda metà del secolo, pressoché tutta la Penisola, allorché la crescita numerica delle corporazioni è sollecitata da un più generale processo di riorganizzazione delle economie cittadine che, allargando il mercato interno e favorendo una moltiplicazione dei mestieri e delle professioni, «tende a ridisegnare il tessuto produttivo e dei servizi e chiama per questo a una rinnovata azione strategica anche la realtà corporativa». A.

proprie produzioni, continuano a puntare *in primis* sui tessuti di lusso, ma affiancano ad essi anche prodotti più economici, quelli che i Bandi e gli Statuti tardo-cinquecenteschi definiscono i «nuovi lavori»: tessuti leggeri, calze di seta e di lana, trine, passamanerie, ecc.³². Nel caso della manifattura serica, la crescita della produzione assume ritmi ancor più serrati dopo il 1580, in seguito ad un accordo stipulato dalla corporazione con il Regio Fisco e con la Dogana, la cosiddetta *Concordia*, che garantisce all'industria serica della Capitale la massima disponibilità di materia prima prodotta nel Regno, incidendo in maniera rilevante sullo sviluppo della manifattura e sull'incremento delle esportazioni di seta lavorata e rappresentando, al tempo stesso, una svolta significativa nella politica economica del governo vicereale³³.

Ma non è solo il settore tessile e dell'abbigliamento ad essere interessato da un aumento esponenziale della produzione e da un incipiente processo di specializzazione³⁴. Analoghi processi interessano anche altri comparti: nascono nuovi mestieri³⁵, si moltiplicano le *Arti meccaniche*³⁶ e la crescita demografica contribuisce a rilanciare un settore importante come quello dell'edilizia³⁷, i cui

Moioli, *I risultati di un'indagine sulle corporazioni cit.*, pp. 22-23. A questo proposito, si veda anche: M. Berengo, *L'Europa delle città: il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Einaudi, Torino, 1999, pp. 406-407.

³² Cfr. R. Ragosta, *Specializzazione produttiva a Napoli nei secoli XVI-XVII*, in S. Cavaciocchi (a cura di), *La seta in Europa: XIII-XX secc. - Atti della ventiquattresima Settimana di Studio dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini (Prato, 4-9 maggio 1992)*, Le Monnier, Firenze, 1993, pp. 339-349 e Ead., «Nuovi lavori» e «nuove invenzioni» di seta a Napoli nel Cinquecento, in L. Molà, R.C. Müller, C. Zanier (a cura di), *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo*, Marsilio, Venezia, 2000, pp. 461-476.

³³ Asn, *Regia Camera della Sommaria - Arrendamenti: Concordia tra la Regia Corte, l'Arrendatore delle sete ed i Consoli dell'Arte della Seta, 15 novembre 1580*, vol. 1968, ff. 158-163. A tal proposito, si veda anche: R. Ragosta, *Napoli, città della seta cit.*, pp. 54-57.

³⁴ Nella seconda metà del Cinquecento, accanto alle due Arti maggiori, si costituiscono le corporazioni dei Calzettari di seta e di opera bianca, dei Ricamatori, dei Coirari, dei Cappellari, dei Telaioi, dei Linaioi e dei Coltrari.

³⁵ Nel 1521, ad esempio, dall'Arte degli Orefici si stacca la corporazione degli Indoratori, specializzata nella doratura dei mobili, cui si affianca nel 1586 la corporazione dei Battitori d'oro. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 70 e b. 5, fasc. 120. A tal proposito si veda anche: F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi cit.*, pp. 144,151.

³⁶ Risale, ad esempio, al tardo Cinquecento la nascita della corporazione dei Falegnami. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 56.

³⁷ Cfr. F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, A. Berisio Editore, Napoli, 1968.

addetti, a partire dal 1508, sono riuniti nella numerosa corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti³⁸, che intorno alla metà del Seicento, alla vigilia della grande epidemia di peste del 1656, arriva a contare più di 3.000 matricolati³⁹. Stesso discorso per quanto riguarda il comparto delle costruzioni navali che, tra Cinque e Seicento, trae notevole impulso dall'attività dell'Arsenale e da una non trascurabile domanda di navi mercantili⁴⁰: anche in questo caso, la corporazione dei Mastri Calafati di navi, esistente già dalla tarda età aragonese, vede crescere rapidamente il numero dei propri iscritti, tanto da sentire l'esigenza, nel gennaio del 1536, di riformare i propri Capitoli per adeguarli alle nuove dimensioni dell'Arte⁴¹. Non è un caso, del resto, che la stragrande maggioranza delle trentadue *Arti annonarie* poste sotto la giurisdizione dell'Eletto del Popolo – dai Buccieri ai Bottegari lordi, dai Tavernari e Magazzinieri di vino ai Panettieri, fino alla piccola corporazione dei Tarallari, per citarne solo alcune – si costituiscano proprio nei decenni centrali del Cinquecento, vale a dire quando più forte è la pressione demografica sulla Capitale, e l'esigenza di assicurare un regolare e ordinato approvvigionamento alimentare della città, onde evitare tumulti e disordini popolari, spinge le autorità cittadine a guardare con simpatia alle istituzioni corporative, considerate come lo strumento più idoneo a mantenere inalterato l'equilibrio prezzi-salari e a garantire la pace sociale⁴².

Nel corso del XVI secolo, il sistema corporativo napoletano acquista, dunque, una fisionomia più definita, con il formarsi di nuove Arti che contribuiscono a diversificare e complicare l'articolazione professionale della società cittadina, un sempre più marcato radicamento delle organizzazioni di mestiere nel contesto urbano

³⁸ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

³⁹ Cfr. F. Strazzullo, *La corporazione napoletana dei fabbricatori, pipernieri e tagliamonti*, «Palladio», I-III (1964), p. 29.

⁴⁰ Si ricordi che, in età moderna, il naviglio napoletano rappresenta la gran parte di quello regnicolo e risulta attivamente impegnato nei trasporti marittimi a breve e media percorrenza, alimentando una fitta rete di rapporti commerciali con tutti i porti principali del Mediterraneo occidentale (e non solo). Cfr. G. Di Taranto, *La marina mercantile del Mezzogiorno nel Mediterraneo (secolo XVII-XIX)*, in T. Fanfani (a cura di), *La penisola italiana e il mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci, tra XV e XX secolo*, ESI, Napoli, 1993, pp. 301-315.

⁴¹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 22.

⁴² Cfr. *infra*, cap. VII.

e un generalizzato aumento dei matricolati, che sembra interessare trasversalmente tutti i settori produttivi. Un'espansione, questa del sistema corporativo partenopeo, che per buona parte del secolo sembra ampiamente bilanciata dalle favorevoli condizioni produttive e dalle buone capacità di assorbimento del mercato interno e che viene, non di rado, incoraggiata dalle stesse istituzioni corporative, attraverso l'adozione di regolamenti relativamente flessibili e di criteri di ammissione piuttosto larghi, finalizzati a favorire la specializzazione produttiva e lo sviluppo delle diverse attività manifatturiere.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Il Cinquecento napoletano non è privo di ombre e contraddizioni e i processi di crescita che interessano soprattutto i decenni centrali del secolo manifestano già alcune distorsioni che esploderanno con forza nei secoli seguenti. Come evidenziato da Claudia Petraccone nei suoi studi di demografia storica e di storia sociale, «un forte aumento demografico che non si accompagna ad una generale trasformazione economico-sociale può provocare dei gravi fenomeni di squilibrio»; e proprio questo sembra essere il caso di Napoli, «dove da tutto il Regno si riversa una massa sempre più grande di gente, imponendo alla città un ritmo di accrescimento sproporzionato alle sue possibilità di sviluppo economico-sociale»⁴³. In altre parole, comincia a delinearsi quell'*effetto-capitale*⁴⁴ che, due secoli più tardi, sarà oggetto delle critiche disincantate degli illuministi, testimoni delle conseguenze nefaste di questo smisurato incremento demografico. «L'immagine dell'enorme testa imposta su un fragile corpo», se ancora negli anni trenta del Seicento, agli occhi di un osservatore attento come Giulio Cesare Capaccio, celebra l'illusorio primato della Capitale e l'autocoscienza di una «identità peculiare», di una sostanziale «diversità» della Capitale rispetto alla contemporanea evoluzione del Regno⁴⁵, nel Settecento diverrà metafora del profondo squilibrio tra Capitale e Province, tra l'andamento della popolazione e le effettive capacità di assorbimento della struttura economico-sociale⁴⁶.

⁴³ C. Petraccone, *Napoli dal Cinquecento all'Ottocento* cit., p. 5.

⁴⁴ Cfr. G. Galasso, *Il problema della Capitale*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. II: Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, UTET, Torino, 2006, pp. 661-665 e 686-691.

⁴⁵ Cfr. G.C. Capaccio, *Il Forastiero*, Stamperia di G.D. Roncagliolo, Napoli, 1634.

⁴⁶ Cfr. A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 247.

La società napoletana si dimostra impreparata ad accogliere i flussi migratori provenienti da ogni parte del Regno e a far fronte al tumultuoso incremento demografico che, in poco più di un secolo, raddoppia gli abitanti della Capitale. L'accorta politica annonaria predisposta dalle autorità municipali e viceregie, non di rado in seguito a complesse negoziazioni coi corpi d'Arte⁴⁷, per cercare di garantire la distribuzione del pane e mantenere l'ordine pubblico, soprattutto nelle annate di cattivo raccolto e carestia, non riesce a contenere la tensione sociale, che già negli anni ottanta del Cinquecento esplode in alcuni episodi di violenza e di aperta contestazione dell'operato delle magistrature cittadine⁴⁸.

La stessa struttura "industriale" della Capitale presenta, del resto, un'intrinseca fragilità. La manifattura tessile, già a partire dalla seconda metà del secolo, è percorsa da spinte contrastanti – tra tradizione e innovazione, forze conservatrici e timidi tentativi di modernizzazione – e manifesta una certa difficoltà ad aggiornare i propri processi produttivi e a diversificare i propri prodotti, per comprimere i costi di produzione e competere più efficacemente con l'incalzante concorrenza dei manufatti stranieri⁴⁹. L'attività edilizia, abbastanza intensa nei decenni centrali del Cinquecento, è comunque discontinua e fortemente marcata dai ritmi stagionali⁵⁰. Persino sul terreno delle costruzioni navali, Napoli «vive di riflesso», dal momento che l'indotto navale, essendo legato più ai compiti dell'Arsenale che alla domanda di navigli mercantili, «dipende, in ultima istanza, dalle esigenze della monarchia spagnola»⁵¹. Gran parte dei capitali impegnati nella mediazione tra traffici a lungo raggio e fiere locali è, inoltre, nelle mani di operatori stranieri⁵². Non mancano, certo, relazioni commerciali con altre città

⁴⁷ Vedi Capitolo VII.

⁴⁸ Emblematica in tal senso la rivolta popolare che esplode nel 1585 contro la decisione degli Eletti di aumentare il prezzo del pane nella Capitale, in seguito all'autorizzazione ad esportare 400.000 tomoli di grano in Aragona. Cfr. R. Villari, *La rivolta antispagnola a Napoli: le origini (1585-1647)*, Laterza, Bari, 1967 e G. Galasso, *Il tumulto del 1585*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. II cit.*, pp. 805-827.

⁴⁹ Cfr. *infra*, cap. III.

⁵⁰ Cfr. F. Strazzullo, *La corporazione napoletana dei fabbricatori cit.*, p. 29.

⁵¹ A. Musi, *Il vicereame spagnolo cit.*, p. 257.

⁵² Fin dagli anni trenta del Cinquecento è, ad esempio, documentabile un significativo ampliamento della penetrazione genovese. Cfr. R. Romano, *Economia e finanze cit.*, p. 572; A. Calabria, *Finanzieri genovesi a Napoli nel Cinquecento*, «Rivista storica italiana», CI (1989), pp. 578-613; A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, ESI, Napoli, 1996; G. Brancaccio, *Nazione genovese: consoli e colonia*

europee⁵³, ma si tratta per lo più di scambi episodici, congiunturali, al punto che, già sul finire del secolo, la Capitale partenopea «si ritrova ormai tagliata fuori dal circuito dell'economia-mondo mediterranea»⁵⁴. In altri termini, il ruolo economico di Napoli è, già nel XVI secolo, «in larga misura, dipendente, subordinato»: secondo Ruggiero Romano, la Capitale non sarebbe altro che la «scena» in cui si incontrano il mercato locale e il mercato internazionale, «semplice luogo dove dei fenomeni si manifestano, senza che vi sia intervento diretto nella direzione degli avvenimenti»⁵⁵.

Un simile giudizio può forse apparire troppo netto e lapidario e, in effetti, è stato in parte rivisto e mitigato dalla storiografia successiva⁵⁶. È indubbio, tuttavia, che il modello di sviluppo che ha la sua genesi in età aragonese e che si consolida durante il Vicereame spagnolo sia caratterizzato dalla convivenza di elementi di modernità e fattori di arretratezza, dall'emergere di scompensi e contraddizioni destinati ad esplodere nel corso del Seicento.

Da questo punto di vista, anche l'universo delle Arti è tutt'altro che monolitico. Il Cinquecento rappresenta una fase di incremento della produzione, di specializzazione produttiva e di aumento dei matricolati, ma la crescita poggia su fragili basi e, già nella seconda metà del secolo, si incominciano a intravedere i primi segnali di quei drammatici squilibri che si manifesteranno più compiutamente nei secoli successivi e che renderanno necessaria una generale trasformazione delle strutture corporative, con risultati e *performance* non sempre adeguati e rispondenti alle aspettative. D'altra parte, non tutti i settori crescono con lo stesso ritmo: i di-

nella Napoli moderna, A. Guida, Napoli, 2001 e G. Galasso, *Gli anni delle rotture: finanze e società*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. III: Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)* cit., p. 159.

⁵³ Tra il 1545 e il 1578, una cinquantina di commercianti napoletani trafficano con Anversa. Cfr. E. Coornaert, *Notes pour l'Histoire du commerce des Pays-Bas avec l'Italie du Sud et les au-delà à la fin du XV et au XVI siècles*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, A. Giuffrè, Milano, 1962, vol. IV, p. 397.

⁵⁴ A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 256.

⁵⁵ R. Romano, *Economia e finanze* cit., p. 581.

⁵⁶ Fondamentale, ai fini di una revisione critica del giudizio di Romano sull'economia meridionale «bloccata», si rivela la lettura offerta da Maurice Aymard: cfr. M. Aymard, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d'Italia. Annali. I: Dal feudalesimo al capitalismo*, Einaudi, Torino, 1978, pp. 1131-1192 e Id., *La fragilità di un'economia avanzata: l'Italia e le trasformazioni dell'economia europea*, in *Storia dell'economia italiana. Vol. II: L'età moderna: verso la crisi*, Einaudi, Torino, 1991, pp. 5-137. Sugli stessi temi si è soffermato anche Giovanni Muto: cfr. G. Muto, *Come leggere il Mezzogiorno spagnolo*, in Id., *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, ESI, Napoli, 1992, pp. 190-194.

versi comparti produttivi sembrano procedere con velocità diverse e in alcune Arti la crisi sopraggiunge prima che in altre, di modo che diverse saranno anche le strategie e le scelte adottate da ciascuna corporazione per cercare di cavalcare l'onda del cambiamento e rendere più competitive le proprie produzioni⁵⁷.

Quando poi su questo sfondo di «sviluppo relativo senza modernizzazione effettiva»⁵⁸ si innesta la crisi del Seicento, le contraddizioni e le inefficienze emerse già nel Cinquecento diventano il detonatore di una recessione ad ampio raggio che investe l'intero tessuto produttivo della Capitale e, con esso, anche il sistema delle Arti. Nella crisi del XVII secolo, un'economia come quella partenopea, con insufficienti capacità di accumulazione e che non possiede i meccanismi propulsivi per il suo sviluppo, ma che è fortemente dipendente dai cicli di espansione e contrazione delle economie più forti, viene messa a dura prova dagli effetti a catena indotti dalla sfavorevole congiuntura economica e demografica, dalla nuova divisione internazionale del lavoro e dall'esaurirsi delle grandi spinte mercantili del Cinquecento⁵⁹. Si consuma, così, il passaggio da una fase di relativa crescita economica ad un lungo periodo di crisi e di stabilizzazione in una posizione semiperiferica nell'economia-mondo⁶⁰, mentre i mutati orizzonti del mercato internazionale impongono una riconversione del tessuto produttivo cittadino che non risparmia neppure il sistema corporativo, costretto a sottoporre le proprie strutture ad una profonda revisione funzionale.

Di fronte ad una generale contrazione della domanda interna e all'incalzante concorrenza dei prodotti stranieri, parecchie corporazioni sono costrette a serrare le proprie fila, ad emanare nuove e più restrittive norme per l'accesso all'Arte e, nei casi più estremi, a disporre addirittura un vero e proprio blocco delle immatricolazioni. Si irrigidiscono le gerarchie interne, l'*iter* per ascendere al grado

⁵⁷ Cfr. *infra*, cap. III.

⁵⁸ A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 258.

⁵⁹ Per un'esauriente rassegna storiografica al riguardo, si vedano: F. Benigno, *Ripensare la crisi del Seicento*, «Storica», VII (1996), pp. 7-52 e P. Malanima, *La fine del primato. Crisi e riconversione nell'Italia del Seicento*, B. Mondadori, Milano, 1998.

⁶⁰ Cfr. A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 205. Sulle categorie di «semiperiferia» e di «economia-mondo» in età moderna, si vedano: I. Wallerstein, *Il sistema mondiale dell'economia moderna. L'agricoltura capitalistica e le origini del sistema mondiale dell'economia europea nel XVII secolo*, Il Mulino, Bologna, 1978 e F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, Einaudi, Torino, 1982.

di maestro viene disseminato di ostacoli e reso più oneroso⁶¹ e molte Arti sono interessate da un generale processo di *proletarizzazione*, cui si cerca di dare risposta accentuando le finalità caritative dei corpi d'Arte e incrementando le prestazioni assistenziali e previdenziali fornite da ciascuna corporazione a favore dei matricolati e delle loro famiglie⁶². La crisi determina la scomparsa di produzioni di antichissima tradizione, si ridefiniscono gli ambiti di competenza delle professioni "superstiti" e per alcune Arti comincia una lenta agonia che prelude alla definitiva perdita del primato nel proprio comparto produttivo o, comunque, ad un netto ridimensionamento dello spicchio di mercato tradizionalmente occupato.

Ma il Seicento è anche un secolo di sperimentazione di nuove strategie produttive. Non sono poche le corporazioni che, nel tentativo di tener testa alla crisi e di difendere o ampliare il proprio segmento di mercato, cercano, in verità con risultati non sempre soddisfacenti, di riconvertire e ammodernare le proprie strutture, di allargare il ventaglio dei beni prodotti o di orientarsi verso produzioni di nicchia, meno soggette alla concorrenza straniera e alle mutevoli tendenze della moda. Nei settori più dinamici, come quello tessile e dell'abbigliamento, si assiste ad incipienti processi di decentramento produttivo e all'adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro di carattere *protoindustriale*, che, puntando su una più marcata divisione del lavoro, tentano di comprimere i costi di produzione, pur senza sacrificare completamente alla causa del mercato la qualità dei manufatti prodotti⁶³. In molti casi, un simile sforzo di modernizzazione si rivela inefficace e non produce i frutti sperati, ma non si può negare che in alcuni comparti produttivi le corporazioni riescano effettivamente ad aggiornare i propri sistemi di produzione e a trovare una nuova collocazione sul mercato interno e internazionale, manifestando un inedito dinamismo e una capacità di adattamento spesso sottovalutata dalla storiografia economica.

Anche nella difficile congiuntura seicentesca, il sistema corporativo napoletano, pur duramente colpito dalla crisi, non reagisce, dunque, ad essa in maniera inerte, ma evidenzia, a seconda dei

⁶¹ Cfr. *infra*, cap. IV.

⁶² Cfr. *infra*, cap. V.

⁶³ Cfr. R. Ragosta, *Specializzazione produttiva* cit., pp. 339-349 e S. Scognamiglio Cestaro, *Le corporazioni dell'abbigliamento a Napoli in età moderna tra successi e fallimenti di mercato: le calzette di seta, i cappelli e i guanti*, in P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit., pp. 401-420.

diversi settori produttivi, livelli di efficienza e di tenuta differenziati, dando prova in non pochi casi di una discreta flessibilità e di una non trascurabile apertura al cambiamento e all'innovazione. Allo stereotipo, condiviso da tanta parte della storiografia, di una sostanziale immobilità del sistema corporativo napoletano per tutto il corso del Seicento, prima e dopo la parentesi dei moti masanielliani, sembra più proficuo sostituire l'immagine, suggerita da Renzo Sabbatini a proposito della coeva realtà lucchese⁶⁴, di una «*marcia sul posto*, una secolare ed estenuante marcia che, se non riesce a condurre da alcuna parte, è tuttavia il segno di mutamenti profondi, per quanto ancora sotterranei»⁶⁵.

Tutte queste trasformazioni non si affermano, però, in modo indolore: promosse dalle élites dirigenti corporative e dal ceto mercantile e imprenditoriale, esse sono spesso avversate dalla componente più conservatrice e tradizionalista del mondo artigiano. A partire soprattutto dagli anni trenta del secolo, quando gli effetti della crisi si fanno più acuti e insostenibili, l'intero universo corporativo appare percorso da forti attriti, ulteriormente aggravati dal dilagare della disoccupazione e dall'acuirsi di quei fenomeni di pauperizzazione delle frange più deboli dei matricolati di cui si è detto in precedenza.

È su questo scenario di profonda tensione sociale e di crescente malcontento del ceto artigiano che si inserisce la partecipazione dei corpi d'Arte alla rivolta masanielliana del 1647, allorché «gli effetti congiunti del fiscalismo e della crisi economica su artigiani, bottegai e piccoli commercianti al minuto spingono questi soggetti verso lo scontro diretto con lo Stato»⁶⁶. Come si vedrà più diffusamente nel capitolo VII, la miccia che provoca l'esplosione corporativa dei ceti popolari è l'Editto del 3 gennaio 1647 che, imponendo una nuova gabella sulla frutta, innesca una dura reazione da parte di ampi segmenti della società urbana e rappresenta il momento di avvio di tutta una serie di azioni a carattere prevalentemente dimostrativo che culminano poi nella giornata del 7 luglio, vero

⁶⁴ Cfr. R. Sabbatini, *Tra conflitti corporativi ed "ecologia sociale": la manifattura della seta a Lucca tra Sei e Settecento*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit., pp. 361-389.

⁶⁵ Ivi, p. 362.

⁶⁶ A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 268.

inizio del movimento insurrezionale guidato da Masaniello⁶⁷. Non è privo di significato che i primi quartieri che si sollevano, nella notte fra il 7 e l'8 luglio, siano Mercato, Lavinaio e Conceria, aree caratterizzate da «una robusta struttura artigiana e corporativa»⁶⁸, e che, nella folla anonima dei rivoltosi, tra i più agguerriti seguaci del pescivendolo di Amalfi emergano i nomi di Carlo De Botta (apparatore di panni), Giuseppe Palamo (calzettaio), Carlo Tessitore (cappellaio) Giovanni Consalvo («de professione acquaio»), Matteo Serra («della zecca dei panni») e dei fratelli Carlo e Pietro Romano (rispettivamente rivenditore di tabacco e sarto), oltre ad un folto numero di panettieri, vermicellari, cetrangolari, speciali, bottegai e artigiani specializzati⁶⁹, a riprova del ruolo decisivo svolto dai corpi d'Arte già nelle prime giornate della rivolta urbana.

È, però, soprattutto nella seconda fase del tumulto, tra la metà di luglio e l'agosto del 1647, che il ceto artigiano inquadrato nelle organizzazioni di mestiere, saldandosi alla «infima plebe» e al «proletariato depresso e disorganizzato» in alcune grandi e spettacolari azioni di protesta armata⁷⁰, diviene uno dei protagonisti principali della rivolta, segnata dal convergere di istanze diverse e dall'agire, non sempre coerente, di una molteplicità di attori differenti⁷¹. I ceti corporati, messi alle strette dalla crisi, si battono strenuamente per difendere i Capitoli di luglio e rivendicare briciole e frammenti di immunità e privilegi. Non a torto Aurelio Musi sottolinea che essi «combattono disperatamente per il “vecchio”, non per il “nuovo”»; hanno paura della destrutturazione sociale e, per sfuggire a quest'incubo, «si rifugiano nel modello di una società gerarchica, in cui sia possibile ritagliarsi uno spazio, un posto piccolo e misero, ma garantito, di sopravvivenza»⁷².

È in quest'ottica che vanno letti anche gli scontri interni a molte corporazioni e le richieste avanzate dagli artigiani al viceré

⁶⁷ Cfr. A. Musi, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, A. Guida, Napoli, 1989, pp. 91-96 e G. Galasso, *La rivolta di Masaniello*, in Id., *Storia del Regno di Napoli*. Vol. III cit., pp. 285-291.

⁶⁸ R. Colapietra, *Il governo spagnolo nell'Italia meridionale: Napoli dal 1580 al 1648*, in *Storia di Napoli*. Vol. V, tomo I cit., p. 230.

⁶⁹ Bnn, *Sezione Manoscritti: Informatione intorno ai ribelli della rivoluzione dell'anno 1647 presa nel governo del Signor Conte di Pegnaranda*, Napoli, 1660, Ms. X_B_65.

⁷⁰ G. Galasso, *La rivolta antispannola*, in Id., *Storia del Regno di Napoli*. Vol. III cit., pp. 334-337.

⁷¹ Cfr. F. Benigno, *Il mistero di Masaniello*, in Id., *Specchi della rivoluzione: conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Donzelli, Roma, 1999, pp. 199-285.

⁷² A. Musi, *La rivolta di Masaniello* cit., pp. 154-155.

Duca d'Arcos e alle autorità municipali. L'evento più significativo di questa seconda fase della rivolta è, senza dubbio, il duro conflitto che, nel mese di agosto, oppone i matricolati dell'Arte della Seta agli Arrendatori della Dogana di Napoli⁷³. La corporazione chiede, in sostanza, che siano confermati e rispettati i propri privilegi e, in particolare, le franchigie doganali e le esenzioni fiscali di cui gli iscritti all'Arte godono sin dall'età di Ferdinando I d'Aragona, onde conservare e rafforzare il primato dell'industria serica partenopea sul resto del Regno⁷⁴. Tali richieste si scontrano, tuttavia, contro la ferma opposizione degli Arrendatori, espressione degli interessi di un ben più vasto blocco di potere burocratico-finanziario. In seguito al fallimento del tentativo di mediazione portato avanti dal vecchio Giulio Genoino, nel segno di un fondamentale lealismo governativo, si giunge ad uno scontro durissimo, che culmina il 21

⁷³ Cfr. G. Donzelli, *Partenope liberata*, O. Beltrano, Napoli, 1647, p. 116 e T. De Santis, *Historia del tumulto di Napoli*, Stamperia d'Elseuir, Leyden, 1652, pp. 188-189.

⁷⁴ Cfr. A. Lepre, P. Villani, *Le richieste dell'Arte della seta nel 1647*, in Eid. (a cura di), *Il Mezzogiorno nell'età moderna e contemporanea*, A. Guida, Napoli, 1974, vol. I, pp. 135-144. Si legga quanto stabilito nei Capitoli concessi dal Duca d'Arcos ai tessitori napoletani nell'agosto del 1647: «Item supplicano S. Eccellenza, che in conformità di quello che la felice memoria di Re Ferdinando d'Aragonia concesse per privilegio a detto tempo, che quelli che facevano detta Arte in Napoli, tanto Napolitani, quanto forastieri, fossero franchi d'ogni pagamento di Dohana, Gabella, ed altro deritto, che si havesse da pagare, tanto per le sete et oro che venisse da Calabria, o altra parte, tam intra quam extra Regnum, quanto per ogni altra materia spettante alla tinta per fabricare detti drappi, così anche si degnasse Sua Eccellenza far osservare detta franchitia ugualmente nelle loro espedizioni di drappi tantum li Mercanti Napolitani et forastieri. Circa il qual capo si è determinato che si osservino ad unguem detti privilegii». E, poco più avanti: «Item supplicano S. Eccellenza, che in conformità di Privilegii et Bando fatto da quello invittissimo Re Ferdinando, che nessuno presuma esercitare in altra parte del Regno, né in altro Casale di Napoli, né Terre, et Castelle vicine, l'Arte della seta, così inviolabilmente s'osservi; che perciò si compiaccia S. Eccellenza fra il termine che li parerà, che facci pubblicare Bando, che fra detto termine debbiano tutti e ciascheduno del Regno et delli Casali, Castelle, e Terre vicine di Napoli dismettere d'esercitare l'Arte della seta così con telara, come con filatorii, et tente, et il tutto inviolabilmente far osservare in futurum, sotto la pena della perdita di detti drappi e sete. Circa il qual capo si è determinato, che con effetto si osservino detti privilegii [...]; stante che la volontà del detto Serenissimo Re Ferdinando fu quando concesse detto privilegio, che solo si nobilitasse questa nostra Città di Napoli, con esercitarsi detta Arte della seta, et perciò possa proibire ad ogni altra Città, e luogo con gravissime pene che non eserciti detta Arte». Tali Capitoli sono riportati integralmente da Francesco Capecelatro nel primo volume della sua cronaca: cfr. F. Capecelatro, *Diario di Francesco Capecelatro: contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650*, stampa a cura di A. Granito, Stab. Tipogr. di G. Nobile, Napoli, 1850-52, vol. I, pp. 240-249.

agosto con l'assassinio da parte dei rivoltosi di Fabrizio Cennamo, Commissario per l'arrendamento della seta ed ex Presidente della Sommaria, rappresentante degli interessi della Dogana e dei ceti speculativi⁷⁵. «Esemplare dell'intreccio strettissimo fra i problemi strutturali, inerenti alle forme di produzione manifatturiera sviluppatesi nella Capitale e nel Regno, e la congiuntura politico-sociale», tale conflitto è, secondo Musi, il frutto di una «distorsione gravissima nel rapporto tra economia urbana ed economie regionali», nonché dell'assenza nella Capitale di un'autosufficiente dinamica di sviluppo manifatturiero e del progressivo spostarsi dell'asse dell'industria serica cittadina dalla sfera della produzione a quella della distribuzione del prodotto⁷⁶.

Nell'uccisione del Cennamo, quale atto conclusivo di questa seconda fase della rivolta urbana, si colgono, pertanto, non solo l'impossibilità di creare un blocco popolare unitario a difesa dei Capitoli di luglio e la difficoltà di tradurre in concreto progetto politico l'esplosione corporativa dei ceti artigiani, ma anche la crisi drammatica di uno dei settori portanti dell'economia napoletana, attraversato da gravissime tensioni interne e destinato nei decenni successivi a vedere fortemente ridimensionate la propria funzione trainante nel tessuto produttivo della Capitale e la propria capacità di proiezione sui circuiti a lungo raggio del commercio internazionale.

3. *Luci e ombre dell'ordinamento corporativo nel Settecento: il fallimento del riformismo carolino*

La struttura corporativa che il Settecento napoletano eredita dai secoli precedenti si presenta profondamente diversa da quella delineatasi tra Quattro e Cinquecento. Alcuni mestieri sono scomparsi; altri, messi a dura prova dalla crisi, hanno dovuto riconvertirsi e orientarsi verso nuove produzioni, alla conquista di un diverso segmento del mercato; altri ancora, per comprimere i costi di produzione, sono stati costretti ad adottare nuove forme di organizzazione del lavoro e a decentrare alcune fasi del processo produttivo, sperimentando un'inedita collaborazione tra manifattura

⁷⁵ Cfr. R. Colapietra, *Il governo spagnolo* cit., pp. 238-239.

⁷⁶ Cfr. A. Musi, *La rivolta di Masaniello* cit., pp. 157-158.

urbana e industria rurale⁷⁷. Parallelamente, in risposta ai sempre più marcati processi di pauperizzazione e disarticolazione sociale di larghi strati della popolazione residente nella Capitale e in particolare delle frange più deboli dei ceti artigiani, quasi tutte le Arti hanno dovuto accentuare le proprie finalità assistenziali, non di rado a spese delle proprie originarie funzioni economiche, e destinare una parte consistente delle proprie risorse finanziarie al soccorso dei matricolati «caduti in povertà» e maggiormente a rischio di essere espulsi dal mercato del lavoro⁷⁸.

Non si tratta, tuttavia, di trasformazioni concluse e acquisite una volta per tutte: per buona parte del secolo, le corporazioni napoletane sembrano proseguire quella sfibrante *marcia sul posto* che le ha viste protagoniste durante il Seicento. È indicativo che, ancora per tutto il Settecento e con più fitta cadenza nei decenni iniziali del secolo, grosso modo fino alla metà degli anni quaranta e poi, di nuovo, nel ventennio 1775-1795, quasi tutte le Arti siano impegnate in un'intensissima attività normativa, che le porta a modificare ed integrare continuamente i propri Statuti o persino a fissare nuovi Capitoli, nell'ostinato tentativo di adeguare le proprie strutture e i propri compiti istituzionali al «mutato stato delle cose»⁷⁹. Sembra quasi che la codificazione statutaria fatichi a tenere il passo con i sempre più rapidi cambiamenti che interessano il tessuto produttivo della Capitale. Ma sarebbe forse il caso di chiedersi in quale misura i ritmi dell'attività normativa delle Arti siano dettati dall'esigenza di adeguamento delle strutture corporative al mutamento dei tempi e alla variazione degli obiettivi della vita economica cittadina e in quale misura, invece, essi riproducano l'andamento del dibattito politico sui corpi d'Arte che, tra momenti di grande vivacità e altri di evidente stanchezza, si snoda lungo tutto l'arco del secolo. Un interrogativo, questo, tutt'altro che sem-

⁷⁷ Anche in questo caso si tratta di trasformazioni comuni a quasi tutte le realtà corporative del Centro-Nord della Penisola, «chiamate – tra Sei e Settecento – a ridefinire ed a riscrivere le loro funzioni, i loro spazi, le loro stesse finalità, in un contesto economico e sociale in forte trasformazione». V. Chiese, *I mestieri e la città. Le corporazioni veronesi tra XV e XVIII secolo*, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 19. A questo proposito, si veda anche: D. Frigo, *Continuità, innovazione e riforme nelle corporazioni italiane tra Sei e Settecento*, in D. Zardin (a cura di), *Corpi, fraternità, mestieri* cit., pp. 187-212.

⁷⁸ Cfr. *infra*, cap. V.

⁷⁹ Così si esprime l'Arte dei Candelari, all'atto di approvare un nuova Capitolazione nel giugno del 1763. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 29.

plice, che implica un giudizio sulla «capacità di evoluzione autonoma del sistema corporativo»⁸⁰, sulla sua capacità di percepire, mentre si agita il movimento delle idee, ma indipendentemente da esso, i problemi nuovi della produzione e del consumo e di individuare per essi soluzioni misurate sulla conservazione delle istituzioni corporative⁸¹.

È indubbio che il Settecento coincida con una fase di ulteriore ristrutturazione del mercato e di vera e propria crisi di alcuni settori produttivi⁸², cui le Arti rispondono irrigidendo le proprie strutture, innalzando le barriere di accesso alla corporazione e, non di rado, ripiegandosi su compiti di natura puramente assistenziale e mutualistica. Ciò non toglie che, lungi dal configurarsi come una realtà immobile e monolitica, il sistema corporativo napoletano evidenzia, anche nel XVIII secolo, un'inaspettata capacità di cambiare e rimodellarsi sull'onda dei processi di mutamento dell'economia urbana e di segmentazione della produzione. Da un lato, le Arti si mostrano in più di un caso permeabili all'innovazione tecnica e organizzativa e stabiliscono rapporti funzionali con le attività di *protoindustria* e con quelle figure di *mercanti-imprenditori*, che, nel contesto urbano non meno che in ambito rurale, tendono ad imporsi sempre più decisamente come intermediari obbligati tra i produttori e il mercato⁸³. Dall'altro, l'accentuazione dell'elemento mutualistico, che in alcuni casi finisce per diventare la sola ragione d'esistenza o comunque la preoccupazione prioritaria dell'istituzione corporativa, non va intesa univocamente come un chiaro segnale del *tramonto* delle Arti, come conseguenza indiretta dell'esaurirsi delle loro funzioni propriamente economiche: dalla capaci-

⁸⁰ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 65.

⁸¹ «Quanto precisamente necessarie siano dopo l'agricoltura, le scienze e le Arti tutte a costruire una ben ordinata Repubblica, ed a renderla florida per l'umano commercio, non v'è oggi alcuno cotanto rozzo, e barbaro in tal grado che possa ignorarlo. Di questa verità ne rende certa testimonianza il senso comune, l'esperienza ch'è maestra delle cose, oltre l'autorità degli storici più accreditati di tutte le nazioni. A quest'oggetto gli antichi sovrani e moderatori delle Repubbliche e Stati, non solo le introdussero nelle di loro città con molto dispendio allettando in remotissime parti gli artieri con premi e privilegi, ma ben anche le difesero, ed a tutto potere in ogni tempo le protessero, affinché mantenute ed accresciute si fossero e, divenuto più florido e vantaggioso il commercio, non solamente per lo publico bene, ma anche a vantaggio, utile, e commodo degli stessi privati». Così si legge, a difesa delle istituzioni corporative, nelle premesse del sopracitato Statuto del 1763 dell'Arte dei Candelari. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 29.

⁸² Cfr. R. Romano, *Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII (1734-1806)*, ora in Id., *Napoli dal Vicereame al Regno: storia economica*, Einaudi, Torino, 1976.

⁸³ Cfr. *infra*, cap. III.

tà di esercitare un controllo diretto sul momento della formazione dei prezzi, alla regolazione del livello dei salari, alla limitazione della concorrenza interna tra gli iscritti. Essa, al contrario, evidenzia la notevole capacità di tenuta del sistema corporativo partenopeo, capace, anche nei momenti di crisi e di più profonda destrutturazione dell'apparato manifatturiero, di riconvertire i propri compiti istituzionali e di darsi nuove priorità, offrendo una risposta convincente a preoccupazioni di natura diversa da quella meramente economica. Non bisogna, del resto, dimenticare che l'esigenza di tutela sociale dei membri della corporazione acquista, nel lungo percorso riformatore delle Arti settecentesche, un'indiscussa centralità, che contribuisce a rendere ancora più problematica e complessa la questione di un'eventuale soppressione delle istituzioni corporative sollevata da più parti nell'ambito del dibattito politico e culturale del tempo.

L'evoluzione settecentesca del sistema corporativo napoletano, sebbene non priva di una *ratio* interna e di un'autonoma capacità di movimento, è, però, largamente condizionata dalla politica riformatrice portata avanti, tra accelerazioni e rinvii, dalla monarchia borbonica e da quel vivace agitarsi di idee che, con toni polemici o propositivi, si sviluppa intorno ad essa. Obiettivo prioritario della monarchia è quello di accrescere il controllo pubblico sulle Arti e mettere ordine nella vita economica del Regno e in quel confuso accavallarsi di competenze e funzioni giuridico-amministrative che contribuiscono a rendere farraginosa e inefficiente la gestione dei rapporti tra le corporazioni e gli organi del governo centrale. Si inserisce in questa prospettiva l'istituzione, nel novembre del 1739, del Supremo Magistrato di Commercio, con ampie competenze in materia di corporazioni e di commercio estero, che, pur nei caratteri e nei limiti ampiamente evidenziati dalla storiografia⁸⁴, rappresenta un momento fortemente periodizzante nella stagione riformatrice più direttamente legata al nome e all'azione di Carlo di Borbone⁸⁵. Nel nodo irrisolto del contenzioso commerciale e nel

⁸⁴ Cfr. A. Allocati, *Il Supremo Magistrato di Commercio del Regno di Napoli (1739-1808)*, «Studi economici», X (1955), n. 1-2, pp. 114-121 e R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII. I: La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli, 1961, pp. 146-168.

⁸⁵ Sul riformismo carolino degli anni trenta e quaranta del Settecento, si veda: R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone: la fondazione ed il tempo eroico della dinastia*, in *Storia di Napoli. Vol VII cit.*, pp. 461-717; A.M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, in *Storia della società italiana. Vol. XII: Il secolo dei lumi e*

sovrapporsi confuso di competenze giurisdizionali viene, infatti, individuata una delle cause fondamentali del disordinato procedere della vita mercantile e della stessa manifesta decadenza di alcune tra le più rilevanti attività manifatturiere del Regno. Il disegno di un rinnovamento autentico del sistema economico e produttivo della Capitale è, pertanto, strettamente connesso all'esigenza di un progetto riformatore a più ampio raggio, cui non è estraneo il tentativo di riorganizzazione giuridico-amministrativa incentrato sulla creazione del Supremo Magistrato di Commercio.

Ancor più che nel tentativo di ricondurre alla potestà del Supremo Magistrato diritti di appello fino ad allora variamente collocati, è soprattutto nelle procedure fissate per lo svolgimento delle cause in prima istanza che si ravvisa la novità più significativa della riforma: venti giorni di tempo per giungere alla risoluzione delle controversie e possibilità di rendere il giudizio senza alcuna specifica adesione a normative formali, essendo sufficiente che esso venga emanato «in conformità delli sentimenti della loro coscienza e secondo li costumi, li metodi e le regole che fra li mercatanti si osservano»⁸⁶. Ci si orienta, dunque, a sciogliere il nodo del rapporto tra vita economica e sistema giuridico-amministrativo nel senso di una prevalente opzione per il diritto consuetudinario⁸⁷. A fronte del tentativo di accentramento giuridico-amministrativo imperniato sull'istituzione del Supremo Magistrato, si continua a fare ampio affidamento sulle élites corporative, confermando ai Consoli delle singole Arti la facoltà di dirimere in prima istanza le cause tra i matricolati. Un orientamento, questo, che indubbiamente si traduce in un'accelerazione del contenzioso e in una maggiore certezza di giudizio, ma che, al tempo stesso, rivela tutta la sua problematicità

delle riforme, Teti, Milano, 1989, pp. 215-290; E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno. Vol. IV, tomo II: Il Regno dagli Angioini ai Borbone*, Edizioni del Sole, Napoli, 1991, pp. 373-467 e G. Galasso, *Un «edificio da farsi: le riforme istituzionali del «tempo eroico»*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. IV: Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)* cit., pp. 37-88. Per una nuova lettura del «tempo eroico» della monarchia borbonica, si veda: A.M. Rao, *L'apprendistato di un re: Carlo di Borbone a Napoli*, in G. Fragnito (a cura di), *Elisabetta Farnese, principessa di Parma e regina di Spagna*, Viella, Roma, 2009, pp. 281-297.

⁸⁶ È quanto si legge nel progetto sulle competenze del Supremo Magistrato di Commercio, redatto dal Moltealegre nel giugno del 1740. Asn, *Segreteria di Stato d'Azienda*, b. 7, fasc. 57.

⁸⁷ Cfr. R. Ajello, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli: il tentativo di codificazione carolino*, in Id., *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli, 1976, pp. 29-108.

quando si osservi che «con queste disposizioni l'onere del rinnovamento viene a scaricarsi su istituzioni di impianto tradizionale, quali certo si presentano le Arti, e ancor più sui suoi organismi più discutibili e contestati e, cioè, i Consolati»⁸⁸.

Stesso discorso per quanto concerne la riforma della Giunta di Commercio, in cui, accanto a giuristi aperti ai problemi economici e finanziari, siedono per la prima volta, a parità di diritti, mercanti con esperienza diretta nel settore⁸⁹. Analizzando i *Punti commessi* nel maggio del 1737 alla neo-restaurata istituzione, i passaggi relativi al controllo della vita artigiana appaiono tra i più ansiosi di novità e, al tempo stesso, tra i più cauti. Compito della Giunta sarà, infatti, quello

di introdurre e mantenere la buona fede e la puntualità fra tutti i fabbricanti ed artisti, e perciò di stabilire ispettori delle principali manifatture, come de' panni di lana, di drappi e lavori di seta e di teleria d'ogni sorta, con fare rivedere i Capitoli e Regolamenti fatti precedentemente circa quelle Arti, e riformarvi quello che non sarebbe conforme agli usi presenti ed in qualunque altro modo difettoso, e per quello spetta alle Arti, le quali non chieggono ispettori, invigilare che i loro Consoli sieno più attenti a mantenervi la perfezione delle opere, non immatriculando gente alcuna che non sia stata esaminata rigorosamente e riconosciuta capace, ed esercitando una giustizia rigorosa contro quei per ignoranza o mala fede facessero lavori di mala qualità, rendendone anche i medesimi Consoli mallevedori, ma pure dando loro la facoltà di sospendere gli artisti, di carcerarli, e di confiscare le loro opere quando non fossero conformi agli Statuti dell'Arte⁹⁰.

Un simile disegno riformatore prende le mosse da una forte esigenza di riordino dell'intero sistema corporativo, senza peraltro nascondere accenti di sfiducia nelle capacità amministrative e nel rigore dei gruppi dirigenti delle Arti e, in particolare, di quelli delle potenti corporazioni della Seta e della Lana. Al tempo stesso, però, non si può fare a meno di cogliere una certa esitazione nel compiere il passo decisivo di una risoluta subordinazione delle istituzio-

⁸⁸ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 97.

⁸⁹ Cfr. M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Albrighi, Segati e C., Roma, 1923, vol. II, pp. 94-95; E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., p. 386 e G. Galasso, *Un «edifizio da farsi»* cit., pp. 80-82.

⁹⁰ Asn, *Segreteria di Stato d'Azienda: Punti commessi alla Giunta di Commercio di Napoli a di 11 maggio 1737 e riformati a di 5 marzo 1738 circa il commercio di questo Regno*, b. 9, fasc. 11.

ni corporative alle nuove magistrature del riformismo regio, nella vana speranza che «il mutamento auspicato si produca nella *terra di nessuno* di improbabili collaborazioni»⁹¹.

Un simile orientamento ben si integra con l'attività della Real Camera di S. Chiara, che, già dalla fine degli anni trenta del secolo, ma con maggior fermezza dopo il 1746, quando vengono notevolmente ridimensionati i compiti del Supremo Magistrato di Commercio, persegue una rigorosa linea di difesa e restituzione del privilegio corporativo e, nel contempo, di decisa chiusura verso quelle sollecitazioni al mutamento che pure provengono dall'interno stesso delle corporazioni. D'altra parte, anche la nomina, nel dicembre del 1739, dei nuovi Commissari delle Arti⁹², cui viene demandato il compito di mediare in modo sistematico e non occasionale i rapporti tra il mondo artigiano e le nuove magistrature del commercio, mostra ben presto i suoi limiti: nonostante qualche iniziale perplessità e contrasto⁹³, già verso la metà degli anni quaranta, la funzione dei Commissari si riduce a quella di meri esecutori dei disposti capitolari delle Arti, senza riuscire minimamente a intaccare le facoltà e i privilegi delle élites dirigenti corporative.

Confrontato nei suoi risultati con quello asburgico di Milano⁹⁴ o di Firenze⁹⁵, il riformismo carolino appare, dunque, meno organi-

⁹¹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 98.

⁹² Asn, *Segreteria di Stato d'Azienda: Nota di tutte le Arti e dei loro Commissari, 20 dicembre 1739*, b. 7, fasc. 47.

⁹³ Emblematiche, in tal senso le «lagnanze» avanzate dall'Arte degli Ottonari. Asn, *Real Camera di S. Chiara. Bozze di consulta*, vol. 23, fasc. 14.

⁹⁴ Cfr. M. Scazzoso, *Tentativi di riforma burocratica nella Lombardia austriaca: il Supremo Consiglio di Economia (1765-1771)*, «Archivio storico lombardo», X (1977), n. 3, pp. 198-211; A.I. Grab, *La politica del pane. Le riforme annonarie in Lombardia nell'età teresiana e Giuseppina*, FrancoAngeli, Milano, 1986; L. Trezzi, *Ristabilire e restaurare il mercimonio. Pubblici poteri e attività manifatturiere a Milano negli anni di Carlo VI*, FrancoAngeli, Milano, 1986 e L. Mocarrelli, *Le attività manifatturiere a Milano tra continuità dell'apparato corporativo e suo superamento (1713-1787)*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali cit.*, pp. 131-170.

⁹⁵ Cfr. P. Malanima, *La decadenza di una economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Il Mulino, Bologna, 1982; A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1994, vol. I, pp. 426-508; D. Baggiani, *Progresso tecnico e azione politica nella Toscana leopoldina: la Camera di Commercio di Firenze (1768-1782)*, in D. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta (a cura di), *La politica della scienza. Toscana e stati italiani nel tardo Settecento*, Olschki, Firenze, 1997, pp. 67-99 e A. Contini, F. Martelli, *L'Arte dei lanaioli nello Stato regionale toscano (secoli XVII-XVIII)*, in M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri cit.*, pp. 176-224.

co e scarsamente incisivo nel suo sforzo di ridimensionare le persistenti prerogative dei corpi d'Arte. Dalla metà degli anni quaranta si inaugura una fase di stanchezza nella politica riformatrice della monarchia borbonica, che, fallito il tentativo carolino di intervenire energicamente nella vita economica della Capitale e del Regno, sembra ripiegare verso indirizzi più prudenti, rinunciando a ogni progetto di riordino giuridico-amministrativo del contenzioso tra le Arti, ora nuovamente abbandonato al confuso accavallarsi di competenze e magistrature⁹⁶.

Questi anni sono, inoltre, segnati dall'esaurirsi di quella vivace corrente neomercantilista che, sviluppatasi intorno alla figura del Montealegre come frutto maturo della sua esperienza politica presso la corte spagnola di Madrid⁹⁷, aveva trovato terreno fertile nei circoli partenopei culturalmente più attivi e aperti ai problemi economici⁹⁸, accomunati dall'aspirazione ad un rinnovamento dello Stato e ad una generale riforma della vita economica e sociale del Mezzogiorno. Nei primi anni del regno di Carlo, intorno al Segretario di Stato spagnolo si era ricomposto, sul piano di una più diretta azione politica, il fronte dei *moderni*, eterogeneo per formazione culturale ed estrazione sociale, «erede della tradizione giannonica e della grande cultura napoletana del primo Settecento»⁹⁹, destinato a divenire il vero animatore del *tempo eroico* della monarchia¹⁰⁰ e ad esercitare «un'importante funzione di stimolo e di sostegno ai mutamenti da avviare nelle strutture materiali e mentali del Mez-

⁹⁶ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 101. Come avrebbe evidenziato alcuni anni più tardi Troiano Odazi in un suo memoriale del 1782: dopo il 1746 «tutto ritornò alla antica amministrazione, che era quella la quale aveva annientato o impedito di crescere il commercio, le manifatture e le industrie». T. Odazi, *Discorso pronunziato nella riapertura della cattedra di Economia politica e Commercio nella Università degli studj di Napoli*, Napoli, 1782, citato in R. Ajello, *Il problema della riforma* cit., p. 163.

⁹⁷ Cfr. R. Ajello, *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo*, in M. Di Pinto (a cura di), *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna: un bilancio storiografico*, Guida, Napoli, 1985, vol. I, pp. 115-192.

⁹⁸ Tra gli esponenti più rappresentativi della cultura napoletana del primo Settecento spiccano i nomi di Niccolò Fraggianni, Francesco Ventura, Pietro Contegna e dell'ancor giovanissimo Antonio Genovesi, cui bisogna affiancare il gruppo dei *novatores* dell'Accademia delle Scienze, tra cui è il caso di citare almeno Niccolò Cirillo, Francesco Serao, i fratelli De Martino, Mario Lama e Giuseppe Orlandi, riuniti intorno a Bartolomeo Intieri e a Celestino Galiani, che tra il 1732 e il 1753 è anche Cappellano Maggiore del Regno.

⁹⁹ F. Venturi, *Settecento riformatore. Tomo I: Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino, 1969, p. 71.

¹⁰⁰ Cfr. A.M. Rao, *L'apprendistato di un re* cit., pp. 287-288.

zogiorno»¹⁰¹. Il nascente Illuminismo napoletano, in continuità con la nuova *idéologie économique* introdotta nella cultura partenopea dal neomercantilismo asburgico, aveva contribuito, negli anni di maggior dinamismo del riformismo carolino, a mettere a fuoco una serie di questioni fondamentali per il superamento dei limiti strutturali dell'economia meridionale, investendo il potere statale di una funzione determinante per il rilancio economico del Mezzogiorno. Ma, intorno alla metà degli anni quaranta, quando si consuma l'allontanamento dalla scena politica del Montealegre, di poco preceduto dalla morte del Contegna e dal tramonto della Ventura, la crisi dell'ideologia mercantilista è ormai evidente e l'ambizioso programma politico dei *novatores* subisce, in materia di commercio estero così come di corporazioni, un netto ridimensionamento¹⁰².

Un ultimo tentativo importante di mettere ordine nell'universo delle Arti, ribadendo una preminenza del controllo pubblico su di esse e cercando di porre un freno al disinvolto esercizio del potere da parte dei dirigenti corporativi, può essere individuato nel *Dispaccio Reale* del 21 gennaio 1758, col quale si obbligano le magistrature artigiane a sottoporre all'Eletto del Popolo il controllo annuale dei rendiconti finanziari¹⁰³. Si tratta, però, di una misura isolata, che non si inserisce in un disegno riformatore di respiro complessivo e che mostra tutta la sua episodicità e debolezza, sia se confrontata con le ambizioni caroline di vent'anni prima sia se rapportata ad altre realtà della Penisola, in particolare la Toscana e la Lombardia, dove negli stessi anni il problema del controllo istituzionale delle Arti, seppure non ancora in termini di smantellamento del sistema corporativo, già si pone con maggiore ampiezza ideale e con una più articolata strumentazione normativa.

Probabilmente è legittimo, sulla scorta della periodizzazione proposta da Luigi Mascilli Migliorini¹⁰⁴, individuare in questa fase di stanchezza del riformismo carolino e di ripiegamento dell'ideo-

¹⁰¹ E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., p. 391.

¹⁰² Sull'importanza del contributo di due intellettuali di grande spessore come Pietro Contegna e Francesco Ventura al programma politico del Montealegre e sull'esaurirsi dell'ideologia mercantilista in seguito al tramonto di questo «triumvirato», come lo definisce lo stesso Tanucci, si vedano: D. Carpanetto, G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento: crisi, trasformazioni, lumi*, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 231 e E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., pp. 390-393 e 397. Sulla figura del Contegna, si veda anche: R. Ajello, *Dal giurisdizionalismo all'Illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, «Archivio storico per le province napoletane», s. 3, XCVIII (1980), pp. 383-412.

¹⁰³ Sns, *Dispacci Reali: 21 gennaio 1758*, VIII_D_13-22.

¹⁰⁴ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 131.

logia mercantile all'inizio della crisi del sistema corporativo napoletano e far cominciare già dalla fine degli anni quaranta il lungo processo dissolutivo che, tra ripensamenti e incertezze, condurrà, fra il 1821 e il 1825, ai decreti di soppressione delle Arti. Ma nel fallimento del disegno riformatore della monarchia borbonica si può, forse, vedere anche il segno della notevole capacità di tenuta di istituzioni tradizionali, ma ancora vitali come i corpi d'Arte, cui lo Stato continua a demandare, almeno fino alla fine degli anni settanta, importanti funzioni di tutela sociale e di regolazione del mercato, sullo sfondo di un sistema economico che fatica a trovare strumenti di sviluppo autonomo.

4. Il «faticoso cammino» verso la soppressione delle corporazioni

Mascilli Migliorini ha ricostruito, con grande acutezza storiografica e sulla base di una amplissima documentazione archivistica, il «faticoso cammino» che, a partire dalla seconda metà degli anni quaranta del Settecento e poi, con maggior risolutezza, dalla fine degli anni settanta, conduce, tra tante perplessità e divisioni (in verità non del tutto immotivate), alla tardiva soppressione delle corporazioni annonarie e di mestiere ad opera del restaurato governo borbonico¹⁰⁵. Un cammino che, nella seconda metà del XVIII secolo, appare ancor più decisamente condizionato dal vivace dibattito intellettuale acceso in seno alla cultura economica dominante, in merito ai limiti e alle «conseguenze funeste [...] del sistema perniciosissimo de' corpi delle arti»¹⁰⁶ e alla necessità di abolire ogni vincolo alla libertà del lavoro. Ma, soprattutto, un cammino che, lungi dal configurarsi come un percorso lineare e privo di ostacoli, risulta in realtà contrassegnato da innumerevoli resistenze, ripensamenti e battute d'arresto, il che contribuisce a movimentare e, per certi versi, a smentire quell'immagine di un'inarrestabile decadenza, o meglio di un vero e proprio *tramonto*, che, secondo i confini interpretativi fissati dall'ormai lontano lavoro di Luigi Dal Pane¹⁰⁷, avrebbe interessato il sistema corporativo napoletano per tutto il corso del Settecento.

¹⁰⁵ Ivi, pp. 131-168.

¹⁰⁶ L'espressione è di Gaetano Filangieri. G. Filangieri, *La scienza della legislazione del cavalier Gaetano Filangieri. Tomo II: Delle leggi politiche ed economiche*, Stamperia Raimondiana, Napoli, 1784, pp. 160-161.

¹⁰⁷ Cfr. L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni* cit.

Se è vero che già sul finire degli anni quaranta la dimensione e, soprattutto, i toni assunti dal contenzioso tra le Arti denunciano tensioni e smagliature sempre meno dominabili nel tessuto del sistema corporativo, è soltanto nei decenni successivi che l'allargarsi dell'evasione statutaria, la decadenza del sistema di rappresentanza interno alle Arti e il sempre più diffuso malgoverno dei Consoli contribuiscono a mettere in crisi e a rendere sempre più problematico un meccanismo di controllo pubblico sulle attività produttive e commerciali mediato dalle corporazioni, qual è quello perseguito dalla prassi giurisprudenziale del Tribunale di S. Chiara¹⁰⁸. Parallelamente, sembra venir meno quel nesso strettissimo tra controllo del mercato e tutela assistenziale in cui Mascilli Migliorini scorge «la vera ragion d'essere dell'associazionismo di mestiere»¹⁰⁹. Al suo posto si va delineando una realtà caratterizzata, per un verso, dal volontario aggregarsi di persone che svolgono lo stesso mestiere intorno ad obblighi di mutualità e di previdenza e, per l'altro, dal diretto controllo dei poteri pubblici sulla qualità delle merci e dei manufatti e sull'osservanza degli obblighi contrattuali e dei rapporti di lavoro¹¹⁰. Quel che ne risulta è una situazione di profondo disagio, che trova elementi di riscontro nella crescente difficoltà delle Arti di fornire risposte adeguate alle nuove questioni sollevate dall'allargamento del mercato e dai mutati orizzonti della vita economica del Regno e che pare aggravarsi in modo irreversibile dopo il 1764, quando la crisi annonaria e demografica della metà degli anni sessanta fa emergere con tutta evidenza i limiti dell'economia meridionale e del modello di sviluppo di Antico Regime ed assesta un duro colpo all'intero sistema produttivo della Capitale¹¹¹, con gravi ripercussioni anche sull'universo delle Arti¹¹².

¹⁰⁸ Cfr. *infra*, cap. II.

¹⁰⁹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 68.

¹¹⁰ Cfr. *infra*, cap. V.

¹¹¹ Sulle conseguenze della crisi del 1764 sull'economia meridionale e sul sistema annonario della Capitale, si vedano: F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame*, «Rivista storica italiana», LXXXV (1973), n. 2, pp. 394-472; P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli: commercio del grano e politica economica nel Settecento*, A. Guida, Napoli, 1974; E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., pp. 421-425 e G. Galasso, *Intorno al 1760*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. IV* cit., pp. 334-341.

¹¹² Non a caso, Pasquale Villani individua proprio nella crisi del 1764 l'inizio del processo dissolutivo delle corporazioni napoletane, posticipando di circa un ventennio il *termine a quo* suggerito da Luigi Mascilli Migliorini nella sua proposta di periodizzazione del declino delle Arti. Cfr. P. Villani, *Prefazione*, in L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 5-8.

Non è semplice ricostruire i molteplici passaggi attraverso i quali dalle prime incrinature che si manifestano all'interno delle Arti tra matricolati e gruppi dirigenti si passa all'esigenza, avvertita dai pubblici poteri, di congegnare diversamente e in modo più efficace i propri strumenti di controllo sulle attività produttive e sul tessuto sociale e poi, nei decenni finali del secolo, alla percezione definitiva della impossibilità di conciliare un reale progresso economico con la sopravvivenza dei vincoli corporativi alla libertà del lavoro. Il compito di ripercorrere nelle sue varie tappe il processo dissolutivo delle Arti è reso ancor più arduo dalla molteplicità dei soggetti istituzionali coinvolti in tale processo: soggetti che, oltre ad essere spesso in conflitto tra loro, in quanto portatori di istanze differenti e non sempre facilmente conciliabili, agiscono in molti casi «non già nel quadro di opzioni politiche ben chiare e definite, bensì attraverso la casualità dell'iniziativa individuale»¹¹³, calibrando i propri interventi normativi e giurisdizionali sulle situazioni e i disagi contingenti cui sono chiamati, di volta in volta, a porre rimedio.

Un momento di svolta, in tal senso, è rappresentato dalla dura battaglia condotta, sul finire degli anni settanta, da Ferdinando Lignola, in qualità di Eletto del Popolo, contro il «capriccio dei Consoli» e, soprattutto, contro le continue e deliberate malversazioni contabili perpetrate dai dirigenti corporativi, non di rado a danno degli stessi matricolati¹¹⁴. Tale battaglia, che costituisce una chiara testimonianza del sostanziale fallimento del Dispaccio Reale del 1758 e del conseguente acuirsi della conflittualità interna alle Arti, ha di mira la disinvolta gestione finanziaria di alcune tra le più potenti corporazioni annonarie della Capitale, ad esempio quella dei Maccheronari e quella dei Vaccinari¹¹⁵. Obiettivo politico del Lignola è quello di riequilibrare le responsabilità della crisi dell'Annona cittadina, evitando che il pur claudicante meccanismo delle assise faccia da capro espiatorio e individuando nei prolungati abusi dei dirigenti corporativi una delle cause principali di quella crisi.

È significativo che l'incepparsi di un corretto meccanismo di rappresentanza e di tutela degli interessi all'interno delle Arti si traduca assai spesso, in questo come in altri casi, in un appello

¹¹³ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 132.

¹¹⁴ Cfr. *infra*, cap. II.

¹¹⁵ Asn, *Tribunali Antichi*, b. 1734, rispettivamente in data 31 marzo 1779 e 29 novembre 1779.

immediato alle magistrature cittadine, finendo paradossalmente con l'avvallare il rafforzamento di poteri estranei al sistema corporativo. Dall'interno delle Arti emergono tensioni fortissime ed è nel cuore stesso delle strutture corporative che si viene delineando un principio di contraddizione. Il percorso che conduce alla dissoluzione delle Arti, come opportunamente rilevato da Mascilli Migliorini, «non è quello, tante volte e troppo schematicamente richiamato dalla storiografia, di una sorta di fortino assediato delle organizzazioni di mestiere che resiste fin quando e fin dove è possibile»; esso si configura piuttosto come un cammino impervio e tortuoso, segnato da profondi contrasti interni, «che, nel procedere confuso di provvedimenti non sempre lineari, prova ad esplorare le possibili compatibilità tra esigenze di rinnovamento e conservazione del quadro normativo tradizionale e, così facendo, prepara le condizioni per una misura esterna, autonomamente voluta e imposta dal potere politico, di riadeguamento del sistema corporativo»¹¹⁶.

Al venir meno del rapporto fiduciario tra Consoli e matricolati si accompagna lo smarrimento di un disegno unitario di intervento giuridico-amministrativo sulle Arti. La stessa denuncia dell'«intri-go di cause che meritano prontissima risoluzione»¹¹⁷, mentre incoraggia nuovi, quanto parziali e tardivi, tentativi di riassetto delle competenze giurisdizionali delle magistrature commerciali, evidenzia in realtà gli assai scarsi progressi compiuti su questo terreno dai tempi ormai lontani dell'esordio carolino, lasciando sostanzialmente irrisolta la delicata questione del contenzioso tra le Arti¹¹⁸. Poco incisiva si rivela anche la creazione, nell'ottobre del 1782, del Supremo Consiglio delle Finanze, «vero centro coordinatore dell'opera riformatrice avviata nell'età di Ferdinando»¹¹⁹, che, riunendo sotto di sé la Camera della Sommaria, il Supremo Magistrato di

¹¹⁶ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 141.

¹¹⁷ È quanto si legge in un provvedimento del 20 agosto 1792 che, sottraendo la competenza della giurisdizione civile sulle Arti annonarie al Prefetto dell'Annona, la attribuisce tardivamente alla Real Camera di S. Chiara. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 5.

¹¹⁸ Una testimonianza importante sulla confusione delle magistrature è fornita, sul finire del secolo, da Nicola Fiorentino. Cfr. N. Fiorentino, *Riflessioni sul regno di Napoli in cui si tratta degli Studi, de' Tribunali, delle Arti, del Commercio, de' Tributi, dell'Agricoltura, Pastorizia, Popolazione e di altro*, De Bonis, Napoli, 1794, pp. 9-10.

¹¹⁹ E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., p. 437.

Commercio e la Soprintendenza della Reale Azienda, oltre ai delegati degli arrendamenti e dei banchi, il Tribunale della Dogana di Foggia ed altri uffici¹²⁰, esprime la volontà politica di dare una direzione unitaria alla materia economica, afflitta da una cronica latitanza dei poteri centrali. Nonostante le grandi attese suscitate dalla novità dell'iniziativa e il clima di euforia che si sviluppa attorno ad essa, le scelte operate dal neonato Consiglio si rivelano frammentarie e, sul lungo periodo, poco efficaci, per lo più frutto di inevitabili compromessi politici e, soprattutto, incapaci di fornire risposte adeguate all'evoluzione di una società e alle mutate esigenze di un'economia che si riconoscono sempre meno nelle strutture politiche e amministrative dell'*Ancien régime*¹²¹. Pur tra tutti questi limiti, non bisogna, tuttavia, sottovalutare l'intendimento da cui muove la riforma del 1782: il Supremo Consiglio delle Finanze riflette, sul piano istituzionale, le istanze di rinnovamento di un'intera generazione di riformatori – da Gaetano Filangieri a Domenico Grimaldi, da Giuseppe Palmieri a Domenico di Genaro – chiamati in questi anni a far parte dell'organico del Consiglio e promotori di una collaborazione attiva tra cultura illuminista e azione di governo, in parte simile a quella che aveva caratterizzato gli anni del primo e più fecondo riformismo carolino.

In questo clima di grande fermento politico e intellettuale e sulla scorta di questa diffusa richiesta di rinnovamento che si leva da ampi settori della società napoletana, la questione corporativa diviene un nodo cruciale del dibattito economico, animato in questi anni da un'aspra polemica antivinculista e da una sempre più netta opzione liberista, tanto in ambito commerciale quanto nel settore manifatturiero. Si tratta, in realtà, di indirizzi maturati già da tempo nella cultura riformatrice meridionale, sviluppatasi nei decenni centrali del Settecento intorno alla spinosa questione della «estrazione dei grani» e dai quali aveva preso le mosse una dura battaglia per la libertà del commercio¹²², esemplarmente ri-

¹²⁰ Cfr. G. Masi, *L'azienda pubblica del Regno di Napoli dal 1771 al 1782*, Adriatica, Bari-Napoli, 1948 e C. Salvati, *L'azienda e le altre segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico: 1734-1806*, «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», XIV (1962), p. 18.

¹²¹ Cfr. P. Macry, *Mercato e società* cit., p. 459.

¹²² Sono questi gli anni della cosiddetta «svolta patriottica» della cultura riformista meridionale, in cui la scoperta della scienza economica come «conoscenza degli strumenti per il conseguimento della pubblica felicità» acquista maggiore maturità e si arricchisce di un più compiuto pragmatismo, misurandosi con una sem-

assunta da Antonio Genovesi nell'appassionata conclusione della prima parte delle sue *Lezioni di Commercio*¹²³. È, però, solamente nel corso degli anni ottanta e novanta del secolo che la proposta di un'eventuale abolizione dei corpi d'Arte, appena ventilata dal Genovesi, si fa sempre più insistente nella riflessione e negli scritti dei riformatori napoletani e viene individuata per la prima volta come uno dei nodi istituzionali ed economici di maggior rilevanza e complessità, cui urge trovare una soluzione adeguata se si vuole affrancare il sistema produttivo partenopeo da tutti quei vincoli e quelle limitazioni che l'opprimono, impedendo la libera concorrenza e «il reale progresso delle arti, e delle manifatture»¹²⁴. Come scrive Gaetano Filangieri nel secondo volume della sua *Scienza della legislazione*:

Le arti dunque, e le manifatture han bisogno della tacita direzione delle leggi [...]. Ma in che deve questa consistere? Io replicherò sempre l'istesso: allorché si tratta di protezione, bisogna cominciar sempre dal togliere gli ostacoli. Or i maggiori ostacoli, che si oppongono a' progressi delle arti, e delle manifatture, sono tutti quegli stabilimenti, tutte quelle leggi, che tendono a diminuire la concorrenza degli artefici. Persuadiamoci: i migliori regolamenti del mondo, le migliori leggi, i migliori stabilimenti non saranno mai efficaci a migliorare i lavori delle mani degli uomini senza l'emulazione, senza la concorrenza [...]. Le leggi dunque, che distruggono questa necessaria concorrenza, o che la restringono, sono il flagello delle arti, e delle manifatture. Tali sono prima d'ogni altro i diritti di *maestran-*

pre più approfondita coscienza dei problemi specifici del Mezzogiorno, sviluppatasi proprio sulla scia della dura prova degli anni sessanta. Cfr. E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., pp. 425-430 e G. Galasso, *La politica estera e la «svolta patriottica»: senso e contesto dell'«ora più bella»*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. IV* cit., pp. 210-223.

¹²³ «La massima fondamentale di questo commercio dovrebb'essere: lasciate uscire con la massima possibile facilità, speditezza e libertà ogni derrata e ogni manifattura interna, che soprabbonda; impedita quanto più si può le forestiere che avviliscono quelle, che fra noi nascono, o si fanno». A. Genovesi, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile*, Stamperia Simoniana, Napoli, 1765-1767, vol. I, p. 398. In termini più generali, un simile assunto si ritrova già nel *Regolamento sul commercio universale* con cui Genovesi accompagna la *Storia del commercio della Gran Bretagna scritta da John Cary*, ora in F. Venturi (a cura di), *Illuministi italiani. Tomo V: Riformatori napoletani*, Ricciardi, Milano-Napoli, 1962, pp. 145-147. Per una riflessione più generale sulla campagna antivinciolista condotta da Antonio Genovesi, si rimanda a: L. Villari, *Il pensiero economico di Antonio Genovesi*, Le Monnier, Firenze, 1959 e G. Galasso, *Genovesi: il pensiero economico*, in Id., *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del Settecento*, A. Guida, Napoli, 1989, pp. 401-429.

¹²⁴ G. Filangieri, *La scienza della legislazione* cit., p. 159.

za, o sieno le *matricole*»¹²⁵. Ration per cui – prosegue l'autore – «il primo oggetto della protezione delle leggi riguardo alle arti dovrebb'essere di animare la concorrenza e l'emulazione degli artefici colla suppressione di queste cause, che la restringono, o la distruggono»¹²⁶.

Si fa strada, insomma, la consapevolezza che difficilmente la modernizzazione del Regno napoletano potrà aver luogo senza un'effettiva diversificazione della produzione manifatturiera in grado di aprirle concrete prospettive di inserimento nei circuiti del commercio internazionale e di sottrarla alla minaccia, sempre incombente e da più parti denunciata, che la libertà di commercio comporti un'invasione generalizzata di prodotti stranieri sul mercato meridionale.

Riflessioni analoghe sembrano animare, nell'ultimo quarto del secolo, l'altro grande filone teorico della battaglia anticorporativa, vale a dire la questione annonaria. Gli strali polemici dei riformatori non si limitano a denunciare impietosamente le inefficienze del sistema delle *assise* e le carenze amministrative della gestione annonaria, ma tendono a riconnettere la dimensione contingente della propria polemica con motivi più generali, legati al modello di sviluppo del Regno e, in particolare, alla spinosa questione della Capitale quale «testa malata di un corpo sano»¹²⁷. Anche in questo caso, tuttavia, agli autori più accorti come Mario Pagano¹²⁸ non sfuggono i rischi connessi con un'abolizione indiscriminata dei regolamenti annonari che non sia accompagnata da interventi decisivi a vantaggio dei commercianti più poveri: senza opportuni correttivi, una simile politica potrebbe determinare «condizioni di monopolio nelle vendite ancor più dannose del sistema che si vuole sopprimere»¹²⁹. Come ha efficacemente evidenziato Mascilli Migliorini, «si individua una inversione del rapporto di causa-effet-

¹²⁵ Ivi, pp. 159-160.

¹²⁶ Ivi, p. 164. Per un'ampia biografia di Gaetano Filangieri, si vedano: F. Venturi (a cura di), *Illuministi italiani. Tomo V* cit., pp. 603-659 e D. Carpanetto, G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento* cit., pp. 361-371.

¹²⁷ G. Bellitti, *Considerazioni sulla libertà dell'annona e sull'abolizione dell'assisa del pesce dell'avvocato Giacinto Bellitti*, Napoli, 1791, p. 21. Analoghe considerazioni vengono svolte, negli stessi anni, anche da Domenico Di Gennaro: cfr. D. Di Gennaro, *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Palermo, 1783.

¹²⁸ Un'esaustiva biografia del Pagano è contenuta in F. Venturi (a cura di), *Illuministi italiani. Tomo V* cit., pp. 785-833.

¹²⁹ F.M. Pagano, *Ragionamento sulla libertà del commercio del pesce in Napoli*, Napoli, 1789, ora in G. Solari, *Mario Pagano e la politica annonaria*, «La Riforma sociale», s. 3, XXIV (1917), pp. 489-490.

to nei termini troppo semplici in cui è stata spesso richiamata la vicenda delle corporazioni: nel senso, cioè, che non è quello delle corporazioni (ovvero quello dell'Annona) il nodo da sciogliere per la modernizzazione, ma piuttosto esso trova una soluzione tanto più adeguata storicamente, quanto storicamente pieno è il processo di modernizzazione che si realizza intorno alla formazione del mercato interno»¹³⁰.

Discussi per tutto il corso del Settecento, ma con maggior vigore nei decenni finali del secolo, questi motivi preparano il terreno alla dissoluzione del sistema corporativo napoletano, fornendo la cornice teorica in cui andranno a collocarsi i decreti soppressivi delle Arti, emanati tra il 1821 e il 1825 dal restaurato governo borbonico. Un momento di reale discontinuità nel «faticoso cammino» verso l'abolizione dei vincoli corporativi è costituito dagli anni convulsi della dominazione francese, segnati da una più incisiva azione riformatrice, soprattutto se posta a confronto con le incertezze e le esitazioni che caratterizzano la breve parentesi della prima Restaurazione borbonica¹³¹. Non bisogna, tuttavia, esagerare la portata innovatrice dell'iniziativa francese: le riforme economiche e istituzionali intraprese nel Decennio francese – parziale soppressione di alcune Arti, nascita delle Camere di Commercio, istituzione del Tribunale di Commercio, rivitalizzazione ad opera dello stesso Zurlo della Giunta delle arti, manifatture ed industrie del Regno¹³² – si inseriscono nel solco tracciato dall'amministra-

¹³⁰ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 49.

¹³¹ Emblematica, in tal senso, la controversa vicenda che interessa, nei primi anni del secolo, la neonata Giunta delle migliorazioni delle manifatture del Regno, istituita dal governo borbonico nel 1800 e posta sotto la direzione di Giuseppe Zurlo. Gli esiti fallimentari dell'iniziativa e le stesse incertezze che accompagnano la nascita della nuova istituzione rappresentano un chiaro esempio dell'incapacità della dinastia borbonica di cogliere le sollecitazioni al nuovo provenienti dall'interno stesso del sistema corporativo e di inquadrarle in un insieme compiuto ed efficace di interventi riformatori. Cfr. P. Villani, *Giuseppe Zurlo. La crisi dell'Antico Regime e la ricostruzione dello Stato*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Laterza, Bari, 1962, pp. 213-330.

¹³² Cfr. G. Aliberti, *La modernizzazione istituzionale del decennio francese*, in Id., *Potere e società locale nel Mezzogiorno nell'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, 1987, pp. 3-45; S. de Majo, *L'industria protetta in Campania nell'Ottocento*, Athena, Napoli, 1989, pp. 11-30; R. De Lorenzo, *Esercito, amministrazione, finanze nel Mezzogiorno durante il decennio francese*, in A.M. Rao (a cura di), *Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, Morano, Napoli, 1990, pp. 247-288; P. Villani, *Il decennio francese*, in *Storia del Mezzogiorno. Vol. IV, tomo II: Il Regno dagli Angioini ai Borbone*, Edizioni del Sole, Napoli, 1991, pp. 577-639; Id., *Il decennio francese*, in A.M. Rao, P. Villani (a cura di), *Napoli 1799-1815. Dalla Repubblica alla monarchia*

zione borbonica e vengono a cadere su un terreno già ampiamente dissodato da progetti e tentativi di mutamento avviati nel periodo precedente.

Del resto, anche il paradigma di una netta contrapposizione tra novità napoleonica e conservatorismo corporativo appare, per molti aspetti, inadeguato a dar conto delle complesse trasformazioni che interessano il sistema delle Arti durante la dominazione francese. Da un lato, il dinamismo del nuovo governo viene, in parte, sfruttato dalle stesse corporazioni per affermare principi di liberalizzazione cui esse non sono più estranee. Dall'altro lato, la spinosa questione, ormai da tempo sul tappeto, del rapporto tra autonomie corporative e pubblici poteri pare orientarsi verso la ricerca di soluzioni consensuali, recependo le esortazioni alla prudenza provenienti dalle Arti e ipotizzando tempi relativamente lunghi per l'attuazione del disegno riformatore prospettato dal governo murattiano¹³³. Gli amministratori francesi sembrano, insomma, prendere coscienza della necessità che la destrutturazione del sistema corporativo avvenga con la collaborazione delle Arti stesse, pena il rischio di una liberalizzazione selvaggia che lasci i lavoratori privi di qualsiasi forma di tutela sociale e protezione economica.

La via sembra segnata, ma il cammino è ancora lungo. Conclusasi la vivace stagione del riformismo murattiano, gli anni cruciali della seconda Restaurazione borbonica, pur fortemente segnati dalle inevitabili sedimentazioni dell'esperienza francese, appaiono attraversati da orientamenti e posizioni contrastanti. Mentre il Su-

amministrativa, Edizioni del Sole, Napoli, 1995, pp. 179-295; C. Ciancio, *Riforme istituzionali, regole e compromessi. Il governo della capitale nel Regno di Napoli durante il decennio napoleonico*, «Archivio storico del Sannio», n. s., XII (2007), n. 3, pp. 53-80 e M.R. Rescigno, *All'origine di una burocrazia moderna: Il personale del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento*, ClíoPress, Napoli, 2007.

¹³³ Sono queste, in sostanza, le conclusioni cui giunge, nel gennaio del 1811, l'Intendente della Provincia di Napoli in un'ampia *Memoria* presentata al Ministro dell'Interno, per fornirgli un primo resoconto del suo faticoso «anno di travaglio». Asn, *Ministero dell'Interno – II Inventario*, b. 5066, in data 12 gennaio 1811. Si ricordi, infatti, che tra i molteplici compiti della neonata magistratura rientra anche quello, tutt'altro che semplice, di mettere ordine, sia sotto il profilo contabile sia sotto quello specificamente istituzionale, nella complessa materia delle corporazioni cittadine. Cfr. A. De Martino, *La nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Jovene, Napoli, 1984, ma anche Id., *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1981.

premo Consiglio di Cancelleria¹³⁴ e la Gran Corte dei Conti¹³⁵, raccogliendo l'eredità dei francesi e proseguendo sulla linea inaugurata dalla *monarchia amministrativa*, perseguono con determinazione una politica di totale dissoluzione del sistema corporativo, in nome della «libertà dell'industria» quale «condizione assoluta per la ricchezza delle nazioni»¹³⁶, l'Intendenza provinciale di Napoli, forse perché istituzione più strettamente legata alla realtà territoriale¹³⁷, sembra ancora propendere per una soluzione di compromesso e formula una proposta più complessa: abolizione di tutti i vincoli corporativi alla libertà del lavoro e alla circolazione delle merci, ormai unanimemente considerati come un intralcio al progresso economico, e mantenimento, invece, delle funzioni assistenziali e mutualistiche delle Arti, onde evitare le conseguenze nefaste e i pericolosi contraccolpi che un repentino smantellamento del sistema di tutele e controlli sociali garantito dall'ordinamento corporativo rischierebbe di provocare in una realtà urbana, sotto questo profilo assai fragile, come quella della Capitale.

Il percorso che conduce, nell'arco di circa un decennio, alla definitiva dissoluzione del sistema delle Arti sembra correre sul filo del rasoio tra questi due opposti indirizzi, da un lato intravedendosi la possibilità di giungere senza inopportuni traumi alla costruzione di nuovi assetti amministrativi e di inedite alleanze sociali, dall'altro potendosi prevedere il rischio che, in mancanza di misure legislative adeguate, la destrutturazione del sistema corporativo si svolga in una condizione di pericolosa anomia e di occasionale arbitrio. Non ha torto Mascilli Migliorini quando afferma che «la strada imboccata dal governo borbonico sembra piuttosto quella della casualità che quella di un organico provvedimento di sistemazione della materia corporativa»¹³⁸. Alle prime soppressioni corporative¹³⁹ si giunge in maniera quasi accidentale, in seguito

¹³⁴ Cfr. A. Saladino, *Il Supremo Consiglio di Cancelleria del Regno delle due Sicilie*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. III, 1959, pp. 377-415.

¹³⁵ Cfr. C. Salvati, *La Corte dei Conti nel Regno di Napoli: precedenti storici*, Napoli, 1979.

¹³⁶ L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni a Napoli nel Settecento. Devozione religiosa e tutela del mestiere*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali cit.*, p. 587.

¹³⁷ Cfr. A. De Martino, *La nascita delle Intendenze cit.*

¹³⁸ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 152.

¹³⁹ Tra il 1816 e il 1819 vengono soppresse le Arti dei Tiratori d'oro, degli Indoratori, degli Ebanisti, dei Ferrari, dei Mastri Calafati di navi, dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, dei Guantai e dei Beccai. Cfr. V. Mase, *Repertorio di*

a diffuse violazioni statutarie denunciate dai Consoli delle Arti o all'esplosione di forti tensioni all'interno stesso del mondo corporato. È questa una linea d'intervento tutt'altro che politica, che non manca di suscitare vive preoccupazioni in chi più direttamente ha responsabilità di ordine pubblico, a cominciare dallo stesso Ministro dell'Interno, che nel settembre del 1818 sollecita, se questa è l'intenzione finale, una chiarificatrice misura di abolizione generalizzata delle Arti¹⁴⁰.

Sembra così consumarsi, nel giro di pochi anni, ogni possibilità di una ricognizione complessiva del problema e di un provvedimento che sia ancora in grado di conciliare interessi corporativi e centralizzazione amministrativa, accogliendo le migliori disposizioni riformatrici di entrambe le posizioni delineate ed evitando il deperimento di importanti funzioni svolte dalle Arti, sia in termini di tutela individuale del lavoratore sia in termini di regolazione del mercato e di controllo dei prezzi e dei salari. Dopo la breve esperienza dei governi costituzionali del biennio 1820-21, anzi proprio sulla scia della nuova enfasi libertaria maturata in quei mesi così decisivi, la questione corporativa viene affrontata con inedita determinazione. Adottato da Ferdinando I quando già da vari mesi le armi austriache hanno dissolto le speranze liberali, il provvedimento di soppressione delle Arti meccaniche del 23 ottobre 1821 appare «come la naturale prosecuzione di quella stagione di rinnovamento, confermando il ruolo da essa svolto nell'operare, su questa materia, un orientamento complessivo e definitivo nei confronti del passato»¹⁴¹. Per l'abolizione delle corporazioni annuarie bisogna, invece, attendere il 1825; una sfasatura temporale motivata dalle maggiori cautele e perplessità che accompagnano lo smantellamento del sistema annuario in una realtà socialmente assai fragile e soggetta ad una fortissima pressione demografica come quella della Capitale partenopea¹⁴².

arti e manifatture per il Decennio francese dall'Appendice I del Ministero dell'Interno dell'Archivio di Stato di Napoli, in L. Iacuzio, L. Terzi (a cura di), *Studi e ricerche sul decennio francese*, Sebezia, Napoli, 2008, pp. 321-343.

¹⁴⁰ Asn, *Ministero dell'Interno - II Inventario*, b. 5061, in data 11 settembre 1818.

¹⁴¹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, pp. 164-165. Il testo completo del decreto di soppressione è riportato in L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni cit.*, pp. 260-261.

¹⁴² Cfr. *infra*, cap. VII.

II

IL «GOVERNO» DELLE CORPORAZIONI

Quasi tutti gli Statuti e le Capitolazioni delle Arti napoletane, nella parte iniziale, dedicano ampio spazio alla definizione degli assetti istituzionali interni all'Arte, in altre parole al «governo della corporazione», per riprendere un'espressione ricorrente nella documentazione statutaria. Si tratta di una questione cruciale, che permette di gettare nuova luce sulla dimensione «politica» del fenomeno corporativo, sulla scorta di alcuni importanti lavori storiografici che, soprattutto nel corso degli anni ottanta del Novecento, hanno molto insistito su questo aspetto¹, restituendo alla storia delle Arti orizzonti più ampi, non semplicemente legati alla vita economica. Se nei decenni passati la «politicalità delle Arti» è stata prevalentemente indagata sotto il profilo della rappresentanza degli interessi, altrettanta attenzione richiede l'analisi dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni corporative e delle modalità di selezione delle élites artigiane: due questioni, queste, finora poco esplorate, ma che, come suggerito da Luigi Mascilli Migliorini già nel 1992, rappresentano il «vero punto di congiunzione tra la dimensione interna dell'associazionismo e la realtà, ben altrimenti strutturata, dei poteri urbani e statali»².

¹ A questo proposito, si veda soprattutto il volume: C. Mozzarelli (a cura di), *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'Età contemporanea*, Giuffrè, Milano, 1988.

² L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 109.

1. La selezione delle élites dirigenti corporative tra chiusure oligarchiche e «maneggi» elettorali

Dal punto di vista amministrativo e giurisdizionale, le corporazioni sono rette da *Consoli*³, eletti o selezionati tra i maestri più autorevoli dell'Arte. Nel caso napoletano, la facoltà di eleggere dal basso i dirigenti corporativi rappresenta un privilegio che viene concesso alle Arti direttamente dalla monarchia⁴. Non bisogna, infatti, dimenticare che a Napoli la creazione stessa di molte corporazioni si configura, a tutti gli effetti, come un'operazione calata dall'alto, da parte di uno Stato che ne definisce caratteri e funzioni e ne sorveglia rigorosamente l'attività, almeno sino alla prima metà del Cinquecento, allorché le Arti conseguono una relativa autonomia nella definizione del proprio assetto istituzionale. Non stupisce, pertanto, che la maggior parte degli Statuti, e non solo quelli quattro-cinquecenteschi, imponga agli artieri di eleggere i propri capi in presenza di un rappresentante del potere regio o dell'Eletto del Popolo (nel caso delle Arti annonarie), cui spetta la responsabilità di vigilare sul corretto svolgimento dell'elezione, di ratificare la nomina dei Consoli eletti e, talvolta, persino di intervenire nella votazione, in caso di contestazioni o di parità dei suffragi.

³ «Consules dicuntur qui tamquam primi inter artifices, Judices quodammodo sunt, unusquisque in propriae artis negotiis, ut Consules Artis Sericae, Lanificii, etc.». F. Rapolla, *Commentaria de jure Regni Neapolitani in quinque tomos distribuita*, Stamperia di V. Orsini, Napoli, 1778, vol. 3, p. 1. Tale definizione è ripresa anche da Raffaele Majetti, che nella manifesta omonimia delle rispettive cariche istituzionali vede un chiaro ed ulteriore indizio del rapporto di continuità ideale esistente tra le Corporazioni di arti e mestieri di età medievale e moderna e i *Collegia opificum* di epoca romana. Cfr. R. Majetti, *Cenno storico sulle origini delle Corporazioni* cit., p. 3.

⁴ Si consideri, a titolo d'esempio, il *privilegio* concesso da Ferdinando I d'Aragona ai Mastri Calafati di navi in data 7 gennaio 1486 e successivamente confermato da Carlo V il 31 gennaio 1536: «nos concedimus quod [...] ipsi magistri Calafati possint, et eis liceat quolibet anno eligere, et creare inter eos duos Consules homines virtute predictos intelligentes, et sufficientes, qui quidem habeant, et habere debeant onus regendi, et gubernandi magisterium ipsius artus Calafati, et per eorumdem Consulum ordinationes debeant capi, et proprie ad ipsam artem Calafati spectantia et pertinentia, et sic tam opera Maiestatis nostrae, quam opera aliarum personarum intus tarsionatum Neapolis, et extra, et in mari, et in terra debeant ipsi Consules gubernare, et eis dare optimum expeditum secundumque prius ipsi magistri Calafati faciebant, [...] propter quod ad maioris gratiae cumulum Maiestatis nostrae supplicaverunt, dignaremur eis concedere, et expediri facere privilegium opportunum, confirmando eorum statuta, et in futurum non sint amplius molestati, nec tyrannice vexati, et possint nobis, et aliis quibusvis personis inservire». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 22.

Per quanto concerne il numero dei Consoli preposti al governo di ciascuna corporazione, esso è in genere commisurato all'ampiezza e al grado di articolazione interna dell'Arte e, in alcuni casi, subisce nel corso dei secoli significative variazioni, di pari passo con l'aumento o la contrazione del numero dei matricolati⁵. Molto spesso gli Statuti stabiliscono anche inderogabili precedenze tra i Consoli di una stessa corporazione, «per evitare ogni romore potria succedere circa il sedere, precedere, et sottoscrivere le polize et altro», come si legge in un Capitolo del 1690 dell'Arte dei Formellari⁶. Nella maggior parte dei casi, ed è questa la soluzione adottata dai Formellari, la precedenza viene riconosciuta al più anziano tra i Consoli eletti, mentre in altre corporazioni, ad esempio in quella dei Salsicciari⁷, essa spetta di diritto al Console che può vantare un maggior numero di anni nell'esercizio del mestiere⁸. A un primo sguardo superficiale, potrebbe sembrare una questione oziosa, ma l'insistenza e la scrupolosità con cui viene trattato il problema delle precedenze all'interno delle Arti rappresenta una chiara testimonianza della litigiosità e dei conflitti che, non di rado, oppongono gli stessi Consoli⁹, rendendo necessaria una rigida regolamentazione dei loro rapporti istituzionali. Risulta, quindi, per certi versi smentita quell'immagine di armoniosa composizione delle tensioni interne che è stata a lungo

⁵ È questo, ad esempio, il caso dell'Arte dei Battitori d'oro e d'argento. Nel primo Statuto stabilito dagli uomini dell'Arte, risalente al 1586, è prevista l'elezione di due Consoli, che siano al tempo stesso anche *Governatori*, o *Maestri*, della Cappella dell'Arte, sita nella chiesetta di Santa Maria della Moneta. Due Consoli sono attestati ancora nel successivo Statuto del 1606, mentre con la Capitolazione conclusa il 1° ottobre 1627 si decide di elevarne il numero da due a quattro, per via delle accresciute esigenze amministrative connesse con l'imminente erezione da parte dell'Arte di un Monte di Pietà intitolato al S. Angelo Custode. Ivi, b. 5, fasc. 120 e Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1182, fasc. 61 e b. 1183, fasc. 36.

⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 59.

⁷ Ivi, b. 6, fasc. 138.

⁸ Prescrizioni ancor più rigide e dettagliate sono previste dallo Statuto del 1694 dei Barbieri e Pelucchieri, in cui si sancisce formalmente l'unione delle due Arti in un'unica corporazione e, al tempo stesso, si stabilisce che, «in tutte le funzioni pubbliche, e private, appartenenti al governo di dette Arti», i quattro Consoli dei Barbieri godano di una serie di «precedenze, preminenze, e prerogative particolari» rispetto al Console dei Pelucchieri. Ivi, b. 1, fasc. 12bis.

⁹ Particolare interesse riveste, in tal senso, lo Statuto approvato nel 1607 della corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, che dedica amplissimo spazio all'annosa questione delle precedenze (capo XXIV) e allude a ripetuti «litigii» e «differentie» sorti tra i Governatori delle tre Arti «circa il precedere, et il sedere [...] in ogni occasione pubblica, et privata». Ivi, b. 3, fasc. 53.

tramandata dalla storiografia; sin da questi primi elementi, comincia a delinarsi un quadro molto più mosso e problematico, in cui la dimensione del conflitto assume un carattere di vera e propria endemicità, solo a fatica tenuta a freno dagli Statuti¹⁰.

Proprio per scongiurare tutti quei «litigi» e «inconvenienti» che spesso accompagnano l'elezione dei nuovi Consoli, le Capitolazioni sono sempre molto rigorose nel fissare le modalità di scelta e i meccanismi di sostituzione e ricambio dei dirigenti corporativi. Nella maggior parte dei casi, essi vengono eletti «per bussola con voti segreti» dai maestri dell'Arte congregati in assemblea, attraverso un minuzioso cerimoniale in cui giorno, luogo e modalità dell'elezione sono fissati con estrema precisione. Molti Statuti specificano, inoltre, che «nell'elezione de Consoli non ve possano intervenire lavoratori, ma solo Mastri che tengano botega ascritti al libro matricolare»¹¹. In più di un caso, le fonti statutarie sembrano istituire un'esplicita analogia tra le modalità di scelta dei dirigenti corporativi all'interno dell'Arte e la prassi seguita a livello cittadino per la designazione dell'Eletto del Popolo¹².

A correttivo di questo meccanismo di selezione dei propri gruppi dirigenti, alcune Arti introducono un principio di rappresentanza territoriale, volto ad assicurare un maggior peso elettorale a quei maestri che «tengono bottega» in una data strada o in un particolare quartiere della città, così da tutelarne più efficacemente gli interessi e favorire una maggiore concentrazione spaziale delle varie attività manifatturiere. L'Arte dei Concia calzette, ad esempio, nella Capitolazione approvata nel gennaio del 1723, al capo III stabilisce che uno dei due Consoli eletti dai maestri dell'Arte debba necessariamente essere scelto tra quelli che svolgono la propria attività professionale «nella Strada di S. Giuseppe, detta de Scatolari, dove più frequentemente è stato, ed è solito esercitarsi, e si esercita l'Arte sudetta», mentre l'altro Console «habbia da essere di altra strada, seu quartiere»¹³, onde assicurare un più equilibrato bilanciamento tra le diverse componenti dell'Arte, non di rado portatrici di interessi differenti.

¹⁰ Cfr. *infra*, cap. VI.

¹¹ È quanto si legge, ad esempio, nello Statuto del 1697 dell'Arte grossa degli Ottonari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 126.

¹² In un Capitolo approvato dall'Arte piccola dei Coirari il 3 luglio del 1549 si prescrive, ad esempio, che «canonicamente li dicti Consuli debbiano esser bussolati et ballottati ad modo che se crea il Sig. Electo da questa inclita et fidelissima Città de Napoli». Ivi, b. 2, fasc. 47.

¹³ Ivi, b. 2, fasc. 49.

Un principio analogo viene introdotto, agli inizi del Seicento, nella “nobile” Arte della Lana, allorché un decreto della Regia Camera della Sommara, datato 11 luglio 1608, prescrive «Consules Artis praedictae Lanae fieri debere per Plateas, prout fiunt Consules Artis Serici»¹⁴. A partire da questo momento, l’elezione dei tre Consoli dell’Arte è organizzata per Piazze, ammettendo al voto «coloro che abbitano nelle cinque Piazze antiche della medesima [...] denominate: Sellaria; Ferrivecchi; Porta Nolana; Santa Maria delle Grazie; Carmine e Mercato», dove sin dagli anni ottanta del Quattrocento risulta concentrata la produzione dei pannilana «non meno per il rumore della telara, che per la puzza dell’olio»¹⁵ con cui viene trattata la lana prima della cardatura¹⁶. Inoltre, come ricordato in un’*allegazione giuridica* presentata nel giugno del 1763 dai Deputati dell’Arte della Lana presso la Real Camera di S. Chiara:

i vocali per la voce attiva nella creazion de’ Consoli non sono tutti coloro, che stanno ascritti alla matricola, e sono nell’attuale esercizio, siccome si pratica in tutte le altre comunità, e prima del decreto del 1608 praticavasi ben anco nell’Arte della Lana, ma di ciascuna Piazza si eliggono soli tre per vocali, che per le cinque Piazze antiche sono in numero di 15, dalli quali a sorte se n’estrangono sei, e questi creano i tre Consoli¹⁷.

Un sistema piuttosto complesso, dunque, reso certamente necessario dalle considerevoli dimensioni dell’Arte, seconda soltanto

¹⁴ Asn, *Consolato dell’Arte della Lana: Decreto della Regia Camera della Sommara dell’11 luglio 1608*, b. 48, fasc. 1764.

¹⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 71.

¹⁶ A tal proposito, si veda: F. Baldini, *Ricerche fisico-mediche sulla costituzione del clima della città di Napoli del dottor Filippo Baldini*, Stamperia dei fratelli Raimondi, Napoli, 1787, pp. 82-84. Fu Ferdinando IV a conferire al Baldini, allora medico di corte, l’incarico di elaborare una ricerca sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla salubrità dell’aria nella città di Napoli.

¹⁷ Snsps, *Allegazioni giuridiche: Fatti e ragioni per li Mercadanti, Fabricanti e Fondachieri della Nobil Arte della Lana e di loro Diputati*, Napoli, 1763, Misc. 06_B_33 (n. 21), f. 11. Nell’Arte della Seta, similmente a quanto avviene nell’Arte della Lana, i tre Consoli uscenti («uno cittadino napoletano e mercante di seta, l’altro straniero e mercante di seta, il terzo tessitore [...] alternativamente napoletano o regnicolo un anno e forestiero l’altro»), al termine del proprio mandato, scelgono due membri dell’Arte per ciascuna delle sette Strade della città in cui si pratica la manifattura serica. Dei quattordici nomi così ottenuti, se ne estraggono a sorte sei e ognuno di questi nomina a sua volta due persone, «le quali si propongono alla moltitudine di tutti quelli dell’Arte e quelli che hanno più voci restano Consoli». Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del ’500*, L. Pirotti, Napoli, 1981, pp. 160-161.

a quella della Seta¹⁸; ma, soprattutto, un sistema che, per molti aspetti, sembra richiamare i diversi passaggi che portano alla designazione degli Eletti nell'ambito di altri contesti istituzionali, ad esempio nei Sedili napoletani, anch'essi organizzati per Piazze¹⁹.

In altri casi, la scelta e il ricambio dei Consoli avvengono secondo modalità meno democratiche. È quanto avviene, ad esempio, nella corporazione dei Ferrari, che nel Settecento riunisce ben nove Arti: i Chiavettieri, i Ramari, l'Arte grossa dei Ferrari, i Chiovaroli, i Cortellari, gli Scoppettari, i Briagliari, i Ferracocchi e gli Spadari. Come attestato nello Statuto del 1718 e riconfermato in una successiva Capitolazione approvata nel settembre del 1747, ciascuna di queste Arti è retta da un Console («a riserva di quella de Spadari, che vien retta da due, l'uno rappresentante l'antica arte, volgarmente chiamata la Algera, l'altro la bianca») e sono i Consoli uscenti a nominare direttamente i propri successori, «purché non vengano essi confirmati dalle loro rispettive Arti»²⁰.

D'altra parte, così come il numero dei Consoli, anche i meccanismi di selezione dei gruppi dirigenti all'interno di ciascuna corporazione non sempre si conservano immutati per tutta l'età moderna. Un'analisi diacronica degli Statuti, laddove possibile, permette di ricostruire gli importanti cambiamenti che interessano alcune corporazioni. Un esempio degno di nota è rappresentato dalla corporazione degli Scultori e Marmorari. Il primo Statuto dell'Arte, approvato nel 1618, prevede che la corporazione e la relativa Cappella siano rette da quattro Consoli, o Governatori, «due de' quali siano nativi di questa Città, o almeno Regnicoli, l'altri due forastieri del Regno»²¹. Al termine del proprio governo, ciascun Governatore è tenuto ad indicare tre maestri dell'Arte come suoi possibili successori e tra i dodici nominativi così ottenuti, tali da rispettare la proporzione prescritta tra napoletani/regnicoli e forestieri, se ne estraggono a sorte quattro, destinati a divenire i nuovi Governatori. Il 12 febbraio 1639, tuttavia, alcuni maestri marmorari e scultori presentano al viceré una supplica, in cui lamentano che «da que-

¹⁸ Cfr. A. Dell'Orefice, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana* cit.

¹⁹ Cfr. L. De Lutio di Castelguidone, *I sedili di Napoli: origini, azione politica e decentramento amministrativo*, Morano, Napoli, 1973 e A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., pp. 220-223.

²⁰ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis.

²¹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 63.

sta forma di governo ne nasce grandissimo inconveniente, poiché li nuovi [Governatori] non stanno penitus informati di quello che stanno informati li predecessori». Domandano, pertanto, ed ottengono di poter «reformare detto modo, con fare che ogni anno restino due delli vecchi, e si facciano due delli nuovi», anche perché – si legge poche righe più sotto – «essendo l'arte picciola vi è grandissima difficoltà ritrovare ogni anno quattro che siano abili per questo officio»²².

In questo come in altri casi, la modifica dei meccanismi di scelta e sostituzione dei dirigenti corporativi è dettata da motivazioni contingenti, nonché dall'intento di rendere più agevole il ricambio dei Consoli, salvaguardando una continuità nel governo dell'Arte che l'annualità della carica tende, invece, a frammentare. Più spesso, simili variazioni nel dettato statutario scaturiscono dall'esigenza di introdurre un controllo più rigoroso sull'elezione dei Consoli e sul loro operato, onde evitare quelle compiacenze e complicità che rischiano di mettere a repentaglio l'autosufficienza materiale e, dunque, l'esistenza stessa della corporazione²³. Così, mentre gli Statuti cinquecenteschi si limitano, in genere, a raccomandare che i Consoli siano «persone timorose d'Iddio, ydonee et experte in lo officio di essa Arte», secondo una formula ricorrente, a partire dal Seicento ed ancor più nel secolo seguente, vengono fissate norme più stringenti per regolamentare il ricambio dei gruppi dirigenti, moltiplicando e irrigidendo i requisiti necessari per poter accedere al Consolato.

Lo Statuto approvato nell'agosto del 1607 dalla corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti prescrive, ad esempio, che gli otto Consoli dell'Arte siano «persone mature et di età d'anni venticinque in su, et che habbiano alcuna cosa del suo, et che sappiano leggere et scrivere tutti»²⁴; requisiti, questi, non previsti dal primo Statuto del 1508 e che neppure una Capitolazione approvata due anni prima, nel luglio del 1605, aveva sentito il bisogno

²² Asn, *Ministero dell'Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5197, fasc. 22. A tal proposito, si veda anche: F. Strazzullo, *Statuti della Corporazione degli Scultori e Marmorari napoletani*, «Atti dell'Accademia Pontaniana», n. s., XI (1962), pp. 221-240.

²³ Che l'osservanza dei Capitoli ed il «buon governo» della corporazione dipendano da una scelta oculata dei Consoli è convinzione diffusa, come viene, ad esempio, evidenziato dall'Arte dei Verdumari nell'atto di riformare il proprio Statuto nel 1710. Asn, *Ministero dell'Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5195, fasc. 2.

²⁴ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

di introdurre²⁵, ma che adesso sembrano giustificati dall'esigenza di meglio disciplinare il governo dell'Arte, in seguito ad alcuni non meglio specificati «disordini», sorti negli ultimi anni all'interno della corporazione. Similmente, lo Statuto del 1694 della corporazione dei Barbieri e Pelucchieri, nel riformare le modalità di scelta dei Consoli, stabilisce che gli eletti debbano inderogabilmente «essere nativi di questa Città, o Regno» e, soprattutto, debbano «aver tenuto bottega da Mastri in questa Città almeno per otto anni continui»²⁶, a garanzia della loro competenza e professionalità e di un'adeguata conoscenza del mestiere. In molti casi, poi, viene esplicitamente proibito ai Consoli di farsi nuovamente eleggere al governo dell'Arte, se non dopo che sia trascorso un certo numero di anni, al fine di garantire un adeguato *turn over* dei gruppi dirigenti ed evitare quegli «abusi» e quei «maneggi», cui spesso fanno riferimento le fonti statutarie.

Prescrizioni e divieti ancor più severi vengono introdotti in quelle Arti il cui meccanismo elettorale prevede che siano gli stessi Consoli uscenti a designare i propri successori, senza che gli iscritti possano esercitare un controllo “democratico” sulle nomine. Nel già citato Statuto del 1747 della corporazione dei Ferrari, al capo II, si legge:

in virtù dell'antiche capitolazioni tali Consoli al numero di dieci non potevano esercitare il loro Ufficio se non per lo spatio di un anno, elasso il quale eran tenuti rispettivamente fare la nomina de loro successori, purché non venivano essi confirmati dalle loro rispettive arti, ed all'incontro si è osservato che, in frode di tal legge, taluni si perpetuavano nel governo, con farsi sotto varii pretesti confirmare di nuovo da' Mastri della loro Arte, onde alle volte sono nati varii litigii; perciò colla presente vogliamo che li Consoli di ciascuna delle riferite Arti debbano durare nella loro rispettiva carica per lo spazio di un biennio, e doppo elasso questo [...] non possano, né vogliano di essere nuovamente nominati, né eletti alla medesima, se non elassi anni sei, da decorrere dal giorno che finiscono il loro consolato, né per loro successori possano essi nominare loro congiunto sino al quarto grado, o affine sino al secondo; e ciò per cuitare tutti i sconceri, e l'inconvenienti, che per lo passato sono accaduti nell'elezione suddetta²⁷.

Si tratta di cautele che ricorrono spesso, soprattutto negli Statuti settecenteschi, a riprova dell'incepparsi di una corretta fisio-

²⁵ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1200, fasc. 1.

²⁶ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 12bis.

²⁷ Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

logia della rappresentanza e del ricambio delle élites artigiane²⁸. Una simile situazione genera profondi disagi e malumori tra i matricolati, spingendoli in alcuni casi a scavalcare gli stessi Consoli e a rivolgersi alle magistrature cittadine o agli organi del potere centrale, perché vigilino sul regolare svolgimento dell'elezione e dirimano quei «litigi» e quegli «inconvenienti» che sistematicamente si verificano al momento della scelta dei nuovi Consoli²⁹. Sono, queste, chiare testimonianze della profonda spaccatura che sembra aprirsi, all'interno di molte corporazioni, tra matricolati e gruppi dirigenti, nonché della crescente sfiducia che ampi settori del mondo artigiano manifestano nei confronti delle proprie élites di governo.

In alcune Arti, tale sfiducia si traduce nella richiesta di meccanismi più democratici di scelta e sostituzione dei Consoli, al fine di contrastare i sempre più accentuati processi di chiusura oligarchica che, soprattutto nella seconda metà del Settecento, interessano numerose corporazioni. È quanto avviene, ad esempio, nell'Arte della Lana, allorché nel giugno del 1763 un gruppo di matricolati si presenta di fronte al Tribunale della Regia Camera della Sommaria e domanda

che alla voce attiva si ammettano quei Mercadanti, fabricanti, o fondachieri, che tenessero actu le loro botteghe, e negozj nelle nuove strade dell'Armieri, Lanzieri e Seggio di Porto [...] nella stessa maniera, che si ammettono coloro che abitano nelle cinque Piazze antiche della medesima³⁰.

I supplicanti rivendicano che gli artieri residenti nelle tre nuove strade «compongono ormai la maggiore, e più necessaria parte del Ceto»; ragion per cui «di presente essendovi altre tre Piazze

²⁸ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 102-103.

²⁹ Esempio, in questo senso, è la vicenda che interessa, nei primi anni sessanta del Settecento, un'Arte di antica tradizione e radicamento cittadino come quella degli Orefici. Nell'aprile del 1761, la maggioranza dei matricolati presenta una supplica a Francesco de Vargas Macchiucca, Consigliere della Real Camera di S. Chiara, e chiede esplicitamente che «l'elezione delli Consoli si faccia dalli Individui dell'Arte, oppure non siano coartati a dare il voto a quelle otto persone nominande da' Consoli». Soltanto un anno più tardi, il Procuratore dell'Arte richiede addirittura l'intervento del sovrano, «perché si faccia seguire in tempo legittimo l'elezione de' nuovi Consoli, con escludersi coloro che sono subjudice per la reddizione de' conti della passata amministrazione». Sns, *Affari diversi. Rimostranze e memorie per l'Arte degli Orefici*, Misc. XXXIX_B_7 (n. 40 e n. 86).

³⁰ Sns, *Allegazioni giuridiche: Fatti e ragioni per li Mercadanti, Fabricanti e Fondachieri della Nobil Arte della Lana e di loro Diputati*, Napoli, 1763, Misc. 06_B_33 (n. 21), f. 1.

nuove, non sarebbe disconvenevole eliggersi da esse nove Deputati, li quali posti in bussola colli 15 delle cinque Piazze antiche, ed estrattine a sorte nove, da questi si creerebbero i tre Consoli»³¹. Ma, al di là di ogni altra considerazione, ciò che soprattutto motiva una simile richiesta è la volontà di «evitarsi ancora i maneggi, che si possono fare, e talvolta si sono fatti da taluni nelle Piazze antiche pregiudiziali al bene comune di detta Arte, quando l'elezione non si è veduta sortire nelle persone di ogni eccezione maggiori»³². È indicativo dell'andamento dei tempi il fatto che tale petizione, in un primo momento accolta dalla Regia Camera della Sommaria con decreto del 7 giugno 1763, sia oggetto di ulteriore discussione nella Real Camera di S. Chiara, cui presenta formale ricorso il Procuratore del Ceto, ritenendo illegittime le richieste avanzate dai supplicanti. Si tratta dei segnali più lampanti di un malessere diffuso, in un periodo in cui il sistema corporativo è sottoposto a fortissime tensioni interne ed esterne.

L'evoluzione in senso oligarchico che interessa la maggior parte delle corporazioni a partire dalla seconda metà del Settecento presenta, del resto, molteplici analogie con quanto avvenuto, nei due secoli precedenti, all'interno degli organi di governo, e in particolare nei consigli cittadini, di quasi tutte le *università* del Mezzogiorno, come pure di molti centri urbani del Centro-Nord della Penisola³³. Essi sperimentano, per riprendere le parole di Annastella Carrino, «il passaggio da un clima comunitario e di partecipazione

³¹ Ivi, f. 11.

³² Ivi, f. 12.

³³ Su questo argomento, che è stato oggetto di un'amplessissima letteratura, si vedano ad esempio: C. Mozzarelli, P. Schiera (a cura di), *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, Libera Università degli studi di Trento, Trento, 1978; G. Vitale, *La formazione del patriziato urbano nel Mezzogiorno d'Italia: ricerche su Trani*, «Archivio storico per le provincie napoletane», XCVIII (1980), pp. 185-213; A. Spagnoletti, *L'incostanza delle umane cose. Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)*, Edizioni dal Sud, Bari, 1981; A. Tagliaferri (a cura di), *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*, Del Bianco, Udine, 1984; M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992; M. Berengo, *L'Europa delle città: il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Einaudi, Torino, 1999; A. Carrino, *La città aristocratica. Linguaggi e pratiche della politica a Monopoli fra Cinque e Seicento*, Edipuglia, Bari, 2000; S. Mori, *I governi delle città italiane fra antico regime e unità nazionale: percorsi storiografici*, «Società e storia», XXV (2002), n. 95, pp. 91-140 e XXVI (2003), n. 99, pp. 105-157; F. Campenni, *La patria e il sangue. Città, patriziati e potere nella Calabria moderna*, Laicata, Manduria-Bari-Roma, 2004 e E. Papagna, *Filippo Briganti, patrizio di Gallipoli: teoria e prassi del governo cittadino nel Settecento napoletano*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2006.

politica larga all'irrigidimento della gestione della cosa pubblica, affidata ad un gruppo via via più ristretto, elitario e compatto», la cui definizione «si fonda in maniera sempre più netta su criteri di inclusione/esclusione»³⁴ e su una serie di regole formali che rimodellano la fisionomia del reggimento cittadino. Un'analisi, questa, che l'autrice evidentemente riferisce alla formazione dei patriziati cittadini e a quei processi di *aristocratizzazione* che, avviatisi in molte città già a partire dagli anni sessanta-settanta del Cinquecento, giungono a piena maturazione man mano che ci si inoltra nel XVII secolo, ma che, con le dovute cautele, può essere estesa anche alle corporazioni di mestiere, segnate nel corso del Settecento da un analogo processo di chiusura politica e sociale e dall'affermarsi di sempre più rigidi criteri di selezione delle élites artigiane. Va detto, d'altra parte, che anche nel caso delle corporazioni si tratta di processi di lungo periodo, i cui primi segnali si manifestano già a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Gli stessi «maneggi» nell'elezione dei Consoli, cui prima si è fatto riferimento, non sembrano essere una prerogativa del XVIII secolo. Certo, le testimonianze più consistenti si riferiscono, come si è visto, alla seconda metà del Settecento, quando si accentuano e si formalizzano i processi di chiusura oligarchica appena delineati, ma situazioni analoghe sono attestate, seppure più sporadicamente, anche per i secoli precedenti³⁵.

³⁴ A. Carrino, *La città aristocratica* cit., pp. 10-11.

³⁵ Un esempio su tutti: tra il marzo e il maggio del 1561, Gaspar de Quiroga y Vela, Visitatore generale del Regno inviato a Napoli da Filippo II, istruisce una serie di processi per raccogliere informazioni sul funzionamento dei due importanti Consolati della Seta e della Lana e indagare su ogni possibile violazione della legge da parte dei dirigenti corporativi. La documentazione da lui visionata durante la visita e i testimoni interrogati assicurano che in entrambe le Arti le elezioni dei Consoli sono fatte liberamente, senza inganni. Il dottor Liparolo, Consultore dell'Arte della Seta, gli rivela, però, che non di rado l'elezione dei Consoli non si svolge democraticamente e in conformità ai Capitoli concessi da Ferdinando I d'Aragona, giacché «li Consuli vecchi parlano prima» agli uomini da essi scelti per ognuna delle Strade in cui si pratica l'Arte «e fanno far Consuli quelli che voleno essi». Il Liparolo suggerisce, pertanto, che «costoro non si eleggano per li Consuli vecchi, ma si debbano eleggere per tutta detta Arte»: testimonianza precoce delle pressioni esercitate, più o meno scopertamente, dai Consoli nella scelta dei propri successori e che, nel corso del Settecento, finiranno col divenire, in questa come in altre corporazioni, una prassi consolidata e sempre più difficile da estirpare. Ags, *Visitas de Italia: Proceso de la visita del Tribunal y Arte de la Seda*, leg. 19, exp. 6, citato in R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche* cit., pp. 160-161. A proposito delle Visite Generali si vedano: V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647): aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Olschki, Firenze, 1974; G. Coniglio, *Visitatori del Viceregno di Napoli*, Tipografia del Sud, Bari, 1974; G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforma e restaurazione*

Non sempre, tuttavia, la profonda sfiducia nei confronti dell'operato dei Consoli si manifesta attraverso il tentativo, da parte delle maestranze artigiane, di ripristinare forme più democratiche di selezione delle élites dirigenti corporative. Più spesso, ai sempre più marcati processi di chiusura oligarchica che interessano i vertici di molte corporazioni corrisponde una crescente "disaffezione" da parte degli stessi matricolati. Mascilli Migliorini calcola che, tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo seguente, in una corporazione numerosa come quella dei Falegnami, nelle sue diverse articolazioni di mestiere (Arte di Terra, Cassieri di noce, Trabaccari, Scignari, Tornieri, Bottari e Carrozzieri), il rapporto tra i matricolati chiamati a partecipare all'elezione dei Consoli e quelli effettivamente intervenuti alla votazione si mantiene, in termini percentuali, inferiore al 20%³⁶. Valori ancora più esigui si registrano nell'Arte dei Bambagiari, in cui appena nove voti, a fronte di un'ottantina circa di iscritti, si rivelano sufficienti per eleggere uno dei Consoli, come lamentano alcuni matricolati in una nota datata 12 settembre 1802³⁷. Se si considera che, in questi come in altri casi, la percentuale dei votanti sfiora appena un quinto del corpo elettorale e che la scelta dei Consoli, non di rado, avviene sulla base di un numero assai ristretto di suffragi, si comprende bene come non risulti affatto difficile, anche in Arti di una certa dimensione, monopolizzare tali cariche e perpetuarne il controllo nel tempo, attraverso un sapiente ricambio nel proprio gruppo di pressione. E, di fronte a questi «maneggi», ben scarso risultato sortiscono tutte le cautele e le sanzioni, a volte anche piuttosto severe, previste negli Statuti³⁸.

(1520-1634), ESI, Napoli, 1981 e G. Patisso, *Visite generali e fiscalità periferica nel Mezzogiorno spagnolo. Il caso della percettoria di Terra di Bari durante l'inchiesta di Juan Beltrán de Guevara (1607-1610)*, Besa, Nardò, 2002.

³⁶ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 107-108. Per dati più precisi sulla consistenza dell'Arte dei Falegnami in questi anni, si veda anche: G. Galasso, *Professioni, arti e mestieri della popolazione di Napoli nel secolo decimonono*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XIII-XIV (1961-1962), p. 138.

³⁷ Asn, *Sezione Giustizia - Processi antichi. Pandetta Nuova Seconda*, b. 259. Episodi analoghi si verificano anche in altri centri urbani della Penisola, ad esempio nella Verona studiata da Valeria Chilese, dove, nella seconda metà del Settecento, si registra un sempre più marcato disinteresse dei matricolati verso il governo dell'Arte, in concomitanza con le decisive trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. Cfr. V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., p. 62.

³⁸ Si intensificano, ad esempio, nel corso del Settecento, le sanzioni previste per quei matricolati che, chiamati ad intervenire all'elezione dei Consoli, non si presentano nel luogo convenuto. Per contrastare un simile andazzo, viene loro imposto il pagamento di una multa in denaro, a meno che non possano dimostrare di non aver preso parte all'elezione «perché malati o per altro iusto impedimento».

2. Il «capriccio dei Consoli»: funzioni, privilegi e abusi dei dirigenti corporativi

Le fonti statutarie non regolamentano soltanto le modalità di scelta e sostituzione dei dirigenti corporativi e i requisiti necessari per poter accedere al Consolato. Uno spazio altrettanto ampio è dedicato alla minuziosa definizione dei compiti dei Consoli, cui spetta *in primis* la responsabilità di vigilare sulla corretta osservanza del dettato statutario. I Consoli devono, pertanto, aver cura di «advertire li matricolati della continentia [= del contenuto] de li Capitoli de la loro Arte – come recitano le Capitolazioni del 1555 dell’Arte dei Candelari – acciocché alcuno per ignorantia non venghi ad incorrere in pena alcuna»³⁹. In caso di mancato adempimento dei Capitoli da parte degli iscritti all’Arte, devono sanzionare e punire simili violazioni, infliggendo ai trasgressori le pene previste negli Statuti. Compito essenziale dei Consoli è, poi, quello di custodire e aggiornare i *libri matricolari*, in cui devono essere registrati i nomi di tutti gli iscritti all’Arte. Il sistema corporativo impone, infatti, a tutti coloro che vogliono esercitare un dato mestiere, siano essi «maestri» o «lavoranti», l’obbligo della *matricola*, una sorta di licenza che attesta la loro appartenenza all’Arte e che viene rilasciata proprio dai Consoli, di solito dietro pagamento di una somma di denaro, la cosiddetta «entrata»⁴⁰, di entità variabile e comunque inderogabilmente fissata nelle Capitolazioni. Di fronte ai Consoli devono, inoltre, presentarsi tutti i «garzoni», una volta concluso il prescritto periodo di apprendistato, per essere esaminati ed approvati, onde ottenere la necessaria *patente d’idoneità* per poter ascendere al grado di lavorante e, successivamente, a quello di maestro⁴¹.

Preoccupazione primaria dei Consoli deve essere quella di mantenere intatto e, se possibile, di accrescere il decoro e il prestigio dell’Arte, avendo cura di aggregarvi unicamente «persone habi-

³⁹ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 36.

⁴⁰ I maestri sono, in genere, tenuti a corrispondere un’*entrata* più elevata rispetto ai lavoranti.

⁴¹ Lo Statuto del 1658 dell’Arte dei Baugliari prescrive, ad esempio, che ogni giovane apprendista, al termine del proprio tirocinio, debba inoltrare una supplica al Console, «il quale dovrà esaminare se il sudetto ricorrente ha lavorato per il corso di dieci anni continui sotto di un sol Maestro, informandosi ancora della qualità de suoi costumi, e trovandoli ottimi ne farà certificato, firmato dal suo Maestro, e da altri due Maestri più probi dell’Arte; dopo aver ciò ottenuto, il sudetto ricorrente dovrà esporsi all’esame». Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 14.

li, et idonee al mestiere». A questo stesso scopo, i Consoli devono esercitare una continua vigilanza sulla qualità delle materie prime utilizzate e dei prodotti finiti e assicurarsi che luoghi, tempi e modi del processo produttivo siano conformi a quanto sancito negli Statuti⁴². Non di rado, proprio per attendere ad un controllo più rigoroso sulla produzione ed evitare le frodi, si prescrive ai Consoli di ispezionare periodicamente, magari anche “a sorpresa”, le botteghe dei maestri iscritti all’Arte⁴³, di sequestrare i prodotti contraffatti o comunque non rispondenti a determinati standard di qualità e di punire i contravventori, applicando le opportune sanzioni⁴⁴.

Altro compito fondamentale dei Consoli è quello di amministrare i conti dell’Arte. Essi devono esigere il regolare pagamento non soltanto delle entrate, ma anche delle multe previste in caso di violazione del dettato statutario e dei contributi periodici, in genere annuali o mensili, che i matricolati sono tenuti a versare nelle casse dell’Arte per la manutenzione della Cappella e per il sovvenzionamento delle opere pie. Al tempo stesso, devono gestire in modo oculato simili entrate e utilizzare il denaro disponibile nelle casse dell’Arte per i «maritaggi», per i sussidi in favore dei matricolati poveri o malati, per la sepoltura e le messe in suffragio dei defunti, per l’abbellimento della Cappella e per la festa e la processione in onore del santo protettore della corporazione: il tutto avendo cura di non spendere più dello stretto necessario, come spesso raccomandano le Capitolazioni. Affinché vi sia piena trasparenza nella gestione finanziaria dell’Arte, molti Statuti, soprattutto a partire della metà del Cinquecento, impongono ai Consoli

⁴² A titolo d’esempio, si legga quanto stabilito dallo Statuto del 1764 dell’Arte dei Candelari: «essi Consoli debbono avere il peso di ben governare, ed amministrare detta Cappella, ad Arte, ed invigilare che si eserciti con rettitudine, e senza frode, dandosi a’ medesimi Consoli la facoltà bastante per giudicare della qualità, e bontà de’ sevi, e delle candele, che si fabbricheranno». Ivi, b. 2, fasc. 36.

⁴³ È quanto prescrive, ad esempio, una deliberazione dei Consoli dell’Arte degli Orefici, datata 13 luglio 1621: «Si conclude che con ogni prestezza e segretezza detti Signori Consoli de fatto vadano a la visita generale, che ogn’anno è solito farsi per tutte le poteche d’Orefici, tanto d’oro, come d’argento, che stanno tanto dentro la strada, quanto fuori di quella, etiam Bancherotti [= bancarelle di ambulanti] che sono in questa fedelissima Città di Napoli, e tutto per evitare le frodi e malitie, che farsi potriano in diservitio di Dio, e del publico danno». Asn, *Ministero dell’Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5198, fasc. 33.

⁴⁴ Lo Statuto approvato nel 1641 dall’Arte piccola dei Coirari riconosce, ad esempio, ai Consoli la facoltà di «fare carcerare li trasgressori, et far eseguire le pene, et fare sequestrare le robbe intercette in esequitione». Bdsi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 47.

di «tenere due libri separati, et distinti d'introjto, et exito», in cui annotare tutte le entrate e le uscite della corporazione. Al termine del proprio mandato, i Consoli uscenti devono consegnare tali libri ai nuovi eletti e «dare in publica assemblea conto lucido, et chiaro del loro governo, et administratione – come si legge, ad esempio, nello Statuto del 1697 dell'Arte grossa degli Ottonari – et ritrovata in quella qualche mancanza, et errore, et spese senza necessità, debbiano essi bonificarle, e refare ogni danno, spesa, et interesse in beneficio de detta Arte»⁴⁵. Quasi sempre, inoltre, per coadiuvare i Consoli in questo non semplice impegno, gli Statuti prevedono che essi siano affiancati da uno o più *Tesorieri*, in alcuni casi scelti dai matricolati contestualmente all'elezione dei Consoli, più spesso nominati «a loro arbitrio, e volontà» dai Consoli stessi, quali persone di provata fiducia e moralità⁴⁶.

Ai Consoli spetta, infine, la responsabilità di «mantenere tra gli uomini dell'Arte la pace, la tranquillità, e la concordia», secondo una formula ricorrente negli Statuti. A tal fine, come recita il già citato Statuto del 1555 dell'Arte dei Candelari, essi hanno la facoltà di

decidere sommariamente, et amichevolmente, et de bono et aequo arbitrare, concordare, et componere, senza spesa et interesse alcuno di parte, tutte le differentie, et controversie, che nasceranno tra gl'Uomini di detta Arte, concernenti tantum la medesima loro Arte, e ciascuno di essi Uomini debeat ubbidire, et eseguire le loro decisioni, o determinationi, le quali, per esserò detti Consoli apti al Governo et timorosi d'Iddio, saranno conformi alla iustitia et quieto vivere di detti Candelari⁴⁷.

Un discorso a sé stante meritano le due Arti “nobili” della Seta e della Lana. Nei Capitoli che ne sanciscono la nascita, risalenti rispettivamente al 1465 e al 1472, Ferdinando I d'Aragona concede ai lavoranti e ai maestri delle due istituende corporazioni una serie di immunità, franchigie ed esenzioni, tra cui il cosiddetto *pri-*

⁴⁵ Ivi, b. 5, fasc. 126.

⁴⁶ Nelle corporazioni più piccole, non di rado, è uno dei Consoli a svolgere l'ufficio di Tesoriere.

⁴⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 36. Ancor più categorico è lo Statuto approvato nel 1498 dalla corporazione dei Barbieri, allorché al capo XVII prescrive ai maestri dell'Arte di non rivolgersi «ad nulla corte per causa civile sulo che innanzi a li quattro del Arte, a la pena de onza una per li contravenienti». Ivi, b. 1, fasc. 12bis.

vilegio di giurisdizione, vale a dire il diritto di farsi giudicare esclusivamente dai Consoli dell'Arte e, in grado di appello, dalla Regia Camera della Sommara, senza passare per la Gran Corte della Vicaria. Una simile concessione trova le sue ragioni profonde, in primo luogo, nella politica economica adottata dal sovrano aragonese, che si serve di tali immunità e privilegi per attirare a Napoli i più esperti artefici forestieri, onde dare nuovo impulso allo sviluppo della manifattura serica e laniera nel Regno⁴⁸. In secondo luogo, essa sembra motivata dall'esigenza di ridurre i tempi della giustizia, in considerazione del disordine che in questi anni regna presso il Tribunale della Vicaria, specialmente per la risoluzione delle controversie concernenti la competenza⁴⁹. Nel 1478, una lettera di Ferdinando I ribadisce la volontà di conferire ai Consoli delle due corporazioni la più ampia competenza giurisdizionale in materia tanto civile quanto penale⁵⁰, fugando ogni dubbio sull'interpretazione delle precedenti concessioni e ponendo fine a tutte le contestazioni sorte in merito ad esse. Nel frattempo, i nuovi Capitoli concessi dal re all'Arte della Seta nel 1477⁵¹ introducono una più precisa distinzione tra le controversie di minor gravità (fino al valore di un'oncia) sorte tra gli uomini dell'Arte, che possono essere risolte da uno solo dei Consoli in sede arbitrale o conciliativa, e le cause di maggiore importanza, che devono essere dibattute e giudicate collegialmente da tutti e tre i Consoli, in veste e con responsabilità di veri e propri giudici. Si costituisce, così, il Tribunale speciale dell'Arte della Seta⁵², seguito, probabilmente l'anno successivo, da quello dell'Arte della Lana, con *giurisdizione privilegiata*, proprie carceri e una serie di autonomie particolari, che saranno per la maggior parte conservate e strenuamente difese dai Consoli fino alla soppressione delle due corporazioni⁵³.

⁴⁸ Cfr. *supra*, cap. I.

⁴⁹ Cfr. R. Pescione, *Il tribunale dell'arte della seta* cit., p. 161. Sul funzionamento della Gran Corte della Vicaria, si vedano anche: R. Pescione, *Le Corti di giustizia nell'Italia meridionale: dal periodo normanno all'epoca moderna*, Unione tipografica combattenti, Napoli, 1924 e G.M. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, «Annali del Seminario giuridico-economico della Regia Università di Bari», II (1928), pp. 76-205.

⁵⁰ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Regi Bandi e Capitolazioni dell'Arte della Seta*, b. 160, fasc. 1430.

⁵¹ Ivi, b. 190, fasc. 3128.

⁵² Cfr. R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti* cit.

⁵³ Nel caso dell'Arte della Lana, il privilegio di giurisdizione viene revocato con rescritto dell'11 maggio 1776, a causa dello stato di profonda e irreversibile decadenza in cui versa ormai da tempo la corporazione, pur restando in vigore tutte le

Da questo punto di vista, le due Arti «nobili» della Seta e della Lana rappresentano un caso del tutto peculiare nel panorama del sistema corporativo napoletano. Come opportunamente puntualizza Raffaele Pescione, «nessun privilegio di giurisdizione viene concesso alle altre Arti, agli Eletti delle quali viene solo accordato il diritto di giudicare in sede conciliativa le controversie sorte tra i lavoranti in materie inerenti ai loro mestieri»⁵⁴. Pur con questa limitazione, i Consoli restano, nondimeno, i «garanti della concordia, et del quieto vivere» all'interno dell'Arte, come si legge spesso nelle Capitolazioni, ed è proprio in virtù di questa loro particolare autorità che gli Statuti raccomandano ripetutamente ai matricolati di prestar loro «honore, et obedientia conveniente»⁵⁵, talvolta prevedendo sanzioni anche molto severe per quei maestri e lavoranti che si rifiutano di conformarsi alla volontà e alle disposizioni dei dirigenti corporativi o che si «intromettono» nelle funzioni a loro spettanti⁵⁶.

Una simile insistenza sull'obbedienza e sul rispetto dovuti ai Consoli non fa che confermare quanto in precedenza si è detto circa l'endemica conflittualità che caratterizza l'esistenza di molte Arti e che, in alcuni momenti, raggiunge punte di estrema tensione. Particolarmente espliciti, in questa prospettiva, risultano alcuni Capitoli stabiliti nel 1693 dalla corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti:

altre concessioni. L'Arte della Seta, invece, conserva il suo Tribunale speciale ancora per tutto il XVIII secolo. Cfr. G. Coniglio, *L'arte della lana* cit., pp. 66-67.

⁵⁴ R. Pescione, *Il tribunale dell'arte della seta* cit., p. 166. In realtà, sembra che anche l'Arte degli Orefici sia dotata di un proprio Tribunale, la cosiddetta *Audientia*. Cfr. F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi* cit., p. 140.

⁵⁵ Emblematico, in tal senso, uno dei più antichi Statuti dell'Arte degli Orefici, approvato da Ferdinando I d'Aragona il 24 settembre 1474, in cui, al capo IV, si prescrive «che tutti, Maestri et laboranti in dicta Arte d'aurifici in la piazza preditta, debbiano star et viver bonamente sotto correptione et ordinatione de detti quattro deputati et che si deputeranno in la detta Arte, li quali [...] habbiano autorità de correger et diriger tutti detti homini Maestri et laboranti de dicta piazza come meglio li parerà per beneficio et honor et bono viver de la piazza et Arte predicta». Asn, *Ministero dell'Interno – II Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5198, fasc. 33.

⁵⁶ Si veda, a titolo d'esempio, lo Statuto del 1723 dell'Arte dei Concia Calzette, che al capo VII così stabilisce: «li Mastri, e lavoranti, e garzoni di detta Arte siano tenuti obbedire et osservare quanto da medesimi Consoli sarà deciso e terminato, di modo che li Mastri non possano giudicare, né intromettersi a quello spetta a detti Consoli, et intromettendosi debbiano pagare per prima volta in contravenienza tre libre di cera a beneficio di detta Cappella, et se in appresso li detti contravenienti si intrometteranno debbiano pagare alla medesima Cappella duplicata pena, e questo invariabilmente si debbia osservare senza eccezione, né escusazione alcuna». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 49.

perché li huomini di detta Arte, tanto capomastri quanto giornatari e manipoli, così per l'esattione si soleva fare dalli Governatori di detta Cappella o persona da loro destinata, come per causa di misure et altro, solevano perdere il rispetto con diverse parole ingiuriose ad essi Governatori, si è concluso che così per detta esattione facienda in ciascheduno anno, come per qualsivoglia altra causa dipendente dal governo di detta Cappella, qualsivoglia persona di detta Arte non possa in modo alcuno maltrattare né dire parole ingiuriose a detti Governatori [...] et in tal caso qualcheduno di detta Arte prorompesse a simili cose ingiuriose, vogliano li suddetti Governatori far carcerare detta persona o persone che commetteranno simili scelleratezze⁵⁷.

In alcuni casi, gli Statuti prevedono la possibilità per i matricolati di ricorrere ad un'autorità esterna e superiore rispetto a quella dei Consoli, qualora si sentano «gravati» dal loro operato o ritengano ingiuste le loro decisioni⁵⁸; cosa che si verifica puntualmente ogniqualevolta i Consoli sono essi stessi sospettati di perpetrare abusi e violazioni a danno di quei medesimi interessi di corpo che dovrebbero, invece, tutelare.

Un'analisi attenta della documentazione disponibile mostra che non sempre le disposizioni dei Consoli sono «conformi alla iustitia et quieto vivere dell'Arte», come vorrebbero le Capitolazioni, ragion per cui le lamentele avanzate dai matricolati si rivelano, sovente, tutt'altro che ingiustificate. In più di un caso, le connivenze e le malversazioni di cui si macchiano i Consoli sono talmente palesi e radicate da giustificare l'introduzione di nuovi Capitoli, ai fini di un più rigido controllo sull'operato delle élites artigiane. È quanto avviene, ad esempio, nel 1649 nella corporazione dei Barbieri, allorché i maestri dell'Arte supplicano il viceré di apporre il suo Assenso su una nuova Capitolazione, resa necessaria proprio dai continui abusi perpetrati dai Consoli in pregiudizio degli interessi dell'Arte:

li Mastri dell'Arte de Barbieri di questa fedelissima Città di Napoli esponeno a N. E. come d'alcuni anni a questa parte se sono introdotti alcuni abusi per quelli, che pro tempore sono stati i quattro di detta Arte

⁵⁷ Ivi, b. 3, fasc. 53.

⁵⁸ È quanto si legge, ad esempio, nel già citato Statuto del 1555 dell'Arte dei Candelari: «s'alcuno si sentesse gravato da detti ordini et comandamenti de detti Consoli, debbiano avere ricorso alli Magnifici Eletto et Deputati del Populo [...] acciò possano decidere, secondoché la giustitia richiede». Ivi, b. 2, fasc. 36.

facendo alcune spese del denaro della Comunità il se applicava dopoi in beneficio particolare di detti quattro dell'Arte et veneva a mancare per l'obblighi che tengono sì di casare donzelle come ancora in subvenire in altre necessità in conformità de loro Capitulationi. Perciò per levare detti abusi et spese ut supra hanno formati li predicti Capitoli supplicando N. E. ci conceda il suo Assenso et Beneplacito⁵⁹.

Una vicenda analoga interessa, nel 1718, la corporazione dei Ferrari. In questo caso, sono gli stessi Consoli e Tesorieri dell'Arte a denunciare la cattiva amministrazione dei propri predecessori, «perché senza misura nelle mani hanno voluto distribuire i maritaggi e fare altre spese, le quali non le poteva soffrire la Zienda della venerabile nostra Chiesa», al punto che «è stato un miracolo del Glorioso Nostro Santo che hoggi quella stia all'impiedi». Per questa ragione, essi chiedono e ottengono l'Assenso regio per alcuni nuovi Capitoli da aggiungere allo Statuto dell'Arte, «acciò che in ogni futuro tempo [...] si possa caminare con tutta economia» e la Cappella possa essere «in ogni rettitudine governata [...] a maggiore sicurezza, e servitio cossi delli maritaggi, come per sussidio de poveri della nostra Arte»⁶⁰. Vengono, pertanto, introdotte multe e sanzioni estremamente severe per quei Consoli e Tesorieri che si appropriano dei beni della corporazione o che ne sperperano le entrate in modo sconsiderato, mentre vengono fissati precisi limiti di spesa per le processioni e le luminarie organizzate in onore del Santo protettore dell'Arte⁶¹.

Violazioni altrettanto gravi del dettato statutario vengono denunciate, negli anni seguenti, all'interno della «nobile» Arte della Seta. Nel dicembre del 1762, il Credenziere dell'Arte, Don Dome-

⁵⁹ Ivi, b. 1, fasc. 12bis. Ancor più dura, da questo punto di vista, la Capitulatione stabilita nel 1753 dai Cartari di carte da gioco, nel cui *incipit* si fa esplicito riferimento a «varii inconvenienti e pregiudittii nel Governo di nostra professione cagionateli da' Consoli pro tempore», i quali «hanno interpretate a loro parziale giudizio le passate Capitulationi». Anche in questo caso, il nuovo Statuto nasce proprio dall'esigenza «di evitare li passati disordini che giornalmente nascevano per questa cagione» e raccomandanda «inviolabilmente che chi pro tempore reggerà le veci di Console abbia, rigettata ogni passione, di governare detta professione con zelo, senz'astio, né parzialità, ma solo amministrarvi la vera giustizia». Ivi, b. 2, fasc. 40.

⁶⁰ Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

⁶¹ Si veda, in particolare, il capo V dello Statuto, che sanziona il divieto per il Tesoriere di «spendere altra somma nella festività del nostro Glorioso S. Eligio e nella luminaria di detta festività, se non che la sola somma solita di ducati venti». *Ibidem*.

nico Melluso, invia un formale ricorso e due rappresentanze al re e a Don Giuseppe Caravita, Presidente della Regia Camera della Sommara, in cui espone «diversi abusi, che praticavansi da' Consoli di essa Nobil'Arte, pregiudiziali alli Reali interessi, e dannosi al publico»⁶². I Consoli vengono accusati di «matricolare persone non esercitanti dell'Arte medesima, le quali venivano a godere di quei Privilegj, Esenzioni, e Franchigie, che alli soli esercitanti erano conceduti [...] e ciò con grave pregiudizio del Regio Fisco»⁶³. Nel contempo, viene loro imputato di non svolgere con regolarità «la visita generale dell'intero corpo dell'Arte, né quella particolare delle Botteghe, Fondaci, e Telari [...] non senza pregiudizio del Fisco per le pene, che non esiggevasi per l'intercetti da' contraventori a tenore de' Banni di essa Nobil'Arte, non meno che del publico per la mala qualità de' Lavori, e de' Drappi, che dagli esercitanti faceansi»⁶⁴. Accuse, queste, alle quali i Consoli dell'Arte rispondono inviando al sovrano⁶⁵ un lungo *Memoriale*, in cui rivendicano il proprio diritto di fare tutto ciò che è necessario per «il decoro, ed economia dell'Arte a tenore della facoltà, e munificenza accordatali» e cercano di dimostrare come «le pretenzioni avanzate dal molesto Credenziere Melluso (non sappiamo se per zelo del Fisco, e del Pubblico, o pure per altri suoi privati fini) siano del tutto illegittime e infondate»⁶⁶. Nonostante questa strenua difesa delle proprie prerogative e dell'indiscussa autorità esercitata nel governo dell'Arte, le accuse mosse contro di loro dal Credenziere non sembrano essere poi così «infondate», soprattutto se si considera che, appena pochi anni più tardi, i neoletti Consoli dell'Arte, in occasione di un'ennesima causa avviata da alcuni membri della corporazione per loro presunte violazioni statutarie, avvertono «tra gli altri sconci, che gli

⁶² SnsP, *Allegazioni giuridiche*: G. Pisacane, *Per il Consolato ed intero Ceto de' Matricolati della Nobil'Arte della Seta contro le pretenzioni del Credenziere della medesima D. Domenico Melluso*, Napoli, 1764, Misc. 08_A_6 (n. 8), f. 2.

⁶³ Ivi, f. 4.

⁶⁴ Ivi, f. 13.

⁶⁵ Si noti, a questo proposito, l'accresciuta frequenza e facilità con cui nel corso del Settecento i Consoli delle diverse corporazioni, o anche semplici matricolati, si rivolgono direttamente al re, inviandogli ricorsi, suppliche, memoriali e richieste di vario genere, e ciò coerentemente con la nuova concezione "paternalistica" della monarchia, inaugurata nel Mezzogiorno d'Italia da Carlo di Borbone e proseguita poi da Ferdinando IV. Cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana* cit. e E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit.

⁶⁶ SnsP, *Allegazioni giuridiche*: G. Pisacane, *Per il Consolato ed intero Ceto* cit., ff. 13-14.

individui e matricolati dell'Arte cercano al possibile di sfuggire la di loro Corte, dirigendosi or in un Tribunale, ora in un altro»⁶⁷. È, questa, una prova ulteriore della profonda sfiducia che ampi settori delle maestranze artigiane nutrono nei confronti dei propri gruppi dirigenti, al punto da rinunciare ai vantaggi derivanti dal privilegio del foro e da preferirvi il ricorso alle magistrature ordinarie. Nella seconda metà del Settecento, la vita di molte corporazioni è, dunque, segnata da un crescente disordine giuridico-amministrativo, tanto che la storiografia più avveduta non ha mancato di individuare nel sovrapporsi confuso di competenze giurisdizionali e nel conseguente indefinito prolungarsi delle cause «uno dei motivi fondamentali del caotico procedere della vita mercantile e della stessa manifesta decadenza di alcune tra le più rilevanti attività manifatturiere»⁶⁸.

È, tuttavia, intorno allo spinoso problema della contabilità interna alle Arti e al disinvolto esercizio del potere da parte dei Consoli che si addensano i più forti malumori del mondo artigiano. Nel tentativo di mettere ordine in una così delicata materia, il 21 gennaio 1758 Carlo di Borbone emana un Dispaccio Reale⁶⁹, col quale impone alle magistrature corporative di sottoporre all'Eletto del Popolo il controllo annuale dei rendiconti finanziari. Come già anticipato nelle pagine precedenti⁷⁰, l'iniziativa carolina non riesce a porre un freno al malgoverno delle élites artigiane. Con sempre maggiore frequenza, i Consoli di corporazioni spesso tutt'altro che secondarie cercano di sottrarsi all'obbligo di esibire i rendiconti e ciò non fa che aggravare il contenzioso con i matricolati, i quali scorgono in questa evasione la conferma dei propri timori sulle malversazioni dei dirigenti corporativi.

Di straordinario interesse si rivela, a questo proposito, una *Memoria* stesa nel 1779 dall'allora Eletto del Popolo, Ferdinando Lignola, in seguito all'ennesima «lagnanza» presentatagli dall'Arte dei Maccheronari a denuncia dei reiterati abusi dei propri Consoli:

Sono gli uomini di quest'Arte tenuti al mantenimento della propria Cappella, a tollerare le spese dell'Arte per cui a tenore della Capitolazione

⁶⁷ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi*. Pandetta Vassallo, b. 27, fasc. 1.

⁶⁸ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 96. Su questo tema, si veda anche: R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, E. Jovene, Napoli, 1968.

⁶⁹ Snsr, *Dispacci Reali: 21 gennaio 1758*, VIII_D_13-22.

⁷⁰ Cfr. *supra*, cap. I.

ciascuno contribuisce la rata fissata, ma oltre a ciò li Consoli pro tempore hanno introdotta una nuova tassa che surrettiziamente fanno esigere, per la quale tenevano prima costituito esattore, ed oggi per quanto mi si dice lo han ben anche tolto, facendo praticarla da uno de' loro aderenti. Ho disposto la diligenza di verificare quel che si osserva in ordine a detta tassa, ed anche per individuare in quale uso s'impiega la somma che si riscuote; ma soltanto mi è riuscito avere nelle mani copie di talune annuali conclusioni in forma di liberatorie fatte per cautela dell'esattore, e vengo assicurato che siano queste per una porzione della tassa, non già per tutta. [...] Quando credevo di rilevare da tali costi l'uso in che erasi impiegato tanto denaro, sono rimasto deluso e meravigliato, leggendo che dopo essersi appurati li Conti e le Cautele, eransi quelli lacerati e buttati al vento, con che vieppiù mi rende esitante che non già in vantaggio dell'Arte, ma per sodisfare li capricci de' Consoli fatta si sia tale imposta agl'uomini d'essa Arte, li quali con ragione si lagnano delle gravezze che soffrono. [...] Oltre a ciò quello che benanche mi ha impresso leggendo tali carte si è che in talune di esse si conchiude il prendersi denaro a interesse per urgenze della detta Arte. Quali e quante sieno queste urgenze non si spiegano, ed intanto con tale libertà va l'Arte giornalmente in rovina⁷¹.

Il Lignola si scaglia con durezza contro le deliberate malversazioni compiute dai Consoli dell'Arte e individua nei loro prolungati abusi una delle cause principali delle condizioni di endemica sofferenza economica in cui versa la corporazione. Il documento, tuttavia, è interessante anche da un altro punto di vista: esso contribuisce a gettare nuova luce sui modi concreti della vita associativa artigiana, evidenziando come sia relativamente semplice per i Consoli disporre liberamente e secondo il proprio «capriccio» delle risorse comuni, soprattutto in un'Arte non particolarmente numerosa come quella dei Maccheronari⁷².

In quegli stessi mesi, gli strali polemici del Lignola colpiscono anche la ben più potente e ricca Arte dei Vaccinari. La sua requisitoria assume accenti di autentica indignazione quando i Consoli dell'Arte provano a farsi restituire 150 ducati da un tal Starace, che avevano precedentemente corrotto «con speranza di far ammazzare le vaccine ne' loro posti, per cui vi è proibizione», ma che non aveva adempiuto all'accordo con essi illegalmente preso:

⁷¹ Asn, *Tribunali Antichi*, b. 1734, in data 31 marzo 1779. Il documento è citato anche in L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 103-104.

⁷² All'epoca composta da non più di 43 membri, secondo Mascilli Migliorini. Ivi, p. 105.

Ravvisa la M. V. che essi Consoli senza la menoma mia intelligenza, e senza che chiamata si fusse l'Arte, previo mio permesso, indipendentemente si anno arrogata la libertà di obbligarla a sborsare simili somme per sostenere non già il diritto, ma il loro capriccio, e da ciò la M. V. arguisce qual sia l'Amministrazione di quest'Arte, e di tutte le altre in liberamente erogare somme non indifferenti ed altre prometterne. [...] Quest'Arte, Signore, e per essa la Cappella così chiamata, esige più migliaia l'anno che la Comunità paga sulli prezzi delle Vaccine che macellano. Vive senza un Razionale, che non l'han più voluto [...] ed intanto l'interesse della Comunità giace in un perfetto disordine⁷³.

Ritorna, anche in questo caso, un'espressione già utilizzata dal Lignola nella *Memoria* prima citata: «il capriccio de' Consoli». Un'espressione, questa, che allude alla forte ed irregolare personalizzazione subita in questi anni dalla vita delle Arti e alla palese arbitrarietà dell'operato dei Consoli, che sempre più spesso agiscono non già in funzione dell'interesse collettivo della corporazione, ma sulla base del mero tornaconto personale.

Rispetto a questa situazione di generalizzata involuzione del sistema, a ben poco valgono tutte le sanzioni e le pene, talvolta anche molto severe, previste dagli Statuti per quei Consoli e Tesorieri che vengono meno ai loro obblighi di onesta e trasparente amministrazione dell'Arte⁷⁴. È, inoltre, interessante notare come l'acuirsi della conflittualità tra élites dirigenti e maestranze artigiane si traduca immancabilmente in un appello, da parte di queste ultime, alle magistrature cittadine, chiamate ad arginare il dilagante malgoverno dei Consoli e a ripristinare un corretto meccanismo di rappresentanza degli interessi. L'incrinarsi del rapporto di fiducia e di reciproca solidarietà tra Consoli e matricolati contribuisce, così, inevitabilmente al rafforzamento di poteri estranei, mentre il sempre più forte malessere interno e il venir meno di una gestione autenticamente «democratica» del potere finiscono per indebolire le istituzioni corporative, proprio alla vigilia di una battaglia decisiva per la sopravvivenza stessa del sistema.

⁷³ Asn, *Tribunali Antichi*, b. 1734, in data 29 novembre 1779.

⁷⁴ Si vedano, ad esempio, lo Statuto del 1747 della corporazione dei Ferrari e quello del 1764 dall'Arte dei Candelari, che inaspriscono ulteriormente le sanzioni previste per quei Consoli «che non amministrano bene il loro Ufficio». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis e b. 2, fasc. 36.

III

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Compito primario di ogni corporazione è quello di regolamentare e tutelare l'attività professionale dei matricolati, disciplinando luoghi, tempi e modi della produzione e assicurando ai consociati il monopolio sull'esercizio del mestiere. Non stupisce, pertanto, che nelle Capitolazioni delle Arti napoletane amplissimo spazio sia dedicato proprio all'organizzazione del lavoro e alla definizione delle gerarchie professionali e dei rapporti di produzione esistenti all'interno di ciascun corpo d'Arte. Si tratta di tematiche che hanno alimentato una vasta letteratura storiografica e che, come si può facilmente intuire dallo stesso lessico utilizzato, sono state oggetto privilegiato di studio soprattutto da parte della storiografia marxista¹, tendente a scorgere nell'ordinamento corporativo lo strumento del privilegio dei padroni di bottega sul garzonato.

Le analisi più recenti hanno contribuito a correggere, almeno in parte, un simile quadro², facendo emergere tutta la complessità e la mutevolezza dei rapporti esistenti all'interno del mondo corporato³ ed evidenziando come, anche nel caso napoletano, il sistema

¹ Un'esauriente rassegna bibliografica è contenuta in T. Fanfani, *Lavoro libero e lavoro "vincolato": il peso delle "arti" nello sviluppo economico italiano in età moderna*, in M. Taccolini, S. Zaninelli (a cura di), *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, V&P Università, Milano, 2002, pp. 639-652.

² Si vedano, a mero titolo di esempio, gli interessanti contributi raccolti nei volumi: G. Borelli (a cura di), *Le corporazioni nella realtà economica e sociale* cit. e A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit.

³ Estremo interesse riveste, da questo punto di vista, l'analisi condotta relativamente alla realtà francese da Michael Sonenscher, il quale ha evidenziato come l'organizzazione del lavoro artigianale e, conseguentemente, la stratificazione gerarchica all'interno della singola bottega si realizzino in base a continue negoziazioni

delle Arti, lungi dal configurarsi come una realtà immobile e monolitica, si presenti, a ben guardare, come una forma di organizzazione della produzione e della distribuzione caratterizzata anche da elementi dinamici e da processi di trasformazione. Un'ipotesi, questa, che sembra trovare conferma nell'analisi diacronica degli Statuti, nella misura in cui il confronto tra quelli cinquecenteschi e quelli approvati nel corso del Sei e Settecento consente di ricostruire i processi di cambiamento intervenuti nell'organizzazione del lavoro e nei rapporti di produzione che si intrecciano e si stratificano all'interno di ciascuna corporazione.

1. *Rapporti di produzione e gerarchie professionali: la difesa del monopolio corporativo*

A Napoli come altrove, le corporazioni risultano organizzate sulla base di una precisa gerarchia interna, nell'ambito della quale trovano cittadinanza tre diverse tipologie di soci: i maestri proprietari di bottega collocati al vertice della piramide gerarchica, i lavoranti salariati e gli apprendisti o garzoni. La documentazione statutaria è, in genere, piuttosto attenta nel definire minuziosamente i privilegi e i doveri di ciascuna categoria di affiliati e nel regolamentare i rapporti tra maestri, lavoranti e garzoni, prescrivendo al riguardo tutta una serie di obblighi e divieti, finalizzati a ridurre al minimo le occasioni di lite e controversia tra gli iscritti⁴. Viene, inoltre, fissato con estrema precisione l'*iter* da seguire per ascendere da un gradino all'altro della scala gerarchica, non di rado disseminando di difficoltà l'accesso alla dignità di maestro e ponendo limiti all'eccessiva concentrazione del capitale nelle mani di uno o più maestri⁵, onde evitare che nell'ambito di una deter-

tra le parti, piuttosto che secondo le rigide distinzioni formali contemplate dagli Statuti corporativi. Cfr. M. Sonenscher, *Work and wages. Natural law, politics and the Eighteenth-century French trades*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, pp. 22-26. Sullo stesso tema, si veda anche: A. Caracausi, *Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d'età moderna*, Marsilio, Venezia, 2008, p. 21.

⁴ Ad esempio, in molti casi, viene proibito ai maestri di licenziare un lavorante senza «giusta causa» e ai lavoranti di abbandonare senza un adeguato preavviso il maestro presso cui lavorano; al tempo stesso, viene vietato ai maestri di assumere lavoranti fuggiti da un altro maestro o, ancora, viene limitato il numero di apprendisti per ciascun maestro.

⁵ A tal fine, viene vietato ai maestri matricolati di «far società» con persone non appartenenti alla corporazione e, in particolare, con i mercanti, così come si legge, ad esempio, nello Statuto del 1639 della corporazione dei Tiratori d'oro. Bsdì, *Rac-*

minata corporazione e del relativo mestiere possa prender corpo un'impresa di tali dimensioni da riuscire a subordinare gli altri maestri matricolati, privandoli della loro autonomia e degradandoli al rango di semplici lavoranti.

Non diversamente dal clero e dalla nobiltà, le corporazioni si presentano come corpi sociali chiusi e rigidamente gerarchizzati⁶, i quali, mentre perseguono con forza l'obiettivo di mantenere inalterate le gerarchie esistenti, attraverso un progressivo irrigidimento delle modalità di cooptazione dei nuovi maestri e una sempre più accentuata chiusura oligarchica, si sforzano, nel contempo, di assicurare l'eguaglianza economica tra i propri iscritti. Una condizione, quest'ultima, che viene garantita limitando la competizione interna e, in particolare, vietando ogni manovra di concorrenza sleale che possa, in qualche modo, favorire un membro a discapito degli altri. È quanto avviene, ad esempio, nella corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, il cui Statuto del 1508, al capo VIII, prescrive:

che nissuno Maystro presuma né ardisca incantare alcuno partito de fabriche, quale fosse preso et facto contracto con alcuno altro Maystro de dicta Arte, sotto la pena de onze dece per evitare li errori che da tal causa porriano seguire⁷.

Non è insolito, infatti, che un preventivo sbagliato, retribuzioni non soddisfacenti, forse due o più impegni assunti contemporaneamente possano causare un'interruzione, più o meno prolungata, di lavori in corso. Di tali situazioni, non di rado, approfittano alcuni maestri dell'Arte, che non si fanno scrupoli di intromettersi nel lavoro cominciato da altri, offrendo al committente la propria manodopera, magari ad un prezzo più conveniente rispetto a quello fissato dal primo maestro. Una forma di scorrettezza, questa, che lo Statuto del 1508 non riesce in alcun modo ad estirpare, tanto che, ancora verso la fine del secolo seguente, l'11 febbraio 1693, i Consoli dell'Arte, nel tentativo di stroncare una volta per tutte questo abuso, approvano una nuova Capitolazione in cui inaspriscono sensibilmente le pene previste per i trasgressori (fino alla somma

colta Migliaccio. *Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 164.

⁶ Cfr. F. Assante, *Le corporazioni a Napoli* cit.

⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

tutt'altro che trascurabile di 24 ducati) e obbligano i disonesti a risarcire il primo maestro, versandogli di tasca propria la cifra inizialmente pattuita con il committente⁸.

Interesse precipuo di ogni corpo d'Arte è quello di mantenere «l'unione, e la concordia» tra i propri iscritti, non solo evitando l'insorgere di liti e contenziosi tra i maestri matricolati, ma anche garantendo a tutti i membri eguali opportunità e condizioni nell'esercizio del mestiere. A tal fine, ad esempio, l'Arte dei Pellettieri e Scamosciatori, nello Statuto del 1677, stabilisce che «tutte le pelle che se comprano da essi Consoli, o loro successori, si debbiano dividere fra tutti li Mastri di detta Arte, acciò il povero Mastro habbia la sua portione, e possa vivere»⁹. Ancor più esplicita risulta una convenzione stipulata nel marzo del 1722 tra i Consoli e i maestri dell'Arte dei Formellari, nella quale i sottoscrittori prendono atto della «spaventevole miseria, in cui ritrovasi la di loro intiera Arte» e si dicono consapevoli del fatto che una simile situazione di «estrema necessità» è imputabile non soltanto «alli tempi calamitosi, e scarsi», ma anche alla «dissunione fra essi Maestri, ché ogn'uno per aver maggior vendita de formelle [= bottoni] si sono contentati quelle vendere a prezzi assai vili, e bassi, il che non solo ritorna a danno del Maestro che le lavora, ma in pregiudizio dell'altri Maestri, et anco di tutto il ceto di dett'Arte»¹⁰. Ragion per cui, essi si impegnano a «stare uniti fra di loro per lo spazio di anni cinque per lavorare, e vendere dette formelle a prezzo giusto, e che meglio potranno convenirsi con li Mercanti ed altri Compratori», nella

⁸ Ibidem. Sanzioni ancora più severe sono fissate, nello stesso periodo, dalla corporazione degli Scultori e Marmorari che, in un *Memoriale* spedito al viceré il 21 ottobre 1693, chiede ed ottiene «che nessun Mastro ardisca e possa intramettersi a pigliare quella opera, o lavoro, che se ritrova principata, o principato da un altro Mastro, ché forse con mezzi e favori offerisce di volere finire detta opera da altro principata, o con meno prezzo di quello che sta concertato e convenuto con il Mastro che l'ha principata, e ciò sotto pena de duc. duecento, da pagarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà alla detta Cappella con esser lecito alli detti Consoli e Governatori per l'esecuzione di detta pena carcerare li contravenienti». Asn, *Ministero dell'Interno – II Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5197, fasc. 22.

⁹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 129. Tale disposizione viene ribadita anche dal successivo Statuto del 1691, in cui si allude, tra l'altro, ad alcune «liti» pendenti presso il Sacro Regio Consiglio contro «alcuni Mastri de detta Arte, dai quali la detta Capitulazione del anno 1677 non fu osservata, [...] per la quale causa li detti Mastri poveri non hanno al presente come comprare le dette pelle, et la detta Arte si è redotta miserabile». Ibidem.

¹⁰ Ivi, b. 3, fasc. 59.

speranza di poter presto «ponere in piedi nuovamente le opere di pietà che al presente si ritrovano dismesse e sovvenire alli proprij bisogni [...] per ristabilire detta loro Arte, e Cappella». Per evitare «le fraudi», stabiliscono, inoltre, che «durante detto tempo d'anni cinque nessun Maestro possa lavorare, ne vendere formelle in sua bottega, o in altro luogo da se solo, senza scienza, e consenso dei Consoli» e decidono, a tal fine, di eleggere «una persona fidata» che vigili sulla regolarità delle vendite e sui prezzi¹¹.

Si tratta di disposizioni che ricorrono piuttosto frequentemente nelle Capitolazioni e che contribuiscono a gettar luce sui modi concreti di organizzazione della produzione e della distribuzione dei manufatti all'interno del sistema corporativo. Come opportunamente evidenziato da Luigi Mascilli Migliorini, esse rappresentano una chiara testimonianza del pervicace tentativo delle Arti di mantenere sotto il proprio controllo l'intero «cammino delle merci»¹². Non di rado, infatti, gli Statuti vietano ai maestri matricolati di lavorare o addirittura di tenere strumenti di lavoro, materie prime e attrezzature nelle proprie case, senza che i Consoli ne siano a conoscenza o diano loro particolare licenza, e li obbligano ad esercitare il proprio mestiere unicamente «nelle proprie botteghe esposte al pubblico»¹³ oppure in altri luoghi a ciò deputati, così come viene, ad esempio, imposto nel 1740 dal Supremo Magistrato di Commercio ai Tintori di nero, costretti a svolgere le operazioni di tintura della seta all'interno di un apposito edificio, denominato *Serraglio*, sotto la sorveglianza di un Console dell'Arte e di un funzionario governativo¹⁴.

Rigidi controlli sono esercitati anche sulla qualità dei manufatti prodotti e sulla rispondenza della lavorazione agli standard e alle direttive imposti dagli Statuti. La corporazione degli Orefici, ad esempio, sin dal 1380 impone che «tucti li lavori di oro e d'ariento

¹¹ Ibidem.

¹² L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 82.

¹³ È quanto, ad esempio, viene imposto ai Tiratori d'oro da un Bando della Regia Camera della Sommara pubblicato il 24 settembre 1639, in cui, al capo I, si ordina «che nissun Tira l'oro possa lavorare dentro le case, o dentro li fundaci de' Mercanti, ma soltanto nelle proprie botteghe esposte al publico». Bnn, *Platea, o sia Compendio di tutti li Processi dell'Arrendamento dell'oro ed argento, formata nell'anno 1769*, Napoli, 1769, Ms. X_D_64.

¹⁴ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli. Tit. CCLXV: Serificium, Prammatica I, 17 marzo 1740*, Stamperia Simoniana, Napoli, 1803-1808, vol. 14, pp. 84-99. A questo proposito, si veda anche: R. Ragosta, *Stato, mercanti e tintori* cit.

che se travagliano ne le poteche del Arte» siano marcati con apposito «punzone» conservato dai Consoli e recante lo «stemma de la cipta di Napoli», a garanzia «de lo titolo de l'oro e de l'ariento, a ciò che li comperatori non siano ingannati»¹⁵. Agli inizi del Cinquecento, la Corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti stabilisce pene severe contro quei maestri che «acciavattano li lavori per malitia, o vero ignorantia» e li costringe a «refare ditta opera defectiva, seu resarcire ad soe spese tucti li interessi ad quello patrone al quale fosse stato fatto dicto danno»¹⁶. Ancora, nel secolo seguente, disposizioni analoghe vengono introdotte dagli Statuti dei Baugliari¹⁷, dei Vitrari¹⁸ e degli Ottonari dell'Arte grossa¹⁹, che affidano ai dirigenti corporativi il compito di «riconoscere, et esaminare tutti li lavori», di vigilare sulla qualità dei manufatti e di esercitare un controllo rigoroso sulle varie fasi del processo di lavorazione, onde prevenire, punire e risarcire eventuali «fraudi, et acciavatti». Quasi tutte le Arti si fanno, insomma, promotrici di un ampio processo di codificazione normativa, volto a fissare nel dettaglio le «regole del mestiere», a definire le *best practices* nei processi produttivi e a formalizzare e tramandare l'esperienza tecnica e le conoscenze accumulate e condivise all'interno della corporazione²⁰, in risposta ad una duplice preoccupazione "etica" (di onestà nei confronti dei clienti, in termini di qualità e giusto prezzo) ed "estetica" (al fine di onorare l'Arte e mantenerne inalterato il prestigio), come efficacemente messo in luce da Franca Assante in un interessante studio dei primi anni novanta del secolo scorso²¹.

¹⁵ Il frammento è riportato in F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi* cit., p. 134. Sullo Statuto del 1380 della corporazione degli Orefici, si vedano anche: F. Migliaccio, *Il primo Statuto* cit. e Id., *Statuti de la nobile arte de li Orefici napolitani, riformati ne l'anno de lo Signore mille trecento ottanta*, «Archivio Storico Campano», II (1892-1893), pp. 410-418.

¹⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

¹⁷ Ivi, b. 1, fasc. 14.

¹⁸ Ivi, b. 7, fasc. 169.

¹⁹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

²⁰ Cfr. G. Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane nella promozione dell'innovazione tecnologica*, in P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit., pp. 275-285. Secondo l'autore, la presenza all'interno degli Statuti delle Arti di norme rigide e ben definite in materia di modalità produttive avrebbe come fine quello di «proteggere le conoscenze e le *skill* accumulate dalla corporazione da varie minacce, come il rischio di dispersione dei saperi applicati oppure la concorrenza di maestri meno abili e provetti». Ivi, p. 279.

²¹ Cfr. F. Assante, *Le corporazioni a Napoli* cit., p. 71.

Nella maggior parte dei casi, sono i Consoli, in qualità di rappresentanti della corporazione, ad acquistare la materia prima e a distribuirla equamente tra i tutti i maestri, mentre gli Statuti vietano esplicitamente a questi ultimi di procurarsi da soli, magari attraverso canali alternativi e non di rado illegali, il materiale grezzo da lavorare nelle proprie botteghe e di aggirare, in tal modo, la mediazione obbligata dell'Arte e dei dirigenti corporativi²². Viene, inoltre, proibito ai maestri matricolati di fare incetta di beni e di comprare più materia prima di quella necessaria «all'uso di sua poteca», onde evitare che uno o più membri della corporazione possano servirsi di questo stratagemma per alterare a proprio vantaggio l'andamento dei prezzi e arricchirsi indebitamente, a scapito dei consumatori e dei maestri più poveri dell'Arte²³.

La capacità di esercitare un controllo rigoroso sul momento di formazione dei prezzi rappresenta un elemento essenziale per il funzionamento dell'intero sistema²⁴. Per questa ragione, le corporazioni non mancano di contrastare ogni forma di speculazione e aggio, come pure tutte quelle infrazioni che contribuiscono a deprimere le transazioni commerciali e ad abbassare, per illecite concorrenze interne ed esterne, i prezzi dei prodotti. Emblematico, in tal senso, si rivela lo Statuto approvato nel 1649 dall'Arte dei Cetrangolari, specializzata nella vendita degli agrumi e più tardi confluita nella corporazione dei Fruttaioli:

²² Già nel 1474, tra i Capitoli concessi da Ferdinando I d'Aragona all'Arte degli Orefici, si legge ad esempio: «che li homini et Maestri de dicta piazza non possano comparar intro la dohana né fuora di quella cosa nulla appartenente alo mestiero et exercitio de dicta arte si non li quattro che sono et seranno deputati et ordinati in la detta piazza com'è solito». Asn, *Ministero dell'Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolarioni con Regi Assensi*, b. 5198, fasc. 33.

²³ Prescrizioni estremamente precise, in tal senso, sono contenute in un Regio Bando emanato l'11 ottobre 1584 per l'Arte grossa dei Coirari: «Con lo presente Banno ordinamo et comandamo che [...] nesciuno Coiraro, et exercitante l'Arte predetta in questa fidelissima Città, et suo distretto possa né debbia comprare coira pelose, et mortelle per revendere, ma solamente ogn'uno ne possa comprare quanto li basti per la sua poteca, sotto la pena di perdere la coira pelosa, et mortelle che havessero comprato, o comprassero ultra lo detto uso di detta lor poteca, e di altra etiam corporale a nostro arbitrio reservata, de le quale coira pelosa, et mortelle che si pigliassero contra Banni se ne darà la quarta parte all'accusatore, et sarà tenuto segreto». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 46. Un analogo divieto è contenuto nello Statuto del 1659 dell'Arte dei Baugliari. Ivi, b. 1, fasc. 14.

²⁴ Cfr. G. Borelli, *Per una lettura del rapporto cit.*

È stato convenuto et ordinato per utile e grassa di questa Città, per comodo de Cittadini et per il bon vivere di tutti che nessuna persona di detta Arte presuma alle robbe che vengono così per mare come per terra o ne mercati o nelle case o ne magazeni o nelle marine o nelle botteghe o nelle vie o in altro luogo etiam luogo pio mettere di sua propria volontà et capriccio il prezzo o quelle comperarle dalli diretti padroni o magazenieri o vaticali o ricattieri o Cittadini o Religiosi o altri per mandarle direttamente alla loro bottega o magazzino o casa sotto pena di perdere detta robba a beneficio di detta lor Cappella, ma detta robba s'habbia prima da riconoscere dalli Consoli di detta Arte e detto prezzo si debbia ponere dalli detti Consoli [...] acciò la robba si possa distribuire per tutte le botteghe di detta Arte [...] avvertendo detti Consoli di mettere quel prezzo che sarà più dolce per il bon vivere di tutti et secondo ricerca la necessità de tempi²⁵.

Come si intuisce da questo e da altri successivi passaggi del testo statutario, le minuziose disposizioni fissate dalla corporazione risultano giustificate dall'esistenza di un commercio incontrollato di «robbe» di non sempre chiara provenienza e smerciate in tutta autonomia da piccoli operatori forestieri. Un commercio, questo, che l'Arte dei Cetrangolari cerca in tutti i modi di reprimere, restituendo ai Consoli una funzione di rigido controllo sulla quantità e sulla qualità delle merci poste in vendita e, più in generale, sulle fluttuazioni dei prezzi e sul nesso produzione-mercato che si vuole mantenere interno all'Arte.

Un'analoga preoccupazione emerge da un Bando emanato nel giugno del 1689 da Don Nicola Planelli, Console dell'Arte dei Formellari, su istanza dei «Maestri Formellari di bottoni di questa Città», in cui, tra le altre cose, si stabilisce il divieto per «li Formellari forastieri e non ascritti alla Cappella dell'Arte [...] di vendere et far vendere formelle in questa Città»²⁶. La vicenda è degna di nota perché, appena pochi giorni più tardi, i Mercanti di bottoni della «nobile» Arte della Seta rivolgono una supplica a Francesco Moles Duca di Parete, Reggente del Consiglio Collaterale, affinché con suo decreto abolisca il predetto Bando. Ai loro occhi, lo *jus prohibendi* introdotto dal Console Planelli appare «perniciosissimo», poiché in tal modo essi sono costretti «a soggiacere forzosamente [...] alle angarie delli pochi Mastri che stanno uniti all'Arte», i quali, in

²⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 44.

²⁶ Ivi, b. 3, fasc. 59.

mancanza di concorrenza, non soltanto si fanno pagare i bottoni «il doppio più del solito e giusto prezzo», ma spesso e volentieri fabbricano anche bottoni «di pessima qualità» e utilizzano legni troppo freschi, di modo che i bottoni prodotti «vengono sozzi e senza lustro per l'umidità che dalle dette formelle esala», rischiando di infracidire e di macchiare la seta su cui vengono applicati, con grave danno per i cittadini «che comprano li bottoni per buoni come appaiono, e poi restano ingannati nell'usarli per li difetti detti di sopra»²⁷. All'opposto, i ricorrenti dichiarano di aver in precedenza acquistato consistenti quantità di bottoni da «molti Maestri de paesi circonvicini, che li fanno d'ogni perfezzione», i quali adesso «riscusano di mandarli alli supplicanti per paura di non incorrere alle pene contenute nel Banno ultimamente emanato ad istanza di detti pochi Maestri di questa città». I mercanti bottonari domandano, pertanto, che il Bando in questione venga abolito, «restando in libertà d'ogn'uno di fabricare et far fabricare dette formelle in questa Città e Regno», dal momento che – essi sostengono – «la molteplicità degli artefici è stata ed è lo splendore e la perfezzione delle Arti»²⁸.

Ogni tentativo di definizione di regole e di limitazione della concorrenza esterna da parte delle corporazioni sembra, dunque, trovare il suo punto di debolezza nelle dimensioni non più circoscrivibili di un mercato che, al contrario, si rivela sempre più caratterizzato dall'invadente presenza di merci di importazione, favorevolmente accolte dal pubblico²⁹. Non bisogna, inoltre, sottovalutare le crescenti pressioni che provengono dal ceto mercantile in favore di una maggiore concorrenza e libertà di intrapresa, quali condizioni essenziali per promuovere l'innovazione e favorire, sul lungo periodo, la modernizzazione dei processi produttivi e un ulteriore ampliamento del mercato³⁰. Non a caso, a partire dalla seconda

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Su questo argomento si veda, ad esempio: C.M. Cipolla, *The Decline of Italy: the Case of a full matured Economy*, «The Economic History Review», s. 2, V (1952), pp. 178-187, poi ripubblicato con aggiornamenti sotto il titolo: *Il declino economico dell'Italia*, in Id. (a cura di), *Storia dell'economia italiana: saggi di storia economica*, Einaudi, Torino, 1959, pp. 605-623.

³⁰ Il conflitto tra la componente mercantile-imprenditoriale, «aperta alle grandi innovazioni e ai larghi orizzonti del mercato internazionale», e quella artigiana, espressione di «forze tradizionali, chiuse all'innovazione del processo produttivo e dei prodotti, e tese a sfuggire alla competizione incalzante del mercato», è ben documentato, per quanto concerne l'Arte della Seta, da Rosalba Ragosta. Cfr. R. Ragosta, *Stato, mercanti e tintori* cit. e Ead., *Napoli, città della seta* cit.

metà del Seicento e ancor più nel secolo seguente, si moltiplicano nelle fonti i riferimenti all'esistenza di «liberi fabbricanti» che operano al di fuori del sistema corporativo, rappresentando uno dei principali elementi di disgregazione dell'organizzazione produttiva tradizionale, inquadrata nel sistema delle Arti.

Nel tentativo di contrastare un simile abuso, molte corporazioni introducono pene severe e onerose sanzioni pecuniarie nei confronti di coloro che esercitano il mestiere senza *matricola*, cioè senza essere iscritti all'Arte e senza aver pagato la relativa tassa di «entratura»³¹. Indicativa di questo processo di irrigidimento delle misure di esclusione dall'esercizio del mestiere è la vicenda che interessa tra Sei e Settecento la corporazione degli Scultori e Marmorari³². Nello Statuto del 1618, al capo XVIII, si legge:

Volemo anco, e così unanimiter si conclude, che nessuno forastiero in questa fedelissima Città di Napoli possa esercitare la dett'arte di scultore di marmi o marmorarj se prima non s'havrà dato a nota delli Governatori della nostra Cappella. Et esercitando senza licenza, come sopra, sia escluso, né possa esser partecipe né de maritaggi, né del altre opere di detta Cappella, né haver voce attiva né passiva, *ma resti libero di esercitar la predetta arte di scultore*³³.

I forestieri che esercitano il mestiere senza licenza dei Consoli vengono, quindi, esclusi dal godimento dei maritaggi e delle altre opere di carità messe a disposizione dalla Cappella dell'Arte a favore dei matricolati e non possono, ovviamente, prender parte all'elezione dei dirigenti corporativi, ma all'inizio del Seicento non sono ancora previsti veri e propri divieti e pene di alcun genere per gli esercenti senza matricola, cui anzi viene consentito di svolgere in piena libertà l'«arte di scultore». Già sul finire del secolo, tuttavia, una nuova Capitolazione datata 31 ottobre 1693 proibisce il libero esercizio dell'arte a chiunque non abbia prima conseguito la ma-

³¹ È questo, ad esempio, quel che avviene nel 1669 nella corporazione degli Indoratori, con l'approvazione di alcuni nuovi Capitoli che fissano a 25 ducati la multa per gli esercenti senza matricola e la raddoppiano a 50 ducati in caso di recidiva; una sanzione, questa, che viene applicata anche a quei maestri che, sotto il proprio nome, fanno aprire bottega a persone non matricolate. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 70.

³² Cfr. F. Strazzullo, *Statuti della corporazione degli scultori* cit.

³³ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 63.

tricola, ivi compresi i figli dei maestri, fissa una multa di 50 ducati per i trasgressori e conferisce ai Consoli l'autorità di carcerare tutti coloro che «ardiscono di pigliare opera senza la detta matricola»³⁴. In altre parole, si verifica quello che Paola Lanaro ha definito come il passaggio da «un'etica fondata sui valori dell'equità e della giustizia sociale» ad una prospettiva più chiusa ed autoprotettiva, che si va progressivamente affermando all'interno del mondo corporato, nel momento in cui «pratiche di lavoro non regolato» minacciano in maniera sempre più forte «il privilegio degli associati»³⁵. Da questo momento in poi e per tutto il Settecento, le fonti documentano un continuo susseguirsi di cause e ricorsi intentati dalla corporazione contro alcuni maestri scultori che esercitano l'arte senza matricola, contravvenendo palesemente a quanto prescritto dallo Statuto del 1693³⁶, a riprova della crescente importanza attribuita dai matricolati alla difesa del monopolio sull'esercizio del mestiere.

Una simile preoccupazione sembra essere condivisa anche da alcune delle maggiori Arti annonarie della Capitale. Investite della responsabilità di garantire il regolare approvvigionamento alimentare della città, esse cercano in tutti i modi di contrastare ogni forma di concorrenza esterna, nel tentativo di controllare la di-

³⁴ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 105.

³⁵ P. Lanaro, *Gli Statuti delle arti tra norma e pratica. Primi appunti del caso veneto*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali cit.*, p. 338.

³⁶ Tra questi, degno di nota è un ricorso presentato nel 1772 contro un tale Nicola Petino, accusato di lavorare senza matricola e all'epoca impegnato nella costruzione dell'altare della chiesa del Divino Amore; un incarico, questo, ottenuto grazie ad alcuni autorevoli appoggi e che i Consoli dell'Arte non mancano di contestare, denunciando indispettiti l'abuso del Petino. Quest'ultimo, grazie ad un decreto della Real Camera di S. Chiara, riesce a sfuggire alle sanzioni previste dalle Capitolarioni dell'Arte e a salvarsi dall'arresto invocato dai Consoli, suscitando le ire dell'intera corporazione, preoccupata che la vittoriosa ribellione del Petino possa costituire un pericoloso precedente per le future rivendicazioni di altri «liberi fabbricanti». La posta in gioco è troppo alta e la corporazione non desiste dal suo intento di punire «un sì libertino abuso»: non avendo ottenuto soddisfazione dal Sacro Regio Consiglio, i Consoli dell'Arte decidono di rivolgersi direttamente a Ferdinando IV, «accì si degni ordinare alla detta Real Camera di S. Chiara [...] che dia osservanza alle sopradette Capitolarioni munite di Regio Assenso coll'obligare il sudetto Nicola Petino al pagamento delli docati 50 per causa della sopraccennata pena». Non è dato conoscere l'esito del ricorso, ma la risolutezza con cui la corporazione porta avanti la propria battaglia rappresenta già di per sé un chiaro segnale dello sforzo profuso, da questa come da altre corporazioni, per opporre una resistenza efficace all'incipiente processo di modernizzazione e alla liberalizzazione del mercato del lavoro. Asn, *Regia Camera della Sommara – Consultationum*, vol. 357, ff. 72-76.

sponibilità di merci sul mercato e i relativi prezzi³⁷ e scongiurare, così, il pericolo sempre in agguato del malcontento e dell'insurrezione popolare. È questo, ad esempio, il caso della potente Arte dei Maccaronari che il 5 agosto del 1784 ottiene dagli Eletti della Città e dal Marchese Don Domenico Antonio Avena, Regio Prefetto dell'Annona, l'emanazione di un Bando in cui, per contrastare gli abusi di alcuni «individui che attualmente vendono in questa Città paste lunghe, e minute [...] senza essere matricolati dell'Arte»³⁸, viene proibita l'apertura di nuove botteghe senza il permesso della corporazione, ribadendo la validità del sistema delle matricole e stabilendo che esse debbano essere riconosciute dalla Città, previa relazione dei Consoli dell'Arte. Tali disposizioni vengono estese, nei medesimi anni, anche ad altre Arti annonarie, ma sono sempre più spesso ignorate e disattese, come dimostra, intorno al 1805, un ricorso indirizzato al Ministro dell'Interno «per l'Arte e Capella de' Verdumari contro [...] taluni che vendono i generi della loro Arte senza distanza da posti o botteghe dell'individui dell'Arte e senza essere matricolati nell'Arte suddetta, lo che è di molto pregiudizio, e di danno alla Corporazione de' Verdumari, ed è contrario alle regole della loro Capitolazione»³⁹.

Le corporazioni napoletane, del resto, non si trovano a dover fronteggiare soltanto la concorrenza esterna di tutti quei «liberi fabbricanti» che, esercitando il mestiere senza essere iscritti ad alcun corpo d'Arte, mettono a rischio il monopolio da esse tradizionalmente detenuto⁴⁰. Una minaccia altrettanto pericolosa per la

³⁷ Cfr. G. Coniglio, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnuola*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXV (1940), pp. 105-153 e F. Assante, *Il bisogno, l'utile e il conveniente. I corpi d'arte a Napoli in età moderna*, in A. Mattone (a cura di), *Corporazioni, «gremi» e artigianato* cit., pp. 278-288.

³⁸ Asn, *Sezione Giustizia. Processi antichi - Pandetta Nuovissima*, b. 1467, fasc. 41449.

³⁹ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 167.

⁴⁰ Come ha evidenziato Carlo Marco Belfanti a proposito del caso mantovano, forestieri e liberi fabbricanti, nella maggior parte dei casi, operano «ai margini del mondo corporativo più rigidamente strutturato, in una fascia dove la negoziazione e la consuetudine sembrano avere vigore pari o maggiore della norma scritta», contribuendo, in tal modo, a far scricchiolare la rigida impalcatura normativa delle Arti. C.M. Belfanti, *Le corporazioni e i forestieri (Mantova, secoli XVII-XVIII)*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), p. 102. Sulla «manodopera fluttuante», si vedano anche: F. Trivellato, *Fondamenta dei vetrai: lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Donzelli, Roma, 2000, p. 271 e V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., pp. 22-23.

sopravvivenza stessa del sistema proviene dal suo interno, vale a dire dalla crescita esponenziale, e spesso incontrollata, dei maestri matricolati e del numero delle botteghe afferenti ad una medesima Arte, con grave danno per l'equilibrio domanda-offerta e per il livello dei prezzi e, dunque, anche per la «certezza di esistenza economica dei singoli esercenti»⁴¹. Per quasi tutto il Cinquecento, il progressivo aumento degli iscritti viene ampiamente bilanciato dalle favorevoli condizioni produttive esistenti a Napoli in quel periodo⁴² e, anzi, in molti casi è addirittura incoraggiato dalle stesse istituzioni corporative che, al fine di promuovere lo sviluppo delle diverse attività manifatturiere, tendono in genere ad adottare criteri di ammissione piuttosto larghi e flessibili. A partire dal secolo seguente, tuttavia, quando i mutati orizzonti del mercato internazionale impongono una riconversione del tessuto produttivo cittadino⁴³ e l'intero sistema corporativo, a Napoli come altrove⁴⁴, è costretto a sottoporre le proprie strutture ad una profonda revisione funzionale, il numero in continuo aumento dei matricolati raggiunge livelli non più sostenibili.

Molte corporazioni cercano di correre tempestivamente ai ripari, emanano nuove e più restrittive norme per l'accesso all'Arte e, nei casi più estremi, dispongono addirittura un vero e proprio blocco delle immatricolazioni. Piuttosto precocemente si muove, ad esempio, in tal senso, la corporazione degli Accannatori di legna. Il 23 ottobre 1602 i dirigenti corporativi redigono un *Memoriale* in cui, ribadendo la validità di una precedente disposizione del settembre del 1595, prescrivono «che sia ridotto a 24» il numero degli iscritti all'Arte⁴⁵. Una strategia differente viene adottata dall'Arte

⁴¹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 77.

⁴² Cfr. G. Borelli (a cura di), *Le corporazioni nella realtà economica* cit.

⁴³ La valenza strategica delle corporazioni ai fini di una simile riconversione e in rapporto ai mutamenti macrostrutturali registratisi nell'economia europea tra Cinque e Seicento è stata indagata anche in relazione ad altri contesti: cfr. J.R. Farr, *On the shop floor: guilds, artisans and the European market economy. 1350-1750*, «The Journal of European Modern History», I (1997), pp. 24-54 e S.R. Epstein, H.G. Haupt, C. Poni, H. Soly, *Guilds, economy and society. Twelfth International Economic History Congress, Proceedings B1*, Siviglia, 1998.

⁴⁴ Con riferimento alla realtà milanese, si veda, ad esempio: A. Moiola, *Il mutato ruolo delle corporazioni nella riorganizzazione dell'economia milanese del XVII secolo*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit., pp. 44-78.

⁴⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 1.

dei Candelari che, poco più di vent'anni dopo, nel maggio del 1623, con l'intento dichiarato di contenere il numero delle nuove immatricolazioni, stabilisce che

da hoggi avanti qualunque persona vorrà aprire bottega di novo in questa Città [...], quella non possa aprire se non haverà esercitata l'Arte predetta per spazio di anni diece, et che habbia l'età di anni 25⁴⁶.

Vengono, quindi, introdotti criteri di accesso più selettivi, innalzando le barriere d'ingresso all'Arte e prolungando il periodo obbligatorio di apprendistato, così da posticipare il più possibile l'apertura di nuove botteghe da parte degli operatori più giovani⁴⁷.

È soprattutto nel Settecento, in concomitanza con una fase di ulteriore ristrutturazione del mercato e di vera e propria crisi di alcuni settori produttivi⁴⁸, che si assiste ad un progressivo irrigidimento del meccanismo di ammissione e/o cooptazione dei nuovi maestri, in direzione di una sempre più netta chiusura di molte Arti che risparmia, il più delle volte, soltanto i figli dei matricolati. Il 6 giugno 1721, ad esempio, l'Arte dei Trombettieri e Suonatori di fiato dispone una chiusura decennale delle immatricolazioni all'Arte, con la sola eccezione dei «figli dei confrati»⁴⁹. Lo stesso si verifica, grosso modo negli stessi anni, nell'Arte dei Vitrari, allorché il ridimensionamento delle opportunità produttive e la necessità di tutelare i propri membri inducono la corporazione a riservare l'ammissione soltanto ai figli dei maestri⁵⁰. Non bisogna dimenticare che la trasmissione del mestiere di padre in figlio, come mezzo di salvaguardia e tradizione dei «segreti dell'Arte», rappresenta, ancora nel Settecento, uno dei pilastri fondamentali su cui poggia l'ordine sociale e morale della società di Antico Regime, oltre ad essere funzionale alla conservazione di un rigido monopolio sulle «regole del mestiere». Non stupisce, pertanto, che persino nei pe-

⁴⁶ Ivi, b. 2, fasc. 36.

⁴⁷ Processi analoghi di irrigidimento delle norme sul garzonato e di "selezione preventiva" dei nuovi maestri da aggregare alla corporazione sono documentati da Elisabetta Merlo per il caso di Milano e da Valeria Chilesse per le Arti veronesi. Cfr. E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Franco Angeli, Milano, 1996, p. 67 e V. Chilesse, *I mestieri e la città* cit., pp. 60-61.

⁴⁸ Cfr. R. Romano, *Prezzi, salari e servizi* cit.

⁴⁹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1184, fasc. 40.

⁵⁰ Ivi, b. 1183, fasc. 66.

riodi di crisi più acuta, pur nel quadro di un generale irrigidimento della normativa in materia di immatricolazioni, molte corporazioni cercarono di preservare quantomeno la continuità di questo trasferimento di competenze, abilità pratiche e valori da una generazione a quella successiva, che solo può garantire la riproduzione del sistema e la stabilità sociale⁵¹.

Ben più drastica si rivela la strategia adottata, appena pochi anni più tardi, dall'Arte dei Nevaioli. Il 22 luglio 1724, i Consoli dell'Arte, «in considerazione del fatto che ritrovasi avanzati in gran numero li posti di vender neve, di modo che per il tenue smaltimento di neve, et il poco lucro della detta vendita, sono mancati molti Nevajoli», ottengono dagli Eletti della Città una *Conclusionione* in cui si proibisce di aprire «nuovi posti per vendere neve» e si stabilisce un blocco temporaneo delle immatricolazioni⁵². Ancora più esplicito risulta un passaggio della Capitolazione dell'Arte dei Bottegari di più esercizi, approvata il 19 dicembre 1752:

Questa picciola distanza e così tenue pagamento per la tassa d'entrata col decorso del tempo ha fatto conoscere e sperimentare alli supplicanti et all'Arte tutta un danno gravissimo, poiché le botteghe di questa Città, suoi Borghi e distretti, oltrepassando presentemente il numero di settecento, si veggono l'una attaccata alle altre, e non tutte guarnite e provvedute di tutte le cose solite de' Bottegari [...] tanto che i poveri supplicanti non solo

⁵¹ Interessante, da questo punto di vista, il parallelo istituito da Daniela Frigo tra le strategie di chiusura corporativa adottate da molte Arti e i meccanismi operanti all'interno dell'aristocrazia: «la limitazione degli accessi restringe la base soggettiva delle arti, che un po' ovunque recepiscono il principio dell'ereditarietà del mestiere, sia con norme favorevoli ai figli, sia con ostacoli di varia natura posti ai garzoni e ai lavoranti che intendono conseguire il titolo di maestro. [In tal modo] sono le stesse unità domestiche ad essere "corporate", in una sorta di ripetizione a livelli inferiori dei meccanismi attuati dalle famiglie aristocratiche a difesa del loro patrimonio (fedecommissi, maggiorascati, vincoli giuridici, ecc.)». D. Frigo, *Continuità, innovazione e riforme nelle corporazioni italiane tra Sei e Settecento*, in D. Zardin (a cura di), *Corpi, fraternità, mestieri* cit., pp. 205-206.

⁵² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 115. A tale *Conclusionione* si richiama, quasi trent'anni più tardi, una supplica presentata dagli «uomini dell'Arte di Casaddoglio, Potecari lordi e Salzummarì» per limitare il numero delle botteghe aperte dopo il 1681, e in tale documento, datato 17 marzo 1752, si fa esplicito riferimento ad analoghe disposizioni fissate, in quegli stessi anni, anche per l'Arte dei Maccaronari, per quella dei Bucciari e per quella dei Merciaioli, il cui «numero totale di botteghe – si legge nella supplica – al presente si è strabocchevolmente accresciuto [...], con ammettersi senza alcuna limitazione sempre nuove persone poco esperte, le quali, comprando i generi a dette Arti attinenti a carissimo prezzo ed in credenza, apportano alle dette Arti ed al pubblico un gran danno e pregiudizio». Ivi, b. 1, fasc. 17bis.

non ricevono guadagno del loro negozio, ma perdita eccessiva, et anche indebitamento del pubblico, che per la molteplicità di dette botteghe è tenuto per diversi capi di robbe occorrer in diverse botteghe, perché non in tutto si ritrova tutto, locché necessita, e che dovrebbero nelle botteghe essere⁵³.

Le lamentele dei Bottegari si appuntano su un altro grave aspetto dell'indiscriminato allargarsi del mercato cittadino: il proliferare di esercizi commerciali in un universo urbano sostanzialmente ancora ristretto, in cui, come opportunamente rilevato da Mascilli Migliorini, «l'aumento dell'offerta non si traduce in un incremento nella circolazione delle merci e nei redditi», bensì «in una perniciosa depressione del livello a cui sotto forma di prezzi e di quantità viene a svolgersi lo scambio tra domanda e offerta»⁵⁴. Una situazione, questa, alla quale l'Arte dei Bottegari, non diversamente da altre corporazioni⁵⁵, cerca di porre rimedio aumentando la distanza minima prevista tra una bottega e l'altra (la «piccola distanza» cui si accenna nel passo citato) e adottando una normativa più restrittiva in materia di immatricolazioni, onde limitare il più possibile la concorrenza interna tra i maestri matricolati.

Non sempre, però, la strategia della rigida chiusura delle ammissioni risulta una strada praticabile. Essa si rivela, tutto sommato, efficace nell'ambito di gruppi professionali relativamente esigui e in via di riadeguamento funzionale, come nei casi sopra citati dei Trombettieri e dei Nevaioli. Raramente è, invece, adottata dalle Arti di maggiore consistenza numerica (con oltre un centinaio di membri), nelle quali ogni tentativo di contenimento delle immatricolazioni viene sistematicamente osteggiato e aggirato dagli stessi matricolati e finisce quasi sempre con l'entrare in collisione con le tendenze espresse dal mercato, dimostrandosi sul lungo periodo del tutto inadeguato a risolvere lo spinoso problema della crescita esponenziale degli iscritti.

Emblematica, in tal senso, la vicenda che, tra gli anni venti e trenta del Settecento, interessa la potente corporazione dei Barbie-

⁵³ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1205, fasc. 134.

⁵⁴ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 77.

⁵⁵ Prescrizioni simili sono, ad esempio, previste dallo Statuto del 1763 dell'Arte dei Lattari e Ricottari, che eleva ad «ottanta canne» la distanza minima da rispettare tra una bottega e l'altra e inasprisce considerevolmente la tassa d'entrata che i nuovi matricolati devono versare nelle casse dell'Arte. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1205, fasc. 58.

ri e Pelucchieri, all'epoca costituita da circa 280 membri. I nuovi Capitoli approvati dall'Arte nel settembre del 1720 prevedono la possibilità di immatricolare ogni anno non più di tre Barbieri e tre Pelucchieri⁵⁶. Già nel 1722, dopo due anni di liti continue, il numero complessivo degli aggregandi viene elevato a dodici, senza contare i figli dei maestri⁵⁷, e appena quindici anni più tardi, nel marzo del 1735, i Consoli dell'Arte sono costretti a prendere atto del totale fallimento del nuovo meccanismo di ammissione, completamente scardinato dal dilagare del fenomeno delle cosiddette «botteghe di spalleggio». Per aggirare le limitazioni e i divieti introdotti dagli Statuti del 1720 e del 1722, «buona parte de' giovani lavoranti che per le restrizioni di detti Maestri aggregandi restano in ogni anno esclusi, si fanno infatti lecito di tenere Bottega all'esercizio di dette Arti spalleggiati da altro Maestro che per esercitare altra professione o mestiere non tengono da per loro Bottega in questa città»⁵⁸. Un fenomeno, questo, che la corporazione non riesce in alcun modo a contrastare, neppure minacciando pene severe contro gli «spalleggiatori», e che è costretta, infine, a certificare, disponendo una sanatoria generale nei confronti di «tutti li detti giovani e lavoranti che al presente si trovano spalleggiati» e, soprattutto, lasciando cadere le limitazioni precedentemente imposte, in favore di più generici criteri di ammissione previo esame.

Va detto che, in questo caso, le preoccupazioni dell'Arte per un troppo rapido e incontrollato moltiplicarsi delle botteghe e del numero dei maestri si scontrano con una notevole, e per molti versi insolita, vivacità della domanda alimentata dal mercato stesso, che spinge la corporazione ad utilizzare strumenti più flessibili. Laddove, invece, si evidenzia una persistente scarsità delle occasioni di lavoro, come in molti dei casi in precedenza citati, la soluzione preferibile per tutelare i matricolati rimane sempre e comunque quella tradizionale del numero chiuso, talvolta mitigata dalla conservazione, sia pure in un contesto di maggiore rigore, di forme di privilegio per i figli e i familiari dei maestri. È questa, ad esempio, la strada che nel marzo del 1785 viene imboccata dall'Arte degli Ogliatori, allorché i Consoli dispongono:

⁵⁶ Ivi, b. 1183, fasc. 14.

⁵⁷ Ivi, b. 1184, fasc. 38.

⁵⁸ Ivi, b. 1189, fasc. 53.

che il numero degl'Individui della nostra Arte, cioè di Matricolati, debbano essere ottanta e non più. Ed in ogni vacanza debbano essere prima ammessi li figli de' matricolati defonti, e poi de' matricolati viventi. Indi li loro più stretti congiunti, ed in mancanza di questi li Cittadini di questa Città di Napoli, e suo distretto; e finalmente in mancanza di questi che non ricorressero per ottenere la vacata, o le vacate matricole, li forastieri prima Regnicoli e poi fuori Regno⁵⁹.

In altre parole, si assiste, in questo come in altri casi, alla fissazione di una ben precisa gerarchia degli accessi, che, ancora una volta, mira a conservare immutati gli equilibri interni all'Arte, a privilegiare negli ingressi i figli e i «più stretti congiunti» dei maestri matricolati e a scongiurare il rischio di un eccessivo ampliamento della corporazione che accresca oltre misura la concorrenza tra gli affiliati e vada ad alterare sul mercato il delicato equilibrio tra domanda e offerta di beni.

È, dunque, innegabile che a Napoli le corporazioni abbiano svolto un ruolo fondamentale come elementi equilibratori del mercato, sia per quanto riguarda l'azione di regolamentazione del rapporto domanda-offerta sia per quanto concerne la distribuzione del lavoro tra i matricolati, e abbiano assolto, in tal modo, al non semplice compito di esercitare un controllo costante sui prezzi e sui salari. Una funzione, questa, che contribuisce a fare delle Arti lo strumento principale di quella che Edward P. Thompson – riferendosi alle classi popolari e, in particolare, ai ceti artigiani dell'Inghilterra del Settecento, ma la sua analisi può agevolmente essere estesa a ogni altra società di Antico Regime – ha definito «economia morale», vale a dire quel modello economico, antitetico al modello liberista, nell'ambito del quale i rapporti tra produttori e consumatori, sostenuti dal rispetto di valori tradizionali fortemente introiettati, «sono ispirati non al profitto dei singoli, ma alla ricerca del benessere collettivo»⁶⁰.

⁵⁹ Ivi, b. 1186, fasc. 43. La medesima strategia viene adottata, già nel dicembre del 1755, dall'Arte dei Merciaioli e Trippaioli, il cui *Regolamento per la provista delle matricole* stabilisce che, similmente a quanto avviene nell'Arte dei Maccaronari e in quella dei Nevaioli, «si conceda la matricola soltanto a Parenti di coloro che esercitano l'Arte ad esclusione degli altri [...] ossia in avvenire succeda nella matricola il più prossimo al Defonto matricolato, cioè il di lui legittimo Erede, avendo questi in vita sopportato per sostegno e commodo dell'Arte pesi gravissimi. E ciò senza che il numero de Padroni di bottega ascritti, e matricolati possa mai per qualunque causa augumentarsi a più di trenta, siccome nelle Capitulationi sta prescritto». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 111.

⁶⁰ E.P. Thompson, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, et al. Edizioni, Milano, 2009, pp. 1-2.

2. Verso nuove forme di organizzazione della produzione: aperture e resistenze al cambiamento e all'innovazione

Il quadro sin qui delineato potrebbe indurre a concludere che le corporazioni, irremovibilmente arroccate nella difesa del proprio monopolio e incapaci di assecondare i nuovi movimenti espressi dal mercato, abbiano per molti aspetti rappresentato, a Napoli come nelle altre realtà statuali della Penisola, un freno alla modernizzazione dei processi produttivi e un grave ostacolo alla liberalizzazione del mercato del lavoro e alla creazione di più ampie economie di scala. È questa, in sostanza, la tesi sostenuta da larga parte della storiografia economica di ispirazione liberista⁶¹, che per lungo tempo ha additato le corporazioni come le principali responsabili della perdita del primato dell'Italia, a fronte della travolgente ascesa di altri Paesi europei come l'Inghilterra, la Francia e l'Olanda. Basta citare, a titolo di esempio, l'opera di Carlo Maria Cipolla, che in un ormai famoso articolo apparso nel 1952 su «The Economic History Review» con il titolo, già di per sé emblematico, *The Decline of Italy: the Case of a full matured Economy*, non ha esitato a riconoscere proprio nei corpi d'Arte e nella loro incapacità di cogliere il “nuovo” una delle cause determinanti della *decadenza* dell'economia italiana tra Cinque e Seicento⁶². Non a caso, ad essere messe sotto accusa da Cipolla sono, soprattutto, l'estrema rigidità delle norme e dei vincoli che regolamentano l'organizzazione del lavoro e le varie fasi dei processi produttivi all'interno delle Arti, ivi compresi persino i tempi e i luoghi della produzione, e l'eccessiva frammentazione dei mestieri che, come è stato osservato da più parti⁶³, soffoca l'attività manifatturiera e genera, altresì, un'infinità di liti e controversie per la difesa, da parte di ogni singola corporazione, del proprio specifico campo di competenza.

Gli studi più recenti hanno notevolmente attenuato un simile giudizio e, anzi, hanno contribuito a far emergere un'immagine per molti aspetti inedita del rapporto tra città, attività produttive e corporazioni nell'Italia moderna: l'immagine, spesso ampiamente

⁶¹ Per un'esauritiva rassegna bibliografica in proposito, si vedano: L. De Rosa, *Le corporazioni nel Sud della Penisola* cit. e T. Fanfani, *Le "arti" nello sviluppo economico italiano* cit.

⁶² Cfr. C.M. Cipolla, *The Decline of Italy* cit.

⁶³ Cfr. A. Fanfani, *Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, A. Giuffrè, Milano, 1959.

sottovalutata dalla storiografia liberista, di un sistema corporativo che «cambia e si rimodella sull'onda dei processi di mutamento dell'economia urbana e di segmentazione della produzione»⁶⁴, che si mostra, non di rado, permeabile all'innovazione tecnica e organizzativa⁶⁵ e che non manca, in alcuni casi, di stabilire rapporti cooperativi e funzionali con le attività di *protoindustria* e con quelle figure di *mercanti-imprenditori* che, nel contesto urbano non meno che in ambito rurale, tendono ad imporsi sempre più decisamente come intermediari obbligati tra i produttori e il mercato⁶⁶.

È quanto avviene anche a Napoli nel corso dell'età moderna. Sull'onda dei mutamenti macrostrutturali registratisi nell'economia continentale, di pari passo con i processi di riconversione funzionale che interessano il tessuto produttivo cittadino, si assiste ad una profonda ristrutturazione del sistema delle Arti, che tende, di volta in volta, a riorganizzare le proprie strutture per assecondare le mutevoli tendenze del mercato o, al contrario, per opporsi ad esse. Nascono, così, nuovi mestieri, scompaiono produzioni di antichissima tradizione, si ridefiniscono continuamente gli ambiti di competenza delle professioni "superstiti", mentre pressoché tutte le Arti elaborano strategie più o meno efficaci per tentare di conservare o recuperare una competitività sempre più decisamente minacciata, sul mercato interno come su quelli europei, dall'incalzante concorrenza di altre potenze in ascesa. Nel contempo, tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, la cosiddetta *rivoluzione del consumo*, su cui tanto è stato scritto negli ultimi trent'anni⁶⁷, contribuisce a modificare le "gerarchie di

⁶⁴ G. Borelli, *Per una lettura del rapporto cit.*, p. 32.

⁶⁵ Cfr. G. Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane cit.*

⁶⁶ L'importanza del nesso tra una «industrializzazione prima dell'industrializzazione» e il sistema delle Arti è stata precocemente evidenziata da Carlo Poni in relazione all'esperienza bolognese: cfr. C. Poni, *Alle origini del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (sec. XVII-XVIII)*, «Rivista storica italiana», LXXXVIII (1976), n. 3, pp. 445-497 e Id., *Protoindustria*, «Quaderni storici», LII (1983), pp. 5-10. Per un'analisi esaustiva del rapporto tra corporazioni e *protoindustria* nelle diverse realtà statuali e cittadine dell'Italia moderna, si veda invece: G. Borelli, *Tra corporazioni e protoindustria nell'Italia moderna*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 14-21

⁶⁷ Cfr. V.J. Thirsk, *Economic policy and projects: the development of a consumer society in early modern England*, Clarendon, Oxford, 1978; J. Brewer, N. McKendrick, J. Plumb, *The birth of a consumer society: the commercialization of eighteenth-century England*, Europa publications, London, 1982; L. Weatherill, *Consumer behaviour and material culture in Britain: 1660-1760*, Routledge, London, 1988; J. Brewer, R. Porter, *Consumption and the world of goods*, Routledge, London, 1993; A.J. Schuurman, L.S. Walsh (a cura di), *Material culture: consumption, life-style*,

consumo”, per la nascita di nuovi bisogni e per il cambiamento dei gusti dei consumatori, e determina la crisi di alcuni prodotti un tempo molto richiesti e, per contro, l’affermarsi di nuove produzioni, alimentate da una domanda in costante evoluzione e influenzate dai continui mutamenti della moda⁶⁸.

Di fronte a tutte queste trasformazioni, i corpi d’Arte, nel tentativo di difendere o ampliare il proprio segmento di mercato, cercano, a seconda dei casi, di orientarsi verso produzioni più competitive o di nicchia, di allargare il ventaglio dei beni prodotti, di aggiornare il processo produttivo e riconvertire le proprie strutture o, ancora, di puntare su una più marcata divisione del lavoro che comprima i costi di produzione, pur senza sacrificare completamente alla causa del mercato la rinomata qualità dei manufatti. Il settore dell’abbigliamento fornisce, da questo punto di vista, un esempio indicativo delle differenti strategie, rivelatesi sul lungo periodo più o meno vincenti, che alcune delle più importanti Arti napoletane mettono in atto per adattarsi ai mutamenti del mercato alla repentina evoluzione della moda e conservare, in tal modo, un primato sempre più pericolosamente insidiato dalla concorrenza dei prodotti inglesi e francesi⁶⁹.

Un caso degno di nota è rappresentato dalla potente corporazione dei Calzettari, dalla quale dipendono anche i Fabbricanti di calze di seta di Torre del Greco⁷⁰. Già tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento, la domanda in costante aumento di calze di maglia e di seta spinge la corporazione a riorganizzare su basi nuove il proprio sistema di produzione, secondo la formula del *putting-out system*. Dapprima, viene formalizzata la distinzione

standard of living: 1500-1900 – Atti dell’undicesimo Congresso Internazionale di Storia Economica (Milano, settembre 1994), Università Bocconi, Milano, 1994; G. Riello, *La “società del consumo” nell’Inghilterra del Settecento: trent’anni di studi*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», LV (1999), pp. 41-66; D. Roche, *Storia delle cose banali. La nascita del consumo in Occidente*, Editori riuniti, Roma, 1999; B. Bettoni, *I beni dell’agiatezza: stili di vita nelle famiglie bresciane dell’età moderna*, FrancoAngeli, Milano, 2005; A. Clemente, *Storiografie di confine? Consumo di beni durevoli e cultura del consumo nel XVIII secolo*, «Società e storia», XXVIII (2005), n. 109, pp. 569-598; R. Ago, *Il gusto delle cose: una storia degli oggetti nella Roma del Seicento*, Donzelli, Roma, 2006 e P. Capuzzo, *Culture del consumo*, Il Mulino, Bologna, 2006.

⁶⁸ Cfr. C.M. Belfanti, F. Giusberti (a cura di), *Storia d’Italia. Annali. 19: La moda*, Einaudi, Torino, 2003 e C.M. Belfanti, *Civiltà della moda*, Il Mulino, Bologna, 2008.

⁶⁹ Cfr. S. Scognamiglio Cestaro, *Le corporazioni dell’abbigliamento a Napoli in età moderna tra successi e fallimenti di mercato: le calze di seta, i cappelli e i guanti*, in P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso cit.*, pp. 401-420.

⁷⁰ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 23 e 24.

ne tra «mastri fabbricanti», impegnati nella lavorazione delle calze, e «mercadanti», dediti esclusivamente al commercio del prodotto finito⁷¹, con l'intento dichiarato di potenziare la capacità competitiva dell'Arte, facendo leva su di un grado relativamente elevato di divisione e specializzazione del lavoro. Successivamente, nel corso del XVII secolo, la maggior parte dei fabbricanti si trasforma in mercanti, i quali sempre più spesso commissionano la fabbricazione delle calze a lavoratori a domicilio oppure ai prigionieri delle reali galere e agli schiavi nella darsena⁷², prefigurando un sistema di tipo *protoindustriale*. Essi forniscono ai lavoratori la materia prima, in genere lana o cotone, e ritirano poi il prodotto finito: per lo più calze di media qualità, adatte a soddisfare le esigenze non troppo pretenziose del mercato di consumo ordinario. Lo stesso sistema viene adottato anche per la produzione delle calze di seta. Intorno agli anni venti del Seicento, i Calzettari di Torre del Greco, specializzati nel segmento dei prodotti di lusso, cominciano a lavorare su commissione dei mercanti calzettari di Napoli⁷³, i quali distribuiscono sui mercati esteri gli articoli prodotti, con tale successo che, verso la metà del secolo, quasi ogni mercante, contravvenendo palesemente alle disposizioni statutarie, risulta titolare di più botteghe⁷⁴. Per soddisfare, invece, le eterogenee richieste del mercato al minuto, i mercanti calzettari mandano i figli e i garzoni di bottega al *Mercato Grande* o in giro per la città, dove smerciano a basso prezzo calze di maglia e di seta di qualità mediocre⁷⁵.

⁷¹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1185, fasc. 4.

⁷² Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 23.

⁷³ Ivi, b. 1, fasc. 24.

⁷⁴ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1205, fasc. 94. Si realizza, in altri termini, quella che Angelo Moioli ha descritto come una «polarizzazione asimmetrica» all'interno del mondo corporato (e delle singole corporazioni), «a netto favore di quegli elementi di vertice (mercanti e/o artigiani) ormai caratterizzati da un profilo fortemente imprenditoriale», in grado di sfruttare al meglio le potenzialità delle strutture corporate e la forza lavoro che esse disciplinano, per inserirsi efficacemente nei circuiti del commercio internazionale e piegare a proprio vantaggio le nuove possibilità offerte dal mercato. A. Moioli, *I risultati di un'indagine sulle corporazioni* cit., pp. 22-23. Per un parallelo con il caso milanese, si veda: G. De Luca, *Mercanti, imprenditori, élite artigiana e organizzazione produttiva: la definizione del sistema corporativo milanese (1568-1627)*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit., p. 85.

⁷⁵ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 68.

Quando, verso la metà del Seicento, le tecniche produttive della calzetteria vengono completamente rivoluzionate dalla diffusione del telaio di William Lee che, in breve tempo, sostituisce quasi dovunque in Europa la produzione a mano con un forte aumento della produttività del lavoro⁷⁶, i mercanti napoletani, nel tentativo di contrastare l'incalzante concorrenza delle calze di seta «all'uso d'Inghilterra», sempre più spesso preferite tanto dalla domanda locale quanto da quella internazionale, si battono con decisione per l'introduzione anche a Napoli del telaio, entrando su questo terreno in aperto conflitto con il governo vicereale. Preoccupazione prioritaria delle autorità cittadine è, infatti, quella di garantire l'ordine pubblico e di scongiurare le perniciose ripercussioni della meccanizzazione del processo produttivo, in termini di aumento della disoccupazione e conseguente inasprimento delle tensioni sociali; ragion per cui, il governo decide di opporsi alle sollecite richieste dei Calzettari e di vietare l'uso del telaio, obbligando, per di più, i mercanti napoletani a vendere esclusivamente calze prodotte in città⁷⁷. A quanto sembra, pochi anni più tardi, il telaio di Lee viene comunque introdotto clandestinamente nel Regno dagli intraprendenti Calzettari napoletani, tanto che nel 1718 il nuovo governo austriaco non può far altro che riconoscere *de iure* una situazione di fatto, concedendo loro il Regio assenso per l'impiego del telaio⁷⁸. Certo, verso la metà del Settecento, il primato nella produzione ed esportazione delle calze di seta è, ormai, un ricordo lontano, ma ancora una volta gli industriosi mercanti calzettari di Napoli riescono a sopravvivere agli eventi, puntando su nuovi prodotti e specializzandosi nella lavorazione delle calze di cotone

⁷⁶ Cfr. S.D. Chapman, *The Genesis of the British Hosiery Industry: 1600-1750*, «Textile History», III (1972), pp. 7-50; N.B. Harte, *William Lee and the Invention of the Knitting Frame*, in S.D. Chapman, J. Millington (a cura di), *Four Centuries of Machine Knitting*, Knitting International, Leicester, 1989, pp. 14-20; J. Mokyr, *La leva della ricchezza. Creatività tecnologica e progresso economico*, Il Mulino, Bologna, 1995; C.M. Belfanti, *Le calze a maglia: moda e innovazione alle origini dell'industria della maglieria (secoli XVI-XVIII)*, «Società e storia», XVIII (1995), n. 69, pp. 481-501; Id., *Fashion and Innovation: the Origins of the Italian Hosiery Industry in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, «Textile History», XXVII (1996), pp. 132-147 e Id., *Maglie e calze*, in C.M. Belfanti, F. Giusberti (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*. 19 cit., pp. 583-625.

⁷⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 23.

⁷⁸ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 67.

e di filo⁷⁹, con le quali, come mostrano i dati riportati da Giuseppe Maria Galanti, la calzetteria napoletana riesce ad imporsi con successo persino sull'esigente mercato francese⁸⁰.

Parimenti efficaci e competitive si rivelano le strategie adottate dalla corporazione dei Cappellari⁸¹, che, a partire dal 1608, oltre agli artieri napoletani, riunisce anche i Maestri Cappellari di Afragola, specializzati nella produzione di cappelli di qualità intermedia per il mercato di consumo ordinario⁸². Per quasi tutta l'età moderna, i copricapo «sopraffini» di Napoli e i cappelli di Afragola alimentano una domanda in costante espansione, tanto che nel 1669, con la divisione dell'Arte in due parti e la creazione della corporazione dei Tintori di cappelli, cui viene riconosciuto il monopolio delle operazioni di tintura e della vendita dei cappelli nuovi e usati⁸³, «si perviene contemporaneamente alla specializzazione in determinate fasi del processo produttivo (separando la tintura dalla confezione) e alla individuazione di due differenti segmenti di mercato (del nuovo e dell'usato)»⁸⁴. Nella seconda metà del Settecento, i Cappellari napoletani, con l'intento di diversificare la produzione e di assecondare le nuove tendenze del mercato, riescono ad inserirsi nel circuito internazionale delle materie prime e ad assicurarsi la fornitura dei materiali più richiesti dai consumatori, affiancando al tradizionale cappello di lana veneziana quelli realizzati in pelle di lepre della Bosnia, in pelo di cammello dell'Oriente e in pelle di coniglio proveniente dall'Inghilterra e dalla Sicilia, per un totale di sette diversi modelli di copricapo riconosciuti e approvati dalla corporazione⁸⁵. Una scelta, questa, rivelatasi per molti aspetti vincente, come dimostra anche il fatto che, nel 1817, quando già sono stati emessi i primi decreti di soppressione delle corporazioni, l'Arte dei Cappellari ottiene il Regio assenso su di un

⁷⁹ Ivi, b. 1182, fasc. 62.

⁸⁰ Galanti riporta che nel solo anno 1782 vengono esportate a Marsiglia 1.160 calze di filo, 850 calze di cotone, 150 calze di maglia e 140 calze di seta, per un valore di circa 20.000 lire francesi. Cfr. G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Gabinetto Letterario, Napoli, 1793, pp. 567-570.

⁸¹ BsdI, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 37.

⁸² Ivi, b. 2, fasc. 38.

⁸³ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 43.

⁸⁴ S. Scognamiglio Cestaro, *Le corporazioni dell'abbigliamento* cit., p. 412.

⁸⁵ Asn, *Ministero dell'Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5198, fasc. 134.

nuovo Statuto, che ben riflette il dinamismo della produzione ancora agli albori del XIX secolo e le notevoli capacità di adattamento del cappellificio napoletano alle mutevoli tendenze del mercato e della moda⁸⁶.

Nell'ambito più ampio della manifattura tessile, ben più controverse e non sempre coerenti risultano le strategie messe in atto dalla "nobile" Arte della Seta⁸⁷, la cui capacità competitiva nel panorama italiano e internazionale inizia ad accusare i primi segnali di crisi intorno agli anni trenta del Seicento. Dopo una lunga stagione di rapido sviluppo e di crescita esponenziale della produzione, inauguratasi verso la metà del Cinquecento e ulteriormente rilanciata negli anni ottanta dalla *Concordia*, allorché il governo vicereale si impegna a garantire a favore dell'industria serica della Capitale la massima disponibilità di materia prima prodotta nel Regno⁸⁸, a partire già dal 1630 l'esportazione dei drappi di seta napoletani subisce dapprima una netta battuta d'arresto e poi una vera e propria contrazione, in concomitanza con una fase di profonda e generale ristrutturazione del mercato internazionale della seta⁸⁹, che mette a dura prova le capacità di adattamento e di sopravvivenza della manifattura serica partenopea. Nei decenni cen-

⁸⁶ Per tenere il passo coi tempi e competere vittoriosamente con l'aggressiva concorrenza straniera, nella Capitolazione del 1817 viene incoraggiata l'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, concedendo uno spazio inedito alla sperimentazione e all'autonomia dei singoli operatori e prevedendo premi e riconoscimenti per «qualunque individuo, sia regnicolo, sia forestiero, che apportasse all'Arte una nuova scoperta pel miglioramento delle fabbriche e manifatture, ed utile e vantaggio della medesima», come si legge al capo CXV dello Statuto. In particolare, si stabilisce che le migliori innovazioni apportate da produttori esterni alla corporazione siano ricompensate con l'automatica ammissione all'Arte e con l'esenzione dal pagamento dei diritti di immatricolazione, mentre ogni anno, in occasione della festività di S. Giacomo, protettore dell'Arte, vengono assegnati tre premi ai migliori lavori presentati da fabbricanti napoletani. Le «invenzioni notabili» sono, infine, premiate con una ricompensa in denaro proporzionata all'utilità della scoperta, secondo una politica "progressista" che si pone perfettamente in linea con la nuova normativa sui brevetti introdotta dai francesi nel 1806. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 37.

⁸⁷ Ivi, b. 6, fasc. 152.

⁸⁸ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Arrendamenti: Concordia tra la Regia Corte, l'Arrendatore delle sete ed i Consoli dell'Arte della Seta, 15 novembre 1580*, vol. 1968, ff. 158-163. Sull'importanza della *Concordia* napoletana per la produzione e il commercio di seta greggia e di drappi di seta nel Regno, si vedano: R. Ragosta, *Specializzazione produttiva a Napoli* cit. e Ead., *Napoli, città della seta* cit., pp. 54-57.

⁸⁹ Per un'analisi accurata delle cause del mutamento del mercato internazionale della seta e degli effetti da esso indotti nei principali centri serici europei, si rimanda al fondamentale contributo di Carlo Poni presentato in apertura dei lavori

trali del Seicento, con l'acuirsi della concorrenza internazionale per l'affacciarsi sul mercato di nuovi produttori italiani ed europei e con l'innescarsi di frizioni interne sempre più aspre «che sgretolano progressivamente lo spirito cooperativo e spengono la capacità innovativa dell'industria»⁹⁰, Napoli perde la propria posizione di centro nevralgico per la produzione e il commercio dei tessuti di seta. I drammatici eventi del 1647-48 e la grave epidemia di peste del 1656 contribuiscono ad aggravare ulteriormente la situazione e impongono all'industria serica napoletana un drastico e repentino ridimensionamento strutturale, oltre che un significativo ritardo sul piano operativo e commerciale.

In un primo momento, l'Arte della Seta reagisce facendo leva su strategie adattive, di difesa e di contenimento: cerca di schivare il mercato dei tessuti alla moda e rafforza, per converso, la produzione di stoffe pregiate, in particolare i tessuti «auroserici», tentando di occupare quelle nicchie del mercato meno soggette ai continui mutamenti della moda. Dopo il 1680, la componente più dinamica della corporazione, quella a vocazione mercantile, si fa promotrice di una complessiva riorganizzazione della produzione serica nella Capitale, mostrando una rinnovata vivacità imprenditoriale e reagendo, più o meno efficacemente, all'evoluzione della domanda e dell'offerta internazionale dei tessuti di seta. Come osserva lucidamente Rosalba Ragosta, «si instaurano nuove logiche e un nuovo sistema di vincoli-opportunità [...] sicché la ripresa dell'industria napoletana, oltre a presentare implicite difficoltà di reinserimento all'interno dei complessi circuiti commerciali, si fonda su coordinate economiche diverse rispetto al passato»⁹¹. Nel tentativo di comprimere i costi di produzione e rendere più competitivi i propri prodotti, i mercanti di seta napoletani avviano un graduale processo di decentramento della produzione: trasferiscono a Cava e in altre località vicine alcune fasi della lavorazione della seta⁹² e lasciano a Napoli soltanto le produzioni di maggior pregio (trine,

della ventiquattresima Settimana di Studio dell'Istituto Datini: cfr. C. Poni, *Moda e innovazione: le strategie dei mercanti di seta di Lione nel secolo XVIII*, in S. Cavaciocchi (a cura di), *La seta in Europa* cit., pp. 17-55.

⁹⁰ R. Ragosta, *Napoli, città della seta* cit., p. 138.

⁹¹ Ivi, p. 139.

⁹² In un primo momento soltanto le operazioni di filatura e di torcitura, successivamente anche quelle di tessitura e di tintura. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 153.

passamani d'oro e d'argento, ecc.), configurando una sorta di *specializzazione territoriale*. In tal modo, «il fenomeno della diffusione e del conseguente accrescersi del volume della lavorazione della seta nel circondario di Napoli, iniziato spontaneamente per effetto della vocazione imprenditoriale e delle abilità delle maestranze locali, fin[isce] per mutare progressivamente nel corso del Seicento la sua originaria e prevalente natura»⁹³. La lavorazione della seta a Cava e negli altri centri limitrofi si sviluppa non già sulla scia di logiche evolutive di tipo naturale, bensì in funzione delle esigenze di delocalizzazione produttiva della manifattura napoletana, sempre più messa alle strette dall'affermarsi di nuove e monopolistiche organizzazioni del lavoro nella Capitale⁹⁴ e dal riaccendersi della concorrenza a livello internazionale. In risposta alle nuove tendenze del mercato, gli industriosi imprenditori partenopei intraprendono, inoltre, un graduale processo di modernizzazione dell'intera linea produttiva, riducendo le «portate»⁹⁵ dei drappi, vale a dire il numero di fili dell'ordito, e abbassando il peso delle stoffe, così da realizzare, secondo il gusto corrente, tessuti più leggeri di quelli previsti dagli antichi regolamenti⁹⁶ e molto simili alle produzioni straniere.

La produzione crescente di tessuti d'imitazione «all'uso dei forestieri» e, più in generale, l'introduzione di un sistema di tipo *protoindustriale* e il decentramento di alcune fasi della lavorazione della seta non si affermano, tuttavia, in modo indolore. I tentativi di ammodernamento e diversificazione della produzione promossi dal ceto mercantile e imprenditoriale vengono duramente avvertiti dalla componente più conservatrice e tradizionalista dell'Arte, quella artigiana in senso stretto, e in particolare dai tessitori e dai tintori napoletani, rimasti senza lavoro per lo spostamento della tessitura dei drappi «lisci» e delle operazioni di tintura fuori dalla Capitale. Il decentramento dell'industria serica nel circondario di Napoli e soprattutto a Cava contribuisce, infatti, a ridurre in modo

⁹³ R. Ragosta, *Napoli, città della seta* cit., p. 136.

⁹⁴ Si pensi, ad esempio, al duro scontro con i tintori di nero. Bnn, *Memoria per la Nobil Arte della Seta. Memoriale dei tintori di nero alla Camera della Sommaria*, Napoli, 1591-1679, Ms. XI_B_30. Su questo tema si veda anche: R. Ragosta, *Stato, mercanti e tintori* cit.

⁹⁵ Il numero di *portate* di un tessuto indica la quantità di seta, espressa in numero di fili, necessaria alla sua lavorazione.

⁹⁶ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

significativo l'occupazione urbana e mina in maniera preoccupante l'assetto sociale della città, «avendo tante migliaia d'huomini fondata la speranza del loro vivere e delle loro famiglie su detto lavoro»⁹⁷.

Ad essere colpiti dalla disoccupazione sono soprattutto i «poveri tessitori» napoletani, che non mancano di far sentire la propria voce presso gli organi di governo della Capitale e presso le stesse istituzioni corporative⁹⁸. L'Arte della Seta, incalzata dalle richieste dei tessitori, assume allora un atteggiamento ostile nei confronti delle nuove spinte modernizzanti: rinnova gli antichi divieti del 1488 e del 1573 che proibivano l'esercizio dell'arte al di fuori della Capitale⁹⁹, osteggia la tessitura di drappi lisci a Cava e negli altri centri limotrofi, sostenendo che essa danneggia il buon nome della manifattura napoletana, non essendo eseguita secondo le regole fissate dalla corporazione¹⁰⁰, e cerca di indirizzare i propri iscritti verso la produzione e il commercio di tessuti tradizionali, vietando ai mercanti di «vendere [...] e fabbricare drappi di seta di altra condizione, qualità e perfezione di quella che sta prescritta negli antichi stabilimenti», dal momento che i «lavori di nuova invenzione all'uso dei forestieri sono di poco corpo e durata»¹⁰¹. Una simile linea d'azione viene appoggiata e condivisa anche dal governo vicereale e dagli Eletti della Città¹⁰², preoccupati per il dilagare della disoccupazione e del malcontento tra i produttori napoletani e decisi a proteggere, attraverso l'adozione di politiche conservatrici, il delicato intreccio di interessi esistente nell'ambito della manifattura partenopea.

A dispetto dei divieti dell'Arte e degli orientamenti di politica economica imposti dalle autorità cittadine, per tutta la seconda

⁹⁷ Asn, *Regio Consiglio Collaterale. Notamentorum: seduta del 3 febbraio 1691*, vol. LXXIX, f. 3.

⁹⁸ Particolare interesse riveste, ad esempio, un ricorso presentato nel 1667 presso il Consolato dell'Arte della Seta dai «poveri tessitori napolitani di felbe», i quali lamentano di essere rimasti senza lavoro, perché «le dette felbe si fanno nella Cava e di nascosto si introducono nella città». Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Sequestri di merci*, b. 184, fasc. 2881.

⁹⁹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

¹⁰⁰ A questo proposito si veda, ad esempio: Asn, *Regia Camera della Sommaria – Consultationum: Consulte del 6 e 7 maggio 1711*, vol. 112, ff. 304-306, dove si fa riferimento ad alcuni sequestri di stoffe disposti a Cava nel 1668 e nel 1687, su iniziativa della Regia Camera della Sommaria e dei Consoli dell'Arte.

¹⁰¹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

¹⁰² Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit., Tit. CLXVI, De Magistris Artium, seu Artificibus: Prammatiche III, IV, VII e VIII*, vol. 7, pp. 137-139 e 141-165.

metà del Seicento e anche oltre, la tessitura di stoffe leggere ed economiche a Cava e in altre località del circondario napoletano continua a crescere in volume e in valore, compensando almeno in parte la parallela contrazione della produzione serica nella Capitale¹⁰³. Parallelamente, un nutrito e vivace gruppo di operatori del settore seguita a produrre clandestinamente drappi e tessuti «di tipo nuovo» e sviluppa nuove tecniche di lavorazione della seta, mostrando un'insospettata capacità di monitorare costantemente le tendenze del mercato per tenere il passo con i continui cambiamenti della moda¹⁰⁴. Fino a quando, tra l'aprile del 1740 e il maggio del 1741, il Supremo Magistrato di Commercio, prendendo atto del «declinare in questa Fedelissima Città dell'Arte altre volte tanto famosa della seta», emana quattro *Prammatiche* dai contenuti innovativi¹⁰⁵, con le quali reimposta su basi nuove le regole di produzione dei tessuti e dei filati, secondo un orientamento volto a favorire il pieno sviluppo della competitività dell'industria serica partenopea, sia sul fronte delle produzioni più tradizionali sia nel comparto maggiormente dominato dalla moda¹⁰⁶. Con la *Prammatica* del 17 maggio 1741¹⁰⁷, l'ultima in ordine di tempo, viene finalmente autorizzata e regolamentata la produzione di nuovi tipi di stoffe e di numerosi tessuti d'imitazione «all'uso dei forestieri», permettendo ai pro-

¹⁰³ Cfr. R. Ragosta, *Napoli, città della seta* cit., p. 136.

¹⁰⁴ Di fondamentale importanza e non priva di ricadute si rivela, da questo punto di vista, la consistente presenza a Napoli di operatori esteri (per lo più veneziani, genovesi, piemontesi e francesi), la maggior parte dei quali regolarmente immatricolati nell'Arte della Seta. Con il loro bagaglio di esperienze e di saperi, gli stranieri costituiscono «uno dei vettori che sul finire del secolo spinge in direzione dell'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi», nella misura in cui «le contaminazioni imprenditoriali e tecniche da essi indotte accrescono l'accumulazione del sapere produttivo e contribuiscono a rendere l'orientamento produttivo dell'industria serica napoletana più flessibile e adattabile ai nuovi scenari di mercato». Ivi, p. 142.

¹⁰⁵ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. CCLXV, Serificium: Prammatiche I, II, III e IV*, vol. 14, pp. 84-123.

¹⁰⁶ Il secondo quarto del Settecento è, in effetti, segnato dalla ripresa, da parte della nuova monarchia borbonica, di una politica di intervento nella vita economica e di stimolo alle attività produttive, simile per molti aspetti a quella che aveva perseguito, nella seconda metà del XV secolo, la monarchia aragonese. Tale politica trova la sua ragion d'essere nella nuova concezione settecentesca del potere sovrano, cui compete la responsabilità e il *dovere* di provvedere al *pubblico bene*, attraverso la predisposizione di un articolato programma di riforme che consenta un rinnovamento autentico della vita economica e sociale del Regno. Cfr. E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., pp. 373-467.

¹⁰⁷ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. CCLXV, Serificium: Prammatica IV*, pp. 103-123.

duttori più dinamici di godere di quelle condizioni di lavoro e di quella libertà d'intrapresa necessarie per competere efficacemente con le produzioni estere. Ancora una volta, però, l'ampio ventaglio di riforme predisposte dal Supremo Magistrato di Commercio per svecchiare l'industria serica napoletana incontra la ferma opposizione delle forze economiche più conservatrici. La proposta, discussa nella Conferenza del 20 maggio 1741 presso la Segreteria d'Azienda, di eliminare tutti i vincoli localistici per la produzione delle stoffe e liberalizzare l'allocazione delle attività produttive nel Regno, al fine di aggirare l'ostacolo dell'alto costo del lavoro nella Capitale e consentire, in tal modo, ai produttori di praticare prezzi più competitivi sul prodotto finito, si risolve in un nulla di fatto¹⁰⁸. La città di Napoli continua ad essere l'agglomerato produttivo più rilevante del Regno, mentre viene, di fatto, impedita una più efficiente redistribuzione delle risorse produttive sul territorio.

Si riconferma, anche in questo frangente, il "carattere duale" che sembra caratterizzare, per tutta l'età moderna, la manifattura serica partenopea e le scelte strategiche dell'Arte della Seta, costantemente in bilico fra tradizione e novità, fra rigide chiusure e spinte al cambiamento e alla modernizzazione, fra forze conservatrici, decise a contrastare ogni innovazione di prodotto e di processo, e componenti più flessibili e "progressiste", attente alle mutevoli dinamiche del mercato e pronte ad aggiornarsi continuamente per seguire le nuove tendenze della moda. Al tempo stesso, si nota come i vincoli posti dall'istituzione corporativa al mercato del lavoro e all'introduzione di nuove tecniche produttive risultino, nella pratica, assai meno rigidi di quanto non appaiano dalla lettura della normativa statutaria. Similmente a quanto dimostrato dagli studi di Adam Manikowski¹⁰⁹ e Renzo Sabbatini¹¹⁰ sulla produzione serica lucchese, da quelli di Rita Mazzei¹¹¹ sulla manifattura pisana o, ancora, dalle osservazioni avanzate da Francesco Vianello¹¹²

¹⁰⁸ L'episodio è riportato in R. Ragosta, *Napoli, città della seta* cit., pp. 194-195.

¹⁰⁹ Cfr. A. Manikowski, *Mercato polacco per i prodotti di lusso e l'offerta commerciale di Lucca e delle altre città italiane nel Seicento*, in R. Mazzei, T. Fanfani (a cura di), *Lucca e l'Europa degli affari: secoli XV-XVII*, Fazzi, Lucca, 1990, pp. 287-298.

¹¹⁰ Cfr. R. Sabbatini, *Tra conflitti corporativi ed "ecologia sociale"* cit.

¹¹¹ Cfr. R. Mazzei, *Pisa medicea: l'economia cittadina da Ferdinando I a Cosimo III*, Olschki, Firenze, 1991.

¹¹² Cfr. F. Vianello, *Seta fine e panni grossi: manifatture e commerci nel Vicentino, 1570-1700*, FrancoAngeli, Milano, 2004.

relativamente al caso vicentino, anche a Napoli la sperimentazione di nuovi metodi di lavorazione all'interno del processo produttivo «si rivela flessibile e selettiva, funzionale agli interessi del gruppo che di volta in volta si trova nella posizione di maggior forza»¹¹³, lasciando margini più ampi di quanto generalmente si creda all'innovazione e alla differenziazione del prodotto.

Forme di organizzazione del lavoro di carattere *protoindustriale* vengono introdotte anche in comparti diversi da quello tessile e dell'abbigliamento. Soprattutto nel corso del Settecento, sono numerose le Arti, come quella degli Speciali, Droghieri e Manuali¹¹⁴, che, nel tentativo di razionalizzare il ciclo produttivo e di comprimere gli alti costi di fabbricazione dei manufatti, sperimentano strategie economiche di tipo nuovo, estendono il proprio controllo anche sulla fornitura della materia prima e sulle fasi intermedie della lavorazione e danno vita ad una sorta di «specializzazione verticale che sostituisce la logica della filiera alla tradizionale divisione del lavoro sulla base del prodotto finito»¹¹⁵, indicata da Max Weber come la cifra caratteristica e originaria dell'ordinamento corporativo¹¹⁶. Allo stesso modo, non mancano corporazioni che, in settori anche meno dinamici di quello dell'abbigliamento, mostrano un'insospettata apertura nei confronti dell'innovazione tecnologica e avviano un timido ma incalzante processo di meccanizzazione, al fine di alleviare il carico del lavoro manuale in alcune delle fasi più pesanti del processo produttivo.

È quanto avviene, intorno alla metà del XVII secolo, in un settore di antichissima tradizione come quello dell'oreficeria. Nel

¹¹³ Ivi, p. 279.

¹¹⁴ Si legga, a questo proposito, quanto sancito dallo Statuto del 1731, che riorganizza su basi nuove la lavorazione delle cere e inaugura forme dirette di gestione dell'intero processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito: «Considerando li supplicanti che le cere che si sono lavorate da qualche tempo in questa città sono state di mala qualità, e molte volte misturate con sevo e altre misture, che difficilmente possono da tutti riconoscersi senza l'esperienza [...] per obviare a simili inconvenienti, et affinché il Pubblico sia ben servito, e senza inganno, hanno stabilito che sia lecito [...] aprire uno o più giardini con case commodi per lavorare così le cere che vengono da fuori Regno, come l'altre che si fanno per il Regno, e quelle dopo lavorate di tutta perfezione tenerle a servizio e disposizione di ciascuno de supplicanti e loro succursali, li quali debbiano inviolabilmente cambiare, o far lavorare, tutte sorti di cera nelli sudetti giardini e non in altri». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 78.

¹¹⁵ G. Borelli, *Per una lettura del rapporto cit.*, pp. 33-34.

¹¹⁶ Cfr. M. Weber, *Storia economica: linee di una storia universale dell'economia e della società*, Donzelli, Roma, 1993, pp. 131-132.

giugno del 1630, due intraprendenti Battiloro, Ludovico Orlandi e Francesco di Giuseppe, in un *Memoriale* indirizzato alla Regia Camera della Sommaria, fanno notare come

oggi fu trovata una nuova invenzione di poter stendere detto oro, et argento all'usanza fiorentina senza forza di braccia, ma con ingegni che moveno li martelli, con che non solo l'opera venerà dell'istessa maniera, che si fa con le braccia, ma d'avvantaggio ne risulterà di molto alleviato il lavoro de li operaj¹¹⁷.

I due supplicanti non solo pongono l'accento sui vantaggi tecnici del nuovo metodo di lavorazione, che, grazie all'ausilio di appositi macchinari, permette la fabbricazione di lamine finissime e di filati più sottili e di qualità superiore, ma evidenziano anche l'utilità di introdurre una simile invenzione ai fini di un complessivo miglioramento della produzione locale, che sarà, in tal modo, elevata ai livelli di quella fiorentina «senza haver necessità di operaj forastieri». Con il consenso dell'intera corporazione e dei suoi dirigenti, essi chiedono, pertanto, alla Sommaria di dar loro licenza di servirsi della predetta invenzione, dapprima, per un periodo di dieci anni, in regime di monopolio e, poi, trascorso questo lasso di tempo, senza più vincoli di sorta, di modo che tutti i Battiloro napoletani possano avvantaggiarsi di una simile innovazione ed essa «resti introdotta in perpetuum in questo Regno»: cosa che la Regia Camera della Sommaria, riconoscendo la sensatezza delle argomentazioni dei ricorrenti, prontamente concede e ratifica, emanando un'apposita *consulta* datata 18 giugno 1630¹¹⁸.

Non ha, dunque, torto Giorgio Gottardi, allorché, nell'evidenziare i limiti e i pregiudizi di una lunga tradizione storiografica che ha spesso tacciato le corporazioni di oscurantismo nei confronti di ogni nuova invenzione apportata dall'esterno, afferma che, in realtà, le Arti meccaniche «hanno spesso svolto un ruolo istituzionale importante nel promuovere direttamente o indirettamente l'innovazione tecnologica, sviluppando in proposito azioni e politiche appropriate»¹¹⁹. Come dimostrato da Francesca Trivellato a proposito della produzione vetraria veneziana (ma le sue osservazioni sembrano valide pure per il caso napoletano):

¹¹⁷ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 384, fasc. 9325.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ G. Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane* cit., p. 275.

anche in un contesto nel quale gli scarti tecnologici sono relativamente piccoli e le innovazioni circoscritte, anche all'interno di un mercato nel quale la concorrenza è sottoposta a vincoli e strette normative, l'innovazione è [...] un elemento importante dell'interazione strategica tra produttori del medesimo settore¹²⁰.

Non tutte le Arti, tuttavia, di fronte ai cambiamenti in atto e all'intensificarsi della concorrenza internazionale che erode i margini di profitto della produzione interna, riescono a sfruttare a proprio vantaggio le nuove opportunità aperte dal mercato e ad ammodernare le proprie strutture, orientandosi verso strategie produttive più economiche e competitive. Tra la seconda metà del Seicento e il secolo seguente, la vicenda di molte corporazioni è segnata da improvvisi quanto irreversibili fallimenti o comunque da una lenta agonia che prelude alla definitiva perdita del primato nel proprio comparto produttivo o, quantomeno, ad un netto ridimensionamento dello spicchio di mercato tradizionalmente occupato. Intorno agli anni sessanta del XVII secolo, si consuma, ad esempio, il tramonto della produzione di guanti in pelle profumati «all'uso arabo-granatino», monopolizzata sin dall'epoca aragonese dalla rinomata corporazione dei Guantai e Profumieri¹²¹. Un tramonto, questo, determinato dall'incapacità dell'istituzione corporativa di stimolare e favorire l'introduzione di più economici metodi di lavorazione della pelle – peraltro già diffusi e praticati in altre zone italiane ed europee¹²² – e che spinge gli iscritti all'Arte ad abbandonare progressivamente la produzione di guanti, a favore di quella di profumi e saponi¹²³. Lo stesso destino colpisce, all'incirca un secolo più tardi, la corporazione degli Indoratori, allorché, con l'affermarsi della moda francese del mobilio di mogano, l'uso di indorare i mobili decade e l'Arte si dimostra incapace di riposizionarsi sul mercato con nuovi prodotti più aderenti al gusto dei consumatori¹²⁴.

¹²⁰ F. Trivellato, *Fondamenta dei vetrai* cit., p. 274.

¹²¹ Cfr. S. Scognamiglio Cestaro, *Le corporazioni dell'abbigliamento* cit., pp. 415-416.

¹²² Cfr. P. Ventura, *La civiltà del gesto: i guanti*, in C.M. Belfanti, F. Giusberti (a cura di), *Storia d'Italia. Annali. 19* cit., pp. 465-470.

¹²³ Non a caso, nel 1661 viene approvata la costituzione della nuova corporazione dei Profumieri e Saponari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 133.

¹²⁴ Ivi, b. 3, fasc. 70. Sull'Arte degli Indoratori si veda anche: F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi* cit., pp. 144-146.

Gli studi più recenti¹²⁵ hanno, del resto, evidenziato come, accanto alla politica di chiusura di alcune corporazioni nei confronti delle innovazioni di prodotto e di processo, tra i fattori che contribuiscono al fallimento di mercato di alcune produzioni e alla decadenza di taluni mestieri e delle relative Arti, una responsabilità tutt'altro che secondaria debba essere attribuita alla intrinseca debolezza del ceto mercantile che, nato all'interno delle singole corporazioni, non riesce ad imporre all'intero sistema delle Arti orientamenti più flessibili e liberali. Soprattutto nelle Arti più piccole, la componente mercantile non si dimostra in grado di orientare in senso "progressista" le scelte operate dalle istituzioni corporative, imponendo una riduzione dei costi di produzione attraverso l'adozione di nuove tecniche e di nuovi processi produttivi o, quantomeno, esercitando pressioni crescenti in direzione di una maggiore apertura verso il lavoro non vincolato. Oltretutto, come opportunamente osservato da Sonia Scognamiglio, «questa figura ibrida del mercante-imprenditore non riesce in alcun modo ad influire sulle politiche adottate dal governo, che pure avrebbero potuto favorire l'introduzione di un'architettura normativa di patenti e privilegi, a tutto vantaggio di una maggiore circolazione delle innovazioni»¹²⁶. Non si può, pertanto, condividere la tesi di Victor Rutenberg quando parla di un «passo rivoluzionario nel processo di produzione, che trasforma la corporazione in manifattura, il maestro nell'imprenditore capitalistico e il salariato nel proletario»¹²⁷. Per il caso napoletano sembra più aderente alla realtà la lettura offerta da Claudia Petraccone, secondo la quale «il capitale commerciale svolge, per lungo tempo ancora, una funzione essenzialmente conservatrice, non disgregatrice del modo di produzione esistente»¹²⁸.

La complessiva ristrutturazione del sistema corporativo napoletano, in concomitanza con i grandi mutamenti del mercato internazionale e con la parallela evoluzione dell'economia cittadina, non è, dunque, un processo privo di contraddizioni, di inerzie, di elementi di debolezza e di occasioni mancate. Molte delle strategie messe in campo dalle Arti per difendere il proprio segmento di

¹²⁵ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit.

¹²⁶ S. Scognamiglio Cestaro, *Le corporazioni dell'abbigliamento*, p. 419.

¹²⁷ V.I. Rutenberg, *Arti e corporazioni* cit., p. 632.

¹²⁸ C. Petraccone, *Manifattura e artigianato tessile a Napoli nella prima metà del XVII secolo*, «Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche», LXXXIX (1978), p. 114.

mercato e cavalcare l'onda del cambiamento si rivelano, sul lungo periodo, del tutto fallimentari, preludio alla decadenza e alla crisi irreversibile di numerosi mestieri e professioni. D'altra parte, non si può negare che, in più di un caso, le corporazioni siano effettivamente riuscite a riconvertire le proprie strutture e a trovare una nuova collocazione sul mercato interno e internazionale e che abbiano manifestato una vivacità imprenditoriale, un dinamismo e una capacità di adattamento finora decisamente sottovalutati, quando non del tutto misconosciuti, da una certa tradizione storiografica tendente per lo più a mettere in evidenza i fattori di immobilismo e le intrinseche rigidità delle istituzioni corporative.

Il sistema corporativo napoletano si presenta, nel complesso, come una realtà tutt'altro che monolitica, con livelli di efficienza e di tenuta differenziati a seconda dei diversi settori produttivi e dei singoli casi specifici; una realtà segnata, certo, da scelte sbagliate e da repentini fallimenti, ma anche dalla perdurante vitalità economica di non poche Arti che, persino nelle congiunture più difficili e nei momenti di crisi più acuta dell'economia e della società cittadina, danno prova di una discreta flessibilità e di una non trascurabile apertura al cambiamento e all'innovazione. Sembrano, quindi, per certi versi, smentite quelle analisi storiografiche "colpevoliste" tendenti ad attribuire alle corporazioni una responsabilità primaria nel determinare o, quantomeno, nell'accelerare la decadenza economica italiana del Seicento, a favore di bilanci più equilibrati, come quello recentemente proposto da Tommaso Fanfani, il quale riconduce le ragioni profonde della crisi a fattori di più ampia portata – primi fra tutti quei fattori esterni che favoriscono lo sviluppo degli altri Paesi europei e, per contro, determinano una progressiva marginalizzazione della Penisola italiana – piuttosto che alla pura e semplice mancanza di mentalità imprenditoriale o alla vischiosità ed eccessiva rigidità del sistema delle Arti¹²⁹. Per quanto datata, resta per molti aspetti condivisibile la riflessione condotta ormai più di trent'anni fa da Paolo Malanima in riferimento alla realtà toscana¹³⁰: nell'indagare le ragioni profonde che sono alla base del declino delle manifatture fiorentine tra XVI e XVIII secolo (ma le sue considerazioni potrebbero agevolmente essere estese anche

¹²⁹ Cfr. T. Fanfani, *Le "arti" nello sviluppo economico* cit. e Id., *Lavoro libero e lavoro "vincolato"* cit.

¹³⁰ Cfr. P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina* cit.

al caso napoletano), egli evidenzia come «il dato critico della “decadenza” non è fornito in maniera prevalente dalla rigidità delle norme volute, in materia di salari, di tecnologie e di prezzi, dalle corporazioni di mestiere»¹³¹.

Ci si deve, infatti, chiedere – prosegue Malanima alcune pagine più avanti – se, nei diversi casi in esame, la forza delle corporazioni, anziché la causa della decadenza del settore industriale, non sia essa stessa l'effetto della difficoltà di integrare l'attività manifatturiera con i rapporti di produzione prevalenti in agricoltura e quindi della necessità per il settore secondario di mantenere una struttura cittadina, più facilmente soggetta a controllo di una di tipo rurale. [...] Rovesciando il rapporto che lega la politica alla realtà dell'economia, si ottiene forse una ricostruzione più convincente. Si potrebbe, cioè, sostenere che non sono affatto la legislazione più oppressiva e la forza degli istituti corporativi a provocare la decadenza del settore industriale in alcune regioni europee, ma che, viceversa, la legislazione industriale e le corporazioni conservano un rilievo maggiore laddove le trasformazioni della struttura industriale sono relativamente meno accentuate e meno disgreganti di fronte all'assetto tradizionale del settore¹³².

In altri termini, laddove l'industria abbandona i limiti delle mura cittadine e si diffonde nelle campagne, le organizzazioni corporative non sono più capaci di esercitare un controllo sul settore di loro competenza e si trasformano in una specie di guscio vuoto; laddove invece – e questo è anche il caso di Napoli – l'industria cittadina, per ragioni che si è tentato di chiarire, mantiene un rilievo maggiore e si rinnova con difficoltà, le corporazioni possono continuare ad esercitare un controllo più diretto sulle attività manifatturiere, conservano gran parte della propria forza e rappresentano, ancora per buona del Settecento, istituzioni funzionali alle esigenze del settore controllato.

¹³¹ Ivi, p. 88.

¹³² Ivi, p. 156.

IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TUTELA DEL LAVORO

Appena sfiorata dalla storiografia sul Mezzogiorno, la questione della formazione professionale e dell'apprendistato all'interno delle Arti rappresenta un tema imprescindibile per poter ricostruire a tutto tondo i rapporti esistenti tra maestri e garzoni e, al tempo stesso, per gettare nuova luce sui meccanismi di funzionamento e di riproduzione dell'intero sistema corporativo. La trasmissione di competenze, abilità pratiche e valori da una generazione a quella successiva costituisce lo strumento principale di cui le corporazioni dispongono per mantenere in vita i «segreti dell'Arte» e quella cultura propria dei ceti artigiani – costumi di vita e di lavoro, rituali sociali, pratiche devozionali – che dà il «tono» alla vita quotidiana delle città¹, oltre ad essere funzionale alla conservazione di un rigido monopolio sulle «regole del mestiere», gelosamente custodite e tramandate di padre in figlio, dal maestro all'apprendista. Non stupisce, pertanto, che, come dimostrato già da alcuni studi dei primi anni novanta del secolo scorso², l'istituto del *garzonato* abbia progressivamente acquisito, nel corso dell'età moderna, uno *status* ben preciso, rispondente non soltanto alle esigenze di un ordinato reclutamento e di un'adeguata qualificazione della manodopera da

¹ Cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città* cit., p. 401.

² Per la Repubblica di Venezia, si veda, ad esempio: M. Costantini, *La formazione professionale dal tramonto delle corporazioni di mestiere al sorgere del sistema di fabbrica*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 129-135. Ricerche analoghe sono state condotte anche in riferimento al contesto napoletano: cfr. F. Assante, *Le corporazioni a Napoli* cit. In ambito europeo si segnala, invece: S.R. Epstein, *Craft guilds, apprenticeship and technological change in preindustrial Europe*, «The Journal of Economic History», LVIII (1998), pp. 684-713.

parte del mondo artigiano, ma anche all'interesse socialmente rilevante di una embrionale tutela del lavoro minorile, oltre a rappresentare un mezzo efficace per tenere sotto controllo il mercato del lavoro, per regolare l'accesso al sistema produttivo e per assicurare un determinato equilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

1. *Maestri e apprendisti: le «obligationes discipulorum»*

In linea con le finalità appena delineate, il diritto statutario corporativo prevede, a Napoli come in altri centri della Penisola³, che l'assunzione degli apprendisti da parte dei maestri avvenga sulla base di veri e propri contratti, le cosiddette *obligationes discipulorum*⁴, che in termini legali prendono la forma di una *locatio personae*, sebbene alcuni notai, nel redigere questo tipo di contratti, evitino accuratamente di usare il termine «locare», preferendo l'espressione «submittere ad discendam artem»⁵. Tali contratti sono, in genere, stipulati tra il maestro e il padre (o un altro parente adulto) dell'apprendista, che funge da tutore o garante, secondo

³ Sulla codificazione dell'apprendistato nella società genovese, si veda: G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato: iniziazione e addestramento*, in Id. (a cura di), *Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo. Vol. 4*, Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova, 1979-1982, mentre per Venezia e Firenze si segnalano rispettivamente: M. Costantini, *La formazione professionale* cit. e L. Marcello, *Andare a bottega. Adolescenza e apprendistato nelle arti (secoli XVI-XVII)*, in O. Niccoli (a cura di), *Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all'età moderna*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1993, pp. 231-251. Per un'analisi comparativa dell'organizzazione dell'apprendistato nei diversi centri urbani della Penisola, si vedano, invece: A. Moioli, *Le corporazioni in Italia durante l'età moderna: per un'analisi comparativa attraverso la creazione di un database su scala nazionale*, in M. Taccolini, S. Zaninelli (a cura di), *Il lavoro come fattore produttivo* cit., pp. 733-745 e Id., *I risultati di un'indagine sulle corporazioni* cit.

⁴ Scavando nei diversi archivi notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli è stato possibile reperire, per i secoli in esame, all'incirca una cinquantina di queste *obligationes* che, per quanto generalmente redatte sulla base di un rigido formulario giuridico, forniscono interessanti informazioni sui diritti e i doveri dei contraenti, sull'età e la provenienza geografica dei ragazzi messi a bottega, sulla durata del periodo di apprendistato e sull'eventuale salario e le condizioni di pagamento previste per il garzone, offrendo al ricercatore notizie preziose per ricostruire le gerarchie sociali all'interno delle Arti e, in particolare, i complessi rapporti che si definiscono e si sedimentano nel quadro della bottega artigiana.

⁵ Cfr. A. Sinno, *Commercio e industrie nel Salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo*, Tip. M. Spadafora, Salerno, 1954.

un rigido formulario che fissa fin nei minimi dettagli diritti e doveri dei contraenti. Animato dal desiderio di imparare, l'apprendista promette di servire il maestro e la sua famiglia «in omnibus servitiis spectantibus ad artem [...] et aliis licitis et honestis», di rimanere presso di lui «continue et fideliter, die ac nocte, horis solitis et consuetis» per il numero di anni stabilito dal contratto e di non allontanarsi dalla bottega senza il suo permesso⁶. In caso di allontanamento ingiustificato dalla bottega o di furto ai danni del maestro, il garante ha l'obbligo di ricondurlo al lavoro, di pagare gli eventuali danni e di provvedere, per ogni giorno di assenza del ragazzo, al risarcimento in denaro, fissato in genere dai due ai quattro carlini al giorno.

Il maestro, dal canto suo, si impegna a badare al giovane affidatogli con consigli e ammaestramenti, ad insegnargli il mestiere e i segreti dell'Arte «secondo il suo ingegno, et la sua capacità» e a fornirgli vitto, alloggio e, in molti casi, anche il vestiario⁷. Molti contratti fissano anche un piccolo salario per l'apprendista, ma la modesta entità della retribuzione e il fatto che essa venga quasi sempre corrisposta in rate annuali oppure versata al termine dell'apprendistato ne suggeriscono piuttosto il valore di liquidazione o di dote, «paragonabile in qualche misura all'antica e ormai desueta consuetudine (attestata dai formulari notarili medievali) della consegna, da parte del maestro, di strumenti e attrezzi del mestiere al giovane che ha ultimato il suo discepolato, a riprova della conquista dell'indipendenza professionale da parte di quest'ultimo»⁸.

La parte del contratto meno rigida è, in effetti, proprio quella riguardante gli impegni del maestro, tra cui, in particolare, le condizioni di pagamento. Questo può avvenire sia in denaro sia in

⁶ Cfr. C. Petraccone, *Manifattura e artigianato tessile* cit.

⁷ In un contratto stipulato nel giugno del 1503 da un tessitore di seta di Cava dei Tirreni si legge, ad esempio: «Praefatus quidem Nicolaus sicut ei placuit [...] submitit se et proprie sublocavit dicto magnifico Angelo [...] per annos quatuor cum dimidio a praesenti die [...] ad artem textoriae addiscendam», con i seguenti patti: durante il tempo convenuto «stare, morari et pernoctare, diu noctuque cum dicto mag. Angelo praesente, at aliis submissis pro eo, ad dictam artem textoriae addiscendam et facere omnia alia et singula servitia, eidem committenda». *Contratto «ad discendam artem» del 24 giugno 1503*, riportato in A. Sinno, *Commercio e industrie* cit., pp. 183-184.

⁸ L. Marcello, *Andare a bottega* cit., pp. 238-239.

capi d'abbigliamento – molto più raramente, in attrezzi del mestiere – e, talora, spetta all'apprendista scegliere l'una o l'altra forma. Ad esempio, nel contratto relativo alla *locatio* di Angelo Imperiale, nativo di Airola, messo a servizio agli inizi del Seicento presso un sarto per la durata di dieci anni, il maestro si impegna a corrispondergli al termine del periodo pattuito un salario di sei ducati oppure un vestito di equivalente valore, a scelta del ragazzo⁹. Nessun compenso in denaro riceve, invece, Lorenzo Monella, dall'età di 13 anni apprendista presso la bottega di un mercante di seta: al termine dei cinque anni di tirocinio previsti, il maestro si impegna a dargli solamente «uno vestito nuovo cioè calzone et casacca et ferraiolo de serignano nuovo, scarpe, calzette così usate di quella maniera et modo che alla fine del tempo se ritroverà»¹⁰. Talvolta, oltre al salario da riscuotere alla fine dell'apprendistato, al garzone spetta un piccolo compenso extra, mensile o settimanale, preventivamente fissato nel contratto, come la cinquina che ogni domenica Giuseppe Monaco riceve dal proprio maestro per tutti i sei anni che rimane presso di lui, per apprendere «l'arte di concia calzette di seta»; al termine del suo discepolato, il maestro si impegna, invece, a versargli un salario finale di sei ducati¹¹. In altri contratti, non è previsto alcun compenso per il garzone. È questo, ad esempio, il caso della *locatio* pattuita tra il dottor Marco de Rogeriis, di Atripalda, e uno speciale manuale di Napoli, presso il quale il dottore mette a bottega il figlio per la durata di cinque anni¹². In nessun caso, comunque, è l'apprendista a dover pagare il maestro per i suoi insegnamenti, diversamente da quanto avviene in altre città italiane, dove ciò è esplicitamente prescritto dagli Statuti delle Arti¹³.

Decisamente insolite le condizioni stabilite in un contratto stipulato nel dicembre del 1628 tra Scipione Saccardo, maestro tessitore di drappi, e la madre di Giuseppe Barozza, un bambino di ap-

⁹ Asn, *Protocolli notarili. Notaio G.B. dell'Aversana*, 295/3.

¹⁰ Ivi, *Notaio A. Tibaldi*, 183/5.

¹¹ Ivi, *Notaio C. de Notaris*, 362/1.

¹² Ivi, *Notaio F. de Martino*, 174/18.

¹³ Sulle analogie e le differenze con altre città italiane, si veda: M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1965, pp. 76-79 e, a proposito del caso di Firenze, L. Marcello, *Andare a bottega* cit., p. 238. Sia a Lucca sia a Firenze, nel periodo di massima fioritura delle corporazioni artigiane (XIII-XVI secolo), l'apprendistato viene normalmente pagato dai genitori del fanciullo, che si accollano una parte dei costi relativi all'istruzione del figlio, corrispondendo un compenso al maestro prescelto, in genere sotto forma di beni commestibili.

pena 7 anni che, data la sua tenera età, viene affidato al Saccardo per un periodo di ben nove anni: al termine del tirocinio previsto, il maestro si impegna a dargli un salario di otto ducati oppure, a scelta del ragazzo, un telaio per tessere telette¹⁴. Il caso è degno di nota anche per un'altra ragione. Il piccolo Giuseppe non porta a termine il proprio periodo di formazione, giacché, appena tre anni più tardi, sua madre compare dinanzi al Tribunale dell'Arte della Seta e accusa il Saccardo di aver ridotto Giuseppe in fin di vita «per li tanti maltrattamenti di male magniare, calzare et dormire e di tante volte che l'ha dato bastonate» negli anni trascorsi presso di lui. Tale denuncia trova pieno riscontro nella testimonianza resa davanti ai Consoli dell'Arte dal medico incaricato di visitare il ragazzo, il quale dichiara di averlo trovato a letto con febbre e con molti lividi, «per lo che – a suo giudizio – il caso è più a morte che a vita»¹⁵. La madre dell'apprendista chiede, pertanto, al Tribunale dell'Arte che il Saccardo venga castigato con pena corporale e che gli venga anche imposto il pagamento dei tre ducati pattuiti per gli anni di servizio effettivamente compiuti, nonché delle spese mediche da lei sostenute «per governare il detto Giuseppe»; ma la denuncia non ha ulteriore seguito legale, dal momento che le due parti giungono ad un accordo privato e la donna ritira, infine, la querela, dichiarandosi soddisfatta degli undici ducati che il tessitore le ha dato, pur di non essere più «molestato»¹⁶.

Ci si potrebbe chiedere se, in casi come questi, il ricorso al Tribunale dell'Arte rappresenti la prassi o non sia, piuttosto, giustificato dalla particolare situazione familiare del ragazzo, posto sotto la tutela di una donna sola, la cui condizione di vedovanza è sinonimo di una scarsa capacità di protezione del minore, tanto da rendere necessario l'intervento dell'istituzione corporativa per supplire ad una simile carenza e garantire al garzone quella difesa legale e quel sostegno materiale che la famiglia d'origine non è in grado di assicurare. Come pure sarebbe interessante verificare se sia prevista, al di là di quanto prescritto dalla normativa statutaria, di cui si parlerà diffusamente più avanti, una qualche forma di “sorveglianza preventiva” da parte dei Consoli, finalizzata ad estirpare a monte gli abusi perpetrati dai maestri nei confronti degli

¹⁴ Asn, *Protocolli notarili. Notaio A. Tibaldi*, 183/2.

¹⁵ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – II Numerazione. Procedure giudiziarie civili e criminali dibattute nella Curia dell'Arte della Seta*, b. 134, fasc. 852.

¹⁶ *Ibidem*.

apprendisti loro affidati e a garantire a questi ultimi una tutela efficace contro i possibili eccessi dello *ius corrigendi* esercitato dai loro datori di lavoro.

Ritornando alla questione dei salari, si può in linea di massima affermare che i compensi corrisposti agli apprendisti nell'ambito di attività inerenti al settore commerciale sono, in genere, leggermente più elevati rispetto a quelli previsti nelle attività manifatturiere; una differenza, questa, che con ogni probabilità trova una giustificazione nelle minori difficoltà connesse con l'insegnamento del mestiere e, al tempo stesso, nella maggiore convenienza che, nelle attività di commercio, trovano i capi di bottega nell'impiego di garzoni, inviati in giro per la città a vendere prodotti di ogni tipo¹⁷. Ben più difficilmente si può instaurare una correlazione diretta tra il livello dei salari e il peso economico di una data Arte. Non sempre alla maggiore potenza e ricchezza relativa della corporazione, o ad una più solida collocazione sul mercato, corrispondono compensi mediamente più alti per apprendisti e garzoni, a riprova della molteplicità e varietà dei fattori, non soltanto di ordine strettamente economico – differenti culture del lavoro, esigenze di tutela sociale, tradizioni più o meno radicate – che, interagendo tra loro, contribuiscono a determinare il livello delle retribuzioni nell'ambito di un certo mestiere o di un dato settore professionale.

Piuttosto frequenti sono, poi, i contratti relativi a ragazzi forestieri che si trasferiscono a Napoli per imparare un mestiere, mentre le famiglie rimangono nel paese d'origine. Per essi, tranne casi particolari, non sono in genere previste condizioni diverse nella stipula del contratto e neanche negli Statuti si accenna all'esistenza di disposizioni differenti da quelle stabilite per gli altri apprendisti. L'unico elemento che, in qualche modo, li caratterizza è costituito dalla durata del contratto che, in ragione della loro età generalmente piuttosto giovane, si presenta quasi sempre più lunga della media. In alcuni casi, tali contratti prevedono la possibilità per il ragazzo di allontanarsi alcuni giorni all'anno dalla bottega per andare a trovare la famiglia nel paese di provenienza, come si legge, ad esempio, in una clausola, in verità alquanto inconsueta, contenuta nel contratto stipulato tra Bartolomeo Fabbricatore, «banne-

¹⁷ Cfr. C. Petraccone, *Bottegai e piccoli commercianti a Napoli nella prima metà del XVII secolo*, «Archivio storico per le province napoletane», s. 3, XVII (1978), pp. 171-202.

raro», e Nicola Mascolo, un ragazzo di 13 anni nativo di Nocera dei Pagani, cui viene riconosciuto il permesso di tornare per otto giorni all'anno presso i suoi, in occasione delle feste di Pasqua¹⁸.

Molto più rari i contratti che hanno per oggetto la *locatio* di una ragazza, come quelli, entrambi relativi alla prima metà del XVII secolo, riguardanti Lucrezia Palmiero, di 13 anni, assunta da Giovanni Russo, filatore di seta, per un periodo di quattro anni e col salario decisamente elevato di venti ducati¹⁹, e Caterina dello Ferraro, originaria di Foggia, che viene messa a bottega presso Geronimo Angrisano, «Maestro matricolato de la nobile Arte della seta», per la durata di sette anni e con un salario finale di sedici ducati²⁰, anche qui a condizioni nettamente più favorevoli rispetto a quelle previste per i suoi compagni maschi. Tali vantaggi contrattuali appaiono in contrasto col più basso livello di specializzazione e qualificazione tecnica del lavoro svolto dalle giovani, in genere assunte come semplici serve e impiegate nelle mansioni più varie all'interno della bottega e della casa del maestro, senza bisogno di investire particolari risorse nella loro formazione professionale²¹. Non è da escludere che simili differenze di genere nel livello dei salari – peraltro riscontrabili anche in altri ambiti sociali e in contesti professionali completamente diversi, ad esempio nelle retribuzioni previste per il personale di corte²² – , così come il migliore tratta-

¹⁸ Asn, *Protocolli notarili. Notaio F. de Martino*, 174/10. Una clausola in parte simile è contenuta anche nel già citato contratto tra il dottor Marco de Rogeriis e lo speciale manuale presso cui il dottore mette a servizio il figlio per la durata di cinque anni. Viene, infatti, concesso al ragazzo, una volta trascorsi i primi due anni di apprendistato, di recarsi nella casa del padre, ad Atripalda, durante il periodo della vendemmia e di trattenerci là per dieci giorni, senza alcun obbligo verso il maestro per i giorni di assenza (abituamente è previsto che, per ogni giorno di assenza dal lavoro, il giovane debba risarcire il maestro con la cifra di tre carlini). Ivi, *Notaio F. de Martino*, 174/18.

¹⁹ Ivi, *Notaio F. De Martino*, 174/2.

²⁰ Ivi, *Notaio A. Tibaldi*, 183/2.

²¹ Cfr. S. Laudani, *Mestieri di donne, mestieri di uomini. Le corporazioni in età moderna*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 183-205 e Ead., *Apprendere o imparare? Percorsi di formazione nei mestieri siciliani in età moderna*, relazione al III Convegno della Società Italiana delle Storiche (Firenze, 14-16 nov. 2003).

²² In un recente studio sulla corte napoletana ai tempi di Carlo di Borbone, Elena Papagna ha, ad esempio, mostrato come, tanto ai vertici quanto ai livelli inferiori della scala cortigiana, a parità di mansioni, gli emolumenti percepiti dal personale femminile siano notevolmente più alti delle retribuzioni accordate a quello maschile. Questo perché, in genere, le donne impiegate a corte possono disporre unicamente di tali emolumenti, mentre gli uomini, non di rado, godono di

mento contrattuale riservato alle ragazze, siano almeno in parte ricollegabili a quelle particolari forme di tutela garantite alle donne in età moderna, con l'intento dichiarato di preservarne il decoro e l'onorabilità e impedire che una situazione di bisogno materiale possa spingerle, «quasi *naturalmente*», ad imboccare «la strada dell'immoralità e della prostituzione»²³.

Per quel che riguarda l'età d'assunzione, i garzoni possono essere anche molto giovani²⁴, ma l'età media di inizio dell'apprendistato si aggira intorno ai 12-13 anni, sebbene non manchino casi di garzoni più adulti che cominciano la propria formazione professionale non prima dei 16 anni, quasi sempre con condizioni d'ingaggio più favorevoli rispetto ai loro compagni più piccoli. È questo, ad esempio, il caso del sedicenne Francesco Fiumara, che nel settembre del 1606 viene messo a bottega presso Giordano Maffettone, maestro tessitore di velluto, per un periodo di soli tre anni, rispetto ai quattro prescritti dallo Statuto della corporazione, e con un compenso finale di ben quindici ducati²⁵, un salario relativamente elevato per gli inizi del Seicento, ma giustificato proprio dall'età non più infantile del ragazzo, in grado di apprendere più rapidamente i primi rudimenti del mestiere e di poter essere quasi subito utilizzato come manodopera a basso costo. In altri contratti, ad un periodo più lungo di apprendistato corrisponde un salario minore, probabilmente anche a causa della più giovane età del garzone. Non a caso, nella maggior parte dei contratti, il pagamento viene dilazionato negli anni, prevedendo un compenso più elevato per gli ultimi anni di tirocinio, in funzione delle maggiori abilità acquisite dall'apprendista e del contributo crescente da questi fornito all'interno della bottega²⁶.

consistenti entrate aggiuntive, ad integrazione dei compensi ottenuti per la carica di corte. Cfr. E. Papagna, *La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale»*, A. Guida, Napoli, 2011, pp. 60-62. Può, inoltre, essere utile notare, per inciso, che tali differenze di genere nella retribuzione del personale di corte ripropongono a Napoli un uso già vigente nella corte spagnola. Cfr. J. Jurado Sánchez, *La economía de la corte. El gasto de la Casa Real en la edad moderna (1561-1808)*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2005, p. 56.

²³ A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi*, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 4.

²⁴ In alcuni casi i fanciulli vengono messi a bottega già all'età di 7-8 anni.

²⁵ Asn, *Protocolli notarili. Notato L. Romano*, 38/4.

²⁶ È quanto viene concordato, ad esempio, nella *locatio* di un ragazzo di 11 anni, originario di Forino, messo a servizio presso la bottega di un maestro tarallaro con un salario complessivo di quindici ducati, così distribuiti: due ducati dopo il

Per quanto concerne, infine, la durata del tirocinio, essa risulta molto variabile a seconda delle difficoltà di apprendimento connesse con i diversi mestieri e del grado di qualificazione richiesto per esercitare ciascuna professione, per cui, ad esempio, nell'Arte dei Baugliari e in quella dei Candelari è necessario che i garzoni svolgano un apprendistato di almeno dieci anni²⁷, presso i Conciacalzette la formazione dura sei anni²⁸, mentre nella corporazione dei Barbieri e Pelucchieri è sufficiente che il discepolo rimanga presso il proprio maestro per quattro anni; una durata, quest'ultima, che, per evitare frodi e imbrogli da parte degli apprendisti, deve essere certificata ponendo per iscritto l'assunzione e facendo intervenire alla compilazione dell'atto il Notaio dell'Arte²⁹. Il periodo di svolgimento dell'apprendistato coincide, dunque, con una fase ben precisa del *life-cycle* dell'individuo, in genere dai 12-13 ai 20-25 anni: una fase durante la quale il giovane vive «di giorno e di notte» presso una famiglia diversa dalla propria, lavorando e interagendo «sotto un'autorità differente da quella dei propri genitori»³⁰, e che spesso si conclude con il matrimonio, con il raggiungimento dell'indipendenza economica e professionale e con la creazione di una propria famiglia³¹.

In un saggio pubblicato nel 1998 in «Population and Development Review»³², lo storico-demografo David Reher, recuperando e in parte rivisitando la celebre interpretazione dualistica proposta negli anni settanta-ottanta del Novecento da John Hajnal e Peter Laslett³³

primo anno, cinque ducati al termine del secondo e i restanti otto ducati alla scadenza del contratto. Ivi, *Notaio F. De Martino* 174/24.

²⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 14 e b. 2, fasc. 36.

²⁸ Ivi, b. 2, fasc. 49.

²⁹ Ivi, b. 1, fasc. 12bis.

³⁰ M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 241-242.

³¹ Cfr. A. Arru, *Il matrimonio tardivo dei servi e delle serve*, «Quaderni storici», LXVIII (1988), pp. 469-496.

³² Cfr. D.S. Reher, *Family ties in western Europe: persistent contrasts*, «Population and Development Review», XXIV (1998), pp. 203-234, poi ripubblicato in G. Dalla Zuanna, G.A. Micheli (a cura di), *Strong family and low fertility: a paradox? New perspectives in interpreting contemporary family and reproductive behaviour*, Kluwer Academic, Dordrecht-London, 2004, pp. 45-76.

³³ Cfr. P. Laslett, R. Wall (a cura di), *Household and Family in Past Time*, Cambridge University Press, Cambridge, 1972; P. Laslett, *Characteristics of the Western Family considered over Time*, in Id., *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977 e J. Hajnal, *Two Kinds of Pre-industrial Household Formation System*, in P. Laslett, J. Robin, R. Wall (a

per spiegare le differenze tuttora esistenti tra Nord e Sud d'Europa nei sistemi di formazione della famiglia, ha sostenuto che, tra XVI e XVIII secolo, la consuetudine di mettere i figli a servizio presso altre famiglie, allontanandoli relativamente presto dalla famiglia d'origine, abbia rappresentato una pratica peculiare dell'Europa nord-occidentale, caratterizzata da un'età al matrimonio piuttosto elevata, dal prevalere della famiglia *nucleare* (residenza *neolocale*) e dall'esistenza di legami «deboli» (*weak ties*) tra le generazioni e all'interno delle famiglie stesse. Nell'Europa orientale e mediterranea, invece, una simile consuetudine sarebbe stata assai meno diffusa, e ciò essenzialmente per via dei legami «forti» (*strong ties*) che uniscono i membri delle famiglie, al punto che l'uscita dei figli dalla casa paterna è ritardata e, in genere, coincide col matrimonio. In molti casi, poi, anche dopo il matrimonio, gli sposi rimangono a vivere presso la famiglia di provenienza di uno dei due, di solito quella del marito (residenza *patrilocale*), il che contribuirebbe a spiegare la prevalenza in tali aree delle famiglie *multiple verticali*, con due o più unità coniugali³⁴. Questo modello, pur avendo avuto l'indubbio merito di restituire una dimensione storica ai caratteri attuali della famiglia europea, è stato, per altri versi, oggetto di critica da parte degli studi successivi, in particolare per quel che concerne i Paesi mediterranei³⁵.

Tra questi, proprio il caso italiano assume precipuo rilievo ai fini di una revisione critica, «sia per la sua collocazione cruciale nella geografia “storiografica” sia per la ricchezza e l'articolazione delle forme storiche di coresidenza familiare», ma anche per la «varietà e mobilità delle forme di insediamento e di organizzazione

cura di), *Family Forms in Historic Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983 (trad. it.: *Due sistemi di formazione dell'aggregato domestico preindustriale*, in P. Laslett, J. Robin, R. Wall (a cura di), *Forme di famiglia nella storia europea*, Il Mulino, Bologna, 1983, pp. 99-142).

³⁴ Per una tipologia delle varie strutture di famiglia si veda: P. Laslett, *La famille et le ménage*, «Annales: E. S. C.», XXVII (1972), pp. 847-872 (trad. it.: *Famiglia e aggregato domestico*, in M. Barbagli (a cura di), *Famiglia e mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 30-54).

³⁵ In particolare, le ricerche più recenti hanno dimostrato come, nei secoli dell'età moderna, nella parte meridionale della penisola iberica e dell'Italia sia più frequente che le giovani coppie vadano a vivere per conto proprio (residenza *neolocale*) piuttosto che restare nella casa dei genitori di uno degli sposi (residenza *patrilocale*), in contrasto con quanto sostenuto da Hajnel e Laslett. Per una rassegna della recente produzione scientifica sull'Italia, si veda: P.P. Viazzo, *What so special about the Mediterranean? Thirty years of research on household and family in Italy*, «Continuity and Change», XVIII (2003), pp. 111-137.

produttiva, per la presenza di un denso tessuto urbano [...] e per lo spessore e il radicamento, soprattutto nelle città, di istituzioni significative per le interazioni con la vita familiare³⁶, ivi comprese le corporazioni. Nei centri urbani italiani, e Napoli da questo punto di vista non fa eccezione³⁷, il fenomeno della circolazione dei garzoni e degli adolescenti a servizio tra le famiglie, funzionalmente collegato alle esigenze del mercato matrimoniale, si configura in età moderna come una pratica piuttosto estesa³⁸, tanto da raggiungere in alcuni casi, come quello romano studiato da Angiolina Arru³⁹, dimensioni quantitative particolarmente rilevanti. Anche nel caso dei giovani e delle giovani italiani, come ha recentemente affermato Ida Fazio, si può «pensare ad un numero consistente di esperienze significative di indipendenza emotiva, organizzativa e sociale trascorse lavorando fuori dalla propria famiglia di origine prima di sposarsi»⁴⁰. Tra queste esperienze rientra pure il garzonato urbano, dal momento che tra i ceti artigiani delle città è consuetudine diffusa che i maestri mettano a bottega i propri figli presso altre famiglie, rinunciando ad occuparsi in prima persona del loro apprendistato, nella convinzione che il legame affettivo possa nuocere alla disciplina e al rigore nel lavoro⁴¹.

³⁶ I. Fazio, «*Legami forti*» e storia della famiglia in Italia. *Questioni di metodo, questioni di genere*, «Storica», XXXIII (2005), p. 14.

³⁷ Cfr. G. Da Molin, *Family Forms and Domestic Service in Southern Italy from the Seventeenth to the Nineteenth Centuries*, «Journal of Family History», XV (1990), n. 4, pp. 503-528.

³⁸ Cfr. M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto* cit., pp. 216-245; F. Benigno, *Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni*, «Meridiana», VI (1989), pp. 29-61; K.A. Lynch, *The European Marriage Pattern in the Cities: Variations on a Theme by Hajnal*, «Journal of Family History», XVI (1991), pp. 79-96; L. Marcello, *Andare a bottega* cit.; R. Sarti, *Per una storia del personale domestico in Italia. Il caso di Bologna (secc. XVIII-XIX)*, Università degli studi di Torino, Torino, 1994; C. Casanova, *La famiglia italiana in età moderna: ricerche e modelli*, Carocci, Roma, 1997; G. Da Molin, *Famiglia e matrimonio nell'Italia del Seicento*, Cacucci, Bari, 2000; F. Benigno, *La vita e la morte; famiglia, gruppi sociali; Stato, nazione; il sacro e la religione; bisogni, consumi*, Laterza, Roma-Bari, 2002 e C. Casanova, *Famiglia e parentela nell'età moderna*, Carocci, Roma, 2009.

³⁹ Cfr. A. Arru, *Il servo: storia di una carriera nel Settecento*, Il Mulino, Bologna, 1995 e Ead., *Un métier négociable dans la Rome des Papes: les domestiques aux XVIII^e et XIX^e siècles*, «Acta Demographica», XIII (1997), pp. 105-124.

⁴⁰ I. Fazio, «*Legami forti*» cit., p. 16.

⁴¹ È questa, ad esempio, la tesi sostenuta da Giovanni Maria Memmo (Venezia, 1509 – 1579), letterato e politico veneziano, per molti anni ambasciatore presso la corte imperiale di Carlo V, in un trattato sull'educazione dei figli pubblicato nel 1563, in cui invita i padri, «ancor che non abbiano bisogno», a «mettere lor figlioli in casa altrui ad imparare tali arti: perché essendo nelle altrui mani, e mancando di

Anche a Napoli, come si evince dalla discreta mole di *obligationes discipulorum* rinvenute negli archivi notarili, almeno sino alla seconda metà del Seicento, l'uscita dalla casa paterna nell'età corrispondente alla *pueritia* rappresenta un passaggio obbligato per gli adolescenti, per i quali lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso la bottega di un maestro artigiano ha un significato ben più ampio del mero apprendimento di un mestiere. Non bisogna dimenticare che l'apprendistato, oltre a comportare un rilevante sgravio economico per le famiglie dei garzoni, ha, prima di tutto, un chiaro valore educativo e di acculturazione. È attraverso questa esperienza fondamentale di formazione professionale e, al tempo stesso, di emancipazione dalla famiglia d'origine che si determinano le linee essenziali della maturazione e si realizzano l'ingresso nella società adulta dei pari-grado e l'assunzione del ruolo di capo-famiglia e di *homo sui iuris*⁴².

Il rapporto che lega l'apprendista al proprio maestro non implica, quindi, unicamente uno scambio economico, sanzionato dalla firma di un contratto: esso è, innanzitutto, un rapporto sociale, «un rapporto tra uomini [...] in larga parte determinato dall'appartenenza a un gruppo d'età, dalle gerarchie e dai ruoli sociali prefigurati nel modello familiare» e, come tale, rientra in pieno in quella «logica paternalistica del controllo sociale»⁴³ che sovrintende all'organizzazione della società moderna in tutte le sue diverse articolazioni. Da questo punto di vista, si comprende bene come il *magister* rappresenti un'autorità indiscussa, un modello di indipendenza professionale, di padronanza del mestiere e di rappresentatività all'interno della società urbana, cui i discepoli devono ispirarsi e uniformarsi. È in questo senso che il rapporto maestro/apprendista, accanto alla consueta funzione di travaso del sapere e di conservazione della tradizione, presenta altresì un contenuto

quella ombra paterna, né avendo quello ardire in casa altrui, che nella propria, piglieranno miglior creanza, e si faranno parimente migliori maestri». Al tempo stesso, però, raccomanda ai genitori massima cura nella scelta del maestro cui affidare il proprio figlio, dal momento che vi sono molti capi di bottega che «si satiano in battere acerbamente quelli, che sono dati al loro governo, che molte fiato li fanno morire, over infirmare e divenire stupidi e insensati». G.M. Memmo, *Dialogo nel quale dopo alcune filosofiche dispute, si forma un perfetto Principe, e una perfetta Repubblica, e parimente un Senatore, un Cittadino, un Soldato, e un Mercatante*, G. Giolito de' Ferrari, Venezia, 1563, p. 122.

⁴² Cfr. T. Kuehn, *Emancipation in Late Medieval Florence*, Rutgers University Press, New Brunswick, 1982.

⁴³ L. Marcello, *Andare a bottega* cit., p. 231.

simbolico di trasmissione, da una generazione all'altra, dello *status* e della cultura del ceto artigiano. Allo stesso tempo, il *magister* è investito del ruolo essenziale di *pater familias* nei confronti dei garzoni che vivono e lavorano presso di lui⁴⁴: un ruolo, in genere, riconosciuto dagli stessi atti di affidamento dei minori, in cui il maestro si impegna ad educare i giovani affidatigli con consigli e insegnamenti, ad ammaestrarli «nel timore de Iddio e ne' buoni costumi», secondo una formula ricorrente nelle *obligationes discipulorum*⁴⁵, e a prepararli alla vita, come si conviene a un buon padre di famiglia. I discepoli, dal canto loro, sono tenuti a mostrare al proprio maestro ubbidienza e sottomissione, una devozione filiale rafforzata dal fatto di vivere per svariati anni «sotto lo stesso tetto», lavorando fianco a fianco e condividendo la quotidianità della vita domestica non meno della fatica del lavoro⁴⁶.

In molti casi, in effetti, ambiente di lavoro e residenza coincidono. All'interno della bottega artigiana, scene di vita domestica e momenti di lavoro si intersecano continuamente. Va detto, del resto, che sino alle soglie del XIX secolo, il confine tra apprendistato e servitù è estremamente labile e incerto⁴⁷: i garzoni che lavorano con il maestro e mangiano al suo desco non sono impiegati soltanto nelle attività produttive, ma spesso svolgono anche mansioni domestiche di ogni tipo, secondo una consuetudine assai diffusa nelle società preindustriali, in genere caratterizzate da un basso livello di sviluppo tecnologico, da un grado ancora piuttosto ridotto di divisione sociale del lavoro e da una forte compenetrazione, all'interno della famiglia, tra vita domestica e attività produttiva⁴⁸.

Raffaella Sarti ha evidenziato il perdurante utilizzo in Italia del termine *famiglia* nella sua valenza etimologica di origine latina, che connota una situazione in cui i servi e i garzoni appartengono a

⁴⁴ Cfr. A. Arru, *Pater familias*, Binklink, Roma, 2002 e I. Fazio, «*Legami forti*» cit., pp. 7-39.

⁴⁵ Cfr. F. Assante, *Le corporazioni a Napoli* cit., pp. 79-80.

⁴⁶ Cfr. A. Arru, *Lavorare in casa d'altri*, FrancoAngeli, Milano, 1985 e M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto* cit., pp. 216-245.

⁴⁷ Cfr. J.P. Gutton, *Domestiques et Serviteurs dans la France de l'Ancien Régime*, Aubier Montaigne, Parigi, 1981; S.C. Maza, *Servants and Masters in Eighteenth-Century France*, Princeton University Press, Princeton, 1983; A. Arru, *I servi e le serve*, Il Mulino, Bologna, 1988; L. Guttormsson, *Il servizio come istituzione sociale in Islanda e nei Paesi nordici*, «Quaderni storici», LXVIII (1988), pp. 355-379; P. La-slett, *Servi e servizio nella struttura sociale europea*, ivi, pp. 345-354; R. Sarti, *Per una storia del personale domestico* cit. e A. Arru, *Il servo* cit.

⁴⁸ Cfr. M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto* cit., pp. 220-221.

pieno titolo alla composizione dell'aggregato domestico sottoposto all'autorità del *pater familias*⁴⁹. La condizione degli apprendisti collocati a bottega si fonde con quella dei figli e, nei loro confronti, non diversamente da ciò che avviene nei confronti dei figli legittimi e naturali, il maestro ha obblighi di mantenimento e di trasmissione del mestiere, ma anche il diritto-dovere di correzione che, certo, si declina con sfumature differenti, ma presenta pur sempre innumerevoli punti di contatto⁵⁰. Sotto questo profilo, la presenza di discepoli e apprendisti all'interno del nucleo domestico contribuisce a fare della famiglia artigiana uno spazio relativamente aperto, in cui viene meno la perfetta sovrapposibilità tra parentela e coresidenza, in favore di un'aggregazione sociale più complessa e sfrangiata, in cui risultano particolarmente evidenti gli intrecci e le contaminazioni tra collocazione all'interno della famiglia, servizio domestico ed esercizio del mestiere⁵¹.

Questa forte compenetrazione tra rapporti di parentela e rapporti di lavoro nell'ambito della famiglia artigiana concorre a far sì che l'apprendistato rappresenti non soltanto, come indicato da Reher⁵², un'esperienza di separazione e di indipendenza per i giovani, ma anche di inclusione e di "quasi-affiliazione" all'interno di un'altra famiglia, diversa da quella d'origine⁵³. Si tratta, a ben guardare, di processi completamente diversi dall'affiliazione vera e propria e dall'adozione, che in età moderna «rafforzano e perpetuano la continuità familiare di ricchezza e potere, facendo da contromisura all'infertilità e ai conflitti»⁵⁴. Nel caso del discepolato, il legame è mediato dal rapporto di lavoro che, non di rado, si trasforma in qualcosa di più complesso, a causa del prevedibile intreccio di interessi ed emozioni, di scambi e negoziazioni, che sostanzia la dipendenza reciproca, economica ed esistenziale, tra maestri e garzoni⁵⁵.

⁴⁹ Cfr. R. Sarti, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 28-30.

⁵⁰ Ivi, pp. 31-33.

⁵¹ Cfr. R. Sarti, *Uno di famiglia? Posizione e ruolo del personale domestico nella compagine familiare tra età moderna e contemporanea*, relazione presentata al Convegno di studi: *Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente* (Pisa, 29 sett.-1 ott. 2005).

⁵² Cfr. D.S. Reher, *Family ties* cit.

⁵³ Cfr. I. Fazio, D. Lombardi, *Introduzione*, in Eaed. (a cura di), *Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente*, Viella, Roma, 2006, pp. 17-18.

⁵⁴ I. Fazio, «*Legami forti*» cit., p. 20. Su questi temi si veda anche: A. Fauve-Chamoux, *Adoption, affiliation and family recomposition. Inventing family continuity*, «*The History of the Family*», IV (1998), pp. 385-392.

⁵⁵ Cfr. A. Arru, *Il servo* cit., pp. 16-18 e C. Casanova, *La famiglia italiana* cit., pp. 153-158.

D'altra parte, l'apprendista, vivendo in casa del maestro, non solo condivide con la sua famiglia le fortune e i momenti di difficoltà, ma ha anche l'opportunità di frequentare il gruppo degli artigiani, di crescere in mezzo ad essi e di intrecciare, in tal modo, utili conoscenze e possibili alleanze matrimoniali⁵⁶. Non più, dunque, soltanto «sotto lo stesso tetto», come recita il titolo dell'ormai classico volume di Marzio Barbagli che nel 1984 ha inaugurato un approccio di tipo nuovo alla studio degli aggregati domestici e delle relazioni familiari⁵⁷, ma un'esistenza vissuta «tra i molti e diversi tetti» che, nella strada o nel quartiere, si accostano in sempre più pervasive relazioni di vicinato⁵⁸. L'educazione del garzone si svolge nel doppio binario della permanenza in bottega e della vita con la famiglia del maestro e, nel contempo, trova un ulteriore elemento di concretizzazione nell'interazione con l'onnipresente contesto sociale di vicinato, configurandosi, in definitiva, come un «modello socialmente totalizzante, non limitato ad un convenzionale impiego di mano d'opera, bensì caratterizzato, a partire dall'appropriazione paternalistica da parte del maestro, dal totale assorbimento all'interno della bottega familiare e dalla progressiva identificazione nella cultura professionale e di ceto»⁵⁹.

In perfetta sintonia con la struttura gerontocratica della società moderna, in cui il minore si scontra con l'assoluta autorità incarnata dall'adulto⁶⁰, è del tutto legittimo attendersi la completa sottomissione dei garzoni al volere dei loro maestri, nell'ambito di un ordine avvertito come «naturale» e accettato dagli stessi apprendisti. La convivenza tra maestri e discepoli non è, tuttavia, priva di contrasti e tensioni⁶¹. Spesso gli apprendisti elaborano un codice di «resistenza passiva» da frapporre al compimento dei loro doveri, come pure non sono rari i casi di ribellione e di fuga da parte di garzoni riottosi e indisciplinati, poco inclini a sottostare all'autorità

⁵⁶ Cfr. A. Arru, *Il matrimonio tardivo* cit.; K.A. Lynch, *The European Marriage Pattern* cit. e J. Ehmer, «*Servi di donne. Matrimonio e costituzione di una propria famiglia da parte dei garzoni come campo di conflitto nel mondo artigiano mitteleuropeo*», *Quaderni storici*, LXXX (1992), pp. 475-507.

⁵⁷ M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto* cit.

⁵⁸ I. Fazio, D. Lombardi, *Introduzione*, in Eaed. (a cura di), *Generazioni* cit., p. 12.

⁵⁹ L. Marcello, *Andare a bottega* cit., pp. 237-238.

⁶⁰ Cfr. E. Becchi, D. Julia (a cura di), *Storia dell'infanzia*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

⁶¹ Cfr. C. Fairchild, *Domestic Enemies. Servants and their Masters in Old Regime France*, Baltimore-London, 1984.

e alle direttive del maestro presso cui lavorano. In questi casi, il *magister*, proprio come il *pater familias*, è pienamente legittimato ad impartire punizioni e correzioni corporali ai discepoli posti sotto la sua tutela, ricorrendo anche all'uso della frusta ogniqualvolta lo ritenga necessario per piegarli al rispetto delle regole e formarli nella disciplina del mestiere. Non stupisce, pertanto, che, come afferma opportunamente Luciano Marcello, «l'età dell'apprendistato si caratterizzi ovunque come un periodo della vita vissuto all'insegna della soggezione all'autorità e allo *ius corrigendi* dei Maestri»⁶²; una sottomissione che spesso nasconde una vasta gamma di soprusi e violenze sessuali⁶³, di cui restano alcune tracce significative nella documentazione giudiziaria inerente a processi dibattuti presso le magistrature criminali⁶⁴.

Tutt'altro che infrequenti sono, anche nel caso napoletano, le denunce di sfruttamento, percosse e maltrattamenti avanzate da discepoli e apprendisti nei confronti dei propri maestri, come quella presentata dinanzi al Tribunale dell'Arte della Seta, in data 29 febbraio 1716, da Paolo de Marino, garzone presso Stefano Barone «tessitore de drappi», il quale accusa il proprio maestro e sua moglie, Andreina Lenza, di averlo «crudelmente maltrattato»⁶⁵. Stesso discorso per un'altra denuncia presentata in data 2 agosto 1723 da Matteo Prisco, da circa un mese apprendista in «casa»⁶⁶ di Giu-

⁶² L. Marcello, *Andare a bottega* cit., p. 234.

⁶³ Cfr. D. Bertoni Jovine, *L'alienazione dell'infanzia: il lavoro minorile nella società moderna*, Editori Riuniti, Roma, 1963; L. Marcello, *Società maschile e sodomia*, «Archivio Storico Italiano», CL (1992), n. 1, pp. 115-138 e O. Niccoli, *Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell'Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 1995.

⁶⁴ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Inchieste*, b. 235-238.

⁶⁵ Ivi, b. 236. In seguito ad un diverbio avuto col maestro a proposito del presunto furto di un coltello «con la manica d'argento» (successivamente ritrovato «nel bauglio di detto Stefano»), il ragazzo era, infatti, fuggito dalla bottega per rifugiarsi nella casa paterna. Quando, però, la mattina seguente il padre lo aveva riaccompagnato in casa del maestro, «acciò havesse continuato ad imparare l'Arte, complice il tempo nell'instrumentum designato», il Barone e sua moglie, «appena partito il padre del ragazzo», per punirlo della fuga e della disobbedienza dimostrata, «con due bastoni in mano [...] aveano incominciato a batterlo crudelmente per tutte le parti del suo corpo, hanco nella testa, con fargli una gran ferita coll'effusione di molto sangue»; tanto che il ragazzo, forte della testimonianza di un medico che attesta la gravità delle percosse subite, sporge «querela criminale» contro il maestro e sua moglie e vince la causa contro di loro, ottenendo che venga loro ordinato di «non più molestarlo, et maltrattarlo in simil modo». *Ibidem*.

⁶⁶ Si noti, anche nel lessico utilizzato dalle fonti, la sovrapposizione tra residenza domestica e ambiente di lavoro.

seppe Ranieri, maestro tessitore di drappi, presso il quale vive insieme alla madre Caterina Irincera, «quale fatica da Lacciarola»⁶⁷. Il ragazzo accusa il maestro di aver picchiato e maltrattato sia lui sia sua madre e cita come testimoni oculari dell'accaduto un altro garzone, Mattia Giarritiello, di anni 16, e Teresa Cantiero, «remondatrice» e moglie di un altro maestro tessitore di drappi, Titta Baomile⁶⁸. Anche in questo caso, come già in quello precedentemente citato, la testimonianza presentata dal garzone dinanzi al Tribunale dell'Arte, supportata dalle dichiarazioni dei due testimoni e da una perizia medica, viene giudicata credibile, al punto che la sentenza espressa dai Consoli volge a suo favore e il ragazzo ottiene un risarcimento di quindici ducati, oltre alla promessa, da parte del maestro, di «non più molestare» né lui né sua madre⁶⁹.

La documentazione giudiziaria rappresenta, dunque, da questo punto di vista, una fonte preziosa e ricca di informazioni che consente di movimentare il quadro, solo in apparenza statico e cristallizzato, dei rapporti esistenti in ambito napoletano tra maestri e garzoni. Essa contribuisce ad aprire qualche spiraglio di luce sulle negoziazioni e i conflitti che si celano sotto la placida superficie di tali rapporti e che meriterebbero di essere indagati più a fondo, anche in relazione alla questione socialmente rilevante di una embrionale tutela del lavoro minorile. Ma, soprattutto, un'attenta lettura degli incartamenti processuali e, in particolare, delle testimonianze rese dagli apprendisti e dai loro maestri permette di gettare nuova luce sui modi concreti di organizzazione del lavoro all'interno della bottega, sui rapporti di solidarietà o, all'opposto, le rivalità che intercorrono tra i garzoni stessi e tra questi e i lavoratori più anziani o, ancora, sulla fitta trama di relazioni intessute nel vicinato e spesso allacciate proprio attraverso il mestiere.

⁶⁷ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Inchieste*, b. 237.

⁶⁸ Ecco la testimonianza resa dal garzone di fronte ai Consoli dell'Arte: «allora il detto Giuseppe è venuto con rabbia verso la mia persona, et con una delle sue mani m'ave afferrato, et mi teneva ben stretto, et con l'altra mano mi ha dato tre schiaffi con detta mano aperta, nella mia faccia, et poi m'ha dato molti boffettoni, e scoppole, ingiuriandomi di parole di cornuto volontario [...] et havendomi poi lasciato con la mano, che mi teneva bene afferrato per il sciamberghino, è andato a pigliare il trapano per maggiormente offendermi, nel quale trapano vi stavano nell'estremo di esso alcuni ferri apuntuti; a questo mi sono provato a fuggire per sua casa, e detta Caterina mia madre ave con le sue mani afferrato il trapano, et si è ferita nella mano [...] et al certo se detta mia madre non procurava di tenere detto Giuseppe, et levarli il detto trapano dalle mani, al certo m'avrebbe mortalmente ferito». Ibidem.

⁶⁹ Ibidem.

2. L'istituto del «garzonato» negli Statuti delle Arti

Accanto alle *obligationes discipulorum*, diritti e doveri di maestri e apprendisti trovano un ulteriore strumento di definizione negli Statuti delle Arti che, come si è già accennato nel capitolo precedente, sono in genere piuttosto attenti nel regolamentare i rapporti tra le diverse categorie di affiliati, a partire dalle modalità di assunzione degli apprendisti da parte dei maestri, e non di rado prescrivono tutta una serie di obblighi e divieti, finalizzati a ridurre al minimo le occasioni di lite e controversia tra gli iscritti.

Soltanto ai maestri matricolati e regolarmente iscritti all'Arte è permesso di «tenere a bottega» uno o più apprendisti, a garanzia della qualità tecnica dell'insegnamento. Per evitare l'insorgere di contenziosi, viene, inoltre, esplicitamente proibito di assumere garzoni fuggiti da un altro maestro. Piuttosto precocemente si muove, ad esempio, in tal senso la corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, che già nello Statuto del 1508 prescrive «che nissuno Maystro debia pigliare garzone né laboranti, quali fossero stati con altri Maystri et partuti senza licentia, si prima non intenda dal patrone si è partuto con bona licentia»⁷⁰. In termini pressoché analoghi si esprime, circa un secolo più tardi, lo Statuto approvato nel 1618 dalla corporazione degli Scultori e Marmorari⁷¹, mentre ancor più chiara è la Capitolazione del 1675 dell'Arte dei Saponari, che, al capo XV, così stabilisce:

che nessuno Mastro di bottega che voglia tenere lavoranti o garzoni, non possa pigliare, e tenere lavoranti o garzoni, che saranno stati con altri Mastri di dett'Arte, se prima non sarà informato con chi altro Mastro sia

⁷⁰ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

⁷¹ Al capo XXII delle Capitolazioni si legge, infatti: «Di più si conclude che nessun Mastro dela nostra Arte possa pigliar lavorante o garzone il quale sia stato con altro Mastro de la medesima Arte e non habia sodisfatto al tempo o ad altra cosa nella quale era obligato sodisfare al detto suo primo Mastro, e, facendo il contrario, incorra alla pena di 10 ducati da applicarsi alla nostra Cappella. Benvero essendovi controversia se dà facultà alli Governatori di quella che, intesa la controversia, possano determinarla in modo che parendoli possano remetter la detta opera». E che si tratti di una questione particolarmente spinosa e fonte di continui attriti all'interno dell'Arte è dimostrato dal fatto che, appena pochi giorni dopo l'approvazione dello Statuto, in data 9 marzo 1618, l'allora Cappellano Maggiore Don Juan de Matute, nell'inviare la sua relazione al viceré Don Pedro Giron, Duca D'Ossuna, per la richiesta del Regio assenso, segnala la necessità di rivedere proprio questo delicato passaggio dello Statuto e gli suggerisce di ordinare «che le dette controversie se decidano da li Governatori della Cappella, siccome in detta Capitulatione se contiene, ma che in caso de gravetze se ne possa havere ricorso alli Regij Tribunali». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 63.

stato, o da quello abbia avuto licenza, e perché non vuole più tenerlo, e se l'è debitore in alcuna quantità di denaro; e trovandosi debitore al detto Mastro non possa pigliarlo, se non avrà soddisfatto ciò che dovrà.

E, al capo XVIII, prosegue ordinando

che li detti Mastri Saponari pigliando per discepolo, o per creato qualche persona, quale sia stata prima di loro con altro Mastro, non lo possano mandare a consegnare sapone a quelle persone che prima di loro per detto discepolo, o creato dal suo primo Mastro si mandarono, e questo acciò detto discepolo non levi le faccende al detto suo primo Maestro, e incorri nella pena per ciascuna volta di libre dieci di cera, d'applicarsi a beneficio di detta Cappella⁷².

L'imposizione di una così severa normativa in materia di apprendistato sembra, quindi, funzionale non soltanto alla puntuale regolamentazione dei reciproci rapporti tra maestri e apprendisti, ma anche, e forse soprattutto, all'esigenza di limitare quanto più è possibile la concorrenza interna tra i maestri e preservare la «quiete, et concordia» all'interno dell'Arte, evitando che maestri senza scrupoli possano sottrarre ad altri i garzoni e avvantaggiarsi delle conoscenze che questi ultimi hanno acquisito presso il precedente datore di lavoro. È con questo fine, ad esempio, che nel 1695 l'Arte grossa degli Ottonari introduce l'esplicito divieto per gli apprendisti di lavorare contemporaneamente presso più maestri, sotto pena del pagamento di una multa di dieci ducati. Al tempo stesso, le Capitolarioni dell'Arte proibiscono al garzone che abbia terminato il periodo previsto di formazione e voglia mettersi in proprio di «aprir la bottega vicino quella del Maestro che l'ha imparato» e gli impongono di rispettare una distanza di almeno «sessanta passi», prevedendo una pena severa per i trasgressori, ai quali è intimato di pagare una multa di venticinque ducati e di «serrare detta bottega»⁷³.

Prescrizioni di questo genere ricorrono spesso nella documentazione statutaria⁷⁴ e, non a caso, si intensificano nel corso del Settecento, quando, da un lato, la crescita esponenziale del numero

⁷² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 139.

⁷³ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

⁷⁴ Un Capitolo analogo è, ad esempio, contenuto nello Statuto del 1722 dell'Arte dei Conciacalzette dell'opera vecchia: «nel caso, che qualche garzone, seu discepolo volesse passar Maestro [...] e volesse aprir bottega accosto la bottega del suo Maestro, non possa quella aprire, se non passi sessanta distante dalla bottega del

degli operatori e, dall'altro, la crisi e la ristrutturazione di alcuni settori produttivi acuiscono ulteriormente la competizione interna tra i maestri e li spingono, non di rado, a ricorrere a manovre sleali pur di strappare forza lavoro ai propri concorrenti. Nel maggio del 1704, ad esempio, l'Arte dei Brennaioli e Farraioli, specializzata nella vendita al minuto di farro, crusca, carrube e biada per cavalli, nel riformare un precedente Statuto, introduce un nuovo Capitolo con cui stabilisce

che nessuno dell'huomini di detta Arte possa né debbia incantare né pigliarsi alcun garzone che attualmente stia al servizio di un altro di essa Arte, senza che prima non sia stato licenziato dal suo padrone con che stia, o pure che havesse completo il tempo del suo servizio⁷⁵.

Non bisogna dimenticare che, dal punto di vista economico, il mancato completamento da parte del garzone del periodo previsto di apprendistato comporta per il maestro una perdita cospicua, soprattutto se si considerano le crescenti capacità produttive dell'apprendista, via via sempre più edotto nell'esercizio del mestiere. È per questa ragione che, molto spesso, i maestri proprietari di bottega giustificano i loro ricorsi contro i discepoli fuggitivi cercando di far valere il loro diritto ad un risarcimento delle spese iniziali sostenute per il mantenimento dell'apprendista, quasi che l'aver anticipato il denaro necessario ad impartirgli i primi rudimenti del mestiere autorizzi il maestro a vantare una sorta di «ipoteca sul lavoro futuro del giovane»⁷⁶. Laddove poi gli Statuti prevedono un salario crescente per ogni anno di apprendistato, quale forma di retribuzione meglio rispondente all'evoluzione delle prestazioni dell'apprendista, parallelamente al suo sviluppo fisico e all'acquisizione di competenze e abilità sempre più qualificate⁷⁷, in caso di inadempienze contrattuali o di fuga da parte del garzone, sono previste forme di compensazione ancora più severe in favore del

suo Maestro, che quello averà tenuto, e nel caso che controvenisse, si possa subito levare detta bottega». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle provincie napoletane*, b. 2, fasc. 49.

⁷⁵ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1184, fasc. 26.

⁷⁶ L. Marcello, *Andare a bottega* cit., p. 239.

⁷⁷ Cfr. R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Clueb, Bologna, 1988, pp. 211-213.

maestro abbandonato, che in tal modo viene risarcito, almeno in parte, dei mancati profitti derivanti dalla rescissione *ante tempus* del contratto⁷⁸.

Nel corso del Settecento, tuttavia, non si nota soltanto un generale inasprimento delle sanzioni e delle pene previste per i garzoni inadempienti o fuggitivi, a difesa e salvaguardia degli interessi dei maestri proprietari di bottega. Di pari passo, si assiste anche alla definizione di norme sempre più precise e vincolanti in materia di tutela del lavoro, tese a garantire un minimo di protezione agli apprendisti, non di rado vittime di abusi e maltrattamenti da parte dei maestri cui sono stati affidati. Lo Statuto del 1747 dell'Arte dei Ferrari proibisce, ad esempio, ai maestri capi di bottega di licenziare un garzone «a proprio capriccio, e senza giusta causa», così come impone agli apprendisti di non abbandonare senza un preavviso di almeno una settimana il maestro presso cui lavorano⁷⁹. Allo stesso modo si regola, pochi anni più tardi, la corporazione dei Lattari e Ricottari, il cui Statuto del 1763, nel regolamentare i rapporti tra maestri, lavoratori e garzoni, introduce l'obbligo, per un maestro che voglia licenziare un proprio garzone o «caprarò» e, viceversa, per un garzone che voglia lasciare la bottega in cui lavora, di avvisare la propria controparte con un preavviso di almeno sei giorni, «acciò che si possa questi provvedere»⁸⁰. Ancor più chiara e precisa è la Capitolazione del 1763 dell'Arte dei Candelari, in cui, al capo XVII, così si legge:

⁷⁸ Una simile situazione trova, ad esempio, riscontro nell'Arte dei Candelari, il cui Statuto del 1763 così prescrive: «Accadendo il caso, che qualche garzone [...] se ne uscisse prima del tempo dal Maestro di cui restasse debitore di qualche summa, in tal caso volendo entrare a servire altro Maestro, non possa entrarci se prima il nuovo Maestro non si obliherà di pagare di proprio la sudetta summa all'antico Maestro, a ragione di un terzo del salario di ciascun mese di esso garzone [...] e ciò sino all'intera sodisfazione del debito». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 36.

⁷⁹ Ivi, b. 3, fasc. 57bis. Una prescrizione analoga è contenuta, in realtà, già nello Statuto del 1589 dell'Arte dei Magazzinieri di vino, che al capo XV così stabilisce: «Item è convenuto et ordinato che quando lo Magazziniero vole licenziare da suoi servitij il suo garzone li debbia dar tempo otto dì per ritrovarsi padrone, et così lo garzone quando non vuol stare con il padrone lo debbia requeudere otto dì prima, acciò si possa provvedere, et questo per reciproca commodità et chi contravenerà incorri in la pena di otto libre di cera d'applicarnose anco in beneficio della medesima loro Cappella». Ivi, b. 4, fasc. 77. È soltanto nel Settecento, tuttavia, che simili disposizioni diventano ricorrenti nelle Capitolazioni delle Arti napoletane.

⁸⁰ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1205, fasc. 58.

Che ogni Maestro, che tiene lavoranti, o garzoni debba forzosamente tenerli per un anno continuo, cioè da Maggio per tutto Aprile, fra il qual tempo non possa licenziarli senza giusta, o legitima causa da approvarsi, e conoscersi da' Consoli, ovvero dall'Illustre Eletto del Popolo. Per contrario i lavoranti, e garzoni non possano licenziarsi da loro Maestri in fra annum senza giusta causa e legitima, ma finito detto anno volendo qualche Maestro licenziare i suoi lavoranti, o garzoni, o pure volendo questi licenziarsi da loro Maestri, sia ciò in di loro rispettiva volontà, e libertà, ma debba ciascuno spiegare in detto animo quattro mesi prima, che finirà detto anno, cioè sino alli 15 del mese di Gennaio, acciò ognuno di loro abbia commodo di potersi provvedere, e non spiegando la di loro volontà per tutto il di 15 Gennaio, ciascuno s'intenda tacitamente confermato per la stessa mercede, e colli stessi patti di prima⁸¹.

In questo caso, dunque, spetta ai Consoli oppure all'Eletto del Popolo valutare la legittimità e la gravità dei motivi addotti a giustificazione del licenziamento, come pure è ai Consoli che, in questa come in altre Arti⁸², devono far ricorso i garzoni che, «per una causa giusta, e legitima», non vogliono più lavorare presso un certo maestro e aspirano ad essere riassegnati altrove, non prima però di aver corrisposto al maestro abbandonato un congruo risarcimento, il cui ammontare viene stabilito dai Consoli stessi. Una prassi, quest'ultima, di cui resta una certa eco nella vasta mole di vertenze pendenti nei Tribunali interni alle singole corporazioni, tra le quali, accanto alle non rare denunce di sfruttamento, percosse e maltrattamenti avanzate dagli apprendisti nei confronti dei propri maestri, abbondano le cause per mancato adempimento dei doveri contrattuali intentate da ambo le parti, a riprova del permanere di una forte conflittualità che, certo, non si appiana negli argini formali della tutela statutaria⁸³.

Particolare interesse riveste, sotto questo profilo, la protesta di un apprendista ventenne, Liborio Formato, contro il proprio mae-

⁸¹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 36.

⁸² È questo, ad esempio, il caso della corporazione dei Tessitori di calzette di seta di Torre del Greco. Ivi, b. 1, fasc. 24.

⁸³ Come evidenziato da Michael Sonenscher a proposito del caso francese (ma le sue osservazioni sembrano valide anche per le Arti napoletane), il rapporto tra maestri e garzoni, a dispetto dell'apparente rigidità delle norme previste nelle Capitolazioni, viene spesso determinato da una continua negoziazione tra le parti in causa. Cfr. M. Sonenscher, *Work and wages* cit., pp. 22-26. Una riflessione interessante, in tal senso, è rintracciabile anche in C. Lys, H. Soly, *Il potere dei «lavoranti liberi»: azioni collettive dei garzoni cappellai nei Paesi Bassi meridionali (XVI-XIX secolo)*, «Quaderni storici», LXXXVII (1994), pp. 587-628 e J. Ehmer, *Arti-*

stro, Giovanni Bracco, «tessitore di zagarelle d'oro et argento», che «contro la forma del patto [...] non lo fa faticare sopra il telaio» e gli preclude, così, la conoscenza del mestiere. La causa, avviata in data 9 aprile 1706, inaspettatamente viene vinta dall'apprendista: i Consoli dell'Arte ordinano al maestro di rispettare il contratto stipulato col ragazzo e di «non più molestarlo, acciò possa detto Liborio impiegarsi nella medesima Arte senza impedimento alcuno»⁸⁴. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la decisione dei Consoli volge a favore dei maestri e, soprattutto nel caso di discepoli fuggiaschi, quasi sempre i motivi addotti a giustificazione dell'abbandono vengono giudicati insufficienti, tanto che i garzoni inadempienti vengono rispediti presso l'antico maestro e, per di più, sono condannati a versargli un adeguato risarcimento, quale corrispettivo per le giornate di lavoro perse e per i mancati guadagni che da tale assenza sono derivati⁸⁵.

Gli Statuti, del resto, non si limitano a fissare nel dettaglio diritti e doveri di maestri e apprendisti e a predisporre tutta una serie di norme a tutela e salvaguardia dei loro reciproci interessi. Quasi sempre essi definiscono anche l'*iter* da seguire e i requisiti necessari per ascendere al grado di lavorante e poi, eventualmente, a quello di maestro, una volta concluso il periodo previsto di formazione e apprendistato. Talvolta è sufficiente che l'aspirante possa dimostrare di aver compiuto e portato a termine il proprio tirocinio da garzone presso la bottega di un maestro matricolato, che in questo caso funge da garante. Nell'Arte dei Bambagiari, ad esempio, per divenire maestro basta compiere un apprendistato di almeno sei anni sotto le direttive di un maestro «habile et esperto» della corporazione⁸⁶, non diversamente dall'Arte dei Lattari e Ricottari, il cui Statuto del 1763 prescrive che chiunque voglia aprire una propria bottega «non possa fare tale domanda, se prima non sia stato per anni cinque a fatigare da garzone in altra bottega di questa città»⁸⁷. In altri casi, l'unico requisito richiesto per poter

sans, *Journeymen, Guilds and Labor Markets: thinking about European Comparative Perspectives*, in P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit., pp. 57-69.

⁸⁴ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Inchieste*, b. 236.

⁸⁵ Ivi, bb. 236 e 237.

⁸⁶ Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 9.

⁸⁷ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1205, fasc. 58.

aprire una propria bottega è quello del raggiungimento di una certa età, come avviene, ad esempio, per i figli dei Mercanti di opera bianca, ammessi ad aprir bottega non prima del compimento del dodicesimo anno d'età⁸⁸, o per il «Ceto de' Fellucari e Pescatori di Torre del Greco», la cui Capitolazione del 1729 inibisce l'iscrizione all'Arte «a quelle persone che non hanno esercitata l'Arte del mare dalla fanciullezza fino all'età di anni 18»⁸⁹. Più spesso, e con maggiore frequenza a partire dalla seconda metà del Seicento, le Capitolazioni prevedono che, a conclusione del proprio tirocinio, l'apprendista dimostri pubblicamente le competenze e le abilità tecniche acquisite, affrontando e superando un vero e proprio esame, da svolgersi alla presenza dei Consoli dell'Arte o di «altro Maestro esperto deputato».

Nell'Arte dei Rivenditori di mobili usati l'esame consiste, ad esempio, nella «recognitione della qualità, del valore e dell'altre circostanze [...] di ogni sorte di mobili usati di qualsivoglia nome»⁹⁰. Per i Trombettieri e Suonatori di fiato è prevista l'esecuzione di cinque minuetti di fronte ai Governatori e ai maestri dell'Arte⁹¹. Più di frequente, si richiede all'aspirante di preparare un «capolavoro» o «capo d'opera», per dar prova della propria «habilità e peritia» nell'esercizio del mestiere e della raggiunta padronanza delle tecniche specifiche dell'arte, a garanzia della salvaguardia degli standard di qualità imposti dalla corporazione. La corporazione dei Barbieri e Pelucchieri, ad esempio, prevede che l'esaminando debba esibirsi davanti al collegio dei Consoli nella lavorazione di tre o più parrucche: «alla spagnola, alla francese, all'inglese, ed altri usi»⁹². L'Arte grossa degli Ottonari, nel 1695, introduce un nuovo Capitolo in cui impone agli aspiranti maestri, «tanto forestieri, quanto napolitani, purché abbiano imparato l'Arte in Napoli», di effettuare dapprima un certo periodo di formazione e apprendistato, detto «instrumento», nella bottega di un maestro ottonaro e poi di superare il relativo esame, consistente nella realizzazione di «un candeliere di chiesa almeno di palmi due, secondo il desegno, et

⁸⁸ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 23.

⁸⁹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 20.

⁹⁰ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 137.

⁹¹ Ivi, b. 6, fasc. 155.

⁹² Ivi, b. 1, fasc. 12bis.

modello, che li sarà dato da' Consoli, et una lucerna, o alla spagnola, o alla monacale, o sia altro lavoro con anima, che parirà più a proposito⁹³. Per i Tessitori di calzette di seta la prova consiste nello smontare un telaio, rimetterlo a posto e tessere un paio di calze di seta in tinta unita, in modo da poter scorgere il benché minimo difetto⁹⁴, mentre ancor più preciso è l'ultimo Statuto approvato sul finire del Settecento dall'Arte dei Baugliari che, muovendosi tra verifica delle competenze tecniche acquisite e irreprensibilità della condotta morale dell'esaminando⁹⁵, al capo IV così stabilisce:

Volendo qualche giovane apprendista di detta Arte matricolarsi, deve essere di anni venticinque compiti, dovendo il medesimo fare una supplica al Delegato dell'Arte suddetta, il quale dopo averla osservata la rimetterà al Console, il quale dovrà esaminare se il sudetto ricorrente ha lavorato per il corso di dieci anni continui sotto di un sol Maestro, informandosi ancora della qualità de suoi costumi, e trovandoli ottimi ne farà certificato, firmato dal suo Maestro, e da altri due Maestri più probi dell'Arte; dopo aver ciò ottenuto il sudetto ricorrente dovrà esporsi all'esame dovendo fare una valigia di ottima vacchetta fatta di tutta perfezione, la detta valigia deve essere di palmi tre di lunghezza, e di una larghezza proporzionata; dippiù una bugia per sopra cavallo anche di ottima vacchetta di lunghezza palmo uno e mezzo, e di una larghezza proporzionata; un baullo di palmi quattro di tutta vacchetta, e ben ferrato, dovendoci fare anche un segreto da poterci metter denaro⁹⁶.

Onde garantire la piena regolarità dell'esame, che sola può assicurare un elevato livello di qualificazione tecnica dei nuovi matricolati, il medesimo capo prescrive, inoltre:

questi lavori doversi fare nella bottega del Console sotto la sua vigilanza, avendo ancora ciascun Maestro la facoltà di poter andare nella bottega del Console, nel mentre che lavora il sudetto giovane matricolante;

⁹³ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

⁹⁴ Ivi, b. 1185, fasc. 4.

⁹⁵ È questa una prova ulteriore della duplice finalità formativa dell'apprendistato, che intende istruire e formare il futuro maestro non soltanto come *homo oeconomicus*, esperto del mestiere e in possesso di tutte le abilità manuali e le competenze tecniche e organizzative proprie della sua professione, ma anche come *homo moralis*, rispondente a precisi requisiti di onestà professionale, moralità e morigeratezza dei costumi, che ne fanno un individuo pienamente responsabile e integrato all'interno della società. Cfr. L. Marcello, *Andare a bottega* cit., p. 231.

⁹⁶ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 14.

dopo poi che il medesimo avrà terminato il lavoro, il Console dovrà fare la chiamata di tutti i Maestri, e farli esaminare il detto lavoro con quella perfezione che l'Arte richiede, perché se essi lo troveranno con la perfezione nominata di sopra resterà approvato, nel caso contrario resterà riprovato⁹⁷.

Non è insolito, infatti, che nel corso dell'esame si verifichino imbrogli e «maneggi», come pure non sono rari i casi di apprendisti che, per ottenere l'abilitazione, ricorrono ad *escamotage* di ogni tipo, cercando di aggirare la vigilanza dei Consoli. Una prassi, quest'ultima, che le Arti si sforzano energicamente di contrastare, introducendo sanzioni severe contro coloro che tentano di sottrarsi all'esame e ricercando possibili soluzioni per prevenire simili imbrogli e per far sì che la prova si svolga con la massima trasparenza possibile. Già nel luglio del 1667, ad esempio, la corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, nel riformare ed integrare il precedente Statuto del 1607, vi aggiunge un nuovo Capitolo che affronta apertamente il problema:

Perché vi sono alcuni di detti exercitij et arti che hanno più volte tentato di havere detta patente, et per la loro inhabilità non l'hanno potuto ottenere da essi odierni Governatori, et stanno aspettando li loro successori, come non informati de loro qualità per ottenere detta patente, perciò si determina et conclude che li Governatori di detta Cappella, che pro tempore saranno, non possano mai procedere ad examina et expeditione di patente senza l'intervento de dui delli loro predecessori immediatamente usciti da detto governo⁹⁸.

Ancor più esplicita è una *Conclusionione* approvata nell'ottobre del 1729 dalla corporazione degli Scultori e Marmorari, in cui, riconoscendo la responsabilità dei Consoli nell'accettare raccomandazioni di «persone potenti presso noi» e nel farsi complici di simili maneggi, si predispongono più severe misure di controllo per prevenire il verificarsi di truffe e irregolarità durante lo svolgimento dell'esame e si introducono pesanti sanzioni per punire ogni forma di favoritismo e connivenza da parte dei dirigenti corporativi:

Ma come che oggi si sperimenta che tal'uni vogliono passar Maestri senza che preceda ciò che dalla suddetta Capitolazione vien determina-

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1204, fasc. 12.

to [si fa riferimento, in particolare, al capo I dello Statuto del 1693]⁹⁹ e specialmente per la descritta esame, e si adoprano ad invenire impegni, e tra gl'altri di persone potenti presso noi [...], a tal oggetto, avendo considerato e maturamente riflettuto qual espediente più proprio fusse per evitare un inconveniente notabile, e cotanto pregiudiziale all'osservanza delle nostre Capitulazioni, quindi è che migliore non possa reputarsi se non che a noi medesimi [Consoli] predestinare pena, nel caso che, per aderenza a qualche persona, si volesse passar Maestro apprendista senza li sudetti requisiti delle nostre Capitulazioni, oppure senza esaminarsi si trovasse, o si appurasse che uno o tutti e quattro i Consoli avessero fatta l'approvazione senza l'esame, o pure che difettosa l'esame, ciò non ostante l'avessero approvato, determiniamo che debba soggiacere alla pena di docati cinquanta, da pagarsi metà al R. Fisco, e l'altra metà da applicarsi a pro della nostra Venerabile Cappella per dispensarne maritaggi [...], et affinché all'osservanza di ciò vi sia persona che invigili, si debba da noi Consoli, e nostri Successori, ogn'anno eligere un Mastro probo e timorato d'Iddio, della nostra professione, per fiscale, ad oggetto d'invigilare et assistere all'esame da farsi, affinché sortisca con i requisiti delle nostre Capitulazioni¹⁰⁰.

Tanta insistenza sulla necessità di un corretto svolgimento dell'esame è, senz'altro, giustificata dall'esigenza di una più precisa valutazione delle capacità e delle attitudini dell'apprendista, ai fini di una adeguata preparazione e qualificazione tecnica della manodopera, indispensabile per poter mantenere elevati gli standard qualitativi della produzione e difendere il buon nome dell'Arte. Non bisogna, però, dimenticare che in età moderna, e in misura crescente nel corso del Settecento, quando si registra un progressivo irrigidimento del mercato del lavoro, l'imposizione di regole sempre più restrittive e vincolanti in materia di apprendistato rappresenta anche, e forse soprattutto, un mezzo efficace per tenere basso il numero degli aspiranti e regolarne l'accesso al sistema produttivo, assicurando, in tal modo, un determinato equilibrio tra domanda e offerta di lavoro¹⁰¹. Sembra essere questo il senso di un rapporto del Sacro Regio Consiglio indirizzato a Ferdinando IV il 24 giugno 1777, in cui, a proposito della corporazione dei Ferrari, si legge:

⁹⁹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 105.

¹⁰⁰ Asn, *Ministero dell'Interno – II Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5197, fasc. 22.

¹⁰¹ Per un'interessante analogia con il caso veronese, si veda: V. Chilèse, *I mestieri e la città cit.*, pp. 72-78.

li Consoli e l'altri Maestri dell'Arte, dalli quali dipende l'approvazione, guardano di mal'occhio tutti quelli che vogliono esercitare l'istesso loro mestiere, perché dicono, secondo il loro linguaggio, che questi vengano a toglierli il pane, onde hanno la premura che l'esercizio dell'Arte giri fra loro soli; quindi avviene ch'esponendosi alcuno all'esame, trovano tutti li pretesti per non ammetterlo, precise quando l'esaminando sia povero e non così comodo, che possa colle gratificazioni guadagnarsi li caporioni dell'Arte¹⁰².

In altri casi, i Consoli non si limitano ad inasprire le modalità di svolgimento dell'esame e a disseminare di difficoltà l'accesso alla dignità di maestro, bensì premono affinché nelle Capitolazioni dell'Arte siano inserite vere e proprie restrizioni numeriche all'immatricolazione di nuovi membri, imponendo ai maestri di non tenere a bottega più di un garzone ciascuno, così da risolvere a monte lo spinoso problema del troppo rapido aumento degli iscritti cui si è fatto più volte riferimento nel precedente capitolo.

Esemplare, in tal senso, è la vicenda che vede protagonisti, negli anni venti del Settecento, i Conciacalzette dell'opera vecchia. Le modifiche statutarie introdotte nel 1722 prevedono la possibilità per i maestri matricolati di «tenere a bottega un solo garzone, seu discepolo con l'istrumento», pena il pagamento di una multa di dieci ducati da versare a beneficio della Cappella dell'Arte «per ogni volta, che si contraverirà»¹⁰³. Appena tre anni più tardi, nell'ottobre del 1725, questa disposizione viene impugnata dal maestro Domenico Di Gennaro e da altri diciassette maestri della corporazione che, in un *Memoriale* inviato al re, chiedono la revoca dei Capitoli interessati, dal momento che – essi sostengono – «non veneno ad impararsi più persone, e viene anco angariato il pubblico [...] atteso che il Maestro, avendo da pagare il lavorante perché non può tenere garzoni, ha da ricavare più denaro»¹⁰⁴. Per tutta risposta, nel febbraio del 1726, i Consoli dell'Arte approvano un nuovo Statuto, in cui ribadiscono la validità dei Capitoli emanati nel 1722 e, «acciocché non vi possa nascere niuna frode, la quale secondo si considerò potrebbe commettersi», determinano in aggiunta che

¹⁰² Asn, *Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia*, b. 102. Il documento è citato in F. Strazzullo, *Edilizia e urbanistica a Napoli* cit., p. 55.

¹⁰³ Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 49.

¹⁰⁴ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 46.

ciascheduno di detti Mastri sia tenuto esibire le fedì d'istrumento delli garzoni, che tengono nelle loro botteghe fra giorni quindici, in potere del Cancelliere di dett'Arte [...] e che controvenendosi a tale stabilimento, ciaschedun Mastro che contravenirà sia tenuto pagare detta pena di ducati dieci d'applicarsi a beneficio di detta Cappella, et immediatamente mandarne il garzone sudetto¹⁰⁵.

Ne consegue una lunga battaglia giudiziaria: già nell'aprile dello stesso anno, il Di Gennaro e gli altri diciassette maestri dell'Arte compaiono di fronte al Consiglio Collaterale e presentano formale ricorso per ottenere l'abolizione dei Capitoli in questione e della modifica ad essi apportata nel 1726. La causa viene commessa «allo spettabile Sig. Regente Commissario Pisacano», il quale, in un primo momento, respinge le richieste dei ricorrenti, avendo verificato «il tutto essersi fatto, e perfettionato ritu, et rette, e quelle Capitulationi esser laudabili, per beneficio del Publico, et utile di dett'Arte». In seguito ad un nuovo ricorso, tuttavia, la causa viene riaperta e i maestri dell'Arte ottengono la modifica delle Capitulationi, «con aggiungersi ad esse che circa delli garzoni, ogni Mastro ne possa tenere due altri di più dell'uno concesso nel detto capo 18° di dette Capitulationi», purché «per l'altri due, chi vorrà pigliarli debbia pagare anticipatamente ducati cinque per garzone, a beneficio di detta Cappella»¹⁰⁶. Ma si tratta di una vittoria effimera, giacché appena sei anni più tardi, nel giugno del 1732, una *Conclusion*e approvata dai Consoli dell'Arte introduce criteri ancor più rigorosamente selettivi nella creazione dei nuovi maestri¹⁰⁷, vanificando di fatto i successi ottenuti nel 1726 dal Di Gennaro e dai suoi compagni e frapponendo nuovi ostacoli al ricambio generazionale e all'ingresso di nuovi membri nelle fila dell'Arte.

È, questa, un'ulteriore testimonianza della crisi profonda che interessa, a partire già dalla seconda metà del XVII secolo, l'istituto del garzonato, quale tradizionale canale di formazione e reclutamento della manodopera all'interno delle Arti. Una crisi che riflette, nelle sue linee di fondo e persino nelle sue scansioni temporali, il più generale processo di sclerotizzazione e chiusura del

¹⁰⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 49.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 73.

sistema corporativo napoletano, che tende sempre più a ripiegarsi su se stesso e a serrare le proprie fila, ponendo un freno alla crescita esponenziale dei maestri matricolati e contenendo il numero degli apprendisti per maestro, così da limitare a priori la concorrenza interna tra gli iscritti, sulla base dell'evidente considerazione che «ogni odierno garzone rappresenta un Maestro in divenire»¹⁰⁸.

Anche nell'ambito di questo generalizzato processo di chiusura delle Arti e di progressivo restringimento delle nuove immatricolazioni, la maggior parte delle corporazioni cerca, però, di preservare quantomeno il necessario trasferimento di competenze, cognizioni tecniche e abilità professionali – oltre che di valori, costumi e tradizioni – da una generazione a quella successiva, riservando particolari privilegi ai figli dei maestri, quale mezzo per mantenere in vita i segreti dell'Arte e assicurare, al tempo stesso, la riproduzione del sistema e la stabilità sociale. Già nel 1595, ad esempio, l'Arte dei Falegnami o Mastri d'ascia approva un Capitolo in cui si stabilisce che, «volendo alcuno delli figlioli delli Maestri di detta Arte [...] aprire bottega, ovvero dar successione della bottega del Padre», non sia tenuto al pagamento della tassa di quattro ducati solitamente prevista per l'apertura di una nuova bottega e sia persino esentato dall'esame, «stante suo Padre era all'istesso esercizio, et huomo approbato da detta Arte»¹⁰⁹. In questo caso, in realtà, il tentativo di garantire condizioni di privilegio ai «figli dell'Arte» si rivela prematuro e fallimentare: appena un anno più tardi, nel marzo del 1596, i Consoli dell'Arte, in considerazione del notevole danno che una simile disposizione potrebbe arrecare all'intera corporazione e al pubblico in termini di contenziosi tra i matricolati, riduzione delle entrate nelle casse dell'Arte e scadimento della qualità dei manufatti, decidono di abolire il Capitolo in questione e di ripristinare l'obbligo dell'esame e il pagamento della relativa tassa d'entrata anche per i figli dei maestri, «a tal che non ci sia eccezione di persona alcuna, per utile della Ecclesia, et bene publico»¹¹⁰.

¹⁰⁸ L'espressione è di Ubaldo Cippaluni, in un suo studio del 1931: cfr. U. Cippaluni, *Studio sulle corporazioni d'arte* cit., p. 126. Processi analoghi di irrigidimento delle norme sul garzonato e di "selezione preventiva" dei nuovi maestri sono documentati anche per altri centri urbani della Penisola: cfr. E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni* cit., p. 67 e V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., pp. 60-61.

¹⁰⁹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 56.

¹¹⁰ *Ibidem*.

Nel corso del secolo seguente, tuttavia, simili remore vengono del tutto abbandonate e negli Statuti delle Arti compaiono sempre più spesso Capitoli e disposizioni che introducono tutta una serie di privilegi a favore dei figli dei matricolati. Lo Statuto del 1681 dell'Arte dei Rivenditori di mobili usati prevede, ad esempio, che «colui il quale vorrà aprire bottega nova essendo figlio di Maestro approbato, e d'anni 18 della sua età» debba pagare una tassa d'entrata di appena sei ducati (al posto dei venti previsti per tutti gli altri), «ne soggiaccia a detto esame, riputandosi habile, et idoneo, come bene istruito dal Padre»¹¹¹. Nell'Arte grossa degli Ottonari è, invece, prevista la possibilità per il figlio di un maestro improvvisamente deceduto di tenere aperta la bottega del padre, affiancandosi nell'esercizio della professione «un Maestro, o lavorante abile», per il tempo necessario ad apprendere il mestiere e superare l'esame, onde ottenere poi dai Consoli dell'Arte l'autorizzazione a rilevare la bottega paterna senza il pagamento della relativa tassa d'entrata. Stesso discorso per «quel garzone, o lavorante che si accasa con figlia di Maestro defunto povero», cui è consentito di effettuare l'esame per divenire maestro senza pagamento di somma alcuna e di poter, quindi, rilevare la bottega del defunto suocero¹¹².

Sposare la figlia di un maestro significa, per un apprendista o un lavorante, coronare la propria realizzazione sociale con un atto di emancipazione anche economica¹¹³, ragion per cui ben si comprende come mai a Napoli tale prassi sia così frequente e radicata, sebbene anche nel Mezzogiorno, come rilevato da Barbagli a proposito di molti centri urbani dell'Italia centro-settentrionale, tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, in connessione con le significative trasformazioni avvenute nei modi della produzione e nel rapporto esistente nelle famiglie artigiane tra casa e bottega, si registri «la scomparsa del vecchio costume di tenere in famiglia, di giorno e di notte, i garzoni»¹¹⁴. Sempre più spesso, inoltre, in linea con il generale processo di disarticolazione del sistema corporativo, i maestri artigiani tendono a tenere con sé i figli per iniziarli ai segreti dell'Arte, al punto che lo stesso fenomeno della circolazione dei garzoni e degli adolescenti a servizio tra le fami-

¹¹¹ Ivi, b. 6, fasc. 137.

¹¹² Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

¹¹³ Cfr. L. Marcello, *Andare a bottega* cit., p. 236.

¹¹⁴ M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto* cit., p. 230.

glie, così diffuso nei secoli precedenti, subisce nel corso del XVIII secolo una significativa contrazione, prefigurando un'inversione di tendenza di cui restano tracce evidenti nelle stesse fonti statutarie.

Lo Statuto del 1763 dell'Arte dei Lattari e Ricottari stabilisce, ad esempio, che, in seguito alla morte di uno dei maestri matricolati, i figli «che hanno fatigato con il loro padre [...] e che sono nati in detto mestiere» possano ereditarne la bottega e continuare ad esercitarne la professione, dietro il pagamento di una somma di sei ducati, se maschi, e senza il pagamento di somma alcuna, se femmine, nel qual caso dovranno però affiancarsi nell'esercizio del mestiere «un qualche Garzone, o altro uomo pratico»¹¹⁵. Nel febbraio dello stesso anno, l'Arte dei Candelari, nel riformare le proprie Capitolazioni, dispone che «passando all'altra vita qualche Maestro di detta Arte», sia consentito al figlio del defunto di tenere aperta la bottega del padre, «precedente licenza dell'Eletto del Popolo», senza che sia obbligato ad aspettare il raggiungimento della maggiore età e il completamento dei dieci anni di tirocinio previsti per potersi immatricolare nell'Arte, «o vero facendosi il caso, che passasse a miglior vita un Maestro di detta Arte senza figli maschi, in questo caso sia lecito ammettersi un consanguineo più stretto del detto defonto Maestro colle istesse condizioni poc'anzi divise»¹¹⁶. Ancora, un coevo Statuto della corporazione dei Calzettari dell'opera bianca introduce la possibilità di ingresso privilegiato nell'Arte per tutti i figli dei maestri, anziché, come stabilito in una precedente Capitolazione, per uno solo dei figli scelto dal padre¹¹⁷.

Al centro delle preoccupazioni dei maestri artigiani vi è, dunque, sempre più chiaramente, la volontà di salvaguardare le posizioni raggiunte, ponendo in essere strategie efficaci di trasmissione del mestiere, a partire dal possesso della bottega e degli strumenti di lavoro¹¹⁸, e attuando pressioni via via sempre più forti nei confronti delle corporazioni, per ottenere significativi privilegi e facilitazioni a vantaggio di quei figli che vogliano intraprendere e proseguire il mestiere paterno. Parallelamente, nel corso del Settecento,

¹¹⁵ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1205, fasc. 58.

¹¹⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 36.

¹¹⁷ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1189, fasc. 68.

¹¹⁸ Cfr. R. Ago, B. Borello, *Introduzione*, in Eaed. (a cura di), *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella, Roma, 2008, pp. 12-13.

si assiste ad un generalizzato allungamento della durata del garzonato e della successiva formazione svolta in qualità di lavorante, senza peraltro che sia, in molti casi, ravvisabile una consequenzialità diretta con le accresciute difficoltà tecniche della lavorazione praticata e con l'innalzamento degli standard di qualità richiesti. Si può ipotizzare che il prolungarsi del necessario periodo di apprendistato fissato dagli Statuti maschero, in realtà, la volontà di controllare l'accesso alla professione, in presenza di un'economia urbana e di un mercato del lavoro ormai non più così dinamici come nei secoli precedenti, e il tentativo di relegare un numero crescente di lavoratori in una condizione di perpetua subordinazione, rendendo di fatto impossibile il loro ingresso nell'esercizio del lavoro indipendente. Appare, quindi, condivisibile la tesi di Massimo Costantini, il quale – a proposito del contesto veneziano, ma le sue osservazioni possono essere estese anche al caso napoletano – afferma che, tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento, l'istituto del garzonato entra progressivamente in crisi, allorché il moltiplicarsi dei privilegi in favore dei «figli dell'Arte», insieme alla mancata notifica dei contratti, all'abbassamento dell'età di assunzione, alla riduzione delle retribuzioni e al prolungamento del periodo di tirocinio, contribuisce a svuotare l'apprendistato dei suoi più autentici contenuti di strumento di acculturazione e formazione professionale, trasformandolo nel contenitore di un rapporto di lavoro abusivo, basato sulla precarietà e sullo sfruttamento del lavoro minorile e finalizzato quasi unicamente a controllare il mercato del lavoro e a contenere, o quantomeno a ritardare, l'ingresso di nuovi operatori¹¹⁹.

¹¹⁹ Cfr. M. Costantini, *La formazione professionale* cit., pp. 134-135.

V

ASSISTENZA E MUTUALITÀ

Un capitolo cruciale nella storia del sistema corporativo napoletano è rappresentato dalle forme di assistenza e mutualità connesse con l'associazionismo di mestiere e dall'ampio ventaglio di prestazioni previdenziali predisposte dalle Arti in favore dei propri iscritti e delle loro famiglie. Si tratta, a ben guardare, di una questione centrale nel dibattito storiografico sulle corporazioni, almeno a partire dagli anni ottanta del Novecento¹, allorché quella che è stata, talvolta un po' sbrigativamente, definita come la «crisi dello Stato sociale», vale a dire «la difficoltà vivissima delle democrazie europee contemporanee di far fronte alle richieste generalizzate di tutela provenienti da fasce sempre più ampie della popolazione», ha risvegliato l'interesse degli studiosi per quelle forme di mutualità professionale che le Arti hanno a lungo incarnato e che la liberalizzazione del secolo dei Lumi «ha, forse inopinatamente, travolto»².

¹ Cfr. P. Massa, *Forme di previdenza nelle corporazioni di mestiere a Genova nell'età moderna*, Direzione delle Biblioteche Comunali, Genova, 1979; F. Della Peruta, G. Politi, M. Rosa (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna - Atti del Convegno: Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani (Cremona, 28-30 marzo 1980)*, Libreria del Convegno, Cremona, 1982; S. Musella, *Forme di previdenza e di assistenza nelle corporazioni di mestiere a Napoli nell'età moderna*, in C. Corghi (a cura di), *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, Edimez, Roma, 1982, pp. 137-150; L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit.; D. Zardin (a cura di), *Corpi, fraternità, mestieri* cit.; A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit.; P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit.

² L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 13. Su questo tema si veda anche l'*Introduzione* di Alfredo Salsano ad una raccolta di saggi di Karl Polanyi pubblicata nel 1987 per Bollati Boringhieri col titolo *La libertà in una società complessa*,

Da più parti sono state sottolineate la “modernità” e l’efficacia della legislazione sociale posta in essere dalle corporazioni ed è stato evidenziato come queste ultime abbiano svolto per lungo tempo una funzione di supplenza nei confronti delle organizzazioni statali, ancora restie, per buona parte dell’età moderna, a recepire come propri alcuni compiti fondamentali di solidarietà e di previdenza³. E ciò tanto più nel Regno di Napoli, dove – a differenza di quel che si osserva in altri contesti territoriali della Penisola, a partire dalla vicina Sicilia⁴ – almeno sino alla seconda metà del Seicento, è «del tutto assente una politica governativa chiaramente orientata sul piano dell’assistenza»⁵ e, ancora per tutto il Settecento, la monarchia borbonica, pur tra tante contraddizioni e ripensamenti, continua a demandare al sistema corporativo importanti compiti di tutela sociale e di organizzazione dell’assistenza e a servirsi delle Arti come di un efficace strumento di controllo sociale per contrastare la disoccupazione e il vagabondaggio e per fornire soccorso e protezione alle frange più deboli del ceto artigiano, scongiurando, così, il rischio di insurrezioni e disordini popolari⁶. In questo senso si può affermare che la mutualità, carattere originario e insieme valore irrinunciabile dell’ordinamento corporativo, rappresenta per molti aspetti l’elemento che mantiene più a lungo una sua specificità⁷, al punto da essere stata spesso individuata dalla letteratura storiografica come il terreno intorno al quale si riorganizzano i gruppi professionali una volta abolite le corporazioni⁸.

seguita l’anno seguente da un interessante articolo di Michele Cangiani: M. Cangiani, *Economia e democrazia. Il pensiero di Karl Polanyi da un dopoguerra all’altro*, «Studi storici», XXIX (1988), pp. 275-286.

³ Cfr. E. De Simone, V. Ferrandino (a cura di), *Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo*, FrancoAngeli, Milano, 2006.

⁴ Cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vicereame al Regno*, in *Storia della Sicilia. Vol. IV*, Società editrice per la Storia di Napoli e della Sicilia, Napoli, 1977-1986, pp. 43, 76-78 e S. Raffaele, *Dalla beneficenza all’assistenza. Momenti di politica assistenziale nella Sicilia moderna*, C.U.E.C.M., Catania, 1990.

⁵ G. Muto, *Forme e contenuti economici dell’assistenza nel Mezzogiorno moderno: il caso di Napoli*, in F. Della Peruta, G. Politi, M. Rosa (a cura di), *Timore e carità cit.*, p. 237. A tal proposito, si veda anche: G. Delille, *Un esempio di assistenza privata: i Monti di maritagio nel regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, ivi, pp. 275-282.

⁶ Cfr. F. Assante, *Le corporazioni a Napoli cit.*, pp. 76-78.

⁷ Cfr. A. Follieri de’ Torrenteros, *Quattrocento anni di vita operaia cit.*; L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni a Napoli cit.* e F. Assante, *I profeti della previdenza: Monti e Conservatori nelle corporazioni napoletane in età moderna*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali cit.*, pp. 601-612.

⁸ Cfr. P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso cit.*

1. *Monti e Cappelle: dal concetto di «Provvidenza» a quello di «previdenza»*

Come si evince dalla documentazione statutaria, la forma più comune attraverso la quale i corpi d'Arte assolvono alla propria funzione assistenziale e solidaristica è rappresentata dal *Monte*, un'istituzione che si sviluppa nel seno stesso della corporazione e che, gestita dai dirigenti corporativi⁹, può essere rivolta tanto al soccorso dei matricolati quanto alla realizzazione di altre specifiche iniziative caritative. Franca Assante, in un denso contributo su assistenza e corporazioni nel Regno di Napoli¹⁰, evidenzia come alcune Arti si limitino a fornire aiuto e protezione ai propri iscritti nelle forme di una generica e generalizzata beneficenza cristiana, mentre in altre l'espletamento della funzione assistenziale e previdenziale assume «i caratteri di una vera e propria organizzazione, con dimensioni e portata proporzionali all'importanza assunta da ogni singola corporazione». «Nel primo caso – prosegue l'autrice – l'ente erogatore del servizio è la Cappella o la Chiesa; nel secondo il Monte»¹¹. In realtà, un'analisi attenta delle fonti statutarie mostra come i due termini *Monte* e *Cappella* siano spesso usati indifferentemente come sinonimi. Se è vero che, nel campo dell'assistenza, non soltanto gli obiettivi, ma anche le concrete realizzazioni delle Arti assumono, a seconda dei casi, caratteri, dimensioni e forme organizzative profondamente diversi, non sembra che tali differenze trovino un preciso riscontro nella percezione dei contemporanei (a partire dagli stessi corporati) e, quindi, anche nella terminologia utilizzata nelle fonti.

Ogni corporazione, al momento della compilazione del proprio Statuto, si preoccupa di definire tutta una serie di iniziative caritative ed eventualmente di vere e proprie prestazioni assistenziali e previdenziali da realizzare in favore dei matricolati e delle loro famiglie e crea, a tal fine, apposite strutture – i *Monti* e le

⁹ Quasi sempre sono gli stessi Consoli dell'Arte ad occuparsi dell'amministrazione del Monte e delle altre iniziative caritative in qualità di Governatori, anche se, come si vedrà meglio più avanti, non mancano casi, soprattutto nel corso del Settecento, in cui questa coincidenza tra dirigenti corporativi e amministratori del Monte viene meno e, anzi, si assiste ad una progressiva divaricazione tra la corporazione, quale organizzazione di mestiere preposta al controllo della produzione e della distribuzione dei manufatti, e il Monte o la Cappella, quali enti mutualistici di previdenza sociale preposti al soccorso e alla tutela assistenziale dei matricolati. Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni* cit., p. 579.

¹⁰ F. Assante, *I profeti della previdenza* cit.

¹¹ Ivi, pp. 601-602.

Cappelle appunto – preposte all'erogazione di aiuti e sussidi e, più in generale, alla gestione delle iniziative benefiche previste nelle Capitolazioni. Erigere un Monte significa, in sostanza, disporre la costituzione di un capitale (beni mobili e immobili), le cui rendite siano tali da assicurare l'adempimento degli scopi assistenziali e solidaristici fissati per Statuto, e devolvere successivamente al suo funzionamento contribuzioni ricorrenti, ad esempio una quota pre-stabilita delle tasse di immatricolazione all'Arte e delle multe.

È, però, il caso di sottolineare che i Monti fondati dalle corporazioni presentano finalità e meccanismi di funzionamento in parte diversi rispetto ai *Monti di pietà* propriamente detti. Mentre questi ultimi non pongono, nella loro opera di soccorso, condizioni d'appartenenza ad un gruppo determinato¹², i Monti delle corporazioni riservano le proprie prestazioni assistenziali unicamente ai membri dell'istituzione da cui sono nati, in linea con il carattere fortemente classista della carità tardo-medievale e moderna che tende a circoscrivere il campo d'azione della solidarietà cristiana unicamente ai membri di un certo gruppo sociale, favorendo i poveri delle élites sociali strutturate ed escludendo, invece, le frange più deboli e refrattarie della miseria urbana, situate ai margini del sistema economico e del mercato del lavoro e non inquadrare nell'organizzazione per corpi della società¹³. Scopo precipuo di tali istituzioni assistenziali non è quello di soccorrere i poveri e i miserabili in senso lato, bensì quello di sostenere gli iscritti all'Arte nei momenti più critici della loro vita e della loro attività professionale e di impedire che costoro, impossibilitati per le cause più disparate ad esercitare la loro professione¹⁴, escano dalle strutture corporative e, da disoccupati temporanei, precipitino nella larga e irrecuperabile schiera dei «poveri strutturali»¹⁵. Non a caso, Aurelio Musi ha evidenziato come, nelle società pre-industriali, il vero *povero* non è tanto colui che non possiede beni o che non è in grado di adempiere ai propri doveri fiscali e, dunque, di condurre un'esistenza economica indipendente, quanto colui che è privo di legami sociali, che non è inserito nella struttura corporativa della società e non

¹² Cfr. G. Delille, *Un esempio di assistenza* cit., p. 277.

¹³ Cfr. B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1986, p. 13.

¹⁴ Ad esempio per una malattia, un infortunio, un rovescio economico o «per altra disgratia o accidente».

¹⁵ Cfr. G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit., pp. 247-248.

può, pertanto, contare su quelle reti di solidarietà che si consolidano all'interno dei contesti di parentela e di vicinato o nell'ambito delle confraternite e dei corpi d'Arte¹⁶.

In alcuni casi, i Monti fondati dalle Arti perseguono finalità più specifiche: è questo il caso dei *Monti degli Schiavi*, eretti dalle corporazioni marinare per il riscatto di pescatori e marinai catturati «da' Turchi o da' barbareschi», oppure dei *Monti degli orfani* dell'Arte¹⁷ e dei cosiddetti *Monti di maritaggio*, finalizzati rispettivamente al mantenimento dei figli minorenni degli artigiani defunti e alla costituzione e/o integrazione di doti per il matrimonio delle «figliole povere dell'Arte». Più spesso, i Monti e le Cappelle fondati dalle Arti prevedono una molteplicità di interventi diversi e un ampio ventaglio di iniziative assistenziali: dall'elemosina all'erogazione di aiuti e pensioni a favore degli iscritti in caso di malattia, vecchiaia, invalidità o carcerazione (purché per «causa honesta»), all'attribuzione di veri e propri sussidi di disoccupazione a vantaggio di quei matricolati che siano «caduti in povertà» o che «al presente se ritrovano nella impossibilità di esercitare l'Arte», fino a forme assai avanzate di assistenza medica e legale e di tutela del lavoro, in un singolare intreccio di carità cristiana, prestazioni previdenziali ed esigenze di controllo sociale e con forme organizzative degne della più moderna legislazione sociale¹⁸.

L'evoluzione e la crescente specializzazione delle forme di assistenza e mutualità previste dal diritto statutario sembrano procedere di pari passo con il mutamento, nel corso dell'età moderna, del modo stesso di affrontare quel che è stato definito «il problema dei poveri»¹⁹. Per tutto il XV e il XVI secolo, e nel Regno di Napoli

¹⁶ A. Musi, *Pauperismo e pensiero giuridico a Napoli nella prima metà del secolo XVII*, in F. Della Peruta, G. Politi, M. Rosa (a cura di), *Timore e carità* cit., pp. 268-269.

¹⁷ Il primo Monte di corporazione di cui si ha notizia in ambito napoletano è, ad esempio, un Monte degli orfani, eretto dall'Arte degli Orefici verosimilmente intorno alla metà del Trecento e di cui si fa per la prima volta menzione nello Statuto concesso da Giovanna I nel 1380. Cfr. F. Migliaccio, *Statuti de la nobile arte de li Orefici* cit. La notizia è riportata anche in F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi* cit.

¹⁸ Cfr. F. Assante, *Per «prevenire la povertà e la miseria»: ovvero il bisogno di sicurezza*, in E. De Simone, V. Ferrandino (a cura di), *Assistenza, previdenza e mutualità* cit., pp. 67-86.

¹⁹ G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit., p. 237. Come ha affermato, infatti, Bronislaw Geremek: «l'atteggiamento verso la miseria riflette le strutture ideologiche più profonde e, al di là delle dottrine dell'assistenza, dell'organizzazione delle istituzioni caritative, delle forme di misericordia raccomandate e

ancora per i primi decenni del Seicento, con un certo ritardo rispetto alle altre città italiane ed europee²⁰, il soccorso ai poveri e ai bisognosi continua ad essere percepito, sull'onda del retaggio medievale, come strettamente connesso all'esercizio cristiano della carità. I poveri si identificano con Cristo, sono le sue «membra sofferenti», i suoi rappresentanti sulla terra, e questo «ethos della povertà», come lo definisce Bronislaw Geremek, trova la sua conseguenza più diretta nell'«elogio della misericordia e della carità», quale via preferenziale per raggiungere la salvezza²¹. L'elemosina e l'assistenza ai poveri sono considerate come un dovere ineludibile per ogni cristiano e, in questo senso, la povertà stessa acquista una sua utilità sociale e una ragione di esistenza nell'economia della salvezza: permettendo ai ricchi di esercitare la virtù della carità, «essa concorre alla loro redenzione e consente loro di guadagnarsi il Paradiso»²².

Questa «teologia dell'elemosina»²³ sembra trovare un'eco significativa nei primi Statuti delle corporazioni napoletane. Per tutto il Cinquecento e anche oltre, nelle Capitolazioni delle Arti è costante il riferimento alla carità come la «più grande, e la principale fra tutte le altre virtù» e si sottolinea l'importanza di prestare soccorso ai «poveri dell'Arte», ad imitazione della misericordia di Dio e della particolare benevolenza mostrata da Gesù Cristo nei confronti dei miseri, degli ammalati e degli infermi²⁴, nonché di alcune particolari categorie sociali come gli orfani e le vedove. Ancora agli inizi del

praticate da una società, rivela una visione globale del mondo, il modo in cui una collettività pensa e vede se stessa o come considera il successo e la sconfitta o la distribuzione dei ruoli sociali e dei beni di questo mondo». B. Geremek, *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1985, p. 91. Contributi più recenti su questo tema sono raccolti nel volume, a cura di Giovanna Da Molin: S.I.D.E.S., *Forme di assistenza in Italia dal XV al XX secolo*, Forum, Udine, 2002.

²⁰ Cfr. M. Fatica, *Il problema della mendicizia nell'Europa moderna (XVI-XVIII sec.)*, Liguori, Napoli, 1992.

²¹ B. Geremek, *La pietà e la forza* cit., pp. 7-9.

²² J.P. Gutton, *La società e i poveri*, Mondadori, Milano, 1977, p. 78.

²³ Ivi, p. 114.

²⁴ Lo Statuto approvato nel 1607 dalla corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti prescrive, ad esempio, che «quando dell'huomeni di detto exercitio et Arte de fabbricatori, pipernieri e tagliamonti, cosi Mastro come lavorante et manipolo, s'ammalasse et fosse povero bisognoso, o vero incorresse in altra necessità et bisogno, in tal caso debbiano li detti otto Governatori de denari della Cappella sovvenirlo et soccorrerlo d'alcuna carità secondo vedranno il bisogno et ad essi otto meglio parerà, con haverse avanti gli occhi il prossimo et la necessità in che si ritrova detto infermo et bisognoso, et tanto più se è carico di famiglia». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

XVII secolo, permane, nel linguaggio stesso della documentazione statutaria e nei modi concreti di organizzare le opere di carità, una concezione tipicamente medievale dei doveri assistenziali della corporazione nei confronti dei propri iscritti²⁵, tanto che non è previsto alcun meccanismo di accertamento della reale condizione di bisogno dei beneficiari degli aiuti. La stessa entità delle «elemosine» elargite dalla Cappella dell'Arte viene lasciata, come si legge in alcune Capitolazioni, alla «coscienza» dei Governatori e ricorrente è il richiamo alla «carità et zelo christiano» dei dirigenti corporativi²⁶, che devono prestare assistenza materiale e spirituale al proprio «fratello» in difficoltà, in nome della comune appartenenza alla corporazione di mestiere. L'istituzione corporativa, in altri termini, si limita a fornire un sostegno e una protezione indiscriminata ai matricolati e alle loro famiglie, senza operare ancora una netta distinzione tra soci «più o meno meritevoli di ricevere assistenza», in linea con una prospettiva escatologica, anch'essa ereditata dal Medioevo, che considera la carità come «benefica anzitutto al donatore»²⁷.

A partire dagli anni venti del Seicento, tuttavia, l'irrigidimento del tessuto produttivo cittadino, la vera e propria decadenza di alcuni settori manifatturieri, la grave crisi monetaria del 1619-1622 e il conseguente aumento della pressione fiscale sui beni di largo consumo popolare²⁸, cui si aggiungono le frequenti crisi di sussistenza che scandiscono l'intero scorrere del secolo, accelerano e amplificano l'incipiente processo di pauperizzazione e disorganizzazione sociale di larghi strati della popolazione residente nella Capitale, a partire proprio dalle frange più deboli dei ceti artigiani,

²⁵ Cfr. G. Lombardi, *Societas, mestieri e assistenza a Napoli in età moderna*, in E. De Simone, V. Ferrandino (a cura di), *Assistenza, previdenza e mutualità* cit., pp. 111-128.

²⁶ L'espressione compare, ad esempio, nello Statuto del 1614 dell'Arte piccola dei Coirari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 47.

²⁷ A. Musi, *Pauperismo e pensiero giuridico* cit., p. 265.

²⁸ Sulla crisi del 1622 nel Mezzogiorno si vedano: G. Coniglio, *La crisi monetaria napoletana del 1622 in una memoria del tempo*, «Partenope», II (1961), pp. 25-46; R. Romano, *Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-1622*, «Rivista storica italiana», LXXIV (1962), n. 3, pp. 480-531; L. De Rosa, *Il Banco dei Poveri e la crisi del 1622*, in Id., *Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza*, Il Saggiatore, Milano, 1987, pp. 128-165; A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp. 78-80 e G. Galasso, *Il problema monetario fra economia e politica*, in Id., *Storia del Regno di Napoli. Vol. II* cit., pp. 1071-1098.

che nei momenti di maggiore precarietà economica rischiano di fuoriuscire dalle strutture corporative e di precipitare nella larga schiera dei disoccupati e dei miserabili che affollano la città. Parallelamente, la lunga fase recessiva che interessa le campagne del Mezzogiorno – a partire già dalla crisi cerealicola del 1585-1610, cui si intrecciano, alla fine degli anni trenta del Seicento, il declino delle altre colture e dell'allevamento, l'intensificarsi del processo di *rifeudalizzazione* e l'acutizzarsi delle carenze strutturali dell'agricoltura meridionale – provoca una crescita esponenziale del pauperismo rurale, che alimenta un massiccio flusso demografico verso la Capitale. Aumenta, così, pericolosamente la pressione sulle strutture annonarie e corporative della «città regolata» di Antico Regime, mentre si vanno ingrossando sempre più le fila della *plebe* urbana, quella moltitudine anonima e ingovernabile che, nei momenti di più acuta tensione sociale, rischia di divenire una forza potenzialmente eversiva dell'ordine politico e sociale.

Sulla scia di questo aumento incontrollato del pauperismo urbano e dell'incapacità della città di creare rapidamente delle «strutture di raccolta rispondenti a questo afflusso di persone prive di qualifica e alla ricerca di lavoro»²⁹, l'atteggiamento dominante nei confronti del povero si modifica profondamente. Esso non è più considerato, indistintamente, come rappresentante di Cristo e come strumento di salvezza, ma diviene un potenziale pericolo per la società, in quanto difficilmente assimilabile nell'organizzazione corporativa e spesso responsabile di comportamenti anomici e devianti. Una lettura storiografica che, restando prigioniera dei tanti *clichés* che hanno a lungo viziato la storia della pietà, opponga nettamente «al Medioevo caritatevole e fiducioso verso il povero, l'epoca moderna, razionale, economa, sospettosa nei confronti del mendicante e volentieri repressiva»³⁰, sembra, per molti aspetti, semplicistica e riduttiva. Non si può negare, tuttavia, che è proprio in quest'epoca, e specificamente agli inizi del Seicento, che inizia a delinearsi quella distinzione, che avrà molta fortuna nei decenni successivi, tra poveri «buoni» e «cattivi»³¹, più o meno passibili di essere riassimilati all'interno del corpo sociale e, dunque, più o meno meritevoli di ricevere assistenza.

²⁹ B. Geremek, *Mendicanti e miserabili* cit., p. 120.

³⁰ Ivi, p. 114. Su questo tema si veda anche: S. Raffaele, *Dalla beneficenza all'assistenza* cit. e L. Valenzi, *Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX secolo)*, FrancoAngeli, Milano, 1995.

³¹ J.P. Gutton, *La società e i poveri* cit., p. 82.

In questo mutato quadro sociale, preoccupazione prioritaria delle Arti napoletane diviene quella di ampliare e razionalizzare le prestazioni assistenziali nei confronti dei propri iscritti e di offrire sostegno, in particolare, ai cosiddetti «poveri della crisi», vale a dire a quei maestri e lavoratori «caduti in povertà» in seguito ai contraccolpi della congiuntura sfavorevole e suscettibili, in assenza di un soccorso adeguato, di essere definitivamente espulsi dal mercato del lavoro e di piombare in uno stato permanente di disoccupazione e marginalità sociale. In altre parole, si vuole impedire che i ceti artigiani vittime della crisi, una volta privati del loro *status* economico e sociale, solidarizzino e si pongano alla testa degli strati meno coscienti della plebe urbana, provocando tumulti e insurrezioni difficilmente controllabili e mettendo a rischio la stabilità dell'ordine sociale e la tenuta dello stesso sistema corporativo.

È, questa, una preoccupazione condivisa anche dal governo vicereale che, però, almeno fino agli anni sessanta del Seicento, prosegue sulla strada del non intervento nel campo dell'assistenza e della legislazione sociale, limitandosi a monitorare i mutamenti degli umori popolari e a promuovere una modesta, e spesso intempestiva, attività normativa per la repressione della mendicizia e del vagabondaggio, attraverso l'espulsione dalla Capitale e dai suoi borghi di tutte le «persone estere, et forestiere [...] che non fanno Arte, officio o esercizio alcuno»³². Nessun intervento viene predisposto a favore degli artigiani e dei piccoli commercianti colpiti dalla crisi, il cui soccorso viene in tutto e per tutto demandato alle corporazioni di mestiere e ad altre forme di assistenza non istituzionalizzata, quali le congregazioni laicali, le confraternite religiose e la beneficenza privata³³.

Si assiste, così, ad una progressiva specializzazione delle forme di assistenza predisposte dalle Arti a vantaggio dei matricolati, onde evitare che, in caso di malattia, infortunio, vecchiaia, disoccupazione o «ogn'altra disgratia o accidente» che impedisca loro di esercitare la propria professione e di condurre un'esistenza economica indipendente, siano «astretti ad andare mendicando

³² Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. CCI: De Officio Magistratus Politiae in Urbe et Regno, Prammatica I, 13 aprile 1638*, vol. X, pp. 20-22 e A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio De Sariis. Tit. LV: De' Vagabondi, Bando di D. Gaspar de Haro y Gusman, 31 maggio 1685*, Stamparia di V. Orsini, Napoli, 1792-1797, vol. XII, p. 198.

³³ Cfr. G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit., p. 243.

per le vie della città», secondo un'espressione che ricorre spesso negli Statuti seicenteschi. Le Capitolazioni approvate in questi decenni, recependo quella che Jean Pierre Gutton ha definito «l'esigenza moderna della distinzione»³⁴, iniziano, inoltre, a precisare i requisiti necessari per poter beneficiare dei sussidi previsti e ad introdurre una sorta di gerarchia interna per l'accesso dei soci agli aiuti elargiti dalla Cappella. In molte Arti, l'ammontare dell'indennità di malattia messa a disposizione dei soci infermi o ammalati, in precedenza lasciato alla discrezione dei Governatori, viene fissata con estrema precisione, ricorrendo a diversità di trattamento economico per i maestri e per i lavoranti, in funzione degli oneri contributivi sostenuti da ciascuna categoria di iscritti³⁵. Sia per i maestri di bottega sia per i lavoranti è, poi, prevista una visita medica domiciliare a spese del Monte, dal momento che l'attribuzione dell'indennità di malattia è vincolata all'accertamento delle reali condizioni dell'ammalato, il cui stato di infermità deve essere comprovato dalla visita del medico delegato dalla corporazione, e l'entità del sussidio può subire variazioni anche significative a seconda della gravità della malattia.

Analogamente, sono prescritte forme di assistenza per gli iscritti inabili al lavoro per infortunio o vecchiaia, interessamento per i maestri carcerati e suffragi per i matricolati defunti, ai cui funerali i confratelli hanno l'obbligo di partecipare, secondo una prassi assai diffusa in ambito corporativo che sembra alludere al carattere, in

³⁴ J.P. Gutton, *La società e i poveri* cit., p. 79.

³⁵ Piuttosto precocemente si muove, ad esempio, in tal senso, la corporazione dei Battitori d'oro, il cui Statuto del 1627 stabilisce che, in caso di «infermità» di uno dei maestri, il Monte sia tenuto a fornirgli assistenza spirituale e materiale, nella misura di due carlini al giorno per il primo mese e di un carlino al giorno se la malattia si protrae ulteriormente; dopo tre mesi i Governatori del Monte decideranno sul modo di soccorrere l'ammalato. Stesso discorso per il lavorante infermo, cui spetta un sussidio di un carlino al giorno per lo spazio di un mese e di cinque grana al giorno per i due mesi successivi, restando ad arbitrio dei Governatori se prolungare o meno l'assistenza oltre la scadenza del terzo mese. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1182, fasc. 61. Analoghe forme di assistenza a favore dei maestri e dei lavoranti «infermi» vengono previste, nei decenni successivi e con maggior frequenza dopo la metà del XVII secolo, da quasi tutte le Arti napoletane, ad esempio dalla corporazione degli Ebanisti e da quella dei Formellari di bottoni che, sullo scorcio del secolo, rispettivamente nel 1688 e nel 1690, approvano disposizioni in tutto simili a queste, non soltanto per quanto attiene alle modalità di soccorso degli iscritti ammalati, ma persino per ciò che concerne l'entità e la durata dei sussidi previsti. Bdsi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 52 e 59.

un certo senso, “eterno” dell’impegno assunto dai matricolati nei confronti della corporazione e degli altri iscritti, al punto che persino la morte viene riletta e collocata «entro la comunità morale e spirituale del mestiere»³⁶. Ma soprattutto nessuno, né maestro né lavorante, può beneficiare degli aiuti del Monte se non dopo aver versato ininterrottamente, in genere per almeno cinque anni consecutivi, i contributi fissati per Statuto, anche se, talvolta – ad esempio nella corporazione dei Battitori d’oro – viene data facoltà ai Governatori di dimezzare le contribuzioni richieste o esonerare del tutto dal pagamento di queste i maestri poveri e di età superiore ai 50 anni, soprattutto se infermi, «incaricandone sopra di ciò la loro coscienza»³⁷. Le prestazioni assistenziali fornite dalla corporazione si configurano, dunque, come il corrispettivo del pagamento periodico di contributi alla cassa comune: soltanto chi è in regola con i versamenti può beneficiare dei servizi resi dal Monte, mentre per i maestri morosi e inadempienti sono previste pene severe, che vanno dalla denuncia all’Eletto del Popolo alla carcerazione nei casi di maggior gravità.

L’entità dei contributi richiesti ai matricolati per poter godere dei sussidi è molto variabile e anche le modalità di versamento delle quote contributive differiscono da corporazione a corporazione. La corresponsione può essere mensile o settimanale e non è raro che i contributi vengano pagati in natura, destinando a beneficio del Monte una parte del prodotto lavorato dall’Arte, o siano calcolati in percentuale sulla materia prima utilizzata o sulla produzione venduta. I Coirari dell’Arte grossa, ad esempio, sono obbligati per Statuto a versare nelle casse del Monte un tornese per ogni «cojra pelosa presa a conciare»³⁸ e modalità analoghe di pagamento sono previste per l’Arte dei Tiratori d’oro e d’argento³⁹ e per quella dei Pittori di carte da gioco⁴⁰.

Un momento cruciale in questo processo di razionalizzazione e di crescente specializzazione delle forme di assistenza previste dalle Arti è indubbiamente rappresentato dagli eventi rivoluzionari del 1647-48, che vedono realizzarsi quella tanto temuta saldatura tra le rivendicazioni economiche e fiscali dei ceti artigiani impoveriti

³⁶ W.H. Sewell, *Work and Revolution in France: the language of labor from the Old Regime to 1848*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, p. 72.

³⁷ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1182, fasc. 61.

³⁸ Ivi, b. 1204, fasc. 64.

³⁹ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 164.

⁴⁰ Ivi, b. 2, fasc. 40.

dalla crisi e le irrazionali esplosioni di rabbia degli strati meno coscienti della plebe cittadina che le insufficienti politiche corporative e viceregie dei decenni precedenti avevano invano tentato di scongiurare. Nella seconda metà del XVII secolo, la collettiva presa di coscienza del pauperismo come problema politico e di ordine pubblico coincide con il precisarsi di un insieme di norme statutarie che, sempre più chiaramente, vincolano l'accesso ai sussidi forniti dalle istituzioni corporative agli anni effettivi di esercizio nell'Arte, alle contribuzioni prestate⁴¹, al reale stato di necessità e perfino alla condotta morale dei beneficiari⁴². Di pari passo, si modifica la natura delle obbligazioni e dei benefici corporativi, non più frutto di un atto caritativo, ma dell'impegno reciproco dei matricolati⁴³.

Malattia, povertà e disoccupazione continuano a definire l'universo degli eventi negativi sempre potenzialmente in agguato, sulla cui esorcizzazione materiale e mentale si fonda la vita corporativa, ma nel mutato quadro sociale della seconda metà del Seicento, e ancor più nel secolo seguente, la questione dell'assistenza ai poveri dell'Arte assume un nuovo rilievo quantitativo e qualitativo. Il soccorso all'infermo, all'invalido o al maestro «caduto in povertà» tende a perdere il suo carattere essenzialmente caritativo e acquista una sorta di moderna finalità assistenziale che consente al lavoratore di sopravvivere senza occupazione anche per un lungo periodo di tempo: l'erogazione di pensioni e sussidi da parte della corporazione si configura sempre più come «una forma di sostituzione e integrazione di quel lavoro che non si è in grado di svolgere normalmente»⁴⁴. Lo conferma la previsione di benefici da concedere in caso di carcerazione, purché per «causa onesta» e specialmente per debiti, ai familiari del maestro incarcerato, onde evitare che rimangano privi dei mezzi di sussistenza abitualmente garantiti dal lavoro del capofamiglia. Ma ancor più innovativo appare il sussidio elargito da alcune Arti in caso di disoccupazione temporanea⁴⁵ o a

⁴¹ Particolarmente esplicito, in tal senso, risulta un passaggio dello Statuto del 1679 dell'Arte dei Ferrari, in cui si specifica che «in virtù del detto pagamento, ciascun maestro entra a godimento del beneficio delle opere che si fanno per detta Cappella, così lui, come i suoi figli senza limitatione di tempo alcuno». Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

⁴² È questo, ad esempio, il caso dell'Arte dei Nevaioli. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1184, fasc. 49.

⁴³ L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni cit.*, p. 583.

⁴⁴ Ivi, pp. 582-584.

⁴⁵ Un embrionale sussidio di disoccupazione viene, ad esempio, concesso, a partire dal 1685, dalla corporazione dei Pullieri e Caprettari. Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 134.

vantaggio di quei matricolati che non riescono a trarre un adeguato profitto dallo svolgimento della loro attività, come avviene, ad esempio, nella corporazione degli Ogliaresi che, per venire in aiuto dei maestri più poveri e di coloro che, per via «de la scarsezza de' tempi», si ritrovano nell'impossibilità di acquistare anche modeste quantità di olio da vendere al minuto, prevede la possibilità di anticipare una piccola somma di denaro per l'acquisto dell'olio: una sorta di «credito popolare» che l'Arte regola e consacra nei propri Statuti⁴⁶.

In più di un caso, le fonti statutarie continuano a parlare di «elemosine» e permane il costante riferimento retorico a quello che Geremek, parlando della società medievale, ha chiamato l'«imperativo della misericordia», alludendo, con tale formula ossimorica, alla dimensione «obbligata» della pratica caritativa in società in cui, pur non essendo stato ancora codificato un «diritto all'assistenza», esistono però gesti caritativi che, lungi dal poggiare unicamente sul volontarismo, sulla compassione e sull'arbitrarietà della scelta individuale, sono dettati da precisi obblighi morali e aspettative sociali che impongono al cristiano il dovere di una carità «visibile», oltre che attiva sul piano sociale⁴⁷. Ciononostante, a partire almeno dalla metà del Seicento, è evidente che non si è più soltanto in presenza di un sistema di beneficenza, collegato all'esercizio cristiano della carità, ma di un vero e proprio sistema previdenziale e assistenziale, che si perfeziona e si completa allorché negli Statuti viene esplicitamente fissato un numero minimo di anni di effettivo lavoro e contribuzione, solitamente variabile dai cinque ai dieci anni, per poter godere dei sussidi previsti⁴⁸. Non bisogna

⁴⁶ Ivi, b. 5, fasc. 116.

⁴⁷ B. Geremek, *La pietà e la forza* cit., p. 9. A tal proposito, si veda anche: C. Jones, *The charitable imperative. Hospitals and nursing in Ancien régime and revolutionary France*, Routledge, London-New York, 1989.

⁴⁸ Come ha notato Paola Massa a proposito del caso genovese, si assiste ad un processo graduale che trasforma «una occasionale pratica assistenziale in un diritto che spetta all'iscritto sulla base di particolari requisiti di anzianità e contribuzione». P. Massa, *Funzioni economiche e contingenze politiche nelle corporazioni genovesi in età moderna*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», XLI (1991), p. 217. Un'analoga tendenza è stata rilevata anche a Bologna da Lia Gheza Fabbri, che parla della nascita di «realità nuove di solidarietà orizzontale, rivolte al mutualismo ed alla previdenza che oggi chiameremmo di *self-help*». L. Gheza Fabbri, *Il mutuo soccorso a Bologna in età moderna*, in P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit., p. 681 e Ead., *Presenza e ruolo delle Società d'Arti e Mestieri in una città di antico regime*, ivi, pp. 155-156.

dimenticare che, nell'ambito dei sistemi di valori, delle mentalità collettive e delle strutture psicologiche e socio-culturali, i cambiamenti sono, in genere, molto lenti, le discontinuità risultano spesso sfumate e le trasformazioni non sempre convergono verso un'unica direzione, al punto che «ogni periodizzazione sembra essere un taglio arbitrario nella continuità della materia storica»⁴⁹. Non deve, pertanto, destare meraviglia che, anche nell'ambito della storia della pietà, persistenze e retaggi medievali coesistano con nuovi atteggiamenti mentali nei confronti del povero e con più moderne forme di organizzazione dell'assistenza.

2. Il caso dei Monti dei Padroni di imbarcazioni e dei Marinai

Particolarmente interessanti ai fini del discorso sin qui condotto si rivelano i Capitoli stabiliti dalle diverse *Arti del Mare*, così numerose sul litorale partenopeo e sulle isole ad esso prospicienti, per l'erezione e l'amministrazione dei cosiddetti *Monti dei Padroni di imbarcazioni e dei Marinai*. È noto che le attività marinare hanno da sempre costituito per il Mezzogiorno d'Italia una cospicua fonte di reddito e che, in età moderna, il naviglio napoletano, che rappresenta la gran parte di quello regnicolo, risulta attivamente impegnato tanto nei trasporti marittimi, alimentando una fitta rete di rapporti commerciali con tutti i porti principali del Mediterraneo occidentale (e non solo)⁵⁰, quanto nell'attività ittica: dalla pesca specializzata del corallo⁵¹ e del tonno⁵² alla pesca al minuto praticata dai pescatori proprietari di piccole imbarcazioni e da quei marinai che, per le disagiate condizioni economiche, ricevono dai pescivendoli napoletani, i cosiddetti «parsonali», il denaro per l'acquisto della barca e dell'attrezzatura necessaria⁵³. Il lavoro sul mare e le professioni ad esso collegate rappresentano una fonte non trascurabile di benessere per un gran numero di addetti: padroni di barche, marinai, pescatori, pescivendoli, «bazzarioti»⁵⁴ e via dicendo. A differenza di

⁴⁹ B. Geremek, *La pietà e la forza* cit., p. 7.

⁵⁰ Cfr. G. Di Taranto, *La marina mercantile del Mezzogiorno nel Mediterraneo (secolo XVII-XIX)*, in T. Fanfani (a cura di), *La penisola italiana e il mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci tra XV e XX secolo*, ESI, Napoli, 1993, pp. 301-315.

⁵¹ Tipica di Torre del Greco, ma praticata anche nelle località limitrofe.

⁵² Famose le tonnare calate nelle acque di Capri e di Procida o nell'area antistante la penisola sorrentina.

⁵³ Cfr. C.M. Moschetti, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare del golfo di Napoli nei secoli XVII e XVIII*, in R. Ragosta (a cura di), *Le genti del mare Mediterraneo*, Pironti, Napoli, 1981, vol. II, pp. 937-974.

⁵⁴ Venditori ambulanti di pesce.

altri mestieri, coloro che esercitano le “arti del mare” sono, però, soggetti ad una vita lavorativa più breve, per la maggiore energia e forza fisica necessaria, e sono esposti a rischi decisamente più elevati rispetto ad altre professioni, per via dei pericoli connessi con questo particolare tipo di occupazione, sottoposta non soltanto alle intemperie e ad eventi naturali calamitosi, ma anche alle frequenti incursioni dei corsari, che spesso comportano la perdita del carico e dello stesso capitale fisso, vale a dire l'imbarcazione⁵⁵. Non stupisce, pertanto, che i Monti dei Marinai e dei Pescatori – due figure che spesso tendono a sovrapporsi, alternando attività diverse, ma complementari – siano così diffusi nel golfo di Napoli e nelle isole partenopee⁵⁶, al punto che quasi ogni centro o piccolo borgo che si affacci sul mare, a partire dagli inizi del Seicento, ne vanta almeno uno⁵⁷.

I Capitoli stabiliti per la loro fondazione e amministrazione sembrano quasi sempre seguire uno schema comune⁵⁸. I padroni di barche e i marinai iscritti al Monte sono tenuti a versare nella cassa comune una parte del guadagno ottenuto «per ogni viaggio di barca così fuori di Regno come dentro», in funzione della lunghezza del viaggio⁵⁹ oppure del tipo di imbarcazione⁶⁰. Il versamento delle

⁵⁵ Cfr. M. Mafri, *Mezzogiorno e pirateria nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, ESI, Napoli, 1995 e A. Clemente, *Il mestiere dell'incertezza. La pesca nel golfo di Napoli tra XVIII e XX secolo*, A. Guida, Napoli, 2005.

⁵⁶ Cfr. G. Di Taranto, *I Monti dei padroni di imbarcazioni e dei marinai*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali cit.*, pp. 589-600.

⁵⁷ Istituzioni di questo tipo sono attestate, oltre che a Napoli e nei suoi borghi, sulle tre isole maggiori dell'arcipelago campano (Capri, Procida e Ischia) e in tutti i principali centri marittimi del litorale partenopeo e della penisola sorrentina: da Pozzuoli ad Amalfi, passando per Torre del Greco, Torre Annunziata, Sorrento, Meta e Praiano.

⁵⁸ Il Migliaccio, nella sua *Raccolta di Statuti e Capitolazioni delle Arti napoletane*, ha raccolto una cospicua documentazione sulle corporazioni marinare del Golfo di Napoli, tanto che ad esse sono dedicati ben 24 fascicoli, che coprono un arco temporale compreso tra gli inizi del XVII secolo (il primo Statuto da lui recuperato risale al 1610) e la fine del secolo XVIII (1789). Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 81-104.

⁵⁹ «Ciascun Padrone de felluche, Barcaiolo, Marinaro, e Scaricante dello Molo di questa Città de Napoli, aggregato, o aggregando alla Cappella detta de Santa Maria della Pelieri, costrutta et fundata alla Porta della Calce sotto l'ufficio delle Regie Galere» è, ad esempio, obbligato per Statuto a versare a beneficio della medesima «una intiera parte di quello che si lucherà [...] eccetto però quelli che affittano Gozzi, barchette, o altro qualsivoglia Bastimento», i quali sono tenuti a pagare «un tornese per ciascheduno carlino che si guadagneranno», e «le genti della Regali Bastimenti», le quali «debbono pagare solo un grano per carlino delle loro paghe, perché non uscendo da questo porto non portano pericolo di schiavitù». Ivi, b. 4, fasc. 93.

⁶⁰ È questo il criterio seguito dai «Marinari Pescatori della Marinella e del Borgo di Loreto di questa fedelissima Città di Napoli», i quali, nell'erigere un Monte sotto il titolo di S. Maria Maddalena, stabiliscono di «esigere da ogni Padrone di

somme dovute dai marinai e dai pescatori viene, in genere, eseguito al ritorno di ogni viaggio dai rispettivi padroni di barche, i quali «sono così responsabili, oltre che della propria parte, anche delle quote di tutti gli altri componenti l'equipaggio»⁶¹. Per i primi quattro o cinque anni dalla fondazione del Monte, i contributi vengono accumulati senza alcuna spesa, salvo che «in beneficio dei defunti con fare celebrare messe per esequie et per servitio della Cappella del Monte»⁶². Trascorso questo periodo di tempo, il denaro raccolto viene investito, di solito in beni immobili, e le rendite derivanti da tali investimenti, insieme alle ulteriori contribuzioni dei matricolati, vengono utilizzate per assolvere alle diverse funzioni assistenziali e previdenziali che il Monte si è dato per Statuto.

Per quanto concerne gli aiuti concessi ai matricolati, le Capitolazioni dei Monti fondati dalle Arti del Mare prevedono di solito:

- sussidi per i soci ammalati, in alcuni casi lasciati alla discrezione dei Governatori, più spesso rigorosamente fissati dagli Statuti, che ne definiscono con precisione l'ammontare giornaliero, ma sempre e comunque da erogarsi previa visita dell'infermo da parte degli stessi Governatori, per «riconoscere et vedere se ciò sia necessario et come sta et referirlo poi alli compagni», e rilascio di apposita certificazione da parte di un medico stipendiato dal Monte, attestante «se sia male da febbre et quanti giorni dura»⁶³;
- sussidi a favore dei soci inabili al lavoro marittimo per essere «stroppi o ciechi oppure decrepiti», ai quali viene assegnata settimanalmente o mensilmente una sorta di pensione d'invalidità

sciabica mezza parte del lucro, farà con detta sciabica», da calcolarsi al netto delle spese e dei «conti che si faranno tra il padrone, e i marinari, che fatigano con detta sciabica», mentre «ogni Padrone Palangresaro debbia pagare il terzo del lucro [...] e ogni Padrone Tartarone mezzo terzo del lucro». Ivi, b. 4, fasc. 90. Per un'accurata tipologia delle imbarcazioni in uso nel Mediterraneo durante i secoli dell'età moderna, si rimanda a: S. Anselmi, *Tipologia navale italiana in età moderna (secoli XVII-XIX)*, in T. Fanfani (a cura di), *La penisola italiana e il mare cit.*, pp. 233-245 e U. Tucci, *Traffici e navi nel Mediterraneo in età moderna*, ivi, pp. 57-70.

⁶¹ C.M. Moschetti, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare cit.*, p. 945.

⁶² Così stabilisce, ad esempio, lo Statuto approvato nel 1699 dai Marinai di Anacapri per l'erezione di un Monte intitolato alla Beata Vergine del Buon Cammino. Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 81.

⁶³ È quanto si legge nelle Capitolazioni dei Monti eretti, rispettivamente, dai Marinai di Anacapri e dai Padroni di barche di Atrani. Ivi, b. 4, fasc. 81 e 82.

o di vecchiaia, la cui entità, in genere, varia tra i dieci e i venti carlini al mese e che, nel caso dei soci anziani, può talvolta prolungarsi «durante tutta la loro vita», purché il beneficiario «non sia contumace, et abbia portato li pesi a detta nostra Chiesa puntualmente»⁶⁴. È interessante notare che, oltre alle provvidenze per anzianità, molti Statuti prevedono che gli iscritti al Monte «che, per non poter più esercitare l'arte del mare, sono passati ad altro esercizio» possano continuare a godere dei vantaggi e delle prestazioni dell'ente, seguitando a corrispondere una certa somma mensile al Monte, di solito da cinque carlini fino ad un ducato al mese⁶⁵;

- sussidi a favore dei soci carcerati «per debito, o per altra causa o delitto honorato», che i Governatori del Monte sono tenuti ad «andare a visitare nelle carceri, con aggiutarli per loro libertà», ed eventualmente a sostenere economicamente, «con darli alcuna cosa a fine non morano in carcere de fame oppure siano astretti di mendicare in quello»⁶⁶;
- sussidi per il riscatto «dalle mani de' Turchi o de' corsari» delle barche catturate e dei marinai e dei pescatori fatti prigionieri. In questi casi, la somma messa a disposizione dal Monte, fissa o proporzionata, a seconda che si tratti di semplice marinaio o di padrone di barca e del danno subito⁶⁷, viene depositata presso

⁶⁴ Un sussidio di questo tipo viene, ad esempio, previsto dai Marinai di Capri, dai Padroni di barche di Foria d'Ischia e dai Padroni di felluche e Marinai del Molo di Napoli. Ivi, b. 4, fasc. 83, 85 e 93.

⁶⁵ A questo proposito, si veda anche: G. Di Taranto, *I Monti dei padroni di imbarcazioni* cit., p. 600.

⁶⁶ Così recita lo Statuto approvato nel 1638 dai Marinai della Marina del Vino. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 92.

⁶⁷ Particolare interesse rivestono, a questo proposito, le Capitolazioni stabilite nell'ottobre del 1678 dai «padroni di barche da viaggio, di barche costiere, di gozzi e di barche coralline e loro marinai» dell'isola di Capri, che prevedono un complesso sistema di sorteggio per stabilire la precedenza dei riscattandi, nel caso di cattura collettiva dell'intero equipaggio di un'imbarcazione. Ivi, b. 4, fasc. 83. Parimenti, degno di nota è lo Statuto approvato nel 1724 dal «ceto de felluccari e pescatori della Torre del Greco», per l'erezione «d'un nuovo Monte, detto il Monte piccolo de schiavi», adibito unicamente a questa funzione e che si affianca a quello già esistente, le cui risorse sono ormai insufficienti per riscattare tutti quei pescatori e quei marinai che, spingendosi sempre più al largo per la pesca, «vengono catturati in maggior numero». Il neo-istituito Monte – è questo l'elemento di maggiore originalità – svolge la sua opera assicurativa non soltanto a vantaggio degli iscritti, tenuti al versamento dei soliti

un'altra opera pia di Napoli, la *Real Casa Santa della Redenzione de' Cattivi*, che provvede ad integrarla e a pagare il riscatto del prigioniero e dell'imbarcazione⁶⁸.

In alcuni casi, le Capitolazioni delle Arti del Mare prevedono anche un sussidio annuo in favore delle vedove e dei figli minorenni dei soci deceduti, concesso «per carità et elemosina» e previa approvazione della maggioranza dei Governatori⁶⁹, e l'erogazione di alcuni «maritaggi» a beneficio delle «figliole vergini povere, figlie legittime et naturali» dei matricolati, in genere nella misura di uno o due all'anno, a seconda delle possibilità finanziarie del Monte, come si dirà diffusamente più avanti. Quasi sempre, inoltre, viene stabilito che, «in tempo di loro morte, ciascheduno fratello aggregato al Monte debba godere di Medico, Cerusico, Esequie, Confraternita e Terrasanta [...] e che si debbiano subito far celebrare Messe duecento per la sua anima»⁷⁰, obbligando tutti i confratelli a prender parte ai funerali del defunto, sotto pena del pagamento di una multa per coloro che si assentano, salvo il caso in cui siano «impediti da giusto, et legitimo impedimento». Più raramente, in considerazione della «necessità, et povertà, et il bisogno, et i disaggi, che si patiscono in particolare in inverno per la bruttura dei tempi et piogge continue», gli Statuti contemplanò la possibilità di prestiti in denaro a vantaggio dei soci «poveri bisognosi, sopra pegni di qualsiasi sorte, gratis et senza guadagno alcuno»⁷¹.

contributi, ma anche a beneficio di persone estranee alla corporazione, dal momento che contempla la possibilità del riscatto anche di marinai forestieri imbarcati su navi locali e di marinai torresi in servizio su legni forestieri. Ivi, b. 4, fasc. 104.

⁶⁸ La *Real Casa Santa della Redenzione de' Cattivi* viene fondata a Napoli nel 1548, forse per iniziativa dello stesso Carlo V, sotto forma di confraternita e ha inizialmente sede presso la chiesa di San Domenico Maggiore: più tardi, intorno al 1670, viene dato incarico ad alcuni gentiluomini, fra i quali don Pietro Gonzales di Mendoza e don Fabio Arcella, di rivederne lo Statuto, ritoccando le somme previste per il riscatto dei marinai e dei pescatori fatti schiavi dai Turchi o dai corsari. Cfr. C.M. Moschetti, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare* cit., pp. 947-948. Altre utili informazioni su questo tema sono contenute in C. Manca, *Problemi aperti sul commercio e sul riscatto degli schiavi cristiani nel Mediterraneo dopo Lepanto*, «Africa», XXIX (1974), n. 3, pp. 549-572 e S. Bono, *Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio*, Mondadori, Milano, 1993.

⁶⁹ È questo, ad esempio, il caso dei Pescivendoli del Porto di Napoli. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 94.

⁷⁰ L'espressione è tratta dalle già citate Capitolazioni dei Padroni di felluche e Marinai del Molo di Napoli. Ivi, b. 4, fasc. 93.

⁷¹ In tal caso, come si legge in un Capitolo approvato dai Marinai della Marina del Vino, i beneficiari del prestito devono restituire la somma ricevuta entro il termine di alcuni mesi, trascorso il quale gli oggetti dati in pegno possono essere

Ma l'aspetto forse più interessante delle Capitolazioni approvate tra Sei e Settecento dalle Arti del Mare è che il godimento degli aiuti previsti è vincolato alla puntualità e alla continuità nel versamento dei contributi da parte dei beneficiari, i quali acquisiscono il diritto ad usufruire dell'assistenza del Monte soltanto dopo un certo numero di anni di lavoro e di effettiva contribuzione, in genere variabile dai cinque ai dieci anni, rigorosamente stabilito dagli Statuti dell'Arte. Non a caso, per i padroni di barche e i marinai morosi nei pagamenti è prevista l'esclusione da tutti i benefici elargiti dal Monte, fatta salva la possibilità di essere riammessi al godimento dei sussidi, previo versamento dei contributi arretrati. Come pure le Capitolazioni appaiono particolarmente severe nel caso di uscita dalla corporazione e di recesso dall'iscrizione al Monte da parte di quei soci che hanno usufruito di riscatto o di maritaggio per una delle proprie figlie, cui viene imposto l'obbligo di restituire quanto ricevuto o, in alternativa, di «sequitare il pagamento» dei contributi «durante la di loro vita iuris ordine servato»⁷².

Tali disposizioni trovano una probabile giustificazione nelle innumerevoli frodi e inadempienze perpetrate ai danni dei Monti da parte degli stessi aggregati, nonché nelle evidenti difficoltà finanziarie, non di rado imputabili alla pessima gestione degli amministratori, in cui, soprattutto a partire dagli inizi del XVIII secolo, molte di queste istituzioni assistenziali si dibattono. Queste stesse ragioni spingono alcuni Monti delle Arti del Mare ad acconsentire all'ammissione di padroni di barche e marinai «forestieri»⁷³ e, nei casi più estremi, addirittura di persone «non marinare»⁷⁴, previo il pagamento di un certo numero di annualità e con l'esclusione dai relativi sussidi prima di tre o quattro anni, onde incrementare il gettito delle entrate e il patrimonio dell'ente e poter, così, far fronte

venduti senza bisogno di ottenere alcun provvedimento giudiziario («senza l'ordine giudiziario»), con l'obbligo, però, per il Monte di restituire ai proprietari degli oggetti «quello che si venderà più della quantità improntata». Ivi, b. 4, fasc. 92.

⁷² Una clausola di questo tipo è, ad esempio, inserita nello Statuto del 1687 dei Padroni di barche di Atrani. Ivi, b. 4, fasc. 82. Su questo aspetto si veda anche: C.M. Moschetti, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare* cit., pp. 949-950.

⁷³ È questa, ad esempio, la soluzione adottata, verso la metà del Settecento, dai Marinai della Marina del Vino, dai Padroni di felluche e Marinai del Molo di Napoli e dai Marinai di Porto Salvo. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 92, 93 e 95.

⁷⁴ Disposizioni di questo tipo compaiono, già intorno agli anni venti del secolo, nelle Capitolazioni dei Marinai di Anacapri e in quelle dei Padroni di tartane di Meta di Sorrento. Ivi, b. 4, fasc. 81 e 88.

alle crescenti esigenze assistenziali degli iscritti. Si assiste, pertanto, ad una sorta di progressiva divaricazione tra la corporazione, quale organizzazione di mestiere preposta al controllo della produzione, alla fissazione dei prezzi e alla tutela del lavoro, e il Monte o la Cappella, quali enti mutualistici di previdenza sociale, l'adesione ai quali, sempre più spesso, diviene puramente facoltativa e, soprattutto, viene aperta anche a persone estranee alla corporazione e alle stesse professioni marinare oppure che, come si è visto, siano «passate ad altra arte o esercizio», prevedendo come unica condizione necessaria per godere dei sussidi previsti il pagamento «puntuale et continuo» dei contributi fissati dai rispettivi Statuti.

È quanto emerge, ad esempio, dai Capitoli approvati nel maggio del 1732 dai Padroni di tartane e Marinai dell'isola di Procida⁷⁵, i quali, nel riformare un precedente Statuto del 1617, introducono una precisa distinzione tra la corporazione in quanto tale, i cui Consoli «s'intendono solamente eletti per il regolamento del detto mestiere [...] avendo in particolare il carico d'attendere alli patti e noleggi de viaggi per la carreaia di legne [...] e per il prezzo dei pesci che in tutti li tempi dell'anno si pescano con le dette tartane», e il relativo Monte, ai cui Governatori spetta, invece, il compito di «esigere da ciaschedun Padrone di tartane e Marinaro la quarta parte del guadagno, detto volgarmente le quadre, per qualunque viaggio per qualunque parte del mondo [...] in suvenimento di tante opere di pietà»⁷⁶. In un passo successivo delle Capitolazioni viene, inoltre, precisato che «li detti quattro Consoli non hanno veruna facoltà nel governo economico di detto Monte e Chiesa» e non devono interferire in alcun modo con i compiti e le funzioni spettanti ai Governatori del Monte, avendo quest'ultimo un'amministrazione del tutto autonoma e separata dalla corporazione⁷⁷.

⁷⁵ Sulle attività marinare nell'isola di Procida, si veda: G. Di Taranto, *Procida nei secoli XVII-XIX. Economia e popolazione*, Librairie Droz, Ginevra, 1985, pp. 27-38.

⁷⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 100.

⁷⁷ La diversità degli scopi perseguiti dalle due distinte istituzioni trova un riscontro ulteriore nelle differenti modalità d'elezione dei rispettivi amministratori, dal momento che i «Consoli del mestiere» devono essere scelti solo tra i padroni di tartane, i cui interessi in gioco sono più alti, visto che nell'esercizio dell'arte del mare mettono a rischio i propri capitali, mentre i «Mastri seu Governatori del Monte» possono essere scelti anche tra i semplici marinai, trattandosi unicamente di provvedere ad attività previdenziali e di mutuo soccorso, aventi il loro fondamento in un principio caritativo e di fratellanza cristiana che va al di là degli interessi economici in ballo. *Ibidem*.

Si tratta, a ben guardare, di un processo generalizzato che, come si vedrà meglio più avanti, non riguarda soltanto le Arti del Mare, ma si riscontra parallelamente anche in altre corporazioni, tutte accomunate, tra la fine del Seicento e il secolo seguente, da una significativa accentuazione dell'elemento mutualistico, al punto che l'esigenza assistenziale e le correlate funzioni di tutela sociale finiscono, in molti casi, per configurarsi come l'oggetto unico, o quantomeno prioritario, della vita associativa⁷⁸.

3. *Conservatori e Monti di maritaggio: l'assistenza alle «figliole vergini dei matricolati»*

Tra le iniziative assistenziali predisposte dalle Arti napoletane a vantaggio dei propri iscritti e delle loro famiglie, un peso significativo hanno quelle finalizzate al sostegno, alla tutela e all'educazione delle «figliole povere dei matricolati». Quasi tutte le corporazioni esistenti nella Capitale, sin dagli inizi del Cinquecento, si preoccupano di inserire nei propri Statuti specifiche disposizioni per l'accantonamento annuale di risorse finanziarie da destinare all'assistenza delle ragazze figlie dei maestri e dei lavoratori iscritti e, in particolar modo, alla costituzione o all'integrazione di un certo numero di doti di *maritaggio* e/o *monacazione*, per consentire anche alle «fanciulle, le più povere e pericolanti» di contrarre matrimonio o di prendere i voti ed entrare in monastero.

Sin dal Medioevo e per tutta l'età moderna, a Napoli come nel resto d'Italia⁷⁹, l'erogazione di sussidi dotali a titolo di carità rappresenta «una delle pratiche più frequenti dell'intervento assisten-

⁷⁸ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni* cit.

⁷⁹ Cfr. J. Kirshner, A. Molho, *The dowry fund and the marriage market in early Quattrocento Florence*, «Journal of modern history», L (1978), pp. 403-438; L. Ciammitti, *Quanto costa essere normali. La dote del conservatorio femminile di Santa Maria del Baraccano (1630-1680)*, «Quaderni storici», LIII (1983), pp. 469-497; M. D'Amelia, *La conquista di una dote. Regole del gioco e scambi femminili alla Confraternita dell'Annunziata (secc. XVII-XVIII)*, in L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e riti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 305-343; I. Fazio, *Valori economici e valori simbolici: il declino della dote nell'Italia dell'Ottocento*, «Quaderni storici», LXXIX (1992), pp. 291-316; A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit. (in particolare il capitolo III: *Una dote garantita*, pp. 174-213); I. Chabot, M. Fornasari, *L'economia della carità. Le doti del Monte di Pietà di Bologna (secoli XVI-XX)*, Il Mulino, Bologna, 1997 e M. Fubini Leuzzi, *«Condurre a onore»: famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze in età moderna*, Olschki, Firenze, 1999.

ziale», tanto pubblico quanto privato, in sintonia con una mentalità che riconosce alla dote «valore economico, ma anche simbolico per la formazione del matrimonio»⁸⁰ e nell'ambito di una situazione peculiare come quella italiana, in cui «il problema dell'individuazione di forme di assistenza e di mutuo soccorso per la costituzione delle doti è particolarmente sentito non solo nei confronti delle classi meno abbienti»⁸¹. Da questo punto di vista, i sussidi dotali messi a disposizione dalla beneficenza pubblica e privata per facilitare l'accesso al matrimonio o l'ingresso in monastero delle cosiddette «zitelle» – come vengono comunemente chiamate in età moderna le donne nubili più o meno giovani, con termine non ancora dispregiativo – costituiscono un importante strumento di intervento sociale, oltre che caritativo. Con la loro elargizione, non soltanto si intende salvaguardare la pubblica morale e incentivare, in particolare, i ceti meno abbienti a contrarre un «matrimonio regolare»⁸², ma ancor più, come ben evidenziato da Angela Groppi, si vuole garantire «una sorta di *sicurezza sociale* nei confronti soprattutto di quei ceti commercianti, artigiani e impiegatizi che vivono in un regime di debole garantismo lavorativo»⁸³.

Non stupisce, pertanto, che nel Regno di Napoli, non meno che in altre aree della Penisola⁸⁴, per tutta l'età moderna si assista a continue fondazioni di istituzioni caritative specificamente destinate a queste finalità, i cosiddetti *Monti di maritaggio*⁸⁵, alcuni dei quali sono eretti e gestiti proprio dai corpi d'Arte. Molte delle più importanti corporazioni operanti nella Capitale si dotano di simili enti e ogni anno devolvono alla loro «manutentione, et augumento»

⁸⁰ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., p. 176. Sul valore economico e, al tempo stesso, simbolico della dote nell'ambito della famiglia artigiana, si vedano anche: R. Ago, B. Borello (a cura di), *Famiglie: circolazione di beni* cit., p. 12; D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 58-60 e P. Lanaro, *Il circuito femminile della ricchezza tra basso Medioevo ed età moderna: doti ed eredità (secoli XV-XVIII)*, in P. Lanaro, A. Smith (a cura di), *Donne a Verona. Una storia della città dal Medioevo ad oggi*, Cierre, Verona, 2012, pp. 104-115.

⁸¹ P. Ungari, *Il diritto di famiglia in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1970, p. 54.

⁸² Cfr. D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 115-130.

⁸³ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., p. 175.

⁸⁴ Per il caso di Firenze, si vedano, ad esempio: J. Kirshner, A. Molho, *Il Monte delle doti a Firenze dalla sua fondazione nel 1425 alla metà del Sedicesimo secolo. Abbozzo di una ricerca*, «Ricerche storiche», I (1980), pp. 21-47 e A. Molho, *Investimenti nel Monte delle doti di Firenze. Un'analisi sociale e geografica*, «Quaderni storici», LXI (1986), pp. 147-170.

⁸⁵ Cfr. G. Delille, *Un esempio di assistenza* cit.

una parte delle contribuzioni obbligatorie versate dai matricolati, nonché una quota prefissata delle tasse di immatricolazione e delle multe, onde accumulare nelle casse del Monte il denaro necessario per dotare, in genere, da due a quattro «figlie vergini dell'Arte», in alcuni casi anche molte di più⁸⁶, in funzione della forza numerica e delle possibilità finanziarie della corporazione. Del resto, anche quando i matrimoni non sono lo scopo unico o prevalente delle istituzioni assistenziali messe in piedi dalle Arti, come nel caso della maggior parte dei Monti e delle Cappelle di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, i sussidi dotali assorbono gran parte delle rendite di tali istituzioni e rappresentano una delle principali voci di spesa dei loro più o meno diversificati bilanci⁸⁷.

Per poter accedere ai sussidi dotali elargiti dalle istituzioni corporative, la nozione di «povertà» è, in genere, essenziale, anche se, per tutto il Cinquecento e ancora agli inizi del secolo seguente, essa rimane per molti aspetti vaga e mal definita⁸⁸. In ultima istanza, sono i Governatori del Monte a decidere chi ha diritto a concorrere alla dote e spesso viene lasciata al loro arbitrio, una volta constatato lo stato di estrema indigenza della fanciulla e della sua famiglia, la possibilità di incrementare a proprio piacimento l'ammontare del sussidio abitualmente attribuito alle ragazze maritande. Onde evitare possibili contenziosi tra i matricolati, norme precise vengono, invece, fissate per regolamentare, a parità di condizioni economiche, la precedenza tra le fanciulle scelte dai Governatori

⁸⁶ Un'eccezione significativa è, ad esempio, rappresentata dalla potente Arte dei Pizzicaroli che, agli inizi del Settecento, in seguito all'accorpamento con la corporazione dei Cetrangolari, prevede l'attribuzione annuale di ben quattordici matrimoni. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1184, fasc. 25.

⁸⁷ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 119.

⁸⁸ Si legga, ad esempio, quanto stabilito nel 1607 dallo Statuto della corporazione dei Fabbri, Pipernieri e Tagliamonti: «item si conclude che ogni anno li detti otto Governatori, dall'entrate et elemosine di detta Cappella, debbiano maritare quattro figliole femmine vergini, figlie dell'huomeni delli exercitij et Arte predette, cioè due di Fabricatori, una di Tagliamonti, et un'altra di Pipernieri, o più secondo meglio parerà a detti otto, et conforme all'entrate tenerà detta Cappella [...] con dare a ciascheduna di dette figliole se mariteranno, in subsidio della loro dote, ducati trentasei da pagarnosi, subito contratto il matrimonio, al marito della figliola, et essendo alcuna d'esse tanto povera che non avesse altra dote che detti ducati trentasei, et con essi non si potesse maritare, sia ad elettione di detti otto augumentare detta dote di ducati trentasei di tanto più quanto ad essi parerà, costatando prima detta povertà». Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

quali potenziali beneficiarie della dote, specificando che «debbono maritarnosi prima le maggiori d'età et prime nate, del che se ne stia a fede del battesimo, et essendone due d'una istessa età, se debbiano imbussolare et quella che uscirà dalla bussola se debbia per prima maritare»⁸⁹.

In alcune Arti, soprattutto a partire dalla metà del Seicento, in sintonia con l'imperante clima controriformistico, vengono introdotte precise restrizioni di ordine "morale". Per poter concorrere all'attribuzione della dote, le fanciulle devono dimostrare di essere «buone cristiane», «vergini», «atte al matrimonio» e di aver sempre tenuto una «buona condotta [...] del che ne darà fede il Parroco», nonché di essere nate «in legitimo matrimonio di padre et matre honorati», anche se non mancano casi in cui sono ammesse a godere del beneficio tanto le figlie «legitime» quanto quelle «naturali» dei maestri dell'Arte⁹⁰, purché il padre sia in regola con il versamento dei contributi dovuti al Monte. Anche nel caso dei sussidi di maritaggio, proprio come per tutti gli altri aiuti forniti dai Monti delle Arti, l'appartenenza al gruppo di mestiere da un certo numero di anni e la continuità nel pagamento delle contribuzioni obbligatorie sono, infatti, considerati requisiti imprescindibili per poter accedere al beneficio⁹¹ e, anzi, sembra che relativamente ai maritaggi le Capitolazioni siano particolarmente severe, al fine di contrastare le frequentissime frodi perpetrate dai matricolati ai danni del Monte⁹².

Tra la metà del Seicento e gli inizi del secolo seguente, sono sempre di più le corporazioni che, «vessate da molte liti e recla-

⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ È questo, ad esempio, il caso di molte Arti del Mare. Ivi, b. 4, fasc. 81, 82, 83, 89, 93 e 103.

⁹¹ Lo Statuto del 1642 dell'Arte dei Cositori prescrive, ad esempio, che possano concorrere all'attribuzione della dote soltanto le ragazze i cui padri «habbiano essercitato la detta Arte per anni diece, et contribuito alli pagamenti, pesi, et oblighi della Cappella per il tempo predetto». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1188, fasc. 73. Similmente, l'Arte grossa degli Ottonari ammette al godimento del beneficio soltanto le fanciulle «il di cui padre sia in regola con i proprij pagamenti» e prevede l'esclusione da ogni sussidio e, in alcuni casi, persino la carcerazione per i maestri contumaci da più di sei mesi. Ivi, b. 1201, fasc. 28.

⁹² Particolarmente inflessibile si mostra la corporazione dei Magazzinieri di Vino che, per estirpare ogni connivenza e favoritismo da parte dei Governatori, prevede sanzioni severe per quegli amministratori che «habbiano dato maritaggio a figliola de' magazzino, che non habbia esercitata l'Arte predetta per spatio di anni cinque continui, sotto pena per li detti Governatori del sudetto Monte di pagare detta dote de loro proprio dinaro». Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 77.

mori»⁹³, si affannano a definire più precisi meccanismi di precedenza nel diritto e requisiti via via sempre più restrittivi per poter accedere al beneficio. Si legga, ad esempio, quanto viene stabilito, intorno alla metà del XVII secolo, dalla potente Arte dei Bottegari e Fruttaroli:

Essendosi maturamente considerati li disordini che in dies sono occorsi et possono occorrere nel collocare in matrimonio le figlie delli Confrati di dette Arti de' Bottegari e Fruttaroli [...] et perché è cresciuta la malattia delle genti in tal segno che non si tosto è fatta alcuna santa legge che se ritrovano subito le fraudi, per il che di facile alcuno che sarà carrico de figliole femine, per fare acquisto de la dote se li promette, se può fare matricolare per Bottegario, o Fruttarolo e pagare l'intratura e mesate per alcuno spatio de poco tempo et poi pigliarse le doti in grave danno et fraude della Cappella, et volendono noi rimediare di oportuno remedio, espressamente prohibemo che a detto beneficio non possa concorrere persona nessuna se non sarà figlia del padre et madre honorati, che hanno esercitato detta Arte di Bottegario et Fruttaruolo a tempo nascerono le figlie [...] escludendo quelle figlie delli Confrati et Consore che lasciaranno dette Arti et faranno altri esercitij. Ma se dichiara che quelle figliole che saranno nate prima che li padri siano stati Bottegari o Fruttaruoli, et poi li padri veniranno a far detti essercitij, pur che paghino tutto quello spetta servata la forma delli Capitoli, possano godere dette loro figliole dopo diece anni haveranno essercitato li loro padri⁹⁴.

⁹³ L'espressione è tratta da un Capitolo del 1693 della già citata corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti: «Come che per il passato se sono fatti molti maritaggi in modo che hora vada detta Cappella in molti anni d'atrasso, e confusamente senza registro di graduatione è andata soddisfacendo molti d'essi maritaggi senza eccezione d'antioriore e posteriore, il tutto perché la medesima Cappella non havea notitia né meno di chi haveva da soddisfare, atteso non solo v'erano quelli maritaggi che concedeva essa Cappella, ma la maggior parte d'essi senza notitia d'essa Cappella li padri delle figliole li promettevano nelli capitoli matrimoniali, e per lo che continuamente essa Cappella veniva vessata da molte liti e reclamori, perciò s'è concluso che di tutti li detti maritaggi fattili fin alla presente giornata se ne debbia per il Cancelliere della detta Cappella formare un registro, dal quale deve apparire così la quantità di detti maritaggi, come l'antioriorità di quelli, e tutti quelli che effettivamente ritroverà essernosi concessi e promessi a figliole quali erano figlie dell'huomini di detta Arte [...] sia tenuta essa Cappella e Governatori di essa quelli andare soddisfacendo, tutti alla somma di duc. 24, come sono stati promessi». Ivi, b. 3, fasc. 53.

⁹⁴ Ivi, b. 1, fasc. 17. Disposizioni analoghe vengono introdotte, alcuni anni più tardi, dai Nevaioli, che restringono la possibilità di accesso ai sussidi dotali «alle sole figliole concepite e nate nell'Arte, attesoché non è di dovere che un Nevaiolo padre, il quale ha sopportato per poco tempo i pesi della Cappella e che se ritrova una figlia nubile nel tempo della sua aggregazione, si prenda poi un maritaggio di docati 25, in tempo che mariterà la sua figliola». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1184, fasc. 49.

Per prevenire gli abusi commessi nel far versare la dote a ragazze giovanissime, solo «a parole promesse spose», a danno di quelle più anziane, alcune corporazioni come quella dei Droghieri e degli Speciali⁹⁵ o quella dei Battitori d'oro⁹⁶ fissano una soglia minima di età per poter godere del beneficio, in genere corrispondente ai 16 anni, e raccomandano ai Governatori di accordare sempre la preferenza alle «più povere e necessitose e di maggiore età». Quasi sempre, poi, secondo una prassi ricorrente e attestata per la stragrande maggioranza dei Monti di maritaggio e non soltanto per quelli eretti dalle Arti⁹⁷, viene stabilito l'obbligo per gli sposi di presentare «nelle mani del Cancelliere d'essa Cappella fede di Notarij e del Parroco che ha congiunto detto matrimonio», onde evitare frodi e truffe ai danni del Monte. Al marito della fanciulla beneficiaria della dote viene, inoltre, imposto di «dare idonea et sufficiente plegia» di restituire la dote in caso di dissoluzione del matrimonio, «per morte d'alcuno delli coniugi senza figli legittimi et naturali, o in altro casu de restitutione, facendosi expressa mentione nelli capitoli matrimoniali che le dette doti se li danno da detta Cappella»⁹⁸. In alcuni casi, per ovviare agli inconvenienti connessi con tale clausola, ovvero le difficoltà per il Monte di recuperare, magari a distanza di decenni, il sussidio dotale, viene consentito al marito di lasciare la somma presso la cassa del Monte, che si impegna a corrispondere al depositante una rendita annuale⁹⁹.

Per quanto concerne l'ammontare dei sussidi dotali, un rapido esame delle cifre previste mostra come anche in questo caso, come già in quello delle indennità di malattia o dei sussidi per le vedove e per i soci «decrepiti», ci si trovi di fronte a valori piuttosto uniformi, essendo correlativamente omogenei quei diritti di entrata e quelle contribuzioni obbligatorie che vengono periodicamente versati dai matricolati nelle casse dei rispettivi Monti e che costituiscono il principale fondamento economico dell'azione mutualistica. Nel

⁹⁵ Ivi, b. 1196, fasc. 7.

⁹⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 120.

⁹⁷ Cfr. G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit., p. 245.

⁹⁸ Così recita il già citato Statuto del 1693 della corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 53.

⁹⁹ Una clausola di questo genere è, ad esempio, contenuta nelle Capitolarioni del 1611 dell'Arte dei Cositori. Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1182, fasc. 59.

caso specifico dei maritaggi, quest'uniformità è, però, ricollegabile anche, come opportunamente evidenziato da Luigi Mascilli Migliorini, al «definirsi di *standard* di comportamenti sociali attesi e dovuti che non consentirebbero alle doti di scendere al di sotto di un valore comunemente accettato, sicché la differenza di potenzialità economica o di capacità assistenziale si sposta semmai sul numero dei maritaggi previsti e sulle clausole particolari che ciascuna Arte tende a prevedere onde disciplinare il diritto di accesso al beneficio»¹⁰⁰. La consistenza media delle doti messe a disposizione dalle Arti si aggira, così, per tutta l'età moderna, intorno ai venticinque-trenta ducati, anche se non mancano significative eccezioni, come quelle rappresentate, da un lato, dall'Arte dei Conciacalzette, che nel 1722 è costretta e ridurre ad appena dieci ducati l'entità dei sussidi dotali corrisposti alle «figlie povere dell'Arte»¹⁰¹, e, dall'altro, dalle potenti e ricche Arti degli Orefici e dei Cositori, i cui maritaggi, intorno alla metà del Seicento, ammontano rispettivamente ad ottanta e cento ducati¹⁰². In alcune Arti, è anche prevista la possibilità di elargire un certo numero di doti alle «figliole femine vergini figlie de' lavoranti», benché di entità proporzionalmente ridotta, in funzione «del minor peso sostenuto da' loro padri» in termini di tasse di immatricolazione e di contributi obbligatori¹⁰³.

Tra la fine del Seicento e il secolo seguente, di pari passo con il definirsi di una più precisa gerarchia nell'accesso al beneficio e di più restrittivi criteri di ammissione al godimento della dote, si assiste, tuttavia, ad una progressiva riduzione dell'ammontare del sussidio tradizionalmente accordato, in relazione con le crescenti difficoltà finanziarie in cui molte corporazioni si dibattono a partire già dalla metà del XVII secolo. In quelle Arti in cui un ulteriore contrazione della consistenza monetaria della dote si rivela impossibile, o quantomeno poco consigliabile rispetto agli standard sociali

¹⁰⁰ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 83.

¹⁰¹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 49.

¹⁰² Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 74 e b. 1182, fasc. 59.

¹⁰³ È quanto si riscontra, nell'ultimo quarto dei Seicento, nell'Arte grossa degli Ottonari, che mette a disposizione delle figlie dei lavoranti sussidi dotali del valore di dieci ducati (rispetto ai venticinque previsti per le figlie dei maestri), e in quella dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, che ugualmente prevede somme differenziate a seconda che si tratti di figlia di «capomastro», di «mastro» o di «manipolo», per cifre rispettivamente pari a ventiquattro, dodici e sei ducati. Ivi, b. 1201, fasc. 28 e 22.

precedentemente descritti, si registra, invece, una sensibile diminuzione del numero annuo dei maritaggi concessi dalla corporazione, oltre che un netto peggioramento della disciplina quantitativa dell'accesso, in molti casi circoscritto ad una sola opportunità per famiglia artigiana, senza alcun riguardo per il numero di figlie da maritare all'interno del nucleo familiare¹⁰⁴.

La questione dei maritaggi, punto nodale dell'intera costruzione corporativa e momento privilegiato d'incontro tra la dimensione economica e quella previdenziale delle Arti, rende particolarmente evidente «la natura intimamente contraddittoria dell'assistenzialismo corporativo» tra XVII e XVIII secolo, dal momento che, «mentre, da una parte, le difficoltà di competizione sul mercato consiglierebbero di rendere più difficile l'accesso all'Arte, così da compensare con una diminuzione dei produttori la riduzione delle opportunità produttive, l'accrescimento dei compiti assistenziali [...] suggerirebbe, dall'altra parte, una condotta opposta, cioè un allargamento della matricolazione per fronteggiare adeguatamente i nuovi oneri contributivi»¹⁰⁵. Una contraddizione, questa, che molte Arti risolvono, da un lato con un aumento significativo dei diritti d'entrata e dei contributi obbligatori, così da incrementare le risorse finanziarie, evitando una crescita eccessiva del numero dei matricolati, e, dall'altro lato, appunto, con una progressiva restrizione dei criteri di accesso ai sussidi di maritaggio e una sensibile riduzione dell'ammontare stesso delle doti, onde ridimensionare la spesa sostenuta dalla corporazione, agendo proprio sul più diffuso e oneroso dei benefici corporativi che, secondo quanto stimato da Mascilli Migliorini per il Settecento¹⁰⁶, rappresenta in media tra il 35 e il 40% della spesa totale.

I sussidi di maritaggio non sono, del resto, l'unico strumento di cui le Arti si servono per garantire soccorso e assistenza alle «figliole povere dell'Arte». Una forma altrettanto diffusa di intervento caritativo è rappresentata dalla fondazione dei cosiddetti *Conservatori*, istituzioni preposte all'educazione e alla tutela delle «figliole

¹⁰⁴ È questo, ad esempio, il caso della corporazione dei Ferrari o di quella dei Bottegari e Fruttaroli, in cui, peraltro, si raccomanda ai Consoli di limitare ogni «eccesso et prodigalità» nella elargizione dei maritaggi, onde evitare che «se potria in futurum causare scandalo grande». Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis e b. 1, fasc. 17.

¹⁰⁵ L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni cit.*, pp. 581-582.

¹⁰⁶ Id., *Il sistema delle arti cit.*, p. 119.

vergini, et pericolanti figlie de' matricolati», che in tali strutture trovano ospitalità e protezione, ma soprattutto una risposta efficace alla propria endemica condizione di marginalità sociale¹⁰⁷. Mentre, infatti, come correttamente evidenziato da Angela Groppi, l'assistenza rivolta agli uomini assume quasi sempre i connotati del soccorso a «una precarietà più o meno transitoria, legata al mancato inserimento, per motivi soggettivi o oggettivi, nel mondo del lavoro», nei confronti delle donne l'intervento assistenziale presenta molto spesso «i toni di una risposta a una precarietà strutturale, che deriva, oltre che da una loro intrinseca debolezza economica, anche dalla necessità di tenerle sotto tutela in quanto passibili di scegliere, *naturalmente*, la strada dell'immoralità e della prostituzione»¹⁰⁸. Se, dunque, da una parte, le donne sono viste essenzialmente come «minacciate» e la loro segregazione in appositi istituti di accoglienza e di educazione viene giustificata come necessaria per salvaguardarne l'onorabilità e per proteggerle dai tanti pericoli del mondo esterno, dall'altra parte, la loro «naturale propensione verso l'immoralità», potenzialmente accentuata dalla povertà, le rende ancor più pericolose degli uomini e in un modo «simbolicamente più corrosivo», in quanto rischia di mettere in discussione l'armonia della società in maniera non solo contingente, ma strutturale, nella misura in cui «soverte alla base un destino *di genere* in cui affonda le proprie radici il buon ordine della società»¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Per una panoramica generale sulle istituzioni femminili in età moderna, si vedano: F. Gemini, *Interventi di politica sociale nel campo dell'assistenza femminile: tre conservatori romani tra Sei e Settecento*, in S.I.DE.S., *La demografia storica delle città italiane*, Clueb, Bologna, 1982, pp. 615-628; E. Sonnino, *Precarietà sociale, fragilità familiare e ruoli di assistenza ai poveri e alle orfane (Roma, secc. XVII-XVIII)*, in G. Da Molin (a cura di), *La famiglia ieri e oggi. Trasformazioni demografiche e sociali dal XV al XX secolo*, Cacucci, Bari, 1992, vol. I, pp. 145-185 e G. Da Molin, *Introduzione. I conservatori femminili: origine e sviluppo*, in Ead. (a cura di), *Senza famiglia. Modelli demografici e sociali dell'infanzia abbandonata e dell'assistenza in Italia (secc. XV-XX)*, Cacucci, Bari, 1997, pp. 14-18.

¹⁰⁸ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., p. 4. Esempio per il caso napoletano risulta, ad esempio, un passaggio tratto dalle *Prediche quaresimali* del 1671 del Cardinale Placido Carafa dei chierici regolari: «Tal'è per se stessa la gioventù donnesca, la quale cresciuta poscia senza allievo, senza custodia, senza timore, e da buona indole non aiutata, al vedersi d'intorno e corteggi, e rivali, e messaggi, e mezzane, e offerte profuse, sarebbe cotanto a preservarsi impossibile, quant'è a fermarsi una rupe». P. Carafa, *Prediche quaresimali*, G. Fasulo, Napoli, 1671, pp. 769-770, citato in E. Novi Chavarria, *Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori italiani tra Cinque e Settecento. Tematiche e modelli*, «Rivista storica italiana», C (1988), n. 3, p. 683.

¹⁰⁹ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., pp. 4-5.

Da qui tutta una serie di interventi preventivi o riparativi posti in essere dalle Arti, al fine di soccorrere, tramite la segregazione in appositi istituti, le «figliole povere dei matricolati», avviandole verso destini femminili “normali”, vale a dire verso il matrimonio o, in alternativa, la monacazione¹¹⁰. Sotto la spinta di quella rinnovata preoccupazione etico-religiosa che prende corpo nel clima post-tridentino rinvigorendo gli ideali di carità e di buone opere in vista della salvezza dell’anima, si assiste anche in ambito napoletano alla fondazione, da parte delle corporazioni più potenti e numericamente consistenti, di propri Conservatori, destinati ad accogliere le fanciulle povere o pericolanti dell’Arte, a salvaguardarne l’onore femminile e a mantenerne intatta (a «conservarne», appunto) la virtù, in vista della realizzazione del loro destino, ovvero del collocamento matrimoniale o monacale¹¹¹.

La prima a muoversi in tal senso è l’Arte della Seta che nel 1582, «presso la Contrada de’ Parrettari, all’Orto del Conte», fonda il Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo, con lo scopo di fornire ospitalità e protezione e «dar qualche soccorso alle povere vergini figlie dei Maestri». Già tre anni prima, i Consoli e i Governatori dell’Arte avevano ottenuto dalla Regia Corte di poter imporre una tassa di quindici carlini su ogni balla di seta esportata fuori dal Regno e «che questo denaro si convertisse in maritaggi, e sussidio di povere vergini dell’Arte».

Ma perché più delle volte accadeva – come si legge in un *Memoriale* settecentesco sull’*Origine e fondazione del Conservatorio de’ SS. Filippo e Giacomo della nobil’Arte della Seta* – che sebbene alcune delle figliole avessero la dote, non perciò era pronto il matrimonio, per il che potevano fra questo mentre incorrere qualche pericolo della lor verginità, per la qual cosa pensarono di formare un luogo, ed ivi ritirare tutte quelle specialmente che stassero in pericolo di perder la verginità¹¹².

Fin dalla sua fondazione, appare evidente la natura squisitamente morale dell’intervento assistenziale offerto dal Conservato-

¹¹⁰ Su questo tema, si veda: M.L. Trebiliani, *Il destino delle esposte e delle donne povere*, in A. Monticone (a cura di), *I poveri in cammino. Mobilità e assistenza tra Umbria e Roma in età moderna*, FrancoAngeli, Milano, 1993, pp. 253-271.

¹¹¹ Cfr. L. Barletta, *Le donne nelle istituzioni di beneficenza napoletane*, in G. Galasso, A. Valerio (a cura di), *Donne e religione a Napoli: secoli XVI-XVIII*, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 238-265 e E. Novi Chavarría, *Donne e istruzione. Itinerari del messaggio religioso*, ivi, pp. 47-66.

¹¹² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

rio, gestito dalla stessa corporazione e destinato sin da subito a «ricevere dette vergini nate però da padre, e madre onorati dell'Arte e specialmente quelle ch'erano pericolanti», allo scopo non tanto, o quantomeno non soltanto, di «provvedere alli loro bisogni materiali» quanto soprattutto di salvaguardare la loro «virtù» e metterle al riparo dai pericoli del mondo esterno¹¹³. Al tempo stesso, accanto a dichiarate preoccupazioni di ordine morale, l'erezione del Conservatorio risponde a più profonde esigenze di disciplinamento sociale e di «addomesticamento delle pulsioni»¹¹⁴ delle giovani ricoverate, con grande utile «non soltanto delle fanciulle medesime, ma anco del pubblico – come si legge in un passo successivo del già citato *Memoriale* – sì per la buona educazione, che in esso Conservatorio hanno le figliole nel timore di Dio e nell'obbedienza dei suoi comandamenti, come anche per quel che spetta agli esercitij necessarij al buon vivere delle donne, e al buon governo delle case; onde maritate possano attendere all'obbligo che l'assiste, d'allevare i figli nella Pietà Cristiana, et al regolamento della famiglia, che fu il fine de maggiori»¹¹⁵.

Per addestrare alle cosiddette «arti donnesche»¹¹⁶ le ragazze ospiti dell'istituto e prepararle al destino che le attende nell'ambito della traiettoria obbligata del matrimonio o, in alternativa, della monacazione, i Regolamenti predisposti per il funzionamento interno del Conservatorio prevedono che le «zitelle» in esso assistite, in linea con quello che Serge Chassagne ha definito «il modello agostiniano del lavoro redentore»¹¹⁷, «debbano passare il giorno in eser-

¹¹³ Su questo tema, si vedano anche: L. Ferrante, *L'onore ritrovato. Donne nella Casa del Soccorso di S. Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)*, «Quaderni storici», LIII (1983), pp. 499-527; M.E. Vasaio, *Il tessuto della virtù. Le zitelle di S. Eufemia e di S. Caterina dei Funari nella Controriforma*, «Memoria», XI-XII (1985), pp. 53-64; L. Guidi, *L'onore in pericolo. Carità e reclusione femminile nell'Ottocento napoletano*, Liguori, Napoli, 1991 e S. D'Amico, *Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e "fanciulle pericolanti" nella Milano della Controriforma*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», II (2008), pp. 238-255.

¹¹⁴ Cfr. M. Foucault, *Storia della sessualità. Vol. 1: La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano, 1978, pp. 95-103.

¹¹⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

¹¹⁶ E. Novi Chavarria, *L'educazione delle donne tra Controriforma e riforme*, «Annali di storia dell'educazione», XIV (2007), p. 22. Sullo stesso argomento si veda anche: G. Zarri, *Le istituzioni dell'educazione femminile*, in Ead. (a cura di), *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 145-200.

¹¹⁷ S. Chassagne, *Il lavoro dei bambini nei secoli XVIII e XIX*, in E. Becchi, D. Julia (a cura di), *Storia dell'infanzia cit.*, p. 213.

cizij manuali, come fare la seta, ordire, lavorare e filare, secondo l'inclinazione di ciascuna», e ciò anche perché, «come l'esperienza anco ne insegna, l'ozio è madre di ogni male»¹¹⁸. È bene, pertanto, che le loro giornate siano rigidamente scandite da lavori manuali o, comunque, da altre occupazioni minuziosamente disciplinate dai Regolamenti¹¹⁹, che si alternano alla preghiera, all'educazione religiosa e alle pratiche devozionali, «acciocché esse figliuole siano bene amministrate nella dottrina, e vita cristiana»¹²⁰. Gli intenti caritativi si mescolano, così, a pratiche di costruzione sociale di una femminilità improntata ai modi e agli stili di un'educazione *di genere* che identifica le donne essenzialmente come mogli e madri, destinate a consumare la propria esistenza all'interno dell'ambiente domestico e impegnate ad assolvere a quei compiti di governo della casa e di educazione dei figli di cui si è detto in precedenza. Non a caso, una successiva Capitolazione del 1591¹²¹ prescrive l'obbligo che le fanciulle accolte all'interno dell'istituto abbiano un'età compresa tra i 9 e i 15 anni, a sottolineare l'intento pedagogico di un intervento che, collocandosi in quello spazio liminale che separa l'infanzia dall'età adulta, mira «a plasmare caratteri, oltre che a prefigurare destini»¹²².

Parimenti, vengono introdotti minuziosi controlli a garanzia della «salute fisica et morale» delle ragazze da accettare all'interno del Conservatorio e, a tal fine, vengono nominate «due Mammane, dalle quali, dato prima il giuramento, le facciano riconoscere, affinché siano sicuri della loro verginità»¹²³, in linea con una certa mentalità che tende ad istituire una sorta di deterministica equivalenza tra «difetti del corpo e bruttezza dell'anima»¹²⁴. L'obiettivo finale è quello di plasmare figure ideali di donne mansuete, obbedienti e pie, secondo moduli educativi che attraversano lunghissime diacro-

¹¹⁸ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

¹¹⁹ È, ad esempio, previsto che le giovani ricoverate si applichino nell'apprendimento della musica e del canto, il cui insegnamento in alcuni Conservatori napoletani, in particolare in quello di S. Giovanni Battista dell'Arte della Lana e in quello dei SS. Crispino e Crispiano dell'Arte dei Calzolari, assume un peso tutt'altro che trascurabile nel profilo formativo delle ragazze. Cfr. E. Novi Chavarria, *Donne e istruzione* cit., p. 61.

¹²⁰ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

¹²¹ Ibidem.

¹²² A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., pp. 82-83.

¹²³ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

¹²⁴ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., pp. 71-72.

nie e aree geografiche differenti e che trovano nuova linfa vitale nel clima religioso e culturale della Controriforma¹²⁵. In tal senso, anche il codice discorsivo dell'onore femminile e della virtù da proteggere, così enfatizzato nei diversi Regolamenti e nello stesso Statuto di fondazione dell'ente benefico, finisce col diventare, almeno in parte, «un pretesto attraverso cui si veicolano più ampi problemi di governabilità della popolazione e di ridefinizione di equilibri individuali e familiari»¹²⁶.

Negli anni immediatamente successivi, l'esempio dell'Arte della Seta viene seguito anche da altre Arti, ad esempio dalla corporazione dei Calzolari e Pianellari, che nel 1588 istituisce un proprio Conservatorio per «le figliole vergini, ed orfane dell'Arte», dedicato «alla Gloria della Vergine Maria, Madre di Cristo, e delli Gloriosi Martiri SS. Crispino et Crispiano»¹²⁷. Cosciente degli oneri che un simile progetto comporta, la corporazione invita a parteciparvi tutti i maestri calzolari del Regno e, a tal fine, stipula un contratto con un membro dell'Arte, tal Pascale Calenna, affinché, dietro adeguato compenso, si faccia carico di girare «per tutte le terre, et borghi del Regno» e proporre ai maestri calzolari di aderire all'iniziativa, riscuotendo le relative quote di partecipazione, nella misura di un grano alla settimana. La corporazione, dal canto suo, si impegna a distribuire ogni anno dodici doti di maritaggio del valore di otto onze l'una a dodici fanciulle ospiti nel Conservatorio, scelte una per ciascuna provincia del Regno¹²⁸. Ottenuto l'Assenso regio nel 1591, forte del sostegno crescente di tutti i calzolari del Regno, l'iniziativa si afferma rapidamente e il Conservatorio dei SS. Crispino e Crispiano, in breve volgere di tempo, vede crescere a ritmi serrati il numero delle ricoverate, giungendo ad ospitare ottanta fanciulle nel 1606, cifra che sale a cento nel 1629, per mantenersi poi costante per tutto il XVII secolo¹²⁹.

Anche in questo caso è evidente l'originaria motivazione di ordine morale alla base della fondazione dell'ente benefico:

¹²⁵ Cfr. G. Zarri, *Donna, disciplina, creanza cristiana: un percorso di ricerca*, in Ead. (a cura di), *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1996, pp. 5-19 e E. Novi Chavarria, *L'educazione delle donne* cit., pp. 17-28.

¹²⁶ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., pp. 125-126.

¹²⁷ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1196, fasc. 53.

¹²⁸ Ibidem. A tal proposito si vedano anche: G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit., pp. 246-247 e V. D'Arienzo, *L'Arte dei Calzolari a Salerno in età moderna tra assistenza e lavoro*, in E. De Simone, V. Ferrandino (a cura di), *Assistenza, previdenza e mutualità* cit., pp. 98-110.

¹²⁹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 25.

fra molte opere di misericordia che in questa Città di Napoli si esercitano, fra le maggiori vi è quella di lavare l'uomini dai pericoli del mondo, delli quali vi è gran copia, e sopra a tutte vi è una più maggiore, cioè di conservare la verginità e onore alle povere vergini, quali potriano perdere con l'eminente, e certa povertà, che l'opprime, per la quale sono tenute, ancorché non vogliano, di perdere la loro verginità, con disonore delle loro Casate, e dispiacere delle genti, e soprattutto con gran diservizio della Maestà Divina¹³⁰.

A partire dagli anni trenta del Seicento, si assiste, tuttavia, ad un graduale processo di trasformazione del meccanismo di funzionamento e delle stesse finalità caritative del Conservatorio, attraverso una serie continua di aggiustamenti del progetto iniziale, rimodellato secondo linee di fattibilità in cui risultano rilevanti le logiche economiche e sociali che si attivano intorno all'istituto. Nato per fornire ospitalità e protezione alle fanciulle «le più povere, et necessitose dell'Arte», particolarmente esposte al rischio della corruzione e del degrado morale proprio perché oppresse da un grave stato di indigenza e di bisogno materiale, con una successiva Capitolazione del 1629 il Conservatorio dei SS. Crispino e Crispiano apre le porte anche a quelle «figliole orfane figlie di persona facoltosa dell'Arte predetta, le quali, per addottrinarsi, o per altro accidente, desiderano esse e i loro parenti di ponerle in luogo di deposito nel detto Conservatorio per insino al tempo del loro maritaggio, o per altro spazio di tempo», dietro pagamento di «un tanto il mese per il loro vitto, il che parerà alli Magnifici Governatori et che abbia a portare utile, ed onore al detto Conservatorio»¹³¹. Da istituzione caritativa preposta al soccorso materiale e spirituale delle «figliole povere de' matricolati», onde combatterne la miseria esistenziale ed esorcizzare il fantasma della prostituzione, il Conservatorio eretto dalla corporazione dei Calzolari e Pianellari si qualifica sempre più chiaramente come luogo di educazione per fanciulle appartenenti a famiglie «oneste e civili», con caratteristiche molto simili a quelle di un convento. Al di là della nominale finalità morale e caritativa, l'istituto acquista ben presto i caratteri di «sede intermedia, di transito, tra la famiglia d'origine e l'eventuale nuova famiglia, tanto laica quanto religiosa, delle assistite»¹³² e, attorno a questa nuova funzione, prendono corpo strategie economiche,

¹³⁰ Ibidem.

¹³¹ Ibidem.

¹³² A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., p. 38.

negoziazioni, vere e proprie reti clientelari, miranti a modificare lo stesso sistema di accesso e di selezione delle ricoverate e a definire nuove categorie di necessità che, escludendo la miseria più degradante, consentono di superare le strettoie dei regolamenti, facendo leva su rapporti personalistici e pressioni sociali essenzialmente guidati dalla logica del prestigio e del denaro¹³³.

Bisogna, del resto, tener presente che una simile trasformazione istituzionale – comune, peraltro, alla stragrande maggioranza dei Conservatori napoletani, sebbene in qualche caso con una certa sfasatura temporale¹³⁴ – è, almeno in parte, ricollegabile alle persistenti difficoltà finanziarie che le istituzioni caritative fondate dalle Arti si trovano a dover fronteggiare già a partire dagli anni venti del Seicento e, in misura crescente, nel prosieguo del secolo; difficoltà finanziarie ulteriormente accentuate dal carattere specifico di questa forma di assistenza che, come opportunamente evidenziato da Angela Groppi, richiede «tempi lunghi di investimento su ogni singola persona», nella misura in cui «i Conservatori si fanno carico di un destino femminile e non di un semplice e momentaneo soccorso alla miseria»¹³⁵. Non stupisce, pertanto, che, nel corso del XVII secolo, la presa d'atto della ristrettezza dei bilanci su cui tali istituzioni possono contare e, conseguentemente, della loro non illimitata capacità di assistenza imponga un obbligato contenimento, quando non addirittura una drastica riduzione, del numero in costante aumento delle ricoverate e una più rigorosa selezione delle assistite, non di rado privilegiando le convittrici a pagamento o comunque ragazze che possano contare sul sostegno di ampie reti clientelari, potenzialmente funzionali alle esigenze di prestigio sociale dei singoli istituti.

È quanto avviene anche nel caso del Conservatorio di S. Rosa, poi reintitolato a S. Giovanni Battista, fondato nel 1594 dalla “nobile” Arte della Lana, per accogliere le «figliole orfane dell'Arte»¹³⁶. Qui le difficoltà economiche cominciano assai presto, tanto che già nel 1616 la corporazione tenta di porvi rimedio e approva una nuova Capitolazione con la quale si stabilisce di am-

¹³³ Cfr. S. Cavallo, *Charity, power and patronage in eighteenth-century Italian hospitals: the case of Turin*, in L. Granshaw, R. Porter (a cura di), *The Hospital in history*, Routledge, London-New York, 1989, pp. 93-122.

¹³⁴ Cfr. G. Da Molin, *Introduzione. I conservatori femminili* cit.

¹³⁵ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., p. 36.

¹³⁶ Cfr. T. Filangieri Ravaschieri Fieschi, *Storia della carità napoletana*, Stab. Tipogr. di A. Morano, Napoli, 1875-1879, vol. IV, p. 31.

mettere all'interno dell'istituto anche quelle ragazze i cui parenti siano in grado di pagare una retta di mantenimento¹³⁷. L'apertura del Conservatorio ad un certo numero di convittrici a pagamento non basta, tuttavia, a risolvere i gravissimi problemi di natura finanziaria in cui si dibatte l'istituzione caritativa. Nel 1651 l'istituto è ancora in evidenti difficoltà¹³⁸ e nemmeno l'estensione della tassa normalmente pagata dai matricolati anche alla lana di produzione locale – accanto a quella di un carlino per ogni balla di lana importata e di quarantacinque grana per ogni pezza di panno prodotta in città, istituite già nel 1616 – riesce ad incrementare in maniera consistente gli esigui bilanci su cui può contare il Conservatorio¹³⁹. Tale situazione di endemica sofferenza economica si aggrava ulteriormente nel corso del Settecento, di pari passo con il progressivo declino della produzione dei panni di lana nella Capitale e con la profonda crisi che, soprattutto a seguito del fallimento del riformismo carolino, interessa l'intera corporazione¹⁴⁰. I Consoli dell'Arte, prendendo atto del fatto che «i prezzi dei viveri sono avanzati e i frutti dei capitali diminuiti» e che le entrate della corporazione non sono più sufficienti al sostentamento del Conservatorio, sono costretti a ridurre drasticamente il numero delle ricoverate, fino a stabilire nel 1768 di poterne mantenere solo quarantotto, di cui una metà «dotate», cioè ammesse dietro pagamento di una retta, e un'altra metà «privilegiate», cioè sprovviste di dote e interamente a carico dell'istituto¹⁴¹. E non è di poco conto rilevare che a questo netto ridimensionamento della funzione assistenziale dell'Arte nel corso della seconda metà del XVIII secolo non è estranea una certa insofferenza da parte degli stessi matricolati, che sembrano non apprezzare più l'utilità del Conservatorio e denunciano ripetutamente la gravosità della tassa pagata per il suo mantenimento:

La carità è spontanea e non deve esigersi come una gabella [...] stando in libertà di chi la somministra darla o toglierla a suo piacere¹⁴².

¹³⁷ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1196, fasc. 36.

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Asn, *Consolato dell'Arte della Lana – Atti amministrativi, processi civili e penali*, b. 50, fasc. 1379.

¹⁴⁰ Cfr. A. Dell'Orefice, *Il tramonto delle Arti della seta e della lana* cit.

¹⁴¹ Asn, *Consolato dell'Arte della Lana – Atti amministrativi, processi civili e penali*, b. 51, fasc. 1399.

¹⁴² Ivi, b. 48, fasc. 1364.

Stesso discorso per quel che concerne il Conservatorio di S. Maria di Tutti i Santi, eretto nel 1620 dalla corporazione degli Orefici, «per conservare la purità del corpo et dell'anima delle povere figliole vergini delli huomini della nostra Arte di orefici figlie», come si legge nell'*incipit* del Regolamento per esso predisposto all'atto della fondazione¹⁴³. Scopo primario dell'istituto è quello di offrire ospitalità e assistenza a non più di dodici fanciulle, «le più povere e pericolose de la nostra Arte», rispetto alle quali, «prima che in detto Conservatorio si ricevano, si facciano esquisite diligenze circa il nascimento et integrità, et particolarmente che siano vergini». Sin dal primo momento, tuttavia, si decide di aprire le porte del Conservatorio anche ad un certo numero di ragazze «figlie di persona comoda, che desiderassero esse o loro parenti consigliarle per educatione intrare in detto Conservatorio sin al tempo del loro maritaggio o per altro spatio di tempo, et offerissero il vitto competente, purché non sia meno di ducati trentasei l'anno»¹⁴⁴. Anche in questo caso, si stabilisce, dunque, di ammettere all'interno dell'istituto alcune convittrici a pagamento, onde incrementare gli introiti del Conservatorio, cui pure sono devoluti i proventi di una questua annuale effettuata nel mese di gennaio fra tutti i maestri dell'Arte, «con raccomandare il bisogno del Conservatorio e augumento di esso». Dal momento che le «elemosine» dei matricolati e le rette pagate dalle fanciulle più benestanti si rivelano insufficienti per coprire tutte le spese sostenute dal Conservatorio, le ragazze in esso ospitate vengono impiegate «nelli giorni feriali [...] in un qualche esercizio manuale», ad esempio in lavori di cucito, ricamo, filatura e tessitura oppure nella confezione di calze e merletti, non solo come antidoto all'ozio, ma anche per poter contribuire al proprio mantenimento all'interno dell'istituto, visto che il frutto del loro lavoro, eseguito «con diligenza e perfettione, sotto la directione delle maestre», viene poi venduto all'esterno e il denaro così

¹⁴³ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 119. Nel 1644, il Conservatorio sarà reintitolato a S. Maria della Purità e trasferito dalla sua sede originaria – una casa di proprietà della stessa corporazione, sita vicino alla Piazza degli Orefici e confinante con la Cappella di S. Maria dell'Ovo – «nella strada di S. Paolo, nelle case comprate dalle Reverende Monache di S. Andrea dalli Consoli dell'istessa Nobile Arte». Cfr. V. D'Auria, *La piazza degli orefici cit.*

¹⁴⁴ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 119.

ricavato è interamente utilizzato «per servizio del Conservatorio»¹⁴⁵. I maestri dell'Arte vengono, inoltre, obbligati, al termine di ogni giornata lavorativa, a raccogliere tutta la limatura, la cosiddetta «scopiglia», rimasta per le strade della *Piazza*, al fine di recuperare i piccoli frammenti di oro e d'argento caduti nella lavorazione e devolverli a beneficio del Conservatorio. Gli Statuti della corporazione prescrivono, infatti, che tutti i residui di lavorazione debbano essere depositati in un locale di proprietà del Conservatorio, «posto alla *Lamia* accanto alla chiesa di S. Agata», dove ha luogo il «bagno della scopiglia», cioè la separazione dell'oro e dell'argento dalle immondizie, effettuata con appositi macchinari, e il denaro riscosso dalla vendita dei frammenti così recuperati, oltre che dall'affitto del locale in questione, rappresenta un ulteriore introito per l'istituto. Ciononostante, per tutto il Seicento e anche oltre, il Conservatorio di S. Maria di Tutti i Santi continua a dibattersi in gravi difficoltà finanziarie, anche per le continue frodi di orefici e argentieri, che spesso «si lavano la scopiglia per conto proprio, a discapito del Conservatorio»¹⁴⁶.

Ancor più evidente è, infine, la trasformazione istituzionale che interessa il già citato Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo della «nobile» Arte della Seta. Nel 1591, ad appena nove anni dalla fondazione, l'istituto arriva ad accogliere circa cento ragazze e si rende necessario il trasferimento in una nuova sede, decisamente più grande di quella originaria, presso un «Palaggio acquistato dal Conte di Caserta, nella Regione di Seggio di Nido, accomodato e ridotto a forma di Monastero»¹⁴⁷. Soltanto dieci anni più tardi, nel 1601, il numero delle ricoverate risulta più che raddoppiato e supera la quota delle duecento assistite, al punto che la nuova sede del Conservatorio richiede un ulteriore ampliamento, con l'acquisto e l'annessione del «Palaggio contiguo del Duca di Seminara e

¹⁴⁵ Ibidem. Come rilevato opportunamente da Angela Groppi, nel caso specifico dei Conservatori, «il lavoro a favore del luogo pio – al contrario di quanto in genere viene sottolineato per analoghe esperienze di internamento – non è mai semplice rimedio all'ozio o occupazione fine a se stessa. Esso ha un preciso significato di incremento delle risorse economiche ed è concepito come elemento di sostegno all'erogazione caritativa, senza per questo dover essere letto come tappa funzionale allo sviluppo della manifattura centralizzata o della fabbrica». A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., pp. 127-128.

¹⁴⁶ V. D'Auria, *La piazza degli orefici* cit., p. 138. A questo proposito si veda anche: F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi* cit., pp. 139-140.

¹⁴⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

Castrovillari, com'anche di cert'altre case, con botteghe, confinanti col Palaggio di detto Duca»¹⁴⁸. Alla crescita esponenziale delle «zittelle» ricoverate, che intorno alla metà del Seicento ascendono a oltre duecentoquaranta, assorbendo poco meno del 70% dell'«esito totale» della corporazione, non corrisponde, però, un altrettanto rapido aumento delle entrate del Conservatorio, rappresentate, per circa il 60%, dalla cosiddetta tassa di «un grano a libbra» pagata dai matricolati sulla seta lavorata e, per poco più del 30%, dai proventi dell'Arrendamento della seta¹⁴⁹. Tra Sei e Settecento si registra, anzi, un andamento decrescente dell'entrata derivante dall'Arrendamento, la cui incidenza percentuale in rapporto all'«introito totale» nel 1722 scende a circa il 23% e continua a contrarsi ulteriormente nei decenni successivi¹⁵⁰, mentre i proventi derivanti dal «grano a libbra», pur crescendo considerevolmente in valore assoluto, in termini relativi mantengono un'incidenza pressoché costante per tutto il XVII secolo e per buona parte di quello seguente¹⁵¹. Nel complesso, si assiste, pertanto, ad un progressivo peggioramento dei bilanci del Conservatorio che fatica sempre più a soddisfare le crescenti richieste di assistenza provenienti dai matricolati, nonostante la scelta della corporazione di aprire le porte dell'istituto ad un certo numero di ragazze «di famiglia comoda, e onesta, ammesse o col pagamento di annui ducati 50 o con la dote di ducati 600», che si affiancano a quelle sprovviste di dote, interamente a carico dell'ente benefico¹⁵². Si spiega così un *Memoriale* inviato al Consiglio Collaterale nel gennaio del 1725:

Li Consoli e Governatori della nobil Arte della Seta [...] avendo considerato il numero eccessivo delle donzelle ricevute in detto Conservatorio tanto di figliuole povere dell'Arte, quanto delle altre ammesse dietro pagamento, e fatta anche matura riflessione alle rendite del medesimo Conservatorio notabilmente minorate per ragione de tempi correnti et il prezzo di

¹⁴⁸ Ibidem.

¹⁴⁹ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – II Numerazione. Conservatorio delle figliuole dell'Arte*, b. 22.

¹⁵⁰ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Arrendamenti. Nuova Serie: Arrendamento della seta*, bb. 491-513. Per una ricostruzione puntuale dei bilanci dell'Arte della Seta nel Settecento e, nello specifico, del gettito dell'Arrendamento, si veda: L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 120-121.

¹⁵¹ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Miscellanea di carte e varie*, b. 283.

¹⁵² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 152.

commestibili in parte alterato, per evitar la totale ruina del Conservatorio predetto, da tempo in tempo gravato di debiti, stabiliscono che da hoggi in avanti non si possano ricevere donzelle in detto Regio Conservatorio sotto nome di educande se non che con la dote di docati 800, e che le doti sudette che dovranno pagare ognuna del cetto delle educande debbiano interamente acquistarsi al detto Real Conservatorio nel caso che colei che l'haverà pagata morisse o volesse uscire dal detto Conservatorio doppo haver preso l'abito [...] e di più che il numero delle donzelle dell'uno e dell'altro cetto in unum non possa eccedere quello di 250 e per tale effetto, acciò che si possano restringere e ridurre al numero sudetto quello che presentemente si ritrova esser eccessivo, si stabilisce che mancando o per morte o per uscita in numero di due se ne possa ricevere una, e mancandone quattro se ne ricevano due, e così in oltre con tal proportionone sino a tanto che sarà detto numero ridotto a 250¹⁵³.

Viene, dunque, notevolmente incrementata la retta richiesta alle convittrici a pagamento, allo scopo di innalzare le barriere di ingresso al Conservatorio e introdurre un ulteriore elemento di selezione naturale delle giovani ricoverate, mentre si cerca di porre un freno alla crescita spropositata delle assistite, fissando a duecentocinquanta il tetto massimo delle «zitelle» ospitate dall'istituto. Ma soprattutto – ed è questo il cambiamento più rilevante che connota la trasformazione istituzionale dell'ente benefico – il Conservatorio gestito dall'Arte della Seta si avvia a divenire sempre più chiaramente un luogo di educazione e preparazione al *monacaggio*, abbandonando quasi completamente, o comunque relegando sullo sfondo, la propria originaria funzione di sostegno e assistenza alle «figliole povere de' matricolati».

Si tratta di un cambiamento di rotta generalizzato¹⁵⁴. Sulla scia dei monasteri fioriti dopo la Controriforma¹⁵⁵, nel corso del Settecento anche molte delle istituzioni assistenziali inizialmente destinate ad offrire «un generico sollievo alle fanciulle struttural-

¹⁵³ Ibidem.

¹⁵⁴ Accanto al già più volte citato studio di Angela Groppi sui Conservatori romani, si veda, ad esempio, per il caso di Lucca: M.L. Trebiliani, *Dal Conservatorio della Divina Provvidenza all'Educandato di S. Dorotea: tappe di un'evoluzione*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», II (1991), pp. 43-56.

¹⁵⁵ Cfr. G. Zarri, *Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII)*, in *Storia d'Italia. Annali. 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Einaudi, Torino, 1986, pp. 359-429 e M. Campanelli, «Una virtù soda, maschia e robusta». *Il monachesimo femminile nel '700 napoletano*, in G. Galasso, A. Valerio (a cura di), *Donne e religione cit.*, pp. 139-158.

mente più fragili, trovatelle, povere, mendicanti, orfane, straniere, convertite», ivi compresi gli enti benefici fondati dalle Arti, iniziano a mutare le proprie funzioni e finalità e si trasformano gradualmente in «autentiche macchine educative propedeutiche a una vita organizzata in chiave familiare, professionale e religiosa»¹⁵⁶. In netta controtendenza rispetto al più ampio panorama del monachismo femminile si pone, invece, il continuo incremento, almeno per buona parte del secolo, del numero delle «zitelle» ospitate ed educate nei Conservatori delle Arti¹⁵⁷. Mentre, infatti, sono sempre più numerose le ragazze appartenenti a «famiglie oneste e civili» che chiedono di essere ammesse come «educande» in simili istituti, anche dietro il pagamento di rette piuttosto elevate, tanto da rendere necessari interventi contenitivi da parte degli enti ospitanti, costretti, come si è visto, a fissare un tetto massimo di ricoverate in funzione delle proprie possibilità di accoglienza e di gestione, il flusso di reclutamento nei monasteri femminili, in forte crescita ancora per tutto il Seicento¹⁵⁸, sembra subire, nel secolo seguente, una netta battuta d'arresto. A Napoli, come nel resto del Mezzogiorno e dell'intera Penisola¹⁵⁹, molti conventi vengono chiusi e altri iniziano «un lento declino che si riflette, in particolare, nel calo numerico delle professe»¹⁶⁰, già visibile nella prima metà del XVIII secolo, ma sempre più evidente nei decenni seguenti¹⁶¹. Sull'onda del rinnovato clima culturale alimentato dalla polemica anticuriale e sempre più incline ad una generalizzata secolarizzazione della società, ma anche come riflesso «del lento ma progressivo cambiamento della condizione della donna e del suo inserimento nell'a-

¹⁵⁶ G. Da Molin, *Introduzione. I conservatori femminili* cit., p. 15. Sullo stesso tema si veda anche: R. Salvemini, *Formazione e avviamento al lavoro nei reclusori e nei convitti del Regno di Napoli alla fine del Settecento*, in M. Taccolini, S. Zaninelli (a cura di), *Il lavoro come fattore produttivo* cit., pp. 187-198 e A. Valerio (a cura di), *Istituti religiosi femminili a Napoli dal 1600 al 1861*, Voyage Pittoresque, Napoli, 2007.

¹⁵⁷ Cfr. G. Boccadamo, *Monache di casa e monache di conservatorio*, in G. Galasso, A. Valerio (a cura di), *Donne e religione* cit., pp. 159-191.

¹⁵⁸ Per una panoramica d'insieme sulle condizioni e la consistenza numerica delle religiose nei monasteri femminili napoletani nel corso del Seicento rimane fondamentale il lavoro di Carla Russo: C. Russo, *I monasteri femminili di clausura a Napoli nel secolo XVII*, Università degli Studi di Napoli, Napoli, 1970.

¹⁵⁹ Cfr. G. Zarri, *Monasteri femminili e città* cit.

¹⁶⁰ Ivi, p. 428.

¹⁶¹ Cfr. S. Musella, «Non si facciano più Ritiri», in G. Galasso, A. Valerio (a cura di), *Donne e religione* cit., pp. 192-209.

postolato anche al di fuori delle mura claustrali¹⁶², i monasteri femminili napoletani si avviano ad una graduale sclerotizzazione, di cui una spia significativa è rappresentata proprio dalla contrazione demografica delle oblate e, ancor più, dal mutamento della loro estrazione sociale. Una tendenza, questa, che, con un leggero ritardo rispetto ad altre realtà peninsulari, sembra raggiungere la massima accelerazione e divenire un vero e proprio «fenomeno di massa»¹⁶³ nei decenni centrali del XVIII secolo, quando, invece, i Conservatori gestiti dalle Arti, seppur vessati da crescenti difficoltà finanziarie, vivono ancora una fase di relativo splendore e, soprattutto, di notevole espansione demografica.

Non è facile tentare di seguire i tempi e i modi di tale processo, ma si può forse ipotizzare che il calo demografico registratosi nelle istituzioni monastiche venga, almeno in parte, bilanciato dalla crescita esponenziale delle convittrici a pagamento negli istituti di beneficenza fondati dalle corporazioni (e non soltanto in quelli), riconosciuti come istituzioni «utili e necessarie» in ragione della loro attività educativa e assistenziale e, come tali, risparmiati dalla dura politica anticuriale portata avanti dalla monarchia borbonica con particolare accanimento negli anni quaranta del secolo¹⁶⁴ e poi, con rinnovato vigore, negli ultimi anni della Reggenza e nel primo decennio del regno di Ferdinando IV¹⁶⁵. Non a caso, molti di questi enti benefici vedono mutare le proprie funzioni originarie ed entrano in concorrenza con i monasteri nell'educazione di un numero crescente di ragazze appartenenti non più soltanto alle

¹⁶² M. Campanelli, «Una virtù soda, maschia e robusta» cit., p. 142.

¹⁶³ Ivi, p. 144. Sugli stessi temi si vedano anche i contributi raccolti nel volume: A. D'Ambrosio, M. Spedicato (a cura di), *Oltre le grate. Comunità regolari femminili nel Mezzogiorno moderno fra vissuto religioso, gestione economica e potere urbano - Atti del Convegno di Bari (23-24 maggio 2000)*, Cacucci, Bari, 2001.

¹⁶⁴ Cfr. M. Rosa, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in Id., *Riformatori e ribelli nel Settecento religioso italiano*, Dedalo, Bari, 1969, pp. 119-164. Significativa del clima di questi anni una dissertazione edita nel 1745 da Francesco de Vargas Maciucca, in cui la polemica sull'abolizione delle doti monastiche diviene occasione per denunciare la «superflua» ricchezza dei monasteri femminili. F. Vargas Maciucca, *Dissertazione intorno la Riforma degli abusi introdotti ne' Munisteri delle Monache per le Doti e per le spese che vogliono dalle Donzelle che ne veston l'abito*, Napoli, 1745.

¹⁶⁵ Cfr. E. Chiosi, *Andrea Serrao. Apologia e crisi del regalismo nel Settecento napoletano*, Jovene, Napoli, 1981; G. Galasso, *La parabola del giurisdizionalismo*, in Id., *La filosofia in soccorso de' governi* cit., pp. 171-192 e M. Rosa, *Il giurisdizionalismo borbonico a Napoli nella seconda metà del Settecento*, «Società e storia», XIV (1991), n. 51, pp. 53-76.

frange strutturalmente più deboli della società urbana, ma anche a famiglie benestanti e «civili» del ceto medio, la cui «eccedenza femminile non destinata al matrimonio»¹⁶⁶ aveva in precedenza trovato ospitalità e possibilità di ascesa sociale all'interno dei conventi.

Mentre il «pericolo morale» diventa «sempre più un qualcosa di astratto che si staglia all'orizzonte di tutto il genere femminile e sempre meno una dimensione quotidiana in cui si trovano immerse le esistenze concrete»¹⁶⁷, si assiste, dunque, nel secolo dei Lumi, ad un graduale cambiamento della stessa composizione sociale delle giovani assistite nei Conservatori delle Arti. In molte di queste istituzioni, il gesto caritativo delle origini, rivolto a vantaggio delle fanciulle più povere e disagiate della corporazione, maggiormente a rischio di perdere l'onore e la verginità e, soprattutto, di rimanere escluse da ogni rete di sostegno e di solidarietà, viene sostituito da più pervasive logiche di potere e di prestigio sociale che, attraverso meccanismi sempre più restrittivi di selezione delle ricoverate, tendono a ritagliare, nel contesto istituzionale della carità, segmenti privilegiati di ragazze bisognose, individuati non già a partire da oggettive condizioni di deprivazione, bensì sulla base di un complesso gioco di interdipendenze e reciprocità che si instaura tra chi gestisce le risorse caritative e chi ne diventa destinatario. Non stupisce, pertanto, che, anche in ambito napoletano, la maggior parte di questi enti assistenziali, talvolta dietro la continuità di un nome e al di là degli stessi dettami statutari, modifichi profondamente la propria funzione istituzionale e i propri fini caritativi, in un continuo riaggiustarsi di norme, vincoli e meccanismi di accesso che contribuisce a ridisegnare in modo inedito il panorama dell'offerta caritativa della città nel suo complesso e, nello specifico, del sistema delle Arti.

4. *Difficoltà finanziarie e criticità nelle istituzioni caritative*

Non sempre la fondazione di un ente benefico da parte delle Arti, di qualunque natura esso sia, si configura come un processo lineare, privo di tensioni e di contrasti d'interesse. Un esempio degno di nota è rappresentato dalle difficoltà che accompagnano, nella prima metà del Seicento, l'erezione di un Monte da parte della

¹⁶⁶ G. Boccadamo, *Monache di casa* cit., p. 163.

¹⁶⁷ A. Groppi, *I conservatori della virtù* cit., p. 97.

corporazione dei Tiratori d'oro e d'argento¹⁶⁸. A causa di dissensi interni alla corporazione («alcune dissensioni avvenute fra gli huomini di detta Arte»), l'iniziativa, promossa dai dirigenti corporativi nel 1626, naufraga miseramente. Sei anni dopo, nell'aprile del 1632, il progetto viene riproposto «con alcune varianti»: l'idea è quella di costituire «una società duratura per spazio d'anni 10» con un capitale iniziale di 16.000 ducati¹⁶⁹, ma nemmeno questi nuovi Capitoli, che pur ottengono l'Assenso regio e relazione favorevole da parte del Cappellano Maggiore, riescono a dar vita all'istituzione benefica. Soltanto tredici anni più tardi, nel settembre del 1645, dopo circa un ventennio di tentativi falliti e di aspri contrasti tra i soci circa la forma giuridica da dare al Monte e le modalità più idonee di corresponsione dei contributi, un nuovo Statuto approvato dai Consoli dell'Arte riesce finalmente a sortire l'effetto desiderato. La nuova Capitolazione deroga a quanto stabilito dal precedente Statuto del 1632, «che voleva si facesse una società per detto Pio Monte, avendo sperimentato quella non possa riuscire», e opta per un più equo sistema di contribuzione, proporzionato alla quantità di oro e di argento effettivamente acquistata e lavorata da ciascun matricolato¹⁷⁰.

Decisamente fallimentare si rivela, invece, il tentativo avviato nel 1611 dall'Arte dei Cositori per erigere un proprio Conservatorio «sotto il titolo di Santo Michele Archangelo e Santo Homo Buono», che avrebbe dovuto ospitare «le pupille orfane, e vidue delli Maestri morti», nell'ambito di un più vasto programma di assistenza ai matricolati, per il quale l'Arte si rifà esplicitamente all'esperienza intrapresa alcuni anni prima dalla corporazione dei Calzolari, aprendo l'iniziativa a tutti i cositori del Regno¹⁷¹. Nonostante il progetto riscuota, in un primo momento, un discreto successo tra i matricolati, tanto che nel giro di un anno più di seicento cositori di tutte le province del Regno sottoscrivono l'iniziativa e pagano il relativo contributo di venti carlini al mese, ben presto si palesano gravissime difficoltà di ordine economico e organizzativo. Il Conser-

¹⁶⁸ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 164.

¹⁶⁹ Ibidem.

¹⁷⁰ Ibidem. Sulle travagliate vicende che accompagnano la fondazione del pio Monte dei Tiratori d'oro e d'argento si veda anche: F. Strazzullo, *Per la storia delle corporazioni degli orafi* cit., pp. 147-148.

¹⁷¹ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1182, fasc. 59.

vatorio non riuscirà mai ad essere aperto, al punto che nel 1633 l'assemblea degli iscritti all'Arte, nel prendere atto di tali difficoltà, rinuncia anche formalmente al progetto e decide di tornare alle vecchie Capitolazioni del 1583¹⁷².

Quelli del Monte dei Tiratori d'oro e d'argento e del Conservatorio dell'Arte dei Cositori non rappresentano casi isolati. Spesso la fondazione di un ente caritativo è accompagnata da lunghe controversie e da forti dissensi tra gli stessi matricolati e tra questi e i dirigenti corporativi. Non di rado, l'intera esistenza di queste istituzioni benefiche è costellata di insuccessi, gravissime difficoltà finanziarie, riorganizzazioni interne, dismissioni e successive rifondazioni, che ben testimoniano lo sforzo, non sempre coronato da successo, compiuto dalle Arti, per tentare di gestire in proprio il meccanismo dell'assistenza e sottrarsi al monopolio saldamente detenuto dalla Chiesa in questo settore.

Emblematica, in tal senso, è la vicenda che interessa, tra la seconda metà del Seicento e il primo quarto del secolo seguente, la corporazione dei Formellari di bottoni, che nel settembre del 1637 aveva fondato un Monte sotto il titolo di S. Giovanni Battista per «sovventione di maritaggi de povere donzelle vergini figlie di Mastri, et lavoranti di detta Arte, et per altre opere pie, et caritative». Il 28 febbraio 1667, i Consoli e i maestri dell'Arte presentano una supplica al viceré Pedro Antonio de Aragón, in cui espongono lo stato di «extrema necessità in cui ritrovansi lo detto nostro Monte [...] per la mancanza de Mastri morti nel passato contagio¹⁷³, e per essernosi ridotti in poco numero [...] atteso che le mesate che se pagano da detti pochi fratelli non bastano né meno per il sacrificio della Santa messa». Per questa ragione, i supplicanti chiedono al viceré di poter aumentare le «solite mesate», facendo pagare ad ogni maestro un tornese «per ogni migliaro di dette formelle [= bottoni] che ogni uno di loro faranno [...] quale debbia andare in beneficio di detta Cappella, e Monte, acciò detto denaro possi implicarsi [...] tanto in collocare le figliole d'essi Mastri, quanto in soggiuare le

¹⁷² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 140.

¹⁷³ Il documento si riferisce chiaramente alla gravissima pestilenza del 1656 che, com'è noto, decima la popolazione della Capitale e di tutto il Regno e segna una netta battuta d'arresto nella crescita economica e demografica della città. Cfr. S. De Renzi, *Napoli nell'anno 1656* cit. e I. Fusco, *Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

altre opere pie che stanno obligate». Inoltre, «acciò che essi Mastri non possano commetter fraude» e sottrarsi al pagamento dei contributi previsti, si stabilisce una pena di sei ducati «per ogni volta che si contravenerà» e si prescrive che tale pena «si debbia esigere da una persona sicura, eligenda da detti Consoli» e debba essere devoluta a beneficio della Cappella medesima¹⁷⁴. Le disposizioni statutarie del 1667, per quanto non prive di efficacia sul breve periodo, non riescono a risollevare in modo duraturo le sorti del Monte. Appena due decenni più tardi, nel settembre del 1690, i Formellari si vedono costretti a dismettere l'ente benefico e a fondare un nuovo Monte «unitamente con li Mastri, et huomini dell'Arte de Pettenaroli», ugualmente intitolato a S. Giovanni Battista. Per la manutenzione e il sovvenzionamento dell'istituto i maestri e i lavoratori di entrambe le Arti si impegnano a versare, rispettivamente, un carlino e cinque grana al mese, sotto pena del carcere per «chi mancherà de pagare per due mesi continui li pagamenti sudetti»¹⁷⁵. Soltanto tre anni dopo, i Consoli e i maestri delle due Arti sono costretti a redigere un nuovo Statuto per l'amministrazione della neonata istituzione assistenziale, prendendo atto del fatto che il testo precedentemente approvato ha ingenerato innumerevoli dubbi e fraintendimenti, al punto che da parte di alcuni «si è preteso, et pretende impedirne l'attuazione [...] con pretesto che in molti Capitoli vi siano gabelle, impositioni, ius prohibendi et altro contro il publico». Viene, pertanto, richiesto l'Assenso regio su alcuni nuovi Capitoli, con lo scopo di porre rimedio alle «infinite liti, et romori» provocati dall'applicazione del precedente Statuto e, nel contempo, si specifica che la Capitolazione include «solamente quelli dell'Arte», che soli sono tenuti a sottostare ai «pesi, et gravami» previsti dallo Statuto per poter beneficiare delle «opere pie, et caritative del sudetto Monte». A ribadire la discontinuità rispetto al travagliato passato dell'ente, si decide, inoltre, di mutarne l'intitolazione e di porlo sotto la tutela di S. Elisabetta¹⁷⁶. Ma, evidentemente, nemmeno queste nuove disposizioni si rivelano risolutive, se ancora nel 1722, nel richiedere il Regio assenso su una «convenzione» tra di loro stipulata, i Formellari dichiarano che, «per la miseria di essi supplicanti, e di detta intiera Arte», certamente imputabile «alli

¹⁷⁴ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 59.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

tempi calamitosi, e scarsi», ma anche alla «dissunzione fra essi Maestri», «si sono affatto dismesse tante buone opere pie, che tra di loro si praticavano, et in particolare la di loro Cappella». In un tentativo estremo di risanare il bilancio del Monte, i maestri dell'Arte si impegnano, quindi, a «stare uniti fra di loro per lo spazio di anni cinque per lavorare, e vendere dette formelle a prezzo giusto, e che meglio potranno convenirsi con li Mercanti ed altri Compratori», nella speranza di poter presto «ponere in piedi nuovamente le opere di pietà che al presente si ritrovano dismesse e sovvenire alli proprij bisogni [...] per ristabilire detta loro Arte, e Cappella»¹⁷⁷.

È, questa, una chiara testimonianza delle persistenti difficoltà finanziarie in cui sovente si dibattono le istituzioni caritative fondate dalle Arti napoletane, strette tra le crescenti richieste di assistenza, da un lato, e la parallela contrazione della base contributiva, dall'altro: un fenomeno, quest'ultimo, senza dubbio ricollegabile alla rarefazione della platea matricolare, periodicamente falciata dalle ricorrenti crisi demografiche che si susseguono soprattutto nel Seicento, ma ancor più alle continue frodi perpetrate ai danni di queste istituzioni da parte degli stessi matricolati. Incuranti delle sempre più severe sanzioni minacciate dagli Statuti e forti della complice tolleranza di Consoli e Governatori, essi tentano spesso di sfuggire ai propri obblighi contributivi¹⁷⁸ e alimentano, così, un'ampia area di sottrazione al dettato statutario, che sarà poi una delle cause principali della crisi e del crollo finale del sistema corporativo agli albori del XIX secolo.

Lo stato attuale delle conoscenze sulla fisionomia economica e finanziaria delle Arti napoletane è purtroppo, per molti aspetti, ancora insoddisfacente. Informazioni utili si possono, però, ricavare da un'analisi attenta delle fonti statutarie, che, non di rado, alludono alle condizioni di grave ristrettezza di bilancio in cui, soprattutto nel corso del Settecento, le diverse corporazioni si tro-

¹⁷⁷ Ibidem.

¹⁷⁸ Emblematica, in tal senso, una *Provista* del marzo 1623 emanata dall'Eletto del Popolo Paolo Vespolo in risposta ad un *Memoriale* presentatogli da alcuni maestri e lavoranti dell'Arte dei Tarallari, in cui si denunciano le continue inadempienze e morosità di alcuni iscritti all'Arte che «ricusano di portare alla Cappella il carlino d'elemosina ogni prima domenica del mese». Per estirpare un simile abuso, l'Eletto del Popolo ordina che i maestri «contumaci di due mesi o più» siano obbligati a pagare una multa di cinque libbre di cera da devolvere a beneficio della Cappella dell'Arte. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 161.

vano ad operare. Piuttosto spesso esse possono contare su bilanci quantitativamente assai modesti, che nella maggior parte dei casi «finiscono con l'essere poco più che un risicato computo tra contribuzioni degli associati e benefici loro prestati»¹⁷⁹. Non stupisce, pertanto, che proprio le crescenti difficoltà finanziarie e il conseguente venir meno della capacità di assistenza delle Arti siano, in più di un caso, all'origine dei mutamenti statutari di questi decenni e che, nella documentazione settecentesca, si moltiplichino i riferimenti ai pervicaci abusi di Governatori e matricolati e si inaspriscano le sanzioni previste per quei maestri e lavoranti che sistematicamente si sottraggono al versamento dei contributi obbligatori¹⁸⁰.

Una testimonianza significativa di questo stato di cose e della difficoltà di porre un freno a simili frodi e compiacenze da parte di matricolati e dirigenti corporativi è fornita da un *Memoriale* presentato nel 1762 alla Real Camera di S. Chiara da parte di alcuni «Maestri, et lavoranti dell'Arte de Guarnimentari de carrozze, lettiche, et seggette di questa Fidelissima Città de Napoli». In esso i supplicanti ripercorrono brevemente la storia della corporazione e ricordano come, nel gennaio del 1621, «fu da' loro padri approbata una Capitulatione per l'eretione di un Pio Monte per subventione de poveri di detta Arte, maritaggi di donzelle figlie de matricolati, et altre opere pie, et caritative», successivamente roborata di Assenso regio in data 15 marzo 1626. Tuttavia, «al presente – come espongono poco più avanti i ricorrenti – dette opere cotanto caritatevoli [...] andate si veggono deplorabilmente in disuso, a sola cagione, che per non essersi curato, o per trascuratezza, o per malignità, di praticare le dovute esazioni [...] sicché è venuto a mancare il fondamento, e l'appoggio delle medesime». Già nel luglio del 1760 i Consoli e i maestri dell'Arte avevano esposto la situazione al re,

¹⁷⁹ L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni* cit., p. 578. Sulle difficoltà finanziarie delle Arti napoletane si veda anche: Id., *Il sistema delle arti* cit., pp. 113-128.

¹⁸⁰ Piuttosto eloquente si rivela un passaggio dello Statuto approvato nel luglio del 1721 dal ceto dei Cocchieri: nello spiegare le ragioni che hanno spinto la corporazione a riformare la precedente Capitolazione del 1614, si fa esplicito riferimento ai «molti abusi che si sono fatti, e a tutt'oggi se fanno da' Governatori di detta Cappella intorno alle spese», nonché alle continue inadempienze degli stessi matricolati, i quali «spesso hanno mancato, e mancano alla giornata di pagare con puntualità le loro mesate», tanto che, per le crescenti difficoltà finanziarie del Monte, i maestri ad esso aggregati «non vengono più sovvenuti in tempo della loro infermità secondo il contenuto dell'antica loro Capitolazione». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1184, fasc. 41.

«si per lo ristabilimento delle menzionate pie opere, come per l'abolimento de troppo noti abusi introdotti in pregiudizio dell'Arte», e, in risposta alle loro suppliche, avevano ottenuto dal sovrano un *Real Diploma*, datato 3 agosto 1760, in cui si richiamava tutta la corporazione all'osservanza dei Capitoli dell'Arte, «affine si possano di nuovo porre in piedi tutte le di sopra descritte Pie Opere in onore del Sommo Iddio e in sollievo, e freggio dell'Arte»¹⁸¹. Nella speranza di estirpare una volta per tutte le frodi continuamente perpetrate dai matricolati ai danni del Monte era, inoltre, stata approvata una nuova Capitolazione, datata 29 marzo 1761, con la quale tutti i maestri dell'Arte si erano impegnati a pagare dodici carlini l'anno per il mantenimento dell'ente benefico (sei carlini l'anno era, invece, il contributo richiesto ai lavoranti) e, ancora, «carlini cinque per ogni Carrozza nuova, o vecchia, che si prenderà a fare, o si venderà [...] e carlini due per ogni Calessa, Lettiga, Seggetta o Guarnimento novi, o vecchi, che si venderanno, o si prenderanno a fare». Ma neppure queste nuove disposizioni erano riuscite a risollevarle le finanze del Monte, tanto che, tra il luglio e l'agosto del 1761, Ferdinando IV aveva emanato alcuni *Bandi* per obbligare i matricolati al rispetto dei nuovi Capitoli e al pagamento delle contribuzioni dovute, con la previsione di pene severe per i trasgressori¹⁸². Ciononostante, gli abusi e i mancati versamenti da parte di molti dei maestri e dei lavoranti dell'Arte erano continuati imperterriti, come si evince anche da alcune cause dibattute proprio in questi anni dinnanzi alla Real Camera di S. Chiara per la mancata osservanza delle Capitolazioni dell'Arte e dei sopraccennati *Bandi* di Ferdinando IV. Ration per cui i Guarnimentari si decidono, infine, a redigere e a presentare il suddetto *Memoriale* del 1762, in risposta al quale la Real Camera, per impedire ogni ulteriore frode ai danni del Monte, ordina che tutte le carrozze, calessi, lettighe, ecc., fabbricati e venduti dai matricolati siano bollati con un apposito «bullo» o «marchio», da rilasciarsi solo a seguito dell'avvenuto pagamento, nelle casse del pio Monte, delle contribuzioni prescritte dagli Statuti¹⁸³.

Nel corso del XVIII secolo, la ristrettezza dei bilanci, le continue frodi dei matricolati e l'«impossibilità di sovvenire gli aggregati in tempo di loro infermità» obbligano, dunque, molte corporazioni

¹⁸¹ Asn, *Real Camera di S. Chiara – Processi risolti*, b. 2, fasc. 11.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Ibidem*.

a modificare ripetutamente i propri Statuti, con l'obiettivo di regolamentare in modo più severo i doveri degli associati e il loro accesso al godimento dei benefici assistenziali, di incrementare l'entità delle contribuzioni obbligatorie e, al tempo stesso, di esercitare un controllo più rigoroso sull'evasione statutaria. Parallelamente si registra, come già evidenziato per le Arti del Mare, una significativa accentuazione dell'elemento mutualistico e previdenziale¹⁸⁴, indotta da un bisogno crescente di assistenza, che tende in molti casi a diventare se non l'unico, quantomeno l'oggetto prioritario della vita associativa; il che contribuisce a rendere ancor più labile il confine tra *corporazioni* e *confraternite religiose*, via via sempre più simili in termini di finalità, sistemi di regole e strutture associative¹⁸⁵. Come opportunamente rilevato da Mascilli Migliorini, il XVIII secolo si caratterizza per «un rilevante incremento delle obbligazioni assistenziali proprie dell'ordinamento corporativo, che in parte si spiega con il venir meno o l'indebolirsi delle funzioni più direttamente connesse con la regolazione della produzione e del mercato, ma in misura non minore è dovuto così alla trasformazione delle pratiche e dell'organizzazione della carità, come all'aumento della popolazione che comincia ad avvertirsi nella penisola già negli anni Trenta del secolo»¹⁸⁶. Si allenta, quindi, progressivamente quel nesso strettis-

¹⁸⁴ Tale processo sembra differenziare nettamente il caso napoletano da quello di altre città della Penisola. Sia nella Verona studiata da Valeria Chilese sia nella realtà trentina analizzata da Cecilia Nubola, già a partire dal Seicento, e ancor più nel secolo seguente, si riduce notevolmente l'attenzione riservata dalle Arti al bisogno di assistenza dei matricolati e gli stessi interventi normativi previsti dagli Statuti medievali e cinquecenteschi a favore degli iscritti e delle loro famiglie, a cominciare dai sussidi di malattia e dai maritaggi, scompaiono quasi del tutto, lasciando il posto ad un generico richiamo alla solidarietà tra i soci, che trova la sua espressione più ricorrente nell'invito, rivolto a tutti i confratelli, a partecipare ai funerali dei matricolati defunti e a contribuire con le proprie elemosine ad adornare o a restaurare la Cappella dell'Arte. Al ridimensionamento dell'elemento previdenziale e mutualistico corrisponde, dunque, una significativa accentuazione della tensione autorappresentativa dell'Arte, come se le singole corporazioni, ampliando e potenziando i codici espressivi e ornamentali, cercassero di «rivendicare il loro prestigio, sottolineare nei soci il senso di appartenenza, vivificare la loro immagine sia nei confronti degli osservatori esterni, che in relazione agli stessi iscritti». V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., pp. 68-69 e C. Nubola, *Confraternite e associazioni legate al mestiere nella realtà urbana trentina*, in D. Zardin (a cura di), *Corpi, fraternità, mestieri* cit., pp. 312-313.

¹⁸⁵ Su questo tema, si vedano: L. Bertoldi Lenoci (a cura di), *Confraternite, chiese e società: aspetti e problemi dell'associazionismo laicale europeo in età moderna e contemporanea*, Schena, Fasano, 1994; Ead., *L'istituzione confraternale: aspetti e problemi*, Schena, Fasano, 1996 e L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni* cit.

¹⁸⁶ Ivi, p. 577.

simo tra tutela del lavoro e tutela assistenziale che aveva in precedenza costituito l'elemento portante dell'intero sistema corporativo, mentre tensioni e smagliature sempre più profonde contribuiscono a lacerare il tessuto connettivo che aveva fino a quel momento garantito il funzionamento e l'esistenza stessa delle Arti.

Ne è una prova piuttosto eloquente una *consulta*, datata 6 giugno 1752, che la Real Camera di S. Chiara sottopone a Carlo di Borbone, in risposta alla supplica presentata da un tale Crescenzo Imparato, «libero fabbricante» da ben ventidue anni esercitante «il mestiere di Ferraro», il quale chiede di essere «liberato dalla schiavitù in cui al presente si ritrova a non poter esercitare l'ufficio sudetto in publica bottega [...] venendo proibito da' Consoli dell'Arte i quali intendono esigere dal ricorrente una gran quantità di denaro per poter quello esercitare»¹⁸⁷. Nel documento redatto dalla Real Camera si legge:

Ritrovandosi il detto Imparato fin dalla sua fanciullezza esercitando il mestiere di Ferraro, con cui alimenta sé e la sua povera famiglia, un tal mestiere li viene proibito da' Consoli dell'Arte, i quali pretendono che si iscriva nella di loro Cappella, nella quale il supplicante non intende star sottoposto, poiché da questa Camera fu deciso che trattandosi delle Cappelle delle Arti, s'intendono di quelli che volontariamente vogliono iscriversi ed arrolarsi sotto le medesime, per pagare ed esigere quelli emolumenti che da esse si dispensano; ma per ognun altro che voglia fare il mestiere, o sia Arte, che si fida d'esercitare, per vivere e mantenere la sua famiglia, non deve essere molestato da persona veruna¹⁸⁸.

Viene, dunque, riconosciuta la distinzione, che peraltro sembra essere ricavata da precedenti sentenze della Real Camera di S. Chiara, tra la «corporazione», come organizzazione di mestiere, e la «Cappella», come luogo di amministrazione delle opere pie e delle pratiche religiose, mentre vengono messi in discussione alcuni dei principi fondamentali su cui per quasi tre secoli si era fondato l'intero sistema corporativo, vale a dire il divieto di esercizio del mestiere al di fuori delle Arti e, soprattutto, la complementarietà tra funzioni economiche e finalità assistenziali. Ha ragione Mascilli Migliorini quando afferma che controllo del mercato e mutualità sono due facce della stessa medaglia e che la prosperità di un'Ar-

¹⁸⁷ Asn, *Real Camera di S. Chiara - Bozze di consulta*, vol. 170, fasc. 8.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

te poggia su entrambi questi elementi, dal momento che «il controllo della produzione e dello smercio dei prodotti [...] consente non solo il benessere dei membri, ma anche l'accumulazione di somme da gestire in forme previdenziali e assicurative. Senza la prima condizione verrebbe meno la seconda; ma senza la seconda verrebbe meno la ragion d'essere dell'associazionismo di mestiere e cadrebbe la non trascurabile struttura solidaristica che esso tiene in piedi»¹⁸⁹. A partire dalla metà del XVIII secolo, questa complementarietà sembra attenuarsi e lascia gradualmente il posto ad una realtà caratterizzata, per un verso, dal volontario aggregarsi di persone che svolgono lo stesso mestiere intorno ad obblighi di mutualità e di previdenza e, per l'altro, dal diretto controllo dei poteri pubblici sulla qualità dei manufatti e sull'osservanza degli obblighi contrattuali e dei rapporti di lavoro.

In verità, ancora per tutti gli anni sessanta e settanta del Settecento, questa realtà è ben lungi dal realizzarsi compiutamente, anche perché la monarchia borbonica, pur tra tante contraddizioni e incertezze, continua a demandare al sistema delle Arti importanti funzioni di tutela sociale e di regolazione del mercato e a servirsi delle corporazioni di mestiere come di un efficace strumento di controllo sociale, atto a disciplinare la dinamica dei prezzi e dei salari, a garantire la conservazione dell'ordine pubblico e a scongiurare il rischio di insurrezioni e disordini popolari¹⁹⁰. Le scelte operate agli inizi degli anni cinquanta dalla Real Camera di S. Chiara sembrano, tuttavia, rappresentare un indizio precoce di un nuovo orientamento politico e intellettuale che va progressivamente affermandosi a partire già dalla fine del decennio precedente, quando fallisce il tentativo carolino di intervenire nella vita economica della Capitale e del Regno; un orientamento che, pur non trovando nell'immediato reali opportunità di accoglimento, segna l'inizio del faticoso processo dissolutivo del sistema corporativo napoletano, anticipando di circa un settantennio il vivace dibattito che precede i provvedimenti soppressivi delle Arti nel primo quarto dell'Ottocento¹⁹¹.

¹⁸⁹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 68.

¹⁹⁰ In questo senso Franca Assante ha potuto riconoscere nelle corporazioni «uno dei tanti capitoli dell'*ordinamento paternalistico*» che nel Settecento borbonico permea fortemente di sé le relazioni economiche e sociali e la stessa legislazione politica inaugurata da Carlo e proseguita poi da Ferdinando IV. F. Assante, *Le corporazioni a Napoli* cit., p. 74.

¹⁹¹ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 131-134.

Come già anticipato nel capitolo I, negli anni convulsi della seconda Restaurazione borbonica, mentre il Supremo Consiglio di Cancelleria e la Gran Corte dei Conti perseguono con determinazione una politica di totale dissoluzione del sistema corporativo, l'Intendenza provinciale di Napoli sembra propendere per una soluzione meno drastica e formula una proposta per certi aspetti simile a quella immaginata quasi settant'anni prima dalla Real Camera di S. Chiara. L'Intendente di Napoli propone, infatti, di abolire tutti i vincoli corporativi alla libertà del lavoro e alla circolazione delle merci, ormai unanimemente considerati come un intralcio al progresso economico, e di mantenere, invece, le funzioni assistenziali e mutualistiche delle Arti, onde evitare i pericolosi contraccolpi sociali che un repentino smantellamento del sistema di tutele garantito dall'ordinamento corporativo rischierebbe di provocare in una realtà urbana, sotto questo profilo assai fragile, come quella della Capitale¹⁹².

È sintomatico che una simile proposta trovi un certo consenso anche in alcuni ambienti dello stesso mondo corporato e, in particolare, venga accolta favorevolmente da parte dei settori più dinamici del ceto artigiano, maggiormente aperti all'innovazione e ai nuovi meccanismi del mercato e sempre più insofferenti nei confronti di quei vincoli corporativi e di quelle tutele sulla figura del lavoratore che, mantenendo elevati i salari e i costi di produzione, rappresentano un ostacolo alla libera concorrenza e all'abbattimento dei costi, ma non per questo disposti a rinunciare alle fondamentali garanzie di assistenza e di mutuo soccorso assicurate dalle Arti. L'ultimo Statuto approvato da una corporazione napoletana alla vigilia dei decreti soppressivi del 1821 e del 1825, quello dell'Arte dei Cappellari del giugno del 1817, riduce la corporazione a poco più che una congregazione benefica, mostrando una notevole apertura verso i processi di innovazione tecnologica e lasciando in piedi le sole disposizioni relative alla mutualità previdenziale e assistenziale tra gli iscritti, non più sorretta da meccanismi di controllo sull'accesso al mestiere e sulla qualità della produzione¹⁹³. Stesso discorso per un'Arte di ben più illustre e antica tradizione come quella dei Guantai, che, nel luglio dello stesso anno, trova

¹⁹² Ivi, pp. 150-152.

¹⁹³ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 37.

proprio nelle finalità mutualistiche e nel mantenimento delle garanzie assistenziali gli ultimi baluardi argomentativi per provare a resistere ad una ormai prevedibile misura di scioglimento¹⁹⁴.

Ben presto, però, il progetto di ridurre il sistema corporativo a «semplici regolamenti di confraternite e pie congregazioni, tendenti al mutuo soccorso degli individui ascritti ed all'adempimento dei doveri di misericordia corporale e spirituale»¹⁹⁵ – come ancora immagina una proposta elaborata nell'imminenza del decreto soppressivo del 1821 – rivela tutta la sua debolezza e i suoi limiti intrinseci. Come ha lucidamente notato Mascilli Migliorini, «la mutua assistenza tra individui appartenenti alla medesima corporazione non è sufficientemente solida per resistere al processo favorito dalle tendenze liberalizzanti del governo napoletano della Restaurazione, che spingono verso la destrutturazione delle unità produttive artigianali e l'acquisizione di specifiche e spesso antagonistiche identità di mestiere»¹⁹⁶. A seguito dello sviluppo delle forze produttive e all'indebolimento dei vincoli corporativi, sembra allentarsi la solidarietà trasversale tra soggetti diversi sia per collocazione gerarchica all'interno della bottega (maestri, lavoratori e apprendisti) sia per appartenenza a momenti differenti del ciclo produttivo, mentre si accentua la distanza tra lavoratori ricchi e lavoratori poveri e, soprattutto, va emergendo un'inedita condizione di alterità e antagonismo tra proprietari dei mezzi di produzione e salariati. Scompaiono, quindi, quei presupposti culturali e quelle «percezioni del sé all'interno di un mestiere da lungo tempo praticato» su cui si era tradizionalmente radicata l'identità di mestiere e da cui era scaturito l'obbligo di aiuto reciproco. Di pari passo, vengono meno gli stessi «presupposti tecnici» del mutualismo corporativo, dal momento che la riduzione della base contributiva su cui esso si era fondato rende troppo rischiosa, o in alcuni casi addirittura

¹⁹⁴ Asn, *Ministero dell'Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5199, fasc. 38. Più sofferto il percorso seguito, in questi stessi anni, dalla corporazione degli Ebanisti che, dopo un aspro dibattito interno tra una componente più progressista, che preme per lo scioglimento da ogni controllo, e una più conservatrice, che vorrebbe, invece, mantenere in piedi l'intero edificio statutario a garanzia del mantenimento degli elevati standard qualitativi della produzione, giunge ad una soluzione di compromesso e assume le sembianze di una «congregazione per opere di beneficenza», prevedendo un'appartenenza su base esclusivamente volontaria e forme di tutela assistenziale soltanto per quei maestri che decidono di farne parte e di versare le relative contribuzioni. Ivi, b. 5199, fasc. 36.

¹⁹⁵ Ivi, b. 5067. Il documento è datato ottobre 1821.

¹⁹⁶ L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni cit.*, p. 587.

impraticabile, la previsione di un'ampia copertura assistenziale e previdenziale a vantaggio dei soci¹⁹⁷. Sembra quasi che manchi la consapevolezza di quanto stretto fosse quel nesso, su cui si era storicamente fondata l'esperienza corporativa, tra controlli produttivi e tutele assistenziali e illusoria la possibilità di mantenere in vita, sulla base di uno solo dei due termini, strutture che erano sorte dall'accostamento di entrambi, mentre emerge tutto l'anacronismo di un progetto politico che, tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX, pretende di padroneggiare le esplosive dinamiche sociali messe in moto dallo sviluppo capitalista irreggimentandole all'interno delle solidarietà verticali delle Arti.

¹⁹⁷ Id., *Il sistema delle arti* cit., p. 159.

Parte seconda

DALLA NORMA ALLA PRASSI: LA DIMENSIONE DEL
CONFLITTO E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE

VI

CONFLITTI E NEGOZIAZIONI ALL'INTERNO DEL MONDO CORPORATO

Si è già osservato nei capitoli precedenti come liti, abusi e vertenze siano all'ordine del giorno all'interno del mondo corporato e rappresentino una costante della vita associativa, al punto che, in non pochi casi, la stessa stesura degli Statuti e le frequenti integrazioni e modifiche ad essi periodicamente apportate sono esplicitamente motivate dalla necessità di ricorrere alla certezza del diritto e della norma scritta per porre un freno alle frodi e alle controversie tra i matricolati. Il composto edificio delle Capitolazioni viene di continuo contraddetto dall'elevato contenzioso, di natura prevalentemente civile, che si genera nel quotidiano operare delle Arti¹. O, forse, sarebbe meglio dire che la sapiente architettura delle norme statutarie, tante volte rimodellata e restaurata, trova la sua principale ragion d'essere proprio nell'esigenza di disciplinare una realtà che, a dispetto dei continui appelli alla solidarietà di mestiere, al «pubblico vantaggio» e all'ossequio della legge, si nutre di vivi contrasti di interesse, di rapporti conflittuali tra singoli individui e gruppi, di insofferenza verso l'autorità pubblica.

Al di là delle fonti statutarie, in cui trovano espressione normativa quei momenti fondativi e quegli snodi che, con linguaggio vichiano, si potrebbero forse definire come il "momento eroico" nella vita delle corporazioni, è soprattutto la documentazione giudiziaria che, gettando luce sugli scambi, gli attriti e le tensioni che si intrecciano e si stratificano dentro la bottega artigiana e nelle maglie del mondo corporato, contribuisce a far emergere il fitto groviglio di conflitti e negoziazioni in cui si snoda larga parte dell'e-

¹ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 91-92.

sistenza delle Arti². Come mostrato dai contributi più recenti, non solo in riferimento al Mezzogiorno³, l'analisi di questa documentazione consente di aprire squarci significativi sull'insieme delle pratiche sociali e dei processi di cambiamento che animano il mondo del lavoro, sul confronto, o più spesso sullo scontro, tra pratiche e culture del lavoro diverse e antagoniste, sul complesso delle strategie individuali e collettive messe in atto dai matricolati e dalle istituzioni corporative per far valere i propri interessi particolari; vale a dire su aspetti inediti e finora sostanzialmente inesplorati del fenomeno corporativo che le fonti statutarie lasciano per lo più in ombra o non riescono, da sole, a fotografare e restituire.

Nel caso specifico delle Arti napoletane, gli incartamenti relativi alla vasta mole di procedimenti giudiziari, civili e criminali, dibattuti nei Tribunali interni alle singole corporazioni, laddove presenti⁴, così come in quelli esterni, e in particolare di fronte alla Gran Corte della Vicaria e alla Regia Camera della Sommaria⁵, permettono di far luce tanto sulla conflittualità interna a ciascuna corporazione, ovvero sulle innumerevoli controversie che vedono contrapposti, a seconda dei casi, semplici lavoranti e maestri, manodopera artigiana e ceti mercantile, piccoli produttori e grandi operatori del settore, a riprova di una sempre più difficile tenuta collettiva di singole Arti, quanto sulla conflittualità esterna, vale a dire sulla rivalità e la concorrenza che intercorrono tra le diverse

² Interessanti, in tal senso, gli studi condotti da Carlo Poni e da Simona Cerutti, tra i primi in Italia a tentare un approccio innovativo alla storia delle corporazioni attraverso il ricorso ad un'ampia e diversificata documentazione di natura giudiziaria. Cfr. C. Poni, *Norms and disputes: the shoemakers' Guilds in Eighteenth century Bologna*, «Past and Present», CXXIII (1989), pp. 80-108; S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino, secoli XVII-XVIII*, Einaudi, Torino, 1992 e S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro*, «Quaderni storici», LXXX (1992), pp. 361-367.

³ Cfr. E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni* cit.; P. Massa, *Annona e corporazioni del settore alimentare a Genova: organizzazione e conflittualità (XVI-XVIII secolo)*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Corporazioni e gruppi professionali* cit., pp. 390-420; R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti nell'Arte della seta* cit. e R. Sabbatini, *Tra conflitti corporativi ed "ecologia sociale"* cit.

⁴ Notevole interesse rivestono, per quanto attiene all'attività giudiziaria dei Tribunali interni delle due maggiori corporazioni del Regno, l'*Archivio del Consolato dell'Arte della Lana*, in verità piuttosto frammentario, e quello, ben più ricco e diversificato, del *Consolato dell'Arte della Seta*, entrambi consultabili presso l'Archivio di Stato di Napoli.

⁵ Gli incartamenti processuali relativi alle Arti napoletane sono in prevalenza inventariati nella serie *Processi Antichi* della *Sezione Giustizia* dell'Archivio di Stato di Napoli. Altri procedimenti giudiziari riguardanti le corporazioni o i loro iscritti e aventi implicazioni di natura fiscale sono confluiti nell'*Archivio della Regia Camera della Sommaria*.

corporazioni e, in particolare, tra quelle aventi un campo di competenza affine, e qui è l'intero sistema corporativo ad essere chiamato in causa. Per non parlare delle aspre contese, di cui si è già detto nel capitolo III, che, soprattutto nel corso del Settecento, oppongono i maestri e i lavoranti regolarmente iscritti all'Arte ai cosiddetti «liberi fabbricanti», i quali, operando al di fuori del sistema corporativo, rappresentano uno dei principali elementi di disgregazione dell'organizzazione produttiva tradizionale, inquadrata nel sistema delle Arti.

Quel che ne emerge è un'immagine del sistema corporativo napoletano molto più mossa e dinamica di quella per lungo tempo tratteggiata dalla storiografia, tendente, in genere, a sottovalutare la dimensione del conflitto e a porre, invece, in evidenza soprattutto gli elementi di immobilismo e di armoniosa composizione delle tensioni interne.

1. *La conflittualità interna: frodi, abusi e contenziosi*

Scriva Ubaldo Cippaluni nella *Premessa* al suo *Studio sulle corporazioni d'arte nel Regno di Napoli nel periodo austriaco*:

Scopo di questo studio [...] è dare una chiara visione della idea direttrice che ispira queste organizzazioni del lavoro, [...] del come la caratteristica di queste Corporazioni sia data dalla fusione degli interessi, dalla comunità degli sforzi pel raggiungimento del benessere collettivo, dalla stretta alleanza del lavoratore con l'altro lavoratore, del come ogni atto sia ispirato a equità e fraternità⁶.

Si tratta di una visione schiettamente “organicista” del sistema delle Arti, tendente a interpretare la singola corporazione, così come il mondo corporato nella sua totalità, alla stregua di un organismo vivente in cui le diverse componenti – Consoli e matricolati, garzoni, lavoranti e maestri, professioni differenti e, talvolta, complementari – sono ordinate armonicamente, quali membra di un unico corpo solidalmente protese verso il «benessere collettivo» dell'organismo sociale. Una visione, questa, nella quale non si stenta a riconoscere gli echi del dibattito storiografico tardo-ottocentesco sulle Arti napoletane, fortemente permeato da una generalizza-

⁶ U. Cippaluni, *Studio sulle corporazioni* cit., p. 120.

ta preoccupazione, dai toni talvolta scopertamente paternalistici, per le pericolose conseguenze di un crescente individualismo e di uno sviluppo industriale non socialmente disciplinato⁷.

Una simile concezione armonica e ordinata del sistema delle Arti affonda le sue radici nella preminenza accordata, non soltanto nel XIX secolo, ma ancora fino a qualche decennio fa, alla documentazione statutaria, come fonte privilegiata per ricostruire la storia e i meccanismi interni di funzionamento delle corporazioni napoletane. Sono state, ad esempio, interpretate in tal senso tutte quelle norme, così frequenti nelle Capitolazioni delle Arti, finalizzate a mantenere inalterate le gerarchie esistenti, ad assicurare l'uguaglianza tra i maestri di una medesima corporazione e, più in generale, a ridurre al minimo le occasioni di conflitto, limitando non soltanto la rivalità esterna tra Arti affini, ma anche quella interna e, in particolare, vietando ogni abuso e ogni manovra di concorrenza sleale che possa in qualche modo favorire un membro a discapito degli altri⁸.

Una così composta e articolata architettura normativa risponde, certo, all'intento ideale di «mantenere tra gli uomini dell'Arte la pace, la tranquillità, e la concordia», secondo una formula ricorrente nella documentazione statutaria. La storiografia più recente ha, tuttavia, ampiamente dimostrato che tra *norma e pratica*, tra il *dover essere* e *l'essere*, spesso sussiste un'irriducibile sfasatura⁹. Anzi, come si è detto, in molti casi, proprio l'insistente richiamo alla solidarietà di corpo e all'osservanza del dettato statutario, insieme al progressivo inasprirsi delle pene e delle sanzioni previste per i trasgressori, testimonia la difficoltà di tradurre in pratica quella «perfetta pace, e perpetua quiete tra i matricolati»¹⁰ tanto agognata dalle Capitolazioni, ma così distante dalla vita quotidiana delle Arti. La stessa stesura degli Statuti risponde, non di rado,

⁷ Una visione di questo tipo risulta, ad esempio, ben visibile in un contributo del 1892 di Angelo Broccoli, chiaramente finalizzato ad evidenziare l'«azione moderatrice dell'Arte», o, in modo ancor più esplicito, in uno studio del 1884 dell'avvocato napoletano Raffaele Majetti, il quale sottolinea il ruolo essenziale dei Consoli e dei Governatori nel «comporre e determinare con le buone e con fraterna carità tutte le controversie e quistioni che insorgono tra individui della stessa Arte [...] per ovviare ogni disordine e conservare reciprocamente una buona armonia, benevolenza ed amicizia». A. Broccoli, *Le corporazioni d'arti* cit., p. 350 e R. Majetti, *Cenno storico sulle origini* cit., p. 3.

⁸ Cfr. *supra*, cap. III.

⁹ Cfr. P. Lanaro, *Gli Statuti delle Arti in età moderna* cit.

¹⁰ L'espressione è tratta dallo Statuto del 1668 dell'Arte dei Fornari e Tarallari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 60.

alla necessità di ricorrere alla certezza della norma scritta e alla cogenza del diritto statutario, corroborati dall'apposizione del *benplacito regio*, per disciplinare le tensioni interne alla corporazione e porre un freno alla continua litigiosità dei matricolati, nonché «per evitare ogni abuso et fraude, acciò che ciascuno habbia ad attendere con integrità et retto vivere et fare detta Arte come se ricerca ad optimi et boni cittadini», così come si legge nell'*incipit* della Capitolazione approvata nel novembre del 1555 dall'Arte dei Candelari¹¹. Che gli originari appelli alla concordia tra i matricolati e al rispetto delle Capitolazioni restino spesso inascoltati è, inoltre, testimoniato dai ritocchi e dalle innumerevoli integrazioni periodicamente apportati agli Statuti, con maggior frequenza tra la fine del Seicento e il secolo seguente, nel tentativo, spesso rivelatosi del tutto inefficace, di porre un correttivo all'incontrollabile crescendo di abusi, liti e contenziosi che quotidianamente oppongono individui e gruppi all'interno di ciascun corpo d'Arte.

Nell'ottobre del 1663, ad esempio, la corporazione dei Pellettieri e Scamosciatori richiede l'assenso regio su alcuni nuovi Capitoli da aggiungere al precedente Statuto del 1608, affinché «se tolga ogni lite circa la divisione da farsi fra li Maestri di detta Arte de tutte le pelli che se comprano da essi supplicanti, acciò che anco il povero Maestro abbia la sua portione e possa vivere [...] la qual cosa non fu osservata da alcuni Maestri de detta Arte, et per detta causa ne pende lite nel Sacro Regio Consiglio e con ciò la detta Arte si è redotta miserabile»¹². Stesso discorso per il nuovo Statuto approvato nel settembre del 1688 dall'Arte degli Ebanisti, in sostituzione di una precedente Capitolazione del 1621. Nella parte iniziale del nuovo testo statutario si fa esplicito riferimento «alli continui abusi, e fraudi, che quotidianamente si vanno commettendo contro la forma delle nostre Capitolazioni, con tutto ciò in questi tempi è stato spesso necessario haver ricorso dell'Eccellentissimo Viceré di questo Regno, e Regio Collaterale Consiglio e formare infine nuovi Capituli, [...] affinché in nessuno futuro tempo possi nascere tra li Maestri di essa Arte de' Scrittoriari d'ebano, avolio, oro, argento, ed altri metalli dissentione, difficoltà, o fraude veruna»¹³.

¹¹ Ivi, b. 2, fasc. 36. Una premessa analoga si ritrova nello Statuto del 1594 dell'Arte dei Funari e in quello del 1599 della corporazione dei Falegnami o Matri d'ascia. Ivi, b. 3, fascc. 64 e 56.

¹² Ivi, b. 5, fasc. 129.

¹³ Ivi, b. 3, fasc. 52.

Annotazioni di questo tipo ricorrono ancor più spesso nelle fonti settecentesche, quando tra le motivazioni che accompagnano la redazione di nuovi Capitoli e la modifica di Statuti preesistenti si impone nettamente, per la frequenza con cui compare e per il dettaglio esemplificativo che di essa si offre, quella del perdurare, anzi in molti casi dell'accrescersi, di disordini, frodi, abusi e conseguenti controversie giudiziarie tra i matricolati. Tutt'altro che isolata e paradigmatica nella sua normalità è, ad esempio, la vicenda che interessa, tra gli anni venti e trenta del Settecento, la corporazione dei Calzettari di opera bianca. Nel giugno del 1722 i Consoli e i maestri dell'Arte approvano un nuovo Statuto, al fine di «moderare, ed in molti capi correggere le antiche Capitolazioni», risalenti al 1665, ormai divenute inadeguate rispetto al numero in costante aumento dei matricolati e, soprattutto, rivelatesi per molti aspetti inefficaci nel prevenire e contrastare «le continue frodi che si commettono nel negotio medesimo»¹⁴. Neppure le nuove Capitolazioni riescono, tuttavia, ad estirpare una volta per tutte gli abusi perpetrati da alcuni maestri ai danni della corporazione, tanto che, appena undici anni più tardi, nel marzo del 1733, i Consoli dell'Arte sono costretti a riformarle nuovamente e, per ottenere il regio beneplacito sulle aggiunte apportate al proprio Statuto, inviano all'allora viceré, Luigi Tommaso Raimondo di Harrach, un *Memoriale* in cui espongono come, «per la dubbiezza d'alcuni capi di esse Capitolazioni», l'intera corporazione sia «continuamente intrigata da varie liti, come anche usandosi da alcuni varie frodi contro dette Capitolazioni, ne risulta danno gravissimo ad essi supplicanti di detta Arte»¹⁵.

È, dunque, la stessa documentazione statutaria che, a una lettura più attenta e meno legata agli schemi interpretativi a lungo

¹⁴ Ivi, b. 1, fasc. 23.

¹⁵ Ibidem. Ancor più esplicito, in tal senso, risulta un passaggio dello Statuto approvato nel settembre del 1747 dalle nove Arti che rientrano nella corporazione dei Ferrari (Chiavettieri, Ramari, Arte grossa dei Ferrari, Chiovaroli, Cortellari, Scoppettari, Brigliari, Ferracocchi e Spadari), in cui così si giustifica la stesura di nuovi Capitoli da aggiungere alla precedente Capitolazione del 1718: «col progresso de tempi l'esperienza ha dimostrato che infinite sieno state le frodi che si son commesse, così da Maestri, come da Lavoranti, in pregiudizio et di detta Cappella, e di tutte le Arti, come del publico medesimo, onde ne son nati tanti sconcerti, et innumerabili differenze, e litigii [...] per il che s'è stabilito di formare altre leggi [...] adattando i ripari alle cose presenti e spiegando l'inconvenienti di esse, o aggiungendo altre determinazioni, che tutte conducono alla quiete dell'Arte, ed all'utile del publico». Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

dominanti nel dibattito storiografico¹⁶, fa trasparire in controtelaio il complicato groviglio di «intrighi», «sconcerti» e «dissentioni» che agitano il quotidiano operare delle Arti. In quest'ottica, l'analisi degli Statuti si carica di nuovi significati e apre la via a inedite piste di ricerca. Il susseguirsi delle variazioni normative da una redazione all'altra, il dilatarsi dei Capitoli a meglio circoscrivere le disposizioni generali, i continui ritocchi apportati ad alcuni passaggi controversi del testo statutario al fine di renderne più chiara l'interpretazione e più efficace l'applicazione, lo stesso linguaggio utilizzato che rimanda, più spesso di quel che si creda, al «campo semantico del conflitto»¹⁷, sono tutti elementi che contribuiscono a movimentare notevolmente il quadro per lungo tempo tratteggiato dalla letteratura storiografica, in linea di massima incline, almeno sino agli anni ottanta del Novecento¹⁸, a sottolineare la fissità e quasi una sorta di atemporalità della documentazione statutaria delle Arti. Si pone, in tal modo, l'accento sulla strutturale tendenza della norma corporativa a collocarsi ai margini di una realtà in continuo movimento qual è, appunto, quella del mondo del lavoro in età moderna, sempre più chiaramente contrassegnata da incalzanti processi di adeguamento tecnologico e organizzativo e da una crescente conflittualità interna ed esterna, che proprio in questi cambiamenti affonda le sue radici e trova la sua ragion d'essere. Nell'apparente armonia e compostezza dell'edificio normativo disegnato dalle Capitolazioni si aprono crepe profonde, attraverso le quali è possibile scorgere, in un complesso gioco di luci ed ombre, interessi contrastanti, insanabili tensioni, persistenti contenziosi tra componenti antagoniste del mondo corporato, che la regolamentazione statutaria, con i suoi insistenti richiami all'ordine e alla concordia, cerca invano di tenere a freno e disciplinare.

Come si è già accennato, oltre che da un'analisi più accorta della norme capitolari, è soprattutto dal recente allargamento del campo d'indagine a fonti di tipo nuovo e *in primis* alla variegata documentazione di carattere giudiziario (processi civili e criminali,

¹⁶ Cfr. P. Lanaro, *Gli Statuti delle Arti* cit., pp. 328-329.

¹⁷ «Liti», «disordini», «dissentioni», «sconcerti», «differenze», «intrighi», «dissunioni»: sono solo alcuni dei termini che ricorrono con maggior frequenza nelle Capitolazioni napoletane, a testimonianza dell'endemica conflittualità che attraversa il mondo corporato, ben al di là dei continui richiami all'«ordine» e alla «concordia» contenuti negli Statuti delle Arti.

¹⁸ Per una ricostruzione più dettagliata del dibattito storiografico di quegli anni si veda: S. Bulgarelli (a cura di), *Gli Statuti dei Comuni e delle corporazioni* cit.

allegazioni giuridiche, denunce, inchieste e sequestri di merci) che emerge con forza l'immagine di un sistema corporativo, e conseguentemente di un mondo del lavoro, molto più mosso e disarticolato di quello che trova espressione e sistemazione normativa nell'intrinseca coerenza e organicità degli Statuti. In questa nuova prospettiva di ricerca, attenta a cogliere, al di là di una certa «imbalsamazione delle disposizioni statutarie»¹⁹, quell'intricato sottobosco di liti, abusi e controversie che anima la vita quotidiana delle Arti e il concreto svolgimento della dialettica corporativa, a risultare decisamente smentito è, innanzitutto, quel principio di armoniosa composizione delle tensioni interne, di «perfetta concordia» tra i matricolati e di giustizia distributiva che la letteratura storiografica ha per lungo tempo considerato come il fondamento essenziale e, insieme, lo scopo prioritario dell'organizzazione corporativa. Al contrario, non soltanto il sistema delle Arti nella sua totalità, ma finanche la singola corporazione, mostrano un elevato grado di conflittualità interna, frutto di interessi contrastanti, dell'egoistico tentativo di difendere e salvaguardare monopoli e privilegi particolari, del confronto, o più spesso dello scontro, tra pratiche e culture del lavoro diverse e antagoniste; più in generale, riflesso dei complessi mutamenti sociali e dei fermenti in atto nel mondo del lavoro.

A fare da apripista nell'analisi del contenzioso corporativo è stata, tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso, la storiografia francese²⁰, seguita, con un certo ritardo, da quella italiana, particolarmente attenta nel recepire e sviluppare le suggestioni e gli indirizzi di ricerca d'Oltralpe²¹. Gli studi corporativi di ambito francese hanno posto l'accento soprattutto sui momenti più acuti del conflitto all'interno delle Arti, non di rado analizzati alla luce di una prospettiva più ampia e degli interrogativi specifici posti dalla storia politica. In particolare, la conflittualità tra maestri e lavoratori nell'ambito della bottega artigiana è stata interpretata come «possibile palestra

¹⁹ P. Lanaro, *Gli Statuti delle Arti* cit., p. 332.

²⁰ Cfr. E. Coornaert, *Les corporations en France avant 1789*, Les Editions Ouvrieres, Paris, 1968; W.H. Sewell, *Work and Revolution in France* cit. e S.L. Kaplan, *Le lutte pour le controle du marché du travail à Paris au XVIII siècle*, «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», XXXVI (1989), pp. 361-412. Per una bibliografia più dettagliata e una riflessione più ampia in merito, si veda: A.D. Kessler, *A revolution in commerce: the Parisian merchant court and the rise of commercial society in Eighteenth-century France*, Yale University Press, New Haven-London, 2007.

²¹ Cfr. S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro* cit.

del rovesciamento delle gerarchie sociali attuato dalla Rivoluzione», riconoscendo nelle agitazioni e nelle rivendicazioni economiche che attraversano le Arti, con maggior asprezza e intensità tra Sei e Settecento, «i prodromi di più ampie tensioni sociali»²².

Accanto a queste forme di conflitto più appariscenti, è, però, soprattutto nella dialettica quotidiana e nelle permanenti negoziazioni che animano ordinariamente il sistema corporativo, e persino la vita della singola bottega artigiana, che trova più vivida espressione quella pluralità di interessi, culture e linguaggi che caratterizza il mondo del lavoro di Antico Regime. Sulla scia dell'approccio inaugurato, ormai più di vent'anni fa, da una ricerca di grande spessore come quella condotta, sempre in ambito francese, da Michael Sonensher²³, la storiografia più recente ha scelto di focalizzare l'attenzione soprattutto sui conflitti quotidiani, sui meccanismi di negoziazione e sulla molteplicità di linguaggi e di sistemi normativi cui essi rimandano, con l'intento dichiarato di ricostruire, tra le pieghe di questa «tensione plurivocale», i diversi interessi in gioco e, al tempo stesso, le forme di legittimazione cui essi di volta in volta si richiamano²⁴. È quanto si intende fare anche in questa sede, privilegiando, non a caso, una fonte specifica, quella delle cause civili, considerata spesso una documentazione più fredda di quella criminale²⁵, ma forse più di quest'ultima adatta a mettere in luce, nel ricorso reiterato e continuo alla giustizia, pratiche e tensioni ricorrenti nel mondo corporato, rivelatrici della difficoltà di trovare una sintesi efficace e duratura in quella pluralità di interessi, culture e linguaggi cui si è fatto cenno. La stessa varietà delle fattispecie giuridiche messe in gioco dal contenzioso civile conferma quanto esse tocchino da vicino la vita dei matricolati e il quotidiano operare delle Arti, sollevando questioni cruciali che attengono direttamente all'alto grado di complessità dell'organizzazione corporativa.

Al di là delle violazioni in senso stretto delle norme capitolari, tra le cause più diffuse di controversia giudiziaria tra i matricolati, s'impone nettamente la duplice, ma convergente, motivazione del mancato pagamento del lavoro svolto o della cattiva esecuzione

²² Ivi, p. 363.

²³ M. Sonensher, *Work and wages* cit.

²⁴ Cfr. S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro* cit., pp. 362-363.

²⁵ Per una discussione in merito si veda: M. Dean, J.C. Gégot, R. Wirtz, *Fonti criminali e storia sociale*, «Quaderni storici», XLVI (1981), pp. 192-235.

ne del lavoro commissionato. Motivazione convergente, si diceva, dal momento che in moltissimi casi la disputa è unica, dovendosi accertare in sede giudiziale se il credito vantato sia effettivo o non si debba, piuttosto, dar ragione all'insolvente che si rifiuta di pagare un prodotto scadente, la cui qualità e lavorazione non risultano conformi agli standard prescritti negli Statuti²⁶. In casi di questo genere, per dirimere il contenzioso, vengono di solito previsti opportuni accertamenti peritali, quasi sempre affidati ad altri membri dell'Arte: spesso gli stessi Consoli o, comunque, due o più maestri ritenuti «*experti et autorevoli*» e, come tali, «*degni di fede*». Questo probabilmente spiega come mai simili dispute, quando oppongono un membro della corporazione ad un committente esterno, raramente si concludano con lo scioglimento del debitore dal suo obbligo, tendendo in genere a tutelare il lavoro e gli interessi dei matricolati. Ne sono prova, ad esempio, le violentissime liti che, con maggior frequenza nel corso del Settecento, esplodono di continuo in un settore cruciale e fortemente protetto come quello dell'artigianato del legno, specialmente quando il manufatto protestato presenta dimensioni cospicue per complessità di lavorazione e costo. In queste controversie, che coinvolgono falegnami, ebanisti, carrozzieri, guarnimentari, ecc., ad avere la meglio sulle pretese dei committenti esterni che si rifiutano di pagare il lavoro svolto, adducendo a giustificazione della mancata retribuzione la cattiva qualità del manufatto commissionato, sono quasi sempre gli artigiani matricolati²⁷, anche se la frequenza stessa del contenzioso lascia intendere l'esistenza di un problema più vasto e generalizzato di scadimento qualitativo della lavorazione artigiana, spesso semplicemente aggirato, ma non certo risolto, dalla tutela peritale della corporazione.

Esiti ben diversi hanno, invece, gli accertamenti peritali quando il rapporto creditore-debitore si profila all'interno della stessa Arte, vale a dire quando esiste, come nel caso della manifattura tessile, una struttura verticale della produzione che prevede più passaggi del medesimo manufatto per fasi successive di lavora-

²⁶ Particolarmente esposta a controversie di questo genere sembra essere, ad esempio, l'Arte dei Sartori, che, soprattutto nel corso del Settecento, ma in misura tutt'altro che irrilevante anche nei due secoli precedenti, offre un lungo elenco di episodi di lavorazioni difettose protestate e di pagamenti non eseguiti. Asn, *Ministero dell'Interno - II Inventario. Arti e mestieri*, b. 5034.

²⁷ Ivi, bb. 5035 e 5036.

zione o quando a commissionare il lavoro alle maestranze artigiane sono negozianti o mercanti-imprenditori, anch'essi inquadrati all'interno della corporazione, che forniscono al singolo artigiano la materia prima e, talvolta, anche gli strumenti di lavoro e ritirano poi il prodotto lavorato per la vendita e lo smercio sul mercato.

Un esempio per tutti è rappresentato, in tal senso, dall'Arte della Seta. A partire già dagli anni settanta del Cinquecento si registra un sensibile incremento delle tensioni interne all'Arte, soprattutto per quel che concerne i rapporti conflittuali tra le maestranze artigiane, con in testa i tessitori, e i mercanti di drappi, che tra la fine del XVI secolo e gli inizi di quello seguente vanno acquisendo un ruolo via via sempre più forte e decisivo nel governo dell'Arte, oltre che come indispensabile anello di collegamento fra mercato e mondo produttivo²⁸. I processi civili dibattuti presso il Tribunale dell'Arte mostrano come alla base di simili attriti vi siano, innanzitutto, motivazioni di carattere economico, prevalentemente legate alle retribuzioni dovute dai mercanti di stoffe ai tessitori, non più stabilite, da quel che si desume dalla documentazione giudiziaria, secondo le modalità originariamente previste dagli Statuti, vale a dire durante le adunate collegiali dell'Arte, bensì sempre più spesso lasciate alla libera contrattazione tra le parti²⁹. A ricorrere presso il Tribunale dell'Arte sono soprattutto i mercanti, che lamentano furti e frodi subiti ad opera dei tessitori, i quali, invece di restituire tutta la merce tessuta, ne rivendono clandestinamente una parte. Non mancano, tuttavia, casi di denunce di tessitori contro i mercanti per pagamenti mancati o effettuati in ritardo o inferiori rispetto alla somma inizialmente pattuita. Durante i dibattimenti processuali, in parecchi casi emerge, del resto, che le indebite appropriazioni di tessuto perpetrate dai tessitori ai danni dei mercanti sono, in realtà, pratiche compensative delle «poche» o ritardate o mancate «mercedi»³⁰.

Sin dalle prime battute, i Consoli dell'Arte si schierano nettamente a favore del ceto mercantile. Nel 1573 innalzano le pene pecuniarie contro la pratica diffusa dei furti ad opera dei tessitori; per

²⁸ Cfr. R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti cit.*, pp. 349-350.

²⁹ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Processi civili del Tribunale dell'Arte della Seta*, bb. 32-36, 80-89, 160-167, 188-230 e *II Numerazione. Procedure giudiziarie civili e criminali dibattute nella Curia dell'Arte della Seta*, bb. 238 e 251.

³⁰ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta - I Numerazione. Inchieste*, bb. 235-239.

spezzare la coesione del mondo artigiano, vengono, inoltre, previsti lauti compensi per le spie³¹. Soltanto pochi anni dopo, nel 1592, su pressione dei mercanti, la corporazione inasprisce ulteriormente le sanzioni in precedenza fissate e introduce pene detentive per quei tessitori che si siano recidivamente macchiati del reato di furto o appropriazione indebita di tessuto ai danni dei propri datori di lavoro³². Nemmeno la minaccia del carcere e di più onerose sanzioni pecuniarie riesce, tuttavia, ad estirpare del tutto, o quanto meno a ridurre, simili pratiche illecite, tanto che, appena dieci anni più tardi, nel maggio del 1602, i Consoli dell'Arte, sempre assecondando le insistenti richieste di tutela da parte dei mercanti, sono costretti ad inviare un *Memoriale* alla Regia Camera della Sommaria in cui espongono come

da molti anni in qua infiniti Mercanti mancano per le continue truffe che a loro sono fatte dai Tessitori [...]; poichè essi danno a tessere le sete in grossa somma a diversi Tessitori [...] e questi se le vendono e barattano a loro uso [...] ed essi poveri Mercanti non possono recuperare il loro e vengono a mancare³³.

Dal documento si desume che nella città si sono venuti progressivamente a creare stabili circuiti commerciali di merci sottratte fraudolentemente; attraverso un ulteriore inasprimento delle pene, i dirigenti corporativi sperano, pertanto, di riuscire ad «atterrire» i tessitori e di scoraggiarli dal commettere simili furti, così da favorire «l'accrescimento dell'Arte» e, al tempo stesso, assicurare «il pubblico beneficio»³⁴. In data 12 marzo 1603, i Consoli dell'Arte ottengono dal governo viceregio un nuovo Bando che, per i reati commessi dai tessitori, prevede, oltre al carcere per tre anni, l'interdizione dal mestiere, l'espulsione dal Regno, pene corporali e «altre ad arbitrio di detti Consoli»³⁵.

Nei decenni seguenti, il rapporto tra mercanti e tessitori si deteriora ulteriormente, anche per via della sfavorevole congiuntura

³¹ *Bando del 23 gennaio 1573*, citato in G. Tescione, *Gli statuti inediti dell'arte della seta a Napoli*, S.I.E.M., Napoli, 1933.

³² Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Processi civili del Tribunale dell'Arte della Seta: Bandi penali del 1592-1593*, b. 80, fasc. 102.

³³ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Inchieste: Memoriale dei Consoli e dei Mercanti dell'Arte, 30 maggio 1602*, b. 104, fasc. 195.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ivi*, *Bando del 12 marzo 1603*.

commerciale che, come si è detto nel capitolo III, a partire dagli anni trenta del Seicento, in concomitanza con una fase di profonda e generale ristrutturazione del mercato internazionale della seta³⁶, mette a dura prova le capacità di adattamento e di sopravvivenza della manifattura serica napoletana. La contrazione delle esportazioni di tessuti, il decentramento in aree suburbane di alcune fasi della lavorazione della seta³⁷, l'assenza di regole a tutela del mestiere dell'artigiano e, in particolar modo, di norme che regolamentino efficacemente l'offerta e il prezzo del lavoro, provocano un crescente inasprimento della concorrenza interna, di cui approfitta la componente mercantile dell'Arte per spuntare condizioni più convenienti nei confronti delle prestazioni dei tessitori³⁸. Sulla scia di questa congiuntura sfavorevole, le tensioni all'interno dell'Arte si acutizzano pericolosamente, tanto che negli anni 1638 e 1639 e poi in quelli dal 1643 al 1646, in occasione dell'elezione dei Consoli, si decide di non convocare i tessitori, temendo disordini e tumulti, e si procede a riconfermare con nomina governativa i Consoli in carica³⁹.

Tali tensioni sfociano, poi, in un conflitto aperto tra il luglio e l'agosto del 1647, quando si intrecciano con l'esplosione della rivolta di Masaniello. I tessitori, insieme ai filatori, fino a questo momento apparentemente disaggregati tra di loro⁴⁰, si uniscono in un'azione comune, tesa a riguadagnare le posizioni di autonomia perse nell'ambito della manifattura e della corporazione. A tal fine, si congregano, si armano e si sollevano, sottraggono con la forza ai Consoli tutte le «scritture» e i «privilegi» dell'Arte e occupano il palazzo del viceré e la sede della Regia Camera della Sommaria⁴¹. Al nuovo Presidente della Sommaria, Giulio Genoino, insediatosi nella carica nei giorni della rivolta e vicino al mondo delle corporazioni in quanto proveniente da una famiglia di setaioli⁴², i tes-

³⁶ Cfr. C. Poni, *Moda e innovazione* cit.

³⁷ Cfr. *supra*, cap. III.

³⁸ Cfr. R. Ragosta, *Istituzioni e conflitti* cit., p. 351.

³⁹ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Consultationum: Relazione del Presidente Commissario della Nobile Arte della Seta*, 7 aprile 1660, vol. 57.

⁴⁰ Cfr. R. Ragosta, *Napoli, città della seta*, cit., p. 124.

⁴¹ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Notamentorum: Consoli della Seta, Tessitori e altri*, 13 agosto 1647, vol. 105. Sui frenetici eventi di quei giorni si veda anche: F. Capecelatro, *Diario di Francesco Capecelatro* cit., vol. I, pp. 240-249.

⁴² Sulla figura di Giulio Genoino si vedano: N. Napolitano, *Masaniello e Giulio Genoino: mito e coscienza di una rivolta*, Fiorentino, Napoli, 1962; P.L. Rovito, *La Rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48)*, «Rivista storica italiana», XCVIII (1986), n. 2, pp. 367-462; A. Musi, *La Rivolta di Masaniello* cit. e F. Benigno, *Il mistero di Masaniello* cit.

sitori dichiarano di trovarsi «in forte opposizione» con i Consoli e con il ceto mercantile ed esprimono le proprie proteste contro la detenzione dei telai da parte dei mercanti, contro l'esercizio della tessitura fuori dalla città e, soprattutto, contro l'assenza di norme poste a salvaguardia del loro lavoro e delle loro retribuzioni⁴³. Nei giorni seguenti, i tessitori presentano un progetto di Statuto che, pur ispirandosi nelle sue linee di fondo ai principi stabiliti nella seconda metà del Quattrocento da Ferrante d'Aragona, mira al ripristino della loro autonomia professionale e, più in generale, all'affermazione degli interessi del mondo artigiano su quelli del ceto mercantile. Non a caso, essi chiedono che il Console scelto tra i tessitori abbia una posizione di primato rispetto a quello espresso dai mercanti e tentano di operare un vero e proprio ribaltamento delle gerarchie all'interno dell'Arte, rivendicando la centralità del proprio ruolo all'interno del sistema produttivo, contro la pretesa dei mercanti di influenzare con la propria forza economica l'organizzazione del lavoro⁴⁴.

La posizione di forza dei mercanti all'interno della corporazione viene, tuttavia, soltanto scalfita dai successi ottenuti dai tessitori nell'agosto del 1647. L'approvazione in sede istituzionale del progetto di Statuto da questi ultimi presentato contribuisce a mutare le regole del gioco, ma non riesce, se non in minima parte, ad eliminare le ragioni di attrito tra le due anime della corporazione, quella artigiana e quella mercantile, né tanto meno a stemperare in modo duraturo la conflittualità interna all'Arte, ponendo fine alle continue diatribe tra tessitori e mercanti. Nel 1680, ad esempio, i tessitori accusano i mercanti di danneggiare la manifattura commissionando lavori di scarsa qualità, mentre questi ultimi si difendono sostenendo che le loro scelte sono dettate dal mercato, ormai orientato verso la domanda di tessuti più leggeri ed economici⁴⁵. Dietro alle motivazioni contingenti dello scontro tra tessitori e mercanti si scorge un antagonismo atavico. Come opportunamente

⁴³ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Notamentorum: Consoli della Seta, Tessitori e altri*, 13 agosto 1647, vol. 105.

⁴⁴ *Statuto dell'Arte della Seta del 1647*, citato in G. Tescione, *Gli statuti inediti* cit. Il progetto di Statuto presentato dai tessitori viene approvato dalla Sommaria nell'agosto del 1647 e, subito dopo, ratificato dal re. Cfr. F. Capecelatro, *Diario di Francesco Capecelatro* cit., vol. I, pp. 247-249 e A. Lepre, P. Villani, *Le richieste dell'Arte della seta* cit.

⁴⁵ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Vassallo: Memoriale dei Consoli e dei Mercanti dell'Arte della Seta al Re di Spagna*, 9 aprile 1680, b. 121, fasc. 26.

evidenziato da Rosalba Ragosta, a fronteggiarsi sono due diverse strategie produttive, frutto del persistente carattere duale della manifattura serica napoletana, divisa tra spinte modernizzanti, aperte all'innovazione di prodotto e di processo e ai larghi orizzonti del mercato internazionale, da un lato, e forze più conservatrici, restie ad ogni forma di cambiamento e tese a sfuggire alla competizione incalzante dei manufatti stranieri e alle mutevoli tendenze della moda, dall'altro⁴⁶. Un dualismo, questo, che si protrae, non di rado con toni piuttosto accesi, per buona parte del secolo seguente e che contribuisce a minare e a sgretolare progressivamente quello spirito cooperativo che aveva in origine animato l'esistenza dell'Arte, configurandosi come una delle ragioni principali della crisi della manifattura serica partenopea tra Sei e Settecento.

Ancora nel 1734, i tessitori di drappi di argento, in numero di circa trecento, sottoscrivono e inoltrano una petizione al re, in cui lamentano la decadenza dell'Arte e, esattamente come cinquant'anni prima, ne attribuiscono la causa alle strategie produttive dei mercanti, tendenti ad abbassare sempre più gli standard qualitativi dei tessuti. Vengono, inoltre, denunciati i bassi livelli delle retribuzioni, la mancanza di controlli efficaci sulla produzione e la compiacenza dei Consoli nei confronti degli abusi perpetrati dai mercanti:

Gli uni con gli altri non si molestano. Sicché la fabbrica dei drappi non ha un giusto e convenevole ordine⁴⁷.

Per ovviare a questi problemi e spezzare la forte solidarietà tra Consoli e mercanti, i tessitori propongono di nominare un Sovrintendente dell'Arte, che sia «uomo espertissimo di sete», capace di vigilare su tutto il processo produttivo e cui spetti anche il compito di stabilire, di comune accordo con i dirigenti corporativi, «le dovute maestrie dei drappi, affinché siano soddisfatte le mercedi dei poveri operai»⁴⁸.

Diversa la strategia adottata da un altro gruppo di artigiani indipendenti, anch'essi inquadrati nell'Arte della Seta e in perenne conflitto con i mercanti di drappi, ma, se possibile, ancor più

⁴⁶ R. Ragosta, *Napoli, città della seta* cit., p. 4.

⁴⁷ Asn, *Segreteria di Stato d'Azienda: Memoriale dei Tessitori dei drappi di seta al Re Carlo, 1734*, b. 1, fasc. 24.

⁴⁸ *Ibidem*.

agguerriti e compatti dei tessitori, tanto da disporre di un proprio Avvocato e persino di un rappresentante alla corte di Madrid: i tintori di seta, con in testa quelli «di nero». In questo caso, lo scontro verte principalmente sulle continue frodi commesse dai tintori ai danni dei mercanti durante le operazioni di tintura, soprattutto in relazione all'utilizzo di «materiali proibiti e perniciosi, quali allume, limatura di ferro, melassa, feccia secca di botte et altre triste misture», tendenti ad aumentare il peso della stoffa e atti, quindi, a nascondere ai committenti furti e indebite sottrazioni di parte della seta data a tingere⁴⁹. Sin dagli anni novanta del Cinquecento, i mercanti tentano di estirpare simili frodi e ottengono dalla Regia Camera della Sommaria l'emanazione di un Bando restrittivo che introduce pene severe contro i trasgressori: multe altissime, carcere fino a tre anni e, per i recidivi, l'interdizione dal mestiere⁵⁰. Per imporre un controllo più severo sull'attività professionale dei tintori, agli inizi del Seicento, i mercanti ottengono anche che, anziché di notte, com'erano soliti fare, essi siano obbligati a tingere la seta soltanto di giorno e in orari stabiliti, con un vero e proprio rovesciamento dei loro abituali ritmi di lavoro⁵¹. Dal canto loro i tintori, pur non negando e, anzi, confessando apertamente di essere responsabili delle frodi loro imputate, sostengono di esservi costretti a causa del comportamento dei mercanti, i quali già da tempo si rifiutano di riconoscere loro l'antico diritto al «calo delle sete», attraverso il quale, in aggiunta al pagamento in denaro, veniva tradizionalmente integrato il compenso per il loro lavoro⁵². Il problema delle retribuzioni resta, in effetti, il punto dolente del rapporto mercanti-tintori. Nel 1627, questi ultimi ricorrono alla Sommaria lamentando il fatto che i mercanti non corrispondono loro le mercedi in contanti, ma «in altri modi»⁵³, mentre, tra il 1631 e il 1634, a seguito di ulteriori ricorsi, ottengono l'emanazione di alcuni Bandi a proprio favore con cui viene garantito il livello dei loro compensi e, al tempo stesso, viene proibito ai mercanti di svol-

⁴⁹ Cfr. R. Ragosta, *Stato, mercanti e tintori di seta* cit., p. 22.

⁵⁰ Bnn, *Sezione manoscritti: Memoria per la Nobile Arte della Seta. Bando et comandamento da parte della Sacra Cattolica Maestà e della Regia Camera della Sommaria del 2 dicembre 1591*, Napoli, 1591-1679, Ms. XI B_30, ff. 210-212t.

⁵¹ Ivi, *Decreto della Regia Camera della Sommaria del 15 marzo 1600*, ff. 213-214.

⁵² Ivi, *Memoriale dei tintori di nero alla Camera della Sommaria*, ff. 215-215t.

⁵³ Ivi, *Bandi della Regia Camera della Sommaria del 16 dicembre 1627 e del 12 giugno 1628*, ff. 220-220t.

gere le operazioni di tintura nelle proprie case o botteghe, secondo una prassi invalsa in quegli anni per ridurre i costi di produzione e ridimensionare la forza contrattuale dei tintori⁵⁴.

Nei decenni seguenti le tensioni giungono al culmine. Nell'ottobre del 1642, i tintori di nero presentano alla Regia Camera della Sommaria un progetto di «monopolio con comunità di mercede»⁵⁵, incentrato sul principio dell'equa suddivisione dei guadagni e finalizzato ad aggirare il problema della forte concorrenza interna al settore, oltre che a stabilire su un piano di forza i rapporti con il ceto mercantile. A tale proposta di portata rivoluzionaria il governo reagisce prendendo tempo, mentre i mercanti e i Consoli dell'Arte, per contenere e contrastare le richieste dei tintori, avanzano una contro-proposta, basata anch'essa sul principio della centralizzazione, ma non di tutto il processo tintorio, bensì soltanto della fase della «ingallatura», maggiormente soggetta alle frodi, che avrebbe dovuto svolgersi in un luogo a ciò appositamente deputato, sotto la sorveglianza di uno dei Consoli e di un funzionario governativo⁵⁶. Tra alterne vicende, la diatriba si protrae per quasi cinquant'anni, registrando, dapprima, il prevalere delle ragioni dei mercanti e, poi, tra il 1679-80 e il 1691, il breve successo del «sogno comunitario»⁵⁷ dei tintori di nero, i quali, scavalcando gli organi di governo napoletani, ricorrono direttamente al re di Spagna e ottengono di poter gestire in proprio le operazioni di tintura con criteri monopolistici e collettivisti⁵⁸. Un successo, questo, che suscita idee di rivalsa in tutto il mondo artigiano, *in primis* tra i tintori «di colori», che subito presentano a Carlo II una richiesta analoga a quella dei tintori di nero, ma che, come si è detto, ha breve durata. Immediatamente i Consoli dell'Arte e i mercanti, nominata una commissione composta da ventidue deputati e dall'Avvocato dell'Arte con l'incarico di

⁵⁴ Ivi, *Bandi della Regia Camera della Sommaria del 2 febbraio 1631, del 3 aprile 1634 e del 29 novembre 1634*, ff. 221-221t, 222-224t e 230t-231t. Per i mercanti colti in flagrante a tingere la seta nelle proprie case o botteghe vengono previste pene severissime, che vanno da onerose sanzioni pecuniarie a punizioni corporali, fino alla privazione del diritto di voto attivo e passivo.

⁵⁵ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Consultationum: Consulta per il nero della tinta*, 6 ottobre 1642, vol. 44.

⁵⁶ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Vassallo: Memoriale dei Consoli e dei Mercanti dell'Arte della Seta al Re di Spagna*, 9 aprile 1680, b. 121, fasc. 26.

⁵⁷ R. Ragosta, *Napoli, città della seta cit.*, p. 125.

⁵⁸ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Vassallo: Memoriale dei Consoli e dei Mercanti dell'Arte della Seta al Re di Spagna*, 9 aprile 1680, b. 121, fasc. 26.

elaborare una precisa strategia per contrastare le pretese dei tintori, inviano al re un lungo *Memoriale* di protesta, in cui illustrano con piglio polemico gli inconvenienti di una simile gestione:

Con tale unione di mercede si è persa la gara e l'emulazione fra i Tintori, la quale non ha luogo nella comunità, ed opera che ciascuno tralascia di fatigare più dell'altro, mentre ugualmente viene distribuita la mercede tanto a chi fatica quanto a chi non fatica [...] e così ogni cosa va in rovina, mentre i Tintori vanno passeggiando per la città ufani [= fieri] di aver sotmesso un'Arte così nobile, un'Arte così libera⁵⁹.

Le lamentele dei mercanti restano inascoltate presso la Corte di Madrid. Nel 1691, tuttavia, accogliendo i continui ricorsi dei Consoli dell'Arte e dell'intero ceto mercantile, il Consiglio Collaterale decreta la fine della gestione collettiva della tintura di nero e ordina che le operazioni di tintura tornino a svolgersi nelle botteghe dei tintori in un sistema di «concorrenza tra di loro»⁶⁰.

Nemmeno una così netta sconfitta delle pretese monopolistiche dei tintori riesce a porre fine all'annoso conflitto col ceto mercantile. Per tutto il Settecento continuano gli scontri e le tensioni, anche se un significativo momento di svolta è rappresentato, nel 1740, dalla decisione del Supremo Magistrato di Commercio di centralizzare nuovamente le operazioni di tintura in un edificio denominato *Serraglio*⁶¹. Le condizioni dell'accentramento sono, in questo caso, ben diverse da quelle realizzate nel 1679-80 su proposta dei tintori: non più «monopolio» e «comunità di mercede», ma «libera concorrenza» tra i vari maestri tintori, che sono, però, obbligati a svolgere tutte le fasi della tintura della seta all'interno del Serraglio, sotto la vigile sorveglianza di un Console dell'Arte e di un funzionario governativo. Accrescendo il controllo sull'intero processo tintorio e sostenendo il regime di libera concorrenza tra i tintori, il governo asseconda, dunque, le aspirazioni dei mercanti, ma, al tempo stesso, opera un tentativo di conciliazione, concedendo significativi aumenti di compenso ai tintori e vietando ai mercanti di aprire proprie tintorie e di «tenere presso di sé tinta di

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit., Tit. CCLXV: Serrificium, Prammatica I, 17 marzo 1740*, vol. 14, pp. 84-99.

negro, o di colore, anche per intermezza persona»⁶². Ciononostante, i rapporti tra tintori e mercanti continuano, nei decenni successivi, ad essere estremamente conflittuali, dal momento che i primi cercano di controllare e limitare l'accesso di nuovi maestri nel Seraglio, mentre i secondi, sempre sostenuti dai dirigenti corporativi, tentano di opporsi ad una simile politica restrittiva e insistono nel sostenere l'opportunità della concorrenza tra i tintori⁶³.

Al di là di questi momenti particolarmente acuti di scontro e di tensione, è l'andamento del contenzioso civile che, ancora una volta, contribuisce a gettar luce sul perdurare di un alto grado di conflittualità all'interno della corporazione e sull'inasprirsi degli attriti tra i matricolati. La serie delle *Inchieste* aperte dai Consoli dell'Arte consente un esame più ravvicinato di simili frizioni⁶⁴. Si moltiplicano, nel corso del XVIII secolo, le cause relative ai reati di furto e appropriazione indebita di tessuto perpetrati dai tessitori ai danni dei mercanti proprietari della stoffa, ma il quadro sembra complicarsi notevolmente rispetto ai secoli precedenti. Accanto ai ricorsi dei mercanti defraudati e, per converso, alle non rare lamentele dei tessitori che denunciano il mancato o ritardato pagamento del lavoro eseguito⁶⁵, non mancano esempi di furti di scampoli e rocchetti di seta da parte dei filatori⁶⁶, di truffe degli incannatori ai danni di questi ultimi⁶⁷, di frodi e appropriazioni indebite di seta da parte di tintori e rimondatrici ai danni dei mercanti, ma anche degli stessi tessitori⁶⁸, a conferma del fatto che la varietà delle fasi

⁶² Ivi, p. 93.

⁶³ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Vassallo: Memoria dei Maestri privilegiati della Tinta nera al Supremo Magistrato di Commercio, 26 gennaio 1805*, b. 126.

⁶⁴ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Inchieste*, bb. 235-239.

⁶⁵ Particolarmente interessanti, a tal proposito, due denunce presentate da tessitori contro i rispettivi datori di lavoro, rispettivamente in data 21 marzo 1720 e 16 aprile 1722. Ivi, b. 237.

⁶⁶ Ad esempio, in data 6 gennaio 1719. Ivi, b. 236.

⁶⁷ Relativamente al rapporto conflittuale tra incannatori e filatori, si veda la richiesta presentata da questi ultimi alla Regia Camera della Sommaria in data 19 giugno 1723, per il rinnovo di un Bando restrittivo del 1603. Ivi, b. 235.

⁶⁸ Esemplare, in tal senso, una causa dibattuta dinanzi al Tribunale dell'Arte tra il giugno e il luglio del 1783, per l'appropriazione indebita di svariate libbre di seta da parte dei coniugi Leonardo Chiariello e Angela Palumbo, «di professione rimondatrice», ai danni di Agnello Massa e Sabato Biondi, «pubblici negozianti di seterie», e del «tessitore di seta palermitano» Antonino Scaglione, inizialmente accusato del furto, che poi, invece, a seguito del processo e di opportune indagini dispo-

della lavorazione contribuisce in modo significativo ad accrescere le occasioni di conflitto all'interno di una corporazione numerosa e fortemente stratificata come l'Arte della Seta.

Informazioni altrettanto interessanti si desumono dalla serie dei *Sequestri di merci* disposti dai Consoli dell'Arte, con maggior frequenza nel corso del Settecento⁶⁹. Un'analisi attenta di questa documentazione permette di distinguere i provvedimenti adottati per sospetta provenienza della merce tenuta in bottega dai maestri tessitori, che in molti casi si dimostra essere frutto di furti e appropriazioni indebite ai danni dei mercanti, da quelli, ancor più numerosi, effettuati per lavorazione non conforme ai Regi Bandi, vale a dire per qualità scadente del tessuto oppure della tintura su di esso eseguita⁷⁰. Parallelamente, le fonti denunciano un significativo incremento di episodi di violenza, liti e vere e proprie risse, particolarmente frequenti tra gli anni trenta e quaranta del Settecento, quasi che una sorta di sommario ricorso alla giustizia privata tenda progressivamente a prevalere e ad affermarsi sui tradizionali canali della giurisdizione corporativa⁷¹. Per la maggior parte, si tratta di scontri e di disordini che insorgono tra i matricolati e, in particolare, tra tessitori, mercanti e tintori, ma non mancano casi di garzoni e apprendisti che, come si è visto nel capitolo IV, denunciano percosse e maltrattamenti subiti ad opera dei maestri⁷². È, questa, l'altra faccia del fenomeno rappresentato dal furto di merce, assai frequente e cospicuo nelle dimensioni, compiuto da apprendisti e giovani lavoratori ai danni dei propri datori di lavoro⁷³: segnali, entrambi, di una conflittualità che non si appiana negli argini formali della tutela statutaria.

ste dai Consoli dell'Arte, si scopre essere stato commesso appunto dalla Palumbo e da suo marito. Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 2042, fasc. 54527.

⁶⁹ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Sequestri di merci*, b. 239.

⁷⁰ Tra il 1701 e il 1725, ad esempio, sono 53 i sequestri di seta disposti per sospetta provenienza della merce e ben 113 quelli effettuati per lavorazione non conforme ai Regi Bandi. *Ibidem*.

⁷¹ Asn, *Consolato dell'Arte della Seta – I Numerazione. Inchieste*, b. 238.

⁷² Episodi di questo genere si registrano, ad esempio, in data 29 febbraio 1716 e 2 agosto 1723. *Ivi*, bb. 236 e 237.

⁷³ A questo proposito, tra gli episodi giudizialmente più significativi, si segnala un cospicuo furto di seta avvenuto nei magazzini dell'Arte in data 26 ottobre 1707, mentre circa undici anni più tardi, nel novembre del 1718, un episodio analogo coinvolge tutti i lavoratori che di notte dormono nel medesimo magazzino, da cui vengono sottratti numerosi drappi e scampoli di seta. *Ivi*, b. 236.

L'Arte della Seta – ma il discorso potrebbe agevolmente essere esteso anche alla manifattura della lana⁷⁴ – non rappresenta un caso isolato. Certo, come si è detto, la complessità del processo produttivo e l'articolata stratificazione del personale addetto contribuiscono a moltiplicare le occasioni di attrito e di tensione, anche per via degli interessi a volte confliggenti e delle differenti culture del lavoro di cui sono portatrici le diverse componenti sociali dell'Arte. Ma anche nelle corporazioni numericamente più ristrette e caratterizzate da lavorazioni meno complesse il contenzioso civile è all'ordine del giorno e, anzi, sembra rappresentare uno dei tratti caratteristici delle relazioni interne all'Arte. Anche in questo caso, accanto ai frequenti conflitti che, con maggiore intensità nel corso del Settecento, oppongono i Consoli stessi ad ampi settori delle maestranze artigiane, alimentando in molte Arti un diffuso malumore rispetto alle malversazioni, alle connivenze e al disinvolto esercizio del potere da parte dei dirigenti corporativi⁷⁵, come si è già avuto modo di illustrare nel capitolo II, tra le motivazioni principali di scontro tra i matricolati compaiono violazioni delle norme statutarie, mancati pagamenti, inadempienze contrattuali, furti e abusi di vario genere, a chiara testimonianza dell'esistenza di una pluralità di fattispecie giuridiche che danno vita ad un fitto groviglio di liti e controversie non sempre facile da ricostruire e dipanare.

Nello specifico, tra le violazioni statutarie, un interesse particolare riveste il mancato rispetto della distanza prescritta tra le botteghe. La spinosa questione della «picciola distanza tra i posti o botteghe dell'individui dell'Arte»⁷⁶ è strettamente connessa alla crescita esponenziale, e spesso incontrollata, dei maestri matrico-

⁷⁴ A mero titolo d'esempio, si segnala un «processo criminale» dibattuto nel settembre del 1623 dinanzi al Tribunale dell'Arte della Lana tra Ferdinando Ciambello, «di professione cardatore», e i fratelli Giuseppe e Giovan Battista Marrochiello, mercanti di lana, per il furto di alcune pezze di panno «trafugate» e illecitamente rivendute dal Ciambello ai danni dei due mercanti che giele avevano consegnate per la cardatura. Asn, *Sezione Giustizia – Processi Antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1885, fasc. 51959.

⁷⁵ Esempolari, in tal senso, gli abusi e le malversazioni di cui si macchiano, tra Sei e Settecento, i Consoli delle corporazioni dei Barbieri e Pelucchieri, dei Cartari di carte da gioco, dei Ferrari e dei Maccheronari, prontamente denunciati dagli stessi matricolati, gravemente colpiti nei propri interessi. Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 12bis; b. 2, fasc. 40; b. 3, fasc. 57bis e Asn, *Tribunali Antichi*, b. 1734.

⁷⁶ L'espressione è tratta da un ricorso indirizzato nel 1805 al Ministro dell'Interno dall'Arte dei Verdumari. Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 167.

lati e, conseguentemente, del numero delle botteghe afferenti ad una medesima Arte, con grave danno per l'equilibrio domanda-offerta e per il livello dei prezzi e, dunque, anche per la certezza di esistenza economica dei singoli esercenti⁷⁷. Per questa ragione, le Capitolazioni delle Arti napoletane sono, in genere, piuttosto severe nel fissare la distanza minima da rispettare per l'apertura di una nuova bottega e nel prevedere aspre sanzioni per i trasgressori, di solito costretti a «serrare la detta bottega» e, in alcuni casi, persino a risarcire gli altri maestri danneggiati.

È a queste norme capitolari così rigide e restrittive che si richiamano i tanti ricorsi presentati, a seconda dei casi, ai Tribunali interni delle Arti, alla Gran Corte della Vicaria o al Tribunale dell'Annona, nel caso specifico delle Arti annonarie, per la chiusura di una bottega che non rispetti rigorosamente le distanze prescritte. Emblematica, in tal senso, si rivela una causa intentata nell'agosto del 1786 da Giacomo Gagliozzi e Vincenzo Petagna, entrambi «Bottegai di più esercitii, iscritti all'Arte dei Pizzicaroli, il primo con bottega nella Piazza di S. Elmo nuovo, il secondo con bottega nella Strada di S. Monica», contro Gerardo Cavaliero, anch'egli «Bottegaio di più esercitii [...] che avea per lungo corso d'anni esercitato suo mestiere in una bottega sita nella Strada di S. Votivo, ove fu matricolato». Presentatisi dinanzi al Tribunale dell'Annona, i due querelanti dichiarano che il detto Cavaliero, «avvalendosi del pretesto di venir espulso dal padrone della casa ove tiene sua bottega [...], ha macchinato di trasferire altrove il suo esercizio» e ha affittato un «basso» nell'anzidetta Strada di S. Monica, «vale a dire a poche canne di distanza dalla bottega del Petagna ed in poca distanza altresì dall'altra bottega del Gagliozzi», richiedendone licenza all'Eletto del Popolo⁷⁸. Appellandosi al rispetto del dettato statutario, i due maestri danneggiati affermano che un simile trasferimento

sarebbe un atto illecito e contro il prescritto delle Capitolazioni dell'Arte munite di Regio assenso, le quali nel caso dell'espulsione dell'inquilino in

⁷⁷ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 77.

⁷⁸ Si ricordi che a Napoli le corporazioni annonarie, per il ruolo svolto nell'approvvigionamento alimentare della città e nella regolazione dell'offerta e dei prezzi dei generi di primo consumo, sono poste sotto la giurisdizione dell'Eletto del Popolo, cui spetta la responsabilità di presenziare all'elezione dei Consoli e ratificarne la nomina, di provvedere all'acquisto delle partite di grano e delle altre derrate alimentari e alla loro ripartizione tra i commercianti, di invigilare sulle attività che si svolgono nel mercato e sulla buona qualità delle merci esposte e, non ultimo, di dare licenza ai matricolati per l'apertura di una nuova bottega.

tal Arte matricolato, gli permettono sì il passaggio, ma in quella medesima strada, ove prima ritrovavasi; non già in altra diversa strada, o in altro luogo, ove arrecherebbe pregiudizio alle altre convicine, ed antiche botteghe, che ivi si trovano [...] e quando altrove pensasse di collocarsi, sarebbe altresì obbligato a serbare la legge della distanza⁷⁹.

Essi chiedono, pertanto, che, in osservanza delle Capitolazioni dell'Arte, sia vietato al Cavaliere di trasferire il suo esercizio nell'anzidetta Strada di S. Monica, «sotto pena di sua immediata carcerazione», e fanno istanza affinché l'Eletto del Popolo non gli conceda la licenza necessaria per l'apertura della nuova bottega; istanza che viene prontamente accolta dal Tribunale dell'Annona, il quale riconosce l'inderogabilità del dettato statutario e ribadisce l'obbligo per tutti i matricolati di attenersi scrupolosamente alla «legge della distanza»⁸⁰.

Si nota, dunque, in questo come in altri casi analoghi⁸¹, una chiara convergenza tra la sentenza emessa da una magistratura cittadina, qual è appunto il Tribunale dell'Annona, e quanto prescritto dalle Capitolazioni delle Arti, a riprova del definirsi di una prassi giurisprudenziale costantemente orientata alla più rigorosa interpretazione del privilegio corporativo e ad una decisa chiusura verso ogni sollecitazione al mutamento che pure provenga dall'interno stesso delle corporazioni. Nel caso specifico della distanza, l'intransigente rispetto delle norme capitolari è, peraltro, imposto da una ancor più cogente motivazione di ordine economico, vale a dire dall'esigenza di porre un freno all'indiscriminato proliferare di esercizi commerciali in un universo urbano sostanzialmente ancora ristretto⁸². Non a caso, la spinosa questione della distanza sembra assumere particolare rilevanza nelle Arti annonarie, più direttamente condizionate dal carattere angusto del mercato cittadino, oltre che dal basso coefficiente di elasticità della domanda di beni commestibili, e, quindi, segnate da un più alto grado di conflittualità interna e da una fortissima concorrenza tra i matricolati,

⁷⁹ Asn, *Sezione Giustizia - Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1966, fasc. 53031.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ Altrettanto interessante e caratterizzato dal medesimo esito è, ad esempio, un ricorso presentato nel 1769, sempre dinnanzi al Tribunale dell'Annona, da un tale Pietro Schettini, «di professione Casadoglio», per ottenere che venga rispettata «la distanza prescritta dalle Capitolazioni dell'Arte fra due botteghe di essa professione». Ivi, b. 1829, fasc. 50858.

⁸² Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, pp. 77-78.

che non esitano a ricorrere alla giustizia e a chiamare in causa le magistrature cittadine, pur di tutelare i propri interessi e salvaguardare la propria fetta di mercato.

La documentazione giudiziaria si rivela interessante anche da un altro punto di vista. Un esame attento degli incartamenti processuali inerenti al contenzioso corporativo consente di circoscrivere, almeno in parte, le competenze specifiche, in verità piuttosto ampie, dei Tribunali interni alle corporazioni e fornisce informazioni essenziali per ricostruire i loro meccanismi di funzionamento e i rapporti, più o meno conflittuali, da essi intrattenuti con gli altri organi giurisdizionali, in particolare con la Gran Corte della Vicaria e con la Regia Camera della Sommaria, la prima competente nelle cause civili e criminali, la seconda in quelle di natura fiscale. Le cause dibattute di fronte ai Consoli delle Arti, *in primis* dinanzi ai Tribunali speciali delle due Arti “nobili” della Seta e della Lana, dotate, come si è visto, di giurisdizione privilegiata e persino di proprie carceri⁸³, riguardano non soltanto liti e controversie inerenti all’esercizio del mestiere (truffe, inadempienze contrattuali, morosità nei pagamenti, furti, apertura di nuove botteghe, ecc.), ma anche contenziosi di tutt’altra natura in cui siano coinvolti uno o più matricolati (lesioni personali, pignoramenti di beni, stupri, risse, persino cause di annullamento di matrimonio). Tra gli incartamenti visionati sono, inoltre, innumerevoli i processi, sia civili sia penali, istruiti presso la Vicaria o presso il Tribunale della Sommaria, in cui i soggetti della procedura giudiziaria, essendo «matricolati ed esercitanti» di una data Arte, in virtù del cosiddetto *privilegio del Foro* concesso alle corporazioni e a tutti i loro iscritti⁸⁴, chiedono, e quasi sempre ottengono, di poter godere di tale privilegio e trasferire le cause in cui sono coinvolti e tutti gli atti ad esse relativi presso il Tribunale dell’Arte⁸⁵. Una richiesta, questa, che non manca, in molti casi, di generare contenziosi e controversie

⁸³ Cfr. *supra*, cap. II.

⁸⁴ Cfr. R. Pescione, *Gli statuti dell’Arte della seta* cit.

⁸⁵ Particolare interesse riveste, in tal senso, un nutrito gruppo di istanze presentate tra il 1790 e il 1791 al Supremo Magistrato di Commercio, nella persona di Don Giuseppe Secondo, «Commissario Protettore dei Privilegi della Nobil Arte della Seta», per l’osservanza del privilegio del Foro concesso ad essa Nobil Arte della Seta», in cui i richiedenti, in quanto «sudditi di detta Nobil Arte», chiedono, e immancabilmente ottengono, per le cause in cui sono coinvolti, di essere giudicati «in Curia Artis Serici», anziché dinanzi al Tribunale Civile della Vicaria, e, a tal fine, allegano alle suddette istanze una *fede* sottoscritta dai tre Consoli dell’Arte, in cui si

istituzionali tra i vari organi giurisdizionali coinvolti, per via della parziale sovrapposizione di competenze e della non sempre chiara linea di demarcazione tra le sfere di azione di ciascuno di essi.

A tal proposito, è interessante notare come, fatta eccezione per alcuni episodi isolati in cui, come già si è visto nel caso dell'Arte della Seta, prevale il ricorso ai canali informali, e spesso violenti, della giustizia privata, nella stragrande maggioranza dei casi, i conflitti intracorporativi, al pari di quelli intercorporativi di cui si parlerà più avanti, rivelano una notevole maturità nelle loro espressioni, nel senso che, sebbene spesso assai aspri nei toni, vengono comunque incanalati, gestiti e risolti nell'alveo delle regole istituzionali e nell'ambito della prassi codificata della giurisdizione ordinaria e corporativa⁸⁶. Il ricorso reiterato e continuo alla giustizia, quale pratica ricorrente e diffusa nel mondo del lavoro di Antico Regime, lungi dal configurarsi come «l'appello ultimo a istituzioni percepite come estranee», si carica, in quest'ottica, di un significato del tutto nuovo, che ne fa, «non meno delle pratiche produttive, parte integrante ed elemento essenziale della stessa cultura del lavoro»⁸⁷. Come ha scritto efficacemente Elisabetta Merlo, il conflitto nel mondo corporato non sembra essere «l'ultima spiaggia cui approdano contendenti defatigati da inconcludenti tentativi di conciliazione amichevole». Esso è, piuttosto, «un'opportunità ricercata e talvolta abilmente provocata: è il prologo di una *transazione*, cioè di una negoziazione che porta alla luce prassi, suscita aspettative reciproche, assegna ruoli sociali, fissa codici di comportamento»⁸⁸. Il conflitto, dunque, non già come fattore di disgregazione del

certifica che l'imputato è effettivamente «matricolato in detta Nobil Arte [...] siccome appare scritto dal libro delle matricole». Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 2042.

⁸⁶ Una simile analisi trova conferma negli studi condotti, in ambito europeo, da Michael Sonensher e da Josef Ehmer, concordi nel sottolineare la buona capacità delle Arti di servirsi del sistema giuridico e dell'apparato giudiziario per difendere e ribadire le proprie prerogative: cfr. M. Sonensher, *Work and wages* cit., pp. 22-26 e J. Ehmer, *Artisans, Journeymen, Guilds and Labor Markets* cit.

⁸⁷ S. Cerutti, C. Poni, *Conflitti nel mondo del lavoro* cit., pp. 362-363. Come efficacemente dimostrato da Valeria Chilese nel suo studio sulle Arti veronesi, «il fatto stesso di rivolgersi alle istituzioni (e la scelta operata tra le stesse) assume in tale ottica una rilevanza peculiare, [...] proponendosi non solo come tentativo di risoluzione di un conflitto, ma anche come momento di negoziazione, revisione ed aggiornamento di un diritto». V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., p. 115.

⁸⁸ E. Merlo, *La lavorazione delle pelli a Milano tra Sei e Settecento. Conflitti, strategie, dinamiche*, «Quaderni storici», LXXX (1992), pp. 369-397. Tale riflessione è stata, poi, ulteriormente approfondita dall'autrice e arricchita di nuovi elementi

sistema delle Arti, bensì come elemento ad esso connaturato, come strumento ordinario di “negoziiazione”, abilmente sfruttato da individui e gruppi per far valere i propri interessi particolari o per influire in modo inedito sugli equilibri interni alla corporazione.

Le varie posizioni assunte dagli attori del conflitto intracorporativo, siano essi singoli matricolati, piccoli gruppi di pressione o interi settori delle maestranze artigiane, non mettono mai in discussione l'unità e la legittimità dell'istituzione corporativa in quanto tale. Il conflitto si configura, semmai, come uno strumento efficace di trasformazione degli assetti istituzionali e degli equilibri economici e sociali dell'Arte: una trasformazione voluta e ricercata da ampi segmenti del mondo artigiano che, consapevolmente, si servono del contenzioso civile e del ricorso alla giustizia corporativa per negoziare condizioni economiche e lavorative più vantaggiose o per modificare e piegare a proprio favore gli instabili assetti sociali e gerarchici esistenti all'interno dell'Arte di appartenenza⁸⁹. In tal senso, si può affermare che l'endemica conflittualità interna al sistema corporativo, lungi dal rappresentare il segnale esteriore e tangibile dell'intrinseca debolezza e disarticolazione del sistema stesso e dell'irriducibilità delle tensioni individuabili al suo interno – riflesso, a loro volta, della difficoltà di trovare una sintesi adeguata tra la pluralità degli interessi, dei linguaggi e delle culture del lavoro in gioco – è, al contrario, indice di flessibilità e di dinamismo, dal momento che è attraverso il conflitto che, di volta in volta, vengono rinegoziati gli equilibri interni alla corporazione e introdotti opportuni aggiustamenti all'apparente rigidità degli assetti istituzionali, economici e sociali disegnati dalle norme statutarie.

2. La conflittualità esterna: la difficile negoziazione dei «confini»

Alla forte conflittualità interna a ciascun corpo d'Arte corrisponde, ad un livello superiore del sistema, la frequenza e, non

interpretativi nel volume: E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni* cit.

⁸⁹ Scrive, ancora, Elisabetta Merlo in un passaggio decisivo del suo volume: «i conflitti corporativi rappresentano il frangente e l'ambito entro il quale si attivano e si svolgono i processi negoziali, [...] e il loro interesse consiste nel consentirci di decifrare i sistemi normativi di cui una o più delle parti in causa vuole “provocare” l'aggiornamento o la ridefinizione». Ivi, p. 16. Sul conflitto come veicolo di trasformazione istituzionale, si veda anche: R. Tolaini, *Istituzioni, mercato, fiducia. Le misure della seta nell'Ottocento*, «Quaderni storici», XCVI (1997), pp. 769-771.

di rado, la virulenza del contenzioso intercorporativo, frutto dell'irriducibile antagonismo e della mai sopita rivalità tra differenti corporazioni di mestiere e, in particolare, tra quelle operanti in settori produttivi contigui, maggiormente soggette a più o meno accidentali sconfinamenti in campi di competenza diversi da quelli rigidamente definiti per Statuto. Che non si tratti di episodi isolati è testimoniato dall'insistenza e dal rigore con cui molte Arti, sin dalla loro istituzione, fissano pene e sanzioni anche molto severe per punire tutti quei matricolati che, incuranti della spartizione di competenze tra le diverse corporazioni, «fanno lavori spettantino ad altra Arte»⁹⁰; pene e sanzioni che sembrano inasprirsi sensibilmente a partire dalla seconda metà del Seicento, quando, in concomitanza con i processi di riconversione funzionale che interessano il tessuto produttivo cittadino, si assiste ad una profonda ristrutturazione del sistema delle Arti, che vede non soltanto la scomparsa, o comunque il netto ridimensionamento, di produzioni di antichissima tradizione, ma anche la nascita di nuovi mestieri, il complicarsi dell'universo urbano delle professioni e una generalizzata ridefinizione degli ambiti di competenza delle corporazioni superstiti. Alla crescente frammentazione del panorama dei mestieri cittadini corrisponde, infatti, il moltiplicarsi dei «confini»⁹¹ e, non di rado, delle «zone grigie» tra una corporazione e l'altra e delle «terre di nessuno»; ed è proprio a cavallo di queste «frontiere» mobili, incerte, mai fissate una volta per tutte, e negli «interstizi» lasciati vuoti da quella che si potrebbe forse definire la corporativizzazione dei mestieri cittadini, pronti per essere «colonizzati» da parte degli operatori economici più intraprendenti, che si dispiega in tutta la sua asprezza il conflitto intercorporativo, un groviglio inestricabile di liti e controversie per la difesa, la conservazione ed eventualmente l'ampliamento, da parte di ogni singola Arte, del proprio specifico campo di competenza, del proprio esclusivo «spazio» di azione.

Tracce evidenti di tali «sconfinamenti» sono rintracciabili negli Statuti di molte corporazioni napoletane, in cui si fa esplicito rife-

⁹⁰ Così recita un Capitolo approvato nel 1747 dalla corporazione dei Ferrari. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis.

⁹¹ Per un'analisi critica della nozione di «confine» nella recente riflessione storiografica, si veda: P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, B. Mondadori, Milano, 2000. Sulla trasposizione di tale nozione nell'ambito della sociologia dei conflitti sociali, si veda: R. Dahrendorf, *Il conflitto sociale nella modernità: saggi sulla politica della libertà*, Laterza, Roma-Bari, 1990.

rimento ai continui «litigi», «disordini» e «differenze» che oppongono Arti diverse ma operanti in ambiti affini, coinvolgendole in un ininterrotto contenzioso per la ridefinizione e la riaffermazione dei propri «confini violati». Emblematica, in tal senso, la vicenda che interessa, intorno alla metà del Seicento, le due corporazioni «de Fornari da cuocer pane, e de Tarallari anco cocitori di pane». In un *Memoriale* presentato al vicerè Pedro Antonio d'Aragón nel febbraio del 1668 per la richiesta dell'assenso regio su una nuova Capitulatione, i Consoli dell'Arte dei Fornari espongono come, «per lo spatio di quattro anni continui», siano insorti innumerevoli litigi

tra la dett'Arte de Fornari con quella de Tarallari per le differenze che erano tra l'una, e l'altra, per causa che detti Tarallari pretendevano che detti Fornari di pane a cocere fossero uniti, e sottoposti ad essi Tarallari, et all'incontro essi Fornari hanno preteso con la loro antica Capitulatione esser separati da detti Tarallari et esigere da quelli come cocitori di pane un carlino il mese⁹².

Dopo alcuni vani tentativi di conciliazione da parte dell'Eletto del Popolo, la controversia era stata oggetto di discussione «tanto nel Regio Consiglio Collaterale, quanto nella Vicaria, con haverno fatte molte spese così d'Avocati, e Procuratori come d'Aiutanti», ma non si era comunque giunti a mettere un punto fermo alla questione e a porre fine, una volta per tutte, alle «liti, odij, e rancori, che fra l'huomini di dette Arti erano nate, o potevano nascere», fissando in maniera meno incerta il confine tra le sfere di competenza delle due corporazioni coinvolte. Confine che si decide, infine, di eliminare, allorché, nel febbraio del 1668, l'Arte dei Fornari stabilisce dei nuovi Capitoli per «il buon reggimento, e governo di loro professione» e i Consoli dei Tarallari, «non volendo più litigare sopra le cose predette per evitare le liti, discordie, e spese, che ben spesso da quelle sogliono nascere, ma per dare perpetuo silentio a dette loro differenze et acciò fra gli uni e gli altri vi sia per sempre una scambievole e reciproca corrispondenza, buona pace e perpetua quiete», si risolvono, grazie alla mediazione dei loro avvocati, ad accettare «espressamente la detta menzionata Capitulatione de Fornari» e a sottoporsi ad essa⁹³.

⁹² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 60.

⁹³ *Ibidem*.

Similmente, per prevenire eventuali sconfinamenti di competenze e le controversie che ne possono derivare, nell'agosto del 1695, il nuovo Statuto approvato dall'Arte grossa degli Ottonari, oltre a sancire il divieto per chi non è iscritto all'Arte di fabbricare o vendere manufatti d'ottone «concernenti al nostro officio», dedica ampio spazio alla puntuale delimitazione del proprio campo di azione professionale, comprendente tutte «l'opre de ottone come sono candelieri di chiesa, croci, lampade, cancellate e campane», rispetto a quello, affine, coperto dai maestri Ottonari dell'Arte sottile, i quali, invece, «fanno fibbie, granette, chiodini e centrelle», e proibisce categoricamente ai maestri e ai lavoranti dell'Arte grossa di effettuare lavori che non spettano ad essa e di andare a «lavorare in botteghe di Ottonari di lavori sottili, come a dire Centrellari», sotto pena della «perdita delle robbe» e del pagamento di una multa assai onerosa di ben venticinque ducati⁹⁴.

Si tratta, a ben guardare, di prescrizioni e divieti piuttosto frequenti nelle Capitolazioni delle Arti, che tentano, spesso invano, di «marcare il territorio» della propria specifica professionalità e si affannano a definire e ridefinire frontiere e ad occupare tutti gli spazi vuoti tra una corporazione e l'altra, in una incessante e mai definitiva spartizione di competenze, monopoli e privative. Come nel caso della Capitolazione del 1721 «fatta per gli magnifici Consoli dell'Arte d'Opera bianca, dell'Arte de Rivenditori e di quella de Bambaciari», già da alcuni anni riunite in un'unica corporazione, in cui si vieta ai Rivenditori «di vendere lane, mante, materassi et altra robba attinente all'Arte di Opera bianca e Bambaciari» e, viceversa, si proibisce ai Bambagiari e ai Maestri dell'Opera Bianca «di affittare letti, né altri mobili attinentino all'Arte de Rivenditori»⁹⁵. O come nello Statuto approvato nel settembre del 1747 dalla corporazione dei Ferrari, nella cui terza e ultima «rubrica» sono inserite alcune «leggi particolari» finalizzate a circoscrivere con la massima precisione lo specifico campo di competenza di ciascuna delle nove Arti che rientrano nella corporazione («Zappari, Chiodaroli, Brigliari, Chiavattieri, Coltellari, Calcarari, Scopettieri, Spatari e Carrozzieri»), nonché a fissare tutta una serie di pene e di

⁹⁴ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

⁹⁵ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 137.

sanzioni anche molto severe per quei maestri e quei lavoratori che «fanno lavori spettantino ad altra Arte» oppure che vendono «opere non bollate col bollo di nostra Cappella»⁹⁶. Fino al parossismo, già segnalato da Franca Assante, di una così rigida e pulviscolare divisione dei mestieri «che non permette, ad esempio, ai Calzolai di rappezzare scarpe rotte e ai Ciabattini di fare scarpe nuove o ai Pelucchieri di esercitare l'Arte di Barbiere e viceversa»⁹⁷.

Neppure una selva così fitta di divieti e norme capitolari che moltiplicano all'infinito i confini tra una corporazione e l'altra riesce, tuttavia, a prevenire, o quanto meno a ridurre e contenere, l'endemica litigiosità tra le Arti. Il reiterato appello all'osservanza di simili norme e divieti, spesso largamente ignorati e impunemente aggirati dai matricolati, e il progressivo inasprirsi delle pene e delle sanzioni previste per i trasgressori rappresentano, anzi, una prova ulteriore dell'incolmabile sfasatura tra l'essere quotidiano delle Arti e il *dover essere* imposto dagli Statuti, vale a dire della difficoltà di far rispettare il dettato statutario e di porre realmente un freno alle frequentissime liti e alle «irrisolute differenze» che, a dispetto delle prescrizioni capitolari, scoppiano di continuo tra le Arti, proprio a seguito dei ricorrenti sconfinamenti, da parte di singoli matricolati o di interi settori delle maestranze artigiane, nell'ambito di pertinenza di corporazioni diverse da quella di appartenenza. Sembra quasi che, più la legislazione statutaria si ostina a tracciare confini e ad innalzare barriere tra un corpo d'Arte e l'altro, segmentando sempre più l'universo cittadino dei mestieri e delle professioni, più aumentano e si intensificano le rivalità e gli antagonismi tra Arti affini. Insieme ai confini si moltiplicano, infatti, anche gli «interstizi» del sistema delle Arti, in cui più facilmente si inserisce e trova occasione di manifestarsi il conflitto intercorporativo; inoltre, per quanto le Arti si affannino ad accaparrarsi monopoli e a spartirsi competenze e privative, restano pur sempre scoperti alcuni spazi vuoti, ed è proprio nel tentativo di colonizzare queste «terre di

⁹⁶ Le sanzioni previste per i trasgressori variano da semplici multe alla perdita della licenza, fino alla carcerazione nei casi più gravi di recidiva. Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

⁹⁷ F. Assante, *Le corporazioni a Napoli* cit., pp. 74-75. Sulle aspre controversie che, durante l'età moderna, oppongono la corporazione dei Calzolai a quella dei Ciabattini, si vedano anche gli studi condotti da Elisabetta Merlo e da Valeria Chilese nel contesto di due realtà cittadine del Centro-Nord della Penisola, quali Milano e Verona: E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni* cit., p. 42 e V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., pp. 89-90.

nessuno”, oltre che naturalmente nello sforzo di difendere e conservare lo spazio precedentemente conquistato, che non di rado si giunge allo scontro aperto tra corporazioni operanti in settori produttivi contigui. Come ha scritto Luigi Einaudi in un contributo ormai datato ma che conserva una sua pregnanza e suggerisce alcuni interessanti spunti di riflessione, «l'introduzione di nuovi artefatti, il cambiamento di moda, le rapide vicissitudini del commercio interno ed esterno aggiungono una grandissima confusione nella classificazione già fatta», da cui conseguono «liti continue tra un corpo d'Arte e un altro pel preteso concorso o privilegio esclusivo dell'esercizio di un'Arte nuova o dello smercio d'una merce di nuovo nome»⁹⁸. Ciò significa che, a dispetto della loro solerte attività normativa e nonostante le pene severe comminate ai trasgressori, le corporazioni non riescono mai a fissare una volta per tutte i limiti esterni della loro sfera di competenza professionale, tant'è che, più che di “confini” stabili e ben definiti, è forse più opportuno parlare di “frontiere” mobili, incerte, permeabili⁹⁹, che delimitano una sorta di “zona grigia” tra una corporazione e l'altra in cui, non di rado, le competenze si sovrappongono, talvolta *de iure* oltre che *de facto*.

Nell'impossibilità di operare distinzioni certe e inderogabili tra le sfere di competenza delle singole Arti, il conflitto intercorporativo e il ricorso alla giustizia diventano spesso occasione per riaffermare privilegi e ridefinire confini, oltre che per “testare” la capacità negoziale nei confronti delle corporazioni rivali. È questo, ad esempio, il caso dell'aspra controversia, di cui dà notizia anche Francesco Pepere¹⁰⁰, che oppone per quasi mezzo secolo, dal 1721 al 1767, l'Arte dei Torronari alla piccola corporazione dei Franfelliccari, venditori ambulanti nelle pubbliche piazze di bastoncini di zucchero caramellato, detti appunto «franfellicchi». Fin dai primi anni venti del Settecento, i maestri torronari presentano insistenti ricorsi, dapprima, al Commissario generale dell'Arte e, poi, al Regio Consiglio Collaterale, per rivendicare a sé «la fabbrica de franfellicchi salati composti di melazza, ed aglio, dicendo quella esser soggetta alle loro Capitolazioni, munite di Regio Assenso», e denunciare, di conseguenza, «la molta gente, che vagando in pub-

⁹⁸ L. Einaudi, *Alba e tramonto delle corporazioni* cit., p. 110.

⁹⁹ Cfr. F. Walter, *Frontiere, confini e territorialità*, «Storica», XIX (2001), pp. 117-139.

¹⁰⁰ Cfr. F. Pepere, *Il diritto statutario* cit., p. 28.

bliche piazze una tal fabbrica esercitano, mentre un tal mestiere totalmente tocca ad essi loro per la detta Capitolazione»¹⁰¹. Già nel 1721 e poi nuovamente nel 1734 e nel 1750, i torronari ottengono, così, l'emanazione di alcuni «Banni proibitivi» ai danni dei franfelliccari, cui viene espressamente vietato di «manipolare tal fabbrica», nel tentativo di ristabilire un confine certo tra la sfera di competenza delle due corporazioni e porre fine alle frequenti contese tra i matricolati dell'una e dell'altra Arte. Tale tentativo si rivela, però, del tutto fallimentare, come si può agevolmente dedurre dalle continue denunce presentate dai torronari e dal fatto che i Banni in questione debbano essere periodicamente rinnovati e inaspriti nelle sanzioni previste, per via delle imperterrite violazioni da parte dei franfelliccari. Fino a quando, nel maggio del 1767, la piccola Arte dei Franfelliccari, ormai estenuata dall'eccessivo prolungarsi della controversia e messa a dura prova dal «grave dispendio» e dalle «tante spese da tal lite derivanti», decide di sottoscrivere una convenzione con l'Arte dei Torronari e accetta di unirsi ad essa, «con formare a tal oggetto alcuni nuovi Capitoli per il buon governo delle due respective corporazioni»¹⁰².

Anche in questo caso, come in quello sopra citato dei Fornari e dei Tarallari, a porre fine al lungo contenzioso tra le due corporazioni coinvolte interviene una salutare «semplificazione» dell'intricato e frammentato universo dei mestieri cittadini; semplificazione cui si giunge mediante il riassorbimento, all'interno dell'Arte più potente, dotata di una più ampia e consolidata base sociale, di quella economicamente più debole e meno radicata nella società cittadina, la quale, dopo innumerevoli quanto vani tentativi di riaffermare la propria autonomia e di difendere il proprio specifico ambito di competenza professionale, è costretta, infine, a rinunciarvi, in genere perché non più in grado di sostenere gli alti costi materiali e sociali connessi con un ulteriore protrarsi della contesa. Non sempre, però, una simile soluzione si rivela praticabile. Essa richiede quantomeno che tra le due Arti coinvolte esista una decisiva asimmetria in termini di peso economico e sociale o, in alternativa, di consistenza numerica degli iscritti, cosa che non sempre

¹⁰¹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 61.

¹⁰² La «convenzione» tra le due corporazioni viene approvata e ratificata dalla Real Camera di S. Chiara esattamente un anno dopo, il 21 maggio 1768. *Ibidem*.

si verifica in modo così netto ed evidente. Senza contare che, non di rado, ad essere implicate in una determinata controversia, magari in momenti diversi e con posizioni mutevoli nel tempo, sono più di due Arti, il che contribuisce a complicare notevolmente il quadro dei rapporti reciproci tra gli attori in gioco e a rendere molto più incerti e meno prevedibili gli esiti dello scontro.

Esemplare, in tal senso, si rivela il fitto intreccio di liti e contenziosi che agita, con particolare virulenza tra gli anni sessanta e settanta del Settecento, un settore produttivo relativamente di nicchia, ma non per questo meno importante e redditizio, come quello della fabbricazione e vendita delle carrozze, di per sé caratterizzato, per la notevole complessità dei manufatti prodotti, da un ciclo di lavorazione piuttosto lungo e articolato, cui partecipano, con mansioni e competenze complementari, differenti figure professionali, ciascuna afferente ad una diversa corporazione di mestiere: dai Mastri d'Ascia (per l'intelaiatura e le altre parti in legno) ai Sellari e ai Pellettieri Scamosciatori (per i sedili e i rivestimenti in cuoio o in pelle), dai Guarnimentari (per i finimenti e tutto il corredo dei cavalli) agli Orefici (per le rifiniture e le decorazioni in oro o in altri metalli preziosi), fino ai Carrozzieri o Scassacocchi, cui spetta «il rifare li lavori vecchi»¹⁰³. Nessuno stupore, dunque, che, in una così rigida e frammentata divisione di compiti e mansioni altamente specializzati, gli sconfinamenti in ambiti di competenza diversi da quelli spettanti a ciascuna figura professionale siano letteralmente all'ordine del giorno, fonte di continui disordini e tensioni tra le varie corporazioni coinvolte nel processo produttivo. Una busta voluminosa della serie *Processi risolti* della Real Camera di S. Chiara¹⁰⁴, relativa agli anni tra il 1760 e il 1773, riunisce tutta una serie di cause civili dibattute dinanzi alla Real Camera per stabilire a chi spetti la competenza di fabbricare e vendere questo o quel pezzo di carrozza, oltre che per imporre un maggiore controllo, da parte di ciascuna corporazione, sul livello di formazione professionale e di qualificazione tecnica delle proprie maestranze, onde mantenere elevati gli standard qualitativi di una produzione di lusso come quella in questione.

Degno di nota, per durata e asprezza della contesa, è, ad esempio, un processo celebrato di fronte ai magistrati della Real Came-

¹⁰³ Ivi, b. 2, fasc. 39.

¹⁰⁴ Asn, *Real Camera di S. Chiara – Processi risolti*, b. 2.

ra tra il luglio del 1761 e il febbraio dell'anno seguente, che vede come soggetti della procedura giudiziaria i lavoratori dell'Arte dei Guarnimentari e i negozianti dell'Arte degli Scassacocchi¹⁰⁵. I primi presentano «formale ricorso» contro i secondi, denunciando che «la loro Arte viene cotidianamente usurpata da Scassacocchi, Cocchieri, ed altre persone non approvate all'esercizio della medesima, contro l'espresso stabilimento della Capitolazione della loro Arte». Essi chiedono al re, per il tramite delle istituzioni competenti, di intervenire per porre fine «agli addotti abusi» e, a tal fine, allegano agli incartamenti processuali alcuni Capitoli approvati nel 1621, onde dimostrare come tali sconfinamenti di competenza siano esplicitamente proibiti a tenore dei capi XVIII, XIX, XXVII e XXVIII delle dette Capitolazioni, nonché di alcuni Bandi emanati da Ferdinando IV proprio tra il luglio e l'agosto del 1761, in cui si vieta «a qualunque persona non approvata a detta Arte di Guarnimentari di esercitare la medesima» e di «vendere lavori a quella appartenenti»¹⁰⁶. La controversia, volta anche in questo caso a ridefinire i confini e i rispettivi ambiti di competenza delle corporazioni coinvolte, si trascina per parecchi mesi, in un ininterrotto susseguirsi di ricorsi e contro-denunce, suppliche al re e scaramucce tra i matricolati dell'una e dell'altra Arte. Sino a quando, nel febbraio del 1762, si giunge ad una soluzione di compromesso e il processo si conclude con un decreto della Real Camera di S. Chiara in cui si dà licenza agli scassacocchi «di poter vendere le carrozze già terminate, e terminare le altre principiate, per poterle anche vendere», ma, al tempo stesso, si stabilisce che «doppo terminate dette carrozze principiate, non altro si possa fare da essi negozianti Scassacocchi ed abbiano essi a chiudere le botteghe, o rimesse, ove sono in esecuzione li detti lavori, [...] restando in loro diritto solo il rifare li lavori vecchi, come stà prescritto nelle di loro antiche Capitolazioni»¹⁰⁷. In realtà, dalla documentazione successiva si desume che gli scassacocchi non accettano di buon grado una simile soluzione, come suggerito da un ennesimo ricorso presentato alcuni mesi dopo alla Real Camera da due di loro, Domenico Greglia e Gennaro Mennillo, nel tentativo di ribaltarne la sentenza in proprio favore. Si tratta, però, di un tentativo vano, dal momento che le nuove

¹⁰⁵ Ivi, b. 2, fasc. 11.

¹⁰⁶ Ibidem.

¹⁰⁷ Ibidem.

argomentazioni addotte dai ricorrenti contro i guarnimentari vengono giudicate insufficienti per una riapertura del processo e la Real Camera non fa altro che ribadire la validità del decreto precedentemente emanato.

Non è un caso, del resto, che simili controversie, finalizzate a difendere la propria fetta di mercato e ad affermare i propri privilegi di corpo contro possibili sconfinamenti da parte di singoli o gruppi appartenenti ad altre corporazioni, si intensifichino in modo evidente a partire dai decenni centrali del XVIII secolo, vale a dire di pari passo con un processo generalizzato di progressiva chiusura e sclerotizzazione del sistema corporativo. La difesa del monopolio sull'esercizio del mestiere rappresenta, fin dai tempi più remoti, una delle finalità principali e costitutive dell'istituzione corporativa¹⁰⁸, tutta protesa a "marcare il territorio" della propria specifica professionalità, tanto contro i «liberi fabbricanti» quanto contro le altre corporazioni operanti in settori produttivi contigui; ma è indubbio e, per molti aspetti, comprensibile che lo sforzo profuso per la tutela del mestiere e per la definizione dei confini si accentui e si carichi di più stringenti motivazioni in connessione con una fase di crisi generalizzata dell'universo produttivo cittadino e di conseguente irrigidimento del sistema delle Arti¹⁰⁹, che tende a perdere terreno e a mostrarsi sempre più inadeguato rispetto alle nuove tendenze del mercato e, non di rado, reagisce alle trasformazioni in atto arroccandosi sulle proprie posizioni e innalzando barriere sempre più spesse e invalicabili tra una corporazione e l'altra.

Chiaro segnale di questo progressivo irrigidimento dei confini e del tentativo di rendere sempre meno permeabili le frontiere di ciascuna professione è pure l'inasprimento, anch'esso causa di interminabili controversie, della normativa che in alcune corporazioni consente alle vedove dei matricolati di mantenere aperta la bottega del marito defunto, tenendo con sé alcuni lavoratori che le affianchino nell'esercizio del mestiere. Mentre fino alla fine del Seicento, e talvolta anche oltre, tale licenza viene abitualmente concessa alle vedove senza limitazioni di sorta, «acciocché dette vedove possano vivere», a partire dai primi decenni del Settecento molte corporazioni modificano i propri Statuti e proibiscono a quelle vedove che si siano risposate con «persona esercitante altro

¹⁰⁸ Cfr. G. Borelli, *Per una lettura del rapporto cit.*

¹⁰⁹ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, pp. 79-81.

mestiero» di «continuare a far essercitare l'Arte de di loro mariti defunti»¹¹⁰, onde evitare intromissioni nell'esercizio della professione e, in particolare, nella gestione della bottega da parte dei secondi mariti, immatricolati in un'altra corporazione. Un divieto, questo, che non manca di suscitare «infinite liti e differenze» all'interno del mondo corporato, come quella che oppone, tra il febbraio e l'aprile del 1745, la corporazione dei Ferrari a due vedove di maestri chiavettieri¹¹¹, Carmosina Pinelli e Caterina Stanzione, entrambe «passate a seconde nozze con due Mastri Sartori»¹¹². Richiamandosi allo «stabilimento, ed antica osservanza» delle proprie Capitolazioni, che proprio su questo e altri punti cruciali erano state riformate nel dicembre del 1718, la corporazione dei Ferrari denuncia l'illecito commesso dalle due donne, le quali, pur essendo «passate a seconde nozze con persone esercitanti altra Arte», continuano imperterrite a «far essercitare l'Arte de di loro precedenti mariti, con notabile pregiudizio di essa corporazione e di sua Cappella». Ed è proprio in ossequio al dettato statutario e a questa nuova e pressante esigenza di irrigidimento dei confini che il Delegato dell'Arte, chiamato a dirimere il contenzioso, accoglie le richieste dei Consoli, ordinando alla Pinelli e alla Stanzione di «serrare le sudette botteghe tra il termine di giorni otto [...] altrimenti, detto termine elasso, si darà la dovuta providenza» e le due donne incorreranno in pene ben più severe¹¹³. Anche in questo caso, tuttavia, il tentativo di rigida fissazione dei confini e di erezione di sempre nuove barriere, fermamente perseguito dall'istituzione corporativa, si scontra con la refrattarietà dei singoli. Le due donne, come si ricava da una successiva denuncia della corporazione, nonostante i divieti imposti dal Delegato e le severe sanzioni minacciate in caso di recidiva, persistono ad esercitare l'arte dei defunti mariti con vari stratagemmi, ossia facendo risultare le rispettive botteghe «sotto il nome di altri Maestri Chiavettieri»¹¹⁴, in modo da aggira-

¹¹⁰ È quanto si legge nel nuovo Statuto approvato nel dicembre del 1718 dalla corporazione dei Ferrari, ma analoghi divieti vengono inseriti, negli stessi anni, anche nelle Capitolazioni di parecchie altre Arti. Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 57bis.

¹¹¹ I Chiavettieri sono una delle nove Arti che, a partire dagli inizi del Settecento, rientrano nella corporazione dei Ferrari.

¹¹² Asn, *Regia Camera della Sommara - Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 356, fasc. 8691.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

re l'ostacolo e continuare, seppur clandestinamente, a infrangere e attraversare quelle stesse frontiere così pervicacemente ribadite dai Consoli dell'Arte.

Il crescente rigore delle norme statutarie nell'erigere spesse barriere tra una corporazione e l'altra e l'inasprimento delle pene previste per coloro che valicano tali confini, miranti a ridurre al minimo i possibili sconfinamenti di competenze e, soprattutto, le dispendiose controversie che ne possono derivare, non riescono, dunque, a eliminare del tutto il conflitto intercorporativo, anzi in molti casi finiscono con l'esacerbarlo, accrescendo gli attriti e le tensioni tra singoli e gruppi operanti in settori produttivi contigui ma inquadrati in differenti corporazioni. In tal senso, la dimensione del conflitto si conferma come elemento insopprimibile e connaturato al sistema corporativo, strumento di continui aggiustamenti e negoziazioni nei rapporti tra le Arti, «opportunità ricercata e talvolta abilmente provocata»¹¹⁵ per rinsaldare i vincoli di categoria e tutelare i privilegi di gruppo, occasione propizia per consolidare alleanze e ribadire rapporti di forza; insomma, come indice di dinamismo e flessibilità dell'intero sistema, che proprio nell'ininterrotta conflittualità tra le Arti trova un'efficace strumento di tenuta e adeguamento alle mutevoli esigenze del mercato e alle trasformazioni in atto nell'universo produttivo cittadino¹¹⁶. Come ha opportunamente sottolineato Elisabetta Merlo, le controversie corporative «sono espressione della vivacità delle Arti, non della loro decadenza, provano che esse conservano, ancora alla vigilia della loro soppressione, un ruolo centrale nell'organizzazione della produzione e degli scambi»¹¹⁷, sia che il ricorso alla giustizia venga consapevolmente utilizzato per definire o rinegoziare, di fronte alle sempre più frequenti inosservanze statutarie, gerarchie e regole interne, sia che si tratti di difendere privilegi e monopoli acquisiti nel tempo rispetto ai tentativi di erosione provenienti dall'esterno.

¹¹⁵ E. Merlo, *La lavorazione delle pelli* cit., p. 397.

¹¹⁶ Un simile utilizzo del conflitto da parte delle istituzioni corporative trova conferma anche nelle analisi condotte da Andrea Caracausi, relativamente alla manifattura patavina della lana, e da Valeria Chilese, in merito alla realtà delle Arti veronesi: cfr. A. Caracausi, *Dentro la bottega* cit., pp. 105-106 e V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., pp. 27-28.

¹¹⁷ E. Merlo, *Le corporazioni: conflitti e soppressioni* cit., p. 18.

VII

INTEGRAZIONE E RICONOSCIMENTO SOCIALE: IL RADICAMENTO DELLE ARTI NEL CONTESTO URBANO

Da almeno un decennio a questa parte, la letteratura sulle corporazioni ha messo in evidenza i limiti di un'analisi storiografica che si accontenti di descrivere gli assetti economici e istituzionali e le dinamiche interne del sistema corporativo, senza sforzarsi di allargare lo sguardo su un orizzonte più ampio e di cogliere gli elementi di radicamento delle Arti all'interno del *milieu* urbano¹: dai rapporti, più o meno conflittuali e problematici, intrattenuti con le istituzioni municipali alle strategie di definizione identitaria e di riconoscimento sociale messe in atto da ciascun corpo d'Arte per conseguire una compiuta integrazione nell'ambito della compagine cittadina.

Corporazioni e città: è, questo, un binomio che negli ultimi anni ha contribuito ad imprimere una nuova direzione di marcia e una più larga prospettiva di analisi agli studi corporativi e, più in generale, alla letteratura sulla città moderna, a cominciare dall'ultima fatica di Marino Berengo, *L'Europa delle città*, che proprio al sistema delle Arti e agli intricati rapporti tra corporazioni e istituzioni cittadine dedica tre densi capitoli e un'approfondita riflessione storiografica², sino ad alcuni interessanti contributi monografici e raccolte di saggi che inquadrano la tematica corporativa nel contesto della vita economica e sociale delle principali città italiane durante l'età moderna³. Sembra ormai superato, in tal senso, e

¹ Cfr. G. Borelli, *Per una lettura del rapporto* cit.

² M. Berengo, *L'Europa delle città* cit., pp. 212-225 e 339-519.

³ Si può fare riferimento, a mero titolo d'esempio, al già citato volume del 1999 a cura di Alberto Guenzi, Paola Massa e Angelo Moiola, che dedica un'intera sezione degli studi raccolti proprio all'analisi dei sistemi corporativi in alcune realtà urbane

non più soddisfacente il paradigma – condiviso da una lunga tradizione storiografica, ma che non manca di far sentire la sua eco anche in alcuni studi relativamente recenti⁴ – di un’armoniosa e consensuale autoreferenzialità dei corpi d’Arte, in virtù del quale le corporazioni di mestiere, in uno scenario segnato dalla «contestuale irrilevanza tanto della categoria di *Stato* quanto di quella di individuo», apparivano del tutto slegate da ogni rapporto con il contesto urbano circostante e con la cornice istituzionale di riferimento e sembravano «saturare da sole la sfera del politico»⁵.

1. *Corporazioni e politica annonaria: le Arti «suddite all’Eletto del Popolo»*

Nel caso specifico di Napoli, le corporazioni, pur non partecipando direttamente al governo della città, come era avvenuto in età comunale in altre aree della Penisola, sono protagoniste attive della vita civile e ciò non soltanto per la loro capacità di organizzare e assicurare l’assistenza, ma anche per il ruolo svolto nel mantenimento dell’ordine pubblico e per la loro decisiva funzione di consulenza-pressione nel processo di negoziazione delle politiche economiche cittadine. Accanto al fondamentale peso politico ed economico delle due Arti maggiori della Seta e della Lana, «nelle cui

della Penisola. Tra i contributi più significativi, accanto al saggio introduttivo di Giorgio Borelli, si vedano in particolare: A. Moioli, *Il mutato ruolo delle corporazioni* cit.; G.M. Longoni, *Manifattura urbana e comunità locale: il cappellificio di Monza (XVII-XX secolo)*, ivi, pp. 117-130; S. Laudani, *Il sistema delle Arti ed il governo della città: Palermo nella tarda Età moderna*, ivi, pp. 217-240; A. Dell’Orefice, *Il tramonto delle Arti* cit.; P. Massa, *Annona e corporazioni del settore alimentare* cit. e C.M. Travaglini, «Ognuno per non pagare si fa povero». *Il sistema delle corporazioni romane agli inizi del Settecento*, ivi, pp. 277-305. Tra le pubblicazioni più recenti che parimenti pongono al centro dell’analisi il nodo dei rapporti tra città e corporazioni, si segnalano: F. Trivellato, *Fondamenta dei vetrai* cit.; A. Moioli, *I risultati di un’indagine sulle corporazioni* cit.; R. Sabbatini, A. Moriani, *Corporazioni e vita cittadina nella “Toscana minore”: alcune considerazioni su Lucca, Arezzo e Siena*, in P. Massa, A. Moioli (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit., pp. 107-136; G. Levi, *Carriere artigiane e mercato del lavoro a Torino (XVIII-XIX secolo)*, «Cheiron», XXIII (2006), pp. 47-64; A. Caracausi, *Dentro la bottega* cit.; V. Chilesi, *I mestieri e la città* cit. e C. Bargelli, *Dal necessario al superfluo. Le arti alimentari parmensi tra medioevo ed età moderna*, FrancoAngeli, Milano, 2013.

⁴ Una lettura in tal senso è, ad esempio, offerta da Danilo Zardin: cfr. D. Zardin, *Corpi, fraternità, mestieri: intrecci e parentele nella costituzione delle trame di base della società europea. Alcune premesse*, in Id. (a cura di), *Corpi, fraternità, mestieri* cit., pp. 9-36.

⁵ M. Meriggi, A. Pastore, *Introduzione*, in Eid. (a cura di), *Le regole dei mestieri* cit., p. 12.

vicende si racchiudono tutti i complessi motivi della politica economica napoletana, dal commercio estero al mercato interno, alla questione fiscale⁶, davvero cruciale si rivela l'apporto delle grandi *corporazioni annonarie*. Esse giocano un ruolo di primo piano nell'approvvigionamento alimentare della città e nella stabilizzazione dei prezzi dei generi di primo consumo e, al tempo stesso, incidono in modo significativo sulla definizione, da parte delle autorità cittadine, di un'adeguata politica annonaria⁷: questioni tanto più delicate nel caso di una metropoli densamente popolata e contraddistinta da una realtà socio-economica estremamente complessa e stratificata, qual è, appunto, Napoli in età moderna.

Non stupisce, pertanto, che le Arti annonarie, più ancora delle corporazioni cosiddette *meccaniche*, intrattengano un dialogo costante con le istituzioni sia regie sia municipali e, in particolare, con l'Eletto del Popolo, alla cui terna esse di fatto concorrono, e con il «Grassiero» o Prefetto dell'Annona, vale a dire quel funzionario regio che, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, presiede il Tribunale di San Lorenzo⁸ (deputato, tra le altre cose, all'amministrazione dell'annona⁹) e che, di regola, è anche membro del Consiglio Collaterale. Tale dialogo trova importanti elementi di riscontro nell'analisi degli Statuti e delle Capitolazioni delle trentadue Arti

⁶ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 63.

⁷ Cfr. F. Assante, *Il bisogno, l'utile e il conveniente* cit.

⁸ Scrive nel 1634 Giulio Cesare Capaccio: «Conoscendo il re di non poter haver il suo intento», ossia di non poter far valere la sua volontà, data la «libertà» di opinione e di voto in quella giunta, «nell'istesso Tribunale degli Eletti introdusse un suo homo, detto homo regio o grassiero». E aggiunge che un simile provvedimento era stato «procurato dagli Eletti», per via delle «discordie che tra di loro cominciarono ad avere nei partiti di grano o altro disturbo che nascesse, come suole accadere nei governi». La rilevanza del Grassiero all'interno del Tribunale di San Lorenzo appare con chiarezza sin dal primo momento: il Capaccio precisa che egli «prelevava molto, anzi era padrone del Tribunale». All'inizio, egli non si occupava «d'altro che di annona e soprintendenza al proveder la città di grano; poi, però, di mano in mano s'intromise a tutto il negotio publico», sicché gli Eletti «al presente non possono far nulla in cose concernenti all'amministrazione che non sia consapevole il grassiero». G.C. Capaccio, *Il Forastiero* cit., pp. 638-640. Sulla figura del Grassiero nella seconda metà del Cinquecento, si vedano anche: A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., pp. 254-255 e G. Galasso, *Il problema della Capitale* cit., pp. 684-686.

⁹ Cfr. G. Coniglio, *Annona e calmieri a Napoli* cit., p. 106. Dello stesso autore si vedano anche: G. Coniglio, *Note sulla storia della politica annonaria dei vicereame spagnuoli a Napoli*, «Archivio storico per le province napoletane», LXVI (1941), pp. 274-282 e Id., *L'annona*, in *Storia di Napoli. Vol. V, tomo I* cit., pp. 691-718.

annonarie poste sotto la giurisdizione dell'Eletto del Popolo¹⁰, in cui risulta particolarmente frequente il riferimento al «pubblico bene» e alla «utilità generale» quali fini ultimi dell'attività produttiva svolta dalla corporazione. Nel contempo, esso pare confermato dall'esame della vastissima documentazione inerente agli arrendamenti e all'imposizione di dazi e gabelle sui prodotti alimentari di prima necessità¹¹ e sul cosiddetto *ius panizandi*¹², nella misura in cui una simile documentazione, pur con tutti i limiti propri delle fonti di natura fiscale derivanti dalle peculiari finalità per cui sono state prodotte¹³, riporta incidentalmente, e talvolta in modo indiretto, informazioni preziose sui monopoli e le privative detenuti dalle Arti annonarie nella produzione e distribuzione di alcuni beni essenziali per l'approvvigionamento alimentare della città. Ma, soprattutto, si tratta di un dialogo che si intensifica sensibilmente nei momenti di crisi e di più acuta tensione sociale, durante i quali le autorità pubbliche sembrano guardare con simpatia alle corporazioni, considerate come lo strumento più idoneo a mantenere inalterato l'equilibrio prezzi-salari e a garantire la pace sociale; il che contribuisce, peraltro, a spiegare le maggiori cautele e perplessità che accompagnano la soppressione delle Arti annonarie nel 1825 (vale a dire quattro anni più tardi rispetto all'abolizione delle Arti meccaniche nel 1821), per via delle conseguenze che un totale smantellamento del sistema di tutele e controllo sociale garantito dall'ordinamento corporativo avrebbe potuto provocare in una realtà urbana estremamente fragile come quella della Capitale partenopea¹⁴.

Da questo punto di vista, una possibile pista di ricerca che consente di ricostruire sul lungo periodo le varie fasi e i momenti

¹⁰ Se ne trova un elenco dettagliato in Bnn, *Sezione Manoscritti: Capitolazioni delle Arti suddite all'Eletto del Popolo Fidelissimo Napolitano, in questo Volume raccolte di ordine del signor Pietro Antonio Amati Eletto del Sudetto Popolo Fidelissimo*, Napoli, 1601, Ms. XV_A_14.

¹¹ Rientrano, ad esempio, tra questi prodotti il grano, il vino, il pesce, la carne, l'olio e le uova. Cfr. M.C. Cicala, *Alimentazione e tassazione a Napoli tra '600 e '700. L'arrendamento delle uova e dei capretti*, Istituto di storia del commercio e della navigazione, Napoli, 1983.

¹² Cfr. A. Allocati, *La panificazione a Napoli durante la carestia del 1764 in una memoria inedita di Carlo Antonio Broggia*, in D. Demarco (a cura di), *Studi in onore di Antonio Genovesi nel bicentenario dalla istituzione della cattedra di Economia*, L'arte tipografica, Napoli, 1956, pp. 25-49.

¹³ Cfr. L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti nel Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione delle ricchezze nel Mezzogiorno continentale (1649-1806)*, L'arte tipografica, Napoli, 1958.

¹⁴ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, pp. 160-161.

più “caldi” di questo ininterrotto dialogo con le autorità cittadine è offerta dall’analisi diacronica di quell’ingente massa di *Bandi e Prammatiche* che, emanati con particolare frequenza dopo gli eventi del 1647-48 e raccolti dal Giustiniani nel suo monumentale lavoro¹⁵, regolamentano fin nei minimi dettagli tempi, luoghi e modalità della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari da parte delle Arti annonarie. L’esame di una simile documentazione mostra in qual misura un regolare e ordinato approvvigionamento della città rappresenti una preoccupazione prioritaria agli occhi dei governanti e fino a che punto le corporazioni siano chiamate in causa per contribuirvi e mantenere costante la disponibilità sul mercato dei principali generi alimentari¹⁶, onde evitare situazioni di penuria o, al contrario, di sovrabbondanza di un dato prodotto che possano innalzare o deprimere eccessivamente i prezzi e risvegliare lo spettro, sempre in agguato, del malcontento e dell’insurrezione popolare.

Una prima sistemazione organica della materia annonaria in epoca moderna risale al gennaio del 1509, ad opera dell’allora viceré Don Juan de Aragón, Conte di Ripacorsa. In un lungo Bando integralmente riportato dal Giustiniani nel secondo volume della sua *Collezione*¹⁷, in considerazione «de li molti desordini, li quali si sono commessi, et se commettono de continuo in lo vendere dele cose dela grassa de ditta Cita de Napoli, per volere ad quelli obviare, et providere»¹⁸, vengono solennemente stabiliti alcuni «Capituli del ben vivere», volti a disciplinare la vendita del pane e di altri generi di prima necessità, in risposta a tre preoccupazioni fondamentali: calmierarne i prezzi attraverso il complesso sistema delle *assise*¹⁹; garantirne una regolare distribuzione, anche nei periodi di «guerra, o carestia, o in indispositione de stagione»²⁰; tutelare i consumatori circa la qualità dei prodotti distribuiti. Viene, ad

¹⁵ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit. Si vedano, in particolare, i seguenti titoli: *Tit. XV: De Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, vol. 2, pp. 6-157; *Tit. XVI: Annonariae Urbanae Leges*, vol. 2, pp. 165-256 e *Tit. CXCIV: De Officio Decurionum Urbis, sive Senatus Annonae*, vol. 10, pp. 289-295.

¹⁶ Cfr. F. Assante, *Il bisogno, l’utile e il conveniente* cit.

¹⁷ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. XVI: Annonariae Urbanae Leges, Prammatica I, 25 gennaio 1509*, vol. 2., pp. 165-176.

¹⁸ *Ivi*, p. 165.

¹⁹ Cfr. G. Coniglio, *Annona e calmieri* cit., pp. 134-136.

²⁰ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. XVI: Annonariae Urbanae Leges, Prammatica I, 25 gennaio 1509*, vol. 2, p. 166.

esempio, proibito ai panettieri e ai buccieri di vendere pane e carne «de nesciuna sorta senza l'assisa che li serrà imposta». In tempo di carestia, nel caso in cui la farina scarseggi e il suo prezzo salga «de cinque carlini in su al tomolo», viene limitata la «fabrica de taralli, susamelli, ceppule, maccarune, vermicelli, ne altra cosa de pasta», per non sottrarre materia prima alla produzione del pane. Ai pescivendoli viene imposto di lavare bene «la tonnina, sarde, ed alici salate» prima di venderle, affinché «pisandole siano nette, et l'acqua et lo sale sia scorso in terra [...] in modo che li comperatori non siano defraudati»²¹. Ancora, i buccieri e i fruttaroli vengono obbligati a tenere la carne e la frutta esposte al pubblico e «non ascose dentro la bottega», a garanzia della buona qualità dei prodotti posti in vendita, mentre sono previste pene severe per quei salicciari che nella «fabrica dele salcize» utilizzano «carne corrupta, o una carne per un'altra» e per quei magazzinieri di vino che «mescherano vino buglito, guasto o aquato o con altra fraude»²². Tutte le attività che si svolgono nel mercato e che hanno a che vedere con l'approvvigionamento alimentare della città, dall'acquisto delle partite di grano e delle altre derrate, al controllo della buona qualità delle merci esposte, alla verifica della corretta taratura delle bilance usate dai pescivendoli per pesare il pesce, vengono, inoltre, poste sotto l'attenta vigilanza del Grassiero e degli Eletti della Città²³, attribuendo ad essi un'ampia funzione di controllo sull'operato delle Arti annonarie e dei loro matricolati. Una funzione, questa, talmente pervasiva che, persino per «congregarsi in loco alcuno per

²¹ Ivi, pp. 166-168. Sulla delicata questione della tutela dei consumatori relativamente all'acquisto di generi alimentari, si veda: A. Guenzi, *La tutela del consumatore nell'antico regime. I "vittuali di prima necessità" a Bologna*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 733-756.

²² L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit., Tit. XVI: Annonariae Urbanae Leges, Prammatica I, 25 gennaio 1509*, vol. 2, pp. 169-172. Che si tratti di questioni della massima gravità ed estremamente pressanti per le autorità annonarie è dimostrato, oltre che dall'ossessiva precisione e ripetitività delle prescrizioni contenute nel Bando e dal tono allarmato di alcuni passaggi, dalla notevole asprezza delle sanzioni previste per i trasgressori: multa «de uno augustale la prima volta che si contraverà a detti Capituli, la seconda de uno augustale e de tenere serrata la pothega un mese, et la terza essere posto ala vergogna et privato de tal exercitio in perpetuo». Ivi, p. 165. Si tratta di sanzioni che, nella loro severità, lasciano intravedere un'ampia area di sottrazione al dettato statutario e un fitto sottobosco di frodi, illeciti e abusi di ogni genere che le Capitolazioni delle Arti, nonostante il continuo richiamo al «bene publico», faticano a tenere a freno e a contrastare.

²³ Ivi, p. 171.

far parlamento, o alcuna ordinatione tra loro», gli artieri sono tenuti a chiederne preventivamente «licenza ali magnifici Electi della Città, sotto pena de uno augustale per volta per ciascuno de quilli ne interveneranno, et per li capi che li fanno congregare che siano privati de l'arte in perpetuo»²⁴.

Sin dagli inizi del Cinquecento, si pongono, dunque, le premesse di quel permanente braccio di ferro tra corporazioni e autorità cittadine che, tra brusche oscillazioni e continui negoziati, attraverserà tutta l'età moderna: un'incessante tira e molla in cui le Arti annonarie, lungi dall'operare come meri organi di traduzione delle scelte governative, si configurano sempre più decisamente come «attori dinamici nell'effettiva regolamentazione della disciplina degli approvvigionamenti»²⁵. La delicatezza del settore fa sì che le istituzioni municipali siano ben attente a lasciare aperto uno spazio di negoziazione, onde evitare pericolosi corto-circuiti nell'intero sistema, caratterizzato da un equilibrio precario costruito con estrema pazienza e con un lungo lavoro di mediazione tra le parti. Cionondimeno, in alcuni momenti di particolare tensione sociale sembra quasi che lo scontro venga cercato con piena consapevolezza, come se da situazioni conflittuali possa derivare una revisione dei rapporti di forza esistenti²⁶.

In uno studio ormai alquanto datato, ma che resta fondamentale per la vastissima documentazione archivistica utilizzata e per l'accuratezza con cui vengono ricostruiti i meccanismi di funzionamento del sistema annonario napoletano durante la dominazione spagnola, Giuseppe Coniglio ha messo in evidenza il ruolo svolto, nella seconda metà del Cinquecento e, con efficacia ancora maggiore, nel secolo seguente, dalla potente corporazione dei Panettieri nel condizionare la politica granaria dei diversi vicereé²⁷. L'Arte sembra, in effetti, disporre di un forte potere ricattatorio nei confronti delle autorità cittadine e vicereali, su cui, all'occorrenza, fa leva per ottenere misure a proprio vantaggio o assicurarsi condizioni più favorevoli sul prezzo della farina. In caso di eccessivi rincari del prez-

²⁴ Ivi, p. 175.

²⁵ L. Parziale, *Nutrire la città. Produzione e commercio alimentare a Milano tra Cinque e Seicento*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 88.

²⁶ Per un interessante confronto con il caso di Genova e con quello di Verona, si vedano: P. Massa, *Annona e corporazioni* cit. e V. Chiese, *I mestieri e la città* cit., pp. 64-66 e 124-129.

²⁷ G. Coniglio, *Annona e calmieri* cit.

zo del grano, ad esempio, i panettieri «allistati», cioè autorizzati a vendere il pane e i cui nomi sono annotati in un apposito registro²⁸, vengono costretti dalle autorità municipali a sottostare a «ripartimenti» obbligatori di grano, che viene loro distribuito a caro prezzo direttamente dagli Eletti e al cui acquisto non possono sottrarsi. In più di un'occasione tra Cinque e Seicento, i panettieri, ritenendo «iniquo» il prezzo fissato dagli Eletti, troppo elevato rispetto ai prezzi di vendita del pane mantenuti artificiosamente bassi attraverso il sistema delle assise, rifiutano di pagare il grano ricevuto, interrompono l'esercizio e poi, per mezzo dei Consoli dell'Arte, presentano suppliche al viceré di turno per ottenere l'abbuono del debito contratto, magari minacciando di scioperare e «serrare le loro portecche». E i viceré, consci dei gravi disordini che potrebbe provocare uno sciopero collettivo, soprattutto dopo gli eventi rivoluzionari del 1647-48, quasi sempre preferiscono addivenire ad un accordo con la corporazione, abbonando il debito o transigendo per una parte di esso²⁹, nonostante le vivaci proteste degli Eletti che accusano i panettieri di sfruttare «malitosamente» il proprio potere contrattuale per «precipitare l'Annona» e tenere in scacco il governo³⁰.

Analogamente, dietro le misure adottate dalle autorità vicereali contro gli incettatori di grano, a partire già dagli anni sessanta del

²⁸ Ivi, p. 124.

²⁹ È quanto avviene, ad esempio, il 20 luglio e il 22 novembre 1655, l'8 aprile e il 22 maggio 1656, il 19 luglio 1661, il 18 agosto 1662 e poi, ancora, il 30 dicembre 1670. Ivi, pp. 125-126.

³⁰ Si legga, a tal proposito, la *Conclusionone* stilata dagli Eletti della Città in data 13 maggio 1667, nel tentativo, poi rivelatosi vano, di scongiurare un ulteriore abbuono, da parte dell'allora viceré Pedro Antonio de Aragón, dell'ingente debito contratto dalla corporazione dei Panettieri nei confronti delle casse della città: «Si è manifestamente conosciuto da l'Ill.mi S.ri Eletti il danno irreparabile, che sovrasta alla nostra Annona in grandissimo disservitio di Dio Benedetto, di S. Maestà e del Publico per causa, che trovandosi ridotti li Panettieri allistati di questa Fed. ma Città e suoi Borghi al solo numero di diece, questi come che conoscono molto bene il bisogno del loro mestiere in una Città così popolata, e grande, come Napoli, e gli inconvenienti, e disturbi, che potriano resultare da una semplice voce di loro mancanza, resi da ciò oltremodo malitiosi, hanno fatto tra di loro unione tale, che tirano a precipitare l'Annona, poiché non solo non vogliono soggiacere alli giusti, e ben considerati ripartimenti, che se gli fanno dal Tribunale dei grani, e farine di Città per quelle consumare nelle loro forna, ma se pur ne pigliano qualche poco quantità, neanche curano di sodisfarne il prezzo per intiero, sotto figurati, et aerei pretesti, et più di questo ogni volta che si procura astringerli al dovere, o minacciano di dismettere, o dismettono con franchezza non ordinaria, mentre che vedono essersi resi istrumenti necessarij alla quiete publica della grassa di questa Città». Asc. *Conclusioni*, vol. 1412.

Cinquecento³¹ e poi, con severità crescente, negli anni ottanta del secolo³² e nei primi decenni del Seicento³³, si intravedono le pressioni di panettieri e maccheronari, i quali premono affinché sia vietato ai privati il commercio all'ingrosso e l'immagazzinamento del grano «*ultra usum*». Le due corporazioni sembrano, infatti, trarre considerevoli vantaggi dalla creazione di «magazzini annonari» che, in tempi di carestia, per non diminuire il peso del pane ed evitare, così, possibili disordini, distribuiscono loro il grano e la farina «ad un prezzo molte volte inferiore non solo a quello corrente, ma anche a quello d'acquisto, con perdite rilevanti per la città»³⁴. Anche in ambito napoletano, si delinea, pertanto, una «dialettica di potere di tipo *triangolare*» simile a quella descritta da Daniela Frigo per molte città del Centro-Nord della Penisola, nella misura in cui «ceti dirigenti cittadini, ceti produttivi e sovrani interagiscono tra loro ponendosi come portatori di istanze di conservazione, di mutamento e di equilibrio che si combinano diversamente nelle varie esperienze politiche»³⁵.

Le corporazioni dei Panettieri e dei Maccheronari non sono le uniche ad interagire attivamente con le autorità municipali e a far sentire tutto il peso del proprio potere di pressione per condizionare efficacemente le scelte del governo in materia di politica economica. Pressoché tutte le Arti annonarie ricorrono abitualmente allo strumento della *supplica* per ottenere dai diversi viceré e dagli altri organi competenti Bandi e Prammatiche in proprio favore e non si fanno scrupoli di far leva su «il bisogno che c'è del loro mestiere in una Città così popolata, e grande, come Napoli» e su «gli inconvenienti, e disturbi, che potriano risultare da una semplice voce di loro mancanza»³⁶, per spuntare condizioni più vantaggiose nel rifornimento delle materie prime oppure per assicurarsi la

³¹ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit.*, Tit. XV: *De Anna Civitatis Neapolis, et Regni, Prammatica II*, 25 giugno 1565, vol. 2, pp. 6-7.

³² Ivi, *Prammatica VI*, 17 giugno 1580, pp. 8-9; *Prammatica VIII*, 17 marzo 1583, pp. 10-11 e *Prammatica XV*, 30 aprile 1586, pp. 18-20.

³³ Ivi, *Prammatica XXXVIII*, 28 settembre 1607, p. 43; *Prammatica XLIV*, 9 giugno 1622, pp. 49-51 e *Prammatica LII*, 3 luglio 1648, pp. 60-63.

³⁴ G. Coniglio, *Annona e calmieri cit.*, p. 129. Sui risvolti politici della panificazione a Napoli, si veda anche: G. Sabatini, *Il pane di Cerbero. Aspetti di politica annonaria e demografica nel Regno di Napoli nell'età di Filippo II*, in J. Martínez Milán (a cura di), *Felipe II (1527-1598). Europa y Monarquía católica*, Parteluz, Madrid, 1998, vol. I, pp. 767-776.

³⁵ D. Frigo, *Continuità, innovazione e riforme cit.*, p. 193.

³⁶ Asc. n., *Conclusioni*, vol. 1412.

protezione del governo contro gli speculatori³⁷ o contro la concorrenza esercitata da «bazzareoti»³⁸ e «liberi fabbricanti». Sono questi i termini e le condizioni di una sorta di scambio alla pari, in cui le corporazioni barattano la pace sociale e la garanzia di ordine e regolarità nella gestione degli approvvigionamenti in cambio del monopolio sulla produzione e la vendita di determinati prodotti e, più in generale, del riconoscimento politico e sociale come istituzioni «utili e necessarie all'abbondanza e bon regimento dela grassa de ditta Città»³⁹.

È sintomatico che, soprattutto a partire dagli anni ottanta del Cinquecento, quando il sistema corporativo napoletano assume una fisionomia meglio definita, e, in maniera più evidente, in concomitanza con periodi di particolare tensione e di più acuta crisi sociale, le autorità cittadine facciano esplicito riferimento alle corporazioni e alle loro élites dirigenti come interlocutori privilegiati per l'attuazione delle proprie politiche e non disdegnino di fare appello ai Consoli delle Arti annonarie, perché vigilino sul livello dei prezzi, sulla qualità dei prodotti posti in vendita e sul rispetto di tutte quelle norme che regolamentano tempi e modi della produzione e dello smercio di generi alimentari. Ai Consoli dei Buccieri viene, ad esempio, affidato, con un Bando del 1617, il compito di «riconoscere le vitelle che vengono per mare e farne relazione al Tribunale di San Lorenzo»⁴⁰. Ai Consoli dei Pescivendoli viene attribuito il diritto esclusivo di «accostarsi alle barche e ricevere li pe-

³⁷ Si veda, a mero titolo d'esempio, il Bando ottenuto nell'ottobre del 1584 dall'Arte dei Coirari contro coloro, matricolati e non, che «ardiscon di comprare cuoi pelosi, e mortelle per rivenderli, oltre l'uso di loro bottega» o che fanno «contrabando di detti cuoi [...] con grave danno dela sudetta Arte». Oppure la Prammatica emanata il 10 ottobre 1606 in favore della corporazione dei Magazzinieri di vino, che fissa pene severe contro gli incettatori di vini e proibisce a «ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione [...] di comprare, nè far comprare vini di niuna sorta, per vendergli, e farne mercanzia, ma solamente quello, che avesse avuto di bisogno per uso, e sufficienza propria di sua casa, e famiglia». L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., Tit. XV: *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni, Prammatica X, 11 ottobre 1584*, pp. 11-12 e *Prammatica XXXVII, 10 ottobre 1606*, p. 42.

³⁸ Venditori ambulanti non immatricolati in alcun corpo d'Arte.

³⁹ C. Di Tapia, *Trattato dell'abbondanza, nel quale si mostrano le cause, dalle quali procede il mancamento delle vittovaglie, et i rimedij che a ciascuna si possono dare, acciò non succeda, o succedendo, non si senta il danno di esso*, Stamperia di R. Mollo, Napoli, 1638, p. 47.

⁴⁰ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., Tit. XVI: *Annonariae Urbanae Leges, Capituli del Ben Vivere. Reassunto de' Bandi della Fedelissima Città di Napoli, de anno 1617*, vol. 2, p. 201.

sci» per ripartirli tra i matricolati⁴¹, nonché l'obbligo di verificare la provenienza e la buona qualità del pesce che viene posto in vendita al porto e di denunciare quei venditori che si rifiutano di dichiarare «da donde provengano» i loro prodotti, pena la «perdita del consolato e anni trè di galea»⁴². Ancora, ai Consoli dei Vermicellari viene riconosciuto il potere di «carcerare, e portare avanti gli Signori Eletti quelli che si ritroveranno a lavorar vermicelli oltre li matricolati»⁴³, mentre diritti ancor più ampi sono concessi ai Consoli dei Panettieri: da quello di «fare ripartimento de' grani» tra i panettieri «allistati»⁴⁴ alla possibilità di «assistere et invigilare» sulla compravendita delle farine alla Dogana⁴⁵, fino al potere di esercitare una funzione di controllo sul prezzo del pane, adeguandolo all'assisa imposta dagli Eletti⁴⁶. Il tutto, però, con l'obbligo di recarsi ogni mattina in San Lorenzo, per «portare nota delle forma di pane, che si fanno da' Panettieri» e «prender gl'ordini di quello che occorrerà»⁴⁷.

La *ratio* economica che sottende al funzionamento del sistema annonario della Capitale sembra, dunque, trovare nei corpi d'Arte dei validi interpreti, capaci di dialogare attivamente con le istituzioni municipali e di far sentire la propria voce nella definizione delle politiche cittadine⁴⁸. Ma non si tratta di un dialogo privo di attriti e tensioni. Le magistrature urbane, ivi comprese quelle che più direttamente sono espressione della rappresentanza «popolare», non di rado appaiono distanti dalle richieste delle corporazioni e quasi mai riescono a decifrare efficacemente la totalità degli interessi dei ceti sociali rappresentati.

La «non adeguazione tra rappresentanti e rappresentati» è, ad esempio, all'origine del linciaggio dell'Eletto del Popolo Gian Vincenzo Storace, nel maggio del 1585. La causa immediata della rivolta popolare è, come ben evidenziato da Aurelio Musi, la decisione degli Eletti, con in testa lo Storace, di aumentare il prezzo del

⁴¹ Ivi, *de anno 1616*, p. 202.

⁴² Ivi, *de anno 1589 et 1591*, pp. 201-202.

⁴³ Ivi, *de anno 1598*, p. 202.

⁴⁴ Ivi, *de anno 1551*, p. 200.

⁴⁵ Ivi, *de anno 1597*, p. 202.

⁴⁶ Ivi, *de anno 1591*, p. 201.

⁴⁷ Ivi, *de anno 1590 et 1597*, pp. 201-202.

⁴⁸ Considerazioni analoghe sono state avanzate da Lavinia Parziale, relativamente al caso di Milano: L. Parziale, *Corporazioni e mercato dei generi alimentari a Milano tra Cinque e Seicento*, in P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso* cit., pp. 205-226.

pane nella Capitale, in seguito ad una consistente esportazione di 400.000 tomoli di grano in Aragona, autorizzata dalle magistrature cittadine⁴⁹. Opportunamente, però, Giuseppe Galasso sottolinea che, alla base dei «rancori» e delle «inimicizie» contro l'Eletto popolare vi è, *in primis*, il suo stretto rapporto con il viceré, soprattutto a causa «del sostegno da questi fornito all'azione dell'Osuna per la repressione delle frodi di vari panettieri e commercianti della Capitale e per la più fedele dichiarazione dei grani raccolti che ledeva gli interessi di molti mercanti e di venditori più o meno occulti»⁵⁰. Accanto «al distacco via via sempre più netto tra la rappresentanza popolare nel governo cittadino e gli strati piccolo-borghesi, artigiani e plebei della cittadinanza»⁵¹, appare evidente il ruolo essenziale svolto, in questa difficile congiuntura politica, dalle Arti annonarie, e in particolare dalla potente corporazione dei Panettieri, nel contestare, in difesa dei propri interessi particolari, le scelte di politica economica operate dalle autorità municipali e nel porsi alla testa di un vasto movimento di protesta contro l'Eletto popolare, rappresentante della classe affaristica locale arricchitasi sotto il viceré Mondéjar e sempre più distante dagli interessi dei ceti corporati⁵².

Motivazioni analoghe sono alla base del duro braccio di ferro intrapreso, agli inizi del Seicento, da alcune Arti annonarie (tra cui i Panettieri, i Buccieri, i Cetrangolari, i Vermicellari, i Sasomellari, i Pullieri e gli Ortolani) con l'Eletto del Popolo Giovanni Andrea Auletta, che, con un Decreto datato 1 ottobre 1603, cerca di mettere

⁴⁹ A. Musi, *Il vicerego spagnolo* cit., p. 256. Una lettura analoga del tumulto del 1585 è offerta anche da Rosario Villari. R. Villari, *La rivolta antispagnola a Napoli* cit., pp. 38-52.

⁵⁰ G. Galasso, *Il tumulto del 1585* cit., p. 814. Nota, infatti, Tommaso Costo, citato poche righe più sopra da Galasso, che «ad un huomo popolare, il qual governi o maneggi gli affari del pubblico, niuna cosa è di maggior periglio che il mostrarsi dissimile da gli altri con la pratica de' grandi». T. Costo, *Compendio dell'istoria del Regno di Napoli*, Stamp. di G. Gravier, Napoli, 1771, vol. III, p. 109.

⁵¹ R. Villari, *La rivolta antispagnola* cit., pp. 40-41.

⁵² Non a caso, Galasso ricorda che lo Storace, appartenente ad una famiglia di mercanti di drappi di seta di Piano di Sorrento (suo padre Andrea era anche stato Console dell'Arte della Seta) aveva abbandonato il mestiere paterno per dedicarsi «ad altri commerci» e praticare un tenore di vita nobile, avendo di mira come unico obiettivo l'ingrandimento e la nobilitazione della sua famiglia nella persona del figlio Marzio». Egli può, dunque, essere a ragione considerato come uno dei tanti esponenti di quella «borghesia privilegiata» che, abbandonata la manifattura e arricchitasi grazie alle attività mercantili, ambisce ad assimilarsi all'aristocrazia, «trovando nei rapporti col Palazzo un mezzo di facilitazione della propria ascesa». G. Galasso, *Il tumulto del 1585* cit., pp. 812-813.

ordine nella gestione finanziaria, spesso poco trasparente e alquanto disinvolta, dei dirigenti corporativi e di porla sotto il proprio diretto controllo, così da contrastare gli illeciti e le frodi commessi dai venditori di generi alimentari «in danno della grascia e de' sudditi di questa fidelissima Città»⁵³. Anche in questo caso, dietro le accese proteste che si levano da ampi settori dell'universo corporativo contro l'operato dell'Eletto del Popolo, è possibile scorgere tensioni di portata più generale, espressione dell'approfondirsi di quello scollamento tra ceti corporati e rappresentanza popolare di cui si è detto, nonché delle crescenti difficoltà incontrate dalle magistrature cittadine nel non semplice compito di operare una mediazione efficace nel coacervo di interessi espressi dagli strati popolari e, in particolare, di trovare validi strumenti di negoziazione con le più potenti corporazioni annonarie della Capitale e con le loro élites dirigenti.

Un momento fortemente periodizzante, da questo punto di vista, è rappresentato, come già si è accennato in precedenza, dagli eventi del 1647-48, allorché «gli effetti congiunti del fiscalismo e della crisi economica su artigiani, bottegai e piccoli commercianti al minuto spingono questi soggetti verso lo scontro diretto con lo Stato»⁵⁴. La miccia che fa esplodere il malcontento popolare è, non a caso, l'Editto del 3 gennaio 1647 che impone una nuova gabella sulla frutta: «cinque carlini per cantaro sulla frutta estiva e dieci sulla frutta invernale», ultimo atto di una crescente pressione tributaria che, a partire già dal 1636, va progressivamente incrementandosi, colpendo generi di consumo primario come la farina, il vino e il sale, oltre che alcuni prodotti base del commercio napoletano come l'olio di esportazione e la seta di Calabria⁵⁵. Il viceré Rodrigo Ponce de León, Duca d'Arcos, tiene a sottolineare presso la corte di Madrid che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalle Piazze, compresa quella popolare⁵⁶. In realtà, come evidenzia opportunamente Musi, l'imposizione della nuova gabella sulla frutta rappresenta la vittoria di un blocco di potere finanziario che attraversa verticalmente le istituzioni rappresentative della Capitale e che raggruppa figure diverse, ma egualmente coinvolte nell'appalto e nella riscossione della gabella: da Carlo Spinelli,

⁵³ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 20.

⁵⁴ A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., p. 268.

⁵⁵ Cfr. A. Musi, *La rivolta di Masaniello* cit., p. 89.

⁵⁶ Ags, *Secretarias Provinciales*, libre 324, ff. 42-54.

fratello del principe di Tarsia, al consigliere Carlo Brancaccio e a Ferrante Caracciolo, principe di Santobuono, sino alla Casa Santa dell'Annunziata e al Monte di Pietà⁵⁷.

Tappe decisive delle prime reazioni popolari contro la nuova imposta sono, secondo la ricostruzione che ne fa il Capecelatro, le «aspre querele» con l'Eletto del Popolo Andrea Naclerio, il «minaccioso assembramento» davanti al cocchio del viceré e l'incendio di un luogo simbolico come il «casotto» del dazio⁵⁸: azioni a carattere prevalentemente dimostrativo che preludono e, in un certo senso, anticipano la giornata del 7 luglio, vero inizio del movimento insurrezionale, innescato proprio da un gruppo di fruttaroli e vaticali⁵⁹ capeggiati dal cognato di Masaniello, il puteolano Maso Carrese, i quali, recatisi nella piazza del Mercato per il consueto appuntamento domenicale, rovesciano le sporte di frutta e si ribellano ai Gabellieri, rifiutandosi di pagare i «diritti soliti» di cinque carlini⁶⁰. Non è privo di significato, come già rilevato nel capitolo I, che i primi quartieri che si sollevano, nella notte fra il 7 e l'8 luglio, siano Mercato, Lavinaio e Conceria, aree caratterizzate da «una robusta struttura artigiana e corporativa»⁶¹, e che, nella folla anonima dei rivoltosi, tra i più agguerriti seguaci di Masaniello, si distinguono soprattutto panettieri, vermicellari, cetrangolari, pescivendoli e speciali, oltre che un folto numero di artigiani specializzati del settore tessile⁶², a riprova del ruolo di primissimo piano svolto dal mondo corporato e, in particolare, dalle grandi corporazioni annonarie in alcuni dei momenti più «caldi» della rivolta urbana: dalla protesta antifiscale, all'assalto al Palazzo del viceré, agli incendi⁶³. In una congiuntura così delicata della storia napoletana, le Arti annonarie non mancano di far sentire la propria voce e di far valere le proprie ragioni politiche, economiche e sociali nei confronti del viceré e delle autorità municipali. Contestano apertamente le scelte di politica fiscale adottate dal governo, si saldano alla «infima

⁵⁷ A. Musi, *Il vicereame spagnolo* cit., pp. 268-269.

⁵⁸ F. Capecelatro, *Diario di Francesco Capecelatro* cit., vol. I, pp. 6-7.

⁵⁹ I vaticali sono «vetturali che curano gli acquisti di grano e di altri generi alimentari nelle Province e li trasportano a Napoli per venderveli al minuto». G. Coniglio, *Note sulla storia della politica annonaria* cit., p. 278.

⁶⁰ Una cronaca puntuale degli eventi della giornata del 7 luglio è contenuta in G. Donzelli, *Partenope liberata* cit., pp. 8-10.

⁶¹ R. Colapietra, *Il governo spagnolo* cit., p. 230.

⁶² Bnn, *Sezione Manoscritti: Informatione intorno ai ribelli della rivoluzione* cit.

⁶³ Cfr. A. Musi, *La rivolta di Masaniello* cit., pp. 89-95.

plebe» e al «proletariato depresso e disorganizzato»⁶⁴ in alcune grandi e spettacolari azioni di protesta armata e agiscono, più o meno consapevolmente, come uno dei protagonisti principali della rivolta, segnata, a ben guardare, dal convergere di istanze diverse e dall'agire, non sempre coerente, di una molteplicità di attori differenti.

Pur con tutti i limiti rivenienti da una certa disorganicità delle forze "popolari" e dalla difficoltà di tradurre in concreto progetto politico l'esplosione corporativa dei ceti artigiani, si tratta di un'azione non priva di efficacia: nei mesi immediatamente successivi alla fine dell'esperimento repubblicano e al rientro degli spagnoli a Napoli, tra il luglio e il dicembre del 1648, si assiste ad un moderato cambiamento di rotta della politica annonaria del governo, soprattutto per quanto attiene alla delicata questione del commercio dei grani e del prezzo politico del pane⁶⁵. Sostanzialmente fallimentare si rivela, invece, il ben più delicato tentativo delle forze popolari di spezzare l'asse viceré-Eletto del Popolo e di introdurre un più efficace controllo dal basso nella nomina tanto dell'Eletto quanto del Grassiero. Dopo una prima significativa vittoria riportata su questo fronte con i Capitoli redatti tra il 9 e il 10 luglio 1647, i quali prescrivono che «l'Eletto del Popolo si facci per sei mesi in S. Agostino dalli capi delle Ottine [...] e non piacendo al popolo detto Eletto ne possano fare un altro»⁶⁶, già nelle successive redazioni dei Capitoli l'iniziale radicalismo della domanda di potere politico espressa dai rivoltosi appare notevolmente ridimensionato e lascia il posto ad una più generica richiesta di parificazione politica della Piazza popolare rispetto alle altre Piazze nobili. Nei mesi successivi alla fine del tumulto e ancor più nei decenni seguenti, lo stretto rapporto tra viceré ed Eletto del Popolo si andrà ricostituendo in tutta la sua forza, riproponendo le medesime dinamiche e gli stessi problemi di scollamento tra ceti corporati e rappresentanza popolare che si è cercato di descrivere per i decenni a cavallo tra Cinque e Seicento⁶⁷.

⁶⁴ Ivi, p. 98.

⁶⁵ Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit.*, Tit. XV: *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni, Prammatica LII-LVI, 3 luglio 1648 – 1 dicembre 1648*, vol. 2, pp. 60-66.

⁶⁶ G. Donzelli, *Partenope liberata cit.*, p. 88. La stessa logica presiede alla nomina del Grassiero: i primi Capitoli redatti dai rivoltosi prescrivono che questi debba essere designato non dal viceré, ma «unitamente da nobiltà e popolo». *Ibidem*.

⁶⁷ Cfr. G. Galasso, *Il «felice governo» del Carpio e il ritorno all'ordine*, in *Id.*, *Storia del Regno di Napoli. Vol. III cit.*, pp. 694-696.

D'altra parte, non è soltanto nei momenti di più acuta tensione sociale e di scontro diretto con il governo vicereale che emerge la dimensione conflittuale del rapporto tra istituzioni cittadine e Arti annonarie. Una chiara testimonianza dei continui attriti tra corporazioni e autorità municipali è fornita dalle ricorrenti denunce presentate dai dirigenti corporativi contro gli «abusi» e le «angarie» perpetrate ai danni dei matricolati da parte dei Provveditori della carne e degli altri ufficiali del Tribunale del Regio Giustiziero della grassa o «Giustiziero Maggiore», aventi «giurisdizione civile e criminale sopra i venditori della grassa» e incaricati di «cavalcare ogni di per la città, eseguendo gli ordini, bandi, e statuti degli Eletti della Città, esigendo le pene, e carcerando li contraventori, siccome sta ordinato nei Capituli del ben vivere»⁶⁸. In più di un'occasione, le diverse Arti annonarie lamentano «gl'inconvenienti, ed abusi, co' quali vengono *in dies* indebitamente aggravate da detti Officiali per la Corte del Regio Giustiziero della Grascia di questa Città»⁶⁹. Ed è proprio in risposta ad un ennesimo ricorso inoltratogli il 27 ottobre 1653 dai Consoli dell'Arte dei Bottegari lordi e Salzumari, che l'allora viceré Iñigo Vélez de Guevara, Conte di Oñate e Villamediana, emana una dura *Prammatica* mirante a prevenire e punire ogni tipo di «estorsione» e «ruberia» commessa dai funzionari regi ai danni dei negozianti e del pubblico⁷⁰. Gli ufficiali della grassa vengono obbligati a portare sempre con sé, pena l'invalidamento di tutti gli atti compiuti, «le loro solite patenti originali» e «il segno d'ottone coll'arme della Maestà del Re Nostro Signore», quali segni di riconoscimento contro possibili millantatori. Il Regio Giustiziero è invitato a sollevare dall'incarico quei funzionari che «si ritrovano infangati, inquisiti, o carcerati» e a sostituirli con «altri che sieno di buona vita, e fama, e non inquisiti, tanto in detta Corte, come in tutti gli altri Regj Tribunali». Soprattutto, vengono prescritte pene severe, fino a tre anni di carcere, per quegli ufficiali che, in cambio

⁶⁸ G.A. Summonte, *Historia della Città e Regno di Napoli*, Stamperia di A. Bu-
lifton, Napoli, 1675, vol. 1, p. 190.

⁶⁹ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. XV: De Annona
Civitatıs Neapolis, et Regni, Prammatica LX, 27 ottobre 1653*, vol. 2, p. 68.

⁷⁰ Già nel 1558 e poi, di nuovo, nel 1600 era stato categoricamente proibito agli
ufficiali del Regio Giustiziero della grassa di «ricevere regali, e inferte, né comprare
cose di grassa, che per il proprio bisogno, sotto pena delli Capituli, e quattro tratti di
corda». Ivi, *Tit. XVI: Annonariae Urbanae Leges, Capituli del Ben Vivere. Reassunto de'
Bandi della Fedelissima Città di Napoli, de anno 1558 et 1600*, vol. 2, p. 218.

della propria protezione e connivenza, «si fanno lecito di chiedere ai venditori di commestibili la *palata del pane*, la *pubblica* (che sono tornesi tre), o altra qualsivoglia somma di danari, o robe»⁷¹.

Gli anni ottanta-novanta del XVII secolo registrano un sensibile riacutizzarsi delle tensioni tra Arti annonarie e autorità cittadine. Nel febbraio del 1688, gli Eletti della Città, con il consenso dell'allora Grassiero Francesco Moles, stabiliscono che nel Mercato siano vendute «le sole farine della Città» e proibiscono lo smercio di grani e farine importati da fuori Napoli, adducendo come motivazione di un simile divieto la «viva preoccupazione» per lo stato disastroso delle finanze cittadine⁷². «Ma il libero smercio delle farine nel Mercato costituisce la garanzia di un basso prezzo del pane»⁷³; ragion per cui a tale disposizione si oppongono i ceti popolari e la corporazione dei Panettieri, al cui fianco si schiera il nuovo Eletto del Popolo Francesco d'Anna⁷⁴. La tensione tra le Piazze diviene, in breve tempo, fortissima ed esplose in occasione della proces-

⁷¹ Ivi, *Tit. XV: De Annona Civitatis Neapolis, et Regni, Prammatica LX*, 27 ottobre 1653, vol. 2, pp. 69-71. Che si tratti di abusi radicati e difficili da estirpare è dimostrato dal fatto che ancora parecchi anni più tardi, nel marzo del 1695, il governo vicereale, prendendo atto della mancata osservanza delle suddette disposizioni e delle persistenti lamentele dei «sudditi di tutte le Arti, li quali si dolgono di venir carcerati *de facto*, angariati, e puniti senza cognizione di causa», si vede costretto a ripubblicare e a ribadire la validità della Prammatica del 1653. Ivi, *Prammatica LXXIV*, 23 marzo 1695, vol. 2, pp. 97-100.

⁷² G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica, cultura, società*, ESI, Napoli, 1972, vol. 1, p. 309.

⁷³ Ivi, pp. 309-310.

⁷⁴ Non è superfluo notare che il d'Anna è uno degli esponenti più insigni e facoltosi di quel ceto mercantile che, nel corso del Seicento, costruisce le sue fortune proprio sul commercio dei grani e su altre attività finanziarie e che, per poter ottenere i favori dell'amministrazione municipale e significativi vantaggi per i propri negozi, non si limita a contrattare con le magistrature cittadine, ma cerca esso stesso di inserirsi nelle istituzioni della Capitale per meglio tutelare i propri interessi. La sua nomina ad Eletto del Popolo nel 1687 e poi, nuovamente, nel 1702 è frutto delle forti pressioni esercitate sul governo vicereale da parte della potente consorte dei mercanti granari, interessata a collocare un proprio esponente di spicco in un ufficio ritenuto cruciale, non soltanto per lo stretto rapporto abitualmente intrattenuto con il vicere, ma soprattutto per le importanti funzioni ad esso riservate nel rifornimento annonario della Capitale. Non è un caso, in effetti, che, nei decenni centrali del Seicento, la carica di Eletto del Popolo sia spesso ricoperta da esponenti facoltosi del ceto mercantile con forti interessi nel traffico dei grani: da Felice Basile ad Andrea Terralavoro, da Antonino Mazzella a Francesco Troise. Cfr. E. Papagna, *Grano e mercanti nella Puglia del Seicento*, Edipuglia, Bari, 1990, pp. 79-82. Dietro la scelta del d'Anna di schierarsi al fianco dei ceti popolari e di sostenere le ragioni dei panettieri nello scontro con gli altri Eletti e col Prefetto dell'Annona è, dunque, possibile intravedere la precisa volontà dell'Eletto del Popolo di difendere e tutelare

sione detta dei «preti ghirlandati», solita celebrarsi il primo sabato di maggio per festeggiare il miracolo del sangue di S. Gennaro⁷⁵. Agli inizi dell'anno seguente, duri scontri tra gli Eletti della Città e le corporazioni dei Bucciari e dei Salzumari sono provocati dalla scarsità di carni suine, attribuita dalle due Arti e dal pubblico alle eccessive concessioni di licenze di esportazione della carne⁷⁶. Nel luglio dello stesso anno si assiste ad un nuovo contrasto tra le autorità cittadine e la corporazione dei Panettieri, per via della panificazione abusiva praticata dal forno della Panatica della Corte, dipendente dalla Giunta dell'Arsenale⁷⁷, a riprova dell'esistenza di un vasto mercato di contrabbando del pane che rappresenta una piaga gravissima per gli operatori del settore e che i regolamenti annonari della Capitale faticano ad estirpare⁷⁸.

Appare, dunque, evidente, in tutti questi episodi di scontro e di tensione – come in quelli, altrettanto virulenti, che si verificano negli anni successivi⁷⁹ – l'importanza del ruolo svolto dalle corporazioni annonarie nel far fronte comune con i ceti popolari contro alcune iniziative di politica economica adottate dal governo cittadino o, quantomeno, nell'esercitare una forte pressione sulle autorità municipali, e in particolare sull'Eletto del Popolo e sul Prefetto dell'Annona, per condizionarne le scelte di campo e sollecitarne un

gli interessi e i lauti guadagni del ceto mercantile, gravemente danneggiato dalla decisione del governo cittadino di vietare le importazioni di grani e farine nella Capitale.

⁷⁵ Cfr. G. Galasso, *Napoli spagnola* cit., p. 310. La delicata questione della libera vendita delle farine verrà risolta solo due anni più tardi, nel giugno del 1690, quando gli Eletti della Città, dopo aver invano tentato di imporre che le farine da vendersi nel Mercato siano macinate esclusivamente nei mulini della città, raggiungono coi venditori di grani un accordo, in base al quale questi ultimi vengono costretti a pagare cinque grana per ogni tomolo di farina introdotto in città, in cambio della piena libertà sia nella vendita sia nella macinazione delle farine.

⁷⁶ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 17bis e 20.

⁷⁷ Gli appaltatori della Panatica, i cui prodotti sono riservati ai dipendenti dell'Arsenale, vengono accusati di far clandestinamente «altro pane all'uso comune delli Fornari della città», che riescono poi a smerciare con facilità «perché, benché dello stesso peso, è di miglior qualità di quello de' Fornari della città» e, dunque, «si vende più volentieri». D. Confuorto, *Giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC*, a cura di N. Nicolini, Lubrano, Napoli, 1930-1931, vol. I, p. 269.

⁷⁸ Il Moles, in qualità di Grassiero, non può in questo caso che appoggiare le rivendicazioni dei panettieri. Sequestra i libri contabili degli appaltatori della Panatica e fa carcerare alcuni garzoni che smerciano di nascosto il pane abusivo, ma il suo intervento si rivela tutt'altro che risolutivo.

⁷⁹ Cfr. G. Galasso, *Napoli spagnola* cit., pp. 311-312.

deciso intervento a vantaggio dei propri interessi, utilizzando, a tal fine, la minaccia potente dello sciopero collettivo e dell'insurrezione popolare per tenere in pugno i propri interlocutori e ottenere misure in proprio favore. Nel contempo, non si può fare a meno di notare una certa fluidità delle alleanze economiche e sociali che, di volta in volta, si costituiscono e si ricompongono intorno ai diversi interessi in gioco; fluidità di interessi e di posizioni, cui non sono immuni neppure le stesse magistrature cittadine che, a seconda dei casi, si schierano a favore di questo o quel gruppo di pressione, ora appoggiando ora opponendosi duramente alle richieste e alle rivendicazioni del mondo corporato, secondo strategie non sempre chiare e facilmente ricostruibili. In un certo senso, si può affermare che non sono tanto le cariche quanto gli uomini che le ricoprono, con i loro interessi particolari e le loro appartenenze cetuali, ad orientare in un senso piuttosto che in un altro le scelte di politica economica del governo municipale e, conseguentemente, a dettare tempi e modi del conflitto con le Arti annonarie.

Nel Settecento, quando, da un lato, l'intero sistema corporativo napoletano attraversa una fase di forte malessere e di necessaria ristrutturazione e, dall'altro, il «claudicante meccanismo delle assise»⁸⁰ mostra con più evidenza i propri limiti, gli attriti tra autorità cittadine e Arti annonarie sembrano raggiungere l'acme. Può essere conveniente, a titolo d'esempio, seguire le vicende che, nel corso di tutto il secolo, interessano una delle corporazioni maggiormente colpite dalla crisi e che, cionondimeno, continua a difendere con forza, contro le invadenze (e in alcuni casi le assenze) del governo, le proprie prerogative e i propri interessi di corpo: l'Arte dei Maccheronari.

Già agli inizi del secolo, i maccheronari si trovano, loro malgrado, ad essere protagonisti di una lunga contesa giudiziaria che per circa un decennio, tra il 1707 e il 1717, li oppone agli arrendatori della farina, in seguito ad un ennesimo tentativo, da parte del governo cittadino, di imporre una nuova gabella su quei quantitativi di grano in ingresso nella città che eccedono in peso le quote già arrendate⁸¹. Tale contesa vede prevalere le ragioni degli arrendatori e determina un significativo indebolimento della corporazione

⁸⁰ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 105.

⁸¹ La causa è ampiamente documentata in Bnn, *Sezione Manoscritti: Allegazioni diverse*, Napoli, 1717, Ms. XV_D_47, ff. 231r-251v.

dei Maccheronari, sempre più stretta tra le condizioni largamente monopolistiche che gravano sul mercato dei grani e sull'acquisto della materia prima e le rigorose determinazioni annonarie in materia di quantità, prezzi e imposizione fiscale sulla merce posta in vendita, prescritte dalle autorità municipali. Nei decenni seguenti, i maccheronari sono costretti a barcamenarsi nell'esercizio di un mestiere che, pur non avendo ad oggetto un bene di strettissima necessità come il pane, non gode di quei margini di aggio consentiti ad altri generi di largo consumo alimentare. Una simile situazione di sofferenza economica trova conferma in un'analisi diacronica dell'andamento del debito contratto dalla corporazione nei confronti di alcuni grossi mercanti di grani, parzialmente ricostruibile dall'esame delle *Lettere esecutoriali* che i fornitori di generi alimentari richiedono al Prefetto dell'Annona, perché faccia eseguire forzosamente, ricorrendo eventualmente anche alla carcerazione del reo, il pagamento di somme di denaro da tempo non corrisposte. La frequente comparsa, tra le Lettere esecutoriali, di rivalse contro matricolati dell'Arte dei Maccheronari da parte di alcuni grandi negozianti di farine⁸² o, in alcuni casi, da parte delle stesse autorità annonarie è un chiaro segnale delle notevoli difficoltà finanziarie in cui si dibatte l'intera corporazione, soprattutto a partire dagli anni venti del Settecento, e, in particolare, della precarietà di condizioni economiche di alcuni membri dell'Arte, anello debole della struttura corporativa.

Di fronte a questa situazione di crescente malessere e di preoccupante consolidamento del debito, i maccheronari non sembrano trovare nel governo cittadino una sollecita attenzione ai propri problemi. Un ricorso presentato dall'Arte alla Camera di S. Chiara in data 24 ottobre 1736, nella speranza di ottenere qualche protezione in più rispetto agli «abusi» perpetrati ai danni dei matricolati da parte della sempre più agguerrita consorte dei mercanti granari, rimane praticamente inascoltato. La Regia Camera ribadisce, anzi, il divieto per i maccheronari di

valersi per la fabbrica de' maccheroni d'altro grano che di quello che sarà assegnato ad essi da questa fedelissima Città a quel prezzo che dovrassi

⁸² Asn, *Prefetto dell'Annona – Lettere esecutoriali*, bb. 23 e 29. Altrettanto numerose, tra le Lettere esecutoriali, sono quelle indirizzate contro membri della corporazione dei Buccieri da parte di alcuni grossi negozianti di vaccine, come pure tra i creditori compaiono piuttosto spesso mercanti di olio, negozianti di frutta e commercianti all'ingrosso di formaggi e salumi. Ivi, bb. 10, 23, 29, 30, 54 e 77.

da lei regolare con giusta proporzione, in cui vada inclusa la compensazione della tassa del danno secondo la varietà de' tempi, che soffre per la conservazione e mantenimento dell'Annona⁸³.

Due anni più tardi, nel novembre del 1738, proprio quando la tensione innovatrice di Carlo di Borbone e dei suoi collaboratori sembra sul punto di produrre frutti visibili, il Montealegre, anticipando quella che sarà la linea definita dalle Prammatiche degli anni successivi⁸⁴, conferma che «nulla muta» nel meccanismo di approvvigionamento dei grani: né l'imposizione gabellare né il livello dell'assisa, necessari «alla Città per procurare la sua compensazione nel carico dell'Annona» e per calmierare la vendita di un genere di largo consumo come la pasta, né ancora la «facoltà alli Maccaronari di potersi provvedere de' grani pagando somme competenti secondo la varietà de' tempi», che li pone sostanzialmente in balia dei «capricci» dei grossi fornitori di grani⁸⁵. Non a caso, per i decenni centrali del secolo, l'archivio del Prefetto dell'Annona consegna agli storici delle corporazioni un numero ancor maggiore di cause tra i membri dell'Arte e alcuni grandi mercanti granari per debiti insoluti⁸⁶, a testimonianza di un ulteriore aggravarsi del problema del debito, che sembra togliere sempre più aria ai maccheronari, stringendoli in una morsa soffocante⁸⁷.

⁸³ Asn, *Real Camera di S. Chiara – Bozze di consulta*, vol. 9, fasc. 57.

⁸⁴ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit.*, Tit. XV: *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni, Prammatica LXXXI, 15 luglio 1743*, vol. 2, pp. 111-115.

⁸⁵ Sns, *Affari diversi: Lettera del Montealegre al Prefetto dell'Annona, don Lodovico Paterno, 5 novembre 1738*, Napoli, 1738, Misc. XXIX_B_3 (n. 25).

⁸⁶ Asn, *Prefetto dell'Annona – Lettere esecutoriali*, b. 29. Verso la fine degli anni cinquanta, l'Arte è in contesa con due tra i più importanti mercanti del Regno, Filippo Donnarumma e Giuseppe Giordano, ai quali deve da diversi anni, nonostante ripetuti accordi di rateizzazione, il pagamento per forniture, rispettivamente, di 31.000 e di 7.000 tomola di grani duri: quantità tutt'altro che trascurabili, soprattutto se si considerano le capacità annue di assorbimento del mercato napoletano, e che la corporazione provvede a ripartire tra i propri membri, onde evitare oneri eccessivi a carico di singoli matricolati. Cfr. P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, A. Guida, Napoli, 1974, pp. 329-332 e 346-347. Per un prospetto dettagliato del rateizzo del debito dovuto al Donnarumma, con l'esatta indicazione delle tomola di grano e dell'onere in denaro spettante a ciascun matricolato dell'Arte, si veda: Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Corrente*, b. 1235, fasc. 2. Informazioni interessanti sulla causa col Giordano sono, invece, contenute in Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1071, fasc. 26617.

⁸⁷ La causa col Donnarumma e con i suoi eredi si prolunga fino agli inizi dell'Ottocento, quando l'ammontare in denaro del debito ascende ormai a 76.000 ducati. Asn, *Real Camera di S. Chiara – Bozze di consulta*, vol. 327, fasc. 35.

A questa situazione, già di per sé piuttosto critica, bisogna aggiungere oneri impropri di mediazione, denunciati con forza dagli stessi esercenti⁸⁸, e la concorrenza sempre più aggressiva di «liberi fabbricanti» e «bazzareoti»⁸⁹: ulteriori aggravii di un mestiere che, in maniera solo apparentemente paradossale, sembra trovare respiro soltanto nei giorni della grande carestia⁹⁰, quando, nell'urgenza degli approvvigionamenti e nel vacillare dell'intero sistema annonario, i maccheronari riescono a rompere l'involucro del controllo pubblico e ad ampliare il raggio delle proprie forniture, aggirando le rigide disposizioni annonarie in materia di prezzi⁹¹. Ma si tratta di una breve parentesi, legata all'eccezionalità della congiuntura economica, che non tarda ad esaurirsi non appena, passata l'emergenza, si va ricomponendo il tradizionale quadro dei rapporti di forza interni al sistema annonario della Capitale. Lo si evince con chiarezza da una lettera inviata alcuni anni più tardi, il 25 novembre 1779, dal Supremo Magistrato di Commercio all'allora Prefetto dell'Annona Domenico Salomone:

Li Consoli e matricolati dell'Arte de' Vermicellari han fatta istanza che se gli dassero li grani forestieri a carlini 18 e quelli di Regno a carlini 17 il tomolo per poter proseguire la fabrica de' maccheroni, altrimenti vengono astretti a chiudere le loro botteghe, essendo incariti i viveri e le piggiioni delle botteghe⁹².

⁸⁸ A questo proposito, indicazioni interessanti sono contenute in una lettera del 6 luglio 1750, inviata all'allora Prefetto dell'Annona Niccolò Fraggianni dal maccheronaro Ignazio D'Onofrio. Asn, *Prefetto dell'Annona – Lettere esecutoriali*, b. 23. Come si vede, a partire già dalla seconda metà del Seicento, dopo gli eventi rivoluzionari del 1647-48, e poi per tutto il secolo seguente, la carica di Regio Grasserio o Prefetto dell'Annona è spesso affidata a personalità politiche di grandissimo spessore, a riprova dell'importanza cruciale attribuita alla materia annonaria da parte della monarchia spagnola prima e borbonica poi. In particolare, sulla figura del Fraggianni, si vedano: E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799* cit., p. 396; F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien régime: Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, Jovene, Napoli, 1996 e R. Russo, *Niccolò Fraggianni: un precursore dell'Illuminismo napoletano*, Rotas, Barletta, 2011.

⁸⁹ Contro la vendita abusiva di pasta da parte dei «bazzareoti», l'Arte dei Maccheronari aveva intentato una causa già nel 1743: Bnn, *Sezione Manoscritti: Allegazioni diverse*, Napoli, 1743, Ms. XV_D_47, ff. 221r-225v.

⁹⁰ Cfr. F. Venturi, *1764: Napoli nell'anno della fame* cit.

⁹¹ Si muove, ad esempio, in questa direzione la politica inaugurata, a partire già dal gennaio del 1764, dal nuovo Prefetto dell'Annona Francesco de Vargas Macchiucca, con l'obiettivo di favorire l'approvvigionamento di grani a vantaggio dei maccheronari. Snsnp, *Annona, 30 gennaio 1764*, Napoli, 1764, Misc. XXIX_A_13 (n. 258).

⁹² Asn, *Tribunali Antichi*, b. 1734, in data 25 novembre 1779.

In parte diversa è la lettura che emerge da una lunga *Memoria* stilata, nel marzo dello stesso anno, dall'Eletto del Popolo Ferdinando Lignola. In risposta ad una delle innumerevoli «lagnanze» presentate dai matricolati dell'Arte, l'Eletto popolare si scaglia con durezza contro le deliberate malversazioni dei dirigenti corporativi e individua nei loro prolungati abusi una delle cause principali delle condizioni di endemica sofferenza economica in cui versa la corporazione:

Li Consoli pro tempore hanno introdotta una nuova tassa che surrettiziamente fanno esigere, per la quale tengono costituito esattore. [...] Ho disposto la diligenza di verificare quel che si osserva in ordine a detta tassa, ed anche per individuare in quale uso s'impiega la somma che si riscuote; ma soltanto mi è riuscito avere nelle mani copie di talune annuali conclusioni in forma di liberatorie fatte per cautela dell'esattore, e vengo assicurato che siano queste per una porzione della tassa, non già per tutta. Da tali conclusioni si ha che sino alli 14 settembre 1771 esatte si sono grana $3 \frac{1}{3}$ a tomolo di grano per le tomola 36.000 che per partito forzoso le somministra questa Fedelissima Città, e dalli 15 di detto mese in avanti, esatte si sono grana $6 \frac{1}{3}$ a tomolo, che sopra le intiere tomola 36.000 fanno l'annua ingente somma di ducati 2.280. [...] Quando credevo di rilevare da tali costi l'uso in che erasi impiegato tanto denaro, sono rimasto deluso e meravigliato, leggendo che dopo essersi appurati li Conti e le Cautele, eransi quelli lacerati e buttati al vento, con che vieppiù mi rende esitante che non già in vantaggio dell'Arte, ma per sodisfare li capricci de' Consoli fatta si sia tale imposta agl'uomini d'essa Arte, li quali con ragione si lagnano delle gravezze che soffrono nel prezzo dei grani che al presente per essere più alterato degli anni antecedenti fa molto più sentire la gravezza de' pesi che sin ora hanno tollerati. Oltre a ciò quello che benanche mi ha impresso leggendo tali carte si è che in talune di esse si conchiude il prendersi denaro a interesse per urgenze della detta Arte. Quali e quante sieno queste urgenze non si spiegano, ed intanto con tale libertà va l'Arte giornalmente in rovina, costituendosi in debiti, e ciò nonostante non si è curato, non si cura di sodisfare al Donnarumma il credito che rappresenta su di essa⁹³.

Senza negare pregiudizialmente le difficoltà di un'attività commerciale sottoposta al non controllabile meccanismo del prezzo dei grani, il documento sposta l'angolo di osservazione e imputa agli amministratori dell'Arte gravissime malversazioni contabili, di un'entità tale che, a detta del Lignola, le ingenti somme di denaro così disinvoltamente racimolate dai Consoli e di cui non si conosce l'e-

⁹³ Ivi, in data 31 marzo 1779.

satto impiego sarebbero più che sufficienti a risanare il bilancio della corporazione e ad estinguere i debiti contratti. Anche perché – almeno così sembra di leggere tra le righe della perorazione dell'Eletto – un'Arte che può richiedere ai propri iscritti una capacità contributiva annua di tali dimensioni non sembra affatto sull'orlo di un'irreparabile rovina, come invece lamentano a gran voce i matricolati.

Una simile lettura sembra trovare elementi di riscontro in una causa intentata dalla corporazione presso il Tribunale della Regia Annona, per la «ricusazione di due partite di grani di tomola diecimila e duecento circa», acquistate dagli Eletti della Città dal negoziante di grani Gaetano Verrugio e destinate alla «fabbrica de' maccaroni per l'anno a venire 1783»⁹⁴. I Consoli dell'Arte dichiarano di non poter accettare le suddette partite di grano «per non essere della qualità richiesta» e ricorrono in giudizio contro il Verrugio. Al fine di dirimere il contenzioso, il Tribunale di S. Lorenzo e il marchese Don Domenico Antonio Avena, Regio Prefetto dell'Annona, nominano due periti, Giacomo Tango e Francesco Lucera, e li incaricano di recarsi presso il Molo della città e di «ispezionare» il grano in questione, onde verificare se di buona qualità e «atto alla fabbrica de' maccaroni». Entrambi i periti confermano che il grano importato è idoneo a produrre la pasta, «quantunque non sia di qualità sopraffina», e aggiungono che, «poiché li grani suddetti sono stati da giorni ventiquattro circa chiusi dentro i magazzini del Molo, rischiano essi grani di pericolare, se colla maggior sollecitudine non si trasportano ne' luoghi soliti per la buona conservazione dei medesimi». Forti di questa perizia, gli Eletti della Città stabiliscono, pertanto, che i maccheronari «siano tenuti allo ricevimento, e consumo delli medesimi grani»⁹⁵. A nulla vale il tentativo dei Consoli dell'Arte di impugnare tale perizia e di avanzare ricorso presso il Tribunale della Regia Annona, sostenendo che coloro che sono stati inviati ad ispezionare il grano «l'hanno approvato senza la menoma scienza di detta arte». In data 22 dicembre 1782, dopo ulteriori perizie e quasi quattro mesi di ininterrotto contenzioso, il marchese Avena pone fine alla controversia e in una lunga relazione inviata al re dichiara che «non ragionevoli, e manifestamente insussistenti sono i lamenti dall'Arte posti avanti», anche perché, ed è questo forse l'aspetto più interessante dell'intera vicenda,

⁹⁴ L'atto di avvio della causa è datato 23 settembre 1782. Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1467, fasc. 41448.

⁹⁵ *Ibidem*.

riposti essi grani nei magazzini del Molo, quivi vanno alcuni dell'Arte per tentare di acquistarli a minor prezzo del richiesto dal padron de' grani [...] dal che chiaramente si vede, che la ricusa de' grani non è derivata dalla loro qualità, non atta al lavorio de' maccheroni, giacché poi l'Arte istessa vi si è ingegnata di acquistarli, bensì altro non n'è stato il motivo che di avere i suddetti grani a minor prezzo del convenevole⁹⁶.

Certo, non si può negare che, dopo la breve parentesi di ripresa degli anni sessanta, nei decenni finali del Settecento l'Arte dei Maccheronari attraversò un nuovo periodo di malessere e di forti difficoltà finanziarie. Lo confermano, tra le altre cose, il ridursi del numero delle botteghe, almeno in parte ricollegabile alla «gravosità dell'assisa sulla vendita delle paste lunghe»⁹⁷, e un Dispaccio Reale del 9 gennaio 1780, rinnovato nell'agosto del 1784, che impone per dieci anni «la vendita forzosa a prezzo fisso delle varie specie e qualità di paste lunghe, e minute, fatte con ingegno, ed a trafila»⁹⁸. Nella relazione sopra citata, il Prefetto dell'Annona sembra, tuttavia, voler riequilibrare le responsabilità di una simile situazione, evitando che il pur imperfetto meccanismo delle assise faccia da capro espiatorio e restituendo alla corporazione e, in particolare, ai «sotterfugi» dei matricolati almeno una parte di quelle colpe storicamente attribuite al malfunzionamento dell'Annona⁹⁹.

La vicenda dei maccheronari, pur nella sua specificità, ben si presta ad esemplificare il tormentato cammino delle Arti annonarie nel corso del Settecento; un cammino segnato da persistenti difficoltà finanziarie, da tentativi, non sempre riusciti, di ristrutturazione interna per adeguarsi alle nuove richieste del mercato, da lunghi contenziosi con i grandi fornitori di generi alimentari per spuntare condizioni più vantaggiose nell'acquisto della materia prima, da un continuo braccio di ferro con le magistrature cittadine e con le autorità annonarie per ottenere misure in proprio favore e maggiori garanzie nell'esercizio di un mestiere ritenuto «utile, et necessario al buon andamento dell'Annona cittadina».

⁹⁶ Ibidem.

⁹⁷ Ivi, fasc. 41449.

⁹⁸ L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., *Tit. XV: De Annona Civitatis Neapolis, et Regni, Prammatica XCVII, 6 agosto 1784*, vol. 2, pp. 137-140.

⁹⁹ In questa direzione sembra muoversi anche un *Bando* del febbraio del 1783, in cui si vieta ai maccheronari di «fare incetta di grani» per far lievitare il prezzo della pasta e di «tenere serrate le botteghe» per protesta contro le risoluzioni a loro sfavorevoli, «sotto la pena di frusta, e di galera». Una copia a stampa del *Bando* è contenuta in Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 1467, fasc. 41449.

Un passaggio fortemente periodizzante in questo cammino è rappresentato dal Dispaccio Reale del gennaio del 1758 che, con l'obiettivo di ribadire la preminenza del controllo pubblico sulle Arti e porre un freno al disinvolto esercizio del potere da parte dei dirigenti corporativi, impone alle magistrature artigiane, *in primis* a quelle delle Arti annonarie, di affidare all'Eletto del Popolo il controllo annuale dei propri bilanci¹⁰⁰; il che non manca di alimentare, nei decenni successivi, una forte conflittualità con il governo della città, per via del tentativo di molte corporazioni di sottrarsi all'obbligo dell'esibizione dei rendiconti, oltre che, come già ampiamente documentato nel capitolo II, un interrotto contenzioso all'interno delle stesse Arti, tra i Consoli e vasti settori delle maestranze artigiane, che in tale evasione non possono fare a meno di scorgere una conferma dei propri sospetti sulle malversazioni dei dirigenti corporativi. Si tratta, tuttavia, di una misura isolata, che non si inserisce in un disegno riformatore di più ampio respiro e che, soprattutto, non riesce a rimettere ordine nel caotico universo delle Arti.

Nell'ultimo quarto del Settecento, il cammino delle corporazioni annonarie si fa via via sempre più faticoso, anche a causa del crescente lassismo mostrato dai pubblici poteri nel controllo della vendita dei generi alimentari e, più in generale, di una certa acquiescenza delle magistrature borboniche a misure liberalizzatrici della vita corporativa, non di rado richieste dall'interno stesso del mondo corporato, da parte di quei settori delle maestranze artigiane più "progressisti" e aperti al mercato¹⁰¹. Sull'onda di quest'afflato liberalizzatore, modifiche significative vengono introdotte negli stessi Statuti di molte Arti annonarie, cui viene concesso di «vendere ad occhio, anziché a peso» i rispettivi prodotti¹⁰², di trattare un più ampio ventaglio di beni senza alcun riguardo per eventuali sconfinamenti nella sfera di competenza di altre corporazioni¹⁰³, ma soprattutto «di poter andare ad incontrare tanto per mare che per

¹⁰⁰ Sns, *Reali Dispacci*, 21 gennaio 1758, Napoli, 1734-1759, Misc. VII-L_D_13-22.

¹⁰¹ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., pp. 140-141.

¹⁰² È quanto si legge nello Statuto del 1795 dell'Arte dei Caprettari, che recepisce una concessione dell'agosto di quello stesso anno da parte del Prefetto dell'Annona. Asn, *Ministero dell'Interno - Il Inventario. Arti e mestieri: Capitolazioni con Regi Assensi*, b. 5195, fasc. 6.

¹⁰³ La Capitolazione del 1796 dell'Arte dei Castagnari consente, ad esempio, ai matricolati di «commettere commestibili fuori li generi attinenti alla detta Arte». Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 41.

terra gli generi che da' Vaticali ed altre persone si portano a vendere in questa Capitale»¹⁰⁴; una concessione, quest'ultima, che, individualizzando i rapporti con i fornitori, ridimensiona in modo decisivo il ruolo di contrattatore collettivo tradizionalmente svolto dalla corporazione e le riserva unicamente una funzione surrogatoria, in previsione di «disordini, inquietudini e vessazioni». Parallelamente, si moltiplicano le connivenze dei funzionari pubblici nei confronti delle violazioni dei regolamenti annonari e sembra ampliarsi sempre più la fattispecie di piccole frodi e abusi, talvolta anche piuttosto gravi, apertamente tollerati dal Tribunale del Regio Giustiziero della Grassa¹⁰⁵, a riprova di un consistente allargarsi dell'area di sottrazione al rispetto della legge e dell'amplificarsi di quel divario tra *norma* e *pratica* che, per tutta l'età moderna, sembra rappresentare una costante nella gestione annonaria della Capitale.

Negli anni controversi che vanno dalla prima alla seconda restaurazione borbonica, pur tra tante divisioni e incertezze, si ha l'impressione di un cauto procedere sul terreno della riforma delle Arti, in direzione di una generalizzata dissoluzione del sistema corporativo che non sembra risparmiare neppure le grandi corporazioni annonarie¹⁰⁶. Appaiono, dunque, giustificate le apprensioni della potente corporazione dei Bottegari di più esercizi che, nel settembre del 1817, cominciando a circolare voci di un'imminente soppressione di tutti i corpi d'Arte, invia una supplica al sovrano, in cui fa notare come qualsiasi provvedimento pregiudizievole agli interessi dell'Arte danneggerebbe non meno di 20.000 persone, tra matricolati, esercenti, garzoni e relative famiglie; per non parlare del ruolo cruciale svolto dalla corporazione ai fini di un regolare e ordinato approvvigionamento alimentare della città, «giacché li suoi matricolati principiano a lavorare prima di nascere il sole, e terminano a notte avanzata per dar comodo al pubblico e servirlo in tutte le ore, provvedendo la città de' generi più necessari alla vita»¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Ibidem.

¹⁰⁵ Asn, *Tribunale dell'Annona*, b. 23, fasc. 2095 e 2096.

¹⁰⁶ Per un'ampia ricognizione del problema annonario durante il Decennio francese, si rinvia a: C. Ciancio, *Pane e riforme istituzionali tra mercato e controllo sociale: il governo della città a Napoli durante il Decennio francese*, in A. Spagnoletti (a cura di), *Il governo della città, il governo nella città. Le città meridionali nel Decennio francese*, Edipuglia, Bari, 2009, pp. 165-184.

¹⁰⁷ Asn, *Ministero dell'Interno - II Inventario. Arti e mestieri: Abolizione delle Cappelle di Arti e Mestieri*, b. 5199, fasc. 55.

All'epoca di questi eventi, in realtà, non sembra ancora aver preso corpo l'idea di uno smantellamento complessivo di tutto il sistema delle Arti e, a maggior ragione, delle corporazioni annonarie, la cui esistenza va a toccare un punto estremamente delicato nella vita quotidiana della Capitale, come si affannano a sottolineare i più diretti responsabili della sussistenza alimentare della città, preoccupati per le connesse ripercussioni sull'ordine pubblico¹⁰⁸. Cionondimeno, non si può negare che negli anni immediatamente seguenti, e ancor più dopo l'abolizione delle corporazioni meccaniche nell'ottobre del 1821, anche la sopravvivenza delle Arti annonarie si fa sempre più precaria, fino all'epilogo del provvedimento soppresivo del 1825, che segna il superamento degli ultimi strascichi di perplessità in merito alla totale dissoluzione del sistema delle Arti.

2. Cittadinanza e mestiere: percorsi di definizione dell'identità urbana

Una pista interessante e potenzialmente assai feconda per approfondire la questione decisiva del radicamento delle Arti all'interno del *milieu* urbano è offerta da un'analisi ravvicinata del rapporto peculiare che intercorre, in ambito napoletano, tra *mestiere* e *cittadinanza*, quale canale preferenziale di definizione e consolidamento dell'identità urbana.

È noto che l'acquisizione della cittadinanza rappresenta, nelle società di Antico Regime, un'importante chiave d'accesso a quelle risorse materiali e immateriali (vantaggi economici, politici e sociali, esenzioni fiscali, privilegi giurisdizionali, ecc.) che, strettamente connesse allo status privilegiato di *civis*, definiscono le frontiere dell'integrazione all'interno della comunità urbana¹⁰⁹. A Napoli, in

¹⁰⁸ Emblematico, in tal senso, il parere che l'Intendente di Napoli, sentito anche il Sindaco e il Corpo della Città, fornisce al re, in merito alla questione sottopostagli dai Bottegari di più esercizi. È vero che, «per le ultime conosciute teorie d'economia pubblica, è ormai troppo risaputo, che il sistema di libertà di vendita, favorendo il commercio, richiama l'abbondanza, e la discretezza de' prezzi»; bisogna, tuttavia, tener conto che «l'abolizione generale, e simultanea delle Arti tutte annonarie potrebb'essere di equivoco successo, perciocché invertendosi l'ordine tutto dell'approvvigionamento dei generi, non si saprebbe quali conseguenze potrebbero avvenire nell'Annona». Asn, *Ministero dell'Interno – Il Inventario. Arti e mestieri: Abolizione delle Cappelle di Arti e Mestieri*, b. 5199, fasc. 55.

¹⁰⁹ Cfr. S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Cittadinanze, «Quaderni storici»*, LXXXIX (1995), pp. 281-286; A. Bellavitis, «Per cittadini metterete...». *La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale*,

particolare, i *cittadini*, oltre a beneficiare del diritto/dovere ad una piena partecipazione alla vita politico-istituzionale della città, ad esempio attraverso il concorso all'elezione dei membri del governo municipale, godono di molteplici privilegi fiscali e giurisdizionali, nella Capitale come nel resto del Regno: sin dal 1442 sono esenti dal pagamento del «focatico»¹¹⁰; beneficiano di numerose franchigie e immunità rispetto alle gabelle previste per le merci in entrata e in uscita, tanto nella dogana di Napoli quanto nelle altre dogane del Regno¹¹¹; nelle cause che li oppongono ad altri abitanti del Regno godono del *privilegio del foro*, non possono essere torturati «senza previo processo informativo» e non sono soggetti alla confisca dei beni, «se non nei reati di lesa maestà, divina e umana»¹¹².

A questo proposito, un contributo importante e di notevole interesse storiografico è stato offerto dalle recenti ricerche di Piero Ventura, relative al Cinque-Seicento¹¹³, e di Marco Rovinello, riguardanti i decenni a cavallo tra Sette e Ottocento¹¹⁴. Entrambi questi autori hanno messo in evidenza le ambiguità e una certa debolezza costitutiva del modulo legislativo del *privilegio di cittadinanza*: un privilegio che, proprio in virtù della sua «debole forma-

ivi, pp. 359-384 e S. Cerutti, *La cittadinanza in età moderna: istituzioni e costruzione della fiducia*, in P. Prodi (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 255-273.

¹¹⁰ Cfr. P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, «Quaderni storici», LXXXIX (1995), p. 386.

¹¹¹ A tal proposito, tuttavia, Piero Ventura sottolinea l'esistenza di due criteri che regolano, e in parte limitano, l'andamento di queste immunità, vale a dire la necessità di un dato bene «per uso proprio», cioè personale e del nucleo familiare, e quella «per grascia della città»: due categorie di non sempre chiara e univoca definizione, che consentono di sottoporre a verifiche anche molto restrittive la circolazione fiscalmente agevolata delle merci e dei beni acquistati e venduti dai cittadini napoletani, specialmente in tutte le altre dogane al di fuori della Capitale. Ivi, p. 387.

¹¹² B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'Archivio Municipale di Napoli*, Napoli, 1876, vol. I, p. 15.

¹¹³ P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio* cit., pp. 385-416; Id., *Governo urbano e privilegio di cittadinanza nella Napoli spagnola: leggibilità, validità, verifiche*, «Etnosistemi», II (1995), pp. 95-110; Id., *Il governo dei privilegi. Gestione politica e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, ECI, Roma-Avellino, 2005 e Id., *Il linguaggio della cittadinanza a Napoli tra ritualità civica, amministrazione e pratica politica, (secoli XV-XVI)*, in G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere: Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed Età moderna*, Laveglia, Salerno, 2007, pp. 347-376.

¹¹⁴ M. Rovinello, *Cittadini senza nazione: migranti francesi a Napoli (1793-1860)*, Le Monnier, Firenze, 2009 e Id., *Essere straniero nella Napoli del Decennio. Francesi, svizzeri e inglesi durante l'occupazione napoleonica*, in A. Spagnoletti (a cura di), *Il governo della città* cit., pp. 185-216.

lizzazione giuridica»¹¹⁵, tende a mantenere relativamente «mobili» e «permeabili» le frontiere tra i cittadini napoletani propriamente detti e il resto della popolazione presente nella Capitale¹¹⁶.

Minore attenzione è stata rivolta, almeno in relazione al contesto napoletano¹¹⁷, alla funzione essenziale svolta dai mestieri e, in particolare, dall'appartenenza corporativa, quali veicoli efficaci per l'acquisizione o il potenziamento dell'identità urbana e per una compiuta integrazione all'interno della compagine cittadina, nonché agli intrecci strettissimi, alle ambivalenze e, talvolta, alle vere e proprie sovrapposizioni tra i linguaggi della cittadinanza e le regole dei mestieri. Una prima ricognizione in tal senso è stata compiuta, peraltro con risultati pregevoli, dallo stesso Ventura, che ha avviato un'indagine ad ampio raggio sul rapporto esistente a Napoli tra cittadinanza e mestiere, con l'obiettivo di dar conto delle molteplici interconnessioni tra questi due elementi e di verificare se e in qual misura essi interagiscano nel percorso di definizione dell'identità urbana¹¹⁸. L'analisi di Ventura, tuttavia, focalizza la propria attenzione soprattutto sul primo dei due termini, considerato come l'elemento realmente decisivo per accedere al «mercato delle risorse urbane, materiali e simboliche»¹¹⁹. Quel che interessa indagare in questa sede è, invece, soprattutto l'incidenza del secondo termine, cioè dell'esercizio di un mestiere, legalmente formalizzato dall'iscrizione alla relativa Arte, nell'*iter* di progressiva integrazione nella comunità urbana, spesso coronato dall'acquisizione dello *status* di cittadino napoletano.

¹¹⁵ P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio* cit., p. 394.

¹¹⁶ Particolare attenzione viene, ad esempio, riservata da Ventura alla «fragilità della distinzione» tra *cittadini* formalmente riconosciuti come tali e semplici *abitanti*. Ivi, p. 391. Non a caso, Maarten Prak ha sottolineato che il diritto di cittadinanza, oggetto di continua ridiscussione da parte di individui e istituzioni e suscettibile di diverse interpretazioni e di importanti mutamenti nel tempo, rappresenta «un'arena linguistica, capace di ospitare al suo interno, allo stesso tempo, i momenti dell'integrazione comunitaria e quelli del conflitto». M. Prak, *Cittadini, abitanti e forestieri. Una classificazione della popolazione di Amsterdam nella prima età moderna*, «Quaderni storici», LXXXIX (1995), pp. 331-358.

¹¹⁷ Diversamente, per il caso torinese, tra i più studiati dalla letteratura storiografica, si vedano gli essenziali lavori di Simona Cerutti e di Giovanni Levi. Cfr. S. Cerutti, *Mestieri e privilegi* cit. e G. Levi, *Carriere artigiane* cit. Sulla stessa linea di analisi, ma in relazione ad una più ampia dimensione europea, si pone anche l'interessante contributo di Robert Descimon su mestieri e cittadinanza a Parigi: R. Descimon, *Corpo cittadino, corpi di mestiere e borghesia a Parigi nel XVI e XVII secolo. Le libertà dei borghesi*, «Quaderni storici», LXXXIX (1995), pp. 417-444.

¹¹⁸ P. Ventura, *Mercato delle risorse e identità urbana* cit.

¹¹⁹ Ivi, p. 272.

In via preliminare, occorre ricordare che a Napoli l'ente erogatore del privilegio di cittadinanza e, come tale, deputato a vagliare e certificare il percorso di radicamento nella società urbana compiuto, o quantomeno avviato, dagli aspiranti cittadini, è la Regia Camera della Sommara, massima magistratura fiscale della Capitale e del Regno¹²⁰. Il suo intervento è giustificato dalla particolare valenza fiscale del privilegio di cittadinanza che, come detto in precedenza, prevede l'esenzione dalla tassazione diretta, e quindi dal pagamento del «focatico», e numerose franchigie rispetto a buona parte di quella indiretta, in particolare per quanto attiene alle gabelle gravanti sui consumi e sui commerci. È, forse, il caso di soffermarsi brevemente a ponderare tutta la peculiarità e il peso dell'azione di un'istituzione basilare dell'amministrazione centrale del Regno, qual è appunto la Sommara, in una materia dal contenuto squisitamente municipale. Il sistema di concessione del privilegio prevede che, in seguito alla «comparizione» dell'interessato, la Sommara istruisca un processo, destinato a concludersi, dopo la convocazione di alcuni testimoni e la raccolta di documentazione *ad hoc*, con un decreto volto a rilasciare o a negare la «patente di cittadinanza»¹²¹. È quest'ultima, in definitiva, a rendere «spendibile» il privilegio, consentendo ai *cives* di godere, a Napoli e nell'intero Regno, delle esenzioni dalle imposte doganali e dai diritti di passo, nonché di altre importanti immunità. Si tratta, pertanto, di una risorsa importante, preziosa per le attività commerciali e per i mestieri artigiani, come pure per la gestione patrimoniale delle casate aristocratiche, che fa la differenza rispetto alla condizione di *abitante*, anch'essa fonte di privilegi tutt'altro che trascurabili¹²².

Sono gli ufficiali della Sommara che, attraverso tassonomie soprattutto di natura fiscale, unite al controllo della regolarità dei

¹²⁰ Su questa decisiva magistratura che ha compiti di amministrazione attiva e di controllo su tutta la materia economico-finanziaria, oltre che importanti funzioni di carattere giurisdizionale, essendo competente in tutte le cause contro il Regio Fisco o comunque attinenti a questioni di natura fiscale, si vedano: M.L. Capogrossi Barbini, *Note sulla Regia Camera della Sommara del Regno di Napoli*, Laurenziana, Napoli, 1965; V.I. Comparato, *Uffici e società* cit.; G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane* cit., pp. 41-46 e R. Delle Donne, *Alle origini della Regia Camera della Sommara*, «Rassegna storica salernitana», LXXXI (1991), pp. 25-61.

¹²¹ Cfr. P. Ventura, *Una fonte fiscale per lo studio della popolazione napoletana in età moderna: le patenti di cittadinanza napoletana e l'immigrazione*, «Bollettino di Demografia Storica», X (1990), pp. 80-90.

¹²² Si ricordi che i residenti nella Capitale, anche quando non godono dello *status* di cittadini privilegiati, sono comunque esenti dalla tassazione diretta e dal pagamento del «focatico». Cfr. B. Capasso, *Catalogo ragionato* cit., pp. 15-16.

requisiti giuridici richiesti, soprintendono alla definizione e all'aggiornamento della comunità dei *cives* e non si può dubitare che il più agevole accesso al mercato delle risorse economiche e sociali urbane e il riconoscimento di un più pronunciato livello di identità urbana, impliciti nella condizione di *cittadino*, risultino in qualche misura condizionati dalle mutevoli politiche di assimilazione/esclusione di volta in volta adottate dall'organo camerale¹²³. Si può, anzi, affermare che, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, le più forti spinte alla creazione di criteri omogenei di riconoscimento dei cittadini napoletani provengono proprio dalla Regia Camera della Sommara che, pur senza definire rigide frontiere per l'accesso e per il possesso del privilegio di cittadinanza, con la costruzione e il perfezionamento delle sue tassonomie, opera una sorta di regolarizzazione del vasto bacino di affluenza potenziale alle patenti di cittadinanza, cui contribuisce non poco il complesso lavoro giurisprudenziale intrapreso, soprattutto nel corso del Seicento, da parte dei suoi stessi magistrati¹²⁴. Senza negare il contenuto talvolta semplicemente strumentale della cittadinanza in rapporto al conseguimento di certe esenzioni, è difficile non leggere nell'operato della Sommara una precisa volontà politica che, attraverso gli accertamenti giuridici e la pratica amministrativa, si sostanzia nell'instaurazione di un controllo più vincolante sulla comunità dei *cives*, innanzitutto sul piano fiscale.

Al tempo stesso, mediante il perfezionamento formale e l'insierimento definitivo in una *routine* amministrativa dell'*iter* di concessione del privilegio di cittadinanza, la Sommara contribuisce a «banalizzare la materia e a favorire un contatto più frequente tra individui e istituzioni», fornendo agli aspiranti cittadini «un elemento in più da utilizzare in percorsi di autopromozione»¹²⁵. Nel contatto reiterato con la magistratura fiscale per la concessione, il rinnovo o l'integrazione con clausole aggiuntive (ad esempio quella di poter commerciare *per procuratorem*) delle patenti di cittadinanza, si sviluppa una contrattualità costante, in virtù della quale i richiedenti devono sostenere le proprie ragioni e comprovare il pro-

¹²³ Cfr. P. Ventura, *La Regia Camera della Sommara e il governo dei privilegi nella seconda metà del XVI secolo. Note sulle province pugliesi*, in M. Rizzo, J.J. Ruiz Ibáñez, G. Sabatini, (a cura di), *Le forze del Principe. Recursos, instrumentos y límites en los territorios de la monarquía hispánica*, Universidad de Murcia, Murcia, 2003, vol. I, pp. 541-579.

¹²⁴ Cfr. V.I. Comparato, *Uffici e società* cit., pp. 197-201.

¹²⁵ P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio* cit., pp. 407-408.

prio diritto alla concessione del privilegio. In altre parole, si formalizza una prassi giuridica che contribuisce essa stessa a conferire maggiore spessore all'identità urbana dei neo-cittadini, intesa, in primo luogo, come «insieme di pratiche sociali e relazionali istituzionalmente riconosciute, manipolate e utilizzate»¹²⁶.

Per ottenere la patente di cittadinanza, gli aspiranti cittadini devono dimostrare, oltre al possesso delle condizioni giuridiche necessarie¹²⁷, la proprietà di beni mobili e immobili, la buona integrazione in città, spesso attraverso l'illustrazione dei rapporti di vicinato e del mestiere esercitato, la mancanza di debiti o il successo nelle attività mercantili. Norme giuridiche e pratiche sociali si incontrano, insomma, su uno stesso terreno e si contaminano a vicenda, contribuendo alla definizione di un percorso urbano che fa della cittadinanza, al tempo stesso, un punto di arrivo e un punto di partenza. Compito primario degli ufficiali della Sommaria è, dunque, quello di accertare la regolarità delle condizioni giuridiche previste per il riconoscimento della cittadinanza e di raccogliere informazioni circa il buon inserimento del richiedente nelle maglie del tessuto urbano e la sua effettiva partecipazione alla vita comunitaria, considerati come «criteri fondanti nella definizione dello *status* di cittadino»¹²⁸.

Tutta la documentazione prodotta dal tribunale fiscale e raccolta in appositi fascicoli relativi ai singoli procedimenti giudiziari, i cosiddetti *Acta Civilitatis*, costituisce, pertanto, una fonte preziosa per comprendere i meccanismi e le molteplici valenze, economico-sociali e simboliche, della cittadinanza napoletana. Ma soprattutto – ed è questo che qui maggiormente interessa – essa si rivela insostituibile per indagare in qual misura l'esercizio di un mestiere e l'appartenenza corporativa incidano nel percorso di integrazione urbana dei richiedenti e se, eventualmente, contribuiscano ad accelerare l'*iter* processuale di concessione della patente di cittadinanza. Si tratta, a ben guardare, di una documentazione residuale, visto che molti degli incartamenti prodotti sono andati

¹²⁶ Ivi, p. 409.

¹²⁷ Oltre che per nascita o concepimento nella Capitale dei diretti interessati o dei loro genitori, la cittadinanza napoletana può essere riconosciuta, secondo i canoni del diritto romano, a coloro che presentano le condizioni della *ductio uxoris*, vale a dire a quegli immigrati che hanno sposato una cittadina napoletana e che possono dimostrare di possedere una casa *congrua ad habitandum* e di risiedere stabilmente in città da almeno dieci anni. Cfr. L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche cit., Tit. LXV: De Immunitate Neapolitanorum, Prammatica I, 4 giugno 1479*, vol. VI, pp. 164-165.

¹²⁸ S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Cittadinanze cit.*, p. 282.

perduti, soprattutto in seguito agli ingenti danni subiti dall'Archivio di Stato di Napoli nel corso del secondo conflitto mondiale. Il nucleo documentario sopravvissuto, tuttavia, risulta tutt'altro che trascurabile: oltre quattrocento fascicoli, solo in parte inventariati in alcune *Pandette* della serie *Processi della Regia Camera della Sommaria*¹²⁹. Il carattere relativamente uniforme degli *Acta Civilitatis* ha reso possibile la costruzione di una griglia di lavoro, mirante ad introdurre nell'analisi degli incartamenti visionati parametri oggettivi di raffronto, che riguardano, ad esempio, le motivazioni avanzate come base per la richiesta di cittadinanza, la città di provenienza del richiedente (nel caso si tratti di un immigrato), la professione esercitata, l'appartenenza o meno ad una corporazione, l'anzianità di servizio nell'Arte, la durata del procedimento giudiziario, gli impedimenti prospettati e l'eventuale intervento della corporazione o di altri testimoni che esercitano la medesima attività del richiedente. Il tutto con l'intento di incrociare i dati raccolti e verificare le eventuali interdipendenze e i nessi causali tra i diversi fattori in gioco, così da ricostruire i possibili intrecci tra esercizio di un mestiere, radicamento nella comunità urbana e accesso al privilegio di cittadinanza.

A tal fine, dopo una preventiva analisi quantitativa che ha interessato un campione casuale di circa centoventi fascicoli, si è proceduto ad una scrematura dei materiali visionati e all'individuazione di alcuni casi paradigmatici che, pur nella loro specificità, aprissero uno spiraglio significativo sulla società napoletana di Antico Regime, nel tentativo di delineare una sorta di macro-tipologia dei percorsi di integrazione urbana, certo non esaustiva rispetto alla grande varietà degli itinerari possibili, ma sufficientemente rappresentativa delle diverse articolazioni sociali della Capitale partenopea. La tabulazione delle informazioni raccolte ha, tuttavia, evidenziato la difficoltà di inferire da dati così frammentari ed eterogenei la generalizzazione di una teoria interpretativa esprimibile in termini statistici. Piuttosto che sulle potenzialità quantitative di questa documentazione, conviene, pertanto, fare affidamento soprattutto sull'indubbia rilevanza qualitativa delle informazioni

¹²⁹ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Pandetta Generale o Seconda*, bb. 126-130, 229, 353, 356, 401-417, 422-425, 448, 474, 516-517, 553-555, 562-566; *Pandetta Nuovissima*, bb. 1681, 1801, 1803, 1927 e 2821; *Ordinamento Zeni*, bb. 36, 95, 108 e 120.

da essa ricavabili, che contribuiscono a gettare luce sul contesto sociale di appartenenza degli aspiranti cittadini, sui modi di produzione dell'identità urbana e sulle strategie e i percorsi intrapresi per ottenere il riconoscimento della cittadinanza.

Data la loro natura processuale, gli *Acta Civilitatis* si configurano come incartamenti ricchi di allegati (*fedi* parrocchiali e notarili, certificati rilasciati da varie magistrature cittadine e statali, deposizioni di testimoni, ecc.), contenenti notizie anche molto dettagliate sui richiedenti, sui loro nuclei familiari, sulle loro attività e sulle reti di relazioni in cui sono inseriti. In particolare, le deposizioni rilasciate dai testimoni interrogati dagli ufficiali della Sommaria, in genere a supporto, più raramente a smentita, delle dichiarazioni fornite dagli aspiranti cittadini, aprono uno spaccato di grande interesse sulle pratiche sociali e sui comportamenti urbani di questi ultimi e offrono elementi preziosi per ricostruirne la partecipazione alla vita comunitaria e il percorso di integrazione all'interno della società cittadina. Informazioni essenziali e spesso ricche di particolari vengono, ad esempio, riportate in merito alle famiglie dei richiedenti, alla stabilità della residenza a Napoli, al *background* sociale di riferimento e ai rapporti di vicinato, considerati come indicatori significativi di un buon radicamento nel contesto urbano¹³⁰. Ma che importanza riveste il mestiere nei resoconti dei testimoni? E l'eventuale iscrizione ad un corpo d'Arte rappresenta un "valore aggiunto" per accedere al privilegio di cittadinanza?

L'analisi degli *Acta Civilitatis* sembra, in effetti, dimostrare che l'appartenenza corporativa non costituisca di per sé un requisito realmente e fortemente discriminante per l'accesso alla cittadinanza. In circa l'80% degli incartamenti visionati non si fa neppure riferimento alla professione esercitata dal richiedente, solitamente perché le condizioni giuridiche dichiarate dall'interessato e accertate dagli ufficiali della Sommaria sono sufficienti, da sole, a giustificare la concessione del privilegio di cittadinanza, senza che siano necessari ulteriori controlli e ricognizioni, atti a verificare l'effettiva integrazione del richiedente nel tessuto urbano. In tutti questi casi, il fascicolo generalmente contiene soltanto la richiesta di cittadinanza avanzata al Tribunale della Sommaria da parte dell'aspirante cittadino, la *fede* di battesimo di quest'ultimo che ne attesta la nascita nella Capitale, alcune brevi deposizioni di testimoni, di

¹³⁰ Cfr. S. Cerutti, R. Descimon, M. Prak, *Cittadinanze cit.*, pp. 282-283.

solito «mammane» e vicine di case della famiglia del richiedente che dichiarano di «essere state presenti» e di aver assistito «coi loro propri occhi al parto del detto postulante», e, infine, il decreto di concessione della patente di cittadinanza, emanato dalla Sommara in favore dell'attore del procedimento giudiziario. Nessuna allusione al mestiere esercitato dal richiedente, al suo *status* sociale e all'eventuale immatricolazione ad un corpo d'Arte, a riprova del fatto che, come notato già da Piero Ventura, «i mestieri non costituiscono una condizione di rilievo, specifica e distinta, nell'area del privilegio della cittadinanza napoletana»¹³¹.

Ciò non toglie che, in circa un caso su cinque, il mestiere assume, nella ricostruzione del percorso urbano degli aspiranti cittadini, un rilievo fondamentale e, non di rado, decisivo ai fini del riconoscimento della cittadinanza, soprattutto, ma non solo, quando si tratta di immigrati, la cui carriera di cittadini si consuma pressoché interamente all'interno dell'Arte di appartenenza e della professione esercitata. Se è vero che l'iscrizione ad un corpo d'Arte non rappresenta di per sé un canale preferenziale di accesso alla cittadinanza e alle risorse ad essa collegate, non si può, però, sottovalutare l'importanza dell'appartenenza corporativa quale veicolo di costruzione di una fitta trama di relazioni sociali orizzontali e verticali, indice, a sua volta, di un compiuto ed effettivo radicamento all'interno del tessuto cittadino. In altri termini, l'immatricolazione a un'Arte costituisce *de facto*, sebbene non *de iure*, una prova chiara e inequivocabile di integrazione nella società urbana e, dunque, in più di un caso finisce col configurarsi come l'elemento-chiave per la concessione della patente di cittadinanza.

L'importanza del mestiere nel racconto del percorso urbano dei richiedenti la cittadinanza si coglie, ad esempio, negli *Acta Civilitatis* relativi ai due fratelli Giovanni Domenico e Bartolomeo Criscuolo, «Coirari dell'Arte piccola», i quali «compaiono» dinanzi alla Regia Camera della Sommara nel novembre del 1596, onde ottenere il riconoscimento dello statuto di «cittadini napolitani». Nella propria deposizione, i fratelli Criscuolo dichiarano di abitare «nella Strada della Zavatteria nelle loro case proprie» e di essere figli di Virgilio Criscuolo, «il quale teneva bottega dell'Arte medesima a mettà con Antonio Nastaro», parente di sua moglie¹³². Appare subito chiara,

¹³¹ P. Ventura, *Mercato delle risorse* cit., p. 272.

¹³² Asn, *Regia Camera della Sommara – Processi. Ordinamento Zeni*, b. 108, fasc. 30.

sin dalle prime battute del processo, la centralità dell'esercizio del mestiere nell'itinerario di integrazione urbana dei due giovani richiedenti e, prima ancora, del loro padre, il cui inserimento all'interno della corporazione sembra essere stato facilitato, o quantomeno sostenuto, dalla mediazione di un membro della famiglia della moglie. I fratelli Criscuolo, in altre parole, possono vantare un lungo radicamento all'interno della società urbana, frutto di una altrettanto lunga tradizione familiare nell'esercizio della professione, cui corrisponde una fitta rete di rapporti sociali e di vicinato, allacciati proprio attraverso il mestiere. Non a caso, il buon inserimento dei richiedenti all'interno dell'istituzione corporativa e nelle maglie della compagine cittadina trova pronta conferma nelle dichiarazioni rilasciate da due testimoni, anch'essi immatricolati nell'Arte piccola dei Coirari e residenti nel quartiere della Zabatteria: Minico Perillo, che afferma di conoscere da molti anni il padre dei postulanti, «per esser stato suo lavorante», e Bernardino De Palma, il quale conferma che i fratelli Criscuolo «sono nati in Napoli», dal momento che, come «antiguo de la Strada predecta, conosce tutti li Quirari et più volte vedde gravida et grossa pregna Silvia Nastaro, moglie del detto Virgilio Criscuolo»¹³³. Tali testimonianze si rivelano determinanti per il buon esito del processo, al punto che dalla *citatio testium*, datata 28 novembre 1596, al decreto di concessione della patente di cittadinanza, emesso il 16 dicembre 1596, passa meno di un mese, vale a dire un arco di tempo estremamente breve per un procedimento di questo genere, a riprova dell'indiscussa efficacia probatoria del riferimento al mestiere e al contesto sociale dei richiedenti ai fini dell'acquisizione del privilegio di cittadinanza.

Il ruolo determinante dell'appartenenza corporativa nell'accelerare l'*iter* processuale per la concessione della patente di cittadinanza appare ancora più evidente dall'analisi degli *Acta Civilitatis* di altri due fratelli, Tommaso e Nicola Campanile, anch'essi residenti nel quartiere della Zabatteria ed esercitanti il mestiere di coirari¹³⁴. Dagli incartamenti processuali si desume che si tratta di due fratelli di trenta e venticinque anni, originari di Scala, nel Ducato di Amalfi, e trasferitisi a Napoli quando erano bambini, entrambi sposati con due cittadine napoletane, sebbene negli atti

¹³³ Ibidem.

¹³⁴ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Pandetta Nuovissima*, b. 2821, fasc. 65599.

non risultino notizie più precise su queste ultime, e richiedenti la cittadinanza in base alle condizioni previste dalla *ductio uxoris*. A tal proposito, conviene ricordare che gli immigrati originari del Ducato d'Amalfi, in virtù di prerogative risalenti addirittura al XII secolo, godono nella Capitale di una sorta di canale preferenziale nell'acquisizione della cittadinanza napoletana¹³⁵. Verosimilmente, è per questa ragione che tra gli atti non figura alcun controllo sull'abitazione dei due richiedenti e anche la documentazione prodotta in merito ai matrimoni contratti appare alquanto lacunosa, sebbene negli incartamenti relativi ad altri amalfitani le informazioni inerenti alla *ductio uxoris* siano, in genere, più precise. A fronte di questa incompletezza della documentazione raccolta, il processo per il riconoscimento della cittadinanza ai fratelli Campanile si rivela piuttosto breve¹³⁶. Si può ipotizzare che a velocizzare i tempi tecnici del processo e a garantirne l'esito positivo, nonostante una certa approssimazione delle informazioni raccolte, abbia contribuito in modo decisivo una *fede* redatta il 27 maggio 1580 da sei «cittadini napoletani dell'Arte piccola dei Coirari», i quali non soltanto testimoniano in favore dei fratelli Campanile, evidenziandone il buon inserimento all'interno della corporazione, ma addirittura sostengono ufficialmente la loro richiesta di cittadinanza, sottoscrivendo il documento in questione e facendosi, in un certo senso, loro «garanti»¹³⁷.

Casi di questo genere, caratterizzati da un intervento diretto della corporazione, o di alcuni suoi membri, nel meccanismo giuridico di concessione del privilegio di cittadinanza, non sono, in realtà, molto frequenti: costituiscono l'eccezione, non certo la regola. Cionondimeno, essi rappresentano un valido spunto per riflettere sul ruolo essenziale delle corporazioni di mestiere a Napoli

¹³⁵ Originariamente gli amalfitani potevano essere considerati cittadini napoletani dopo solo tre giorni di residenza. Il 12 giugno 1566, tuttavia, in seguito ad una lunga causa tra amalfitani e Regio Fisco, un decreto della Sommaria ribadisce anche per loro l'obbligo dell'effettiva abitazione con la famiglia e vincola alla certificazione annuale di tale condizione il godimento delle franchigie e dei privilegi previsti dallo statuto di cittadino napoletano. Bnn, *Sezione Manoscritti: D'alcuni Privilegii de' Napolitani, di loro Cittadinanza, con molti decreti di Camera, anco di quei della Città d'Amalfe, che si fanno Cittadini Napolitani*, Napoli, 1625, Ms. XI_D_10.

¹³⁶ I primi passaggi canonici del procedimento giudiziario sono della metà di maggio del 1580, mentre la Sommaria pubblica il decreto di concessione del privilegio il 18 giugno dello stesso anno.

¹³⁷ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Pandetta Nuovissima*, b. 2821, fasc. 65599.

in età moderna. L'Arte piccola dei Coirari, nello specifico, sembra avere una presenza istituzionale piuttosto efficace rispetto ai propri iscritti, probabilmente derivante dall'indiscusso peso politico e sociale, oltre che economico, rivestito all'interno della comunità urbana¹³⁸, e non è escluso che tutto ciò possa aver influito positivamente anche sulla celere concessione della patente di cittadinanza tanto ai fratelli Campanile quanto ai fratelli Criscuolo.

Lo stretto intreccio tra cittadinanza e mestiere emerge in maniera ancora più tangibile nel caso delle due Arti "nobili" della Seta e della Lana. Sin dalla loro istituzione ad opera di Ferdinando I d'Aragona, rispettivamente nel 1465 e nel 1472, l'iscrizione ad una delle due principali Arti cittadine comporta il conferimento di privilegi fiscali in tutto simili a quelli previsti dalla cittadinanza napoletana, sapientemente concessi dal sovrano aragonese per attirare a Napoli maestranze specializzate nella lavorazione della seta e della lana e dare, così, impulso allo sviluppo della nascente manifattura tessile della Capitale¹³⁹. Ciò non significa, tuttavia, che l'appartenenza ad una di queste due Arti costituisca di per sé un canale distinto e automatico di acquisizione della cittadinanza napoletana: in entrambi i casi, a differenza di quanto sostiene Giovanni Tescione per l'Arte della Seta, l'immatricolazione all'Arte non determina il riconoscimento della cittadinanza, bensì soltanto l'attribuzione dei medesimi privilegi e delle stesse esenzioni e franchigie di cui beneficiano i cittadini napoletani, il cui godimento è, peraltro, limitato alla durata dell'esercizio del mestiere e, dunque, verosimilmente al periodo di iscrizione all'Arte¹⁴⁰.

Una conferma, in tal senso, proviene da un'analisi attenta degli *Acta Civilitatis* relativi a tessitori e mercanti iscritti tanto all'Arte del-

¹³⁸ Non si dimentichi che a Napoli i coirari, tra le altre cose, hanno anche un compito dalle notevoli implicazioni civiche, vale a dire quello di intervenire nello spegnimento degli incendi. Bnn, *Sezione Manoscritti*: S. Viola, *La Zabattaria illustrata*, Napoli, 1602, Ms. XV_F_ 63.

¹³⁹ Cfr. G. Vitale, *Mobilità geografica e cittadinanza nel Mezzogiorno aragonese: qualche osservazione*, «Archivio storico per le province napoletane», CXXVII (2009), pp. 33-53.

¹⁴⁰ Si legga, infatti, quanto stabilito dai Capitoli concessi nel 1473 da Ferdinando I d'Aragona al maestro fiorentino Francesco de Nerone, per incentivare lo sviluppo della manifattura serica nella Capitale: «Vole la prefata Maestà che ipso Francisco et compagni et etiam li ministri de dicta arte, durante lo dicto lavoro siano tractati in qualsevole cosa como ad citatini napolitani». G. Tescione, *Statuti dell'Arte della seta a Napoli e la legislazione della colonia di S. Leucio*, Napoli, 1933, p. 15. Ad essi fanno eco, nel 1480, i Capitoli accordati dal sovrano aragonese all'Arte della Lana: «Che tutti quilli sono in dicta arte in la città de Napoli debbiano essere franchi et liberi et gaudere tucte quelle immunitate et franchitie, como gaudeno li propri citatini de Napoli». G. Coniglio, *L'arte della lana a Napoli cit.*, p. 74.

la Seta quanto a quella della Lana. Nell'aprile del 1561, ad esempio, Goffredo Palagano, «esercitante l'arte della Lana in questa Fidelissima Città di Napoli», in seguito ad un contenzioso sorto presso la Dogana di Napoli, si rivolge alla Regia Camera della Sommaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza napoletana, in aggiunta, o forse semplicemente ad ulteriore conferma, dello *status* privilegiato di cui beneficia in quanto membro di tale corporazione¹⁴¹. In questo caso particolare, la richiesta di cittadinanza sembra, pertanto, dettata dall'esigenza di conferire una più pregnante valenza giuridica alle franchigie e alle esenzioni fiscali di cui il postulante già gode per l'«estrazione» della materia prima necessaria al suo lavoro di artigiano, quasi che il possesso della patente di cittadinanza rappresenti un mezzo ulteriore e più efficace per affermare i propri privilegi di fronte ai soggetti istituzionali coinvolti nel contenzioso.

In altri casi, ad esempio per alcuni mercanti immatricolati nell'Arte della Seta, la volontà di acquisizione della cittadinanza trova la sua motivazione nel desiderio di allargare il raggio dei propri affari, incrementando il volume dei propri traffici e proiettandoli in un sistema commerciale e fiscale più vasto, al di là dei confini, talvolta un po' angusti, della dimensione cittadina. È quanto avviene nel caso di Giovanni Andrea Pisacane, «Mercante de drappi facoltoso, con fondaco nella Strada delli Armieri, ove fa fabricare diversa qualità de drappi», che nell'ottobre del 1627 avanza richiesta alla Regia Camera della Sommaria per ottenere la concessione della patente di cittadinanza. Interesse precipuo del richiedente è quello di poter beneficiare della clausola, normalmente prevista dal privilegio di cittadinanza, che dà licenza ai cittadini napoletani di «negotiare per procuratorem [...] essendo il detto Pisacano impedito in questa città de Napoli nel suo fundico»¹⁴². Non a caso, la sua istanza presenta come presupposto giuridico anche la condizione dell'emancipazione dall'autorità paterna, necessaria per poter commerciare in proprio. L'esplicito riferimento alla varietà della produzione tessile all'interno della sua bottega e l'esigenza di servirsi di uno o più agenti per l'acquisto della seta grezza e per lo smercio del prodotto lavorato fanno, in effetti, pensare alla ricerca di sbocchi commerciali nelle province del Regno, nonché di una più ampia rete di rifornimento della materia prima. Ciò non toglie che la Capita-

¹⁴¹ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Notamentorum*, vol. 37, f. 155.

¹⁴² Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Ordinamento Zeni*, b. 36, fasc. 2.

le, nel linguaggio e nel significato specifico della cittadinanza, resti comunque al centro di tale circuito commerciale, come confermato anche da una dichiarazione rilasciata il 23 aprile 1628 dai Consoli dell'Arte della Seta, i quali, tra le altre cose, sottolineano la funzione essenziale del Pisacane nel «dare da lavorare in questa nostra Fidelissima Città a molti filatorarii»¹⁴³. Riemerge, anche in questo caso, la capacità dell'organizzazione di mestiere di esercitare una pressione efficace sugli organi preposti al riconoscimento della cittadinanza, intervenendo a sostegno di un proprio esponente «facoltoso» che, come rimarcato nella *fede* redatta dai dirigenti corporativi, svolge un'attività utile per l'economia cittadina e per l'intera comunità urbana. Del resto, che l'intervento della corporazione si riveli effettivamente decisivo è dimostrato dal fatto che, dopo una iniziale battuta d'arresto dovuta ad alcuni non meglio specificati «impedimenti», in seguito alla dichiarazione dei Consoli, la Sommaria, portate a compimento le ultime ricognizioni del caso, emana nel giro di pochi giorni il decreto di concessione della patente di cittadinanza.

Negli stessi anni, un'analoga volontà di consolidamento della propria posizione economica e di ampliamento, attraverso il privilegio di cittadinanza, del raggio d'azione delle proprie attività commerciali traspare dagli *Acta Civilitatis* dei fratelli Perrone, «Mercanti de drappi di seta in questa Fidelissima Città di Napoli», richiedenti la cittadinanza napoletana nel marzo del 1628¹⁴⁴. Dalla testimonianza del filatore Mauro Ascione si apprende che essi

hanno più di ventimila docati de facultà [...] tengono grosso negotio di sete, et traffichi in più et diversi lochi, et Dohane del Regno, come per tutta la Calabria et altre parte del presente Regno et anco de fora Regno, come in Provenza, Livorno et altri lochi [...] lo che è noto a tutti quelli che li conoscono¹⁴⁵.

Viene, dunque, apertamente posto in evidenza l'elemento essenziale della notorietà, tipico dello statuto del *civis*¹⁴⁶, la cui at-

¹⁴³ Ibidem. Si noti, a tal proposito, la significativa sfasatura temporale che intercorre tra l'inizio del processo e l'intervento della corporazione, che, evidentemente, viene chiamata in causa proprio per accelerare l'*iter* burocratico del procedimento e agevolare il superamento di quegli «impedimenti» che ne hanno provocato una battuta d'arresto.

¹⁴⁴ Ivi, b. 120, fasc. 15.

¹⁴⁵ Ibidem.

¹⁴⁶ A questo proposito, di estremo interesse si rivela la riflessione condotta da Regula Schmid sul rapporto tra cittadinanza e pratiche sociali nel contesto di alcuni centri urbani della Svizzera moderna. Secondo Schmid, la dignità attribu-

testazione non è formalmente richiesta nella procedura di riconoscimento della cittadinanza, ma che spesso ricopre un ruolo centrale nel racconto del percorso urbano degli aspiranti cittadini. Nel contempo, si fa esplicito riferimento alla «facoltà» dei fratelli Perrone e all'ampiezza dei loro traffici, che, peraltro, come si evince da un'altra testimonianza, si estendono anche ad altri prodotti, in particolare all'olio e al vino: un'informazione, quella relativa all'ammontare della facoltà dei mercanti, che risponde, a ben guardare, ad un canone ben preciso della procedura di concessione della patente di cittadinanza, dal momento che nelle Dogane del Regno, a cominciare da quella di Napoli, tale dato costituisce un parametro oggettivo per stabilire il tetto delle «estrazioni» consentite¹⁴⁷. Anche in questo caso, tuttavia, a dispetto del tentativo di proiettare i propri traffici in un orizzonte più ampio di quello cittadino, ad una lettura più attenta della documentazione acclusa all'incartamento processuale, appare con chiarezza il profilo squisitamente urbano delle attività svolte dai fratelli Perrone. Essi sono inseriti in una fitta trama di legami familiari e di rapporti di amicizia che, intessuti o consolidati proprio attraverso l'esercizio del mestiere e la comune appartenenza all'Arte, contribuiscono a dar conto del loro eccellente livello di integrazione all'interno della comunità urbana¹⁴⁸. Ma soprattutto, come si ricava da alcune delle testimonianze allegate al fascicolo, questi «mercanti ricconi», per definirli con le parole di una vicina di casa, per via delle loro diversificate attività com-

ita alle pratiche comunitarie nel percorso di definizione dello *status* di cittadino, in un certo senso, conferisce valenza giuridica a elementi apparentemente fluidi, quali le relazioni sociali, la reputazione, la notorietà, ecc., e implicitamente ne fa un «criterio fondante» per l'accesso alla cittadinanza. R. Schmid, «*Comportarsi da buon borghese: le pratiche del diritto di borghesia a Zurigo e a Berna (1450-1550)*», «Quaderni storici», LXXXIX (1995), pp. 309-330.

¹⁴⁷ Cfr. P. Ventura, *Mercato delle risorse* cit., p. 278.

¹⁴⁸ La complessa articolazione di questa fitta trama di relazioni emerge con chiarezza dalla variegata provenienza sociale dei testimoni interrogati dagli ufficiali della Sommaria, a sostegno della richiesta di cittadinanza dei fratelli Perrone. Nel folto gruppo dei testimoni figurano: Giovanni Berardino Perrone, anch'egli mercante di seta e nipote del padre dei richiedenti; Giovanni Angelo Cinque, sensale dell'Arte della Seta e filatore, amico di vecchia data dei richiedenti e loro vicino di casa, che «giornalmente vede li traffichi mercantili che essi fanno»; Giovanna Cantore, «vidua del quondam Giuseppe Montefusco lo quale era Calzettaro [...] et ordinariamente cacciava la seta li deva detto Cola Jacovo», padre dei fratelli Perrone e anch'egli, come i figli, esercitante l'arte della seta; Faustina Sorrentina, vedova del mercante di seta Giovan Domenico Scannapieco, nonché zia del padre dei richiedenti; infine, alcuni tessitori, tutti legati alla famiglia Perrone da una lunga collaborazione di lavoro. Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Ordinamento Zeni*, b. 120, fasc. 15.

merciali, sono in affari, o comunque intrattengono abitualmente rapporti di lavoro, con numerosi concittadini, tra cui si possono individuare altri mercanti di seta, sensali, piccoli negozianti di seterie, ma anche semplici filatori, tessitori e calzettari di seta. Emerge, dunque, con tutta evidenza il forte radicamento urbano della loro attività mercantile, in un intreccio di legami di parentela, di vicinato e di lavoro che trovano una mediazione efficace proprio nell'elemento del mestiere.

L'importanza dei rapporti di lavoro e, più in generale, delle relazioni sociali allacciate attraverso il mestiere, ai fini della ricostruzione del percorso di integrazione urbana dei richiedenti la cittadinanza, appare con altrettanta chiarezza dall'analisi degli *Acta Civilitatis* di un altro mercante di seta, Andrea D'Urso, «Negoziante di drappi, con fundico all'Armieri», che nel marzo del 1624 «compare» dinanzi alla Regia Camera della Sommara, onde ottenere la patente di cittadino napoletano per sé e per il figlio Giovanni Aniello¹⁴⁹. Dall'incartamento processuale si apprende che si tratta di un immigrato originario di Nusco, nella provincia di Principato Ultra, da molti anni residente a Napoli, proprietario di una casa e richiedente il privilegio di cittadinanza «per ductionem uxoris», essendo sposato con Porzia Maria Mazzillo, «napolitana». Nel corso del procedimento giudiziario istruito dalla Sommara sorgono, tuttavia, «alcuni impedimenti», perché il Regio Fisco ravvisa un «difetto» nella proprietà della casa in questione (in realtà, in enfiteusi), il che comporta il venir meno di una delle condizioni basilari per l'acquisizione della cittadinanza. Il D'Urso replica che la casa «è sì in emphiteotico, ma è sua a vita e del figlio [...] anche perché tiene grosso fundico de drappi nella Strada delli Armieri»¹⁵⁰. Per aggirare l'intoppo burocratico, il richiedente fa leva proprio sull'elemento del mestiere, reso ancora più efficace dal possesso di un'avviata bottega in una delle strade più importanti della Capitale, a riprova di un buon livello di integrazione nella società cittadina e nella geografia dello spazio urbano. Anche in questo caso, a sostegno delle ragioni dell'aspirante cittadino, intervengono le deposizioni di un folto gruppo di testimoni, tutti appartenenti al medesimo settore produttivo del postulante e a lui legati da rapporti di ami-

¹⁴⁹ Asn, *Regia Camera della Sommara – Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 403, fasc. 9713.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

cizia e di vicinato, oltre che dalla comunanza del mestiere. Stefano Cammaiore, «Tessitore di drappi di seta alla Sellaria», dichiara, ad esempio, di aver «più volte pigliato opere a tessere dal detto Andrea», mentre Lutio De Urso, anch'egli mercante di drappi di seta, riferisce che il richiedente «ha tenuto per lungo tempo fondaco con Mario De Mari, Giovanni Camillo Jovene, Giovanni Cola D'Angelo, e Giovanni Andrea Basso [...] ma al presente il detto Andrea tiene fondaco per sé»¹⁵¹. Gli atti del processo mirano, quindi, a ricostruire la carriera di cittadino napoletano del richiedente sulla base dell'esercizio del mestiere e dei rapporti di lavoro da lui intrattenuti: elementi, questi, che valgono a dimostrare la stabilità e il radicamento urbano di quella carriera molto più di altre condizioni giuridiche, pure provate nel corso del processo, quali la continuità del domicilio, attestata da una *fede* del Capitano dell'Ottina della Strada degli Armieri, o la stessa verifica compiuta personalmente da uno dei Presidenti della Sommara per appurare che la casa del D'Urso sia «congrua ad habitandum»¹⁵².

Anche laddove non si è in presenza di pressioni esplicite da parte della corporazione, le informazioni riguardanti il mestiere svolto dai postulanti, pur non essendo obbligatoriamente richieste e non rispondendo ad un formulario canonico alla base della redazione del materiale istruttorio del procedimento giudiziario per la concessione della cittadinanza, si configurano, in molti casi, come un elemento significativo, se non addirittura determinante, nella ricostruzione del *curriculum* urbano degli aspiranti cittadini e, quindi, nell'attribuzione del privilegio di cittadinanza. Questo intreccio strettissimo tra cittadinanza e mestiere è chiaramente visibile non soltanto nel caso specifico di mercanti e tessitori¹⁵³ immatricolati nell'Arte della Seta o in quella della Lana, ma anche nell'ambito degli *Acta Civilitatis* di altri artigiani, iscritti a corporazioni con un più modesto peso economico e sociale.

¹⁵¹ Ibidem.

¹⁵² Sulla base di tutti questi elementi, la richiesta di cittadinanza avanzata da Andrea D'Urso e da suo figlio Giovanni Aniello otterrà esito positivo da parte della Sommara, con decreto del 5 novembre 1624. Ibidem.

¹⁵³ Particolarmente interessanti, da questo punto di vista, gli *Acta Civilitatis* di due tessitori, esercitanti l'arte della seta, Mattia Cozzolino e Michelangelo di Lauro, richiedenti la cittadinanza napoletana, rispettivamente, nel giugno del 1669 e nel novembre del 1696. In entrambi i casi, proprio grazie all'accento posto sul mestiere nell'ambito del materiale istruttorio del processo, il procedimento giudiziario per il riconoscimento della cittadinanza dura appena poche settimane. Ivi, b. 404, fasc. 9829 e b. 410, fasc. 10018.

Degno di nota è, ad esempio, il caso di Giacomo Vegliante, di professione barbiere, residente a Napoli da quando aveva dieci anni e richiedente la cittadinanza napoletana «per ductionem uxoris [...] essendo accasato dal febbraio del 1613 con Caterina alias Giulia Esposita della Casa S.ma dell'Annunziata»¹⁵⁴. Bisogna, infatti, precisare che gli «esposti» accolti dalla Casa Santa dell'Annunziata, una tra le più importanti opere assistenziali della Capitale¹⁵⁵, hanno diritto a richiedere, una volta raggiunta la maggiore età, il riconoscimento della cittadinanza napoletana¹⁵⁶, intesa come strumento di tutela di uno degli strati più deboli della società napoletana¹⁵⁷. Nessuno stupore, dunque, che il Vegliante ponga la propria richiesta di cittadinanza sul matrimonio con un'esposta, che dalle *fedi* allegate all'incartamento processuale si desume godere a tutti gli effetti dello *status* di «cittadina napoletana». Ad accelerare la concessione della patente di cittadinanza¹⁵⁸ interviene, però, un altro fattore, che si rivela decisivo per il buon esito del processo. Tra i testimoni viene interrogato un certo Bandonisio de Ferrante, anch'egli barbiere, che nella sua deposizione dichiara di conoscere il richiedente «da che aveva diece anni, essendo che il detto Giacomo ha fatigato nella potecha mia da che era figliolo [...] e ha fatto sempre e fa l'arte di Barbiero, et al presente tiene potecha alla Porta della Calce, e possede alcune case in questa Città di Napoli»¹⁵⁹. Evidentemente, la testimonianza di un altro iscritto all'Arte, che peraltro è stato anche maestro del richiedente e l'ha instradato all'esercizio del mestiere, viene ritenuta dai giudici della Sommaria una valida prova dell'anzianità di servizio del Vegliante, ormai più che quarantenne, all'interno dell'Arte e della sua buona integrazione nelle maglie della società cittadina, confermata, del resto, dal possesso di «alcune case» e di una «potecha propria» di barbiere. Senza

¹⁵⁴ Ivi, b. 402, fasc. 9648.

¹⁵⁵ Cfr. G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit.

¹⁵⁶ Cfr. F. Imperato, *Discorsi intorno all'origine, regimento e stato della Gran Casa della Santissima Annunziata di Napoli*, Stamperia di E. Longo, Napoli, 1629.

¹⁵⁷ A questo proposito, tuttavia, Piero Ventura sottolinea che, in questo sforzo di tutela di uno degli strati più precari della società napoletana, costantemente a rischio di mobilità discendente, si può ravvisare anche «la sapiente copertura istituzionale di una delle fondamentali ragioni d'essere dell'Annunziata, ovvero la gestione dell'importante risorsa politica costituita dalla marginalità». P. Ventura, *Mercato delle risorse* cit., p. 272.

¹⁵⁸ Il procedimento dura appena pochi giorni, dal 27 al 30 agosto del 1622.

¹⁵⁹ Asn, *Regia Camera della Sommaria – Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 402, fasc. 9648.

contare che, proprio in virtù del particolare mestiere esercitato, il richiedente sembra essere piuttosto conosciuto nel quartiere in cui vive ed è al centro di una fitta trama di relazioni sociali intessute per lo più all'interno della bottega, come si ricava dal numero insolitamente elevato dei testimoni convocati e sentiti dagli ufficiali della Regia Camera, molti dei quali dichiarano, in modo più o meno esplicito, di essere clienti abituali del Vegliante o, comunque, incontrano la propria deposizione principalmente sull'elemento del mestiere.

Stesso discorso per quanto concerne la richiesta di cittadinanza avanzata il 1 luglio 1675 da Carlo Scaramuzza, fabbricatore trentacinquenne, nato a Napoli e immatricolato, come lo fu un tempo suo padre, alla corporazione dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti¹⁶⁰. Essendo «nativo di questa Fidelissima Città di Napoli», per ottenere il riconoscimento della cittadinanza gli sarebbe sufficiente presentare alla Sommaria la *fede* di battesimo, eventualmente corredata dalla dichiarazione di qualche vicina di casa che attesti di aver assistito alla sua nascita. Il normale *iter* di accertamento delle condizioni giuridiche richieste viene, tuttavia, ostacolato da un «impedimento»: il postulante, non si sa bene per quale ragione, «non si ritrova scritto nel libro del Battesimo della Parrocchiale Chiesa di S.ta Maria della Avvocata», dove invece dichiara di essere stato regolarmente battezzato nel luglio del 1640. Per aggirare un simile intoppo di carattere burocratico e sbloccare la situazione, è necessario percorrere un'altra strada. L'elemento-chiave per accedere alla cittadinanza diviene, allora, proprio il mestiere, su cui tutti i testimoni interrogati fanno leva per dimostrare l'effettiva integrazione del richiedente all'interno della comunità cittadina. Viene, infatti, rimarcato che «il detto Carlo è figlio di Fabbricatore [...] et fa similmente il mestiero di Fabbricatore in questa Città di Napoli, dove è nato da trentacinque anni incirca et al presente habita». Una delle testimoni, Caterina Serra, moglie di un altro fabbricatore, Marco di Seva, il quale «fatigava insieme, et faceva il simile mestiero che faceva il padre del detto Carlo», nella propria deposizione pone, inoltre, molta enfasi sul fatto che il padre del giovane sia morto due mesi prima della sua nascita, «perché stando fatichando nella Chiesa del Giesù novo, caschò da detta fabrica, et frà mezza hora se ne morì, lasciando la moglie gra-

¹⁶⁰ Ivi, b. 402, fasc. 9680.

vida di mesi sette incirca»¹⁶¹, quasi a voler istituire un sorta di necessaria compensazione tra la particolare circostanza del decesso del padre, morto mentre rendeva un “servizio” alla comunità urbana, e il diritto del figlio al riconoscimento della cittadinanza. Che si tratti di una strategia efficace è dimostrato dal fatto che, in seguito alla *citatio testium*, l’impedimento iniziale sembra completamente superato e il processo subisce una sensibile accelerazione, tanto che in meno di un mese si arriva alla pubblicazione del decreto di concessione della patente di cittadinanza.

Si noti che, in questo come nella stragrande maggioranza degli incartamenti visionati, nel gruppo dei testimoni interrogati dagli ufficiali della Sommaria a sostegno delle ragioni dei richiedenti la cittadinanza è evidente una netta prevalenza femminile: vicine di casa, conoscenti di vecchia data, mogli e vedove di colleghi e amici dei postulanti, parenti, in genere nubili, degli aspiranti cittadini. Si può ipotizzare che le donne, in questo particolare ambito sociale e professionale (ma forse non solo in questo), svolgano un’essenziale funzione sociale, in quanto depositarie e custodi, probabilmente più degli uomini, delle memorie biografiche e familiari e della visibilità territoriale di individui e famiglie appartenenti alla comunità cittadina; un dato, questo, che, in parte, può essere forse spiegato con la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini e, in parte, è verosimilmente riconducibile al maggior tempo trascorso in casa, spesso alla finestra, osservando il vicinato, nonché al carattere per lo più comunitario di alcune pratiche femminili, come il parto, la cura dei figli, le faccende domestiche e altri «lavori donneschi» come il ricamo e la filatura¹⁶². Presidio della memoria collettiva, soprattutto le più anziane sembrano, pertanto, esercitare un

¹⁶¹ Ibidem.

¹⁶² Cfr. M. Pelaja, *Segmenti orizzontali. Madri e madrine a Roma nell'Ottocento*, in L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 417-434; R. Greci, *Donne e corporazioni: la fluidità di un rapporto*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Bari, 1996, pp. 71-91; S. Laudani, *Mestieri di donne, mestieri di uomini. Le corporazioni in età moderna*, ivi, pp. 183-205; G. Zarri, *La memoria di lei. Storia delle donne e storia di genere*, SEI, Torino, 1996; A. Bellavitis, *Donne, cittadinanza e corporazioni tra Medioevo ed età moderna: ricerche in corso*, in M. Nadia, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma, 2002, pp. 87-104; A. Bellavitis, *Alla ricerca delle cittadine*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Viella, Roma, 2004, pp. 3-20; D. Lombardi, *Famiglie di antico regime*, ivi, pp. 199-221 e E. Novi Chavarria, *L'educazione delle donne* cit.

ruolo fondamentale di narrazione, interpretazione e condivisione dei percorsi di integrazione urbana degli aspiranti cittadini, in un complesso e delicato intreccio tra pubblico e privato.

Per citare un ultimo esempio particolarmente interessante, l'elemento del mestiere si rivela decisivo anche nel procedimento giudiziario istruito nel novembre del 1708 a favore di Francesco Antonio Perazzo che, «nativo della Terra della Roccapiemonte», nell'agro di Salerno, e dedito da oltre trent'anni alla professione di libraio in Napoli, chiede la cittadinanza per sé e per i suoi due figli, Filippo e Serafina. Dall'incartamento processuale si deduce che il richiedente, dal gennaio del 1693, è «accasato» con Maria Angela Pozzi, «cittadina napoletana», come documentano la *fede* battesimale di quest'ultima e i *Capitoli matrimoniali* della coppia, e che possiede «una casa di sua proprietà nella Strada di S. Biagio dei Librai, proprio vicino alla Chiesa di S.ta Lucilla»¹⁶³. Il processo sembra procedere a rilento¹⁶⁴ ed è, forse, proprio per accelerare l'*iter* burocratico di concessione del privilegio che il libraio salernitano decide di puntare sull'esercizio del mestiere e sull'anzianità di servizio nell'Arte, quali prove inequivocabili della buona integrazione sua e della sua famiglia all'interno del contesto urbano. Tra i testimoni da interrogare a supporto della sua richiesta di cittadinanza, accanto ad alcune vicine di casa che conoscono la sua famiglia da oltre trent'anni e che, avendo assistito alla nascita dei suoi figli, possono confermare che sono stati partoriti a Napoli e che sono «figli legittimi e naturali del detto Francesco Antonio Perazzo e di sua moglie Maria Angela», il postulante indica anche Nicola Rispoli, Capitano dell'Ottina di S. Gennaro all'Olmo, il quale sottoscrive in suo favore una *fede*, in cui dichiara che

il detto Francesco Antonio da trent'anni a questa parte have abitato, e dimorato in questa nostra Ottina di S. Gennaro all'Olmo di questa Città, et proprio nella Strada di S. Biagio Maggiore, dove ha fatto, et fa la professione, e negozio de Libri, et in essa presentemente abita¹⁶⁵.

Il requisito giuridico della stabilità della residenza sembra, dunque, trovare un significativo elemento di conferma nel posses-

¹⁶³ Asn, *Regia Camera della Sommara – Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 410, fasc. 10019.

¹⁶⁴ Per ottenere la cittadinanza, il Perrazzo dovrà aspettare sette mesi e mezzo. Ibidem.

¹⁶⁵ Ibidem.

so di una bottega «di sua proprietà» e ben avviata in quella che a Napoli è, per antonomasia, la «strada dei Librai», segno di un forte radicamento, anche a livello topografico, nel tessuto sociale della città. Non a caso, proprio questo elemento finisce col configurarsi, al di là dell'accertamento di tutte le condizioni giuridiche previste dalla *ductio uxoris*, come la vera chiave di volta per la concessione della patente di cittadinanza.

In altri casi, a pesare positivamente sul riconoscimento dello *status* di cittadino napoletano è la professione svolta dal padre del richiedente, quasi che una lunga tradizione familiare nell'ambito dell'esercizio del mestiere venga considerata una valida garanzia dell'inserimento professionale del figlio nella medesima Arte del genitore e, conseguentemente, di una sua pronta integrazione nelle maglie della società urbana. È questo, ad esempio, il caso del ventisettenne Marzio Campanile, nativo di Napoli e figlio di Marcantonio Campanile e Beatrice Pepe, i quali, come rimarcato da alcuni testimoni, «tengono Spetiarìa Manuale nella Strada di S. Lorenzo», dove, con ogni probabilità, lavora come apprendista anche lo stesso Marzio¹⁶⁶. Analoghe motivazioni a sostegno della richiesta di cittadinanza adducono i fratelli Agostino e Carlo Matteo de Falco, rispettivamente di ventiquattro e ventidue anni, «nati da legittimo matrimonio tra Ursola Abbate e Francesco Antonio de Falco, di professione Orefice», il quale ormai «da molti anni tiene bottega nella Strada di Sant'Agata degli Orefici», affiancato nel proprio lavoro dai due figli più grandi, come confermano parecchi testimoni, tra cui Lucrezia Amitabile, moglie dell'orefice Bartolomeo de Falco, forse parente del padre dei richiedenti¹⁶⁷. E a questi si potrebbero aggiungere svariati altri esempi¹⁶⁸.

Del resto, anche negli *Acta Civilitatis* relativi ad esposti della Casa Santa dell'Annunziata, a dispetto del canale preferenziale normalmente previsto per l'acquisizione della cittadinanza, quasi sempre si fa esplicito riferimento alla professione esercitata dal richiedente, una volta uscito dall'istituzione assistenziale¹⁶⁹. In

¹⁶⁶ In questo caso, il procedimento giudiziario dura circa tre mesi, dal gennaio all'aprile del 1680. Ivi, b. 404, fasc. 9828.

¹⁶⁷ Il processo, istruito in data 4 maggio 1645, si conclude verso la metà di giugno dello stesso anno. Ivi, b. 404, fasc. 9824.

¹⁶⁸ Casi in tutto e per tutto analoghi a quelli citati si trovano anche in Asn, *Regia Camera della Sommaria - Processi. Pandetta Generale o Seconda*, b. 410, fasc. 10012, 10020 e 10026.

¹⁶⁹ Ivi, b. 402, fasc. 9673 e 9677; b. 404, fasc. 9817 e b. 410, fasc. 10025.

questo caso, l'esercizio del mestiere, eventualmente formalizzato dall'iscrizione in una delle Arti cittadine, sembra assumere la funzione di mezzo privilegiato ed efficace di reinserimento all'interno della comunità cittadina, nonché di acquisizione di una compiuta identità urbana che, nel caso specifico degli esposti, non ha potuto giovare della mediazione essenziale della famiglia di origine.

L'elemento del mestiere, benché non richiesto obbligatoriamente come requisito necessario per l'acquisizione della cittadinanza, si riconferma, pertanto, in tutti i casi esaminati, come un veicolo importante e indubbiamente significativo per la definizione o il consolidamento dell'identità urbana e, in definitiva, come un dato funzionale al riconoscimento dello *status* di cittadino napoletano. Certo, il contesto partenopeo è ben lontano da quello di altri centri urbani della Penisola, caratterizzati da un rapporto molto più stretto e vincolante tra mestiere e cittadinanza¹⁷⁰. Ciò non toglie che, anche a Napoli, l'immatricolazione ad un corpo d'Arte, apertamente riconosciuta come un valido indicatore della buona integrazione nel contesto urbano e dell'effettiva partecipazione alla vita economica, sociale e religiosa della comunità cittadina, costituisca in molti casi, almeno *de facto* se non *de iure*, uno dei canali preferenziali di accesso alla cittadinanza o, quantomeno, una carta in più da mettere sul tappeto per superare eventuali intoppi burocratici nel normale *iter* di acquisizione della cittadinanza, per accelerarne il corso e per garantirne l'esito positivo. Non a caso, il tempo necessario per ottenere il decreto di concessione della patente di cittadinanza è, in genere, più breve quando nell'incartamento processuale si fa esplicito riferimento al mestiere esercitato dal richiedente (in media uno o due mesi, rispetto ai tempi ben più lunghi riscontrati in quasi tutti gli altri casi) e si riduce ad appena pochi giorni nell'eventualità di un intervento diretto della corporazione, o di alcuni suoi membri, in favore di uno dei matricolati; un dato, quello della riduzione dell'abituale durata del procedimento giudiziario, che non

¹⁷⁰ Emblematico, ad esempio, il caso veneziano, nel quale il possesso della cittadinanza produce differenze più vistose e chiaramente formalizzate per l'accesso alle cariche pubbliche e, tra le altre cose, riveste un ruolo essenziale e realmente discriminante in una grande realtà produttiva come l'Arsenale. Cfr. C. Grandi, «Immigrazione di qualità» nella Venezia del Seicento: il caso dell'Arsenale, «Bollettino di demografia storica», XII (1990), pp. 85-96. Sul tema della cittadinanza a Venezia si vedano anche: A. Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (secc. XVI-XVIII)*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1993 e A. Bellavitis, «Per cittadini metterete...» cit.

fa che confermare il ruolo decisivo dell'appartenenza corporativa ai fini della definizione dell'identità urbana degli aspiranti cittadini e, dunque, dell'accesso al privilegio di cittadinanza.

D'altra parte, invertendo i termini della questione, l'analisi degli Statuti e delle Capitolazioni delle Arti evidenzia altrettanto chiaramente come il possesso della cittadinanza napoletana, pur non costituendo in molti casi un elemento di effettivo discrimine nell'ambito dei mestieri, inneschi non di rado meccanismi selettivi di accesso differenziato alle risorse a questi ultimi collegate, a partire da quelle assistenziali e previdenziali assicurate dalle strutture corporative. A questo proposito, Piero Ventura ha ampiamente dimostrato come, tra Cinque e Seicento, in molte delle Arti cittadine, si rilevi «una sostanziale equivalenza delle opportunità di accesso alle risorse abbinate all'esercizio del mestiere, sia per i napoletani che per i forestieri»¹⁷¹. In più di un caso, le istanze dei *non cittadini* risultano adeguatamente rappresentate nell'ambito del governo della corporazione¹⁷² e non è raro che la fruizione delle risorse assistenziali messe a disposizione dei matricolati e delle loro famiglie risulti priva di rilevanti elementi di discrimine, in virtù del possesso o meno del privilegio di cittadinanza¹⁷³.

Questo non significa che, nella ripartizione di tali risorse e nelle possibilità di accesso all'Arte, le differenze tra *napoletani* e *non napoletani* siano del tutto inesistenti. Lo Statuto del 1574 della corporazione dei Saponari, ad esempio, nel regolamentare l'ammissione di nuovi membri e l'apertura di nuove botteghe, prevede norme più vantaggiose a tutela dei *cittadini*. Al capo IX si legge:

si ordina che qualsivoglia persona de detta Arte tanto cittadino quanto forastiero, che volesse aperire bottega di novo in detta Città di Napoli

¹⁷¹ P. Ventura, *Mercato delle risorse* cit., pp. 283-284.

¹⁷² Emblematico, da questo punto di vista, il caso dell'Arte della Seta, il cui governo, secondo quanto stabilito da un Bando del 1477, si compone di tre Consoli, «scelti uno tra gli operai cittadini, l'altro tra i forestieri e il terzo tra i mercanti iscritti al libro di matricola». R. Pescione, *Gli statuti dell'Arte della seta* cit., p. 182. Analogamente, nella corporazione degli Scultori e Marmorari è previsto, sin dal 1618, che l'Arte e la relativa Cappella siano rette da quattro Consoli, o Governatori, «due de' quali siano nativi di questa Città, o almeno Regnicoli, l'altri due forastieri del Regno». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 63.

¹⁷³ È questo, ad esempio, il caso dei Fabbricatori, Pipernieri e Tagliamonti, dei Battitori d'oro e d'argento, degli Speziali manuali, dei Barbieri, dei Calzolari, dei Coirari dell'Arte grossa e dell'Arte piccola, degli Scamosciatori, dei Trippaioli e dei Tavernari.

non la possa aprire prima che non sia examinato bene sopra la predetta arte da li Consoli predetti con ogni diligentia et ritrovandolo idoneo et sufficiente in detta arte, all'hora si debbia admettere in lo exercitio et arte predetta con scriverlo a la matricula, et dipoi debbia pagare lo cittadino ducati sei, et lo forastiero ducati dudici in benefitio de loro Cappella¹⁷⁴.

Non sempre, tuttavia, le gerarchie interne alla corporazione sono organizzate sulla base della cittadinanza: in molti casi, più che il “linguaggio della cittadinanza”, sembra essere realmente discriminante quello della “residenza stabile” a Napoli, intesa come requisito fondamentale «per una buona integrazione nell'Arte e, forse, per una maggiore prossimità al suo vertice»¹⁷⁵. È quanto appare evidente, ad esempio, nel caso dei Cappellari, il cui Statuto del 1614 specifica che il governo dell'Arte «non debeat andare a chi non risiede»¹⁷⁶. Parimenti, è degno di nota un Capitolo approvato nel 1650 dall'Arte grossa degli Ottonari in cui si stabilisce «che non possa eligersi per Console nè per Governatore del Monte persona che non haverà esercitata detta nostra Arte almeno per anni dui continui et che habbia habitato et habiti in questa Città o suo destrutto»¹⁷⁷. L'effettivo inserimento all'interno della società cittadina, la partecipazione attiva alla vita comunitaria, le relazioni sociali e le alleanze intessute tanto all'interno quanto all'esterno della corporazione, la notorietà e l'anzianità di servizio nell'ambito del mestiere, tutte condizioni inerenti allo statuto dell'*abitante* prima ancora che a quello del *civis*, finiscono così col rappresentare, pur nella loro fluidità e informalità, elementi ben più efficaci e significativi rispetto all'acquisizione formale dello *status* giuridico di cittadino napoletano.

La categoria della cittadinanza non sembra, dunque, introdurre, nella maggior parte delle corporazioni napoletane, significative

¹⁷⁴ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 6, fasc. 139.

¹⁷⁵ P. Ventura, *Le ambiguità di un privilegio* cit., p. 396.

¹⁷⁶ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1183, fasc. 53.

¹⁷⁷ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 5, fasc. 126. Tale prescrizione verrà conservata anche nel successivo Statuto del 1695, in cui pure non sono previste significative discriminazioni tra «napolitani» e «forestieri» per quanto attiene l'accesso all'Arte, dal momento che tanto i cittadini quanto gli stranieri possono sottoporsi all'esame necessario per ottenere la matricola, «purché abbiano imparato l'Arte in Napoli». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

differenze e rigide barriere sia nei meccanismi di accesso all'Arte e ai suoi vertici sia nel godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall'istituzione corporativa; un'apertura, questa nei confronti dei *non cittadini* e, talvolta, persino dei *forestieri*, che trova una giustificazione nella politica di incoraggiamento all'immigrazione di maestranze specializzate, perseguita sin dalla seconda metà del Quattrocento dalla monarchia aragonese e confermata per buona parte del secolo seguente dai primi viceré spagnoli¹⁷⁸.

A partire già dalla fine del Cinquecento e, in modo ancor più evidente, tra Sei e Settecento, la crescita esponenziale del numero dei matricolati e la contestuale ristrutturazione del mercato e dell'intero sistema produttivo cittadino, che molto spesso si traduce in una contrazione delle opportunità lavorative e in un irrigidimento del mercato occupazionale, inducono, tuttavia, diverse corporazioni ad adottare misure di carattere protezionistico, ad innalzare le barriere d'ingresso all'Arte e ad introdurre filtri più efficaci e discriminanti nella ripartizione delle cariche amministrative e delle risorse assistenziali tra gli iscritti. Alcune Arti inseriscono nei propri Statuti significative differenze tra *cittadini* e *non cittadini* o restringono la possibilità di godimento dei sussidi di maritaggio alle sole «figliole di questa Fidelissima Città di Napoli et suoi borghi». È questo, ad esempio, il caso della corporazione dei Magazzinieri di vino, che introduce una limitazione di tal genere già con lo Statuto del 1589¹⁷⁹, mentre i Panettieri adottano un criterio analogo di selezione delle beneficiarie dei maritaggi, precedentemente aperti a tutte le «figliole povere e dabene figlie de' matricolati» senza alcun riguardo per la cittadinanza dei genitori, soltanto con i Capitoli del 1632, che vincolano il godimento del sussidio allo *status* di «cittadino napolitano» del padre e «all'avere questo panizzato in Napoli»¹⁸⁰.

Similmente, il linguaggio della cittadinanza sembra assumere un più marcato significato giuridico, non privo di importanti risvolti economici, nell'Arte della Seta, come si evince da un episodio precoce di aperta e serrata conflittualità che interessa i vertici della corporazione nel febbraio del 1581, in concomitanza con una congiuntura particolarmente critica per la manifattura serica partenopea, impe-

¹⁷⁸ Cfr. *supra*, cap. I.

¹⁷⁹ BsdI, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 4, fasc. 77.

¹⁸⁰ Ivi, b. 5, fasc. 127.

gnata in quegli anni ad accentrare nella Capitale la lavorazione della seta, a danno delle province, relegate al ruolo di produttrici della materia prima¹⁸¹. In seguito ad un'aspra discussione sul criterio da adottare per la divisione degli utili provenienti dalle licenze di «estrazione» della seta, viene, infatti, stabilito che alla partizione possano partecipare soltanto quei mercanti che siano «cives neapolitanos et actu exercentes arte» e tutti coloro che, nei libri matricolari, figurino come «naturales neapolitanos vel cives»¹⁸².

Per quanto concerne, invece, l'Arte della Lana, non sembra che il rapporto con la dimensione municipale sia strettamente mediato dal lessico della cittadinanza, anche se non mancano chiari riferimenti al forte radicamento urbano della corporazione, nonostante la provenienza estremamente diversificata dei mercanti e degli artigiani in essa immatricolati¹⁸³. Non a caso, sin dal 1608, l'elezione dei Consoli è organizzata per *Piazze*, ammettendo al voto «coloro che abitano nelle cinque Piazze antiche della medesima»¹⁸⁴, con un richiamo esplicito al requisito della residenza stabile a Napoli e, dunque, ad un buon livello di integrazione, anche topografica, nelle maglie del tessuto urbano, per poter partecipare attivamente al governo della corporazione e alla vita politica dell'Arte.

È soprattutto nel corso del Settecento che molte Arti si riappropriano del linguaggio della cittadinanza e attribuiscono ad esso una funzione essenziale nella creazione di nuove barriere verso l'esterno e nella definizione di una più rigida gerarchia nell'accesso alle risorse politiche, economiche e sociali distribuite dalla corporazione. Paradigmatica, da questo punto di vista, la strategia adottata nella seconda metà del secolo dall'Arte degli Ogliaresi, al fine di conservare immutati gli equilibri interni alla corporazione e regolamentare nel dettaglio l'ammissione di nuovi membri. Con le Capitolarie del 1785, i Consoli dispongono che

¹⁸¹ Si ricordi che nel 1580 l'Arte della Seta stipula con il Regio Fisco e con la Dogana la cosiddetta *Concordia*, un accordo che garantisce all'industria serica della Capitale la massima disponibilità di materia prima prodotta nel Regno, incidendo in maniera rilevante sullo sviluppo della manifattura partenopea. Asn, *Regia Camera della Sommara - Arrendamenti: Concordia tra la Regia Corte, l'Arrendatore delle sete ed i Consoli dell'Arte della Seta, 15 novembre 1580*, vol. 1968, ff. 158-163.

¹⁸² Asn, *Regia Camera della Sommara - Notamentorum*, vol. 52, f. 148.

¹⁸³ Nei Capitoli del 1480, nell'elencare le varie «nazioni» dei maestri dell'Arte, se ne citano ben otto: la napoletana, la catalana, la spagnola, la genovese, la ragusea, la milanese, la bolognese e la fiorentina. G. Coniglio, *L'arte della lana* cit., p. 73.

¹⁸⁴ Bsdi, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 3, fasc. 71.

il numero degl'Individui della nostra Arte, cioè di Matricolati, debbano essere ottanta e non più. Ed in ogni vacanza debbano essere prima ammessi li figli de' matricolati defonti, e poi de' matricolati viventi. Indi li loro più stretti congiunti, ed in mancanza di questi li Cittadini di questa Città di Napoli, e suo distretto; e finalmente in mancanza di questi che non ricorressero per ottenere la vacata, o le vacate matricole, li forastieri prima Regnicoli e poi fuori Regno¹⁸⁵.

Come ampiamente documentato nel capitolo III, una simile strategia "protettiva", che grosso modo negli stessi decenni accomuna diverse Arti¹⁸⁶, trova una giustificazione nell'esigenza di contrastare, attraverso il contenimento delle immatricolazioni, il proliferare di esercizi commerciali in un universo urbano sostanzialmente ancora ristretto. È sintomatico che, proprio in un momento di crisi profonda del mercato cittadino e di progressiva chiusura e sclerotizzazione del sistema delle Arti, ormai prossimo al tramonto e al definitivo smantellamento, le fonti statutarie recuperino il lessico della cittadinanza, quasi a voler serrare le fila della corporazione, introducendo un'ulteriore frontiera verso l'esterno e arroccandosi nella difesa dei propri privilegi¹⁸⁷. Non è un caso che la categoria della cittadinanza si carichi di una valenza maggiore e assuma un contenuto più chiaramente discriminante in alcune delle principali Arti annonarie, ad esempio in quella degli Ogliatari o in quelle dei Maccheronari e dei Bottegari di più esercizi. Verosimilmente, proprio in virtù del particolare ruolo svolto da queste corporazioni per l'approvvigionamento alimentare della Capitale e della loro soggezione giuridica all'Eletto del Popolo e, quindi, alla giurisdizione municipale, in esse l'appartenenza alla comunità cittadina, sancita e formalizzata dalla condizione di *civis*, si configura come un requisito più pregnante sotto il profi-

¹⁸⁵ Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1186, fasc. 43.

¹⁸⁶ Processi analoghi di progressiva chiusura degli accessi all'Arte e di irrigidimento del meccanismo di ammissione e/o cooptazione dei nuovi maestri, si registrano, nella seconda metà del Settecento, anche nelle corporazioni dei Nevaioli, dei Vitrari, dei Maccheronari, dei Bucciari, dei Merciaioli e Trippaioli, dei Bottegari di più esercizi e dei Casadoglio e Salzumari.

¹⁸⁷ Per un interessante parallelo con il caso mantovano e con quello veronese, si vedano: C.M. Belfanti, *Le corporazioni e i forestieri (Mantova, secoli XVII-XVIII)*, «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), pp. 85-102; Id., *Mestieri e forestieri: immigrazione ed economia urbana a Mantova tra Sei e Settecento*, FrancoAngeli, Milano, 1994 e V. Chilese, *I mestieri e la città cit.*, pp. 59-60.

lo simbolico, se non istituzionalmente più vincolante, in quanto presupposto fondamentale per l'esercizio di un mestiere il cui fine ultimo è quello di garantire il «publico bene» e la «prosperità, et abundantia» dell'intera collettività urbana.

Del resto, anche quando nelle fonti al linguaggio della cittadinanza si sostituisce quello più fluido e meno formalizzato della residenza, emerge con chiarezza la dimensione squisitamente cittadina delle corporazioni napoletane, saldamente radicate nella società municipale e nello spazio urbano, in costante dialogo con le magistrature della Capitale e pronte a far proprio, ad utilizzare e, quando necessario, a manipolare un simile linguaggio, per ribadire o rafforzare i propri privilegi economici e, soprattutto, fiscali, per introdurre filtri più efficaci nell'accesso all'Arte e alle risorse materiali e immateriali ad essa collegate e per riorganizzare e irrigidire le proprie gerarchie interne. Appare, dunque, per molti aspetti valida l'ipotesi, cui si accennava in precedenza, dell'esistenza di un forte intreccio tra *mestiere* e *cittadinanza* (intendendo quest'ultima in una più ampia accezione "politica", che va ben al di là della sua formalizzazione giuridica), come fattore determinante di definizione dell'identità urbana e di accesso al mercato delle risorse, ad ulteriore conferma dell'integrazione delle Arti napoletane nella società cittadina e della necessità di inserire lo studio del sistema corporativo in un orizzonte di indagine più ampio, che tenga conto dei fattori di radicamento all'interno del *milieu* urbano.

3. *Le Arti in processione: rappresentazione e ricerca di visibilità nelle feste del «popolo napoletano»*

Vi è ancora un'altra dimensione che contribuisce a mediare in modo significativo il rapporto tra corporazioni e città: si tratta dell'insieme delle pratiche devozionali, dei riti cittadini e delle feste popolari di cui le Arti sono protagoniste e che, con la grande varietà dei linguaggi e dei mezzi espressivi dispiegati, concorrono a scandire, stravolgere e ridisegnare il *tempo* e lo *spazio* della città, in una costante interazione tra sacro e profano, pubblico e privato, conflitto e integrazione¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Su questo tema, tra le pubblicazioni più recenti, si vedano: D. Casanova (a cura di), *Mestieri e devozione. L'associazionismo confraternale in Campania in età moderna*, La Città del Sole, Napoli, 2005 e M. Campanelli, *Spazio sacro e spazio ur-*

Nel Mezzogiorno, e ancor più chiaramente nella città capitale, la «festa come rappresentazione», con i suoi momenti spettacolari e l'esplosione sonora e cromatica che la caratterizza, sembra prevalere sulla «festa come catarsi»¹⁸⁹. Pur conservando la sua carica liberatoria e la sua valenza simbolica, nel corso dell'età moderna la festa diviene momento peculiare della comunicazione politica e sociale, occasione voluta di verifica e revisione delle gerarchie interne alla comunità cittadina, arena pubblica per eccellenza in cui i vari gruppi di potere mostrano e, nel contempo, ricercano la propria legittimazione¹⁹⁰. Scrive Giuseppe Galasso nella *Prefazione* al volume in cui vengono pubblicati gli Atti del Convegno napoletano *Fiesta y ceremonia en la corte virreinal de Nápoles (siglos XVI y XVII)*:

Si sa da sempre che cerimonie e riti, feste e spettacoli, funzioni e prassi del potere non sono mai state pure e semplici esteriorità. In tutti i tempi e in tutti i paesi vi si è riflessa una più o meno forte, ma sempre pregnante intenzionalità. Sempre si ha di mira, infatti, il mondo nel quale e per il quale sono ideati e realizzati gli apparati e le immagini che si rappresentano e che, ugualmente, sempre hanno, perciò, un duplice aspetto. Da un lato, sono una autorappresentazione; indicano come chi la pratica si vede e si considera, e vuole essere visto e considerato; provvedono al bisogno di rompere la propria soggettività per evitare ogni rischio di isolamento; forniscono un modo ufficiale, regolarizzato, messo in particolare evidenza di comunicare con la propria platea. Dall'altro lato, tutte queste dimensioni soggettive si incontrano, più o meno felicemente, con le opposte esigenze di vedere, di sapere, di reagire e giudicare proprie di ogni platea¹⁹¹.

L'analisi di Galasso, riferita alla cerimonialità della corte vicereale di Napoli tra Cinque e Seicento, mostra la sua validità anche nel caso delle innumerevoli feste, processioni e luminarie che popolano lo spazio sacro urbano della Capitale partenopea, più o meno consapevolmente vissute dalle Arti come momento privilegiato di auto-

bano nelle cerimonie religiose della Napoli barocca, «Archivio storico per le province napoletane», CXXVI (2008), pp. 241-256.

¹⁸⁹ M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi nel XVI e nel XVII secolo. La festa religiosa*, in *Storia del Mezzogiorno. Vol. IX: Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età moderna cit.*, p. 494.

¹⁹⁰ Cfr. G. Galasso, *La festa*, in Id., *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Argo, Lecce, 1997, pp. 132-133.

¹⁹¹ G. Galasso, *Prefazione*, in G. Galasso, J.V. Quirante, J.L. Colomer (a cura di), *Fiesta y ceremonia en la corte virreinal de Nápoles (siglos XVI y XVII)*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, 2013, p. 11.

rappresentazione simbolica e di riconoscimento sociale. Come già i viceré¹⁹² e, più tardi, la monarchia “nazionale” di Carlo di Borbone e di suo figlio Ferdinando¹⁹³, anche le corporazioni cercano nella festa e nelle ridondanti celebrazioni della ritualità cittadina un’occasione pubblica di affermazione e di legittimazione del proprio peso sociale, manifestazione tangibile di una più ampia strategia “politica” finalizzata a rafforzare la loro identità municipale e ad accrescere la loro visibilità all’interno della società cittadina. Nel contempo, partecipando alle cerimonie pubbliche e, non di rado, contribuendo ampiamente al loro finanziamento con l’offerta di apparati, scenografie, carri allegorici e «giochi di fuoco», condividono con la platea urbana il ruolo di fruitrici dello splendore vicereale/monarchico, il desiderio e, insieme, l’esigenza di essere ammesse ufficialmente ad assistere allo spettacolo rutilante della magnificenza regia, di sentirsi parte integrante della rappresentazione, di essere riconosciute come interlocutrici privilegiate nell’organizzazione e nello svolgimento della festa. Come in un gioco di specchi, si ripropone, nell’universo simbolico delle Arti, quella «duplicità della festa» di cui ha parlato Galasso: esse sono, al tempo stesso, spettatrici/destinatari della cerimonialità regia e dei messaggi che essa si prefigge di trasmettere e protagoniste, a loro volta, di proprie liturgie, produttrici esse stesse di immagini e di rappresentazioni, finalizzate tanto ad un consumo interno quanto ad una ricerca di visibilità verso l’esterno¹⁹⁴.

Nella ritualità delle Arti è, infatti, insita una doppia intenzionalità: da un lato, la partecipazione alle feste cittadine e l’organizzazione in proprio di processioni e luminarie, in competizione con le Arti rivali, favorisce la socializzazione tra i matricolati e contribuisce ad

¹⁹² Cfr. A. Musi, *Ideologie del potere nell’azione dei viceré spagnoli di Napoli*, ivi, pp. 19-42.

¹⁹³ Cfr. F. Mancini, *Feste ed apparati civili e religiosi in Napoli dal Vicereame alla Capitale*, ESI, Napoli, 1968.

¹⁹⁴ A questo proposito Galasso sottolinea che «l’intenzionalità dalla quale sono mosse [le celebrazioni pubbliche] intende trasmettere non solo immagini, ma anche, e soprattutto, messaggi. Tutto è indirizzato a tale fine. Scenografie e sceneggiature presuppongono ed esigono un “prima” e un “dopo”: il “prima” relativo alla vigente concezione del potere e alla sua ricezione nella platea ad essa propria; il “dopo” costituito dagli effetti delle rappresentazioni messe in atto, dalla loro varia rispondenza alle intenzioni dei messaggi trasmessi, da quel che di tutto ciò subito svanisce e da quel che resta e, più o meno, si sedimenta». G. Galasso, *Prefazione* cit., p. 12. Dello stesso avviso, con riferimento alle manifestazioni festive del Settecento borbonico, è anche Mélanie Traversier: cfr. M. Traversier, *Fêtes urbaines et cérémonies du pouvoir à Naples. 1734-1815*, in G. Bertrand, I. Taddei (a cura di), *Le destin des rituels. Faire corps dans l’espace urbain. Italie, France, Allemagne*, Collection de École française de Rome, Roma, 2008, pp. 291-316.

alimentare lo spirito di corpo; dall'altro, lo splendore degli apparati e la sovrabbondanza delle scenografie e dei simboli dispiegati sono specchio della potenza economica della corporazione, della sua volontà di ostentazione, del suo desiderio di superare una certa autoreferenzialità che costitutivamente la caratterizza, per "mettere in scena" il proprio prestigio di fronte alla platea cittadina e ai vertici del potere laico ed ecclesiastico. Funzione aggregativa e bisogno di visibilità, necessità di autorappresentazione e proiezione verso l'esterno convivono nelle pratiche devozionali e nelle manifestazioni ludiche organizzate e gestite dalle Arti, in occasione delle quali l'intera società cittadina è chiamata a prendere parte alla rappresentazione collettiva e a rinnovare la comune adesione ai riti e alle tradizioni municipali.

Come ben evidenziato da Marcella Campanelli in un interessante contributo sulle feste del popolo napoletano, nel corso dell'età moderna si assiste al moltiplicarsi delle occasioni festive e alla graduale codificazione di molti riti e pratiche preesistenti¹⁹⁵. Nel clima "normalizzatore" della Controriforma, «antiche superstizioni [...] trovano una loro sistemazione e, per così dire, canonizzazione»¹⁹⁶, mentre la Chiesa tridentina, mossa dall'esigenza di disciplinare il rapporto con il sacro e di controllare ogni forma di pietà, accentua la demarcazione tra canonico ed extra-canonico, tra ortodosso e deviante, regolamentando sin nei minimi dettagli le manifestazioni esteriori della liturgia e facendo delle processioni cittadine «una festa allietata dallo splendore della casa di Dio, nella quale le arti tutte offrono una cornice squisitamente artistica di grande e gioiosa festività»¹⁹⁷. Nella Capitale partenopea, in particolare, «i pretesti per creare situazioni di festa si moltiplicano all'infinito» e l'influenza del gusto spagnolo per l'addobbo dà vita ad «una creazione dell'effimero che non ha uguali in tutto il Regno»¹⁹⁸.

Per quanto riguarda le *feste religiose*, Giovanni Muto ne individua, per la prima età moderna, oltre sessanta, di cui cinquanta hanno una data fissa, mentre almeno altre dodici, tra cui la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste e il Corpus Domini, sono «mo-

¹⁹⁵ M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 494.

¹⁹⁶ G. Galasso, *La festa* cit., p. 136.

¹⁹⁷ Ivi, p. 138.

¹⁹⁸ M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 495. A questo proposito, si veda anche: A.M. Pedullà, M. Rak, S. Ussia, *Le feste napoletane dell'età barocca*, in C. Bianco, M. Del Ninno (a cura di), *Festa, antropologia e semiotica*, Nuova Guaraldi, Firenze, 1981, pp. 183-189.

bili»¹⁹⁹. A queste vanno aggiunte le processioni e le luminarie organizzate da ciascuna parrocchia, corporazione o confraternita in onore del proprio santo patrono e le cosiddette *feste serotine*, «festeggiamenti popolari in onore di santi di quartiere o particolari devozioni a Madonne o altri santi, venerati in quadri o sculture posti in cappelle votive lungo le strade o nelle piazze»²⁰⁰. Alle liturgie religiose si affiancano quelle *civili*, cerimonie che spesso traggono spunto da occasioni legate alle vicende della casa reale (matrimoni, nascite, funerali, compleanni e onomastici del sovrano)²⁰¹ o da particolari eventi di natura politica e militare che vedono protagonista la monarchia spagnola (vittorie militari, stipula di nuove alleanze, firma di un trattato di pace)²⁰². Suntuosi festeggiamenti vengono organizzati anche per celebrare l'insediamento di un nuovo viceré al suo primo ingresso nella Capitale²⁰³ o per salutare il passaggio in città di qualche personaggio illustre o di un principe

¹⁹⁹ G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale: le feste del popolo napoletano nella prima età moderna*, in M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri* cit., pp. 306-307. Per un elenco completo delle feste religiose nella Napoli di metà Cinquecento, ivi comprese le *festa mobilia*, si veda: L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., Tit. LXXXIII: *De Feriis, Prammatica II, 13 novembre 1555*, vol. 4, pp. 305-308.

²⁰⁰ G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., p. 307. Giovan Battista D'Addosio, riprendendo alcuni passaggi del diario di viaggio di padre Urbano Savorgnan della congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, descrive le *feste serotine* come festicciole popolari celebrate «quasi ogni sera in onore di qualche santo del quale o le immagini o i bassorilievi o le statue sono dispersi e per li muri e per le strade della città; e per queste si formano cappelle adobbate con diversi ornamenti più o meno belli conforme la possibilità o ricchezza delle persone, o de' mercanti, o de' operaj, o de' bottegaj. Queste cappelle vengono formate o nelle strade o negli atrii delle case o nelle botteghe stesse». G.B. D'Addosio, *Le feste della Napoli del Settecento*, «Napoli Nobilissima», n. s., II (1921), p. 186.

²⁰¹ Cfr. G. Muto, *Apparati e cerimoniali di corte nella Napoli spagnola*, in F. Cantù (a cura di), *I linguaggi del potere nell'età barocca. Vol. 1: Politica e religione*, Viella, Roma, 2009, pp. 113-149; C.J. Hernando Sánchez, *Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli nella monarchia di Spagna*, in A. Antonelli (a cura di), *Cerimoniale del vicereame spagnolo e austriaco di Napoli, 1650-1717*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 37-80; I. Enciso Alonso-Muñumer, *Imágenes del poder: la fiesta real y cortesana en la Nápoles del XVII*, in G. Galasso, J.V. Quirante, J.L. Colomer (a cura di), *Fiesta y ceremonia* cit., pp. 103-137; P. Mascilli Migliorini, *Funzioni, feste e cerimoniali nel Palazzo Reale di Napoli*, ivi, pp. 141-165; I. Mauro, «Pompe che sgombrarono gli orrori della passata peste et diedero lustro al presente secolo»: *le cerimonie per la nascita di Filippo Prospero e il rinnovo della tradizione equestre napoletana*, ivi, pp. 355-384.

²⁰² Cfr. G. Muto, *Corte e cerimoniale nella Napoli spagnola*, in A. Antonelli (a cura di), *Cerimoniale del vicereame* cit., pp. 81-102.

²⁰³ Cfr. C.J. Hernando Sánchez, *Città e cerimoniale: lo spazio urbano e la corte vicereale di Napoli nel XVII secolo*, «Storia urbana», CXXIII (2009), pp. 55-82.

di sangue reale alleato della monarchia²⁰⁴. Manifestazioni, queste, tutte accomunate dalla dimensione pubblica e dalla partecipazione collettiva della società cittadina, nei suoi vari segmenti e secondo le sue diverse gerarchie interne, ma che non esauriscono affatto la vastissima tipologia delle feste che si svolgono a Napoli, come in ogni altra città di età moderna.

Per avere un quadro davvero completo ed esaustivo del multiforme universo delle feste napoletane, bisognerebbe considerare anche quella variegata costellazione di liturgie e festeggiamenti che la società aristocratica pratica al proprio interno: balli, mascherate, rappresentazioni teatrali, matrimoni, concerti, ricevimenti in onore di ospiti stranieri, battute di caccia, insediamenti a cariche pubbliche, concessioni di abiti e di onori come il Toson d'oro e via dicendo. Solo apparentemente tali celebrazioni afferiscono ad una sfera privata²⁰⁵. In una società cetuale di Antico Regime come quella della Capitale partenopea, in cui il codice di valori espresso dalla nobiltà ha indubbie ricadute sugli altri ceti e non manca di suscitare forme più o meno marcate di assorbimento ed emulazione²⁰⁶, esse si pongono a cavallo tra *pubblico* e *privato*²⁰⁷ e contribuiscono a influenzare visibilmente le altre manifestazioni della sociabilità

²⁰⁴ Cfr. A.E. Denunzio, *Accoglienze illustri e doni diplomatici alla corte vicereale di Napoli (1586-1616)*, in G. Galasso, J.V. Quirante, J.L. Colomer (a cura di), *Fiesta y ceremonia* cit., pp. 195-234; E. Novi Chavarria, *Cerimoniale e pratica delle «visite» tra arcivescovi e viceré (1600-1670)*, ivi, pp. 287-303 e V. Fiorelli, *Non cala la testa di niuna maniera: il soggiorno napoletano di Maria Anna d'Austria nel 1630*, ivi, pp. 333-353.

²⁰⁵ Muto dimostra come sia, in realtà, la sensibilità contemporanea a qualificare come "private" tali pratiche. G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., p. 308.

²⁰⁶ Sulla «festosa cerimonialità» dell'aristocrazia napoletana e sulla capacità di quest'ultima di esercitare una reale «egemonia culturale» sui gruppi sociali in ascesa di estrazione non nobiliare, si vedano: G. Vitale, *Modelli culturali nobiliari a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, «Archivio storico per le province napoletane», CV (1987), pp. 27-103 e G. Muto, *I segni d'onore. Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri* cit., pp. 171-192. Muto, in particolare, evidenzia come «tutte le pratiche sociali, tutte le manifestazioni concrete del vivere civile», ivi comprese «le feste, le mascherate e i conviti», tendano a «ripetere il codice aristocratico e si svolgano sotto l'egemonia dell'antico ceto». Ivi, p. 180. Spunti interessanti in merito a questo tema sono contenuti anche in A. Spagnoletti, *Cerimoniali napoletani di investitura dei cavalieri degli ordini militari-cavallereschi*, in G. Galasso, J.V. Quirante, J.L. Colomer (a cura di), *Fiesta y ceremonia* cit., pp. 263-285.

²⁰⁷ Per una riflessione critica sulle categorie di "pubblico" e "privato" in età moderna, si rinvia a: G. Chittolini, *Il «privato», il «pubblico», lo Stato*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale*

urbana, acquisendo, a livello di percezioni collettive, una portata ben più ampia di quella che tende oggi ad attribuirgli la sensibilità contemporanea.

Già da questa rapida ricognizione della grande varietà di pratiche e cerimonie che accompagnano e intercalano il quotidiano fluire della vita cittadina si può intuire in quale misura la dimensione simbolica e rituale della festa contribuisca a cementare la società urbana, offrendole un momento privilegiato di aggregazione e socializzazione, tanto in senso orizzontale (tra i diversi corpi intermedi che ne costituiscono l'ossatura fondamentale) quanto in direzione verticale (tra i differenti ceti sociali e tra questi, le magistrature cittadine e le più alte sfere della gerarchia politica ed ecclesiastica). Al tempo stesso, proprio in virtù della loro capacità di riprodurre la complessa stratificazione sociale della comunità municipale e di metterne in risalto le gerarchie interne, le feste cittadine diventano spesso occasione di conflitto e di competizione:

1. tra potere civile e potere ecclesiastico, che gareggiano per aggiudicarsi il primato nell'organizzazione e nel controllo della ritualità cittadina e, non di rado, trovano proprio nella dimensione cerimoniale un terreno privilegiato di scontro²⁰⁸;
2. tra i diversi ceti sociali, che approfittano delle processioni cittadine per affermare o ribadire, anche sul piano della rappresentazione e autorappresentazione simbolica, la propria posizione di preminenza nella scala gerarchica della società urbana, con tutti i privilegi materiali e immateriali che questo comporta²⁰⁹;

in *Italia fra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 553-589 e M. Meriggi, *Privato, pubblico, potere*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti. Donne e genere cit.*, pp. 39-51.

²⁰⁸ Sul dibattito storiografico in merito a questa delicata questione, si veda: M.A. Visceglia, *Riti, simboli, cerimonie nell'Italia della prima età moderna. Una riflessione storiografica comparativa*, in Ead., *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma, 2002, pp. 18-51.

²⁰⁹ Nei suoi studi sulla Napoli moderna, Maria Antonietta Visceglia, nel sottolineare «il forte carattere civico del culto del Corpo di Cristo», evidenzia come la processione cittadina del *Corpus Domini*, al pari dei festeggiamenti in onore di S. Genaro, rappresenti un «momento di verifica degli equilibri sociali in atto nella città», un «luogo privilegiato di negoziazione politica», in cui trovano espressione le gerarchie e i conflitti tra i Seggi nobiliari e le altre componenti del corpo cittadino. Nei cambiamenti del rituale si riflettono, pertanto, le tensioni politiche e sociali del momento, non meno della domanda religiosa che si leva dalle diverse articolazioni della società urbana. M.A. Visceglia, *Nobiltà, città, rituali religiosi*, in Ead., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998, pp. 173-205.

3. tra i vari corpi intermedi che compongono la base della comunità municipale (corporazioni, parrocchie, confraternite, ottine, ecc.), i quali, come si vedrà meglio più avanti, sono spesso in concorrenza tra loro per ritagliarsi uno spazio simbolico socialmente rilevante nell'universo rituale cittadino.

Dietro l'immagine propagandistica di «una città senza tensioni, unita sotto il segno della gioia», tramandata ed «eternata» dalle innumerevoli descrizioni coeve di feste e apparati cittadini²¹⁰, emerge una realtà completamente diversa, attraversata da attriti latenti e antagonismi irriducibili, a partire dall'annosa questione delle *precedenze* nelle processioni religiose, in cui, più che altrove, sembrano esprimersi i corto-circuiti di un'organizzazione sociale rigidamente gerarchizzata come quella di Antico Regime. Come ben evidenziato da Muto, all'interno della grande città capitale «si confrontano identità collettive ciascuna con un proprio linguaggio rappresentativo, gelose delle proprie tradizioni e del territorio sul quale esse vengono rappresentate»²¹¹. Il potere regio, il ceto aristocratico, la Chiesa della Controriforma, l'emergente ceto togato, il governo cittadino, le corporazioni artigiane si contendono spazi comunicativi e canali di visibilità, intrattenendo tra loro un dialogo continuo e proponendo ognuno un diverso modello di rappresentazione collettiva. In tal senso, Jeroen Duindam ha potuto affermare che «la cerimonia ha il ruolo di stabilire e riaffermare, in forme gioiose e maestose, il legame esistente tra tutte queste componenti, potenzialmente rivali. All'insegna di una festosità comunque sobria e solenne, le cerimonie funzionano come un collante sociale e stabiliscono le relazioni reciproche, rendendole visibili attraverso un'infinità di dettagli»²¹². È, dunque, legittimo ritenere che nella Napoli barocca, non diversamente dalle altre città di Antico Regime, i rituali pubblici vengano largamente utilizzati per rappresentare la coesione della società urbana, indipendentemente dall'effettivo gradiente di consenso o di riconoscimento identitario dei vari gruppi sociali.

²¹⁰ M.G. Mansi, «... Nelle stampe eternizzate». *Feste e descrizioni di feste nella Napoli del Vicereame*, in E. Sánchez García (a cura di), *Lingua spagnola e cultura ispanica a Napoli fra rinascimento e barocco. Testimonianze a stampa*, T. Pironti, Napoli, 2013, p. 424.

²¹¹ G. Muto, *Corte e cerimoniale* cit., p. 92.

²¹² J. Duindam, *Vienna e Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550-1780)*, Donzelli, Roma, 2004, p. 251.

Anche per le corporazioni di mestiere e per i loro iscritti, la partecipazione alle feste cittadine, lungi dal configurarsi come un momento meramente marginale della vita associativa, assume la valenza di vero e proprio «atto comunicativo»²¹³ finalizzato a veicolare messaggi ben precisi alla platea cittadina e, nel contempo, è occasione fondamentale di riconoscimento sociale, di rafforzamento della coesione interna, di definizione e consolidamento dell'identità urbana. Non è un caso, del resto, che l'esigenza di ribadire la visibilità dell'Arte verso l'esterno appaia più marcata in corrispondenza con i periodi di crisi più acuta dell'istituzione corporativa e sia sintomatica della difficoltà di contrastare un certo malessere interno e le contraddizioni latenti di un'organizzazione corporativa che fatica ad adattarsi alle trasformazioni socio-economiche in atto. Nel momento in cui i meccanismi interni di rappresentanza e di identificazione degli iscritti con l'Arte di appartenenza divengono meno fluidi, come dimostrano, ad esempio, i numerosi Statuti che lamentano la scarsa partecipazione dei matricolati alla vita associativa e alla stessa elezione dei dirigenti corporativi²¹⁴, lo sforzo di autorappresentazione verso l'esterno assume una rilevanza crescente, quasi a voler mascherare dietro la pompa degli apparati festivi l'emergere di forze centrifughe che spingono verso la disgregazione del sistema. Ciò risulta ancor più evidente in un contesto particolare come quello napoletano, in cui i corpi d'Arte, sin dalla loro prima istituzione, appaiono connotati da una marcata «vocazione religiosa»²¹⁵ e da un'attenzione privilegiata per la dimensione rituale e devozionale; una dimensione, quest'ultima, che, accentuandosi progressivamente nel corso dei secoli, di pari passo con il declino delle funzioni più squisitamente economiche di molte Arti²¹⁶, finisce in taluni casi col diventare nel Settecento uno degli obiettivi prioritari, se non addirittura l'oggetto unico, del-

²¹³ G. Muto, *Corte e cerimoniale* cit., p. 82.

²¹⁴ Cfr. *supra*, cap. II.

²¹⁵ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 86.

²¹⁶ Un processo analogo è riscontrabile anche nella Verona studiata da Valeria Chilese, dove tra Sei e Settecento, al tentativo di ridefinizione del ruolo economico delle corporazioni all'interno della società cittadina si accompagna una crescente attenzione verso tutti quegli elementi che risultino funzionali «allo sforzo di autorappresentazione delle Arti verso l'esterno». Gli Statuti sei-settecenteschi si dilungano ampiamente sulle norme che regolamentano la partecipazione dei soci alle processioni e ai funerali dei confratelli, mentre aumentano «gli interventi a favore di altari, pale, ceri e arredi di varia natura» con cui adornare e abbellire la Cappella dell'Arte. V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., pp. 25-26.

la vita associativa, il che contribuisce a rendere ancora più labile il già malcerto confine tra *corporazioni di mestiere* e *confraternite religiose*²¹⁷.

Come è stato sottolineato da più parti²¹⁸, è soprattutto nella festa religiosa che le Arti trovano un importante collante della propria identità di corpo e, al tempo stesso, hanno modo di manifestare appieno la propria organizzazione gerarchica. Gli Statuti di molte corporazioni restituiscono l'immagine di una complessa realtà devozionale, fatta di pratiche di culto, processioni, osservanza di festività, messe in suffragio dei matricolati defunti, su cui le Capitolazioni si dilungano in misura non minore rispetto alle determinazioni concernenti la vita economica dell'Arte. Come opportunamente evidenziato da Luigi Mascilli Migliorini, lo stesso sentimento di mutualità e assistenza reciproca che spinge le corporazioni napoletane a dotarsi di Monti, Conservatori e Cappelle per offrire sostegno morale e materiale agli iscritti e alle loro famiglie, nel linguaggio retorico della documentazione statutaria, viene presentato come il prodotto ultimo e tangibile «di una soda e ben regolata devozione»²¹⁹.

Ogni corporazione, all'atto della sua costituzione oppure in occasione della fondazione di un Monte o di qualunque altra opera pia, si sceglie uno o più santi patroni, che solitamente coincidono con quelli cui è dedicata la Cappella o la Chiesa in cui l'Arte celebra le proprie funzioni religiose e commemora i propri defunti. In onore di questi santi protettori la corporazione organizza ogni anno processioni, festeggiamenti e luminarie; non di rado, nel giorno della loro commemorazione elegge Consoli, Governatori e Tesoriere e rende pubblici i propri bilanci annuali; ad essi eleva preghiere e versa oboli e offerte nei periodi di crisi più acuta della professione

²¹⁷ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni a Napoli* cit., pp. 580-581. Una simile, parziale, sovrapposizione di funzioni e finalità è stata rilevata anche da Cecilia Nubola a proposito del caso trentino, dove, nei secoli centrali dell'età moderna, le corporazioni di mestiere intervengono a più riprese su questioni di natura religiosa e devozionale, entrando spesso in competizione con le confraternite laicali già operanti in ambito spirituale e assistenziale, al punto che risulta, talvolta, difficile «distinguere in maniera netta, separare il contesto religioso dal contesto sociale. Corporazioni e confraternite sono in pari tempo strutture sociali e religiose, caritative ed economiche». C. Nubola, *Confraternite e associazioni legate al mestiere* cit., p. 309.

²¹⁸ Cfr. M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 497 e G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., p. 306.

²¹⁹ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 86.

o di più alto rischio nell'esercizio del mestiere²²⁰ oppure in concomitanza con momenti particolarmente critici della vita cittadina, ad esempio in occasione di gravi pestilenze o carestie, al fine di ottenerne il soccorso e la protezione. In altre parole, riconosce loro una potente funzione tutelare, che sembra caricarsi di un significato ancor più pervasivo nel corso del Seicento, quando, da un lato sull'onda delle ricorrenti epidemie di peste e di un'accresciuta situazione di precarietà economica e sociale, dall'altro in sintonia con l'imperante clima religioso e culturale della Controriforma, il ricorso al sacro col suo potere consolatorio e rassicurante diviene quasi ossessivo, strumento efficace e familiare per esorcizzare nevrosi e paure collettive²²¹.

Di pari passo, si moltiplicano nella Napoli barocca le processioni e le luminarie organizzate dalle singole Arti in onore dei propri santi patroni oppure in occasione di altre importanti festività religiose (ad esempio il Corpus Domini, la Candelora, la vigilia di S. Giovanni o la festa di S. Gennaro)²²², al fine di ottenere per gli associati e per le loro famiglie il favore della Divinità e l'intercessione dei santi. La partecipazione a simili rituali e celebrazioni religiose, come pure la stessa devozione nei confronti dei santi protettori della corporazione, sono ben lontane dal configurarsi come un fatto meramente privato, frutto della fede personale e di una scelta libera del credente. Esse assumono, al contrario, una marcata connotazione "sociale", nel senso che si rivelano innanzitutto funzionali

²²⁰ Emblematico, in tal senso, il caso delle *corporazioni marinare*.

²²¹ Cfr. M. Campanelli, *Spazio sacro e spazio urbano* cit.

²²² Cfr. F. Torraca, *Sacre rappresentazioni del napoletano*, «Archivio storico per le province napoletane», I (1879), pp. 113-162. In particolare, per la festa di S. Giovanni Battista, la cosiddetta *Vispera de San Juan*, si rinvia a: V. Petrarca, *La festa di S. Giovanni Battista a Napoli nella prima metà del Seicento. Percorso, macchine, immagini, scrittura*, Palermo, 1986; T. Megale, *Gli apparati napoletani per la festa di San Giovanni Battista tra Cinque e Seicento*, «Comunicazioni sociali», 1994, pp. 192-205 e G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., pp. 308-325. Sulle celebrazioni in onore di S. Gennaro, scandite in tre momenti nel corso dell'anno (in primavera, in ricordo della traslazione delle reliquie alle catacombe; il 19 settembre, *dies natalis* del santo; e il 16 dicembre, per la protezione esercitata sulla città in occasione dell'eruzione del Vesuvio nel 1631), si vedano invece: R. Franzese, *La festa di settembre in onore di S. Gennaro tra '600 e '700. Macchine e apparati luminosi*, «Campania Sacra», XI-XII (1980-1981), pp. 213-304; M.A. Visceglia, *Rituali religiosi e gerarchie politiche a Napoli in età moderna*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 587-620 e M. Campanelli, *Le feste di S. Gennaro a Napoli in una cronaca inedita del Seicento*, «Campania Sacra», XXXVIII (2007), pp. 69-88.

ad alimentare, attraverso la comunanza di riti e culti religiosi, la solidarietà tra i matricolati e la coesione interna all'Arte, in un particolare connubio tra devozione religiosa e spirito di corpo.

Un simile intreccio emerge con chiarezza dalla lettura attenta delle Capitolazioni, soprattutto sei-settecentesche, di molte Arti. Nel sottolineare la solennità delle feste dedicate ai santi protettori della corporazione, «da osservarsi, et riguardarsi come se fossero feste de precetto»²²³, si sancisce l'obbligo per i matricolati di «serrare la poteca» nel giorno della commemorazione onomastica del santo, di contribuire finanziariamente e operativamente ai preparativi della festa e di partecipare con la propria famiglia alla processione e alle altre funzioni religiose organizzate in onore del santo, sotto pena del pagamento di una multa in denaro o di una certa quantità di «cera bianca lavorata» in beneficio della Cappella dell'Arte per tutti coloro che si assentano «senza legittimo impedimento»²²⁴. Come ha mostrato Valeria Chilese a proposito del caso veronese, attraverso questo complesso di norme l'istituzione corporativa intende «sottolineare l'importanza dell'appartenenza, evidenziando come la "fedeltà" ad essa travalichi gli aspetti più propriamente pratici e legati al lavoro, andando a coinvolgere l'individuo nella sua totalità, fino a fornirgli una più completa identità»²²⁵.

Gli iscritti all'Arte sono, quindi, chiamati a prender parte attiva alle cerimonie e alle liturgie predisposte dalla corporazione, a dividerne gli oneri finanziari e a collaborare in vario modo all'organizzazione dei festeggiamenti, quale momento privilegiato di aggregazione comunitaria, di socializzazione interna e di rafforzamento dell'appartenenza all'Arte. Che si tratti di un obiettivo prioritario per il mondo corporato è dimostrato non soltanto dalla severità

²²³ È quanto si legge, ad esempio, nello Statuto del 1679 dell'Arte dei Barbieri, a proposito della festività dei SS. Cosma e Damiano, protettori della corporazione. Bsd, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 1, fasc. 12bis.

²²⁴ Prescrizioni di questo genere si trovano, ad esempio, nello Statuto del 1695 dell'Arte grossa degli Ottonari, in cui i matricolati concordano di scegliere «il Glorioso S. Lorenzo martire» quale protettore dell'Arte e si impegnano a tenere chiusa la bottega nel giorno della festività del santo, «sotto pena di carlini dieci per i contravenenti», a contribuire all'organizzazione della festa con il versamento di due carlini a testa (uno, nel caso dei lavoranti) e a partecipare alla processione in onore del santo, «sotto pena di carlini venti per chi mancasse, tranne che se avesse legittimo impedimento». Asn, *Cappellano Maggiore. Statuti di corporazioni, congregazioni e altri enti civili ed ecclesiastici*, b. 1201, fasc. 28.

²²⁵ V. Chilese, *I mestieri e la città* cit., p. 26.


delle sanzioni previste per quei matricolati che, senza validi motivi, si sottraggono agli obblighi rituali sanciti dalle Capitolazioni, ma anche, in molti casi, dalla notevole entità delle spese devozionali che le Arti si sobbarcano per organizzare feste e processioni in onore dei propri santi patroni. A questo proposito, informazioni preziose e di insolita precisione si ricavano da un documento di grande interesse redatto dalla potente corporazione dei Bottegari di più esercizi intorno alla metà del Settecento, esattamente negli anni in cui, come si è visto nel capitolo II, si fa più aspra la polemica contro il malgoverno delle Arti e, in particolare, contro gli abusi e gli sprechi perpetrati dai dirigenti corporativi. Si tratta della *Nota di Liquidazione del conto delli Tesorieri e Consoli dell'Arte* che, compilata su sollecitazione delle «insistenti lagnanze» di alcuni matricolati e in seguito ad una circostanziata indagine sui bilanci della corporazione compiuta dall'allora Eletto del Popolo Giovanni Columbo, ricostruisce per l'arco di un decennio, dal luglio del 1757 al giugno del 1768, l'andamento dell'«Introito» e dell'«Esito» di una delle più importanti e numericamente consistenti tra le Arti cittadine²²⁶.

Tab. 1 – *Arte dei Bottegari di più esercizi: incidenza in valore assoluto e in percentuale delle spese devozionali sull'esito totale*

Anno	Valori in ducati			Valori percentuali		
	Esito totale	Cappella	Offerte	Cappella	Offerte	Cap+Off
1757-58	2.725,70	104,05	84,45	3,82	3,10	6,92
1758-59	2.207,19	92,40	203,74	4,19	9,23	13,42
1759-60	1.561,70	91,77	440,08	5,88	28,18	34,06
1760-61	2.438,05	109,86	184,45	4,51	7,57	12,07
1761-62	1.874,45	120,36	161,96	6,42	8,64	15,06
1762-63	2.025,53	127,75	137,63	6,31	6,79	13,10
1763-64	1.439,49	48,60	174,72	3,38	12,14	15,51
1764-65	4.216,48	108,03	167,53	2,56	3,97	6,54
1765-66	2.183,44	179,21	130,23	8,21	5,96	14,17
1766-67	1.996,46	117,39	181,13	5,88	9,07	14,95
1767-68	2.466,48	129,30	142,23	5,24	5,77	11,01

²²⁶ Asn, *Sezione Giustizia – Processi antichi. Pandetta Nuovissima*, b. 451, fasc. 7162.

Fig. 1 – Andamento disaggregato delle spese devozionali (in %) nel decennio 1757-1768



Estrapolando dall'ammontare complessivo dell'«esito annuale» le voci relative alle spese devozionali, ivi compresi gli oneri per il mantenimento della Cappella e tutto il denaro annualmente destinato all'organizzazione di luminarie, funzioni religiose, processioni e messe votive (prima tra tutte l'importante cerimonia della Candelora)²²⁷, si osserva come tali spese, pur registrando negli anni significative variazioni in valore assoluto, si mantengano costantemente piuttosto elevate, con un'incidenza percentuale che oscilla, in media, tra il 7 e il 15% della spesa totale, con un picco di oltre il 34% nell'annata 1759-60. Si noti, in particolare, come, mentre le spese per la manutenzione della Cappella presentano, nel decennio considerato, un andamento relativamente uniforme, le offerte destinate all'organizzazione di processioni, messe e luminarie in onore dei santi protettori dell'Arte registrano un *trend* più discontinuo, con alcuni picchi verso l'alto, in corrispondenza delle annate 1759-60 e 1763-64, verosimilmente ricollegabili a congiunture politiche ed economico-sociali particolarmente negative²²⁸. Proprio nei periodi di maggiore precarietà economica e di più acuta crisi politica e sociale,

²²⁷ La cerimonia della *Candelora*, celebrata il 2 febbraio per ricordare la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria, è, tra le feste religiose, una delle più incisive nei bilanci delle Arti napoletane, poiché prevede l'offerta di ceri votivi alla Vergine e al santo protettore della corporazione, con relativa processione notturna per le vie della Capitale. Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti* cit., p. 87.

²²⁸ Si ricordi che nel 1759, in coincidenza con la fine del regno di Carlo di Borbone e l'inizio della Reggenza, si assiste ad una netta inversione di tendenza nel generale movimento di espansione economica del Regno registratosi nella prima metà del secolo, mentre il biennio 1763-64 è segnato da una gravissima crisi annonaria che culmina con la grande carestia del 1764.

il ricorso al sacro e all'intercessione salvifica dei santi sembra farsi più insistente e ciò non manca di far sentire i suoi effetti nei bilanci corporativi, caratterizzati, a dispetto della scarsità di mezzi di questi anni, da un aumento significativo delle spese devozionali.

Quello dei Bottegari di più esercizi non costituisce un caso isolato. Più o meno negli stessi anni, il nuovo Statuto approvato nel febbraio del 1753 dalla piccola corporazione dei Cartari di carte da gioco impone ai dirigenti corporativi di «non spendere per la festività del Glorioso S. Luca evangelista, Protettore della nostra professione, e Cappella, altro se non che ducati venti», specificando che «questo si intenda oltre le spese necessarie, che ordinariamente occorreranno per detta Cappella, e per il mantenimento di quella»²²⁹. Una somma, quella di venti ducati, indubbiamente molto più contenuta rispetto agli oneri sostenuti dalla ricca corporazione dei Bottegari, ma in ogni caso tutt'altro che trascurabile per un'Arte che, a metà Settecento, conta appena diciannove maestri.

La dimensione rituale, dunque, «non può in nessun caso essere archiviata quale aspetto puramente residuale della vita delle Arti»²³⁰, e ciò tanto per la consistente entità delle spese devozionali nei bilanci corporativi quanto per i fitti riferimenti a consuetudini religiose e pratiche di culto che con frequenza è dato incontrare nelle Capitolazioni delle Arti e che, ad un'indagine sistematica delle fonti statutarie, sembrano rappresentare un elemento centrale della vita associativa. Negli Statuti di molte corporazioni, oltre a notizie estremamente dettagliate sui riti e le celebrazioni religiose organizzati e gestiti «in proprio» dalle singole Arti, non mancano indicazioni preziose anche sulla loro massiccia partecipazione, spesso in concorrenza e competizione l'una con le altre²³¹, alle feste e

²²⁹ Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 2, fasc. 40. Un analogo tetto di spesa viene fissato dallo Statuto del 1718 dell'Arte dei Ferrari, che, al capo V, sanziona il divieto per il Tesoriere di «spendere altra somma nella festività del nostro Glorioso S. Eligio e nella luminaria di detta festività, se non che la sola somma solita di ducati venti». Ivi, b. 3, fasc. 57bis.

²³⁰ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 87.

²³¹ Emblematica, da questo punto di vista, la dura contesa «per ragioni di precedenza» che esplose nel 1720 tra il Console dei Cartari di carte da gioco e i Consoli degli Indoratori, in occasione della «Solenne Processione del Santissimo Sacramento, che si fa in ciaschedun'anno dalla Chiesa Metropolitana, fino alla Real Chiesa di S. Chiara nel giorno di detta Festività». La controversia è degna di nota perché alcuni matricolati di entrambe le Arti, subito accorsi a sostenere le ragioni delle rispettive corporazioni, «si macchiano di qualche insolenza nella Chiesa Metropolitana», tanto da rendere necessario l'intervento dell'allora

alle processioni cittadine, sia per quanto riguarda l'organizzazione delle stesse sia per quanto attiene al controllo del loro svolgimento. Le Capitolazioni approvate nel 1710 dalla corporazione dei Taver-nari e Magazzinieri di vino al minuto fanno, ad esempio, riferimento all'affluenza in massa dei matricolati alla processione cittadina del Corpus Domini²³². Nello Statuto del 1765 dei Marinai del Molo di Napoli, al capo XXII, si stabilisce che «ogni anno nel mese di Agosto li fratelli Benefattori debbano uscire processionalmente da detta nostra Chiesa» per prendere parte alla processione del Ss. Sacramento, assegnando ai Governatori il compito di «portare lo stendardo della nostra Arte, e Cappella in detta processione»²³³. Ancora, riferimenti analoghi sono rintracciabili nelle Capitolazioni di diverse Arti a proposito dell'importante processione della Dome-nica delle Palme e dei festeggiamenti cittadini organizzati in onore di S. Giovanni Battista e di S. Gennaro²³⁴.

Ma non sono soltanto le fonti statutarie a dar conto, talvolta in maniera incidentale, dell'intervento in prima linea delle Arti ai riti e alle liturgie cittadine e della centralità di tali manifestazioni religio-se, con la forte valenza sociale e il potente investimento simbolico che le connota, nell'ambito della vita associativa. Informazioni al-trettanto interessanti sono desumibili dalle non infrequenti relazio-ni e descrizioni coeve delle feste del «popolo napoletano», in alcuni casi corredate da un ricco apparato iconografico che riproduce con dovizia di particolari il percorso, gli apparati, le luminarie e persino gli addobbi floreali e le macchine pirotecniche delle processioni cit-

Cappellano Maggiore del Regno, Diego Vincenzo de Vidania, il quale, preso atto della «ripugnanza de li predetti Consoli d'obbedire ai suoi ordini», ne dispone addirittura la carcerazione. Snsr, *Allegazioni giuridiche: Nota di fatto e ragioni a favore del Regio Cappellano Maggiore del Regno circa la controversia che verte tra il suddetto, ed il Signor Delegato de' Consoli delle arti de' Pittori di Carte da giocare, ed Indoratori per ragion di precedenza nella solenne Processione del Santissimo Sacramento*, Napoli, 1721, Misc. 09_A_6 (n. 8), ff. 1-2.

²³² Bsdì, *Raccolta Migliaccio. Statuti di Arti e mestieri delle province napoletane*, b. 7, fasc. 162.

²³³ Ivi, b. 4, fasc. 93.

²³⁴ Molto interessante, da questo punto di vista, un manoscritto redatto nel 1602 da Silvestro Viola per celebrare «la bona qualità del Arte della Concia delle Pel-li in questa nostra Fidelissima Città di Napoli», in cui, accanto alle feste organizzate «in proprio» dalla corporazione dei Coirari, si fa menzione dell'intervento in prima fila dell'Arte ad altre due importanti processioni cittadine: quella della Domenica delle Palme e quella che «si celebra a 3 di Maggio ogn'anno, nel dì del Inventione di Santa Croce». Bnn, *Sezione Manoscritti*: S. Viola, *La Zabattaria illustrata* cit.

tadine²³⁵. Già ad una prima lettura di queste relazioni emerge con chiarezza il coinvolgimento diretto delle corporazioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle feste popolari e, in particolare, delle processioni religiose, il cui stesso percorso attraverso i quartieri e le strade principali della città sembra ricalcare specularmente la geografia urbana dei mestieri, quasi a voler conferire ai luoghi familiari toccati dal corteo «caratteri di sacralità e di inviolabilità»²³⁶.

Emblematica, in tal senso, la ricostruzione che, basandosi su fonti dell'epoca, Valerio Petrarca fa dell'itinerario seguito dall'importante processione della *Vispera de San Juan*²³⁷, la cui intera gestione, nella prima metà del Seicento, passa nelle mani del ceto mercantile ed è progressivamente «incanalata verso le esigenze culturali della nuova società»²³⁸. Il corteo, guidato dal viceré²³⁹, esce dal Palazzo Regio e, mentre i cannoni del castello e la squadra delle galere in rada sparano a salve, piega verso destra per percorrere la Strada di Toledo fino alla chiesa di Nostra Signora di Monserrat, di fronte alla quale, all'altezza della Guardiola²⁴⁰, trova ad attenderlo l'Eletto popolare alla testa del suo stato maggiore e di una

²³⁵ Sulla *Vispera de San Juan* si vedano, ad esempio: F. Orilia, *Il Zodiaco, over idea de perfettione di prencipi, formata dall'heroiche virtù dell'Illustriss. et Eccellentiss. Signore D. Antonio Alvarez di Toledo, Duca d'Alba, Vicerè Di Napoli, e rappresentata come un trionfo dal Fidelissimo popolo Napoletano*, Stamperia di O. Beltrano, Napoli, 1630, che descrive la festa di S. Giovanni Battista del 23 giugno 1629, e G.B. Giuliani, *Descrittione dell'Apparato fatto nella festa di San Giovanni dal Fedelissimo Popolo Napolitano*, Stamperia di D. Maccarano, Napoli, 1631, relativa invece ai festeggiamenti tenutisi in onore del santo il 23 giugno 1631.

²³⁶ M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 498.

²³⁷ V. Petrarca, *La festa di San Giovanni Battista* cit.

²³⁸ M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 500. Nelle parole del residente veneziano a Napoli, la festa organizzata nel 1633 è descritta come «la più apparente e la più solenne per la parte grande che n'han i mercanti e la plebe, il viceré solo a cavallo, senza accompagnamento né seguito d'alcun grande né mediocre signore». M. Gottardi (a cura di), *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Vol. VII: Dispacci (16 novembre 1632 – 18 maggio 1638)*, Ist. Poligrafico dello Stato, Roma, 1991, p. 107.

²³⁹ Di norma, la festa non si svolge tutti gli anni, ma solo nel primo anno di mandato del nuovo viceré, per celebrarne l'insediamento nella Capitale. Fa eccezione il periodo tra il 1595 e il 1632, durante il quale i festeggiamenti della vigilia del 24 giugno hanno cadenza annuale. Nella seconda metà del Seicento, tuttavia, come rilevano sia Giovanni Muto sia Marcella Campanelli, le celebrazioni per il culto del santo, di chiara ascendenza pagano-cristiana, tendono a perdere i propri caratteri originari e mostrano chiari segni di sfaldamento, mentre dell'antico rito legato al solstizio d'estate viene conservato soltanto il simbolo del fuoco, assimilato al sistema delle luminarie barocche. Cfr. M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 500 e G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., p. 309.

²⁴⁰ È così che le fonti definiscono il posto di guardia dei soldati spagnoli.

gran massa di popolo, ordinatamente distribuita per corporazioni e confraternite. La «cavalcata» prosegue lungo la Rua Catalana, sede di botteghe di cappellari e di scarpari, passa per la Dogana, «ove sono allocati i fondaci degli Spadari, dei Mercanti di bambagia e dei Facchini», e si dirige verso la Piazza del Porto, dove sono collocati i banchi dei venditori di frutta al dettaglio e le piccole botteghe dei formellari di bottoni. Da qui la processione imbocca la Piazza di Maio, sede di attività commerciali legate al vicino porto, e percorre poi la Strada dei Lanzieri, dove sono concentrate le ricche botteghe dei mercanti di panni di lana e di seta, giungendo fino a S. Pietro Martire, altro luogo di lavorazione e vendita della seta. L'itinerario prosegue attraverso la Piazza Larga, dove sono ubicate numerose botteghe di abbigliamento, la Strada degli Orefici e la Loggia dei Genovesi, dove nel Cinque-Seicento si svolge il mercato delle spezie e del legno, per poi curvare leggermente a destra e raggiungere la fontana della Pietra del Porto, sede del mercato ittico, la Spetiarìa antica e la Contrada dei Gipponari, sede storica dei sarti. A questo punto, il corteo svolta a sinistra per la Rua Francesca, dove tradizionalmente sono collocate le botteghe dei materazzari, e imbocca la Rua Campana, costeggiando i fondaci dei fabbri e dei ramai, per poi piegare nuovamente a sinistra e dirigersi verso la Piazza della Sellaria, centro nevralgico della vita politica del popolo napoletano, e la Strada degli Armieri, un tempo sede della fabbricazione e del commercio delle armi, poi sostituiti dalle ricche botteghe dei mercanti di drappi di seta e passamani d'oro. Attraverso la Porta del Caputo, dove si svolge la lavorazione del cuoio, la processione giunge, infine, alla chiesa di S. Giovanni e poi, dopo le funzioni sacre, il corteo ripercorre a ritroso il medesimo tragitto fino alla Guardiola, dove il viceré si congeda dall'Eletto del Popolo²⁴¹.

Stesso discorso per la processione del *Corpus Domini*, il cui itinerario urbano impregnato di simbolismo è ricostruito da Marcella Campanelli, sulla base delle indicazioni topografiche riportate da Antonio Bulifon nella sua *Fidelissimae urbis neapolitanae cum*

²⁴¹ V. Petrarca, *La festa di San Giovanni Battista* cit., pp. 27-31. Come ben evidenziato da Giovanni Muto, il peregrinare del viceré per le strade, le piazze e i principali luoghi di culto della Capitale in occasione delle processioni religiose, non disdegnando di visitare i quartieri popolari e i centri pulsanti delle attività artigianali e mercantili, ne rafforza l'immagine di «amico del popolo» e, al tempo stesso, ne esalta la *pietas*, riconosciuta come «uno degli attributi fondamentali della persona reale». G. Muto, *Corte e cerimonia* cit., p. 96.

*omnibus viis accurata et nova delineatio*²⁴². Secondo Campanelli, il percorso seguito dal corteo si iscrive in una sorta di perimetro ideale, che delimita lo «spazio sacro urbano» entro il quale si svolge, salvo rarissimi sconfinamenti, la stragrande maggioranza delle processioni cittadine. Punti nodali di questo perimetro sarebbero «Largo di Palazzo, il Palazzo Regio, la Strada di Toledo, Piazza della Carità, le chiese del Gesù nuovo, di S. Chiara e di S. Domenico Maggiore, la Strada della Vicaria, Porta Capuana, Porta del Carmine, Piazza Mercato, la Sellaria e il Pendino, per poi tornare nuovamente al Largo di Palazzo»²⁴³, luoghi che concorrono a scandire il tragitto usuale delle processioni, in un dialogo costante tra devozione e ricerca di visibilità presso i centri nevralgici del potere civile ed ecclesiastico. Si tratta, come evidenziato già da Petrarca, di un «itinerario del senso», di un percorso tutt'altro che casuale, accuratamente predisposto e pianificato, non soltanto con lo scopo di porre in risalto la «perfetta identificazione tra la società che organizza la festa e la città»²⁴⁴, ma anche con l'obiettivo di inglobare nello spazio sacro urbano tutti i luoghi, le piazze e le strade che rivestono un ruolo di rilievo nella vita politica, economica e sociale della Capitale, a partire proprio da quelli in cui sono concentrati i fondaci dei mercanti e le botteghe degli artigiani, in prima linea nell'organizzazione della festa e nella partecipazione ai riti ad essa connessi²⁴⁵.

²⁴² Cfr. A. Bulifon, *Fidelissimae urbis neapolitanae cum omnibus viis accurata et nova delineatio*, Stamperia di A. Bulifon, Napoli, 1685

²⁴³ M. Campanelli, *Spazio sacro e spazio urbano* cit., p. 243.

²⁴⁴ V. Petrarca, *La festa di San Giovanni Battista* cit., p. 30.

²⁴⁵ Emblematica di tale partecipazione e del vivace protagonismo delle Arti nell'organizzazione della festa è la pittoresca descrizione che Domenico Antonio Parrino fa degli apparati festivi predisposti per le strade e per le piazze della città in occasione della *Vispera de San Juan* del 1668: «La contrada de' Calzettari era tutta coperta di finissime sete pendenti da spessi travicelli, che v'erano stati posti a traverso. Vedevasi a Piazza Larga il Monte Parnaso col Pegaseo; e ne' due vicoli, che corrispondono all'antica Porta del Caputo, fu formata da' Pizzicagnoli, Candelari, e Ciambellari una grotta di presciutti, formaggi, ed altre sorti di simili commestibili, con un gran padiglione di candele di sevo, e una vaga prospettiva di ciambelle, capricciosamente lavorate in diverse fogge. Le piazze della Loggia, e della Sellaria furono tutte adornate a proporzione: ma in quella degli Orefici s'ammirarono ricchezze immense di Argenti, e Gioje. Le maggiori si videro nelle botteghe de' due Consoli de' Giojellieri, in una delle quali comparvero tre bellissime Statue composte di gioje, che rappresentavano il Re, la nostra Partenope in atto di dormire, e Mercurio col caduceo. E nell'altra fu finta la nuova Darsena con le Statue della Prudenza, del Dio Nettuno col suo Tridente, e di Cupido. Andò godendo una pompa sì maestosa la Viceregina in carrozza, e l'Vicerè a cavallo, [...] corteggiato dall'Eletto del Popolo,

Con il loro snodarsi lungo percorsi significativi e familiari che toccano tutti i principali assi viari e i luoghi di culto più importanti della Capitale, le processioni cittadine sembrano, dunque, caricarsi di una forte valenza simbolica, nella misura in cui «il profilo politico e religioso della festa si interseca e si sovrappone al significato antropologico del rituale»²⁴⁶. Nel corso delle feste annuali e delle processioni religiose, lo spazio *interno* ed *esterno* della città si trasforma in un grande teatro²⁴⁷, una sorta di “palcoscenico diffuso”, sul quale, attraverso il dispiegamento di registri espressivi di varia natura e secondo i dettami del «codice barocco del *mo-vern*»²⁴⁸, va in scena il trionfo dell’effimero²⁴⁹, di cui il ceto artigiano e mercantile è, al tempo stesso, protagonista e spettatore. Dalla gestualità degli attori coinvolti ai linguaggi eloquenti e semanticamente complessi della musica e della liturgia, agli addobbi e alle luminarie posti lungo le strade e nelle chiese, alle «macchine di festa» spesso commissionate a valenti artisti²⁵⁰: tutto concorre alla

e da tutta la Nobiltà con soddisfazione non ordinaria». D.A. Parrino, *Teatro eroico e politico de’ governi de’ viceré del regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente ...*, Stamperia di G. Gravier, Napoli, 1770, tomo II, p. 328.

²⁴⁶ G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., p. 308. Sul significato antropologico della festa, si veda anche: G. Galasso, *La festa* cit.

²⁴⁷ Cfr. M. Rosa, *L’onda che ritorna: interno ed esterno sacro nella Napoli del ’600*, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura di), *Luoghi sacri e spazi della santità*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990, pp. 397-416.

²⁴⁸ Sulla polivalente e forte carica espressiva della cultura barocca, oggetto di una vastissima letteratura, si veda almeno: J.A. Maravall, *La cultura del barocco. Analisi di una struttura storica*, Il Mulino, Bologna, 1999.

²⁴⁹ Sul tema degli «apparati effimeri» predisposti per le feste del popolo napoletano, si vedano: F. Mancini, *Feste ed apparati civili e religiosi* cit.; M. Rak, *A dismisura d’uomo. Feste e spettacolo del barocco napoletano*, in M. Fagiolo dell’Arco (a cura di), *Gian Lorenzo Bernini e le arti visive*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1987 e G. Zampino (a cura di), *Capolavori in festa. Effimero barocco a Largo di Palazzo (1683-1759)*, Electa, Napoli, 1997. Molto studiato anche il caso della Roma dei Papi: cfr. M. Fagiolo Dell’Arco, S. Carandini (a cura di), *L’effimero barocco: strutture della festa nella Roma del ’600*, Bulzoni, Roma, 1977; S. Carandini, *L’effimero spirituale. Feste e manifestazioni religiose nella Roma dei Papi in età moderna*, in L. Fiorani, A. Prosperi (a cura di), *Storia d’Italia. Annali. 16: Roma, città del Papa*, Einaudi, Torino, 2000, pp. 519-553 e M. Boiteux, *Linguaggio figurativo ed efficacia rituale nella Roma barocca*, in F. Cantù (a cura di), *I linguaggi del potere* cit., vol. I, pp. 39-79.

²⁵⁰ Tra questi, per i decenni centrali del Seicento, Marcella Campanelli cita Cosimo Fanzago, Dioniso Lazzari e Luca Giordano, cui Franco Mancini aggiunge, per il periodo a cavallo tra Sei e Settecento, Bartolomeo Picchiatti, Domenico Fontana, Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro, Ferdinando Sanfelice, Bartolomeo Granucci, Mario Gioffredo, Ferdinando Fuga, Luigi e Carlo Vanvitelli. F. Mancini, *Feste ed apparati civili e religiosi* cit., p. 19 e M. Campanelli, *Spazio sacro e spazio urbano*

rappresentazione collettiva, alla dispendiosa “messa in scena” della rilevanza sociale e della potenza economica delle Arti, all’ostentazione e revisione, attraverso il sistema codificato delle precedenze, delle gerarchie interne allo stesso mondo corporato, alla ricerca di visibilità e legittimazione di fronte alla platea urbana e ai vertici del potere politico e religioso.

Ciò appare ancora più evidente in occasione dei festeggiamenti organizzati per il Carnevale, manifestazione festiva di larga aggregazione comunitaria, a metà strada tra sacro e profano²⁵¹, che, a partire dal vicereame di Iñigo Vélez de Guevara, Conte di Oñate, vede la partecipazione attiva del ceto artigiano e mercantile, in competizione con l’aristocrazia cittadina e con il «popolo vile» per aggiudicarsi una funzione di primo piano nell’organizzazione della festa e inserirsi efficacemente nella dinamica del gioco quale diretto interlocutore delle autorità municipali e del potere statale²⁵².

cit., p. 244. Sui molteplici linguaggi delle cerimonie pubbliche napoletane, si veda anche: G. Boccadamo, *Il linguaggio dei rituali religiosi napoletani (secoli XVI-XVII)*, in F. Cantù (a cura di), *I linguaggi del potere* cit., vol. I, pp. 151-166.

²⁵¹ Sul Carnevale napoletano nei secoli dell’età moderna e sui molteplici significati sociali, religiosi, politici e antropologici ad esso associati esiste un’amplessima letteratura. A mero titolo d’esempio, si vedano almeno gli interessanti lavori di Laura Barletta e di Domenico Scafoglio: L. Barletta, *La regolata licenza: il carnevale a Napoli*, G. D’Anna, Messina-Firenze, 1978; Ead., *Il carnevale del 1764 a Napoli. Protesta e integrazione in uno spazio urbano*, Società Editrice Napoletana, Napoli, 1981; D. Scafoglio, *La maschera della cuccagna: spreco, rivolta e sacrificio nel carnevale napoletano del 1764*, Colonnese, Napoli, 1981; Id., *Il Carnevale napoletano: storia, maschere e rituali dal XVI al XIX secolo*, TEN, Roma, 1997 e Id., *Il gioco della cuccagna: spreco e tumulti festivi nella carestia del 1764 a Napoli*, Avagliano, Cava dei Tirreni, 2001. Per un confronto con altre realtà dell’Italia moderna e, in particolare, con il caso fiorentino e con quello romano, cfr. M. Chiabò, F. Doglio (a cura di), *Il carnevale: dalla tradizione arcaica alla tradizione colta del Rinascimento*, Union Printing, Viterbo, 1990; G. Ciappelli, *Carnevale e Quaresima: rituali e spazio urbano a Firenze (secc. XIII-XVI)*, in J. Chiffolleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani (a cura di), *Riti e rituali nelle società medievali*, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto, 1994, pp. 159-174; G. Ciappelli, *Carnevale e Quaresima: comportamenti sociali e culturali a Firenze nel Rinascimento*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1997; F. Piccinini, *Il Carnevale di Roma del 1656: un carosello a Palazzo Barberini*, in L. Strappini (a cura di), *I luoghi dell’immaginario barocco*, Liguori, Napoli, 2001, pp. 123-133; A. Ademollo, *Il carnevale di Roma nei secoli XVII e XVIII*, Forni, Sala Bolognese, 2009 e M. Boiteux, *Il Carnevale nella Roma papale tra piazza e palazzo*, in P. Sisto, P. Totaro (a cura di), *Il carnevale e il Mediterraneo: tradizioni, riti e maschere del Mezzogiorno d’Italia*, Progedit, Bari, 2010, pp. 31-56.

²⁵² Marcella Campanelli e Laura Barletta concordano nel ricollegare il riconoscimento formale del protagonismo delle Arti nell’ambito delle liturgie carnevalesche alla volontà manifesta dell’Oñate di porre sotto il controllo delle istituzioni corporative il monopolio dell’organizzazione di una festa dal contenuto potenzialmente eversivo, al fine di ridurre la carica irrazionale e trasformarla in una celebrazione

Momento privilegiato di socializzazione tra i ceti e di materializzazione dell'immaginario collettivo, in cui l'eccezionale inversione delle norme diviene, non di rado, specchio delle tensioni sociali in atto nella Capitale, il ciclo festivo del Carnevale²⁵³, tra la seconda metà del Seicento e il secolo seguente, ha il proprio «centro visivo, logistico e ideale»²⁵⁴ nel corteo degli artigiani «nobilmente vestiti con curiosissime maschere»²⁵⁵ e nella sfilata dei carri allegorici da essi allestiti e finanziati sotto il vigilante controllo dell'Eletto del Popolo, breve parentesi di giubilo e di abbondanza in una quotidianità segnata dalla fame e dalla precarietà esistenziale e, nel contempo, espressione giocosa, ma regolata²⁵⁶, del prestigio sociale e della forza economica di ogni singola corporazione. Anche in questo caso, il percorso lungo il quale sfila il corteo è rigidamente codificato: i carri e le quadriglie dei bottegai, seguendo un tracciato rettilineo, percorrono tutta via Toledo, arteria principale della città, e si dirigono verso il Largo di Palazzo, dove, dalla fine del Seicento, ha luogo il saccheggio dei carri di commestibili, le cosiddette «cucagne», per consentire alla corte di assistere più comodamente allo spettacolo, affacciata dai balconi del Palazzo Reale²⁵⁷. Si tratta di

dell'ordine costituito, a maggior ragione in una congiuntura politica particolarmente delicata, quale quella successiva alla stagione rivoluzionaria del 1647-48. Cfr. M. Campanelli, *Feste e pellegrinaggi* cit., p. 495 e L. Barletta, *Il carnevale del 1764* cit., pp. 25-27.

²⁵³ Il periodo festivo del Carnevale presenta una durata variabile, essendo tradizionalmente delimitato dalle due solennità religiose di S. Antonio Abate, il 17 gennaio, e del mercoledì delle Ceneri, la cui data è fissata di anno in anno in funzione della scadenza quaresimale. Agli inizi del Settecento, tuttavia, nell'ambito di un più generale processo di "normalizzazione" promosso dalle autorità civili e religiose al fine di sostituire il proprio intervento regolatore al controllo dell'aristocrazia cittadina, il "tempo della festa" viene ridotto a poco più di tre settimane, concentrando i festeggiamenti popolari e le celebrazioni liturgiche nelle ultime quattro domeniche prima dell'inizio della Quaresima. Contestualmente si consuma la progressiva sovrapposizione alla festa laica della celebrazione religiosa delle Quarantore di Carnevale, consistente in una serie di rituali penitenziali in memoria del tempo trascorso da Cristo nel sepolcro (messe per le anime dei defunti, prediche nelle chiese parate a lutto, concessione dell'indulgenza plenaria) e nell'esposizione itinerante del Ss. Sacramento in quattro chiese diverse, una per ciascuna delle ultime quattro settimane prima delle Ceneri, vale a dire: la prima settimana nella chiesa di S. Domenico Maggiore, la seconda in quella di S. Paolo dei frati Teatini, la terza in quella dei Gerolomini e l'ultima, fino al martedì grasso, nella chiesa del Gesù. Ivi, pp. 5-6.

²⁵⁴ Ivi, p. 25.

²⁵⁵ F. Mancini, *Feste ed apparati civili e religiosi* cit., p. 88.

²⁵⁶ Cfr. L. Barletta, *La regolata licenza* cit., pp. 37-38.

²⁵⁷ Cfr. L. Barletta, *Il carnevale del 1764* cit., p. 51. Franco Mancini, nel descrivere lo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche tra Sei e Settecento, ha sottolineato la dimensione teatrale della piazza reale, dove i balconi del Real Palazzo, come

un itinerario tutt'altro che casuale, stabilito dal governo per ragioni di ordine pubblico, ai fini di un più ordinato controllo della folla, ma che si carica di ben più pregnanti significati simbolici, nella misura in cui, snodandosi ai piedi dei più importanti palazzi aristocratici e terminando nella piazza reale, in una cornice scenografica «perfettamente aderente allo spirito della festa»²⁵⁸, illustra bene il carattere ufficiale della manifestazione, cui non è concessa alcuna deviazione occasionale²⁵⁹.

Lo spazio aperto della strada e della piazza, familiare scenografia per le processioni, le luminarie e gli apparati festivi realizzati dalle Arti, finisce così con l'essere «assorbito, ridisegnato, se non addirittura stravolto» dalle pratiche cerimoniali, in un processo di metamorfosi e quasi di osmosi che sfocia «in una progressiva sacralizzazione dello spazio stesso nella sua dimensione *geo-fisica e mitico-simbolica*»²⁶⁰. Un processo, questo, che non manca, in alcuni casi, di modificare in modo significativo persino l'impianto topografico e architettonico della città, per piegarlo e riadattarlo forzatamente alle esigenze pratiche della festa. Basti pensare, per citare alcuni esempi relativi alla metà del Seicento, al destino delle baracche dei commercianti presenti nella Piazza del Mercato, fatte abbattere una prima volta nel 1652, per consentire il passaggio della solenne cavalcata, diretta alla vicina chiesa del Carmine, organizzata per festeggiare la presa di Barcellona, e poi, nuovamente, l'anno successivo, per far posto agli apparati e alle luminarie predisposti in occasione della consegna della palma al Conte di Oñate²⁶¹.

altrettanti palchi che si affacciano sulla "scena", dominano dall'alto uno spazio aperto di forma semicircolare, completamente ridisegnato dalla presenza di costruzioni provvisorie che si organizzano intorno alla dimora del sovrano, unico elemento non effimero della scenografia. Cfr. F. Mancini, *Feste ed apparati civili e religiosi* cit., p. 26.

²⁵⁸ Ivi, p. 97.

²⁵⁹ Agli inizi del Settecento, neppure un'ordinanza dell'allora viceré Luis Francisco de la Cerda y Aragón, Duca di Medinaceli, che cerca di spostare la sfilata degli artigiani nella strada che da lui prende il nome, nell'intento di valorizzare la nuova arteria stradale e «rendere più giulivi» i festeggiamenti per il Carnevale (*Avviso del 2 febbraio 1700*, n. 5), riesce a modificare stabilmente il percorso tradizionale del corteo. Nel giro di pochi anni, carri e mascherate riprendono a percorrere la vecchia via Toledo che, sebbene non possa vantare la stessa agibilità della nuova strada di Medinaceli, è preferita dal cetto artigiano e mercantile in quanto scenograficamente più adatta a fare da cornice alla manifestazione. Ibidem.

²⁶⁰ M. Campanelli, *Spazio sacro e spazio urbano* cit., pp. 243-244.

²⁶¹ Snsr, *Sezione Manoscritti*: A. Rubino, *Notitia di quanto è occorso in Napoli dall'anno 1648 per tutti l'anno 1657*, Napoli, 1670, Ms. XXIII_D_14. Circa un secolo prima, un episodio analogo era avvenuto in occasione della festa del *Corpus Domini*,

Ma non è solo lo spazio urbano ad essere investito, fagocitato e, non di rado, visibilmente trasformato dal dispiegarsi totalizzante della dimensione rituale della festa. Anche il rapporto con il tempo ne risulta intimamente condizionato. Le processioni cittadine e le liturgie religiose contribuiscono a scandire il *tempo della città*, ritmano l'alternarsi del tempo festivo e di quello feriale ovvero, nel caso specifico delle corporazioni di mestiere, concorrono a marcare la differenza tra il "tempo del lavoro" e il "tempo del non-lavoro". Come già anticipato in precedenza, gli Statuti delle Arti impongono ai matricolati di «tenere serrate» le botteghe nei giorni festivi dedicati alla commemorazione dei santi protettori della corporazione e di prendere parte insieme alle proprie famiglie alle funzioni religiose, alle processioni e ai festeggiamenti organizzati in loro onore, quale momento privilegiato per favorire la socializzazione interna e incoraggiare le solidarietà di corpo. Prescrizioni ancor più vincolanti e dettagliate vengono periodicamente emanate, in riferimento alle feste e ai riti cittadini, da parte dello stesso governo vicereale e poi, nel Settecento, dalla monarchia borbonica, con l'obiettivo dichiarato di «secondare, e promuovere [...] gli esercizj di pietà soliti, che debbon praticarsi in tali giorni festivi», come si legge in una *Prammatica* di Carlo di Borbone del 3 gennaio 1749²⁶². In essa viene prescritto a chiare lettere «che non si possa affatto lavorare in que' giorni festivi, ne' quali non vien permesso, e che tutte le botteghe abbiano ad esser tenute chiuse, a riserva di quelle destinate a vender tutte le cose comestibili, ed ogni altro pel sostenimento della vita», prevedendo per i trasgressori la pena piuttosto severa di un giorno di carcere, «da eseguirsi da' Capitani di strada, precedente ordine del Ministro Delegato»²⁶³.

E nel caso che una medesima persona trasgredisce più volte, sia il trasgressore per tanti giorni carcerato, quante volte si troverà egli aver contravvenuto, intendendosi tuttavia in riguardo delle botteghe chiuse, che allora tal pena debba esser eseguita, quando si trovassero i contravvenenti in atto lavorando, o vendendo roba²⁶⁴.

allorché il viceré Pedro Álvarez de Toledo aveva fatto abbattere due edifici che ingombravano la Piazza della Sellaria, per non intralciare il tragitto della processione. Cfr. F. Mancini, *Feste ed apparati civili e religiosi* cit., p. 110.

²⁶² L. Giustiniani, *Nuova collezione delle Prammatiche* cit., Tit. LXXXIV: *Festorum Dierum Observatio Imperatur*, *Prammatica II*, 3 gennaio 1749, vol. 4, pp. 312-316.

²⁶³ Ivi, pp. 314-315.

²⁶⁴ Ivi, p. 315.

È questa un'ulteriore testimonianza dell'importanza fondamentale attribuita dalle stesse autorità di governo alla partecipazione dell'intera popolazione alle diverse manifestazioni della religiosità urbana, a partire proprio dal ceto mercantile e da quel mondo artigiano di cui si vuole favorire, attraverso la comunanza di riti e pratiche devozionali, la coesione interna e una compiuta integrazione nell'ambito della società municipale.

Alla luce di tutto ciò, non stupisce che la dimensione simbolica e rituale acquisti, per i corpi d'Arte, una chiara valenza "politica", nel senso più ampio del termine, e che l'intervento in prima linea alle feste e alle processioni cittadine sia riconosciuto quale occasione privilegiata non soltanto di aggregazione interna e di socializzazione tra i matricolati, ma anche, e forse soprattutto, di rappresentazione simbolica e riconoscimento sociale, di visibile messa in scena della propria identità di corpo e della propria rilevanza sociale su quel vasto "palcoscenico mediatico" costituito dallo spazio sacro urbano. Come ha sottolineato Giovanni Muto, le cerimonie e le pratiche rituali del popolo napoletano restituiscono «un'immagine viva del peso politico del mondo delle Arti e del suo radicamento nello spazio urbano»²⁶⁵ e offrono alle corporazioni un'opportunità efficace e, per certi versi, insostituibile di «autopromozione pubblica e di esaltazione della propria identità cittadina»²⁶⁶, a maggior ragione allorché si tratta di rivendicare una funzione socialmente rilevante agli occhi del potere politico, in aperta concorrenza con le Arti rivali. Proprio come gli altri gruppi sociali protagonisti dell'articolato e ambizioso rituale del gioco festivo, anche il ceto artigiano e mercantile inquadrato nel sistema delle Arti prende parte alla rappresentazione collettiva, interpretando se stesso, «riaffermando la propria identità nell'interazione dei rituali, dei gesti e dei comportamenti, nell'economia di un rassicurante equilibrio generale»²⁶⁷ che, in realtà, dietro l'immagine stereotipata di una città coesa e solidale intorno ai suoi riti e alle sue cerimonie pubbliche, svela, a tratti, irriducibili tensioni e mai sopiti antagonismi tra le diverse componenti sociali.

Sarebbe interessante, da questo punto di vista, allargare l'analisi anche alle liturgie civili e alle feste dinastiche promosse dalle autorità vicereali e, più tardi, dalla monarchia borbonica per ce-

²⁶⁵ G. Muto, *Spazio urbano e identità sociale* cit., p. 306.

²⁶⁶ Ivi, p. 324.

²⁶⁷ M.G. Mansi, «... *Nelle stampe eternizzate*» cit., p. 451.

lebrare momenti significativi della vita di corte o particolari eventi di natura politica e militare. Occasione fondamentale per «rappresentare l'autorità di governo»²⁶⁸, veicolo efficace per accorciare le distanze tra la periferia dell'Impero e una Corona spesso avvertita come distante, durante il Vicereame spagnolo, e poi, con l'avvento della monarchia «nazionale» di Carlo di Borbone, meccanismo funzionale a rendere il popolo partecipe delle vicende dinastiche della casa reale sollecitandone il consenso e la fedeltà, si può ipotizzare, pure per le feste civili e per le pratiche rituali che ad esse si accompagnano, una presenza in prima linea delle Arti in qualità di protagoniste e/o finanziatrici delle manifestazioni festive, riconosciute quale importante risorsa simbolica di legittimazione nei confronti di un potere politico di cui si ricerca l'appoggio e la benevolenza. Le fonti ne riportano, talvolta, notizia, alludendo più o meno esplicitamente alla partecipazione in massa alle cerimonie pubbliche del ceto artigiano e mercantile, impegnato a prestare il proprio omaggio al viceré e alla dinastia regnante attraverso il finanziamento di luminarie e giochi pirotecnici e l'offerta di carri allegorici²⁶⁹, in tutto e per tutto simili a quelli allestiti per il Carnevale e, come questi ultimi, destinati ad essere saccheggianti dai popolani una volta giunti al Largo di Palazzo, sotto lo sguardo divertito della corte, momento culminante e quasi catartico di ogni ciclo festivo, volto a concedere un'occasione di sfogo regolato all'aggressività popolare e a coinvolgere, attraverso un copione rigidamente codificato, anche i ceti subalterni nella rappresentazione collettiva.

²⁶⁸ E. Muir, *Riti e rituali nell'Europa moderna*, La Nuova Italia, Scandicci, 2000, p. 287.

²⁶⁹ Un esempio eloquente in tal senso, cortesemente segnalatomi da Elena Papagna, è rappresentato dal ciclo di festeggiamenti organizzato dalle Arti per celebrare trionfalmente la nascita dell'infanta Maria Isabella, nel novembre del 1740. Cfr. E. Papagna, *Feste di piazza e cerimonie di palazzo nella Napoli borbonica: le celebrazioni per la nascita della real prole*, «Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», CXXVII (2015), n.1, consultabile online al link: <http://mefrim.revues.org/2194>. Per tre sere di seguito, dal 19 al 21 di novembre, in una ostentata competizione simbolica e rituale, le Arti, raggruppate in funzione della propria potenza economica e sociale oppure per aree di interesse affini, allestiscono una sontuosa sfilata di carri allegorici che, in una vivace combinazione di motivi mitologici e ben più prosaici apparati di commestibili, percorrono le arterie principali della Capitale, scortati da grande affluenza di artigiani e mercanti «vestiti tutti in maschera» e intenti ad esaltare «con musica et versi» lo splendore e la magnificenza della dinastia regnante. Asn, *Casa Reale – IV inventario amministrativo*, vol. 1492, ff. 271-272.

Verosimilmente, dietro il protagonismo del mondo corporato e i consistenti donativi versati dalle Arti per l'allestimento di carri allegorici e luminarie, a dispetto delle reali possibilità dei sempre più magri bilanci corporativi, è possibile intravedere il bisogno intrinseco del ceto artigiano e mercantile di «rompere la propria soggettività»²⁷⁰ e rivendicare una presenza rilevante nell'arena pubblica della Capitale, negoziando legittimazione e riconoscimento con quelle stesse autorità di governo che, a loro volta, attraverso l'abile orchestrazione della rappresentazione corale, sono interessate a dare ampia risonanza alle proprie vicende dinastiche e a proporsi paternalisticamente quale punto di riferimento e centro di attrazione politica per l'intera popolazione. La vasta mole della documentazione archivistica disponibile in merito a tale questione, da un lato, e il carattere alquanto ripetitivo delle cronache e delle relazioni coeve, che sembrano dar conto delle celebrazioni dinastiche e delle feste civili attraverso i canoni stilizzati di un formulario codificato²⁷¹, dall'altro, hanno, tuttavia, suggerito di rimandare ad altra sede la verifica di una simile ipotesi. Un approfondimento di più largo respiro, che si basi su un più sistematico scavo documentario negli archivi napoletani e che si avvalga, nel contempo, degli strumenti interpretativi messi a disposizione dall'antropologia, nell'ambito di una prospettiva interdisciplinare, potrà certamente consentire di fare maggiore chiarezza circa il ruolo e la partecipazione delle Arti alle liturgie promosse dal potere politico, svelando i complessi intrecci tra definizione dell'identità urbana, ricerca di visibilità e tentativi di autopromozione sociale messi in campo dalle corporazioni per superare la propria intrinseca autoreferenzialità e conseguire una più compiuta integrazione nello spazio pubblico della Capitale.

²⁷⁰ G. Galasso, *Prefazione*, in G. Galasso, J.V. Quirante, J.L. Colomer (a cura di), *Fiesta y ceremonia* cit., p. 12.

²⁷¹ Cfr. M.G. Mansi, «... Nelle stampe eternizzate» cit., pp. 424-425.

CONCLUSIONI

Luigi Dal Pane, nel suo celebre lavoro sul *tramonto* delle corporazioni in Italia, nota come gli scrittori napoletani del Settecento, tanto accurati nel rilevare le cause che ostacolano lo sviluppo dell'agricoltura e, non di rado, impegnati in prima linea nella battaglia in favore della libertà del commercio interno, sono in genere «poco sensibili alla questione delle corporazioni» e, spesso e volentieri, «sembrano non preoccuparsi affatto delle università delle Arti». Ciò lo porta a supporre, con una certa sommarietà di giudizio, «che le corporazioni non avessero nel Regno importanza e potere tali da preoccupare i riformatori»¹. Certo, lo storico emiliano non ha del tutto torto nell'evidenziare una sorta di marginalità concettuale della tematica corporativa nell'ambito della letteratura settecentesca napoletana. Parimenti, è indubbio che nella Capitale partenopea le Arti non abbiano mai raggiunto un grado di controllo della vita economica e di integrazione con i poteri pubblici paragonabile a quello che si registra in altre aree della Penisola. E, in effetti, proprio il pregiudizio di una sostanziale irrilevanza della questione corporativa a Napoli, sia nel quadro del dibattito intellettuale sia, soprattutto, in quello della vita sociale e produttiva, sembra essere alla base della generalizzata indifferenza nei confronti dell'ordinamento corporativo partenopeo che ha lungamente caratterizzato la storiografia sul Regno meridionale.

Gli studi più recenti – e la presente ricerca rappresenta una conferma in tal senso – hanno, tuttavia, dimostrato quanto inge-

¹ L. Dal Pane, *Il tramonto delle corporazioni* cit., p. 22.

neroso sia il giudizio espresso da Dal Pane e indirettamente avvalorato dal silenzio di buona parte della storiografia successiva, tanto nei confronti della dura battaglia anticorporativa condotta dall'intellettualità riformatrice napoletana nella seconda metà del Settecento quanto rispetto alla costante attenzione rivolta dalle pubbliche autorità al sistema delle Arti, oggetto di un'intensa azione normativa da parte del potere centrale² e, non di rado, interlocutore privilegiato delle politiche economiche e sociali messe in atto dalle magistrature cittadine. Se è vero che nella Capitale partenopea le corporazioni non partecipano direttamente al governo della città e non sono investite di una funzione "politica" nel senso proprio del termine, non si può, però, negare che esse restino per molti aspetti protagoniste della vita civile.

Innanzitutto, le istituzioni corporative, in assenza di una politica statale chiaramente orientata sul piano dell'assistenza³, assolvono, per buona parte dell'età moderna, ad importanti compiti di tutela sociale e di previdenza. In tal senso, esse rappresentano un efficace strumento di controllo nelle mani dei governanti, nella misura in cui contribuiscono a contrastare la disoccupazione e il vagabondaggio e forniscono soccorso e protezione alle frange più deboli del ceto artigiano, evitando che nei momenti di crisi più acuta o di difficoltà professionale escano dalle strutture corporative e precipitino nella larga e irrecuperabile schiera dei «poveri strutturali».

Al ruolo essenziale svolto nell'organizzazione dell'assistenza e nel mantenimento dell'ordine pubblico si affianca, poi, un'indiscussa funzione di consulenza-pressione nel processo di determinazione delle politiche economiche cittadine. Una funzione, questa, rispetto alla quale, accanto al fondamentale peso politico ed economico delle due Arti maggiori della Seta e della Lana, davvero cruciale si rivela soprattutto l'apporto delle grandi corporazioni anonarie, quali attori dinamici nell'effettiva regolamentazione della disciplina degli approvvigionamenti. Non si deve, infatti, sottovalu-

² Tale azione normativa, come si è visto nel corso del presente studio, trova espressione nel denso *corpus* di Dispacci Reali, Bandi e Prammatiche emanati dai diversi viceré e poi, nel corso del Settecento, dai sovrani borbonici, per regolamentare la vita e l'attività produttiva delle Arti e, in particolare, per contrastare quegli abusi e quelle disfunzioni cui gli Statuti e gli ordinari canali della giustizia corporativa non riescono a porre un freno.

³ Cfr. G. Muto, *Forme e contenuti economici dell'assistenza* cit., p. 237.

tare il ruolo di primo piano esercitato dalle Arti annonarie nell'approvvigionamento alimentare della città e nella stabilizzazione dei prezzi dei generi di primo consumo, nonché la loro capacità di intrattenere un dialogo costante con le autorità cittadine e di incidere in maniera significativa sulla definizione di un'adeguata politica annonaria: questione tanto più delicata nel caso di una metropoli densamente popolata e contraddistinta da una realtà socio-economica estremamente complessa e stratificata, qual è, appunto, Napoli in età moderna. Come pure è innegabile che il governo municipale si serva sistematicamente tanto delle Arti annonarie quanto delle corporazioni meccaniche quali elementi equilibratori del mercato, sia per quanto riguarda l'azione di regolamentazione del rapporto domanda-offerta sia per quanto concerne la distribuzione del lavoro tra i matricolati, esercitando attraverso di esse un controllo costante su prezzi e salari.

L'appartenenza corporativa, pur non costituendo di per sé un requisito realmente e fortemente discriminante per l'accesso alla cittadinanza napoletana, rappresenta, inoltre, un veicolo efficace per l'acquisizione o il potenziamento dell'identità civica e per una compiuta integrazione all'interno del *milieu* urbano. In non pochi casi, essa si configura, addirittura, come l'elemento-chiave per l'acquisizione dello statuto privilegiato di *civis* o, comunque, contribuisce ad accelerare l'*iter* processuale di concessione della patente di cittadinanza da parte della Regia Camera della Sommaria.

Non si può, infine, ignorare l'essenziale funzione svolta dai corpi d'Arte nell'organizzazione e nello svolgimento delle processioni religiose e dei riti cittadini, quale momento essenziale di rappresentazione e autorappresentazione simbolica, di definizione dell'identità urbana, di aggregazione dell'intero corpo sociale e, al tempo stesso, di riproduzione e rafforzamento delle gerarchie in esso presenti. Una funzione, questa, che «non può in nessun caso essere archiviata quale aspetto puramente residuale della vita delle Arti»⁴, tanto più in un contesto particolare come quello napoletano, in cui le istituzioni corporative appaiono connotate da una marcata «vocazione religiosa» e da un'attenzione privilegiata per la dimensione rituale e devozionale, che tendono ad accentuarsi sempre più nel corso dei secoli, di pari passo con il declino delle finalità più squisitamente economiche di molte Arti⁵.

⁴ L. Mascilli Migliorini, *Il sistema delle arti cit.*, p. 87.

⁵ Cfr. L. Mascilli Migliorini, *Confraternite e corporazioni a Napoli cit.*

Alla luce di queste considerazioni, lo sbrigativo giudizio di Dal Pane, cui prima si faceva riferimento, appare per molti aspetti insoddisfacente e viziato da un chiaro “pregiudizio politocentrico”, nella misura in cui si fonda esclusivamente sulla constatazione di un più marginale ruolo politico delle Arti partenopee rispetto alla maggiore rilevanza istituzionale delle organizzazioni di mestiere in altre aree della Penisola e sottovaluta, invece, le molteplici funzioni sociali, economiche, assistenziali, culturali, “politiche” nel senso più ampio del termine, che le corporazioni esercitano, *de facto* prima ancora che *de iure*, nell’ambito della società napoletana. Lo storico emiliano sembra ignorare che, anche nella Capitale del Regno meridionale, le Arti, con la loro economia morale, la loro cultura e i loro conflitti, contribuiscono a dare il “tono” alla vita quotidiana della città e mediano in una molteplicità di modi diversi il rapporto dei matricolati con la realtà cittadina e con le istituzioni municipali.

Analogamente, un’analisi che si sforzi di allargare lo sguardo oltre i vincoli corporativi e che assuma il sistema delle Arti come strumento euristico per una più adeguata comprensione delle trasformazioni di medio e lungo periodo che interessano il sistema economico partenopeo consente di sfatare o, quantomeno, di ridimensionare un altro “falso mito” a lungo condiviso e tramandato da una parte significativa della storiografia sul Mezzogiorno⁶: quello tendente a considerare l’universo corporativo napoletano come una realtà immobile e monolitica, indistintamente schiacciata sulle nozioni di *arretratezza* e di *decadenza*, del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze di riconversione del tessuto produttivo cittadino e alle impetuose sollecitazioni al cambiamento provenienti dai mutati orizzonti del mercato internazionale, con un forte ruolo frenante rispetto agli incipienti processi di liberalizzazione del mercato del lavoro e di modernizzazione dei processi produttivi. Ad una ricostruzione più ravvicinata e attenta a cogliere nel lungo periodo i processi di cambiamento che, pur tra tante resistenze e incertezze, caratterizzano il cammino secolare di alcuni comparti manifatturieri, il sistema corporativo partenopeo sembra mostrare un inedito dinamismo e un’insospettata capacità di adattamento rispetto alle mutevoli tendenze del mercato e alle incalzanti trasformazioni

⁶ Per un’utile ricognizione in tal senso, si veda: A. Di Vittorio, *Tendenze e orientamenti nella storiografia economica italiana sul Regno di Napoli (1940-1988)*, «Nuova rivista storica», LXXIII (1989), pp. 737-770.

strutturali che, soprattutto tra Sei e Settecento, modificano profondamente il sistema economico della Capitale. Più esattamente, esso appare come una realtà estremamente diversificata al proprio interno, con livelli di efficienza e di tenuta differenziati a seconda dei vari settori produttivi: una realtà segnata, certo, da occasioni mancate e da repentini fallimenti, ma anche dalla perdurante vitalità economica di non poche Arti che, persino nelle congiunture più difficili e nei momenti di crisi più acuta dell'economia e della società cittadine, danno prova di flessibilità e di una non trascurabile apertura al "nuovo".

Non a caso, nel presente studio si è più volte posto l'accento sul "carattere duale" dell'universo corporativo napoletano, caratterizzato da una persistente dialettica e, non di rado, da un vero e proprio scontro tra forze modernizzanti, aperte all'innovazione tecnica e organizzativa e alle sollecitazioni del mercato, e tendenze conservatrici, restie ad ogni forma di cambiamento e saldamente ancorate al rispetto della tradizione. Un dualismo, questo, che non soltanto trova espressione nelle differenti strategie adottate dai vari comparti produttivi, alcuni dei quali si mostrano decisamente più dinamici e competitivi di altri, ma che, spesso, manifesta le sue contraddizioni anche all'interno di un medesimo settore⁷, attraverso l'irriducibile antagonismo tra componenti diverse di una stessa corporazione – manodopera artigiana e ceti mercantile, maestri e semplici lavoratori, piccoli produttori e grandi operatori del settore – che sembrano abbracciare e farsi promotrici di opzioni economiche differenti. Occorre, dunque, evitare di trasformare *tout court* l'ordinamento corporativo in una sorta di "capro espiatorio" della mancata riconversione manifatturiera del sistema produttivo della Capitale e della conseguente marginalizzazione dell'economia partenopea rispetto ai nuovi equilibri definitisi nel continente.

Per quanto ormai piuttosto datata, resta valida e per molti aspetti condivisibile la riflessione proposta da Paolo Malanima in riferimento alla realtà toscana, allorché, nell'indagare le ragioni profonde che sono alla base del declino delle manifatture fiorentine tra XVI e XVIII secolo (ma le sue considerazioni potrebbero agevolmente essere estese anche al caso napoletano), egli evidenzia come «l'espansione o la decadenza dell'industria nei vari Paesi

⁷ Emblematico, da questo punto di vista, il caso della manifattura serica e laniera.

europei dipendano da ben altre ragioni che non dalla debolezza o dalla forza degli istituti corporativi»⁸. Per ottenere una ricostruzione più convincente è, forse, necessario invertire i termini della questione, dal momento che – sostiene Malanima – «non sono affatto la legislazione più oppressiva e la forza degli istituti corporativi a provocare la decadenza del settore industriale in alcune regioni europee, ma, viceversa, la legislazione industriale e le corporazioni conservano un rilievo maggiore laddove le trasformazioni della struttura industriale sono relativamente meno accentuate e meno disgreganti di fronte all'assetto tradizionale del settore»⁹. Proprio questo sembra essere il caso della Capitale partenopea, dove la manifattura cittadina, per ragioni che si è tentato di chiarire, si rinnova scarsamente e fatica a integrarsi efficacemente con l'industria rurale. Ciò permette, di fatto, alle istituzioni corporative di continuare ad esercitare un controllo diretto sulle attività manifatturiere, di mantenere intatta la propria forza e di rappresentare, ancora per buona parte del Settecento, istituzioni funzionali alle esigenze della produzione.

Ma l'elemento forse più originale che emerge da un'analisi che si sforzi di penetrare in profondità nelle pieghe del sistema delle Arti, al di là di quei momenti fondativi e di quegli snodi che trovano espressione formale nelle fonti statutarie, è senza dubbio la dialettica, cui si è fatto più volte riferimento nella presente ricerca, tra *norma* e *prassi*, tra il costante sforzo di codificazione normativa profuso dalle istituzioni corporative e l'insieme delle pratiche sociali, dei processi di cambiamento, dei conflitti e delle tensioni che animano il mondo del lavoro e che la sapiente architettura delle Capitolazioni delle Arti non riesce mai completamente a orientare e disciplinare. La norma statutaria, nella frequenza dei rinnovi capitolari e nello sforzo continuo di ricezione delle istanze e degli interessi espressi dai matricolati, si configura indubbiamente come una *norma flessibile*, frutto di una dialettica costante tra componenti differenti del mondo corporato, che nel reiterato ricorso al conflitto corporativo trovano uno strumento ordinario di negoziazione per influire in modo significativo sugli equilibri interni all'Arte

⁸ P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina* cit., p. 157.

⁹ Ivi, p. 156. L'analisi di Malanima trova conferma nel bilancio storiografico proposto, in anni più recenti, da Tommaso Fanfani, con riferimento alla realtà italiana nel suo complesso: cfr. T. Fanfani, *Le "arti" nello sviluppo economico italiano* cit. e Id., *Lavoro libero e lavoro "vincolato"* cit.

o per integrarsi compiutamente all'interno del *milieu* urbano. Nonostante la sua capacità di rinnovarsi periodicamente in funzione delle esigenze di individui e gruppi, essa fatica, tuttavia, a tenere il passo con i sempre più rapidi cambiamenti che, soprattutto tra Sei e Settecento, attraversano il mondo del lavoro di Antico Regime e il tessuto manifatturiero della Capitale partenopea e, laddove lo scontro tra strategie produttive e culture del lavoro diverse e antagoniste si fa più radicale e sistematico, stenta ad operare una mediazione efficace tra i molteplici interessi in gioco, tenendo a bada il fitto groviglio di liti, abusi e contenziosi in cui si snoda larga parte della vita delle Arti. Lo sforzo mai sopito di codificazione normativa perseguito dalle istituzioni corporative si rivela spesso inconcludente e intempestivo, sordo, o comunque mal calibrato, rispetto alle istanze di rinnovamento che provengono dall'interno stesso del mondo corporato, impotente di fronte alla refrattarietà dei singoli, del tutto incapace di estirpare una volta per tutte le inosservanze statutarie e l'endemica conflittualità tra i matricolati. In tal senso, la norma statutaria, a dispetto della sua intrinseca flessibilità, si svela come una *norma inefficace*, continuamente contraddetta dal quotidiano operare delle Arti, dalla frequenza del contenzioso corporativo, dalla pervicacia di abusi e violazioni capitolari. Emerge, così, in tutta la sua evidenza la distanza incolmabile, cui si accennava in sede introduttiva, tra *norma* e *pratica*, tra il preteso rigore delle Capitolazioni e una prassi amministrativa caotica e disordinata; una prassi che, a ben guardare, è spesso fatta di compromessi, di scelte contingenti e, talvolta, puramente occasionali, di deroghe frequenti al dettato statutario, di tentativi di conciliazione non sempre riusciti e risolutivi, cui l'attività normativa delle Arti non riesce a tener dietro e ad offrire risposte efficaci.

Sarebbe interessante, per indagare più a fondo questa dialettica tra *norma* e *prassi*, tentare un confronto tra la realtà partenopea e le esperienze corporative che si delineano, nei secoli dell'età moderna, in altre città della Penisola, oggetto nell'ultimo ventennio di un'intensa attività di ricerca storica, al fine di evidenziare, attraverso un'analisi di tipo comparativo¹⁰, le peculiarità del caso

¹⁰ Un primo tentativo in tal senso è stato compiuto, in anni recenti, da Angelo Moioli, che però si concentra prevalentemente sulle diverse realtà statuali e/o cittadine del Centro-Nord della Penisola, dedicando al caso napoletano un'attenzione decisamente marginale. Cfr. A. Moioli, *Le corporazioni in Italia* cit. e Id., *I risultati di un'indagine sulle corporazioni* cit.

napoletano, anche in relazione alle trasformazioni di medio e lungo periodo che interessano il sistema economico meridionale e al particolare rapporto che si definisce, nel Mezzogiorno, tra città e campagna, tra lavoro agricolo e lavoro manifatturiero, tra industria urbana e attività di *protoindustria* in ambito rurale. Come pure varrebbe la pena di estendere l'analisi ad altri centri urbani delle province napoletane, così da fornire un quadro più completo e diversificato della questione corporativa nel Mezzogiorno, al di là del peculiare sviluppo storico delle corporazioni nella Capitale partenopea.

Da questo punto di vista, il presente studio ha voluto offrire un primo, provvisorio contributo ad una tematica estremamente ampia e in costante evoluzione come quella corporativa, suscettibile di fecondi sviluppi futuri, tanto sul piano degli apporti conoscitivi quanto, soprattutto, su quello dell'affinamento metodologico delle tecniche di indagine.

INDICE

<i>Prefazione</i>	V
<i>Introduzione</i>	3
 <i>Parte prima</i> L'ARCHITETTURA NORMATIVA DELLE ARTI: ASSETTI ISTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, APPRENDISTATO E ASSISTENZA	
I. La «parabola» del sistema corporativo napoletano	15
1. I primi sviluppi in età aragonese, p. 17; 2. La trasformazione delle Arti tra Cinque e Seicento: il ruolo delle corporazioni nella rivolta di Masaniello, p. 22; 3. Luci e ombre dell'ordinamento corporativo nel Settecento: il fallimento del riformismo carolino, p. 34; 4. Il «faticoso cammino» verso la soppressione delle corporazioni, p. 43	
II. Il «governo» delle corporazioni	55
1. La selezione delle élites dirigenti corporative tra chiusure oligarchiche e «maneggi» elettorali, p. 56; 2. Il «capriccio dei Consoli»: funzioni, privilegi e abusi dei dirigenti corporativi, p. 67	
III. L'organizzazione del lavoro	79
1. Rapporti di produzione e gerarchie professionali: la difesa del monopolio corporativo, p. 80; 2. Verso nuove forme di organizzazione della produzione: aperture e resistenze al cambiamento e all'innovazione, p. 97	
IV. Formazione professionale e tutela del lavoro	115
1. Maestri e apprendisti: le «obligationes discipulorum», p. 116; 2. L'istituto del «garzonato» negli Statuti delle Arti, p. 132	

V. Assistenza e mutualità	149
1. Monti e Cappelle: dal concetto di «Provvidenza» a quello di «previdenza», p. 151; 2. Il caso dei Monti dei Padroni di imbarcazioni e dei Marinai, p. 162; 3. Conservatori e Monti di maritaggio: l'assistenza alle «figliole vergini dei matricolati», p. 169; 4. Difficoltà finanziarie e criticità nelle istituzioni caritative, p. 191	
<i>Parte seconda</i> DALLA NORMA ALLA PRASSI: LA DIMENSIONE DEL CONFLITTO E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE	
VI. Conflitti e negoziazioni all'interno del mondo corporato	207
1. La conflittualità interna: frodi, abusi e contenziosi, p. 209; 2. La conflittualità esterna: la difficile negoziazione dei «confini», p. 232	
VII. Integrazione e riconoscimento sociale: il radicamento delle Arti nel contesto urbano	245
1. Corporazioni e politica annonaria: le Arti «suddite all'Eletto del Popolo», p. 246; 2. Cittadinanza e mestiere: percorsi di definizione dell'identità urbana, p. 272; 3. Le Arti in processione: rappresentazione e ricerca di visibilità nelle feste del «popolo napoletano», p. 300	
<i>Conclusioni</i>	327

Grafica e impaginazione
VALERIA PATTI
Stampa
FOTOGRAF S.R.L. - PALERMO
per conto di New Digital Frontiers
Gennaio 2016